



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 596

Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

Indice

1. DDL S. 596 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 596.	5
1.2.2. Relazione 471, 596 e 730-A.	7
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	14
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 48 (ant.) dell'08/10/2013.	15
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 49 (pom.) dell'08/10/2013.	23
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 60 (pom.) del 05/11/2013.	39
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (pom.) del 03/12/2013.	44
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 76 (pom.) dell'08/01/2014.	62
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 78 (pom.) del 15/01/2014.	116
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 79 (pom.) del 16/01/2014.	121
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 81 (pom.) del 22/01/2014.	126
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83 (pom.) del 29/01/2014.	133
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 84 (pom.) del 30/01/2014.	142
1.4. Trattazione in consultiva	149
1.4.1. Sedute	150
1.4.2. Resoconti sommari	151
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	152
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/03/2014.	153
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	155
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 189 (ant.) del 19/03/2014.	156
1.5. Trattazione in Assemblea	161
1.5.1. Sedute	162
1.5.2. Resoconti stenografici	163
1.5.2.1. Seduta n. 205 (pom.) dell'11/03/2014.	164
1.5.2.2. Seduta n. 222 (pom.) del 02/04/2014.	243
1.5.2.3. Seduta n. 223 (ant.) del 03/04/2014.	324

1. DDL S. 596 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 596
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

Titolo breve: *Esercizio abusivo delle professioni*

Iter

3 aprile 2014: assorbito (modificato rispetto al testo del proponente)

Successione delle letture parlamentari

S.596 assorbito da [S. 471](#)

Iniziativa Parlamentare

[Franco Cardello](#) ([PdL](#))

Cofirmatari

[Riccardo Villari](#) ([PdL](#)), [Alessandra Mussolini](#) ([PdL](#)), [Enzo Fasano](#) ([PdL](#)), [Eva Longo](#) ([PdL](#)), [Domenico De Siano](#) ([PdL](#)), [Vincenzo D'Anna](#) ([PdL](#)), [Antonio Milo](#) ([PdL](#)), [Antonio Razzi](#) ([PdL](#)), [Luigi Compagna](#) ([GAL](#)), [Francesco Maria Amoroso](#) ([PdL](#)), [Antonio Gentile](#) ([PdL](#)), [Guido Viceconte](#) ([PdL](#)), [Claudio Fazzone](#) ([PdL](#)), [Giacomo Caliendo](#) ([PdL](#)), [Federica Chiavaroli](#) ([PdL](#)), [Emilio Floris](#) ([PdL](#)), [Piero Aiello](#) ([PdL](#)), [Andrea Mandelli](#) ([PdL](#)), [Giuseppe Esposito](#) ([PdL](#)), [Augusto Minzolini](#) ([PdL](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **30 aprile 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 18 del 6 maggio 2013.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE , REATI

Articoli

PENE DETENTIVE (Art.1), CONFISCA (Art.1), CONDANNE PENALI (Art.1), PENE PECUNIARIE (Art.1), IMMOBILI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gabriele Albertini](#) ([SCPl](#)) (dato conto della nomina l'8 ottobre 2013)

.

Relatore di maggioranza Sen. [Gabriele Albertini](#) ([PI](#)) nominato nella seduta pom. n. 84 del 30 gennaio 2014 (proposto testo modificato e assorbimento).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 4 febbraio 2014; annuncio nella seduta ant. n. 181 del 4 febbraio

2014.

Assegnazione

Assegnato alla [2^a Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede referente il 31 luglio 2013.

Annuncio nella seduta pom. n. 85 del 31 luglio 2013.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 596

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 596

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CARDIELLO , VILLARI , MUSSOLINI , FASANO , Eva LONGO , DE SIANO , D'ANNA , MILO , RAZZI , COMPAGNA , AMORUSO , GENTILE , VICECONTE , FAZZONE , CALIENDO , CHIAVAROLI , FLORIS , AIELLO , MANDELLI , Giuseppe ESPOSITO e MINZOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2013

Modifica dell'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge è stato già presentato nella scorsa legislatura (atto Senato n. 2420) ed esaminato dalla 2^a Commissione (Giustizia), che lo ha approvato in un testo unificato con altri disegni di legge. Il testo era stato successivamente rinviato dall'Assemblea in Commissione dove, dopo essere stata deliberata e svolta l'audizione informale dell'Unione camere penali, dell'Associazione nazionale magistrati e della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, l'*iter* non ha avuto seguito.

L'abusivo esercizio di una professione è un delitto disciplinato dall'articolo 348 del codice penale, che punisce chiunque eserciti una professione con valenza giuridica -- medico, ingegnere, avvocato, notaio ed altri -- senza esservi stato abilitato a norma di legge. Preliminarmente, si deve precisare che la disposizione predetta è una norma penale in bianco, che contiene cioè il rinvio ad altre norme per la determinazione delle professioni per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Di conseguenza, l'osservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio della professione tutelata è richiamata dalla norma incriminatrice in esame al punto che le disposizioni attinenti le professioni stesse sono recepite nel precetto penale. In concreto, si deve ritenere colpevole di abusivismo colui che non è laureato nella disciplina presa in considerazione, colui che non è abilitato, colui che, sia pure laureato, non è tuttavia iscritto all'albo. Ancora, commette esercizio abusivo della professione chi, regolarmente iscritto all'albo, sia stato però sospeso o addirittura radiato dallo stesso ed infine il laureato e/o abilitato in altro Paese, ma con titolo non riconosciuto dallo Stato italiano.

È necessario sottolineare che il fenomeno dell'abusivismo professionale ha assunto dimensioni preoccupanti, in particolare per quello che riguarda l'esercizio delle professioni mediche ed odontoiatriche, poiché incide direttamente sulla salute dei cittadini. Capita frequentemente il caso di odontotecnici che si improvvisano dentisti; ottici che fanno gli oculisti; venditori di protesi acustiche che fanno gli otoiatri; massaggiatori che fanno gli ortopedici; erboristi che fanno diagnosi e prescrivono terapie. Costoro possiedono studi presso i quali visitano, reclamizzano astutamente la loro attività, si fanno pagare parcelle di poco inferiori a quelle professionali, acquistano gli strumenti più sofisticati e somministrano addirittura farmaci.

L'attuale formulazione dell'articolo 348 del codice penale, tuttavia, prevede una serie di sanzioni che appaiono non adeguate alla gravità del reato posto in essere. L'irrisorietà della pena detentiva (fino a sei mesi), oltretutto facilmente eludibile con il pagamento di una sanzione pecuniaria, e della multa (al massimo 516 euro) non costituisce un deterrente valido. In particolare, con la previsione della multa in

alternativa alla reclusione, e con un importo della stessa abbastanza esiguo, si ritiene che sia troppo semplice, per colui che esercita abusivamente una professione, riuscire per così dire a sanare la propria posizione e magari a ricominciare a svolgere l'attività per la quale non è in possesso dei requisiti necessari.

Oltretutto, le possibili lesioni colpose causate dall'imperizia dell'abusivo, che non è preparato ad affrontare le eventuali complicità che ogni atto medico comporta, rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 590 del codice penale. Molto spesso, poi, si rientra nel campo dell'applicazione dell'articolo 640 del codice penale, ovvero si configura l'ipotesi di truffa, nel momento in cui l'abusivo nasconde al paziente la sua mancanza di abilitazione professionale ottenendo un consenso nullo all'atto pratico. Infine, gli stessi sequestri delle attrezzature utilizzate per l'abusivo esercizio della professione non hanno esito, poiché queste vengono restituite al termine del procedimento giudiziario.

Il presente disegno di legge modifica dunque l'articolo 348 del codice penale nella parte sanzionatoria. In particolare, si prevede un inasprimento della pena della reclusione congiunta alla multa, della quale sono aumentati gli importi. Inoltre, è previsto che, nel caso in cui colui che esercita abusivamente una professione venga condannato per il reato ascrittogli, sia disposta la confisca dell'immobile adibito all'esercizio abusivo e dei beni pertinenti all'immobile stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. -- (*Abusivo esercizio di una professione*). -- Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

In caso di condanna, è altresì disposta l'immediata confisca dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti».

1.2.2. Relazione 471, 596 e 730-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 471, 596 e 730-A

Relazione Orale

Relatore Albertini

TESTO PROPOSTO DALLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 4 febbraio 2014

PER IL
DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione (n. 471)

d'iniziativa dei senatori **MARINELLO**, **RUVOLO**, **MAZZONI**, **TORRISI** e **PAGANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

E PER I
DISEGNI DI LEGGE

Modifica dell'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione (n. 596)

d'iniziativa dei senatori **CARDIELLO**, **VILLARI**, **MUSSOLINI**, **FASANO**, **Eva LONGO**, **DE SIANO**, **D'ANNA**, **MILO**, **RAZZI**, **COMPAGNA**, **AMORUSO**, **GENTILE**, **VICECONTE**, **FAZZONE**, **CALIENDO**, **CHIAVAROLI**, **FLORIS**, **AIELLO**, **MANDELLI**, **Giuseppe ESPOSITO** e **MINZOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2013

Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra (n. 730)

d'iniziativa del senatore **BARANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2013

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 471

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Bisinella)

su testo ed emendamenti

14 gennaio 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 348, terzo comma, la necessità che la

condotta punita sia integrata dall'esplicita previsione dall'elemento soggetto del dolo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 1.25 parere non ostativo, osservando che sarebbe preferibile prevedere, in una disposizione autonoma rispetto al sistema codicistico, una norma che disponga sulle misure accessorie conseguenti all'esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra;
- sull'emendamento 1.0.3 parere non ostativo, osservando che l'inciso iniziale ha carattere ultroneo, in considerazione del principio di irretroattività delle norme di natura penale;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 471

D'iniziativa dei senatori

Marinello ed altri

Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle legge sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

Art. 1.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). -- Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro.

Chiunque, nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni. Ove l'esercizio abusivo cagioni lesioni personali si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.

Il professionista che collabora con colui che esercita abusivamente una professione è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il reato è aggravato se il consenso della persona offesa è ottenuto con artifici e raggiri o con l'induzione all'errore.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo».

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, nonché all'articolo 141 del testo unico delle legge sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

Art. 1.

1. *Identico:*

«Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). -- Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da **10.000** euro a **50.000** euro.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca **delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».**

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
« La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria».

3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

Art. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 5.164 euro».

DISEGNO DI LEGGE N. 596

D'iniziativa dei senatori Cardiello ed altri

Art. 1.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. -- (*Abusivo esercizio di una professione*). -- Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

In caso di condanna, è altresì disposta l'immediata confisca dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti».

DISEGNO DI LEGGE N. 730

D'iniziativa del senatore Barani

Art. 1.

1. All'articolo 348 del codice penale dopo le parole: «dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle medico sanitarie di cui al seguente articolo 348-bis».

2. All'articolo 348 del codice penale le parole: «è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 348-bis. - (*Esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra*) -- Chiunque abusivamente esercita la professione di medico-chirurgo e di odontoiatra è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro mesi e con la multa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Il condannato è soggetto al sequestro dei locali ed alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui al periodo precedente vengono destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economica e sociale».

« Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

Art. 2.

1. *Identico:*

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da **2.500** euro a **7.500** euro».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 596
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

Titolo breve: *Esercizio abusivo delle professioni*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 48 \(ant.\)](#)

8 ottobre 2013

Congiunzione di

[S. 471](#), [S. 730](#)

[N. 49 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2013

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 60 \(pom.\)](#)

5 novembre 2013

Discusso

congiuntamente:

[S. 730](#), [S. 471](#)

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 65 \(pom.\)](#)

3 dicembre 2013

Discusso

congiuntamente:

[S. 730](#), [S. 471](#)

Adottato testo

base S.471.

Fissato termine

per la

presentazione

degli

emendamenti: 20

dicembre 2013

alle ore 18:00

[N. 76 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2014

[N. 78 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2014

(rinvio dell'esame)

[N. 79 \(pom.\)](#)

16 gennaio 2014

[N. 81 \(pom.\)](#)

22 gennaio 2014

[N. 83 \(pom.\)](#)

29 gennaio 2014

[N. 84 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2014

(rinvio dell'esame)

Esito: **concluso**

l'esame

proposto

assorbimento: da

parte del testo base

S. 471, emendato,

degli altri ddl

congiunti

proposto testo

modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 48 (ant.) dell'08/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2013
48ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#) avverte che nel corso della seduta il senatore Barani svolgerà la relazione sui disegni di legge in materia di omofobia e transfobia, mentre il senatore Albertini svolgerà la relazione sui disegni di legge n. 471 e 596 in materia di esercizio abusivo delle professioni, da congiungere al disegno di legge n. 730 di cui è già iniziato l'esame.

Il presidente [PALMA](#) fa inoltre presente che tra oggi e domani la Camera dei deputati dovrebbe approvare il disegno di legge di conversione sulla violenza di genere.

Poiché il decreto legge scade martedì prossimo, il Senato dovrà metterlo all'ordine del giorno nella giornata di venerdì, e fra la giornata di giovedì e venerdì dovrà esserne concluso l'esame in sede referente, probabilmente da parte della Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia.

E' evidente che in questa situazione, a meno che le forze politiche non intendano assumersi la responsabilità di approvare le modifiche che si ritengano necessarie in tempi ristrettissimi e tali da consentire alla Camera dei deputati di procedere all'approvazione definitiva, in questa circostanza il Senato sembra costretto a rassegnarsi ad una sostanziale ablazione del suo ruolo e delle sue prerogative.

Nel pomeriggio, si procederà all'esame degli ultimi emendamenti presentati ai disegni di legge n. 925 e connessi e alla loro votazione, nonché alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati, mentre non si potrà procedere alla votazione finale del testo in materia di tortura, dal momento che la

Commissione Bilancio non sarà in grado di esprimere il parere prima della prossima settimana.

Nel prosieguo della seduta pomeridiana egli auspica di poter avere dai capigruppo e dal Governo indicazioni circa il proseguimento dell'esame del nuovo ordinamento della magistratura onoraria; egli ricorda infatti di aver chiesto ai capigruppo, in particolare della maggioranza, di valutare insieme al Governo se vi sia un'intesa sulle linee generali della riforma, tale da poterla approvare in prima lettura in tempo per consentire al Governo di valutare la possibilità, anche con un emendamento di recepirlo nel testo del disegno di legge di stabilità, in modo da evitare di procedere all'undicesima proroga dei giudici onorari, e ribadisce che qualora questa convergenza di fondo non vi fosse non vi sarebbe ragione di accelerare un esame che potrà invece proseguire senza forzature temporali.

Dopo brevi interventi dei senatori [CASSON](#) (PD), [LUMIA](#) (PD), [GIARRUSSO](#) (M5S), [AIROLA](#) (M5S), [LO GIUDICE](#) (PD), e [CAPACCHIONE](#) (PD), il senatore [CALIENDO](#) (PdL) nel ribadire la necessità che la Commissione faccia ogni sforzo per evitare che si debba procedere ad una nuova proroga in materia di magistratura onoraria, chiede anche al Governo di voler fornire lumi in ordine alla situazione dei cosiddetti precari della giustizia, a proposito dei quali nel corso dell'ultima sessione di bilancio il Governo aveva accolto un ordine del giorno che ne proponeva una sorta di parziale stabilizzazione.

IN SEDE REFERENTE

[\(1052\)](#) **Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

[\(391\)](#) **MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia**

[\(404\)](#) **LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore [BARANI](#) (GAL).

Il disegno di legge in esame, già approvato in prima lettura alla Camera, si propone essenzialmente di contrastare le discriminazioni fondate su omofobia e transfobia. A tal fine il provvedimento in questione, composto di due articoli, intende modificare la normativa italiana attualmente in vigore per quanto attiene il contrasto alle discriminazioni, così da farvi rientrare anche i casi omofobia e transfobia. In particolare, con l'articolo 1, si vuole andare a modificare la cosiddetta legge Reale (legge 654 del 1975), che punisce le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate alla discriminazione e la legge 105 del 1993, meglio nota come Legge Mancino, che punisce le manifestazioni discriminatorie e fissa delle aggravanti per i delitti commessi con tali finalità.

Nonostante le leggi di cui sopra non contengano alcun esplicito riferimento all'orientamento sessuale, sottolinea che tale espresso principio comparirà invece chiaramente nel nostro ordinamento nel 2003, allorché con il decreto legislativo del 9 luglio n. 216 l'Italia procedeva a dare "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro". Sebbene, vista la natura della direttiva europea e del relativo decreto di attuazione, il riferimento a

discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale attenga strettamente al campo del lavoro e dell'occupazione, crede sia importante nella nostra qualità di legislatori avere presente che questo principio è già presente nel nostro ordinamento, per di più sotto impulso dell'Europa. Infatti, l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (dotata, in base all'articolo 6 Trattato sull'Unione europea (TUE), dello stesso valore giuridico dei Trattati) sancisce il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulle tendenze sessuali. Inoltre, il Trattato afferma, all'articolo 10, che «nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

Infine, per quanto riguarda la compagine europea, il divieto di discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale trova un ulteriore riferimento normativo nell'articolo 19. La disposizione prevede che «il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale».

Per quanto attiene, invece, più propriamente la giurisprudenza italiana, evidenzia come la complessità del concetto di identità sessuale sia stato accolto anche dalla Corte Costituzionale, in particolare nella sentenza n. 161 del 1985, con la quale la Consulta ha riconosciuto l'affermarsi di «un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. [...] la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti».

Tornando al quadro normativo su cui il disegno di legge in esame intende intervenire con delle modifiche così da allargarne il campo di applicazione alle nuove fattispecie dell'omofobia e della transfobia, la Legge Reale costituisce un provvedimento con il quale il legislatore, già nell'ormai lontano 1975, ha provveduto a ratificare e quindi a rendere esecutiva la Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966.

In particolare le condotte di apologia, istigazione e associazione finalizzate alla discriminazione, sono sanzionate secondo quanto disposto dall'articolo 3 della legge in questione. Nel dettaglio l'articolo 3 punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato: 1) chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. a): reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000 euro; 2) chiunque, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 1, lett. b): reclusione da 6 mesi a 4 anni; 3) chiunque partecipa o presta assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (comma 3: reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque promuove o dirige tali organizzazioni, associazioni (comma 3: reclusione da 1 a 6 anni).

Con il decreto legge n. 122 del 1993 (convertito dalla citata legge n. 205 del 1993 ? Legge Mancino) in osservanza alle prescrizioni della Legge Reale, si sono poi inasprite le pene per i delitti previsti dalla stessa legge di recepimento della Convenzione contro il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966. A tal fine sono state introdotte (articolo 1) sanzioni accessorie in caso di condanna che contemplano: dall'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività all'obbligo di permanenza in casa entro orari determinati; dalla sospensione della patente di guida o del passaporto al divieto di detenzione di armi, al divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale.

Inoltre, facendo costante rinvio alle fattispecie di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975,

l'articolo 2 del decreto legge del 1993 ha previsto anche sanzioni penali per contrastare le manifestazioni discriminatorie.

In particolare è stata prevista la reclusione fino a 3 anni e la multa da 103 a 258 euro per chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli di tipo razzista, o basati sull'odio etnico, nazionale o religioso propri o usuali delle organizzazioni di cui all'art. 3 della legge n. 654 del 1975 e l'arresto da 3 mesi ad un anno per chiunque acceda ai luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche con gli emblemi o i simboli sopra citati.

Infine, il decreto legge ha introdotto (articolo 3) la circostanza aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico: ai sensi del comma 1 per qualsiasi reato - ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'ergastolo - commesso per le finalità di discriminazione di cui alla legge n. 654 del 1975, la pena viene aumentata fino alla metà. In caso di concorso di circostanze, il successivo comma 2 stabilisce che il giudice non può ritenere le attenuanti equivalenti o prevalenti rispetto all'aggravante della finalità di discriminazione e che le eventuali diminuzioni di pena devono essere calcolate sulla pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Tale previsione non opera rispetto all'attenuante della minore età (di cui all'articolo 98 del codice penale).

Il provvedimento in esame si propone di incidere su quanto su esposto facendo ricadere tra le condotte di istigazione, violenza e associazione finalizzata alla discriminazione, già previste dalla Legge Reale, anche quelle fondate sull'omofobia o sulla transfobia. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del testo che ci giunge dalla Camera, fa in modo che sia punito:

- con la reclusione fino a un anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro chi «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia. L'inserimento delle parole «o fondati sull'omofobia o transfobia» al termine della lettera a) interessa pertanto l'ipotesi dell'istigazione o commissione di atti di discriminazione, mentre non interessa la fattispecie di "propaganda" di idee fondate sulla omofobia o transfobia, contenuta nella prima parte della disposizione;
- con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi in qualsiasi modo «istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi» fondati sull'omofobia o transfobia;
- con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque partecipa - o presta assistenza - ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia. Tali formazioni sono espressamente vietate dalla legge. La pena per coloro che le promuovono o dirigono è la reclusione da 1 a 6 anni.

Sempre all'articolo 1, comma 1, la lettera c) aggiunge, invece, il comma 3-bis al citato articolo 3 della Legge n. 654 del 1975 con il quale si esplica, quasi a voler rimarcare l'esigenza di non introdurre reati d'opinione, come non rappresentino una forma di discriminazione la rappresentazione di opinioni o convincimenti che non scaturiscano in odio o violenza e tutte quelle "condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni". A tal proposito, come suggerito dal Servizio Studi del Senato, invita ad una riflessione sulla portata normativa delle parole "anche se", in quanto la finalità della previsione sembra circoscritta proprio e soltanto a garantire le attività delle organizzazioni ivi richiamate.

Per quanto riguarda invece i commi 2 e 3 all'articolo 1, le lettere a), b) e c) del disegno di legge, essi intendono modificare la menzionata Legge Mancino aggiungendo la discriminazione fondata sull'omofobia e la transfobia nel titolo del provvedimento, nella rubrica dell'articolo 1 e nell'articolo 3, comma 1, così da ribadire l'applicabilità delle sanzioni accessorie previste, anche ai condannati a seguito delle condotte fondate sull'omofobia o transfobia.

Infine, l'articolo 2, introdotto durante l'esame dell'Assemblea della Camera dei deputati, disciplina le statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza. Al fine di verificare l'applicazione del provvedimento in commento, la progettazione e realizzazione di politiche di contrasto della discriminazione e della

violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e il monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'articolo in esame prevede che l'Istituto nazionale di statistica - nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali - assicuri lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno quadriennale sulle discriminazioni e sulla violenza, misurandone le caratteristiche fondamentali e individuando i soggetti più esposti al rischio.

Il presidente [PALMA](#) invita i rappresentanti dei Gruppi a valutare, in modo da potersi esprimere nel pomeriggio sulla questione, quale priorità attribuire al seguito dell'esame sul disegno di legge in titolo.

Dopo un breve intervento del senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che formula dubbi sulla effettiva urgenza della questione, il senatore [GIOVANARDI](#) (*PdL*) ritiene che una valutazione sull'urgenza non possa prescindere da un'informativa del Governo che faccia conoscere quali siano le vere dimensioni di un fenomeno, l'intolleranza nei confronti degli omosessuali le cui dimensioni e la cui effettiva virulenza appaiono grandemente e maliziosamente amplificate dai mezzi di informazione.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) dichiara a nome del suo Gruppo che un intervento in materia di omofobia e transfobia rappresenta ormai una vera e propria emergenza sociale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 730 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 471 e 596 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 settembre scorso.

Riferisce alla Commissione il senatore [ALBERTINI](#) (*SCpI*) .

I disegni di legge nn. 471 e 596, dei quali si propone la congiunzione con il disegno di legge n. 730 di cui la Commissione ha iniziato l'esame nella seduta pomeridiana del 17 settembre scorso, intervengono entrambi sulla materia dell'esercizio abusivo di una professione.

Il disegno di legge n. 596, in particolare, di cui è primo firmatario il senatore Cardello, riprende in sostanza la struttura del disegno di legge n. 2420, presentato nella scorsa legislatura sempre dal senatore Cardello e da altri senatori, con il quale si proponeva la modifica dell'articolo 348 del

codice penale, che punisce l'abusivo esercizio di una professione, elevando le pene previste ed istituendo la sanzione accessoria della confisca dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti.

Rispetto al testo presentato nella scorsa legislatura - evidentemente recependo il dibattito, che si era svolto allora in ordine alla necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 348 con quelle dell'articolo 347 - si prevede un incremento di pena inferiore, nel senso di portare la sanzione detentiva, attualmente prevista nella reclusione fino a sei mesi, a un periodo da sei mesi a un anno, ed elevando la multa, oggi compresa tra 103 e 516 euro, ad un ammontare da 5.000 a 15.000 euro.

I presentatori hanno invece ritenuto di dover riproporre la pena accessoria della confisca riguardo alla quale, come già detto nella relazione sul disegno di legge n. 730, restano da chiarire limiti e problemi applicativi in relazione all'effettiva titolarità dei beni da confiscare.

Il disegno di legge n. 471, invece, così come il disegno di legge n. 730, oltre a prevedere un incremento della pena prevista per l'esercizio abusivo, che si propone di portare, quanto alla reclusione fino a due anni, e quanto alla multa da 10.329 euro a 51.646 euro, stabilisce anche disposizioni specifiche per quanto riguarda l'esercizio abusivo della professione sanitaria.

La disposizione in esame in realtà non introduce un distinto reato dell'esercizio abusivo della professione sanitaria, ma prevede, con l'introduzione di un apposito comma nella novella proposta all'articolo 348 del codice penale, che chiunque nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria cagioni la morte di una persona sia punito con la reclusione da dieci a diciotto anni e che, ove l'esercizio abusivo causi lesioni personali, si applichi la pena della reclusione da tre a dodici anni.

La novella dell'articolo 348 del codice penale prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, inoltre, introduce una specifica punibilità per il professionista che collabora con colui che esercita una qualsiasi professione, punendolo con la stessa pena riservata all'abusivo e prevedendo l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il disegno di legge introduce altresì un'aggravante nel caso che il consenso della persona offesa sia ottenuto con artifici o raggiri o con l'induzione all'errore.

Si prevede poi la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.

L'articolo 2 del disegno di legge, infine, interviene sul primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, aumentando la sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Oltre alle considerazioni generali già effettuate in precedenza sul livello delle pene e sulle problematiche connesse alla confisca, il disegno di legge in questione contiene alcune novità sicuramente bisognose di approfondimento da parte della Commissione.

In particolare il secondo comma della proposta novella dell'articolo 348 del codice penale, nell'infliggere la pena della reclusione da dieci a diciotto anni a chi nell'esercizio abusivo della professione o di un'arte sanitaria cagioni la morte di una persona, equipara in sostanza questo reato ad un omicidio preterintenzionale, tale essendo la pena prevista dall'articolo 584 del codice penale.

Attualmente, un simile evento, sempre che non si ritenga sussistere il cosiddetto dolo eventuale, sarebbe invece punito, a norma del combinato disposto degli articoli 64, 83, 586 e 590 del codice penale, con una pena fino a un massimo di sei anni e otto mesi per la morte del paziente (pari cioè al massimo della pena per l'omicidio colposo, aumentato di un terzo in quanto effetto aberrante di altro delitto) da cumularsi con quella per l'esercizio abusivo.

Un aumento così grave della pena prevista è evidentemente ispirato alla volontà di reprimere in maniera particolarmente rigorosa l'esercizio abusivo delle professioni e delle arti sanitarie, in considerazione dei rischi di tale condotta per la salute pubblica.

Tuttavia vi è da chiedersi se sia giustificato proporre un aumento di pena così elevato, fino al punto da parificarla a quella prevista per l'omicidio quale conseguenza preterintenzionale di comportamenti volutamente lesivi, laddove l'esercizio abusivo può essere stato compiuto comunque allo scopo di soccorrere il paziente.

Maggiori problemi, poi, determina la pena della reclusione da tre a dodici anni prevista nel caso che l'esercizio abusivo cagioni lesioni personali, in particolare in quanto non solo non si fa alcun riferimento alla classificazione delle lesioni personali stesse recate dagli articoli 582 e 583, ma soprattutto in quanto per un reato che, come si è detto per l'omicidio, attualmente è punito quale lesione colposa - sia pure aggravata ex art. 586 del codice penale - viene proposta, indipendentemente dalla natura della lesione, una pena edittale pari nel minimo a quella minima prevista per le lesioni gravi dolose, e nel massimo addirittura a quella massima prevista per le lesioni gravissime, sempre volontarie.

Per quanto riguarda inoltre la disposizione che punisce il professionista che collabora con colui che esercita abusivamente una professione, mentre tale estensione appare condivisibile - in quanto risponde a quella che è oggi la concreta esperienza dell'esercizio abusivo, soprattutto per quanto riguarda determinate professioni - potrebbe forse essere eccessiva per quanto riguarda la previsione della sanzione aggiuntiva dell'interdizione perpetua della professione, in considerazione del fatto che non in tutte le professioni il fenomeno dell'esercizio abusivo si presenta con le stesse caratteristiche e la stessa gravità tanto che, come già ricordato nella relazione sul disegno di legge n. 730, nel corso della discussione nella passata legislatura si palesava anche un orientamento di opinione favorevole alla depenalizzazione del reato e alla sua trasformazione in sanzione amministrativa.

Su un piano strettamente relazionale, si segnala poi che, dal momento che il disegno di legge propone sanzioni pecuniarie "nuove", cioè che non rappresentano la conversione in euro di una multa precedentemente prevista in lire, sarebbe preferibile che fossero formulate in cifre "tonde".

Propone pertanto la congiunzione dei due disegni di legge al disegno di legge n. 730.

Concorda la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime una certa perplessità sull'opportunità degli interventi legislativi in titolo, anche in quanto almeno due di essi appaiono diretti ad introdurre una disciplina specifica per l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie laddove sarebbe opportuno mantenere l'intera materia in un quadro unitario.

Si associa poi ai rilievi formulati dal relatore sui vari testi, con particolare riferimento alla previsione recata nel disegno di legge n. 471, della radiazione perpetua del professionista che abbia collaborato con l'esercente abusivo, rilevando come tale disposizione - che non incontra alcun limite di gradualità, esponendo quindi anche la società italiana al rischio di doversi privare dell'apporto di professionisti sulla cui preparazione sono state investite ingenti risorse.

Il presidente [BUCCARELLA](#) fa presente che qualora nessuno chieda di intervenire in questa o in altra seduta in discussione generale, si dovrà valutare se procedere alla redazione di un testo unificato ovvero alla scelta di un testo base.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ritiene che la questione debba essere oggetto di una attenta valutazione anche sulla base di quanto verrà detto in discussione generale, che chiede al Presidente di lasciare aperta.

Concorda il presidente [BUCCARELLA](#)

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 49 (pom.) dell'08/10/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2013
49ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(925\)](#) *Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferranti ed altri e Costa

[\(110\)](#) *PALMA e CALIENDO. - Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio*

[\(111\)](#) *PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di effettività della pena*

[\(113\)](#) *PALMA e CALIENDO. - Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili*

[\(666\)](#) *CASSON ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di notifiche, contumacia, irreperibilità, prescrizione del reato, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei tempi del processo penale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Il relatore, senatore [CASSON](#) (PD), ricorda che nell'ultima seduta egli aveva presentato due nuovi emendamenti, il primo sostitutivo dell'articolo 1 e il secondo, l'emendamento 1.0.100, alternativo all'emendamento aggiuntivo 1.0.1, e che a tali proposte emendative sono state presentati subemendamenti, sui quali passa ad esprimere il proprio parere.

Invita in primo luogo i presentatori a ritirare i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3 e 1.100/4.

Chiede poi ai presentatori di chiarire l'obiettivo dei subemendamenti 1.100/5 e 1.100/6.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) osserva che il subemendamento 1.100/5 muove da una contrarietà di fondo alla scelta di configurare la detenzione domiciliare come una pena principale, ritenendo che in tal verrebbe meno la funzione deterrente della pena, e di conservare invece la natura di misura alternativa valutabile dal giudice.

Quanto al subemendamento 1.100/6, si ritiene che immaginare una detenzione domiciliare limitata per singoli giorni della settimana o fasce orarie ne ridurrebbe eccessivamente il carattere afflittivo, che non può mancare ad una sanzione penale.

Si apre sul punto una discussione.

Il presidente [PALMA](#) ritiene che la questione sollevata dal subemendamento 1.100/5 sia meritevole di approfondimento. La scelta infatti di configurare la detenzione domiciliare come pena principale suscita non pochi problemi di carattere sistematico, alla luce del principio di tassatività che presiede al nostro ordinamento penale. Qualora infatti la sanzione domiciliare fosse ricompresa nell'elencazione delle pene di cui all'articolo 17 del codice penale, sarebbe necessario o specificare i reati stabiliti dal codice stesso e dalle leggi speciali a cui si applica. Diverso naturalmente sarebbe il discorso se si scegliesse di attribuire al giudice la possibilità di applicarla quale misura alternativa.

Concorda il senatore [CALIENDO](#) (PdL), il quale ritiene che la questione possa essere semplicemente risolta sopprimendo la lettera a) del comma 1 dell'emendamento sostitutivo del relatore.

Dopo un intervento del senatore [LUMIA](#) (PD), il quale osserva che la Camera dei deputati aveva operato una scelta radicalmente innovativa nel senso di esplorare strade alternative alla reclusione nel sistema delle pene, il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene che la strada della configurazione della detenzione domiciliare quale pena principale potesse consentire una semplificazione del sistema, con la conseguenza di un minor ricorso al carcere e anche con il conseguimento di notevoli risparmi.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (PdL) concorda con le considerazioni del Presidente circa l'impossibilità di introdurre la detenzione domiciliare tra le pene principali senza intervenire sulla parte speciale del codice penale e sulle leggi speciali in modo da riparametrare il complesso delle sanzioni irrogate a ciascuna fattispecie di reato.

Egli ritiene però che, uscendo dalla logica della misura alternativa e seguendo una strada indicata dalle Commissioni ministeriali che hanno valutato la possibilità di una riforma del codice penale, in particolare dalla Commissione Nordio, possa essere elaborato un sistema di conversione della pena, simile a quello oggi applicato per la conversione delle sanzioni pecuniarie non pagate in sanzioni detentive, che consenta al giudice di infliggere la pena detentiva in carcere e contestualmente, qualora ne ravvisi l'opportunità, di commutarla in detenzione domiciliare.

Quanto alla questione, sollevata dal subemendamento 1.100/6, dell'opportunità di prevedere

che la detenzione domiciliare possa essere strutturata anche per singoli giorni della settimana o per fasce orarie, egli ritiene che un simile strumento possa rivelarsi quanto mai utile per punire determinati reati, si pensi ad esempio al soggetto, altrimenti non deviante, condannato per violenze allo stadio, a cui potrebbe essere inflitta la detenzione domiciliare domenicale.

Il presidente [PALMA](#), pur ritenendo ampiamente condivisibili le osservazioni del senatore D'Ascola, osserva che la formulazione di meccanismo di carattere generale come quello da lui descritto potrebbe creare problemi in ordine all'individuazione di una soglia di gravità dei reati ai quali possa essere applicata la misura alternativa.

Il sottosegretario FERRI, nel prendere atto delle valutazioni espresse in Commissione, osserva però che queste appaiono profondamente dissimili dagli orientamenti alla Camera dei deputati, sia per quanto riguarda la configurazione della detenzione domiciliare come pena principale, sia per quanto riguarda i reati a cui essa può essere applicata - egli ricorda infatti che il testo del disegno di legge n. 925 fa riferimento alle pene inferiori a sei anni, mentre l'emendamento proposto dal relatore limita la convertibilità ai reati puniti nel massimo fino a cinque anni - e ciò indubbiamente rappresenta un ostacolo per il successivo *iter* del provvedimento.

Il presidente [PALMA](#) osserva che, essendo quello vigente un sistema costituzionale fondato sul bicameralismo paritario, il Senato non può avallare scelte che appaiono discutibili solo perché già approvate dalla Camera dei deputati, e ciò vale sia per la questione della natura della detenzione domiciliare e dei problemi di sistema che deriverebbero dalla sua configurazione come pena principale, sia per l'individuazione della soglia di gravità dei reati a cui essa sia applicabile, che nel testo proposto dal relatore tiene conto - sempre come scelta di carattere sistemico - del fatto che in occasione dell'esame del decreto legge cosiddetto "svuota carceri" si sia scelto di limitare la soglia dei reati per i quali è escluso il ricorso alla carcerazione preventiva, proprio ricorrendo al limite massimo di punibilità di cinque anni.

Il Presidente coglie poi l'occasione per ribadire la valutazione fortemente negativa da parte della Commissione tutta circa il fatto che la Camera dei deputati trasmetta al Senato il decreto legge sulla violenza di genere ad appena sei giorni dalla sua scadenza.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) ritiene di non condividere le argomentazioni del Presidente relativamente alla soglia di gravità dei reati per i quali deve essere applicabile la detenzione domiciliare.

Altro infatti è fissare una soglia per l'ammissibilità alla custodia cautelare, che è un istituto di carattere procedurale e che può fare riferimento unicamente ad una gravità desunta dalla pena irrogabile in astratto, altro è valutare l'ammissibilità di una misura alternativa al carcere rispetto ad una condanna che è stata effettivamente inflitta.

In questo caso, a suo parere, non deve essere fissata una soglia che faccia riferimento alla punibilità in astratto, ma alla pena in concreto inflitta, e cioè alla valutazione che effettivamente il giudice ha compiuto della gravità del reato e della personalità del reo, e in questo quadro la soglia della pena massima di sei anni individuata dalla Camera dei deputati, appare a suo parere adeguata.

Dopo un intervento della senatrice [GINETTI](#) (*PD*), la quale ritiene che la questione della natura della detenzione domiciliare deve essere risolta alla luce dei principi costituzionali che disciplinano il nostro sistema penale e dunque della necessità di privilegiare le finalità di risocializzazione e di riparazione della pena, il RELATORE prende atto degli orientamenti emersi nel corso della discussione e della necessità che la Commissione risolva in via preventiva, anche attraverso la scelta fra diverse possibili riformulazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, la questione relativa

alla natura che bisogna attribuire alla detenzione domiciliare.

Concorda il [PRESIDENTE](#) che dispone il rinvio del seguito dell'esame al fine di consentire al relatore di proporre una riformulazione dell'emendamento.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(471\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

[\(596\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione*

[\(730\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore [CALIENDO](#) (*PdL*), pur esprimendo apprezzamento per l'iniziativa legislativa del senatore Barani, ritiene che sarebbe corretto adottare come testo base quello del senatore Cardiello, che interviene in via generale sul reato di esercizio abusivo della professione, ferma restando la possibilità di valutare in sede emendativa le proposte dirette a configurare in maniera specifica l'esercizio abusivo di professioni sanitarie.

Il senatore [LUMIA](#) (*PD*) ribadisce quanto da lui già osservato questa mattina sull'opportunità di non procedere immediatamente alla scelta di un testo base, ovvero all'opzione di adottare un testo unificato, dal momento che la questione dell'esercizio abusivo delle professioni presenta aspetti delicati che è meglio approfondire prima in un'ampia discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(197\)](#) **ALBERTI CASELLATI ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza*

[\(239\)](#) **GIOVANARDI ed altri.** - *Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà*

(314) BARANI e MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (PdL) si sofferma sul disegno di legge n. 239 da lui presentato, ritenendo come esso affronti il problema delle convivenze in un'ottica molto più liberale, rispettosa delle scelte private degli individui e aderente alla realtà della società italiana di quanto non facciano altre iniziative legislative, ed in particolare quelle dirette ad introdurre nel nostro ordinamento il matrimonio fra persone dello stesso sesso.

Va in primo luogo considerato che la problematica della convivenza tra due persone ha un ambito di applicazione certamente assai più ampio di quello delle relazioni omosessuali che pure comprende, ed anzi ben più ampio di quello delle stesse convivenze *more uxorio*. Si pensi alla coabitazione fra un sacerdote e la sua badante, alle convivenze dei *memores christi*, alla coppia di vedove che convivono per far fronte all'alto costo della vita, ai fratelli anziani superstiti delle loro famiglie.

Tutte queste situazioni sono attualmente prive di uno specifico riconoscimento giuridico, che il disegno di legge da lui presentato intende fornire attraverso la stipulazione di un contratto di diritto privato, ma che disciplina una realtà sicuramente tutelata dall'articolo 2 della Costituzione.

Proprio alla luce dei principi costituzionali del resto, a suo parere non è possibile immaginare un riconoscimento giuridico della famiglia omosessuale, stante la definizione dell'articolo 29 della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio: che tale definizione implichi di necessità la diversità di sesso tra i coniugi è stato confermato dalla Corte costituzionale più di una volta e, del resto, nessuno dei padri costituenti avrebbe mai immaginato la possibilità di un'interpretazione diversa. Infatti, il dibattito alla Costituente sulla disciplina della famiglia si svolse soprattutto sulla questione della parità fra uomo e donna, che una parte dell'Assemblea non era ancora culturalmente disposta ad accettare.

La scelta di tenere fuori dal contratto di convivenza la natura affettiva e sessuale del rapporto fra i contraenti è ispirata ad un profondo rispetto per la *privacy* degli individui, che non necessariamente intendono rendere di dominio pubblico tutti gli aspetti della loro esistenza.

L'oratore si sofferma poi sul contenuto dei diritti e dei doveri derivanti dal contratto di convivenza e solidarietà di cui egli propone l'istituzione, in particolare in materia di diritti patrimoniali, prevedendo anche la possibilità di derogare l'articolo 458 del Codice civile sul divieto di patti successori in modo da stabilire, all'atto del contratto, che dopo almeno nove anni di convivenza spetti al contraente superstite una quota di eredità non superiore alla quota disponibile, di diritti di assistenza, di collaborazione all'impresa familiare, di successione nel contratto di locazione dell'alloggio.

Una questione che viene spesso sollevata, ma che egli ha ritenuto di non dover introdurre nel disegno di legge, è quello dell'ammissibilità del convivente alla reversibilità della pensione.

In proposito egli osserva che quello della reversibilità è un istituto tipicamente italiano, a suo tempo immaginato per garantire essenzialmente le mogli sopravvissute dei pensionati che perdevano ogni forma di sostentamento. Certamente in buona parte superato dall'attuale modello familiare e sociale, questo istituto viene comunque mantenuto con difficoltà ed oneri sempre crescenti ed è dunque del tutto improponibile estenderlo anche alle parti dei contratti di convivenza e solidarietà.

Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori del senatore [LO GIUDICE](#) (PD) che richiama la necessità di tenere separato il dibattito sulla disciplina delle coppie di fatto da quello sull'individuazione di forme di riconoscimento e garanzia delle unioni omosessuali di cui alla sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, prende la parola il senatore [CALIENDO](#) (PdL), il quale ricorda come un momento fondamentale del dibattito sulla disciplina della convivenza sia stato un

convegno sulla famiglia di fatto svolto a Milano nei primi anni '70, nel quale emersero orientamenti che trovarono una prima attuazione nell'approvazione dell'articolo 317-*bis* del codice civile.

A partire da quella data, tanto per effetto dell'evoluzione della giurisprudenza quanto in conseguenza di interventi legislativi si è progressivamente evoluta una nozione di coppia e di famiglia di fatto che certamente non può prescindere dall'esistenza di un comune progetto di vita e di una relazione affettiva e che quindi, se può essere estesa alla coppia omosessuale, nulla ha a che fare con altre forme di coabitazione che le parti possono facilmente regolare facendo ricorso ad altri istituti del diritto privato.

Trattandosi per l'appunto di una situazione di fatto che produce effetti giuridici, più che pensare ad una nuova forma contrattuale, si dovrebbe pensare alla possibilità di una dichiarazione di stato civile dell'esistenza di una convivenza o una famiglia di fatto, in presenza della quale possono essere riconosciuti una serie di diritti e di doveri gran parte dei quali, del resto, sono già vigenti nel nostro ordinamento.

Peraltro vi sono sicuramente degli ambiti in cui è immaginabile l'intervento del legislatore, in primo luogo in materia successoria.

A questo proposito occorre premettere l'inopportunità ed anche l'inutilità di immaginare diritti successori stabiliti per via contrattuale, dal momento che nel nostro ordinamento esiste comunque uno strumento principe per assicurare la successione al familiare di fatto, come del resto a qualunque altro soggetto, che è il testamento, nel limite della quota disponibile, ovvero in mancanza di legittimari, senza alcuna limitazione.

Semmai, si può pensare a disciplinare una partecipazione alla successione legittima da parte del convivente in mancanza di testamento ovvero anche una sorta di quota riservata quando il testamento vi sia, problema peraltro che non si presenta per i figli, alla luce dell'equiparazione tra coloro che sono nati o fuori del matrimonio.

Egli ritiene inoltre fondate le considerazioni di carattere economico formulate dal senatore Giovanardi in ordine all'ammissibilità del convivente *more uxorio* alla reversibilità della pensione, per quanto non vi è dubbio che a fronte della convivenza di una vita, anche su questo argomento sarebbe opportuna una riflessione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1052, 391 E 404.

Il senatore [LUMIA](#) (PD), aderendo ad un invito formulato questa mattina dal presidente Palma, esprime la disponibilità del gruppo del Partito Democratico ad un rapido esame dei disegni di legge in materia di omofobia e transfobia, nel senso di aprire la discussione generale, subito dopo la conclusione dell'esame dei disegni di legge in materia di pene detentive non carcerarie e di tortura e della discussione generale dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione.

Concorda il senatore [AIROLA](#) (M5S), sottolineando l'urgenza di un intervento in materia di omofobia e transfobia.

Il senatore [CALIENDO](#) (PdL), pur concordando sull'opportunità di non ritardare eccessivamente l'esame del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, sottolinea che la Commissione ha il dovere di affrontare con assoluta priorità in questo scorcio dell'anno, in vista della sessione di bilancio, le problematiche della riforma della magistratura onoraria e dei precari della giustizia.

Concorda il senatore [LUMIA](#) (PD).

Il senatore [GIOVANARDI](#) (PdL) ribadisce quanto da lui espresso questa mattina sulla assoluta inopportunità di accelerare l'esame di un provvedimento che presenta aspetti inquietanti sotto il profilo della repressione della libertà di espressione, senza prima aver ricevuto dal Governo dati che consentano di chiarire se veramente esista l'asserita emergenza di ordine pubblico in questo campo.

La seduta termina alle ore 15,55.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [925](#)

Art. 1

1.100/1

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, sopprimere il comma 1.

1.100/2

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

Consequentemente, sopprimere alla lettera d) le parole: «lettere b) e c)»; alla lettera e) le parole: «lettere b) e c)»; alla lettera f) le parole: «lettere b) e c)»; alla lettera h) le parole: «lettere b) e c)»; alla lettera i) le parole: «lettere b) e c)».

1.100/3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).

Consequentemente, sopprimere alla lettera b) le parole: «presso il domicilio» alla lettera c) le parole: «presso il domicilio».

1.100/4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.100/5

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «tra le pene principali» con le seguenti: «come misura alternativa».

1.100/6

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie».

1.100/7

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o per singoli giorni della settimana o per fasce orarie».

1.100/8

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.100/9

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con le seguenti: «un anno».

1.100/10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con le seguenti: «un anno e tre mesi».

1.100/11

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con le seguenti: «un anno e sei mesi».

1.100/12

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con le seguenti: «un anno e nove mesi».

1.100/13

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con le seguenti: «due anni e tre mesi».

1.100/14

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con le seguenti: «due anni e sei mesi».

1.100/15

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con le seguenti: «due anni e nove mesi».

1.100/16

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «tre».

1.100/17

[BARANI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 anni» con le seguenti: «6 anni».

1.100/18

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «5 anni» inserire le seguenti: «, salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 46-bis, 388, 388-ter, 390, 420, 424, 474, 478, 600-bis, secondo comma, 600-ter, quarto comma, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633 e 640 del codice penale».

1.100/19

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «5 anni» inserire le seguenti: «, salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 189, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonchè ai reati previsti dalla normativa in materia di ambiente, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, giochi e scommesse, elezioni e finanziamento ai partiti politici».

1.100/20

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «anni» inserire le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

1.100/21

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 633 e 640 del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 346-bis, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624 del codice penale».

1.100/22

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies e 612-bis del codice penale».

1.100/23

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-octies e 612-bis del codice penale».

1.100/24

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b) dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 624, 633, 640 del codice penale; articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.100/25

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.100/26

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui all'articolo 572, primo comma, del codice penale, articoli 6, comma 3, 12, comma 1, e 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articoli 5, 10 e 10-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274, articoli 280-bis, 283, 289, 304, 336, 337, 343, 346-bis, 353, 356, 368, primo comma, 372, 373, 374-bis, 414, 423-bis, 429, primo comma, 431, primo comma, 432, 433, 434, primo comma, 435, 476, primo comma, 556 e 564 del codice penale».

1.100/27

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 5, 10 e 10-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274».

1.100/28

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis e 624 del codice penale, 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 5, 10 e 10-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.

274».

1.100/29

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 5, 10 e 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274».

1.100/30

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, e 612-bis del codice penale».

1.100/31

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 612-bis, 600-octies, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater del codice penale».

1.100/32

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis del codice penale».

1.100/33

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti del reato di cui agli articoli 612-bis e 572, comma 1, del codice penale».

1.100/34

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale».

1.100/35

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis e 612-bis del codice penale».

1.100/36

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli 346-bis, 612-bis del codice penale e 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

1.100/37

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «anni» aggiungere le seguenti: «salvo che si tratti dei reati di cui agli articoli, 5, 10 e 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 274, 612-bis e 624 del codice penale».

1.100/38

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «possa» inserire la seguente: «anche».

1.100/39

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), dopo la parola: «applicare» inserire le seguenti: «,

come misura alternativa alla pena principale».

1.100/40

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera: b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con previsione dell'obbligo di prestare, per il condannato, un lavoro di pubblica utilità non retribuito».

1.100/41

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la pena di cui alla lettera b) si calcola ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del codice penale».

1.100/42

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.100/43

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a mesi nove».

1.100/44

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a un anno».

1.100/45

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a nove mesi».

1.100/46

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a otto mesi».

1.100/47

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a sette mesi».

1.100/48

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a sei mesi».

1.100/49

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a cinque mesi».

1.100/50

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a quattro mesi».

1.100/51

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), dopo la parola: «dell'arresto», inserire le seguenti: «non superiore nel massimo a tre mesi».

1.100/52

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «15 giorni e non superiore a tre anni», con le seguenti: «trenta giorni e non superiore a sei anni».

1.100/53

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «un anno».

1.100/54

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «undici mesi».

1.100/55

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «dieci mesi».

1.100/56

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «nove mesi».

1.100/57

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «otto mesi».

1.100/58

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «sette mesi».

1.100/59

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «sei mesi».

1.100/60

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «cinque mesi».

1.100/61

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quattro mesi».

1.100/62

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «tre mesi».

1.100/63

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «due mesi».

1.100/64

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti:

«trenta giorni».

1.100/65

[BARANI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

1.100/66

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

1.100/67

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possano ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato».

1.100/68

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 2,».

1.100/69

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 3,».

1.100/70

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 4,».

1.100/71

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire le seguenti: «99, comma 5,».

1.100/72

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire la seguente: «99,».

1.100/73

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, alla lettera e), dopo la parola: «articoli» inserire la seguente: «99».

1.100/74

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere b) e c), ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o

di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, e per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per delitti previsti dal libro II, titolo XII, Capo III, sezione I del medesimo codice».

1.100/75

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo lettera e), inserire la seguente:

«e-*bis*) prevedere l'estensione del divieto di applicazione della detenzione domiciliare di cui alle lettere b) e c), ai condannati per delitti commessi ai sensi degli articoli 572, 609 e 612-*bis* del codice penale».

1.100/76

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.100/77

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.100/78

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

*All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera g) dopo le parole; «si applichino» inserire le seguenti: «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-*bis* del codice penale, e in quanto compatibili».*

1.100/79

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

*All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera g) dopo la parola; «criteri» inserire le seguenti: «salvo tenere conto della continuazione, della recidiva, delle circostanze aggravanti del reato e non delle circostanze di cui agli articoli 62 e 62-*bis* del codice penale».*

1.100/80

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, dopo lettera g), inserire la seguente:

«g-*bis*) prevedere che per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione della reclusione o dell'arresto presso il domicilio, si applichino i criteri di cui all'articolo 157, secondo comma, del codice penale».

1.100/81

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.100/82

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «l'imputato, il pubblico ministero» con le seguenti: «l'imputato, il pubblico ministero e la parte offesa».

Conseguentemente dopo la parola «utilità» inserire le parole: «salvo che quest'ultima non ponga la preclusione all'applicazione».

1.100/83

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera i), dopo la parola: «imputato» inserire le seguenti: «la parte offesa».

1.100/84

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera l).

1.100/85

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «sei mesi».

1.100/86

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «cinque mesi».

1.100/87

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «quattro mesi».

1.100/88

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «tre mesi».

1.100/89

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.100/90

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».

1.100/91

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

1.100/92

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.100/93

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dieci giorni» con le seguenti: «venti giorni».

1.100/94

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera m), dopo le parole: «di cui» inserire le seguenti: «612-bis e 572, comma 1, codice penale e».

1.100/95

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere le lettere n) e o).

1.100/96

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.100/97

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.100/98

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'emendamento 1.100, al comma 1, lettera o) sopprimere le parole: «tenendo conto della necessità di

razionalizzare e graduare il sistema delle pene e delle sanzioni sostitutive applicabili in concreto dal giudice di primo grado».

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 60 (pom.) del 05/11/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2013
60ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#), al fine un'ordinata programmazione dei lavori della Commissione, chiede ai Presidenti dei Gruppi e a tutti i presenti di comunicare, entro la fine della settimana corrente, i nominativi di coloro i quali intendono prendere parte alla discussione sui disegni di legge nn. 948 e connessi (scambio elettorale politico-mafioso); 19 (corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio); 15 e connessi (matrimonio tra persone dello stesso sesso); 197 e connessi (disciplina delle coppie di fatto), 1052 e connessi (contrasto all'omofobia e alla transfobia).

Rende quindi noto che, sulla base delle richieste di intervento pervenute, sarà organizzato il seguito della discussione su ciascuno dei disegni di legge citati, per poi passare alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative ad essi riferiti.

Interviene la senatrice [CIRINNA'](#) (PD) che, con riguardo ai disegni di legge n. 197 e connessi, segnala l'opportunità che si proceda alla congiunzione dei disegni di legge nn. 14 e 909.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) prospetta l'opportunità di riprendere al più presto l'esame dei disegni di legge in materia di omofobia e di esercizio abusivo delle professioni.

Il presidente [PALMA](#) fornisce assicurazioni sul fatto che l'esame dei disegni di legge citati potrà riprendere dopo la chiusura della sessione di bilancio. Riepiloga brevemente lo stato dei lavori della Commissione sui disegni di legge sull'esercizio abusivo delle professioni (A.S. 730 e connessi) e su quello recante disposizioni in materia di magistratura onoraria (A.S. 548).

Comunica infine che alla Commissione è stato appena assegnato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie (Atto del Governo n. 36). Preavvisa pertanto che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato per consentire la relazione introduttiva, che si riserva di svolgere personalmente, auspicando il contributo di tutti i Gruppi per la formulazione di un parere da rendere entro il termine previsto.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) ricorda che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, si è svolta in data 17 settembre 2013 l'audizione del Capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dottor Giovanni Tamburrino, al quale erano stati rivolti numerosi quesiti dai componenti della Commissione e che, tuttavia, non risulta abbiano ancora ricevuto risposta. Chiede quindi al Presidente di valutare come procedere per il seguito dell'indagine conoscitiva e, in particolare, di individuare le modalità più opportune perché prosegua una proficua interlocuzione con il responsabile del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il presidente [PALMA](#) rinvia la programmazione delle ulteriori audizioni da svolgersi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario alle determinazioni che saranno assunte in un prossimo Ufficio di Presidenza.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari ([n. 30](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 20, commi 6 e 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Il relatore [BARANI](#) (*GAL*) illustra il provvedimento in titolo, che introduce modificazioni al procedimento previsto per la concessione dei contributi alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari in favore dei Comuni presso i quali gli uffici medesimi hanno sede. La disciplina di riferimento è attualmente prevista dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, il quale ultimo prevede un meccanismo di rimborso delle spese basato sull'erogazione di un anticipo all'inizio di ogni esercizio finanziario in misura pari al settanta per cento del contributo erogato nell'anno precedente. Si provvede quindi ad un successivo saldo a consuntivo, entro il 30 settembre di ciascun anno solare. Lo schema di decreto reca modifiche a tale meccanismo modificando gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), contiene una disposizione di coordinamento sulla determinazione del contributo. Si precisa che la determinazione del contributo deve essere effettuata comunque con riferimento al *budget* forfettario annuo di cui all'articolo 2-*bis*. Inoltre, viene riscritto l'articolo 2, prevedendo che i contributi siano erogati entro i limiti massimi previsti da un decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Non sono ammesse deroghe se non a fronte di esigenze eccezionali. Per altro verso, viene confermata la normativa vigente, che prevede il pagamento del contributo in due rate, una di anticipo ed una a saldo

entro il 30 settembre di ogni anno. Tuttavia, l'anticipo è stato ridotto dal settanta per cento al cinquanta per cento dell'importo percepito dal Comune nell'anno precedente, nella prospettiva di migliorare e rendere più efficiente la gestione della spesa. Inoltre, l'articolo 2-*bis*, introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, prevede che, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro della giustizia, anch'esso da adottare in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo del contributo disponibile per il successivo esercizio finanziario, sulla base di costi *standard* per categorie omogenee di beni e servizi in rapporto al bacino di utenza e all'indice di sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario. L'articolo 2 dello schema di decreto contiene, infine, la sola clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente [PALMA](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [FALANGA](#) (*PdL*) esprime perplessità sulla disposizione che prevede la determinazione del contributo ai Comuni, sulla base di un *budget* forfettario riferito alla gestione dell'anno precedente. In particolare, sottolinea che possono verificarsi casi di uffici - come quello del nuovo Tribunale di Napoli Nord - dove non possono rinvenirsi precedenti gestioni, in quanto appena istituiti.

Con riferimento alle perplessità espresse dal senatore Falanga, il senatore [CALIENDO](#) (*PdL*) osserva che, in ogni caso, il contributo ai Comuni è assegnato tempestivamente con l'erogazione dell'anticipo annuale.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) rileva che, se da un lato la riduzione dell'anticipo ai Comuni dal settanta al cinquanta per cento dell'importo percepito nell'anno precedente è volto a favorire una più corretta amministrazione delle spese, dall'altro tale riduzione comporta un aggravamento notevole di esborsi per gli enti locali, i quali, anche se a gestione virtuosa, rimangono costretti dalla difficile congiuntura economica. Da questo punto di vista, segnala l'opportunità di raccomandare una maggiore regolarità nei pagamenti da parte dello Stato centrale.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) suggerisce che nel parere sia previsto un riferimento esplicito al principio di trasparenza nella gestione delle risorse spettanti ai singoli Comuni.

Il relatore [BARANI](#) (*GAL*) replica che le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998 sono volte a garantire la regolarità dei flussi finanziari sulla base di *budget* riferiti alle gestioni pregresse, con un adeguato controllo delle spese rimborsate ai Comuni.

Il presidente [PALMA](#) chiede al relatore di depositare, prima della prossima seduta, una proposta di parere per consentire ai componenti della Commissione di contribuire alla formulazione di un testo da porre in votazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione

(n. 25)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 ottobre scorso.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) preannuncia una proposta di parere favorevole con condizioni o osservazioni che si riserva di depositare nella mattinata di domani.

La relatrice ne anticipa il contenuto. In primo luogo si potrebbe valutare l'inserimento del concetto di "cura", come già suggerito dal regolamento CE 2201/2003 a proposito di responsabilità genitoriale, nel nuovo testo dell'articolo 147 del codice civile. Al riguardo potrebbe trarsi spunto dall'attuale formulazione dall'articolo 357 dello stesso codice, che disciplina il ruolo del tutore al quale è demandata la cura della persona del minore. Avanza anche l'ipotesi che nell'articolo 165 del codice civile come modificato dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo in titolo, l'espressione "responsabilità genitoriale" sia sostituita dalle parole "responsabilità genitoriali". Naturalmente, nel caso la proposta di parere faccia cenno a tale novità si renderebbe opportuno provvedere al coordinamento di ulteriori disposizioni. Infine, segnala l'opportunità di introdurre una modifica all'articolo 317 del codice civile in modo tale che le responsabilità genitoriali non vengano meno neanche in seguito alla cessazione o al difetto di convivenza tra i genitori.

Il senatore [CALIENDO](#) (PdL) osserva che, ad una prima lettura di alcune disposizioni dello schema di decreto in titolo non si ravvisa totale corrispondenza con i limiti imposti dai criteri direttivi, dai principi e dall'oggetto determinato dalla legge di delegazione. Venendo al merito, l'articolo 18, volto a modificare l'articolo 244 del codice civile, relativo ai termini dell'azione di disconoscimento della paternità, presenta al quarto comma un'apparente contraddizione con il secondo comma. Quest'ultimo prevede che l'azione di disconoscimento possa essere proposta nel termine di un anno dal giorno della nascita ovvero dal giorno in cui il marito ha avuto conoscenza della propria impossibilità a procreare al tempo del concepimento. Invece, il quarto comma stabilisce che l'azione non possa essere comunque proposta oltre i cinque anni dal giorno della nascita. Analogamente, rileva un'incongruenza nell'articolo 27, recante modifiche all'articolo 262 del codice civile. Infine, anche l'articolo 28, volto a modificare l'articolo 263 del codice civile, sull'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, presenta alcune illogicità, ancora una volta da riferirsi ai termini di prescrizione dell'azione.

Il presidente [PALMA](#) (PdL) prospetta l'opportunità che la relatrice, nel redigere la proposta di parere, effettui una scrupolosa verifica in ordine al puntuale rispetto dei principi e criteri direttivi della legge di delega da parte delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in esame.

Svolge quindi alcune osservazioni relative agli elementi illustrati dalla relatrice in vista della redazione della proposta di parere. In particolare, rileva che l'inserimento del termine "cura" quale categoria giuridica cui ricondurre gli estremi della responsabilità genitoriale, potrebbe risolversi in un impegno alquanto generico. Inoltre, non comprende del tutto *la ratio* della prospettata sostituzione, nell'articolo 165 del codice civile, delle parole "responsabilità genitoriale", con le parole "responsabilità genitoriali". Infatti, il ricorso al plurale consentirebbe la scindibilità delle responsabilità tra i coniugi. Potrebbero in realtà verificarsi inadempienze di uno dei genitori a fronte delle quali non sarebbe agevole risalire alla effettiva responsabilità di ciascuno e alle conseguenze, patrimoniali e non, che ne deriverebbero. Inoltre, per quanto riguarda l'introduzione, nell'articolo 317 del codice civile, del riferimento alla cessazione o al difetto di convivenza tra i genitori, osserva che, sotto il profilo della tutela dei figli, appare più garantista la formulazione vigente.

Il senatore [FALANGA](#) (PdL) si dichiara concorde con i rilievi svolti dal senatore Caliendo, rilevando

altresì l'opportunità di risolvere i problemi di diritto intertemporale dovuti alla prossima entrata in vigore del decreto legislativo, con l'accurata redazione di disposizioni transitorie da proporre eventualmente nel testo del parere della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea ([n. COM\(2013\) 534 definitivo](#))

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) ([n. COM\(2013\) 535 definitivo](#))

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà)

Il presidente [PALMA](#) prospetta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame, in assenza del relatore e del rappresentante del Governo.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 65 (pom.) del 03/12/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2013
65ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012 n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari ([n. 36](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 novembre.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), relatore, illustra i termini generali cui ritiene debba riferirsi il parere della Commissione.

Innanzitutto, ritiene vi siano le condizioni per esprimere un avviso favorevole condizionato a tre ordini di rilievi. In primo luogo è opportuno, in punto di principio, richiamare il Governo all'esercizio della decretazione legislativa delegata di correzione e integrazione, nei termini prescritti dall'articolo 1, comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148. E'infatti corretto che sia proprio il decreto legislativo a incidere sulla geografia giudiziaria in modo tale da evitare, se non per casi

eccezionali, il ricorso a decreti ministeriali volti ad operare la riorganizzazione e la modifica degli uffici giudiziari. Tale opzione è sempre preferibile al duplice fine di garantire un effettivo controllo parlamentare sulle misure volte al miglioramento della funzionalità degli uffici e di evitare la proliferazione del contenzioso dovuto ai dubbi di legittimità che circondano la competenza a regolare l'organizzazione giudiziaria con semplici decreti ministeriali. Questi ultimi, peraltro, sono talvolta stati disapplicati dai presidenti degli uffici medesimi.

La Commissione potrà altresì indicare con puntualità i singoli tribunali per i quali è più avvertita l'esigenza di ripristino. In ragione di questa prospettiva, che dunque esula dai contenuti puntualmente previsti dallo schema di decreto legislativo sottoposto all'esame, si potranno indicare alcune specifiche norme additive volte ad integrare le disposizioni contenute nello schema di atto governativo sottoposto a parere.

I criteri in base ai quali indicare i singoli tribunali da ripristinare non potranno essere diversi, naturalmente, da quelli previsti nella legge di delegazione. In particolare sarà sua cura, in qualità di relatore, richiamarsi all'incidenza della criminalità organizzata nel singolo circondario, alle ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'offerta di giustizia, nonché ai dati relativi alla popolazione di abitanti per ciascun circondario. Infine, vi è da tener conto delle infrastrutture e delle vie di comunicazione presenti nel territorio, per consentire al Governo di compiere le migliori scelte nel ridisegnare le competenze di ogni singola circoscrizione e dei circondari all'interno di essi. Oltre al ripristino di alcune sedi di tribunale, auspica che nel parere si vorrà dare spazio anche a precise condizioni relative a singole aree e circondari di tribunale. Da ultimo, ritiene opportuno condizionare il parere favorevole al rilievo che, nelle sedi dei tribunali soppressi, siano istituite sezioni distaccate o, comunque, uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la trattazione dei procedimenti civili e penali o, quanto meno, di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso. Ulteriore condizione potrebbe essere quella di introdurre una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012.

Conclude indicando puntualmente i singoli tribunali di cui propone il ripristino e si sofferma sulle condizioni relative a ciascun Comune inserito nei circondari sui quali il parere dovrà soffermarsi.

Si apre quindi un breve dibattito.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) rileva l'opportunità che i comuni di Deruta e Marsciano siano inseriti nel circondario del tribunale di Perugia anziché in quello di Spoleto, in ragione del principio di continuità territoriale. Con riferimento ai comuni di Paciano, Città della Pieve e Piegara, nel caso non fosse istituita la sezione distaccata presso Orvieto, ritiene auspicabile che siano accorpati al tribunale di Perugia, anziché a quello di Terni.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) chiede di valutare l'ipotesi di inserire nel parere espresse indicazioni circa il circondario del Tribunale di Crema.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) rileva, con riguardo al tribunale di Pinerolo, che se la Commissione converrà di proporre il ripristino, sia da indicare specificamente l'esigenza di porre un limite all'eccesso di contenzioso che rischia di concentrarsi sul tribunale metropolitano di Torino. Proprio in ragione di tale rilievo, egli ritiene che la Commissione possa indicare come condizione il ripristino del tribunale di Pinerolo, con l'accorpamento delle parti territoriali più prossime delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa.

La senatrice [PADUA](#) (PD) mette in evidenza l'opportunità di ripristinare la funzionalità del Tribunale di Modica, soppresso in forza dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012. Ricorda, in proposito, che il Presidente del Tribunale di Ragusa è stato autorizzato con un decreto dell'agosto

del 2013 ad impiegare, al servizio del Tribunale medesimo, i locali che ospitano il Tribunale di Modica, sebbene limitatamente alla trattazione degli affari civili pendenti e per un periodo di soli due anni. Osserva che, proprio a causa delle condizioni di vetustà in cui versano le strutture del Tribunale di Ragusa, è particolarmente opportuno formulare un espresso invito al ripristino della struttura giudiziaria di Modica la quale, invece, è caratterizzata dall'ampiezza, dalla modernità e dalla funzionalità dei locali e delle strutture di servizio.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) si sofferma sull'intento, che sembra condiviso dal relatore, di ripristinare il tribunale di Nicosia, determinando l'accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta. In proposito auspica che sia possibile indicare la nuova denominazione del citato tribunale quale "tribunale dei Nebrodi".

Il senatore [CARDIELLO](#) (FI-PdL XVII) svolge alcuni rilievi sull'opportunità che, con riferimento all'intervento di ripristino del tribunale di Sala Consilina, la Commissione possa esprimersi in modo puntuale sui singoli Comuni di cui si propone l'accorpamento e che in precedenza hanno fatto parte della sezione distaccata di Eboli.

Il senatore [BARANI](#) (GAL) considera che i Comuni della soppressa sezione distaccata di Pontremoli che (Aulla, Bagnone, Casola Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Posdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villa Franca Lunigiana e Zeri), siano compresi nel circondario del tribunale di La Spezia, anziché in quello del tribunale di Massa. Le ragioni che rendono opportuna tale indicazione si rinvencono nei migliori collegamenti di trasporto pubblico, nonché nella naturale continuità territoriale che, già nel passato, aveva fatto optare per questa soluzione.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD) chiarisce che il ripristino del tribunale di Modica sarebbe quanto mai opportuno, se non altro per il fatto che le strutture del tribunale di Ragusa sono ormai in pessime condizioni, mentre quelle su cui poteva contare lo stesso tribunale di Modica erano a tutti gli effetti nuove e perfettamente funzionanti. Ritiene perfino superfluo soffermarsi sugli inutili costi per l'erario nel caso in cui si insiste per la soppressione di un tribunale dalle strutture appena rinnovate, in favore della sopravvivenza di una sede che comunque richiede un'opera di modernizzazione e sostegno infrastrutturale.

Il relatore [PALMA](#) (FI-PdL XVII) ritiene di poter raccogliere la maggioranza delle indicazioni emerse dal dibattito, per redigere un parere che possa indirizzare il Governo nell'integrare il testo dello schema di decreto legislativo.

Sottopone quindi all'attenzione della Commissione la proposta di parere, pubblicata in allegato, e domanda se vi siano senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto.

Per dichiarazione di voto il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) afferma preliminarmente che lo schema di decreto legislativo, nel testo sottoposto al parere, ha contenuti assai scarni e induce a un giudizio piuttosto negativo sull'operato del Governo, che sembra voler insistere in una opera di definizione della geografia giudiziaria che non è certo ispirata a fornire un'offerta di giustizia improntata al principio di prossimità territoriale. Aggiunge che anche da parte della Commissione è mancata un'effettiva attività istruttoria che consentisse di ascoltare le categorie direttamente interessate dai riflessi della riorganizzazione degli uffici giudiziari sull'esercizio dei diritti dei cittadini. Rimane poi il segno di una riforma complessiva che determinerebbe comunque la soppressione di circa 1.000 uffici giudiziari, anche a scapito dei presidi di legalità che rendono possibile la percezione della presenza dello Stato nel territorio. Ancorché questi rilievi nel loro insieme appaiano preoccupanti, annuncia che il proprio Gruppo voterà in senso favorevole alla proposta di parere del relatore, poiché

alcune delle condizioni ivi contenute sono in grado di porre rimedio a gravi incongruenze venutesi a determinare nel quadro della geografia giudiziaria locale.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) rileva che sin dall'inizio della legislatura il suo Gruppo ha ritenuto di accogliere la sfida della ridefinizione della geografia giudiziaria, non facendo mancare il proprio apporto in tutte le sedi competenti affinché l'efficienza e l'efficacia dell'offerta di giustizia potesse coniugarsi con l'esercizio dei diritti costituzionali dei cittadini e degli operatori. Ritiene, in particolare, che il parere che la Commissione si accinge ad approvare possa colmare alcune lacune e porre rimedio a talune incongruenze che traevano origine dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012. Tra le varie condizioni che il relatore ha ritenuto di far confluire nel parere, egli ritiene che debbano essere accolte con particolare favore quelle riferite al ripristino del tribunale di Nicosia con l'accorpamento del tribunale di Mistretta; altrettanto rilevante è l'indicazione affinché sia riconsiderata la scelta di sopprimere i tribunali di Tolmezzo e di Modica.

Annuncia, quindi, il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, precisa tuttavia che nel testo del disegno di legge di stabilità, da pochi giorni approvato dal Senato, e ora all'esame della Camera dei deputati, vi è una disposizione in via sperimentale che consente al Ministro della giustizia di disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con Regioni e Province autonome, l'impiego degli immobili adibiti al servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi, per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. E' evidente che se tale disposizione sarà approvata definitivamente, molte delle utili indicazioni fornite nel parere che la Commissione è in procinto di esprimere potrebbero rivelarsi scarsamente efficaci o anche poco praticabili.

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) annuncia il proprio voto favorevole, ancorché la proposta di parere costituisca solo un ragionevole punto di mediazione per far fronte a un rilevante numero di situazioni critiche, dovute al complessivo impianto dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012. Le disposizioni recate da quei decreti legislativi spesso non sono riuscite a garantire un miglioramento della funzionalità e dell'efficienza degli uffici giudiziari. Ne deriva, dunque, quantomeno un'indicazione per il futuro, affinché un percorso così accidentato non possa aver luogo senza che siano compiuti gli opportuni approfondimenti prima di addentrarsi nella difficile opera di ridefinizione della geografia degli uffici giudiziari. Auspica, comunque, che il Governo possa dare seguito alle condizioni che saranno proposte dalla Commissione.

La senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) nell'annunciare il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere, rileva che non può nascondersi che le proposte di intervento delineate dalla Commissione rischiano di risultare tardive e che comunque implicheranno un ulteriore stravolgimento nell'organizzazione degli uffici giudiziari. Inoltre ritiene che alcuni problemi aperti per la funzionalità degli uffici - in particolare quello relativo al tribunale di Tolmezzo - potrebbero non trovare soluzione.

Il senatore [ALBERTINI](#) (SCpI) ribadisce che l'orientamento del suo Gruppo è sempre stata contraddistinta da una certa adesione all'operato del Governo, impegnato nella definizione della geografia giudiziaria attraverso l'esercizio della relativa delega: annuncia che anche il suo voto sarà favorevole alla proposta di parere giacché essa costituisce comunque un punto di equilibrio tra le singole esigenze territoriali, che devono trovare sbocco in adeguati interventi correttivi, e l'opportunità di rendere stabile il nuovo quadro dei tribunali e dei circondari, così da garantire la certezza e la continuità delle funzioni giudiziarie.

Anche il senatore [BARANI](#) (*GAL*) annuncia il suo voto favorevole, rilevando che talune esigenze connesse a singole porzioni di territorio potranno trovare tutela qualora il Governo riterrà di dare piena attuazione alle condizioni che la Commissione si accinge a formulare nel proprio parere.

Il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*), invece, annuncia il suo voto in dissenso dal Gruppo di appartenenza. Non ritiene, infatti, che la Commissione debba essere posta in condizione di minorità rispetto al Governo, costretta a formulare condizioni che non sono vincolanti. Del resto, il Governo non ha mai accolto le richieste di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni che alteravano la geografia giudiziaria e anzi si è mostrato insensibile alle ineludibili doglianze che gli operatori, ben consapevoli delle peculiarità di ciascun circondario, avevano prospettato in modo significativo. Al di là dei rilevanti dubbi sul merito delle modificazioni apportate con il complesso dei decreti legislativi già adottati, egli non è soddisfatto neanche del metodo seguito per ridefinire i confini di competenza delle circoscrizioni di Corte d'appello, dei circondari dei tribunali e delle sezioni distaccate. Sono mancati, a suo giudizio, sia un'adeguata istruttoria sia un confronto effettivo con la rappresentanza parlamentare. Per queste ragioni, dunque, annuncia il suo voto contrario.

Il presidente [PALMA](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere in esame che risulta approvata, dopo che la senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*) ha annunciato la propria astensione.

IN SEDE REFERENTE

[\(471\)](#) *MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

[\(596\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione*

[\(730\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 ottobre.

Il relatore, [ALBERTINI](#) (*SCpI*) propone di adottare come testo base il disegno di legge n. 471 che reca una disciplina volta a sostituire l'articolo 348 del codice penale e a modificare la disciplina generale dell'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie, senza il possesso della prescritta licenza. Si potrà poi, se del caso, intervenire in sede emendativa per introdurre una specifica previsione circa l'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra che invece è parte del contenuto normativo del disegno di legge n. 730, a firma del senatore Barani. Come ha già avuto modo di precisare in sede di relazione, il disegno di legge n. 596, a firma del senatore Cardello, si limita a sostituire l'articolo 348 del codice penale.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano obiezioni alla proposta avanzata dal relatore.

Non essendovi obiezioni, rimane stabilito che il testo base per il seguito dell'esame congiunto è il disegno di legge n. 471.

Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli emendamenti si è fissato a venerdì 20 dicembre, alle ore 18.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

- e della petizione n. 53 ad essi attinente

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si sofferma su alcune questioni di carattere generale connesse ai provvedimenti in titolo.

Egli osserva che il problema della responsabilità civile non può essere circoscritto alla responsabilità per danno ingiusto o all'azione diretta ovvero al diritto di rivalsa. Sotto questo profilo appaiono rilevanti alcuni dati di diritto comparato.

In alcuni Stati la sanzione di carattere disciplinare esclude la necessità di una sanzione, per così dire, "esterna", sotto forma di responsabilità civile.

Il sistema della giustizia dovrebbe prevedere forme di tutela fondate non solo sull'annullamento della sentenza nei successivi gradi di giudizio, ma anche sull'assoggettamento a conseguenze pecuniarie del magistrato che "ostinatamente" incorre in errore. Ma ben al di là delle conseguenze sul piano disciplinare e di quelle penali, devono essere considerate le conseguenze civili, attivate a iniziativa del soggetto leso.

In altri termini, quando una sentenza si rivela errata per aver disatteso precedenti univoci della Corte di Cassazione (organo, si rammenta, investito della funzione di assicurare anche l'uniforme interpretazione della legge), la conseguenza non può consistere solo nell'annullamento poiché in tal modo si porrebbero sullo stesso piano i magistrati che incorrono in errore e quelli che esercitano in modo corretto la funzione giurisdizionale.

Conclude precisando che nel disegno di legge n. 1070, a sua firma, si introduce il principio per cui, per i giudici di prima e di seconda istanza, il capovolgimento di una giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione può comportare l'obbligo del risarcimento del danno in via diretta.

L'altro relatore, **BARANI** (*GAL*), illustra i disegni di legge in titolo soffermandosi su quelli a sua firma

volti a modificare l'attuale disciplina in materia di responsabilità civile dei magistrati.

La materia della responsabilità civile dei magistrati, come è noto, è stata oggetto di *referendum* popolare nel 1987. L'esito favorevole della votazione sul quesito referendario avrebbe dovuto introdurre il principio per il quale il giudice che arreca un danno al cittadino, per dolo o colpa grave, ne avrebbe dovuto rispondere direttamente sul piano civile, così come previsto per ogni funzionario dello Stato ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione. La successiva legge 13 aprile 1988, n. 117, la cosiddetta legge Vassalli, ha però disatteso gli effetti della consultazione referendaria, assegnando allo Stato, piuttosto che ai singoli magistrati, la responsabilità verso coloro ai quali fosse riconosciuto di aver subito un danno ingiusto in sede giurisdizionale. E' quindi lo Stato ad essere chiamato direttamente in causa in caso di errore del giudice, sul quale potrà eventualmente rivalersi solo entro limiti molto severi.

I diversi moniti pervenuti negli anni dalla Corte di giustizia europea hanno posto in dubbio l'adequatezza delle disposizioni previste dalla legge Vassalli in materia di responsabilità civile dei magistrati. In particolare, con la sentenza Kobler del 2003, la disciplina vigente in Italia è stata ritenuta troppo restrittiva, in quanto rivolta alla riparazione dei soli errori dovuti a dolo o colpa grave del giudice. Nel 2006, con la sentenza Traghetti del Mediterraneo S.p.a. e, da ultimo, con la sentenza del 24 novembre 2011, la Corte di giustizia europea ha precisato che la responsabilità in questione deve sorgere anche quando la violazione manifesta del diritto vigente "risulti da un'attività di interpretazione di norme di diritto ovvero di valutazione dei fatti e delle prove", in quanto tale funzione rientra nell'essenza dell'attività giurisdizionale.

Venendo al merito del primo dei disegni di legge, il n. 315, questo trova la sua *ratio* nel rimuovere i citati limiti posti dalla Legge Vassalli, abolendo la cosiddetta "pregiudizialità statuale", per cui chi ritiene di essere vittima di una decisione giudiziaria, è tenuto a chiamare in giudizio lo Stato e non direttamente il giudice. Si propone pertanto una modifica dell'articolo 2 della legge n. 117 del 1988 che prevede esclusivamente un'azione contro lo Stato. Nella medesima prospettiva si propone l'abrogazione dell'articolo 4 della citata legge n. 117 del 1988 che affida la competenza sulla richiesta risarcitoria verso il magistrato al Presidente del Consiglio dei ministri e ne disciplina i termini. La proposta di abrogazione dell'articolo 5 della medesima legge intende poi intervenire sui criteri di ammissibilità della domanda di risarcimento, eliminando il filtro preliminare del tribunale sull'azione risarcitoria. In questa direzione, si rende altresì necessaria l'abrogazione degli articoli 6 e 7 della legge n. 117 del 1988, in quanto tali disposizioni limitano l'intervento in giudizio del magistrato al solo giudizio intrapreso contro lo Stato. Legittimando la chiamata in giudizio del magistrato per le richieste di risarcimento del danno per errore giudiziario, vengono meno anche le previsioni dell'articolo 8 della legge n. 117 del 1988, che prevedono le competenze per l'azione di rivalsa e la misura della rivalsa per lo Stato nei confronti del giudice. All'articolo 9 del disegno di legge sono poi previste norme di coordinamento riferite principalmente all'articolo 13 della legge n. 117 del 1988.

Per quanto attiene al disegno di legge 374, che pure interviene sulla legge 13 aprile 1988, n. 117, si propone la modifica del primo comma dell'articolo 2, al fine di elidere le attuali limitazioni alle domande di risarcimento dei danni non patrimoniali. La soppressione dei commi 2 e 3 del medesimo articolo introducono, rispettivamente, il principio di responsabilità anche per quella parte di attività giurisdizionale relativa all'interpretazione delle norme e alla valutazione delle prove, così come richiesto dalla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia europea. Sono altresì rimodulate le ipotesi tipiche e tassative di colpa grave. Conseguentemente, si propone l'abrogazione dell'articolo 3. Le modifiche proposte all'articolo 4, lascerebbero in capo allo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, la presentazione dell'azione di risarcimento, mentre con le puntuali modifiche introdotte al secondo comma del medesimo articolo 4, si prevede che l'azione risarcitoria possa essere avviata esclusivamente quando sia definitivamente concluso il procedimento giurisdizionale per il quale sia stata intentata l'azione risarcitoria. Al contempo si eliminano però i termini perentori entro i quali è possibile avanzare l'azione risarcitoria e sono altresì soppressi gli oneri procedurali propedeutici alla presentazione dell'azione medesima. In proposito, con particolare riguardo ai

termini, si prevede la soppressione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4. Sono altresì abrogati gli articoli 5 e 6. La proposta di modifica del primo comma dell'articolo 7, tende a rendere effettiva la responsabilità in capo al giudice. Infine, con la proposta di modifica del secondo comma dell'articolo 8, si assoggetta l'azione di rivalsa alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1119) Deputato COSTA. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati

(734) CASSON ed altri. - Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione

(845) CHITI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(1067) STEFANI ed altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice **FILIPPIN (PD)** si sofferma sul disegno di legge n. 1119, già approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 modifica la legge sulla stampa (legge 8 febbraio 1948, n. 47): in particolare, estende in via generale l'ambito di applicazione della legge sulla stampa sia alle testate giornalistiche *on line*, registrate presso le cancellerie dei tribunali, sia alle testate giornalistiche radiotelevisive e modifica la disciplina della rettifica; inoltre, prevede una specifica modalità di esecuzione delle rettifiche sulle testate giornalistiche *on line*; si stabilisce che della stessa procedura di rettifica possa avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale, del periodico o della testata *on line* o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il direttore, o comunque il responsabile ? in caso di richiesta dell'autore ? è comunque obbligato a pubblicare o diffondere la rettifica. Si introduce quindi la modifica dell'importo della sanzione amministrativa per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica.

Quanto al risarcimento del danno, il disegno di legge 1119 prevede che, per la sua determinazione in seguito a diffamazione commessa con il mezzo della stampa o radiotelevisivo, il giudice tenga conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per consumare il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica. L'azione per il risarcimento del danno si prescrive in due anni.

L'articolo 1 infine - abrogando l'articolo 12 della legge del 1948 - ridefinisce il quadro delle diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali viene eliminata la pena della reclusione. La diffamazione a mezzo stampa o a mezzo radiotelevisivo è sanzionata con la sola multa da 5.000 a 10.000 euro (oggi la sanzione per la diffamazione a mezzo stampa è punita dall'articolo 595, terzo comma, del codice penale, con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro). Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza delle sua falsità, la pena è della multa da 20.000 euro a 60.000 euro; le medesime pene si applicano anche al direttore o vicedirettore responsabile del

quotidiano che, a seguito della richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia rifiutato di eseguire la rettifica secondo le modalità prescritte.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica il codice penale. In particolare, si modifica l'articolo 57, prevedendo la responsabilità del direttore o del vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, nonché delle testate giornalistiche *on-line* registrate, per i delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione, se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione.

Inoltre, è modificato l'articolo 594 del codice penale, sull'ingiuria, eliminando la pena della reclusione prevedendo la sanzione della multa fino ad un massimo di 5.000 euro. E' modificato anche l'articolo 595, in tema di diffamazione: l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 è sostituita dalla multa da 3.000 a 10.000 euro.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge modificano il codice di procedura penale.

In particolare l'articolo 3 modifica l'articolo 427, con una specifica disposizione relativa all'ulteriore condanna che il giudice può infliggere al querelante nel caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. La disposizione prevede che il giudice possa disporre anche il pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 a 10.000 euro.

L'articolo 4 modifica l'articolo 200, con l'estensione della disciplina del segreto professionale anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

L'altro relatore, [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), osserva che il testo del disegno di legge n. 1119, proveniente dalla Camera dei deputati, ha il pregio di fornire tutela alla persona offesa dal reato di diffamazione, soffermandosi sulle modalità di esecuzione della rettifica e tutelando la posizione processuale del soggetto passivo del reato diffamatorio. Ritiene utile, tuttavia, precisare sin da ora che nel testo paiono sussistere talune aporie e imprecisioni, che potranno trovare soluzione mediante l'attività emendativa in Commissione. Si riferisce, innanzitutto, alla formula con cui si intende modificare il quarto comma dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1948. Tale disposizione disciplina gli effetti della rettifica, ma tende a introdurre un caso di non punibilità nell'evenienza in cui stiano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche, "anche spontaneamente". L'attenta distinzione tra la rettifica che ha luogo in seguito all'ordine del giudice e quella che invece viene compiuta di propria iniziativa dall'autore della diffamazione va accuratamente delineata, proprio perché i due casi non possono essere affatto accomunati, soprattutto in quanto ne deriverebbe una forma di esimente. Precisa poi che in merito alla prescrizione biennale, essa riguarda la sola azione civile. Infine, si sofferma sul tema dell'esercizio delle funzioni di controllo, che attualmente sono demandate alle procure generali presso le Corti d'appello. In proposito il disegno di legge n. 845 a firma del senatore Chiti e di altri senatori, reca, all'articolo 2, l'istituzione di un Giuri per la correttezza dell'informazione, organo collegiale costituito presso ogni distretto di Corte d'Appello. Svolge da ultimo qualche breve riferimento, che può essere preso in considerazione riguardo al testo di ognuno dei disegni di legge sottoposti all'esame congiunto della Commissione, sulla necessità di coordinare la disciplina sanzionatoria contenuta nell'articolo 595 del codice penale e le norme che prevedono sanzioni anche accessorie recate dalla legge sulla stampa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(20\)](#) **MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto**

[\(21\)](#) **COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE, su richiesta dei relatori, annuncia che le relazioni introduttive sui disegni di legge nn. 1081 e 1115, in materia di amnistia ed indulto il cui esame potrà poi proseguire congiuntamente a quello dei disegni di legge n. 20 e n. 21, avrà luogo nella seduta pomeridiana di domani.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD), in relazione allo svolgimento dell'odierna seduta notturna con all'ordine del giorno i disegni di legge n. 1052, 391 e 404, in materia di omofobia e transfobia, ribadisce l'opportunità che non si concluda la discussione generale senza che prima il Governo abbia fornito i dati che egli ha più volte richiesto, per verificare se esista effettivamente un'emergenza sociale connessa ai fenomeni di omofobia e ad atti conseguenti di violenza contro la persona. Proprio in ragione della necessità di non dare per chiusa la fase della discussione generale, auspica che non sia fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il sottosegretario FERRI conferma che farà in modo di far pervenire alla Commissione i dati richiesti dal senatore Giovanardi nei tempi più celeri possibili.

Il presidente [PALMA](#) ricorda al senatore Giovanardi che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, era stato definito un calendario di sedute volte a svolgere e concludere la fase della discussione generale sui molti provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione, di cui era stato sospeso l'esame a causa dei vincoli regolamentari imposti dalla sessione di bilancio. È pertanto evidente che, come da accordi intercorsi con i Gruppi e con i singoli senatori iscritti a parlare su ciascun disegno di legge, al termine dell'odierna seduta notturna potrà essere dichiarata conclusa la discussione generale, non senza garantire tuttavia ad altri senatori che intendano prendere parte alla seduta medesima la possibilità di intervenire. Una volta conclusa la discussione generale, potrà quindi essere fissato il termine per la presentazione degli emendamenti, così come preannunciato in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) ribadisce una volta ancora il rilievo assoluto che assume la richiesta di dati conoscitivi rivolta al Governo, cui il sottosegretario Ferri ha garantito di far fronte quanto prima.

La seduta termina alle ore 16,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 36

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo,

- ritenuto che con il provvedimento in esame si provvede ad apportare alcune correzioni necessarie alla luce di modifiche intervenute dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 settembre 2012, tenendo in particolare riguardo gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale determinati dalla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale, relativi alla soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Urbino; avendo riguardo, del pari, all'istituzione della nuova sede in Aversa del Tribunale di Napoli Nord;
- tenendo conto altresì, per la costituzione delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello, dell'utilizzazione delle liste dei giudici popolari, già formate ai sensi dell'articolo 23 della legge 287 del 1951, sino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto;
- rilevato che si introduce una deroga al requisito di legittimazione per i trasferimenti dei magistrati, previsto dall'articolo 194 dell'Ordinamento Giudiziario, delegando al Consiglio Superiore della Magistratura di stabilire "i criteri di selezione per la copertura dell'organico" del Tribunale di Napoli Nord e della relativa Procura. Ancorché la norma risulti giustificata dall'intento di assicurare al più presto la funzionalità dei citati uffici giudiziari, appare opportuno, per evitare riflessi negativi sugli altri uffici, prevedere che la deroga operi per la copertura dell'80 per cento dei posti in organico;
- osservato che si adottano opportune disposizioni in ordine al trasferimento dei giudici onorari dei tribunali e dei vice-procuratori onorari e che si prevede una modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo 155 del 2012 con due disposizioni processuali transitorie volte ad evitare contrasti interpretativi sulla competenza. Queste disposizioni potrebbero essere integrate nel senso che segue:
 - "a) il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 9 può essere utile a risolvere in via definitiva il dubbio interpretativo suscettibile di prodursi in ordine al destino processuale dei procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di Tribunale soppresse quando, come non di rado risulta essere accaduto con la revisione complessiva della geografia, i territori di loro competenza siano trasmigrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui operavano; la precisazione legislativa esclude ogni ulteriore ambiguità nella materia. Un criterio di individuazione dell'ufficio competente potrebbe espressamente previsto per i casi di nuova e diversa distribuzione della competenza territoriale diversi da quelli per i quali sia intervenuta la soppressione della sede distaccata competente: nei casi in cui una porzione di territorio sia transitata, per effetto della revisione, da uno ad un altro circondario di Tribunale, la modifica, sotto il profilo della competenza territoriale del giudice, potrà, ad esempio, valere soltanto per gli affari iscritti successivamente, rimanendo salda, per i procedimenti già pendenti, la competenza del giudice presso cui sono stati incardinati sulla base delle regole precedenti;
 - b) anche la disposizione relativa agli uffici di Napoli Nord (nuovo comma 2-ter dell'articolo 9) appare utile ad evitare che gli uffici di nuova istituzione siano immediatamente gravati da un carico di lavoro elevato e difficilmente gestibile nelle attuali condizioni. Si potrebbe inserire analoga previsione anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza, per i quali è parimenti opportuno evitare un simultaneo carico di grandi numeri di affari in fase di avvio dell'ufficio. La competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli è stata ampliata a seguito della istituzione del Tribunale di Napoli Nord che

ha determinato una riduzione della competenza territoriale del Tribunale di S. Maria Capua Vetere e conseguentemente della competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere. Pertanto, è auspicabile limitare la nuova competenza territoriale dell'Ufficio di Sorveglianza di Napoli ai procedimenti che saranno registrati dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo correttivo. Appare infine opportuno, in particolare, introdurre un ulteriore comma all'articolo 8 del seguente tenore: con il quale si stabilisce che l'istituzione del Tribunale di Napoli Nord non dispiega effetti sulla competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di S. Maria Capua Vetere per i procedimenti relativi alle istanze depositate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo su cui si esprime parere;

- considerato che gli interventi correttivi, integrativi e di coordinamento proposti, ancorché siano da condividere e necessitino delle integrazioni dianzi indicate, risultano minimali rispetto alle aspettative suscitate dall'approfondito confronto intercorso con il Ministro della Giustizia, sin dall'insediamento del Governo;

- ritenuto, preliminarmente che tutti i componenti della Commissione avevano in passato privilegiato - rinviando l'approvazione, con due sole astensioni, del disegno di legge di proroga della data di efficacia del decreto legislativo n. 155 del 2012 - l'interlocuzione con il Ministro, auspicando che gli interventi correttivi suggeriti (sulla base di specifici rilievi ispirati ad assicurare maggiore efficienza del Sistema Giustizia e dei singoli Uffici giudiziari, maggiori risparmi di spesa, effettiva tutela dei diritti dei cittadini senza trasferire sui medesimi costi di un servizio essenziale che lo Stato è chiamato a garantire), potessero essere accolti anche in considerazione della necessità, più volte manifestata dal Ministro della Giustizia, di alcune necessarie correzioni;

- considerato, peraltro, che, negli incontri svolti con il Ministro della Giustizia, nonostante sia stata rappresentata la posizione critica circa la decisione di totale soppressione di tutte le sezioni distaccate (in forza di una interpretazione che non risulta pienamente conforme ai criteri di delega e, comunque, foriera di ulteriori gravi inefficienze), si era pervenuti a valutare soluzioni che, pur confermando la soppressione delle sezioni distaccate, riducessero, in gran parte, le conseguenze negative per l'efficienza del sistema;

- tenuto conto che tali soluzioni erano conformi, tra l'altro, alle *Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità*, redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, che da un lato riconosce il valore dell'accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei tribunali ai cittadini (§ 1.2 del documento CEPEJ-GT-QUAL(2013)2), dall'altro prescrive che "dover presenziare a un'udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto pubblico, rappresentano tutte situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia (§ 2.3.4 del medesimo documento).

Rileva altresì ribadire che, con il parere reso in data 31 luglio 2012 sullo schema di decreto legislativo, poi entrato in vigore quale decreto legislativo n. 155 del 2012, dalla Commissione Giustizia del Senato della XVI Legislatura e che questa Commissione condivide, era stata rappresentata la necessità di non sopprimere le sezioni distaccate che avessero un bacino di utenza superiore ai 100.000 abitanti e un carico di lavoro con una media, nel periodo 2006 - 2010, di oltre 4.000 sopravvenienze. Una diversa considerazione di tale criterio, eventualmente elevando il dato relativo alle sopravvenienze, che avrebbe comportato la soppressione di un numero tra le 190 e le 200 sezioni distaccate su 220, poteva essere sviluppata se si fosse abbandonata l'errata valutazione secondo la quale le sezioni distaccate non hanno sino ad ora offerto validi risultati o che siano state causa di inefficienza. Tale valutazione, invece, appare sorretta solo dalla preoccupazione di non poter fare fronte alle pressioni

localistiche delle restanti sezioni che sarebbero state soppresse e che non tiene conto delle specifiche indicazioni provenienti da dirigenti di Uffici giudiziari, da Consigli dell'Ordine degli Avvocati, nonché degli effettivi dati statistici concernenti la reale efficienza, documentata per diversi decenni, che ha caratterizzato l'attività giudiziaria svolta da alcune sezioni, con indici elevati di sopravvenienza (si citano a titolo di esempio le sezioni di Eboli, Desio, Pozzuoli, Marano di Napoli, Rho, Pontedera, Viareggio, Cesena, Aversa, Caserta e Marcianise ed altre);

- ritenuto che, comunque, una diversa considerazione dovrebbe riguardare le sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio (in particolare Ischia tenuto conto del numero di abitanti), per l'impossibilità, in alcuni giornate, di raggiungere dalle isole la terraferma, per cui è opportuno assicurare l'attività giudiziaria in loco prevedendosi l'applicazione di magistrati. In proposito, è appena il caso di sottolineare le conseguenze estremamente negative connesse agli eventuali rinvii processuali dovuti ad assenze ingiustificate;

- ritenuto che, con il citato parere adottato dalla Commissione giustizia della XVI Legislatura si evidenziava come *"nell'esercizio del potere delegato il Governo non si sia strettamente attenuto, nella individuazione degli uffici da mantenere o da sopprimere, a tutti i criteri di delega disattendendo di fatto alcuni dei principi indicati nelle lettere b) ed e) dell'articolo 1, comma 2 della legge delega, in particolare riconoscendo ai criteri che impongono, da un lato, di tenere conto delle "specificità territoriali del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale" e del "tasso di impatto della criminalità organizzata" e dall'altro di assumere come prioritaria linea di intervento nell'attuazione di quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche, e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevanti differenze di dimensione, un ruolo residuale e succedaneo rispetto a quelli oggettivi dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze;*

che una corretta ed equilibrata applicazione dei suddetti principi unitamente al perseguimento di indispensabili fini di efficienza, tali da garantire un'adeguata e funzionale presenza di uffici giudiziari sul territorio impone un diverso processo di revisione rispetto a quello previsto per quanto concerne la soppressione dei cosiddetti tribunali minori ridimensionando la portata ablativa del provvedimento in esame e prevedendosi, altresì, che nelle sedi dei tribunali sopprimendi sia comunque mantenuta una sede distaccata del tribunale accorpante"

osservato che in applicazione di tali rilievi venivano segnalate alcune modifiche allo schema di decreto legislativo, cui veniva condizionato il parere favorevole, e che esse sono state accolte solo in parte con l'emanazione del citato decreto legislativo n. 155/2012. In particolare, vennero indicati sei Tribunali (Caltagirone, Sciacca, Lamezia Terme, Rossano, Castrovillari e Paola) che non dovevano essere soppressi in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata ivi concentrata.

Il menzionato decreto legislativo n. 155 del 2012, inspiegabilmente (dal momento che non risultavano né risultano ora evidenti differenze che possano giustificare l'opzione) ha accorpato Rossano a Castrovillari. Pertanto, dei tre Tribunali (Lucera, Cassino e Vigevano), di cui si suggeriva il mantenimento in ragione del tasso di criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, è stato mantenuto solo Cassino. Degli altri suggerimenti non si è tenuto conto, nemmeno di quelli che non incidevano sul numero dei tribunali da sopprimere ma solo sugli accorpamenti e sulle modifiche dei territori di competenza, peraltro, in gran parte, evidenziati dai dirigenti degli Uffici giudiziari e dai Consigli degli Ordini degli Avvocati;

- ritenuto che il Ministro della giustizia, con successivi provvedimenti, adottati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, ha disposto l'utilizzazione di diversi immobili degli Uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi e, nel mese di settembre 2013, ha

autorizzato, oltre all'utilizzazione degli immobili, la trattazione dei procedimenti civili ordinari e delle controversie in materia di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria pendenti alla data del 13 settembre 2013 presso un numero limitato di sedi già sopresse nell'ambito della riforma della geografia giudiziaria. Tali sedi sono state individuate sulla base di criteri oggettivi: territorio di riferimento con più di 180.000 abitanti (è il caso di Alba e Pinerolo in Piemonte, Vigevano in Lombardia e Bassano del Grappa in Veneto) ovvero una sopravvenienza media annuale di oltre 6.800 (è il caso dei Tribunali di Chiavari e Sanremo in Liguria; di Lucera in Puglia e di Rossano in Calabria). In quest'ultimo caso la soppressione si configura come palese violazione delle citate *Linee guida sulla revisione della geografia giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità*, redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, visto che la distanza da Castrovillari è di 60 chilometri da Rossano (con punte di distanza, da altri comuni del circondario, superiori ai 100 chilometri), con solo una strada statale assai disagiata (paradossalmente, Cosenza è più facilmente raggiungibile) e senza mezzi pubblici di collegamento né reti ferroviarie;

- ritenuto che tali provvedimenti, con i quali veniva autorizzata la prosecuzione dell'indicata attività giudiziaria, sono stati, in alcuni casi, contestati e disapplicati dai dirigenti degli Uffici giudiziari, determinando ulteriori problemi e causando il disorientamento negli operatori di giustizia. Al riguardo, il caso del Tribunale di Rossano è particolarmente deplorabile, visto che l'autorizzazione ha riguardato anche la trattazione dei procedimenti penali, eppure il relativo decreto è stato inspiegabilmente disatteso dal presidente del tribunale di Castrovillari. Che la decisione sulla proroga di utilizzo dei locali vada invece letta in termini di obbligo e non certo di facoltà in capo al Presidente dell'Ufficio accorpante è peraltro confermato dal T.A.R. Veneto: con ordinanza n. 536/13 del 28 ottobre 2013, quel consesso ha infatti dichiarato che sussistono le condizioni per concedere la misura cautelare richiesta con conseguente necessità di riesame del provvedimento organizzativo impugnato alla luce dei motivi del ricorso avanzato dall'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa contro analogo provvedimento del Presidente del Tribunale di Vicenza.

In generale, resta la constatazione che tali provvedimenti riguardavano quasi tutti i tribunali per i quali la Commissione giustizia aveva espresso, con il citato parere del 31 luglio 2012, indicazione contraria alla soppressione, in ragione della specificità territoriale del bacino di utenza, dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia e su quelli indotti a carico di altre amministrazioni o persino sui cittadini;

- ritenuto che è norma di buona amministrazione considerare rilievi di migliore efficienza e di minor incidenza di costi sui cittadini quando sono supportati da precise indicazioni, senza considerare quelle indotte da ragioni di interessi localistici. Anche per tale ragione, saranno modificate e corrette alcune indicazioni formulate con il più volte citato parere della XVI Legislatura, auspicando che il Ministro della Giustizia voglia riconsiderare, alla luce delle proposte di seguito indicate, la scelta di accentramento per alcuni Tribunali (ad esempio Busto Arsizio) di bacini di utenza che rasentano o superano un milione di abitanti, quando, com'è noto, i grandi Uffici giudiziari determinano e favoriscono aree di deresponsabilizzazione e di inefficienza (basti confrontare i dati statistici relativi alla produttività pro-capite, risultante in particolare dal rapporto tra procedimenti definiti dall'ufficio e il numero dei magistrati dell'ufficio). Proprio in tale prospettiva, sarebbe stato auspicabile un decongestionamento delle aree metropolitane di Roma e Milano;

- ritenuto che saranno riportate le modifiche di competenza territoriale per ciascun tribunale di cui si propone il ripristino e che sono state individuate alla luce dei criteri indicati dal Ministero della giustizia a fondamento delle scelte operate con il decreto legislativo n. 155 del 2012, ma il ripristino dei tribunali di seguito indicati risulta giustificato anche a prescindere dall'accoglimento, in tutto o in

parte, delle modifiche di competenza territoriale, indicate nella prospettiva di una maggiore efficienza;

- ritenuto che, come già rappresentato al Ministro della giustizia, la riforma complessiva dell'organizzazione giudiziaria potrà rimediare ai segnalati problemi di inefficienza solo con l'esclusione dalla soppressione dei tribunali oltre menzionati e con la previsione che nelle sedi dei tribunali che dovessero rimanere soppressi siano istituite sezioni distaccate o, comunque, siano istituiti Uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la celebrazione dei procedimenti civili e penali o, quantomeno, di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso. Quella indicata costituisce una soluzione che, da un lato ridurrebbe le disfunzioni indotte, in termini di efficienza, dalla soppressione di tutte le sezioni distaccate e, dall'altro, migliorando le condizioni per il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata dei processi, in particolare dei processi civili, inciderebbe su una causa, non ultima, di legittimazione delle organizzazioni criminali, quali quelle mafiose e camorristiche, come contropoteri in grado di assicurare la tutela dei diritti, non essendo tutti i cittadini nelle condizioni di poter attendere i tempi non brevi della nostra giustizia. In tale prospettiva, si ritiene opportuno rivedere la scelta della soppressione del Tribunale di Tolmezzo che contava su una competenza territoriale di notevole ampiezza (oltre 2.169 Km quadrati), relativa, peraltro, anche al confine di Stato e che interessava Comuni con rilevanti distanze dal tribunale accorpante; si ritiene altresì opportuno rivedere la scelta della soppressione del tribunale di Modica;

- ritenuto che le preoccupazioni sopra evidenziate risultano condivise dagli operatori di giustizia e da gran parte dei cittadini come risulta anche dall'iniziativa referendaria per l'abrogazione della riforma, assunta da diverse Regioni e ritenuta ammissibile dalla Suprema Corte di Cassazione. La Commissione, la quale ha sempre condiviso la necessità della riforma per un sistema di giustizia efficiente, sottolinea che, nella stessa ottica, ha formulato e confermato alcuni correttivi in linea con lo spirito della riforma. Tali correzioni, le quali, pur tenendo conto di problemi strutturali di alcuni uffici e di determinati territori, si fanno carico dell'efficienza del sistema giustizia nel suo complesso, con l'intento di realizzare in tutto il territorio nazionale parità dei cittadini nell'accesso alla giustizia e garanzia di ricevere pari tutela, in particolare in relazione ai tempi del processo.

- ritenuto inoltre di dover ribadire la necessità dell'abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e della soppressione dell'inserimento degli uffici giudiziari del distretto della Corte d'Appello di L'Aquila nella tabella A, allegata anche al decreto sottoposto al parere, si rileva che la legge delega ha previsto il differimento di tre anni del termine per l'esercizio della delega e non soltanto il differimento dell'efficacia. Quest'ultima costituisce una modifica richiesta non solo al fine di una maggiore conformità ai criteri di delega, ma perché entro il termine indicato dalla legge di delegazione, sia possibile effettuare un'approfondita valutazione delle situazioni infrastrutturali sconvolte dal terremoto. Viceversa, l'adozione immediata della nuova geografia giudiziaria, non considerando l'effettiva realtà, potrebbe sortire gravissime conseguenze sull'efficienza del servizio. Tali effetti potrebbero riflettersi direttamente sui cittadini.

- ritenuto, altresì, che hanno dato luogo a problemi interpretativi le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012, in particolare, in ordine al requisito della legittimazione triennale per coloro che, quali perdenti posto, abbiano chiesto, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lett. c), di essere assegnati "alle funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio" ovvero per i magistrati, che non avendo esercitato nessuna delle opzioni previste dall'art. 6 commi 1 e 2, siano stati destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto nell'ambito della nuova circoscrizione scaturita dall'accorpamento ad altro ufficio, per cui risulta opportuna un'esegesi, ove necessario con una norma di interpretazione autentica, secondo cui la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 6, (il quale, peraltro, si riferisce solo

a "nuove destinazioni") deve intendersi nel senso che vanno considerate nuove destinazioni, ai fini della legittimazione prevista dall'art. 194 della disciplina dell'ordinamento giudiziario, soltanto le opzioni esercitate ai sensi dell'articolo 6 comma 2 lettere a) e b). Per quanto concerne le ipotesi previste dall'articolo 6 comma 2 lett. c) e dall'articolo 6 comma 3, ai fini del medesimo articolo 194, si tiene conto del periodo di permanenza nell'ufficio di provenienza prima della presa di possesso nell'ufficio soppresso, sommato a quello nel medesimo ufficio dopo la soppressione o a quello di permanenza nell'ufficio accorpante.

Tanto premesso, la Commissione esprime parere favorevole subordinato all'accoglimento delle seguenti condizioni:

a) in punto di principio, si ricorra all'esercizio del decreto legislativo delegato di correzione ed integrazione nei termini prescritti dall'articolo 1, comma 5 della legge 14 settembre 2011, n. 148 e non si provveda ad adottare, se non per casi eccezionali, decreti ministeriali volti ad operare la riorganizzazione e la modifica della geografia degli uffici giudiziari. La Commissione conviene su tale indicazione di metodo al duplice fine di garantire l'effettivo controllo parlamentare sulle misure volte al miglioramento della funzionalità degli uffici giudiziari e, per evitare la proliferazione del contenzioso dovuto ai dubbi di legittimità che circondano la competenza a regolare l'organizzazione giudiziaria con semplici decreti ministeriali. Questi ultimi, peraltro, sono talvolta stati disapplicati dai presidenti degli uffici;

b) siano apportate al provvedimento in esame le correzioni ed integrazioni indicate in premessa;

c) sia ripristinato in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata il seguente tribunale: Rossano;

d) siano ripristinati in ragione del tasso di impatto della criminalità organizzata, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, operando gli accorpamenti e le correzioni di seguito descritte, i seguenti tribunali:

1) *Lucera*. Si raccomanda siano accorpate al tribunale di Lucera le sezioni distaccate di Manfredonia e San Severo, nonché i comuni di Vieste e Ossara di Puglia, per una popolazione complessiva di 328.240 abitanti.

Si precisa che così operando il tribunale di Foggia rimane a copertura delle esigenze di una popolazione di 356.210 di abitanti. La necessità di mantenimento di tale tribunale è segnalata da più parti per la presenza di criminalità organizzata e perché, conservando il tribunale medesimo competenza su tutto il territorio del Gargano, evita l'attribuzione di costi che i cittadini sarebbero chiamati ad affrontare qualora fossero costretti ad assumere come punto di riferimento giudiziario soltanto Foggia;

2) *Vigevano*. Si raccomanda l'accorpamento dei comuni dell'ex mandamento della procura di Abbiategrasso: Bareggio, Bernate Ticino, Boffalora Ticino, Corbetta, Magenta, Marcallo Con Casone, Mesera, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone, per una popolazione di 105.543 abitanti, per cui il circondario di Vigevano avrebbe una popolazione di 362.010 abitanti. Il tribunale di Pavia, cui è accorpato il tribunale di Voghera, assolve alle esigenze di una popolazione di 419.052 di abitanti. Si deve altresì tener conto della infiltrazione della criminalità calabrese testimoniata peraltro da recenti processi, senza considerare l'impossibilità di Pavia di ricevere entrambi i tribunali e il conseguente aumento dei costi.

3) *Nicosia, con accorpamento ad esso del tribunale di Mistretta che assumerà la denominazione di tribunale dei Nebrodi*. Si tratta di un tribunale che insiste in area montana servita solo da pessime

infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimi e ad orari ridotti. L'accorpamento col tribunale di Mistretta permetterebbe, come risulta dalla relazione del Presidente e del Procuratore generale della Corte d'appello di Caltanissetta, di mantenere l'efficienza del servizio giustizia nei territori delle Madonie e dei Nebrodi, storicamente interessati da rilevanti presenze di pericolosi clan affiliati a "Cosa Nostra".

e) Siano ripristinati, in considerazione della specificità territoriale del bacino di utenza e dell'incidenza eccessiva sui costi dell'amministrazione della giustizia che sarebbero indotti dalla loro soppressione, i seguenti tribunali:

1) *Alba*, tenuto conto della valutazione già effettuata dal Ministro della Giustizia e rilevando anche che era stata già evidenziata l'illogicità della soppressione di tutti e tre i tribunali subprovinciali (Alba, Mondovì e Saluzzo) nella provincia di Cuneo che si estende su una superficie più ampia dell'intera regione Liguria;

2) *Bassano del Grappa*, il quale accorpa la sezione distaccata di Cittadella per una popolazione di 372.224 abitanti, riducendo nel contempo la popolazione del circondario di Padova che ammonta ad oltre 900.000 abitanti. Si deve tener conto altresì che Bassano del Grappa è dotato di un nuovo tribunale costato oltre 12 milioni di euro. D'altronde, il sindaco di Bassano ha confermato al Ministro della giustizia l'offerta gratuita di un'area per la costruzione di un nuovo carcere a completamento della cittadella giudiziaria.

3) *Pinerolo*, che accorpa le parti di territorio più prossime alle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa, per una popolazione di almeno 300 mila abitanti, anche al fine di consentire di decongestionare il tribunale metropolitano di Torino.

4) *Chiavari* di cui si raccomanda l'ampliamento della competenza territoriale fino a Genova. Si tratta di una sede con un nuovo tribunale costato 14 milioni di euro, affiancato all'istituto carcerario, con conseguente annullamento dei costi per le traduzioni dei detenuti.

5) *Sanremo*, che si raccomanda accorpi la sezione distaccata di Ventimiglia. Trattasi di tribunale di confine, con carichi di lavoro di gran lunga superiori a quelli del tribunale accorpante, con un istituto carcerario che registra la presenza di oltre 300 detenuti, di cui oltre la metà stranieri.

6) *Sala Consilina* prevedendosi che sia inserito nel distretto di Corte d'appello di Salerno con accorpamento dei comuni finitimi già facenti parte della sezione distaccata di Eboli, così riducendo l'incidenza negativa sul tribunale di Salerno del trasferimento di un elevatissimo carico di lavoro. Si segnala fin da ora l'assoluta inopportunità per ragioni di natura logistica di un eventuale accorpamento del tribunale di Sala Consilina sia a Vallo della Lucania sia a Salerno.

f) Siano apportate, anche in considerazione delle previsioni che precedono, le seguenti correzioni che non incidono sul numero dei tribunali ma attengono solo a modifiche del territorio di competenza:

1) al tribunale di Lagonegro vanno accorpati i territori dei comuni di Corleto Perticara, Grumeto Nova, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Montemurro, Tramutola e Viggiano per un totale di ulteriori 23.063 residenti, ritenuto che tale scelta è giustificata per la distanza da Potenza, per la popolazione residente e per le sopravvenienze, nonché per il territorio vasto e orograficamente disagiato;

2) i comuni della sezione distaccata di Rho, che integrano l'area metropolitana di Milano, siano accorpati al tribunale di Milano anziché al tribunale di Busto Arsizio in ragione non solo degli

efficienti collegamenti pubblici di trasporto locale ma anche in considerazione dell'Expo previsto per il 2015;

3) i comuni della sezione distaccata di Casale Monferrato siano scorporati dal circondario del tribunale di Alessandria, riducendone la popolazione al minor valore ottimale di 378.357 abitanti per essere accorpati al tribunale di Vercelli, rafforzando così il suddetto tribunale e tenendo conto di segnalazioni dei Consigli dell'ordine e dei minori costi per i cittadini;

4) i comuni della sezione distaccata di Chivasso siano attribuiti al circondario del tribunale di Torino in ragione della distanza chilometrica minima e della presenza di migliori collegamenti infrastrutturali con il predetto capoluogo ed altresì tenuto conto del fatto che parte del territorio delle sezioni distaccate di Moncalieri e Susa dovrebbero essere accorpate al tribunale di Pinerolo. Di conseguenza la popolazione residente nel circondario del tribunale di Ivrea si attesterà su un valore ottimale di 359.317 abitanti;

5) per quanto concerne il tribunale di Lodi, sia disposto l'accorpamento dei comuni di San Donato Milanese, Peschiera Borromeo e Pantigliati (per una popolazione complessiva di 404.390 abitanti), in luogo dei comuni della sezione di Cassano d'Adda, collegati a Milano con autostrada, treno e metropolitana, mentre non vi sono collegamenti, se non con mezzi privati, con Lodi;

-
6) i comuni della sezione distaccata di Palmanova siano mantenuti nel circondario del Tribunale di Udine e non accorpati al Tribunale di Gorizia, per evidenti ragioni di natura logistica e funzionale;

7) i comuni di Deruta e Marsciano vengano inseriti nel circondario del tribunale di Perugia anziché di quello di Spoleto in ragione del principio di continuità territoriale, mentre i comuni di Paciano, Città della Pieve, Piegara qualora non venisse istituita la sezione distaccata di Orvieto, vengano accorpati al tribunale di Perugia anziché a quello di Terni;

8) nel circondario del tribunale di Cassino siano inseriti i comuni di Castelforte, Spigno Saturnia, Santi Cosimo e Damiano, Variano, Pietravairano, Tora e Piccilli, Caianello, Marzano Appio, Roccamonfina, Conca Campania. Gli altri comuni della soppressa sezione distaccata di Gaeta siano inseriti nel circondario di Latina.

9) i comuni afferenti alla sezione staccata di *Pontremoli* siano accorpati al tribunale di La Spezia in luogo del tribunale di Massa.

g) Sia previsto che, nelle sedi dei tribunali soppressi, siano istituite sezioni distaccate o, comunque, uffici giudiziari dei tribunali accorpanti per la trattazione dei procedimenti civili e penali, o quantomeno di tutti i procedimenti civili che appartenevano alla competenza del tribunale soppresso. Analoga soluzione sia adottata per le soppresse sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio.

h) Si raccomanda di introdurre una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2012 nel senso indicato in premessa.

i) Sia disposta la soppressione del comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2012 e il riferimento agli uffici del distretto della Corte di Appello di L'Aquila contenuto nella tabella A annessa al menzionato decreto legislativo e allo schema di decreto sottoposto a parere.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 76 (pom.) dell'08/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2014
76ª Seduta**

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[CASSON](#)

Intervengono il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e i sottosegretari di Stato per la giustizia Berretta e Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 dicembre.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 471 adottato come testo base.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, volto a modificare la durata della pena della reclusione, riducendola da due anni ad un anno. Con l'emendamento 1.6 si intende evitare potenziali squilibri nel sistema sanzionatorio, con particolare riferimento agli articoli 589 e 590 del codice penale. Anche l'emendamento 1.14 introduce modifiche all'impianto sanzionatorio previsto dal disegno di legge, mentre l'emendamento 1.24 assume particolare rilievo, poiché riguarda il delicato tema della confisca delle attrezzature appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.

La senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 1.3 e 1.4, entrambi incidenti sulla misura delle sanzioni pecuniarie in cui incorre chi commette il reato di esercizio abusivo di una professione. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 inseriscono, invece, la clausola di salvaguardia che si rivela particolarmente opportuna per evitare la sovrapposizione di norme incriminatrici e i conseguenti dubbi di interpretazione che sempre derivano dal concorso apparente, anche solo di norme penali. L'emendamento 1.10 qualifica meglio la posizione del concorrente nel reato, presupponendo, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio abusivo, la consapevolezza del professionista che collabora con chi esercita la professione medesima. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti, soffermandosi infine sull'emendamento 1.19 che tende ad espungere il riferimento alla sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 1.5, 1.26 e 1.27, tutti volti a migliorare la coerenza del complessivo apparato sanzionatorio previsto per reprimere l'esercizio abusivo delle professioni. In particolare, l'emendamento 1.5 si fa carico di evitare potenziali aporie, con particolare riguardo alle fattispecie incriminatrici previste dagli articoli 589 e 590 del codice penale. L'emendamento 1.16 è volto, invece, ad eliminare la previsione dell'interdizione perpetua, quale sanzione accessoria - a suo giudizio sproporzionata e comunque eccessiva - in capo al professionista che collabora con il soggetto attivo del reato. In proposito, ritiene si debba prestare particolare attenzione all'articolo 31 del codice penale che prevede, in caso di condanna per delitti commessi con abuso di una professione, l'interdizione temporanea. Infine, si sofferma sull'emendamento 1.22, che propone un espresso richiamo a disposizioni generali in materia di pene accessorie, nonché sull'emendamento 1.20, volto a sopprimere la previsione dell'aggravante nel caso in cui il consenso della persona offesa sia ottenuto con artifici o raggiri o con l'induzione all'errore.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*) si sofferma sulla proposta emendativa 1.7, volta a ridurre la risposta sanzionatoria prevista dall'articolo 348 del codice penale, sia al fine di mantenere un pieno coordinamento con le pene principali previste in altre fattispecie incriminatrici - e in particolare con l'articolo 347 del codice penale -, sia per modulare meglio la forza dissuasiva delle norme che incriminano la condotta di chi esercita abusivamente la professione e di chi che presta la propria collaborazione. Anche gli emendamenti 1.11 e 1.18 concernono la modifica delle sanzioni penali. Con particolare riferimento all'emendamento 1.18, annuncia la contrarietà del proprio Gruppo al mantenimento della previsione dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione; si tratta di una sanzione sproporzionata alla rilevanza penale della condotta del professionista che si limita a collaborare con il soggetto che commette il reato.

Il presidente [PALMA](#) si riserva di valutare in un secondo momento l'ammissibilità degli emendamenti aggiuntivi volti ad introdurre specifiche ipotesi di pena minima e massima o comunque a regolare l'esercizio di alcune professioni, comminando altresì puntuali sanzioni amministrative in caso di attività svolta abusivamente. Consente, tuttavia, che intanto i presentatori possano svolgerne l'illustrazione.

Nessuno chiedendo di intervenire sulle proposte emendative aggiuntive all'articolo 1, si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) illustra l'emendamento 2.0.5, volto a prevedere l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 348 del Codice penale a coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti negli appositi ruoli. Poiché con la proposta emendativa si intende sostituire l'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, si riserva di svolgere ulteriori considerazioni, in sede di dichiarazione di voto, sull'opportunità di introdurre nel disegno di legge in esame norme espressamente riferibili alla tutela penale contro l'esercizio abusivo della mediazione. Si tratta infatti di una professione che presenta peculiari profili di delicatezza, dovendosi tra l'altro tenere in particolare riguardo l'articolo 2231 del codice civile.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(1052\)](#) **Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

[\(391\)](#) **MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia**

[\(404\)](#) **LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere**

[\(1089\)](#) **MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso**

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 3 dicembre.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1052, adottato come testo base.

Il senatore [MALAN](#) (FI-PdL XVII) illustra il complesso delle proposte emendative a propria firma riferite all'articolo 1. Osserva in proposito che nessuno degli emendamenti potrebbe essere tacciato di intenti ostruzionistici. Le sole norme del disegno di legge che trovano una loro giustificazione si rinvencono nell'articolo 2, il cui tenore tuttavia dimostra quanto non vi sia alcun bisogno di introdurre nuove fattispecie incriminatrici nell'impianto delle leggi n. 654 del 1975 e n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto legge n. 122 del 1993. Muovendo da tale presupposto critico, la proposta 1.1 è volta ad introdurre definizioni di omofobia e transfobia che consentano di superare la concezione originaria del disegno di legge; questa tende ad attribuire rilevanza penale ai soli orientamenti culturali e di pensiero. Sulla scorta dell'assoluta contrarietà alla portata dell'articolo 1, gli emendamenti 1.3 e seguenti intendono sopprimere le disposizioni con le quali si intende punire condotte non tipizzate, così da creare gravi disfunzioni nel sistema penale. Si tratta di conseguenze illogiche e irragionevoli che, già nel corso della discussione generale, il proprio Gruppo ha avuto

modo di prospettare esaustivamente. Tutte le proposte emendative presentate con riferimento all'articolo 1 tendono ad evitare che si introducano nuovi reati di opinione e si creino molte difficoltà nello svolgimento dei processi conseguenti alle incriminazioni per reati solo vagamente riconducibili a fenomeni di transfobia e omofobia. Ribadisce, poi, che alcuni ordinamenti stranieri che sanzionano penalmente presunte attività discriminatorie in base agli orientamenti sessuali, hanno visto prendere forma veri e propri comportamenti liberticidi. Cita in proposito scioglimenti di riunioni e fermi di polizia cui si è assistito, anche di recente, in Francia, a causa della impropria incriminazione di pacifici cittadini che si limitavano a manifestare in favore della famiglia tradizionale. Più in generale, gli emendamenti da lui presentati si ispirano all'intento di evitare che nuove forme di reato limitino l'esercizio della libera manifestazione del pensiero e la libertà di opinione, in nome di malintese esigenze di protezione degli orientamenti sessuali dei singoli.

La stessa strategia per la comunicazione contenuta nelle linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, dimostra come la via per vincoli o prescrizioni puntuali per la comunicazione istituzionale di massa al fine di proteggere gli omosessuali e i transessuali da potenziali discriminazioni, si risolve in forme improprie di censura preventiva e in un'infinita serie di equivoci che, comunque, sfociano soltanto in implicite limitazioni alla libertà di comunicazione. Tutti gli emendamenti a sua firma sono animati dal comune intento di definire almeno le condotte che il disegno di legge finirebbe per incriminare in modo incerto ed ambiguo. Infine, si sofferma brevemente sull'emendamento 1.0.1.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) illustra gli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 1, tutti finalizzati a porre rimedio ad autentici errori di prospettiva alla base del testo già approvato dalla Camera dei deputati. Oltre alla soppressione dell'articolo 1, le sue proposte emendative sono volte a definire meglio le fattispecie che andrebbero ad integrare la già criticabile disciplina recata dalla legge Reale e dalla legge Mancino. D'altra parte, anche dai dati fatti pervenire dal Governo in seguito alle richieste avanzate dalla Commissione, si evince che i fenomeni di omofobia e transfobia non sono facilmente riconoscibili come vera e propria causa di suicidi, omicidi e fatti di sangue denunciati o di cui si sia accertata la responsabilità. Spesso solo un'analisi approssimativa della condizione alla base di aggressioni, atti criminali ed episodi suicidari, può portare alla imprecisa conclusione che essi dipendano da atti e comportamenti omofobici o transfobici. Muovendo dunque dal convincimento che non vi sia alcuna emergenza che giustifichi l'introduzione di norme penali dagli effetti limitativi dei diritti di libertà, gli emendamenti volti ad incidere sull'articolo 1 ne migliorano almeno la determinatezza e la tassatività delle condotte incriminate e pongono rimedio alla grave e riprovevole tendenza ad allargare la soglia della punibilità dei soli orientamenti di pensiero. In particolare, gli emendamenti all'articolo 1 sono volti a prevenire che si graduino le sanzioni penali in base alle qualità o agli orientamenti sessuali delle persone offese. Più in generale, circa gli esiti sortiti dai surrettizi tentativi di limitare la libertà di espressione, si dice pienamente concorde con quanto rilevato a titolo esemplificativo dal senatore Malan, circa le "linee guida per un'informazione rispettosa delle persone LGBT", adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio. Conclude, precisando che la soluzione migliore consisterebbe nell'accoglimento della proposta emendativa 1.2 volta a sopprimere l'intero articolo 1.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (NCD) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, tutti accomunati dall'intento di porre rimedio a una grave contraddizione che si realizza quando per un verso si annuncia la volontà di depenalizzare il sistema delle sanzioni e, per l'altro, si introduce una larga congerie di norme che incriminano meri orientamenti di opinione. Sono le condizioni di frammentarietà del diritto penale e la necessità di ridurre il carico dei procedimenti penali e delle persone sottoposte all'esecuzione della pena detentiva, a suggerire che non si introducano norme penali speciali dagli effetti distorsivi e dai contorni indeterminati. Egli si unisce alle parole del senatore

Giovanardi nel rilevare che non vi sono i presupposti per incriminare ulteriori condotte, per di più incidendo su impianti legislativi già molto criticati in dottrina e in giurisprudenza, quali quelli contenuti nella legge Reale e nella legge Mancino. Gli emendamenti riferiti all'articolo 1 lasciano spazio all'ipotesi di prevedere apposite circostanze aggravanti a singole condotte puntualmente definite, di cui si intende reprimere la particolare gravità, se motivate da intenti discriminatori omofobici e transfobici. Conclude auspicando che tutte le proposte emendative a sua firma vengano prese nella debita considerazione, al fine di scongiurare il rischio di introdurre nel sistema penale gravi incongruenze in sede di commisurazione della pena, di determinare inutili aggravii dell'emergenza carceraria e di favorire un incerto passo verso un sistema penale che discerne la gravità della sanzione in base alla qualità della vittima del reato.

La senatrice [STEEFANI](#) (*LN-Aut*), nel concordare con quanto rilevato in sede di illustrazione degli emendamenti dai senatori D'Ascola, Giovanardi e Malan, ribadisce la posizione contraria del suo Gruppo all'introduzione di nuovi reati di opinione. Gli emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 1, sono ispirati all'intento di evitare inutili irrigidimenti sanzionatori, e di soddisfare l'esigenza di porre rimedio a una legislazione che rischia di essere motivata dall'emotività del momento. Non a caso, gli emendamenti presentati intendono trasformare le norme contenute nell'articolo 1, al fine di predisporre puntuali e definite circostanze aggravanti alle fattispecie incriminatrici già presenti nel codice penale. A tal fine, ritiene che, anche condividendo l'esigenza di offrire tutela penale a garanzia degli orientamenti sessuali dei singoli, gli emendamenti 1.9 e 1.10, sono largamente da preferire all'impostazione seguita nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), nel ribadire la propria generale perplessità sull'impianto della legge n. 654 del 1975 e della legge n. 205 del 1993 di conversione in legge del decreto-legge n. 122 del 1993, illustra l'emendamento 1.25, con il quale si intende sopprimere l'incriminazione della sola condotta di istigazione a commettere i reati previsti nella prima delle due leggi citate. La stessa proposta emendativa è volta a introdurre una nuova condizione di non punibilità dei comportamenti fondati sulla libera espressione sull'opinione, preferibile a quella prevista al comma 3-*bis* dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, nella formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati. L'emendamento 1.25 consentirebbe, invece, di arretrare la incongrua estensione delle pretese punitive attualmente rinvenibili nel testo e scongiurare, per altro verso, l'introduzione nell'ordinamento di nuovi reati di opinione dai contorni quanto mai incerti. La proposta emendativa 1.255 è volta ad apportare lievi ma rilevanti correzioni al testo del decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993. L'emendamento aggiuntivo 1.0.2, in coerenza con l'illustrata proposta 1.25, è volto a modificare l'articolo 414 del codice penale, in modo da ridurre la pena della reclusione per il reato di istigazione pubblica.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1, rilevando come essi perseguano tre linee di modifica sul testo già approvato dalla Camera dei deputati. Un primo gruppo di proposte emendative si prefigge di definire meglio i fenomeni di omofobia e transfobia che dovrebbero essere alla base delle condotte incriminate con le modifiche ed integrazioni apportate alla legge Reale e alla legge Mancino. Inoltre, si intende sopprimere il comma 3-*bis* che introduce nell'articolo 3 della legge Reale, una causa di non punibilità dall'incerta formulazione. La terza linea perseguita dagli emendamenti riferiti all'articolo 1 è volta a favorire una nuova cultura della tolleranza verso tutti gli orientamenti sessuali, nel presupposto che, alla base dei fenomeni che si vogliono reprimere, vi sia un elevato livello di arretratezza culturale; quest'ultimo determina, tra l'altro, vasti fenomeni di discriminazione di cui sono vittima gli omosessuali e i transessuali.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) nell'illustrare gli emendamenti 1.53, 1.54, 1.57, 1.145 e 1.173, manifesta il proprio pieno dissenso per l'interpretazione offerta dal senatore Giovanardi dei dati

dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), trasmessi alla Commissione da parte del Governo. Una lettura non preconcepita delle statistiche e dei rilievi trasmessi, induce soltanto a concludere che l'Osservatorio istituito presso il Ministero dell'interno, non può e non deve censire gli atti criminali o discriminatori in base alle motivazioni di chi li compie, il che sarebbe del resto incongruo. Venendo alle singole proposte emendative, rileva che il disegno di legge in esame non intende punire l'omofobia in quanto tale, ma alcune condotte illecite poste in essere con dolo specifico e volte a favorire il propagarsi di fenomeni discriminatori odiosi nei confronti degli omosessuali e dei transessuali. Non si tratta, come da altri è stato sostenuto, di introdurre reati di opinione, ma di prevedere fattispecie chiaramente identificabili - e quindi punibili - di incitazione e compimento di atti discriminatori. In proposito, l'emendamento 1.53 interviene sulle definizioni previste nell'articolo 1, introducendo l'esplicito riferimento alla tutela dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. L'emendamento 1.57 incrimina le condotte realizzate, tra l'altro, attraverso mezzi telematici. Infine, gli emendamenti 1.145 e seguenti sono in prevalenza orientati a riformulare la ormai nota clausola di non punibilità prevista dal comma 3-*bis*- che si vorrebbe introdurre nell'articolo 3 della legge Reale. Dà infine per illustrati i restanti emendamenti a sua firma, riferiti all'articolo 1.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), illustra l'emendamento 1.142 il quale, identico ad altre proposte avanzate dai senatori Giovanardi, Airola, Lo Giudice e De Cristofaro, intende sopprimere il comma 3-*bis* riferito all'articolo 3 della legge Reale. La clausola di non punibilità ivi prevista presenta un contenuto indeterminato e ambiguo. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore [D'ASCOLA](#) (*NCD*) si sofferma brevemente sull'articolo 2 che l'emendamento 2.1 intende sopprimere, giacché nel prevedere una verifica dell'applicazione del disegno di legge in esame, costituisce un'evidente inversione logica tra l'esigenza di valutare se introdurre nuove fattispecie incriminatrici nell'ordinamento e la verifica degli effetti che si determinano facendo eccessivo ricorso alle sanzioni penali. Dà quindi per illustrati i restanti emendamenti a propria firma, riferiti all'articolo 2.

Il senatore [CASSON](#) (*PD*), con particolare riferimento all'emendamento 2.0.3, rileva che le proposte emendative a propria firma sono volte a migliorare il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. In proposito, si avverte l'esigenza di introdurre tale disciplina, al fine di offrire protezione contro precise condotte volte a favorire odiose forme di discriminazione verso gli orientamenti sessuali. Non a caso l'iniziativa ha incontrato il favore di numerosi deputati, appartenenti a Gruppi e sensibilità politiche diversi. Precisa quindi che, a prescindere da ogni legittima opinione sull'impianto originario della legge Reale e della legge Mancino, queste prevedono pur sempre fattispecie incriminatrici volte a punire comportamenti e condotte qualificate dal dolo specifico. Muovendo da tale presupposto, mentre gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo all'articolo 1 sono per lo più volti a precisare alcune definizioni, il citato emendamento 2.0.3 reca disposizioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, discriminazioni e odio di matrice xenofoba, omofobica e transfobica, attraverso azioni formative rivolte ad operatori scolastici e studenti. Da ultimo, suggerisce, con riferimento a taluni emendamenti, tra i quali la proposta 1.8, a firma del senatore Giovanardi, che se ne valuti una riformulazione dal momento che essi recano il termine "pedofobia", quanto meno da ritenersi improprio.

Il vice ministro GUERRA, in risposta a quanto rilevato e non condividendo l'interpretazione offerta dal senatore Giovanardi e dal senatore Malan in merito alle linee guida per un'informazione

rispettosa delle persone LGBT, adottate dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio, annuncia che risponderà quanto prima ad atti di sindacato ispettivo presentati sia alla Camera che al Senato, sull'oggetto e le finalità di tale documento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PALMA](#), dando seguito alle richieste pervenute informalmente da parte degli esponenti di Gruppi in Commissione, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. 1119 e connessi, sia posticipato alle ore 14 di giovedì 16 gennaio.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il senatore [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia la richiesta che sia quanto prima posto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione il disegno di legge n. 811, recante disposizioni sulla disciplina dello scioglimento del matrimonio e volto a rendere più celeri i procedimenti di divorzio.

Al riguardo, il senatore [FALANGA](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia l'imminente presentazione di un disegno di legge di sua iniziativa.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (*M5S*), anche con riferimento a un suo specifico quesito rivolto al Ministro della giustizia nel corso di una recente procedura informativa in Commissione, auspica che possano trovare svolgimento i numerosi atti di sindacato ispettivo rivolti all'indirizzo di quel Dicastero. Questi, sino ad oggi, sono stati trascurati. Inoltre, chiede che possano trovare risposta tutti i quesiti rivolti al Ministro nel corso della citata seduta del 20 dicembre 2013.

Nel fornire rassicurazioni ai senatori intervenuti, il presidente [PALMA](#) annuncia che le richieste avanzate potranno essere discusse nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che avrà luogo nella giornata di domani, al termine della seduta già convocata per le ore 14,30.

Preannuncia che a causa delle modifiche del calendario dei lavori dell'Assemblea, approvate dalla Conferenza dei Capigruppo, la citata seduta della Commissione plenaria potrà essere eventualmente sconvocata, nel corso della mattinata di domani.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [471](#)

Art. 1

1.1

[DE CRISTOFARO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ? 1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). ? Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro».

1.2

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [ELIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», primo comma sostituire le parole: «reclusione fino a due anni», con le seguenti: «reclusione fino ad un anno».

1.3

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 1, le parole: «e con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «o con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», le parole: «da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 10.000 euro a 50.000 euro».

1.5

[PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348» sopprimere il comma 2.

1.6

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [ELIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348» sopprimere il secondo comma.

1.7

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: «da dieci a diciotto anni», con le seguenti: «da cinque a dieci anni».

Conseguentemente, al medesimo comma dell'Articolo 348 ivi richiamato, secondo periodo, sostituire le parole: «da tre a dodici anni», con le seguenti: «da uno a sei anni».

1.8

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 2, dopo le parole: «diciotto anni», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato».

1.9

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 2, dopo le parole: «dodici anni», inserire le seguenti: «, salvo il caso in cui il fatto non costituisca più grave reato».

1.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, dopo la parola: «collabora», aggiungere la seguente: «consapevolmente».

1.11

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», terzo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a due

anni, con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro», *sono sostituite dalle seguenti*: «con la multa da 20.000 euro a 100.000 euro».

1.12

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «con la multa da 10.329 euro a 51.646 euro» sono sostituite dalle seguenti: «o con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro».

1.13

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «da 10.329 euro a 51.646 euro», sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro a 25.000 euro».

1.14

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», terzo comma, sostituire le parole: «reclusione fino a due anni», con le seguenti «reclusione fino a sei mesi».

1.15

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

1.16

[PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 3, sopprimere le parole: «e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».

1.17

[MARINELLO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 3, sopprimere le parole: «e con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione».

1.18

[CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», terzo comma, sostituire le parole: «l'interdizione perpetua», con le seguenti: «l'interdizione da sei mesi a due anni».

1.19

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», comma 3, sopprimere la parola: «perpetua».

1.20

[PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il comma 4.

1.21

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il comma 4.

1.22

[PALMA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 5, dopo la parola: «comporta», inserire le seguenti: «, l'interdizione prevista dall'articolo 30 del codice penale».

1.23

[MARINELLO](#), [GIOVANARDI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», al comma 5, dopo le parole: «del materiale destinato», inserire le seguenti: «degli strumenti e attrezzature destinate».

1.24

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di

condanna per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato».

1.25

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 348-bis. - (*Esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra*) ? Chiunque abusivamente esercita la professione di medico chirurgo e di odontoiatra è punito ai sensi del precedente articolo 348. Il condannato è soggetto al sequestro dei locali ed alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati ai fini di commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui al periodo precedente vengono destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economica e sociale"».

1.26

PALMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 590 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni"».

1.27

PALMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«All'articolo 589 del codice penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. La pena di cui al comma 3 si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria"».

1.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1-bis.

(*Effetti delle sentenze di condanna per il reato di cui all'articolo 348, sugli esercizi farmaceutici*)

Per condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale. La relativa sentenza definitiva di condanna comporta di diritto la decadenza dalla titolarità della farmacia».

1.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 443 del codice penale le parole "detiene per il commercio," sono soppresse.

2. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro"».

1.0.2

MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 443 del codice penale le parole "detiene per il commercio," sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro».

Art. 2

2.1

[STEFANI, BITONCI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 141», le parole: «2582 euro a 5164 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da 2500 euro a 7500 euro».

2.2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102 ? Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

2.7

[MANDELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. ? Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

2.0.1

[CROSIO, STEFANI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 4 1luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A tutela della pubblica fede, della terzietà e dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento dell'attività e delle funzioni attribuite dai soggetti di cui all'articolo 2, comma. 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, il relativo titolare o dipendente, abilitato ai sensi del comma 1, che autentichi una sottoscrizione non apposta in sua presenza o ricevuta, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati da decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero della Giustizia, al di

fuori della sede dello Sportello Telematico dell'Automobilista, nonché chiunque contribuisca alla messa in atto di tali fattispecie, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.

1-ter. La Pubblica Amministrazione competente per la vigilanza sui soggetti di cui al comma 1-bis può sospendere in via cautelare la funzione di autenticazione ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa. In ogni caso una sospensione cautelare da quattro a otto mesi della funzione, che si estende a tutti gli abilitati appartenenti alla medesima struttura, è sempre obbligatoria se le indagini riguardino i casi individuati allo stesso comma 1-bis, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggiamento, qualora sia stato instaurato un procedimento giurisdizionale».

Conseguentemente il titolo del disegno di legge 8471 diventa «Modifiche all'articolo 348 del codice penale, all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e all'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di esercizio abusivo di una professione e di espletamento di funzioni pubbliche».

2.0.2

[MANELLI, CALIENDO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

2.0.3

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

2.0.4

[GASPARRI, CARDIELLO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. ? A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. Essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

2.0.5

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. ? A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile; essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

2.0.6

[BARANI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, è sostituito dal seguente:

"1. Chiunque esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito ai sensi dell'articolo 348, commi 1, 3 e 4, del codice penale, nonché dell'articolo 2231 del codice civile ed è tenuto alla restituzione, alle parti contraenti, delle provvigioni percepite.

2. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1052](#)

Art. 1

1.1

[MALAN](#)

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Definizioni). ? 1. Ai fini della presente legge, per "omofobia" e "transfobia" si intendono comportamenti o affermazioni esplicitamente basate sul concetto secondo il quale le persone che tengono comportamenti omosessuali o transessuali o lo appaiono devono essere oggetto di intimidazioni, persecuzione o violenza o che comunque sono giustificabili intimidazioni, persecuzione o violenza nei confronti di tali persone.».

1.2

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.3

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

1.4

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sopprimere l'articolo.

1.5

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni in materia di contrasto a varie forme di discriminazione)

1. All'articolo 3 della legge 19 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non

di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: 'e religiose', sono aggiunte le seguenti: "ovvero fondata sull'omofobia o transfobia" con le parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé".

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé';

c) all'articolo 3, comma 1, le parole 'o religioso', sono sostituite dalle seguenti 'religioso o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé';

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti"».

1.6

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole: 'o religiose' sono aggiunte le seguenti: "ovvero fondata sull'omofobia o transfobia" con le parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé";

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: 'o religioso' sono sostituite dalle seguenti: 'religioso o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali se tali condotte siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità e non di pensiero verso l'orientamento sessuale e lo stile di vita in sé'».

1.7

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo sono aggiunte le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali".

b) alla rubrica dell'articolo 1, sono aggiunte le seguenti parole: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali".

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondate sull'odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l'incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali"».

1.8

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi" sono aggiunte in fine le seguenti: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, dopo le parole "o religiose" sono aggiunte le seguenti: "o fondate sull'omofobia; transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole: "o religiosi" sono aggiunte le seguenti: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".

c) all'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondate sull'omofobia, transfobia, eterofobia, pedofobia, cristianofobia".

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Resta ferma la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e comunque la punibilità di quei comportamenti e delle opinioni in materia sessuale e non, vietati nelle disposizioni penali vigenti"».

1.9

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale "circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato".

2. Entro il mese di luglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni.

3. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 2, è soppresso».

1.10

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato".

2. Entro il mese di luglio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione sulle azioni intraprese contro le discriminazioni».

1.11

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la personalità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto per finalità inerenti all'orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa dal reato"».

1.12

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-sexies) l'avere il colpevole commesso il reato per finalità di discriminazione fondate su distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione"».

1.13

[SACCONI](#), [GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 61 del codice penale "Circostanze aggravanti comuni", è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-sexies) l'avere commesso il fatto per motivi di discriminazione di cui all'articolo 10 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"».

1.14

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, all'articolo 3, comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, esplicitamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi etnici, nazionali, religiosi o di discriminazione basata sul sesso".».

1.15

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera b), sono soppresse le seguenti parole: "istiga a commettere o";

al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "incitamento", sopprimere le seguenti: "alla discriminazione o"».

1.16

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero

l'incitamento all'odio e alla violenza personali nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza"».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo dopo le parole : 'o religiosa' sono aggiunte le seguenti: 'o sessuale';

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti: 'o sessuali'.

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "religioso" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

1.17

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 1

«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b), dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero di distinzione di sesso";

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o religiosi", aggiungere le seguenti: "ovvero di distinzione di sesso";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano In un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza"».

2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo 1, dopo le parole : 'e religiosa' sono aggiunte le seguenti: 'ovvero di distinzione di sesso';

b) alla rubrica dell'articolo 1, dopo le parole 'o religiosi' sono aggiunte le seguenti. «ovvero di distinzione di sesso».

c) all'articolo 3, comma 1, le parole: 'o religioso' sono sostituite dalle seguenti: 'ovvero di distinzione di sesso'.

1.18

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione, né istigazione o incitamento alla discriminazione, la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza".»;

b) al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.19

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere a) e b) sopprimere le parole: "istiga a commettere o";

b) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: "incitamento", sopprimere le parole: "alla discriminazione o";

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge non costituisce atto di discriminazione la libera espressione del pensiero o la manifestazione di semplici convincimenti od opinioni, culturali, religiosi o di qualunque altra natura, verso l'orientamento sessuale, che non si traducano in un'effettiva e inequivoca violenza alla persona o incitamento alla violenza"».

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.20

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis): il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; oppure l'incitamento alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'omofobia o transfobia».

sopprimere il comma 2.

1.21

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);

aggiungere dopo la lettera b) la seguente:

b-bis) al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «incitamento», sopprimere le parole: «alla discriminazione o»;

c) Sopprimere il comma 2.

1.22

[MALAN](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Ai fini della presente legge, per "omofobia" e "transfobia" si intendono comportamenti o affermazioni esplicitamente basate sul concetto secondo i quali coloro che sono o appaiono omosessuali o transessuali devono essere oggetto di intimidazioni, persecuzione o violenza».

1.23

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Sopprimere il comma 1.

1.24

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 1.

1.25

[PALMA](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 3, della legge n. 654 del 1975 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a) sono soppresse le parole: «istiga a commettere o»; conseguentemente è soppressa la lettera b);

b) al comma 3, le parole: «l'incitamento» sono sostituite dalle seguenti: «il pubblico incitamento»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai sensi della presente legge non sono punibili i comportamenti fondati sulla libera espressione o manifestazione di convincimenti e opinioni riconducibili al pluralismo delle idee e comunque inidonei a realizzare il pubblico incitamento all'odio razziale, etnico, omofobico o transfobico ovvero alla violenza».

1.26

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CATALFO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

Consequentemente, al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) alla lettera c), sostituire le parole: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» con le seguenti: «religioso o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

Consequentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della legge penale si intende per:

a) "Orientamento sessuale" l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

b) "Identità di genere" la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere».

1.27

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CATALFO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) sopprimere la lettera c).

Consequentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le

seguenti: « ovvero motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere»;

c) alla lettera c), sostituire le parole: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» con le seguenti: «, religioso o motivati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della legge penale si intende per:

a) «Orientamento sessuale» l'attrazione emotiva, affettiva o sessuale nei confronti di una persona dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

b) «Identità di genere» la percezione che una persona ha di sé nel riconoscersi uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico, che si esprime in un insieme di manifestazioni esteriori conformi o contrastanti con le aspettative convenzionali di genere».

1.28

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CATALEO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia».

Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia»;

b) alla lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o motivati da omofobia o transfobia»;

c) alla lettera c), sostituire le parole: «, religioso o fondati sull'omofobia o transfobia» con le seguenti: «, religioso o motivati da omofobia o transfobia».

1.29

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.30

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» è aggiunta la seguente: «apertamente»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto incitamento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.31

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.32

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto e inequivoco incitamento».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.33

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».

1.34

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «apertamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto univoco e palese incitamento».

1.35

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente, in modo non equivoco e attraverso riscontri individualizzanti»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto, univoco e palese incitamento».

1.36

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte le seguenti: «concretamente e in modo non equivoco»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «incitamento» è sostituita con le seguenti: «il concreto e inequivoco e palese incitamento».

1.37

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

0a) al comma 1, delle lettere a) e b), dopo la parola: «istiga» sono aggiunte la seguente: «apertamente»;

b) Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera b), premettere la seguente:

0b) al comma 3, la parola: «l'incitamento» è sostituita con le seguenti: «l'aperto incitamento».

1.38

[MALAN](#)

Al comma 1, capoverso "art. 3" alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 1, le parole: ", anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione," sono soppresse».

1.39

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.40

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.41

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.42

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

"b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, apertamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o sessuali";».

1.43

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «lettere a) e b)».

1.44

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».

1.45

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera b)».

1.46

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».
e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3000 euro a 15.000 euro»;

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 6000 euro a 20.000 euro».

1.47

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»,

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 3000 euro a 10.000 euro»;

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 5000 euro a 12.000 euro».

1.48

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2000 euro a 12.000 euro»;

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 4000 euro a 16.000 euro».

1.49

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro»;

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 2000 euro a 14.000 euro».

1.51

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia»,

e conseguentemente:

all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o», sono soppresse.

1.52

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

1.50

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettere a) e b) sostituire le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o dall'orientamento sessuale».

e conseguentemente:

al comma 2, alle lettere a) «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» sono sostituite con «ovvero dall'orientamento sessuale»;

e conseguentemente:

al comma 2, alle lettere b) «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia» sono sostituite con «ovvero dall'orientamento sessuale».

1.53

[LO GIUDICE](#)

All'articolo 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

«1-bis. Ai fini della legge penale, si intende per:

a) "orientamento sessuale": l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi;

b) "identità di genere": la percezione che una persona ha di sé come rispondente ad un genere, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico».

1.54

[LO GIUDICE](#)

All'articolo 1, sostituire ovunque ricorrono le parole: «sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

1.55

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «o» con la parola: «e».

1.56

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «o» inserire le seguenti: «di discriminazione sessuale o».

1.57

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «fondati sull'omofobia o sulla transfobia» inserire le seguenti: «anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando le reti di telecomunicazione disponibili».

1.58

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sulla superiorità di un sesso o».

1.59

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «omofobia» con la seguente: «eterofobia».

1.60

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «omofobia o» inserire le seguenti: «o sulla sodomofobia».

1.61

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «omofobia» inserire le seguenti: «, sull'eterofobia».

1.62

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «omofobia» sostituire la parola: «o» con la parola: «e».

1.63

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «sulla».

1.64

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «sulla» con le seguenti: «che sostengono la superiorità della».

1.65

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «bisessuofobia o».

1.66

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «transfobia» con la seguente: «eterofobia».

1.67

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «transfobia», aggiungere le seguenti: «o sulla ermafroditofobia».

1.68

[MALAN](#)

Al comma 1 capoverso "articolo 3" aggiungere infine il seguente periodo: «; la presente lettera entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale;».

1.69

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano comunque anche ad atti commessi attraverso mezzi di comunicazione che si trovino all'estero.»

1.70

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera a) le parole: "ad un anno e"» sono soppresse.

1.71

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) alla lettera a) le parole: "e sei mesi"» sono soppresse.

1.72

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a), le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "11 mesi"».

1.73

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "10 mesi"».

1.74

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "un anno e sei mesi" cono sostituite dalle seguenti: "9 mesi"».

1.75

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "8 mesi"».

1.76

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "7 mesi"».

1.77

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "6 mesi"».

1.78

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "5 mesi"».

1.79

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, alla lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "4 mesi"».

1.80

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "3 mesi"».

1.81

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "2 mesi"».

1.82

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "un anno e sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "1 mese"».

1.83

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "sei mesi" sono sostitute dalle seguenti: "cinque mesi"».

1.84

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «quattro mesi»

1.85

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «tre mesi»

1.86

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «due mesi»

1.87

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: «sei mesi» sono sostitute dalle seguenti: «un mese»

1.88

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono soppresse.

1.89

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 5.000 euro".

1.90

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 4.000 euro".

1.91

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 3.000 euro".

1.92

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 2.000 euro".

1.93

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 1.000 euro".

1.94

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). Al comma 1, lettera a) le parole: "o con la multa fino a 6.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa fino a 500 euro".

1.95

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.96

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.97

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

1.98

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) con la reclusione da uno a quattro anni chi, in qualsiasi modo, apertamente istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, o basati sulla discriminazione sessuale».

1.99

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) alla lettera b) la parola "etnici", è sostituita con le seguenti: sessuali, nazionali o religiosi,.

1.100

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) le parole da: «primo periodo» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:

«secondo periodo, dopo le parole: "movimenti o gruppi," *sono aggiunte le seguenti*: "consapevole dei loro scopi,".

1.101

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "o fondati sull'omofobia o sulla transfobia".

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro».

1.102

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti*: «con la multa da 1000 euro a 9.000 euro».

1.103

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti*: «con la multa da 1000 euro a 8.000 euro».

1.104

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole: «con la reclusione da sei mesi a quattro anni» *sono sostituite dalle seguenti*: «con la multa da 1000 euro a 7.000 euro».

1.105

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «o fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

1.106

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «o fondati» con le seguenti: «e fondati».

1.107

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sulla tesi della sopravvivenza del più adatto o».

1.108

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «sull'omofobia o».

1.109

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».

1.110

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla teoria del genere».

1.111

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sull'incesto dinastico e sulla,».

1.112

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «teoria del lesbismo militante come forma di lotta di classe o che praticano».

1.113

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «misoginia o sulla misandria».

1.114

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volti alla segregazione di persone in base al sesso».

1.115

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«(b-bis) al comma 1, lettera a), le parole "con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o", sono soppresse».

1.116

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«(b-bis). al comma 1, lettera b) le parole: "con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da cinque mesi a tre anni"».

1.117

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«(b-bis) al comma 1, lettera b), sostituire le parole "con la reclusione da sei mesi a quattro anni" con le seguenti: "con la reclusione da quattro mesi a due anni"».

1.118

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«(b-bis) al comma 1, lettera b), sostituire le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" con le seguenti: "con la reclusione da tre mesi a un anno"».

1.119

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«(b-bis) al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da due mesi a un anno"».

1.120

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«(b-bis) al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da un mese a un anno"».

1.121

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«(b-bis) al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da 1000 euro a 10.000 euro».

1.122

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«(b-bis) All'articolo 3, al comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole «con la reclusione da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la

multa da 6000 euro a 20.000 euro».

1.123

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b), le parole " con la reclusione da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la multa da 3000 euro a 15.000 euro"».

1.124

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) il comma 3 è soppresso.

1.125

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni"».

1.126

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a quattro anni"».

1.127

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a tre anni"».

1.128

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, le parole: "a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

1.129

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque mesi a quattro anni"».

1.130

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro mesi a quattro anni"».

1.131

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da tre mesi a quattro anni"».

1.132

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due mesi a quattro anni"».

1.133

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle

seguenti: "da un mese a quattro anni"».

1.134

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a sei mesi"».

1.135

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a tre anni"».

1.136

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a due anni"».

1.137

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera b) le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a un anno"».

1.138

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) è soppresso il comma 3.

1.139

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Non sono punibili l'espressione o l'opinione non accompagnate da specifica istigazione ad atti di discriminazione ovvero alla commissione di atti di violenza o di provocazione alla violenza per motivi religiosi, culturali o relativi all'identità sessuale. Non è considerato atto di discriminazione o di istigazione alla discriminazione la mera espressione od opinione che riguardi la religione o l'identità sessuale».

1.140

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 e successive modificazioni, ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni».

1.141

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.142

[BUEMI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.143

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.144

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#),
[BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CATALFO](#), [DONNO](#),
[GAETTI](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#),
[NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SANTANGELO](#),
[SCIBONA](#), [SIMEONI](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

1.145

[LO GIUDICE](#)

Al comma 1, sopprimere lettera c).

1.146

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino apertamente alla violenza, né gli atti che non costituiscano reato ai sensi di altre norme, svolti in ambito privato da soggetti privati in conseguenza ai loro liberi convincimenti e opinioni».

1.147

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni come garantite dall'articolo 21 della Costituzione, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi alle leggi vigenti ed in particolare al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216».

1.148

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso "3-bis" sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente articolo».

1.149

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole da: «espressione» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «manifestazione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, né gli atti che non costituiscano reato ai sensi di altre norme, svolti in ambito privato da soggetti privati in conseguenza ai loro liberi convincimenti e opinioni».

1.150

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «la libera espressione» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione».

1.151

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «la libera espressione» la parola: «ne» è sostituita dalle seguenti: «o la».

1.152

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «la libera espressione» sono inserite le seguenti: «del pensiero».

1.153

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, la parola: «libera» è soppressa.

1.154

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «e manifestazione» sono soppresse.

1.155

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «convincimenti od e manifestazione» sono soppresse.

1.156

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «convincimenti od» sono soppresse.

1.157

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «e manifestazione» sono soppresse.

1.158

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «di convincimenti» sono sostituite dalle seguenti: «del pensiero».

1.159

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «od opinioni riconducibili» sono sostituite dalle seguenti: «riconducibile».

1.160

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, la parola: «od» è sostituita dalla parola: «ovvero».

1.161

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) , capoverso 3-bis, le parole: «riconducibili al pluralismo delle idee» sono soppresse.

1.162

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «al pluralismo» sono sostituite dalle parole: «alla libertà».

1.163

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «delle idee» sono sostituite dalle parole: «delle opinioni».

1.164

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «delle idee», sono inserite le seguenti: «, o al diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche,».

1.165

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «delle idee» sono soppresse.

1.166

[SUSTA, DELLA VEDOVA](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «purché non istighino all'odio o alla violenza», sono aggiunte le seguenti: «, non incitano alla discriminazione o all'intolleranza e, in ogni caso, non siano manifestati mediante espressioni sconvenienti o offensive o che, comunque, denotino pregiudizi sessuali»;

b) le parole: «al diritto vigente ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «ai principi posti a tutela del rispetto e della dignità della persona umana».

1.167

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo la parola: «purché» sono inserite le seguenti: «, in modo esplicito».

1.168

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo la parola: «istighino» è inserita la seguente: «esplicitamente».

1.169

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sono soppresse le parole: «all'odio o».

1.170

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo le parole: «all'odio» sono inserite le seguenti: «, individuale o sociale».

1.171

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, sono soppresse le parole da: «né le condotte» fino al termine.

1.172

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «conformi al diritto vigente» sono sostituite dalle parole: «non vietate dalle norme vigenti».

1.173

[LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, le parole: «al diritto vigente» sono sostituite dalle parole: «alle leggi vigenti».

1.174

[LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis» dopo le parole: «diritto vigente» sono soppresse le parole da : «ovvero anche se» fino alla fine del periodo.

1.175

[MANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sono soppresse le parole da: «ovvero anche se», fino alla fine del capoverso.

1.176

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «ovvero».

1.177

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è sostituita la parola: «ovvero» con una virgola.

1.178

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «se».

1.179

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «attività».

1.180

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «politica».

1.181

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, dopo la parola: «politica,» è inserita la seguente: «tradizionale,».

1.182

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «sindacale».

1.183

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, è soppressa la parola: «sindacale,».

1.184

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», la parola: «sindacale» è sostituita con la seguente: «categoriale».

1.185

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», dopo la parola: «sindacale,» è inserita la seguente: «popolare».

1.186

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», è soppressa la parola: «culturale».

1.187

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», è soppressa la parola: «sanitaria».

1.188

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», è soppressa la parola: «sanitaria,».

1.189

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», la parola: «sanitaria» è sostituita con la seguente: «assistenziale».

1.190

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», dopo la parola: «sanitaria,» è inserita la seguente: «sportiva».

1.191

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso «3-bis», sono sopresse le parole: «di istruzione».

1.192

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», sono sopresse le parole: «di istruzione,».

1.193

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso «3-bis», dopo le parole: «di istruzione», sono inserite le seguenti:

«di studi genealogici».

1.194

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», dopo le parole: «di religione », sono inserite le seguenti: «, di pratica spirituale».

1.195

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, lettera c), capoverso«3-bis», sono soppresse le parole: «o di culto».

1.196

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», sono soppresse le parole da: «relative all'attuazione» fino alla fine.

1.197

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole da: «relative all'attuazione» fino alla fine sono sostituite con le seguenti: «nel rispetto della Costituzione e delle leggi».

1.198

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole da: «all'attuazione dei» sono sostituite con la seguente: «ai».

1.199

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole da: «di rilevanza costituzionale» fino alla fine sono sostituite con la seguente: «costituzionali».

1.200

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», dopo le parole: «di rilevanza costituzionale che» sono inserite le seguenti: «di fatto».

1.201

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», sono soppresse le parole: «che connotano tali organizzazioni».

1.202

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», le parole: «che connotano» sono sostituite con la seguente: «di».

1.203

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera c) capoverso«3-bis», in fine sono aggiunte le seguenti parole: «; non costituiscono in ogni caso discriminazione o istigazione alla discriminazione ai sensi della presente legge, comportamenti e atti che siano l'esercizio dei diritti costituzionali, incluso il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche;».

1.204

[MALAN](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge, per "omofobia" e "transfobia" si intende la irragionevole paura, con conseguente condotta aggressiva, nei confronti delle parole che iniziano per "orno" e "trans" e dei concetti, cose, azioni e qualità che esse indicano».

1.205

[DE CRISTOFARO](#), [DE PETRIS](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della legge penale, si intende per:

a) omofobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come omosessuali;

b) transfobia: la condotta violenta oppure discriminatoria nei confronti delle persone che sono, oppure che vengono identificate, ovvero percepite, come transessuali».

1.206

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della legge penale si intende per:

a) "omofobia" ogni condotta motivata da odio o disprezzo nei confronti delle persone omosessuali;

b) "transfobia" ogni condotta motivata da odio o disprezzo nei confronti delle persone transessuali o transgender"».

1.207

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Sopprimere il comma 2.

1.208

[MALAN](#)

Sopprimere il comma 2.

1.209

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Sopprimere il comma 2.

1.210

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) il comma 2, dell'articolo 3, è soppresso».

1.211

[MALAN](#)

Al comma 2, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al titolo è soppressa la parola: "razziale,"».

1.212

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

1.213

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.214

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.215

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.216

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, lettera a), le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia», sono soppresse.

1.217

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le

seguenti: «ovvero fondata sull'omofobia e transfobia».

1.218

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o sessuale».

1.219

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata sull'omofobia o sulla transfobia» con le seguenti: «o sessuale».

1.220

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero fondata» con le seguenti: «e fondata».

1.221

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «fondata» con le seguenti: «basata sull'eugenetica,».

1.223

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «sull'omofobia o».

1.224

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti «sull'eterofobia».

1.225

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla partenofobia».

1.226

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla,».

1.227

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «ateismo materialistico obbligatorio o che praticano».

1.228

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «negazione del concetto di sesso degli individui».

1.229

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volta alla segregazione di persone in base al sesso».

1.230

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) è soppressa la lettera a)».*

1.231

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) è soppressa la lettera b)».*

1.232

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) è soppressa la lettera c).

1.233

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le seguenti: "fino a un decimo"».

1.234

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le parole: "fino a un quinto"».

1.235

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, le parole: "fino alla metà" sono sostituite con le seguenti: "fino a un terzo"».

1.236

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: "o fondati sull'omofobia o transfobia"».

1.237

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) alla lettera b), sopprimere le parole: "ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia"».

1.238

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.239

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.240

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.241

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati aggravati dall'odio etnico, nazionale, razziale o religioso, di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio".».

1.242

[STEEFANI](#), [BITONCI](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «ovvero fondati sull'omofobia o sulla transfobia».

1.243

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «ovvero fondati» con le seguenti: «e fondati».

1.244

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola «fondati» con le seguenti: «basati sull'eugenetica».

1.245

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) sopprimere le parole: «sull'omofobia o».

1.246

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».

1.247

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «o sulla» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla,».

1.248

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: «sulla» inserire le seguenti: «ateismo materialistico obbligatorio o che praticano».

1.249

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla partenofobia».

1.250

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «negazione del concetto di sesso degli individui».

1.251

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera b) dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: «o comunque volta alla segregazione di persone in base al sesso».

1.252

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati aggravati dall'odio etnico, nazionale o religioso, di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio"».

1.253

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.254

[MALAN](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.255

[PALMA](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) All'articolo 3, comma 1, la parola: "o" tra le parole: "razziale" e "religioso" è sostituita con la parola: "e" e, dopo la parola: "religioso" sono inserite le parole: ", omofobico o transfobico"».

1.256

[MALAN](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà"».

1.257

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni, purché non istighino alla commissione di reati, né le condotte conformi al diritto vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia tenute in pubblico che in privato ed anche se assunte all'interno di organizzazioni, fra cui quelle che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni"».

1.258

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni, purché non istighino alla commissione di reati, né le condotte costituenti espressione dei diritti di libertà costituzionalmente sanciti, sia tenute in pubblico che in privato ed anche se assunte all'interno di organizzazioni, fra cui quelle che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni"».

1.259

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

1.260

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero fondati sull'odio personale nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

1.261

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondati sull'odio nei confronti di coloro che manifestano il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

1.262

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 3, comma 1, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: "o fondati sull'odio nei confronti di chi manifesti il proprio orientamento sessuale, quando siano espressione di un'effettiva e inequivoca violenza alla dignità della persona o incitamento alla violenza"».

1.263

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c) capoverso «art. 3» sostituire le parole: «o religioso» con le seguenti: «, razziale o religioso».

1.264

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c) capoverso «art. 3» sostituire la parola: «religioso», nel secondo caso in cui ricorre, con le seguenti: «, di classe, religioso o».

1.265

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo la parola: «religioso», nel secondo caso in cui ricorre, inserire la seguente: «, antidemocratico».

1.266

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «o fondati» con le seguenti: «, filosofico e».

1.267

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire la parola: «fondati» con le seguenti: «basati sull'eugenetica».

1.268

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sopprimere le parole: «sull'omofobia o».

1.269

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «sull'omofobia» con le seguenti: «sull'eterofobia».

1.270

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo le parole «omofobia o» inserire le seguenti: «sull'ateismo materialistico obbligatorio che osteggi la».

1.271

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo le parole: «sull'omofobia» inserire le seguenti: «, sulla pneumofobia».

1.272

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire la parola: «transfobia» con le seguenti: «sulla negazione del concetto di sesso degli individui».

1.273

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», sostituire le parole: «o transfobia» con le seguenti: «, sulla poliandrofobia e sulla, ».

1.274

[MALAN](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «art. 3», dopo la parola: «transfobia» aggiungere le seguenti: « o sulla segregazione di persone in base al sesso».

1.275

[MALAN](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la

pena è aumentata fino alla metà."».

1.276

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Qualora si tratti di reati fondati sull'omofobia o transfobia, il reato è procedibile a querela. Il termine per proporre la querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile».

1.277

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, la parola: «dispone» è sostituita con la seguente: «può disporre»;

c-ter) all'articolo 5, comma 2, primo periodo, la parola: «, ovvero» è sostituita dalla seguente: «; il sequestro può essere disposto ove nell'immobile si rinvenivano»;

c-quater) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Può essere altresì disposto il sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati rinvenuti nell'immobile; il sequestro è obbligatorio se riguarda armi, munizioni, esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari o taluno degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975; n. 110»;

c-quinquies) all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, le parole: «È sempre» sono sostituite dalle seguenti: «può essere».

1.278

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) l'articolo 1, comma 1-bis, è soppresso;

c-ter) l'articolo 1, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, è soppresso.

1.279

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

c-bis) all'articolo 6, comma 1, la parola: «in ogni caso» è soppressa;

c-ter) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Qualora si tratti di reati fondati sull'omofobia o transfobia, il reato è procedibile a querela».

1.280

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [BIANCONI](#), [CHIAVAROLI](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) l'articolo 3, comma 2, è abrogato.

1.281

[AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CATALEO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai sensi della legge penale, si intende per «omofobia», quanto stabilito nella risoluzione del Parlamento europeo 18 gennaio 2006, che la definisce come condotta basata sul pregiudizio e sull'avversione nei confronti delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali, analoghe al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo, che si manifestano nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali, a titolo esemplificativo: discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti. Tale definizione si applica anche alla «transfobia», intesa come avversione specifica nei confronti delle persone transessuali o

transgender.

1.282

[MALAN](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per "omofobia" e "transfobia" si intende l'esternazione esplicita di convincimenti secondo cui persone dal comportamento omosessuale o transessuale vanno aggredite, ingiuriate o molestate».

1.0.1

[MALAN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure contro la discriminazione e l'incitamento all'odio
in ambito internazionale)*

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, comma 1 lettera b) ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministro degli affari esteri può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1. 3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.

4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi nelle liste di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.

5. In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

1.0.2

[PALMA](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 414 del codice penale)

All'articolo 414, comma 1, n. 1, del codice penale le parole: "a cinque anni" sono sostituite dalle parole: "a tre anni"».

1.0.100

[BARANI](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al codice civile in materia di matrimonio)

Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 107, primo comma, le parole: 'rispettivamente in marito e in moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'reciprocamente come coniugi';

All'articolo 108, primo comma, le parole: 'rispettivamente in marito e in moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'reciprocamente come coniugi';

All'articolo 143, primo comma, le parole: 'il marito e la moglie' sono sostituite dalle seguenti: 'i coniugi'».

Art. 2

2.1

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[MALAN](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[MALAN](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti territoriali non possono erogare, sotto alcuna forma, finanziamenti, beni o servizi a titolo gratuito a stati, autonomie territoriali e organizzazioni politiche che amministrano determinati territori, i quali attuino i comportamenti di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, comma 1 lettera b) ovvero mettano in atto incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il ministero degli affari esteri può autorizzare deroghe motivate a quanto previsto dal comma 1.

3. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano a finanziamenti, forniture di beni o servizi a titolo gratuito o aiuti diretti a coloro che sono vittima dei comportamenti ivi indicati.

4. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori inclusi nelle liste di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), o da qualunque soggetto che a sua volta ne riceva.

5. In caso di violazione della norma di cui al comma 4, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

2.5

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Ai fini» fino a: «politiche di prevenzione».

2.4

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini» fino a «l'Istituto nazionale» con le seguenti: «La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della seconda rilevazione statistica di cui al periodo seguente. L'Istituto nazionale»

2.6

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini» con la seguente: «Prima»

2.7

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «della verifica» con le seguenti: «dell'opportunità»

2.8

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «della verifica» con le seguenti: «dell'opportunità»

2.9

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dell'applicazione» inserire la seguente: «effettiva».

2.10

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «della presente legge e».

2.11

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «della presente legge e» con le seguenti: «del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

2.12

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della progettazione».

2.13

[MALAN](#)

Al comma 1. sostituire le parole: «e della progettazione e» con le seguenti: «nell'ambito».

2.14

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «della progettazione» con le seguenti: «dell'elaborazione parlamentare».

2.15

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «progettazione» con le seguenti: «legislazione in materia di immigrazione».

2.16

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della realizzazione».

2.17

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole «e della realizzazione» con le seguenti «nell'ambito».

2.18

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole «della realizzazione di politiche di» con la seguente «del».

2.19

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di politiche di» con le seguenti: «effettiva del».

2.20

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «politiche» con la seguente: «iniziative».

2.21

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «contrasto della discriminazione e della».

2.22

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «contrasto della discriminazione e della» con le seguenti: «contrasto alla discriminazione e alla».

2.23

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «della discriminazione e».

2.24

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «discriminazione» con la seguente: «sopraffazione».

2.25

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e della violenza».

2.26

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e della violenza» con le seguenti: «, dell'incitamento all'odio e della violenza».

2.27

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica e del monitoraggio» .

2.28

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica» con le seguenti: «in base al sesso».

2.29

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di matrice».

2.30

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di matrice» con la seguente: «ideologica».

2.31

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di matrice» inserire la seguente: «antidemocratica».

2.32

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «xenofoba».

2.33

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «xenofoba».

2.34

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «xenofoba» con la seguente: «xenofobica».

2.35

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «xenofoba» inserire la seguente: «, anticristiana».

2.36

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «antisemita».

2.37

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «, omofobica».

2.38

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «omofobica».

2.39

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «, omofobica» con la seguente: «monogamofoba».

2.40

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «omofobica» inserire la seguente: «, calcistica».

2.41

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «transfobica e».

2.42

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «transfobica».

2.43

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parole: «transfobica e» con la seguente: «eterofoba».

2.44

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo la parola: «transfobica» inserire la seguente: «bisessuofobica».

2.45

[GIOVANARDI, D'ASCOLA, TORRISI, CHIAVAROLI, BIANCONI](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del monitoraggio delle politiche di prevenzione».

2.46

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e del monitoraggio».

2.47

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e del monitoraggio» con la seguente: «contingente».

2.48

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «del monitoraggio».

2.49

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «del monito raggio» con le seguenti: «di attuazione».

2.50

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «monitoraggio» con la seguente: «risultato».

2.51

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle politiche».

2.52

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «delle politiche» con le seguenti: «conseguente alle iniziative».

2.53

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «politiche di» con le seguenti: «spese per la».

2.54

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «di prevenzione».

2.55

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di prevenzione» con le seguenti: «dell'immigrazione».

2.56

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «prevenzione» con le seguenti: «indottrinamento».

2.57

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «politica di prevenzione» inserire le seguenti: «, in particolare sulla quantità di tempo dedicato alle relative iniziative nelle scuole, nonché sulla natura delle organizzazioni che le gestiscono e i relativi costi».

2.58

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «l'Istituto nazionale di statistica» con le seguenti: «il Consiglio di Stato».

2.59

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nazionale di statistica» con le seguenti: «poligrafico e zecca dello Stato».

2.60

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «statistica» con le seguenti: «archeologia e storia dell'arte».

2.61

[MALAN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Istituto nazionale di statistica» inserire le seguenti: «, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, sulla base di criteri stabiliti dalle commissioni parlamentari competenti».

2.62

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali,».

2.63

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali,» con le seguenti: «, con risorse da reperire attraverso sponsorizzazioni da parte di soggetti privati».

2.64

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «proprie risorse e competenze istituzionali,» con le seguenti: «risorse dell'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali».

2.65

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «risorse e».

2.66

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «competenze istituzionali».

2.67

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e competenze istituzionali» con le seguenti: «, se disponibili,».

2.68

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e competenze».

2.69

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «lo svolgimento di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui».

2.70

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «lo svolgimento di» al termine con le seguenti: «tiene conto, nel normale svolgimento delle sue indagini statistiche, delle menzionate matrici».

2.71

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «lo svolgimento di».

2.72

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «rilevazione».

2.73

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «sulle discriminazioni e».

2.74

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «discriminazioni e sulla violenza che ne misuri le».

2.75

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «violenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con».

2.76

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio con cadenza almeno».

2.77

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «ne».

2.78

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «misuri le caratteristiche fondamentali e».

2.79

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «le caratteristiche fondamentali e individui».

2.80

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «fondamentali e individui» fino alla fine.

2.81

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere la parola: «fondamentali».

2.82

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, in fine, sopprimere la parola: «fondamentali».

2.83

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e individui» fino alla fine.

2.84

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «più esposti al rischio» fino alla fine.

2.85

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, alla fine, sopprimere la parola: «più».

2.88

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con cadenza» fino alla fine.

2.86

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «rischio con cadenza almeno».

2.87

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «con cadenza almeno».

2.89

[MALAN](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «almeno quadriennale».

2.90

[MALAN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno quadriennale» con le seguenti: «mensile».

2.91

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale» con la seguente: «triennale».

2.92

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale » con la seguente: «biennale».

2.93

[GIOVANARDI](#), [D'ASCOLA](#), [TORRISI](#), [CHIAVAROLI](#), [BIANCONI](#)

Al comma 1, alla fine, sostituire la parola: «quadriennale» con la seguente: «annuale».

2.94

[MALAN](#)

Alla rubrica, premettere le parole: «Rilevazioni e».

2.95

[MALAN](#)

Sostituire la rubrica con il seguente: «Indagine sull'eventuale utilità di una legge contro omofobia e transfobia».

2.96

[MALAN](#)

Alla rubrica, sostituire la parola: «Statistiche» con la seguente: Rilevazioni».

2.97

[MALAN](#)

Alla rubrica, dopo la parola: «Statistiche» inserire le seguenti: «e rilevazioni».

2.98

[MALAN](#)

Alla rubrica, sostituire le parole: «sulle discriminazioni» con le seguenti: «sugli atti di discriminazione».

2.99

[MALAN](#)

Alla rubrica, sostituire la parola: «discriminazioni» con le parole: «caratteristiche degli atti di discriminazione».

2.100

[MALAN](#)

Alla rubrica, sopprimere le parole: «e sulla violenza».

2.101

[MALAN](#)

Alla rubrica, sostituire le parole: «e sulla violenza» con le seguenti: «di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica».

2.102

[MALAN](#)

Alla rubrica, sostituire la parola: «violenza» con le seguenti: «prevenzione».

2.103

[MALAN](#)

Alla rubrica, dopo la parola: «violenza» inserire le seguenti: «legate a prevenzione legate a temi di attualità».

2.104

[MALAN](#)

Alla rubrica, dopo la parola: «violenza» inserire le seguenti: «legate a prevenzione legate a temi di attualità».

2.0.1

[BUCCARELLA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CATALFO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [GIROTTA](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art.2-bis.

(Attività non retribuita in favore della collettività)

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

(Attività non retribuita in favore della collettività)

1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il giudice può disporre la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.

2. L'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni.; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza e/o promozione sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, delle persone tossicodipendenti, delle persone anziane, delle persone straniere extracomunitarie o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgenen la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche;

4. L'attività può essere svolta nell'ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, introdotto dal comma 2, lettera c), del presente articolo.

3. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la lettera a) del comma 1-bis e i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati».

2.0.2

[CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CASALETTO](#), [CATALFO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#), [GIROTTA](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#),

[NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#),
[SIMEONI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art.2-bis.

(Programmi di educazione)

1. Il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con le Regioni e le Province autonome, al fine di promuovere il superamento dei pregiudizi fondati sul genere di appartenenza e sull'orientamento sessuale capaci di motivare la violenza e la discriminazione, elabora appositi programmi di educazione sentimentale e di genere, da svolgersi nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.0.3

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CASSON](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni di prevenzione)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca promuove negli istituti scolastici interventi di contrasto al bullismo, alle discriminazioni, all'odio e alla violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica anche attraverso azioni formative rivolte ad operatori scolastici e studenti».

1.3.2.1.6. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 78 (pom.) del 15/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2014
78ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(19\)](#) GRASSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

[\(657\)](#) LUMIA ed altri. - Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio

[\(711\)](#) DE CRISTOFARO ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio

[\(846\)](#) AIROLA ed altri. - Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

[\(847\)](#) CAPPELLETTI ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

[\(851\)](#) GIARRUSSO ed altri. - Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 19 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 657, 711, 846, 847 e 851, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 19, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Il relatore **[D'ASCOLA](#)** (NCD) propone di svolgere l'esame dei disegni di legge nn. 657, 711, 846, 847 e 851 congiuntamente con il disegno di legge n. 19 che, regolando le fattispecie incriminatrici

della corruzione, del voto di scambio, del falso in bilancio, del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, incide su ciascuna delle materie oggetto dei citati disegni di legge, che si riserva di illustrare in una prossima seduta.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **PALMA** dà lettura del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul testo del disegno di legge n. 471 e sugli emendamenti a esso riferiti.

Rileva invece che non è pervenuto ancora il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame congiunto.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

(391) MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente **PALMA** rileva che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della

Commissione affari costituzionali sul testo e sugli emendamenti.

Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame congiunto.

[\(20\)](#) *MANCONI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) *COMPAGNA e MANCONI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) *BARANI. - Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) *BUEMI ed altri. - Concessione di amnistia e indulto*

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ricorda che la riforma dell'articolo 79 della Costituzione nel 1992 ha determinato una radicale trasformazione degli istituti dell'amnistia e dell'indulto. Non a caso, l'incidenza dei provvedimenti di clemenza è andata diminuendo in modo significativo, cosicché l'indulto e l'amnistia non hanno più rappresentato una costante e periodica misura di erosione della certezza dell'esecuzione della pena, ma hanno assunto il carattere di rare ed eccezionali misure, volte a porre rimedio alle disumane condizioni di vita dei detenuti nelle carceri italiane.

Tuttavia, l'indulto approvato dalle Camere nel 2006 non ha sortito alcuna efficacia duratura sulle condizioni di vita negli istituti di pena, né tale misura di clemenza ha posto le basi per una riduzione, anche lieve, del sovraffollamento carcerario. Questa incontestabile considerazione induce ad affermare che le eventuali misure estintive dei reati o delle pene, ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, non possono essere prese in considerazione, se non in un'opera sistematica di rivalutazione del sistema repressivo penale, delle modalità di esecuzione delle pene detentive e dei piani di edilizia carceraria. La guida per questa opera di rivisitazione organica degli istituti del sistema sanzionatorio e delle connesse politiche della pena, deve fondarsi sugli articoli 25, 27 e 79 della Costituzione. A tal proposito, ritiene prioritaria una risoluta e coraggiosa opera di depenalizzazione che vada al di là dei pur meritori interventi già delineati nel disegno di legge n. 925, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato. Sarebbe questo il modo per porre fine alla vigenza di un diritto penale "bagatellare" che non è più sostenibile alla luce del principio di residualità delle norme incriminatrici e non è più compatibile, sul piano pratico, con gli obblighi che gravano sull'ordinamento italiano, anche alla luce delle carenze poste in evidenza dalla nota sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa Torreggiani.

La senatrice [CAPACCHIONE](#) (PD) ritiene condivisibile l'orientamento già espresso dai senatori appartenenti al suo Gruppo, in base al quale eventuali provvedimenti di amnistia e di indulto possono essere presi in considerazione solo una volta definito un quadro organico di interventi volti a ridurre il sovraffollamento carcerario. Del resto i provvedimenti di clemenza non producono effetti apprezzabili senza un'adeguata opera di depenalizzazione e di ridefinizione dei presupposti per l'esecuzione della pena detentiva in carcere; sarebbe pertanto opportuno che le Camere procedessero all'esame dei provvedimenti di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione, solo dopo la definizione di organiche soluzioni normative, capaci di incidere in modo strutturale e duraturo sulle condizioni di detenzione negli istituti di pena italiani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(194) ALBERTI CASELLATI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali e le corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia

(595) CARDIELLO ed altri. - Disposizioni in materia di soppressione dei tribunali per i minorenni, nonché disposizioni in materia di istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori presso i tribunali e le corti d'appello e di uffici specializzati delle procure della Repubblica presso i tribunali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **CUCCA** (PD) osserva che l'istituzione di sezioni specializzate a competenza funzionale esclusiva in materia di famiglia e diritti dei minori determina effetti di difficile prevedibilità sulla formazione e la professionalità dei magistrati. Pur non potendosi negare che la formazione e la professionalità dei magistrati giudicanti e requirenti esige la conoscenza sempre più specifica del diritto e non in un sapere generalista, nell'attuale contingenza storica, in cui la magistratura ordinaria soffre di carenze numeriche rilevanti, l'impatto delle sezioni specializzate sull'ordinamento giudiziario si risolverebbe in ulteriori rigidità e nell'allungamento dei tempi di definizione dei processi. In definitiva, è preferibile perseguire la specializzazione del sapere giuridico dei magistrati ordinari attraverso la definizione di percorsi di carriera che tendano alla continuità nell'esercizio delle funzioni e negli ambiti di esercizio della giurisdizione, in luogo di interventi normativi volti a determinare rigide riserve di competenza presso i Tribunali, le Corti d'appello e le Procure.

Il senatore **GIOVANARDI** (NCD) ribadisce l'esigenza, al fine di un'utile prosecuzione della discussione, che il Governo manifesti un chiaro orientamento sull'opportunità di istituire sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia presso gli uffici giudiziari, illustrando le potenziali conseguenze derivanti dall'approvazione di tali atti normativi, con dati e proiezioni relativi all'efficienza dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore **BARANI** (GAL) ritiene opportuno soffermarsi sugli approfonditi rilievi svolti dal senatore Caliendo nel corso del suo intervento della seduta di ieri. Sulla base della sua esperienza parlamentare, il senatore Caliendo ha evidenziato che uno degli ostacoli all'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le Corti d'appello, in materia di famiglia e diritti dei minori, consiste negli oneri a carico del bilancio dello Stato che una tale iniziativa comporta indefettibilmente. Ritiene, tuttavia, che questa constatazione non deve precludere alla Commissione di valutare attentamente ogni iniziativa legislativa volta a rimediare alla lunghezza dei tempi di definizione dei processi e alla difficoltà, per la magistratura ordinaria, di esercitare le proprie funzioni, mettendo a frutto il sapere specialistico e l'aggiornamento continuo. Infatti, l'istituzione delle sezioni specializzate per la trattazione delle controversie concernenti il diritto di famiglia tende a garantire una crescente competenza specialistica dei magistrati assegnati alle istituende sezioni e anche una distribuzione equilibrata distribuzione tra gli uffici giudiziari di giudici e magistrati requirenti dotati di particolare sensibilità per questo genere

di controversie. Si potrebbero evitare, tra l'altro, interpretazioni contraddittorie delle norme del codice civile che, specialmente con riferimento al I Libro del codice, possono risolversi in disparità di trattamento e incertezza nell'applicazione del diritto di famiglia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta di domani, già convocata per le ore 14,30, avrà inizio alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 79 (pom.) del 16/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2014
79ª Seduta

Presidenza del Presidente

[PALMA](#)

indi del Vice Presidente

[BUCCARELLA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(471\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

[\(596\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione*

[\(730\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il relatore [ALBERTINI](#) (PI) esprime il parere sugli emendamenti illustrati nella seduta dell'8 gennaio e riferiti al disegno di legge n. 471, adottato come testo base. Sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.14 e 1.15, si rimette alla Commissione. Esprime invece parere favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.6, di identico contenuto, nonché sulle proposte identiche 1.16 e 1.17. Anche sugli emendamenti 1.20 e 1.21, entrambi volti a sopprimere il comma 4, esprime parere favorevole. Con riferimento all'emendamento

1.22, sospende il giudizio, chiedendo al presidente Palma, che ne è il presentatore, se insista sulla proposta di prevedere un esplicito richiamo alla sanzione accessoria dell'interdizione, prevista dall'articolo 30 del codice penale. Sulle proposte emendative 1.23 e 1.24, si esprime favorevolmente, riservandosi al momento della votazione di valutare quale delle due sia maggiormente meritevole di accoglimento. Anche sugli emendamenti 1.26 e 1.27, volti a ricondurre a sistema gli articoli 589 e 590 del codice penale in seguito alla modifica del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria, il parere è favorevole. Infine, sulle proposte emendative 1.1, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.18, 1.25, il parere è contrario.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme a quello del relatore, a eccezione degli emendamenti 1.20 e 1.21, di identica formulazione, sui quali si rimette alla Commissione.

Il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), riservandosi di decidere sull'eventuale ritiro dell'emendamento 1.22, che potrebbe anche essere riformulato tenendo conto dell'articolo 31 del codice penale, chiede al relatore e al sottosegretario Berretta di esprimersi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*PI*) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.1 e 1.0.2.

Il parere del sottosegretario BERRETTA è conforme.

Si passa quindi ai pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*PI*) si rimette alla Commissione sulla proposta emendativa 2.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.7, di identica formulazione.

Il sottosegretario BERRETTA esprime parere conforme.

Infine, il relatore [ALBERTINI](#) (*PI*) e il sottosegretario BERRETTA esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(19\)](#) **GRASSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

[\(657\)](#) **LUMIA ed altri.** - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

[\(711\)](#) **DE CRISTOFARO ed altri.** - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

[\(846\)](#) **AIROLA ed altri.** - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

[\(847\)](#) **CAPPELLETTI ed altri.** - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

[\(851\)](#) **GIARRUSSO ed altri.** - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [D'ASCOLA](#) (NCD) illustra i disegni di legge n. 657, 711, 846, 847 e 851, sui quali la Commissione ha convenuto di proseguire l'esame congiuntamente con il disegno di legge n. 19.

Il relatore premette che la portata normativa dei citati disegni di legge riguarda materie assai critiche che, lasciando in disparte le previsioni normative volte a modificare l'articolo 416-ter - sul quale la Commissione ha già conferito mandato al relatore di riferire all'Assemblea, concernono prevalentemente i reati di concussione, corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio, nonché i rapporti tra le varie fattispecie incriminatrici. Limitandosi a trattare solo alcune delle problematiche sulle quali la Commissione sarà chiamata a svolgere un approfondito dibattito, si sofferma preliminarmente sul reato di concussione di cui all'articolo 317 del codice penale. È noto che nell'iniziale formulazione del reato di concussione nel codice Rocco, la condotta del soggetto concusso non era punibile. A livello dogmatico, tale scelta di politica criminale è condivisibile, poichè si è sempre ritenuto che la pressione esercitata sulla volontà del concusso è tale che costui, essendo nei fatti coartato, non può in alcun modo integrare la condotta materiale con l'elemento volitivo tipico di un reato doloso. A questa impostazione di fondo, si è unita nel tempo l'esigenza, di carattere investigativo, per cui la posizione del soggetto concusso risulta particolarmente rilevante, sia per l'emersione della notizia di reato, sia per la posizione processuale che costui viene ad assumere qualora abbia un seguito il procedimento penale nei riguardi del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, lo ha costretto a una dazione o a una promessa indebita. Al principio degli anni '90, questo secondo elemento - che ha a lungo concorso ad escludere la punibilità del concusso - è progressivamente andato incontro a rivisitazione, giacché si è da taluni sostenuto che la mancata sottoposizione a sanzione penale del concusso tende a rendere non effettiva la capacità dissuasiva dell'intero impianto dei reati contro la pubblica amministrazione. Infatti, il corruttore può tentare di far passare la propria condizione come quella del concusso e cioè della vittima delle pressioni del pubblico ufficiale e non come quella del soggetto che offre vantaggi, di propria volontà, al fine di ricevere denaro o altra utilità. In tale mutato contesto culturale, ha poi sortito effetti rilevanti una raccomandazione dell'OCSE che, in sostanza, tendeva a rappresentare l'opportunità che il reato di concussione prevedesse la punibilità del concusso, trasformando i contorni della fattispecie incriminatrice in senso bilaterale. La soluzione intermedia, adottata con la legge n. 190 del 2012, appare oggi tendenzialmente equilibrata, dal momento che mentre la formulazione dell'articolo 317 rimane incentrata sull'elemento della costrizione del concusso, vi si affianca un'ulteriore previsione di reato in cui, in realtà, si introduce la punibilità anche per chi, in un clima di pressione resistibile, risponde della propria condotta a titolo di concussione per induzione. Concludendo su questo primo profilo, rileva che alcuni disegni di legge in esame tendono a un ritorno al passato, forse senza una piena consapevolezza degli effetti che ne deriverebbero sul piano sistematico. In proposito, nel sottoporre alla Commissione l'esigenza di un aperto confronto sugli evocati temi di politica criminale, ritiene utile rammentare che il legislatore non dovrebbe lasciarsi guidare dalle esigenze investigative che vanno prospettandosi in una certa fase storica, giacché esse sono per definizione mutevoli e provvisorie. Si sofferma, quindi, sull'introduzione del reato di autoriciclaggio, cui tendono alcune delle iniziative in titolo. L'autoriciclaggio è integrato dalla condotta di chi sfrutta i proventi di un reato che ha commesso trasformandone l'oggetto o il profitto in un bene o in un vantaggio di altra natura. È evidente che la capacità dissuasiva e l'efficacia della norma penale si fondano sul rapporto di presupposizione tra la fattispecie di autoriciclaggio e il reato presupposto. In proposito, la dottrina che si è cimentata con il tema ha individuato alcuni aspetti rilevanti nella redazione della fattispecie, su cui ritiene di soffermare l'attenzione. Di massimo rilievo è, innanzitutto, la clausola di riserva che sempre caratterizza i reati presupponenti. Tale clausola, nella sostanza, intende escludere dal raggio di applicazione della fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio i casi in cui il soggetto attivo concorre nel reato presupposto. Ritiene, in proposito, che si debba

meditare diffusamente sull'ipotesi, prevista ad esempio nel disegno di legge n. 657, di sopprimere, negli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, l'esplicita esclusione delle punibilità per chi concorre nel reato presupposto. Aggiunge che un supplemento di analisi dovrà riguardare anche l'ipotesi, prospettata da più parti, di selezionare con particolare attenzione la natura dei "reati presupposto", cioè quelli sulla base dei quali può avere luogo il riciclaggio o l'autoriciclaggio. Infatti, un conto è, ad esempio, che i delitti di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* presuppongano qualunque reato contro il patrimonio o, persino, un qualsiasi delitto; altro conto è, invece, che il denaro, i beni o le altre utilità debbano provenire dalla consumazione di specifiche e qualificate attività criminose. Conclude rilevando che al di là di un approfondimento sul tema delle illustrate clausole di salvaguardia e dovendosi comunque scongiurare il rischio di doppie imputazioni per la stessa condotta, il vero tema su cui la Commissione sarà chiamata ad esprimersi è quello della risposta sanzionatoria derivante dalla consumazione dei cosiddetti "reati a valle". È infatti oltremodo necessario evitare squilibri sanzionatori ed eccessivi effetti di moltiplicazione dell'irrogazione della pena detentiva, poichè si incorrerebbe nel rischio di determinare una severissima punizione per condotte di microcriminalità e per attività delinquenziali povere e marginali, sostanzialmente favorendo i fenomeni di sovraffollamento carcerario e il proliferare di un diritto penale iniquo e discriminatorio nei riguardi dei non abbienti. Precisando che quelle esposte sono solo alcune delle questioni sollevate dalle norme recate dai disegni di legge n. 19, 657, 711, 846, 847 e 851, annuncia la propria disponibilità ad approfondire gli ulteriori temi di particolare rilievo che emergeranno nel corso del dibattito.

La senatrice [DE PIN](#) (*Misto-GAPp*), alla luce degli ultimi interventi in Commissione, si chiede cosa altro debba accadere, affinché si possa finalmente dare un esito alle sterili discussioni che continuano ad affiorare, con effetto defatigatorio, sulla utilità di norme penali che ostacolano e sanzionano severamente le condotte di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio, riciclaggio e autoriciclaggio. Oltre a integrare odiose forme di reato, i delitti citati determinano effetti diffusi e devastanti, avvelenano alla radice la società civile; ledono altresì i diritti dei cittadini e gli interessi collettivi, favorendo il degrado di una società sempre più individualista, egoista e lontana da ogni principio morale ed etico.

Non ostacolare questi fenomeni criminosi genera poi iniquità tra i cittadini, dividendoli in furbi e onesti e avvantaggiando pericolosamente i primi. Del resto, la corruzione non investe solo i grandi appalti, gli affari di una classe dirigente che ha sostituito al merito e alla competenza il tornaconto spesso illecito, ma si diffonde nelle forme di una micro-corruzione corrosiva. In Italia, si determina poi il cosiddetto "effetto locusta", per cui condotte parassitarie che si insinuano nelle maglie della burocrazia distruggono il tessuto della convivenza sociale e civile.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*NCD*), nel ringraziare il relatore D'Ascola per l'approfondita illustrazione dei disegni di legge in titolo, auspica che ci si possa soffermare sull'effettiva portata della scelta di politica criminale che concerne la fattispecie della concussione e, in particolare, sulle esigenze di sottoporre a sanzione penale la condotta del concusso. Peraltro, la pertinente digressione storica svolta dal relatore conferma quanto, al principio degli anni '90, l'esigenza di punire indiscriminatamente condotte vagamente riconducibili alla concussione e alla corruzione abbia finito per deformare le fattispecie del finanziamento illecito ai partiti, il quadro generale dei reati contro la pubblica amministrazione e, non ultimo, l'intero sistema politico del Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1052) Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scalfarotto ed altri; Fiano ed altri e Brunetta ed altri

(391) MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

(404) LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere

(1089) MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

La relatrice **CAPACCHIONE (PD)** esprime il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1052, adottato come testo base. A eccezione delle proposte emendative 1.26, 1.53, 1.54, 1.57, 1.147, 1.166, 1.173, 1.174, 1.175, 1.178, 1.205, 1.206, 1.255 e 1.0.2, sulle quali il parere è favorevole, esprime parere contrario sui restanti emendamenti. Si rimette alla Commissione, infine, sulle proposte emendative 1.25, sulle identiche proposte 1.141, 1.142, 1.143, 1.144 e 1.145, tutte volte a sopprimere la lettera c), del comma 1, e sull'emendamento 1.281.

Il sottosegretario **BERRETTA** si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa ai pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

La relatrice **CAPACCHIONE (PD)** esprime parere contrario su tutti gli emendamenti a eccezione della proposta 2.0.1, sulla quale si rimette alla Commissione e dell'emendamento 2.0.3, sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario **BERRETTA**, a nome del Governo, si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 81 (pom.) del 22/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

**MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 2014
81ª Seduta**

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(1232\)](#) Deputato FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente **[PALMA](#)** preannuncia che nel corso della prossima settimana potranno tenersi sedute pomeridiane e notturne dedicate all'esame del disegno di legge in titolo. È sua intenzione, al fine di garantire un esame celere del disegno di legge, proporre la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì 30 gennaio. La Commissione potrà esaminare le proposte emendative nel corso della settimana successiva, nell'auspicio che possano pervenire quanto prima i prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, così da concludere l'esame in tempi brevi.

Prende atto la Commissione.

Il relatore **[D'ASCOLA](#)** (NCD) rileva che l'impianto del disegno di legge n. 1232 prevede, agli articoli 1, 2 e 3 l'introduzione di rilevanti modifiche all'articolo 274 del codice di procedura penale. In particolare, l'articolo 2 dispone che all'articolo 274, comma 1, lettera *b*) del codice di rito, le situazioni di concreto e attuale pericolo - che costituiscono, come noto, le esigenze cautelari - non possano essere

desunte esclusivamente dalla gravità del reato. È peraltro rivelatore l'inserimento dell'esplicito cenno alla concretezza e all'attualità del pericolo medesimo; due elementi che devono essere valutati dal giudice al momento in cui dispone la misura cautelare. Si recepisce così un orientamento giurisprudenziale e dottrinale notevolmente sviluppato, secondo il quale il giudizio sulla sussistenza delle tre esigenze cautelari previste dall'articolo 274 - e cioè il pericolo di fuga, il rischio di inquinamento delle prove e la valutazione prognostica circa la reiterazione del reato - debba essere svolto in concreto e non sia ricondotto all'astratta gravità o all'allarme sociale rinvenibili nella fattispecie di reato per il quale si procede. Tale orientamento, inoltre è coerentemente mantenuto anche nell' articolo 3 del disegno di legge, che collega alla personalità dell'imputato la sussistenza delle situazioni di pericolo attuale e concreto. L'articolo 4 introduce modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale. Il tenore della norma approvata dalla Camera dei deputati preclude l'applicabilità della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, se il giudice ritiene che, con la sentenza, potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che, all'esito conclusivo del giudizio, potrà trovare applicazione la sospensione dell'esecuzione della pena. Si introduce così una valutazione prognostica che si proietta ben oltre la fase delle misure cautelari, fino alla fase conclusiva del giudizio e poi, ancora oltre, al momento dell'esecuzione della pena. La rilevante novità della disposizione non deve essere posta in discussione per il solo fatto dell'espansione del citato sistema di valutazione prognostica. Infatti, se è vero che l'idea delle prognosi di pericolosità per l'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure di sicurezza ha sovente mostrato notevoli carenze dal punto di vista concettuale e applicativo, è altrettanto vero che in questo caso si esclude qualunque automatismo e si prevede un allargamento del campo di valutazione del giudice, favorendo una maggiore elasticità nella scelta delle misure cautelari incidenti sulla libertà personale. Di notevole interesse è altresì quanto disposto dall'articolo 5 del disegno di legge; anche tale disposizione interviene sul terzo comma dell'articolo 275 del codice di procedura penale. Si introduce il principio di residualità, così da escludere che si possa irrogare la custodia cautelare in carcere se non quando altre misure coercitive o interdittive risultino inadeguate. Si prospetta, quindi, l'intento di conferire maggior efficacia alle sanzioni interdittive, prefigurandone anche l'applicazione cumulativa, evidentemente nel condivisibile presupposto che tali misure abbiano contro le condotte criminali, una funzione preventiva e protettiva dei beni giuridici violati di particolare efficacia.

Passando all'articolo 6 che modifica il secondo periodo del citato comma 3 dell'articolo 275, esso denota una nuova impostazione in materia di presupposti per le misure cautelari personali. In ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-*bis* e 416--*bis* del codice penale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali emerga che non sussistono esigenze cautelari. In questo ristretto ambito, dunque, rimane dominante l'impostazione che riconduce l'applicabilità della misura cautelare all'astratta esigenza di far fronte al pericolo di fuga, all'inquinamento delle prove, alla reiterazione del reato, e se ne presume il rischio, di fronte alla estrema rilevanza dei tre reati per cui si procede. Si prevede poi un secondo ambito di applicazione, che concerne i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* del codice di procedura penale, nonché i reati di cui agli articoli 575, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, escluso il quarto comma, 600-*quinqies* e, salvo i casi meno gravi, 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies*, del codice penale. In tale perimetro di applicazione si applica la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure. Infine, per tutti gli altri reati, in seguito alla soppressione del terzo periodo del vigente comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale, viene introdotta la previsione per cui, nel disporre la custodia cautelare in carcere, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui al primo comma dell'articolo 275-*bis*.

Gli articoli 7 e 8 del disegno di legge abrogano il comma 1-*ter* dell'articolo 276 e il comma 5-*bis* dell'articolo 284 del codice di procedura penale. L'articolo 9 introduce una modifica significativa all'articolo 292 dello stesso codice di rito, riguardante l'ordinanza del giudice che decide sulla richiesta del pubblico ministero per l'irrogazione delle misure cautelari. Nel corso dell'esame presso la Camera

dei deputati, si è inteso stabilire che il giudice, oltre all'esposizione delle specifiche esigenze cautelari, provvede a esporre la propria autonoma valutazione sugli elementi di fatto. È evidente la portata garantista di tale disposizione, volta a rendere più analitica la motivazione dei provvedimenti che incidono sulla libertà personale. L'articolo 10 introduce, al comma 4 dell'articolo 299 del codice, la facoltà di applicare congiuntamente misure coercitive diverse dalla custodia cautelare in carcere, oppure una misura interdittiva. Anche in questo caso si scorge l'influenza di quell'orientamento dottrinale che tende a valorizzare la forza e il rendimento, in termini di dissuasione dall'illecito penale, delle sanzioni interdittive. La loro attuale inclusione nel novero delle sanzioni accessorie è peraltro da taluno sottoposto a un'attenta opera di riconsiderazione. L'articolo 12 del disegno di legge introduce numerose modifiche all'articolo 309 del codice penale, anche al fine di risolvere alcune controversie applicative circa il procedimento di riesame delle ordinanze che dispongono l'irrogazione di una misura coercitiva. Tra le più rilevanti disposizioni introdotte, vi è quella in base alla quale il tribunale del riesame può annullare il provvedimento impugnato, in mancanza della motivazione o nel caso in cui essa non contenga l'autonoma valutazione, obbligatoriamente prevista attraverso la citata modifica all'articolo 292 dello stesso codice. Sul contenuto del comma 9-*bis* e sulla modifica del comma 10 dell'articolo 309, il relatore si sofferma esponendo i potenziali effetti derivanti dall'eventuale differimento della data dell'udienza, su richiesta dell'imputato, che si riflette anche sui termini di deposito dell'ordinanza e per l'assunzione della decisione sul gravame.

Il relatore illustra, quindi, l'articolo 14 del disegno di legge, volto ad incidere sui poteri di proposizione del ricorso per cassazione, da parte del pubblico ministero. Al riguardo, non sarebbe corretto - a suo giudizio - ricondurre tali disposizioni alla stessa natura di quelle contenute nella legge n. 46 del 2006, che come noto precludeva al pubblico ministero l'impugnativa contro talune pronunce di assoluzione. Infatti, a parte il rilievo che tale limite all'accesso all'ulteriore giudizio in Cassazione finirà per precludere un mezzo di gravame cui non si ricorre certo con frequenza, un conto è escludere un mezzo di impugnazione contro le assoluzioni, squilibrando la posizione tra le parti nel processo, altro è evitare l'ulteriore ricorso in Cassazione contro le decisioni d'appello che abbiano ad oggetto le ordinanze in materia di misure cautelari personali a carico dell'imputato. Infatti, chi invocasse gli articoli 24 e 111, settimo comma della Costituzione, non potrebbe certo desumere da tali norme il fondamento costituzionale della facoltà del pubblico ministero di adire la Corte di Cassazione contro le ordinanze di annullamento dei provvedimenti provvisoriamente limitativi della libertà personale degli imputati.

Da ultimo, l'articolo 15 del disegno di legge interviene sull'articolo 301 del codice di procedura penale, introducendo un comma 5-*bis* che dispone il potere del giudice di decidere entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, qualora sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, l'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ([n. 70](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore [LO GIUDICE](#) (PD) rileva che il Capo I dello schema di decreto reca le disposizioni generali, fra le quali illustra l'articolo 1, comma 2, che ribadisce il tradizionale principio per cui il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera. Ai sensi del comma 1, lo schema di decreto ha un ambito applicativo limitato alla disciplina dei compensi nei soli casi in cui manchi la determinazione consensuale degli stessi e nelle ipotesi in cui si debba procedere alla liquidazione giudiziale, anche d'ufficio, e nell'eventualità di prestazione professionale nell'interesse di terzi, o prevista per legge.

L'articolo 2 regola l'ammontare del compenso forfettario supplementare, integrato da un rimborso compreso tra il 10 e il 20 per cento del compenso per la prestazione.

L'impianto dello schema di decreto prevede un Capo II, concernente l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria e un Capo III, recante disposizioni concernenti l'attività penale. A questa prima partizione per materie, si aggiunge il Capo IV, che regola le disposizioni concernenti l'attività stragiudiziale comune a tutte le attività e le materie di interesse della professione forense. Infine, il Capo V disciplina l'entrata in vigore delle norme contenute nello schema di decreto e introduce la disciplina transitoria. Allegate allo schema di decreto sono le tabelle inerenti ai parametri forensi, che sono analiticamente articolate in base al giudice avanti il quale vi è controversia, alla materia e all'oggetto della causa, all'atto e al procedimento redatto o seguito dall'avvocato.

Rileva quindi che il testo in esame si discosta parzialmente dalla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta il 24 maggio 2013 al Ministero. In proposito, va tenuto nella debita considerazione il parere successivamente reso dallo stesso Consiglio nazionale forense sullo schema di regolamento, il 22 novembre 2013.

Tra le osservazioni dello stesso Consiglio nazionale forense, rileva l'esigenza di consentire un aumento dei compensi per le attività, anche di natura solo materiale, quali le notificazioni, che nelle attuali contingenze possono risolversi in particolari aggravi per gli avvocati, dovendosi tenere presente in particolare la frequente irreperibilità del debitore e il generale incremento delle inadempienze e delle insolvenze. Questo, a giudizio dello stesso Consiglio nazionale forense, dovrebbe quantomeno favorire una riduzione dell'abbattimento dei compensi che pare si sia realizzato in maniera più significativa per i procedimenti di minor valore.

Vi è poi da valutare l'ipotesi di prevedere un'apposita disposizione - corrispondente, alle relative tabelle - che rechi una disciplina specifica per l'attività di consulenza. Ma una tale indicazione potrebbe forse trovare accoglimento nel parere della Commissione, solo se si ritenesse che la tradizionale distinzione tra l'attività in giudizio e quella stragiudiziale meriti ulteriore chiarificazione e nettezza di regolazione.

Nel citato parere del Consiglio nazionale forense è formulata altresì una indicazione concernente l'articolo 2 del testo in esame. Tale disposizione, come dianzi illustrato, stabilisce che oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è liquidato un rimborso di spese forfettarie, di regola nella misura tra il 10 e il 20 per cento del compenso per la prestazione: il Consiglio nazionale forense si è espresso per la soppressione delle parole "di regola". Al riguardo, vi è da valutare se il rimborso delle spese forfettarie debba essere corrisposto in ogni caso e anche nell'evenienza della determinazione contrattuale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/36/UE, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI ([n. 51](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo ai sensi degli articoli 1 e 5, della legge 6 agosto 2013, n. 96. Rinvio del seguito dell'esame)

Non essendo pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, si rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

IN SEDE REFERENTE

[\(471\)](#) *MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

[\(596\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione*

[\(730\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto.)

In mancanza dei prescritti pareri della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti ad esso riferiti, si rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

[\(1052\)](#) *Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia*

[\(391\)](#) *MONTEVECCHI ed altri. - Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia*

[\(404\)](#) *LO GIUDICE ed altri. - Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere*

[\(1089\)](#) *MALAN. - Nuove norme in tema di contrasto alla violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o di discriminazione basata sul sesso*

- e petizione n. 547 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In mancanza dei prescritti pareri, si rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

SULLA PROROGA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL SISTEMA CARCERARIO

Come preannunciato nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, tenutasi nella scorsa settimana, il presidente [PALMA](#) sottopone alla Commissione l'opportunità di richiedere il consenso del Presidente del Senato alla proroga dell'indagine conoscitiva sul sistema carcerario, già deliberata dalla Commissione e autorizzata dalla Presidenza il 13 giugno 2013. Come concordato in sede di Ufficio di presidenza la richiesta di portare a compimento l'indagine conoscitiva non prevederà, in questa circostanza, un espresso termine di conclusione, recherà i medesimi obiettivi della procedura informativa già autorizzata, e sarà seguito dalla tempestiva trasmissione del programma delle audizioni e degli eventuali sopralluoghi.

Sulla proposta del Presidente conviene unanime la Commissione.

SUL TENORE DI ALCUNI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1052 E CONNESSI

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) interviene per precisare il contenuto delle proposte emendative a sua firma, presentate con riferimento ai disegni di legge n. 1052 e connessi, recanti norme per il contrasto all'omofobia e alla transfobia. Malgrado talune improprie interpretazioni adombrate da alcuni mezzi di stampa, gli emendamenti da lui presentati sono volti a sanzionare la pedofilia e la pedopornografia, integrando e correggendo l'impianto del disegno di legge n. 1052 e conferendo il giusto rilievo alla prevenzione e alla sanzione di tali condotte criminali, particolarmente odiose.

SULLA DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 54 IN TEMA DI NEGAZIONISMO

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD), con riferimento all'ipotesi di discutere in Assemblea, in

concomitanza con ricorrenze di celebrazioni di noti eventi storici, il disegno di legge n. 54, recante norme contro il negazionismo, sottolinea che esso ha solo marginale riguardo, nella formulazione proposta dalla Commissione, alla condotta di chi nega l'olocausto. Non sembra pertanto opportuno svolgere un esame articolato e complesso degli emendamenti in sede d'Assemblea, giacché si rischia di determinare un effetto ben diverso da quello di celebrare le ricorrenze in questione.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83 (pom.) del 29/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 2014
83ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(1232\)](#) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali, approvato dalla Camera dei deputati

[\(380\)](#) BARANI. - Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali

[\(944\)](#) SCALIA ed altri. - Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore **[CASSON](#) (PD)** rileva che uno degli obiettivi principali del disegno di legge n. 1232 titolo consiste nell'allentare la tensione dovuta al sovraffollamento carcerario. In tale contesto, il disegno di legge costituisce una componente del più ampio quadro di interventi legislativi volti a ridurre il ricorso all'espiazione della pena o all'esecuzione della misura cautelare in carcere. Inoltre, i provvedimenti in esame hanno una portata normativa complementare a quello di recente approvato dal Senato e trasmesso alla Camera dei deputati, in materia di misure alternative alla detenzione e messa alla prova. L'orientamento favorevole sul complesso normativo recato dal disegno di legge n. 1232 non deve esimere, tuttavia, dal prestare la dovuta attenzione ad alcuni profili problematici.

In primo luogo, egli condivide le perplessità già avanzate, tra gli altri, dal presidente Palma, circa la scelta di distinguere tra le persone sottoposte a indagini e gli imputati, quanto agli effetti del procedimento cautelare e ai criteri di scelta tra l'una e l'altra delle cautele personali coercitive. Tale distinzione, di cui non si comprende agevolmente la ragione e a suo giudizio merita un ripensamento, anche per il rischio che la persona sottoposta all'indagine possa subire conseguenze sfavorevoli in termini di irrogazione della misura cautelare, quando si rifiuti di rendere dichiarazioni o di ammettere gli addebiti. Con riferimento agli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 1232, ritiene condivisibile l'introduzione per via legislativa del principio per cui il pericolo di sussistenza di una delle tre esigenze cautelari debba essere sempre attuale e concreto. Altrettanto positivamente è da accogliere l'articolo 4, mediante il quale si introduce una più ampia analisi prognostica circa la futura possibilità di applicare la sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura penale; nel caso tale requisito previsionale sia realizzato, il giudice potrà evitare di applicare la misura cautelare della custodia in carcere. Circa l'articolo 6, invece, ritiene che l'elenco di reati indicati come presupposto per applicare la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, appare incompleto e non soddisfacente. La stessa valutazione può essere riferita all'ulteriore elenco previsto nel secondo periodo del terzo comma dell'articolo 275, per come verrebbe ad essere modificato dall'articolo 6. In particolare, egli ritiene che si debba prendere in attenta considerazione il reato di banda armata previsto dall'articolo 306 del codice penale, il quale, senza che se ne capisca la ragione, non è ricompreso in alcuno dei due elenchi previsti nell'articolo 6, per escludere l'applicazione presuntiva delle misure cautelari meno invasive.

Circa l'articolo 7 e l'articolo 8, volti ad abrogare le disposizioni che in passato rendevano automatica l'applicazione della custodia cautelare in carcere per chi violasse le prescrizioni degli arresti domiciliari, oppure commettesse il reato di evasione, egli si dichiara favorevole alla soppressione di automatismi applicativi; le meccaniche applicazioni di istituti come quello in esame dovrebbero essere abbandonate in favore di una maggiore elasticità valutativa da parte dell'autorità giudiziaria. Sull'articolo 11, concernente il prolungamento della durata massima delle misure interdittive, si dichiara senz'altro favorevole, sebbene l'estensione a dodici mesi possa sembrare in parte eccessiva, in parte, al contrario, riduttiva. Anche per tale disposizione sarebbe opportuno, probabilmente, inserire una clausola di elasticità che consenta l'apprezzamento delle circostanze concrete per l'erogazione e la durata delle misure cautelari interdittive. In particolare, si dovrebbero approntare specifici rimedi cautelari nel caso di procedimenti per reati contro la pubblica amministrazione. Condivide poi l'avviso favorevole già espresso circa il contenuto dell'articolo 12, nella parte in cui rafforza l'onere di motivazione da parte del giudice e impone la necessaria allegazione dell'autonoma valutazione, ai sensi dell'articolo 292 del codice, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa. Più problematico appare l'impianto normativo che prevede il differimento della data dell'udienza e, per conseguenza, del termine per la decisione e per il deposito dell'ordinanza. Anche per tali disposizioni, si dovrebbe poter garantire una maggiore elasticità nella previsione del termine di proroga, se del caso distinguendo in base al reato per il quale si procede. Su tale tematica, peraltro, si innesta anche il problema delle conseguenze dovute al mancato adempimento dei termini che, come noto, determina in taluni casi la caducazione degli effetti della misura cautelare. Da un lato, si tratta di impedire conseguenze distorsive e particolarmente dannose che rischiano, in caso di disfunzioni degli uffici, di porre nel nulla procedimenti cautelari fondati su esigenze solide; dall'altro, si deve aver cura di non frustrare le garanzie in favore dell'indagato o dell'imputato, sostenendo semplicisticamente che in tali circostanze si possa provvedere alla rinnovazione della misura cautelare. Infine, egli si sofferma sulle problematiche applicative che potrebbero derivare dalla modifica all'articolo 311 del codice di procedura penale, che sembra precludere al pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura cautelare di ricorrere per Cassazione contro la decisione sulla sua richiesta. In proposito, si deve prestare particolare attenzione alla posizione del pubblico ministero distrettuale, del quale invece non si fa esplicita menzione.

Poiché si intende che il senatore Giarrusso, che aveva richiesto di intervenire, vi abbia rinunciato, il presidente [PALMA](#), non essendovi altri senatori che intendono prendere la parola, dichiara chiusa la discussione generale. Sostituendo il relatore D'Ascola, propone di individuare come testo base per il seguito dei lavori il disegno di legge n. 1232 e di fissare il termine per la proposizione degli emendamenti per le ore 18 di domani.

Sulle proposte del Presidente conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(471\)](#) **MARINELLO ed altri.** - *Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

[\(596\)](#) **CARDIELLO ed altri.** - *Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione*

[\(730\)](#) **BARANI.** - *Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il presidente [PALMA](#) comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 471, individuato dalla Commissione come testo base. Essendo trascorso il termine previsto dal Regolamento, propone che la Commissione proceda alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 (allegati al resoconto della seduta dell'8 gennaio) i quali, determinando esclusivamente modifiche alla disciplina dell'articolo 348 del codice penale, non presentano profili di rilievo finanziario. Naturalmente, sarà riservato al relatore di intervenire con eventuali proposte di modifica che si rendano necessarie, qualora le proposte emendative approvate siano oggetto di rilievi da parte della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Conviene la Commissione.

L'emendamento 1.1, in assenza del proponente, è dichiarato decaduto.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) e la senatrice [STEFANI](#) (LN-Aut) ritirano rispettivamente le proposte emendative 1.2 e 1.3.

Sull'emendamento n. 4 interviene in dichiarazione di voto la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*): ricorda che la proposta intende apportare una limitata modifica ai limiti della sanzione pecuniaria prevista - congiuntamente con quella detentiva - al primo comma dell'articolo 348 del codice penale. Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.4 è posto in votazione e risulta approvato.

Dopo che il relatore [ALBERTINI](#) (*PI*) ha ribadito il proprio orientamento favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.6 di identico contenuto, questi, in esito a un'unica votazione, risultano approvati. Risultano dunque preclusi gli emendamenti 1.7, 1.8 e 1.9.

Dopo che la senatrice [STEFANI](#) (*LN-Aut*) ha ritirato l'emendamento 1.10, il relatore [ALBERTINI](#) (*PI*) presenta l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato), volto a sopprimere il terzo comma dell'articolo 348 del codice penale; tale disposizione prevede l'incriminazione del professionista che collabora con colui che esercita abusivamente la professione.

Per dichiarazione di voto interviene il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), il quale rileva come la proposta emendativa formulata dal relatore sia particolarmente opportuna giacchè tende a evitare l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice che, in realtà, finirebbe per sottoporre ad autonoma sanzione penale uno specifico contributo concorsuale; tale apporto alla consumazione del reato, comunque, non andrebbe esente da pena in base alla vigente disciplina recata dall'articolo 110 del codice penale.

Dopo gli annunci di voto dei senatori [CASSON](#) (*PD*), [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), [BARANI](#) (*GAL*) e [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), tutti favorevoli alla proposta emendativa avanzata dal relatore, l'emendamento 1.100, posto in votazione, risulta approvato.

Risultano quindi preclusi gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.19.

Sugli emendamenti 1.20 e 1.21 interviene per dichiarazione di voto favorevole il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*): egli ribadisce quanto già precisato in sede di illustrazione e cioè che l'aggravante prevista dal quarto comma dell'articolo 348, così come formulata nel disegno di legge, si presta ad effetti distorsivi, sovrapponendosi alla fattispecie incriminatrice del reato di truffa e creando quindi un problematico concorso apparente di norme penali.

Gli emendamenti 1.20 e 1.21, di identico tenore, unitamente posti in votazione, risultano approvati.

Dopo che il presidente [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*) ha ritirato l'emendamento 1.22, anche l'emendamento 1.23, su richiesta del relatore, viene ritirato.

Sull'emendamento 1.24 si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*), [CARDIELLO](#) (*FI-PdL XVII*), [LUMIA](#) (*PD*), [BARANI](#) (*GAL*), [BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e il presidente [PALMA](#).

Il relatore [ALBERTINI](#) (*PI*) e il presidente [PALMA](#) invitano il senatore Lumia a riformulare l'emendamento 1.24, affinché sostituisca per intero il quinto comma dell'articolo 348 del codice penale, nel testo recato dal disegno di legge n. 471.

Accoglie la proposta il senatore [LUMIA](#) (*PD*) che riformula l'emendamento 1.24, precisando che due

tematiche particolarmente rilevanti potranno, se del caso, essere affrontate nel corso della discussione in Assemblea. Si tratta, infatti, di valutare se consentire o rendere obbligatoria la confisca anche nel caso di applicazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti. Si pone altresì l'esigenza di verificare se oggetto della misura di confisca possano o debbano essere anche i locali in cui si consuma il reato di esercizio abusivo della professione.

L'emendamento 1.24 (testo 2), pubblicato in allegato, è posto in votazione e risulta approvato.

L'emendamento 1.25 viene ritirato dal senatore [BARANI](#) (GAL).

Dopo un breve dibattito tra il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII) e il sottosegretario FERRI, gli emendamenti 1.26 e 1.27, in esito a distinte votazioni, risultano approvati.

Il relatore [ALBERTINI](#) (PI), in esito alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1, annuncia il proposito di predisporre, una volta concluse le votazioni riferite all'articolo 2, una possibile proposta di coordinamento volta a equiparare - o comunque a rendere proporzionali e sistematicamente logiche - le sanzioni per l'esercizio abusivo di una professione con quelle derivanti dall'abusivo esercizio di un'arte sanitaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(20\)](#) **MANCONI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(21\)](#) **COMPAGNA e MANCONI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1081\)](#) **BARANI.** - *Concessione di amnistia e indulto*

[\(1115\)](#) **BUEMI ed altri.** - *Concessione di amnistia e indulto*

- e petizione n. 550 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La senatrice [CIRINNA](#) (PD) rileva che l'emergenza posta dal sovraffollamento carcerario assume proporzioni ineludibili e richiede interventi normativi urgenti ed efficaci. Ciò premesso, non è scontato che la soluzione possa essere ricercata in prima istanza nell'approvazione di provvedimenti di clemenza, e anzi si dovranno valutare, anche a breve distanza di tempo, gli effetti favorevoli sull'emergenza delle condizioni di vita in ambito penitenziario, sortiti dalla futura entrata in vigore dei disegni di legge n. 925 e connessi, recentemente approvati dal Senato e nuovamente trasmessi alla Camera dei deputati. Vi saranno poi da verificare anche gli effetti positivi derivanti dalla conversione in legge del decreto legge n. 146 del 2013, volto alla riduzione della popolazione carceraria, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Qualora, tuttavia, si dovesse raggiungere un consenso sufficientemente ampio sull'approvazione di un provvedimento di amnistia o di indulto, annuncia che si riserverà di presentare una proposta emendativa volta a concedere l'indulto in favore di

tutte le detenute madri, attualmente sottoposte a modalità e condizioni di reclusione non compatibili con il diritto costituzionale alla tutela della maternità. Del resto, come è stato più volte ribadito nel corso dei lavori di questa Commissione, l'istituzione delle case famiglia protette per detenute madri quale alternativa agli istituti a custodia attenuata per le stesse detenute madri (ICAM), procede con ritardo, e sulle ragioni di questa inerzia e inadempienza sembra sceso il silenzio da parte del ministro Cancellieri. Conclude precisando che l'eventuale approvazione di un provvedimento di clemenza ai sensi dell'articolo 79 della Costituzione dovrebbe comunque evitare di estinguere i reati - o le pene conseguenti - di maggior allarme sociale; in proposito, ritiene si possa prendere le mosse dal testo dell'indulto approvato dalle Camere nel 2006, non potendosi dimenticare comunque che sull'ordinamento italiano incombono le sanzioni che verranno irrogate dall'Unione europea, nel caso non si riesca a porre rimedio in modo efficace al sovraffollamento negli istituti di pena italiani, entro il maggio di quest'anno.

Il presidente [PALMA](#) comunica che la discussione generale potrà proseguire nel corso della prossima settimana con gli interventi degli altri senatori iscritti, ma precisa che, una volta concluso l'esame dei disegni di legge pervenuti dalla Camera dei deputati o per i quali è già stata avviato l'esame degli emendamenti, la Commissione dovrà assumere le determinazioni circa il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 20, 21, 1081 e 1115, stabilendo comunque un termine per l'individuazione di un testo base o per la redazione di un testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(82) PINOTTI. - Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(811) BUEMI ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

(1233) FALANGA ed altri. - Modifiche al codice civile e all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi

(1234) LUMIA ed altri. - Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 82, 811, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 1233 e 1234 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

La relatrice [FILIPPIN](#) (PD) rileva che il disegno di legge n. 1233 stabilisce che nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenni, la proposizione della domanda di scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio può trovare corso se le separazioni si sono protratte ininterrottamente da almeno un anno. Il termine decorre dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. L'articolo 2, inoltre, stabilisce che, nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Tale autorizzazione trova il suo

spazio naturale in sede di udienza presidenziale.

Di diverso tenore è il disegno di legge n. 1234, preferibile per la completezza del testo e perché tende a introdurre un sistema che permetterebbe di avvalersi, da parte dei coniugi che aspirano al divorzio, di due soluzioni diverse. Quando consensualmente decidono di porre fine al matrimonio, i coniugi hanno la possibilità di scegliere se passare prima attraverso il procedimento di separazione personale e successivamente per quello di divorzio; in alternativa, possono intraprendere immediatamente la via del divorzio senza tappe intermedie che possono risultare inutili o defatigatorie. Il disegno di legge, inoltre, permette che, in caso di domanda di divorzio avanzata da uno solo dei coniugi, questi possa proporre la richiesta decorso un anno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la separazione giudiziale, ovvero dalla data di omologazione della separazione consensuale.

In definitiva, il disegno di legge n. 1234 sembra, tra i quattro all'esame della Commissione, quello dal contenuto più innovativo, mentre il disegno di legge n. 1233 dianzi illustrato presenta limitate novità rispetto alla vigente disciplina per la cessazione degli effetti del matrimonio, ma si fonda sul differente regime concernente le coppie con figli minorenni e quelle che procedono allo scioglimento del matrimonio in assenza di prole minorenne.

Per entrambi i disegni di legge propone comunque la congiunzione d'esame con quello dei disegni di legge n. 82 e n. 811.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SU QUESTIONI INERENTI ALLA CONDIZIONE DEI DETENUTI E ALLE MISURE DI RIDUZIONE DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA

Il sottosegretario FERRI dichiara di poter mettere a disposizione della Commissione i dati relativi alle statistiche che ripartiscono analiticamente i detenuti, in base allo stato e al grado dei processi pendenti che li riguardano. Confida così di aver dato seguito alla richiesta avanzata dal presidente Palma nella seduta precedente e auspica che i dati trasmessi possano essere utili sia nell'esame dei disegni di legge 1232 e connessi, sia nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema penitenziario, in corso di svolgimento in Commissione.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (NCD) chiede quale sia l'esito dell'eventuale approvazione dei provvedimenti di indulto sui processi in corso al momento in cui ha effetto la misura di estinzione della pena; domanda anche se tale sistema non implichi una sorta di depenalizzazione implicita e un'estinzione indiscriminata dei processi.

Il presidente [PALMA](#) ricorda che il terzo comma dell'articolo 79 della Costituzione stabilisce che in ogni caso l'indulto non può applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge; inoltre, il secondo comma della stessa norma costituzionale stabilisce che l'indulto preveda puntualmente il termine per la sua applicazione. Non è un caso, del resto, che prima della

riforma dell'articolo 79 della Costituzione i provvedimenti di indulto fossero accompagnati da una parallela misura di amnistia, così da determinare tanto l'estinzione del reato che quella della pena. La prassi negli uffici giudiziari, allorquando viene approvata la sola misura di indulto, è quella di non procedere per i reati - naturalmente consumati prima dell'entrata in vigore della legge approvata dalle Camere - che rientrano negli effetti di estinzione della pena. In tal caso la prescrizione determina spesso l'estinzione dei reati, consentendo così di non svolgere processi penali che risulterebbero, nei fatti, inutili.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 548 E 630 (MAGISTRATURA ONORARIA)

Il presidente [PALMA](#) comunica che, concluse le audizioni informali in merito ai disegni di legge nn. 548 e 630, in materia di magistratura onoraria, si potrà procedere quanto prima a un'integrazione della relazione da parte del relatore Cucca. Il relatore illustrerà un disegno di legge a prima firma del senatore Lumia, che, già annunciato all'Assemblea, sarà assegnato alla Commissione nei prossimi giorni. Eventualmente disposta la congiunzione dell'esame, il relatore è invitato a predisporre una proposta di testo unificato. Auspicabilmente, tale proposta potrà pervenire entro giovedì 6 febbraio.

Il relatore [CUCCA](#) (PD) si dichiara disponibile a operare come indicato dal Presidente.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 20,30 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [471](#)

Art. 1

1.100

[ALBERTINI](#), RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 348», sopprimere il terzo comma.

1.24 (testo 2)

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», il quinto comma è sostituito dal seguente: «La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».

1.24

[LUMIA](#), [CASSON](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNÀ](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «In caso di condanna per l'esercizio abusivo della professione sanitaria, il giudice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che abbiano abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato».

1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 84 (pom.) del 30/01/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2014
84ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALMA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(471\)](#) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

[\(596\)](#) CARDIELLO ed altri. - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

[\(730\)](#) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, con l'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 471, adottato come testo base.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Con riferimento agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, il presidente **[PALMA](#)** precisa che si tratta di due proposte, di contenuto identico, che tendono a modificare le sanzioni per la mera detenzione di

medicinali scaduti nelle farmacie. Emendamenti del medesimo tenore erano stati proposti anche nel corso dell'esame dei disegni di legge n. 925 e connessi, ma si era ritenuto più opportuno prenderli in considerazione proprio in sede di esame della modifica dell'articolo 348 del codice penale.

Nell'assenza dei proponenti, le due proposte emendative sono dichiarate decadute, dopo che il senatore [BARANI](#) (*GAL*) esprime l'auspicio che esse vengano ripresentate per l'esame in Assemblea.

Anche l'emendamento 1.0.3 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente [PALMA](#) precisa che la proposta emendativa 2.1 sarebbe meritevole di accoglimento poiché rende coerente l'impianto sanzionatorio complessivamente previsto dall'articolato in esame. In assenza dei firmatari fa quindi proprio l'emendamento, il quale, posto in votazione previa verifica del numero legale, risulta approvato.

Gli emendamenti 2.2 e 2.7 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 2.

L'emendamento 2.0.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

L'emendamento 2.0.2 viene ritirato dal senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) che si riserva di ripresentarlo per la discussione in Assemblea. L'emendamento 2.0.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Quanto agli emendamenti 2.0.4 e 2.0.5, di identico contenuto, il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) ricorda che anche la proposta in questione fu presentata nel corso dell'esame in Assemblea dei disegni di legge n. 925 e connessi: essa tende a incriminare la condotta di chi esercita l'attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo. Inoltre, prevede l'applicazione dell'articolo 2231 del codice civile e dispone l'obbligo di restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite dal mediatore privo dei titoli che legittimano l'esercizio di tale attività.

Dopo gli interventi del senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) e del sottosegretario FERRI, entrambi volti a rilevare che un intervento normativo sull'attività di mediazione deve tenere in conto la disciplina comunitaria e l'opportunità di distinguere tra la mediazione semplice e quella professionale, il presidente [PALMA](#) propone che l'emendamento sia ripresentato per l'esame in Assemblea, valutando l'ipotesi di una riformulazione che escluda i rischi di antinomia con la disciplina comunitaria e tenga in considerazione anche l'attuale disciplina recata dall'articolo 8 della legge n. 39 del 1989, a differenza della quale l'emendamento richiama l'applicazione delle pene previste per l'esercizio abusivo di professione.

Alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, il senatore [GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 2.0.4, annunciando che avrà cura di predisporre una nuova versione per l'esame in Assemblea.

L'emendamento 2.0.5, di identico contenuto, viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

L'emendamento 2.0.6, anch'esso volto a introdurre l'esplicita punibilità dell'attività di mediazione ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, viene ritirato dal senatore [BARANI](#) (*GAL*).

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [CIRINNA](#) (*PD*) preannuncia che presenterà per l'Assemblea una proposta emendativa volta a introdurre l'incriminazione per l'esercizio abusivo della professione di veterinario. Nel predisporre tale testo avrà cura di estendere le pene previste dall'articolo 348 anche al medico chirurgo, all'odontoiatra e al farmacista. Ulteriori norme potranno altresì prevedere l'aggravamento sanzionatorio per la condotta del veterinario abusivo che cagiona le lesioni gravi o la morte di un animale. Annuncia, comunque, il voto favorevole sul conferimento al relatore del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea.

Il senatore [BARANI](#) (*GAL*) dichiara il proprio consenso a un testo risultante dall'approvazione degli emendamenti riferiti alla disciplina dell'articolo 348 del codice penale e alla disciplina sanzionatoria dell'esercizio abusivo di un'arte sanitaria. Annuncia altresì che sottoscriverà l'emendamento per l'Assemblea, preannunciato dalla senatrice Cirinnà.

Il relatore [ALBERTINI](#) (*PI*) afferma che non si rende necessario predisporre la proposta di coordinamento preannunciata nel corso della seduta precedente, ma soltanto apportare le opportune integrazioni al titolo del disegno di legge. La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 471, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, e di proporre l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. COM \(2013\) 821 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore [ALBERTINI](#) (*PI*) osserva che la proposta di direttiva fa parte del pacchetto di cinque proposte - tre direttive e due raccomandazioni - presentate lo scorso 27 novembre dalla Commissione europea, al fine di rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolge. Ricorda che la finalità delle nuove iniziative legislative è quella di attuare quanto prescritto dalla "tabella di marcia" per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009. In quella risoluzione il Consiglio, nel prendere atto dei significativi progressi compiuti nell'ambito dell'Unione Europea nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, ha segnalato l'esigenza di un

contemperamento fra le misure volte ad agevolare i procedimenti penali e la lotta alla criminalità transnazionale e la tutela dei diritti procedurali della persona.

Come affermato dalla Commissione europea in occasione della presentazione delle nuove proposte, il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale può operare nella sua massima estensione soltanto a condizione che ciascuno Stato membro nutra piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e purché vi sia la certezza che i cittadini europei possano godere pienamente del diritto a un giusto processo, a prescindere dal Paese in cui abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o risiedere.

Con riferimento al percorso indicato dalla citata risoluzione del Consiglio del 2009, sono già state adottate tre direttive concernenti alcuni di quei diritti che la "tabella di marcia" aveva indicato come fondamentali e prioritari. Si tratta della direttiva 2010/64/UE del 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; della direttiva 2012/13/UE del 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali; della direttiva 2013/48/UE del 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari.

Nel medesimo contesto si collocano altresì la proposta di direttiva in esame, la proposta di direttiva sui diritti dei minori indagati o imputati nell'ambito di procedimenti penali e la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del Ministero degli Affari Esteri. Tali direttive sono completate da due raccomandazioni che la Commissione rivolge agli Stati membri: una inerente alle garanzie processuali per soggetti vulnerabili indagati o imputati nell'ambito di procedimenti penali, l'altra relativa al diritto all'accesso al gratuito patrocinio per soggetti indagati o imputati nell'ambito di procedimenti penali.

Il nuovo progetto si concentra su puntuali aspetti del diritto alla presunzione di innocenza, nonché sul diritto a essere presenti e partecipare al procedimento penale.

Inoltre, il progetto richiama il Programma di Stoccolma che fa propria la "tabella di marcia" del 30 novembre 2009, nonché le già ricordate direttive n. 2010/64/UE, 2012/13/UE e 2013/48/UE.

Il Capo 1 della proposta di direttiva individua l'oggetto e il campo di applicazione.

Relativamente al Capo 2, viene prescritto agli Stati membri di assicurare che eventuali pubbliche dichiarazioni o decisioni assunte prima di una sentenza definitiva di condanna non implicano un giudizio di colpevolezza nei confronti della persona indagata o imputata. Vengono inoltre ribaditi alcuni fondamentali principi cardine del diritto processuale penale, considerati dalla Commissione come espressione della presunzione di innocenza: la necessità che l'onere della prova sia posto a carico della pubblica accusa, il principio *in dubio pro reo*, il principio del *nemo tenetur se detegere*, il diritto di rimanere in silenzio innanzi alle domande poste dalle competenti autorità, senza che l'esercizio del diritto di tacere possa essere utilizzato contro chi abbia scelto di fruirne.

Il Capo 3 riconosce espressamente il diritto di essere presente e partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento. Il relatore rileva quindi che nell'ordinamento italiano alcuni casi di processo in contumacia prescindono dall'esistenza di una prova certa della conoscenza della data e del luogo del processo da parte dell'imputato. Cita in particolare la chiamata in giudizio degli imputati dichiarati irreperibili; la citazione degli imputati attraverso le notifiche a mezzo posta; la citazione degli imputati ai sensi dell'art. 160, comma 4 del codice di procedura penale; la citazione degli imputati latitanti. Le previsioni di cui all'articolo 8 della proposta richiamano fedelmente quelle contenute nella decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, che ha previsto l'inserimento dell'articolo 4-*bis* nella precedente decisione quadro 2002/584/GAI. Il termine per il recepimento da parte degli Stati membri era fissato al 1° gennaio 2014. Di conseguenza, a partire da questa data, tutti gli Stati membri che hanno recepito tale direttiva potranno rifiutarsi di dare esecuzione alle decisioni

emesse dall'autorità giudiziaria italiana nei confronti di un imputato raggiunto da una sentenza di condanna senza essere stato presente al processo, in tutti i casi in cui non possa provarsi che lo stesso aveva avuto personalmente effettiva conoscenza della data e del luogo del suddetto processo.

Il Capo 4 reca, da ultimo, disposizioni generali e finali. Analogamente alle direttive già in vigore n. 2010/64/UE, 2012/13/UE e 2013/48/UE, la Commissione ha predisposto una clausola di non regressione volta a impedire interpretazioni delle direttive implicanti limiti e deroghe ai diritti garantiti dalla Carta dei diritti dell'Unione Europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, inoltre, a salvaguardare le normative interne che assicurino un livello di protezione più elevato. Lo stesso vale per il criterio cui fare riferimento per l'interpretazione delle decisioni giudiziali, costituito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali ([n. COM \(2013\) 822 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) premette che la proposta di direttiva in titolo si inserisce nel quadro del programma dell'Unione europea per i diritti dei minori e si prefigge di disciplinare garanzie procedurali affinché i minori indagati o imputati in procedimenti penali siano in grado di comprendere e seguire il procedimento che li riguarda. L'ambito di applicazione è esteso anche ai minori oggetto di una procedura di consegna tra Stati membri dell'Unione stessa. Tale procedura è stabilita dalla decisione quadro 2002/584/GAE adottata dal Consiglio il 13 giugno del 2002 con riferimento anche al mandato d'arresto europeo. L'ambito di applicazione è quello dei minori di età e cioè delle persone che non hanno ancora compiuto 18 anni al momento in cui assumono la condizione di indagato o di imputato per un reato, e fino al termine del procedimento.

In linea generale, il progetto di direttiva promuove condizioni di garanzia in favore del minore imputato o indagato che risultano coerenti alla disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 22 settembre 1988, riguardante le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni. La disciplina non presenta rischi di antinomia con gli articoli 31, secondo comma, e 111 della Costituzione e anzi sembra poter garantire una maggiore effettività dei diritti processuali del minore.

In particolare, la relatrice rileva che un rafforzamento della garanzia della partecipazione personale al giudizio, prevista dall'articolo 16 della proposta, sembra auspicabile, anche se si dovrebbe avere riguardo al coordinamento con la disciplina della contumacia e del regime di notificazioni quando il destinatario della comunicazione è, appunto, un minore di età.

Infine, la relatrice precisa che la proposta in titolo sembra funzionale al principio generale di effettiva conoscenza del processo a proprio carico da parte dei soggetti in stato di vulnerabilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo ([n. COM \(2013\) 824 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore [ALBERTINI](#) (PI) riferisce che la proposta di direttiva fa parte del medesimo pacchetto di proposte - tre direttive e due raccomandazioni - cui egli si è riferito nel corso dell'illustrazione dell'atto comunitario n. 821.

Rileva quindi che anche la proposta di direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo è complementare alle proposte di direttive sul principio di presunzione di innocenza e sui diritti procedurali dei minori, che sono contestualmente all'esame della Commissione.

In particolare, la proposta di direttiva sul gratuito patrocinio costituisce un completamento della direttiva 2013/48/UE sul diritto di avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale per i soggetti indagati o imputati che siano stati sottoposti a una misura privativa della libertà personale nonché per i ricercati nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo che così hanno il diritto di avvalersi di un difensore sia nello Stato membro di esecuzione che in quello emittente.

Ricorda, inoltre, che il diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali è sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché dal Patto internazionale sui diritti civili e politici. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2012 ha adottato i Principi fondamentali per l'ammissione al patrocinio nelle spese dello Stato nei sistemi giudiziari penali.

Gli articoli 1 e 2 definiscono l'oggetto e il campo di applicazione della direttiva, mentre l'articolo 3 contiene una serie di definizioni.

Gli articoli 4 e 5 costituiscono il nucleo centrale della direttiva.

È disciplinata l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per gli indagati o imputati nei procedimenti penali nonché per i ricercati privati della libertà personale, che deve avvenire senza ritardi prima dell'interrogatorio. Solo così il diritto all'assistenza legale sancito dalla direttiva 2013/48/UE può ritenersi garantito pienamente fin dagli inizi del procedimento. Gli Stati membri possono disporre nella legislazione nazionale il recupero dei costi relativi all'ammissione provvisoria presso l'indagato, l'imputato o il ricercato se, dopo la decisione finale sulla domanda di ammissione al beneficio, l'interessato risulta non ammissibile o ammissibile solo in parte secondo il sistema dello Stato membro coinvolto.

L'articolo 5 prevede il diritto di accesso provvisorio al gratuito patrocinio e, dunque, una effettiva e immediata assistenza legale a coloro che siano stati raggiunti da un mandato di arresto europeo, sia nell'ambito del paese richiedente, sia nell'ambito del Paese richiesto. Ai fini di una valutazione dell'impatto della direttiva, agli Stati membri è demandato il compito di raccogliere i dati sull'esercizio del diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, in attuazione degli articoli 4 e 5.

L'articolo 7 contiene la clausola di non regressione, per cui la definizione di norme minime comuni

stabilite dalla direttiva non comporta un affievolimento dei precetti, eventualmente più garantisti, vigenti in alcuni Stati membri, né può limitare le disposizioni della Carta dei diritti dell'UE e della CEDU.

Si dispone, infine, che gli Stati membri devono recepire la direttiva entro diciotto mesi dalla sua pubblicazione.

Gli articoli 9 e 10 fanno riferimento all'entrata in vigore della direttiva e agli Stati membri destinatari della stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ([n. 70](#))

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Rinvio del seguito dell'esame)

Non essendovi senatori che intendono intervenire in discussione generale il presidente [PALMA](#), nel rinviare il seguito dell'esame, chiede al relatore Lo Giudice di voler sottoporre, nel corso di una prossima seduta, una proposta di parere all'attenzione della Commissione.

Prende atto il relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 596
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

Titolo breve: *Esercizio abusivo delle professioni*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 46 \(pom.\)](#)

25 marzo 2014

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo **su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S. 730](#), [S. 471](#)

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: Non
ostativo **su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 189 \(ant.\)](#)

19 marzo 2014

Esito: Non
ostativo **su nuovo
testo**

Discusso
congiuntamente:
[S. 730](#), [S. 471](#)

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: parte
Contrario **parte
Non ostativo su
emendamenti**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 MARZO 2014
46ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[MORRA](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(471, 596 e 730-A) Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, nonché all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1070) *BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati*

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ([n. 83](#))

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

La relatrice [BISINELLA](#) (*LN-Aut*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

(119) *D'ALI'. - Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) *Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) *CALEO. - Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(Parere alla 13a Commissione su testo unificato. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), in ragione del rilievo della materia trattata, chiede che l'esame sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame viene quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 189 (ant.) del 19/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014
189ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1212\)](#) **Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [AZZOLLINI](#) (NCD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, osservando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che risulta imprescindibile acquisire la Relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, per chiarire le implicazioni finanziarie dell'intero provvedimento, con particolare riferimento alle disposizioni di seguito esaminate. Nel dettaglio, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 3, comma 9, giacché, in caso di subentro solo parziale delle città metropolitane alle province, per l'opzione di parte dei comuni del corrispondente territorio, non risultano del tutto chiari i criteri di riparto degli obiettivi del patto di stabilità interno tra gli enti subentranti; altresì, pur prevedendosi l'obbligo per la provincia di avvalersi degli uffici della città metropolitana e il riparto del patrimonio, del personale e delle risorse tra i due enti, non sembra potersi escludere che la duplicazione degli enti possa determinare incrementi di spesa. L'articolo 4, comma 4, presenta profili di potenziale onerosità, laddove consente l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano, subordinando tale opzione all'articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni, con l'effetto di un'ulteriore

uplicazione di costi e funzioni.

Occorre segnalare, poi, che l'articolo 4, comma 6, prevede la gratuità degli incarichi di vertice delle città metropolitane, senza tuttavia considerare i costi delle strutture di supporto e le spese strettamente connesse all'esercizio della funzione. Analoga considerazione va estesa, con riferimento alle province, all'articolo 16 e, con riferimento alle unioni di comuni, all'articolo 22, comma 1. Andrebbe poi chiarito se i risparmi derivanti dalla gratuità dei predetti incarichi possano riverberarsi in una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali disposti in favore degli enti interessati. Con riferimento all'articolo 8, occorre acquisire chiarimenti sugli effetti di finanza pubblica - con particolare riguardo al patto di stabilità interno - connessi al trasferimento alle città metropolitane delle funzioni finora spettanti alle province. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 4, che prevede - all'interno di alcune province - la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, occorre chiedere elementi volti a verificare la congruità della relativa clausola di invarianza finanziaria. Sono necessari chiarimenti sull'articolo 17, comma 6, lettera *a*), per quanto attiene alla ricollocazione del personale di enti e agenzie di cui si prevede la soppressione. Altresì, va appurata la compatibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 17, comma 6, lettera *b*), che dispone l'individuazione di misure premiali per le regioni che approvano leggi di riorganizzazione delle funzioni. In merito all'articolo 17, commi da 7 a 9, va evidenziato il rischio che, il mancato raggiungimento degli accordi ivi previsti, lasci indefinita la rideterminazione delle risorse connesse al riordino delle funzioni. Occorre, poi, valutare la compatibilità della clausola di neutralità finanziaria dell'articolo 17, comma 10, che prevede la possibilità di modificare il patto di stabilità interno. Passando all'articolo 17, comma 12, lettera *a*), va segnalato il rischio di un trascinamento verso l'alto del trattamento accessorio del personale degli enti destinatari dei trasferimenti di risorse umane; invece, la lettera *b*) potrebbe comportare il rischio di una liquidazione, al di sotto del valore di mercato, delle partecipazioni societarie attinenti alle funzioni trasferite; vanno poi chiariti i possibili effetti sul patto di stabilità interno connessi alla lettera *d*). Per quanto attiene all'articolo 17, comma 13, sono prospettati dei dubbi sulla compatibilità della clausola di invarianza finanziaria, stante la genericità dei criteri direttivi della delega. Risulta, poi, necessario valutare se l'abrogazione disposta dall'articolo 21, comma 1 - laddove sopprime i commi da 1 a 13 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, in materia di esercizio in forma associata dei servizi pubblici da parte di piccoli comuni - possa far venire meno risparmi di spesa, considerato che la predetta abrogazione sembrerebbe far venir meno l'assoggettamento delle unioni di comuni al patto di stabilità interno. Con riferimento all'articolo 21, comma 2, lettera *c*), capoverso 5-*ter*, andrebbe chiarito come l'avvalimento del segretario generale di un comune dell'unione possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che il predetto segretario dovrà esercitare mansioni ulteriori. Risulta, altresì, necessario appurare se l'innalzamento del limite massimo dei consiglieri e assessori comunali - previsto dall'articolo 21, comma 5 - possa essere realizzato ad invarianza di spesa, in virtù della sola norma di cui al comma 6, che si riferisce, genericamente, allo *status* degli amministratori locali. Relativamente all'articolo 24, comma 3, occorre valutare gli effetti finanziari connessi al possibile trascinamento verso l'alto del trattamento economico accessorio del personale interessato; analoga considerazione attiene all'articolo 25, comma 8. In merito all'articolo 25, commi 3 e 4, occorre valutare gli effetti sul patto di stabilità interno di tali norme, che dispongono misure finanziarie in caso di fusioni, nonché l'utilizzo di margini di indebitamento. Con riferimento all'articolo 27, comma 3, occorre valutare se la previsione di un arco temporale di tre anni per la razionalizzazione della partecipazione a enti di gestione, possa comportare proroghe di concessioni e convenzioni esistenti, facendo venir meno risparmi di spesa. Sono richiesti chiarimenti sulle modalità applicative dell'articolo 29, comma 5, ove si prevede che i nuovi enti subentranti alle province siano tenuti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica assegnati alle province di cui alla legislazione previgente ovvero alle quali subentrano: in particolare, non risulta precipuo come tali finalità possano essere conseguite con bilanci separati e senza la definizione di obiettivi connessi alle funzioni esercitate. Occorre, inoltre, valutare la congruità della clausola generale di invarianza finanziaria - di cui all'articolo 29, comma 9 - con riferimento alla previsione del comma 6 del medesimo articolo, secondo cui la riorganizzazione periferica dell'amministrazione centrale non è vincolata all'ambito

territoriale delle province e delle città metropolitane. Infine, deve essere valutato se la nomina di commissari per l'attuazione della presente legge - di cui all'articolo 29, comma 8 - sia conciliabile con la previsione dell'assenza di oneri. Per ulteriori osservazioni, occorre rinviare alla nota n. 37 del 2014 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro MORANDO esprime rincrescimento per il ritardo nella consegna della relazione tecnica aggiornata al testo approvato da parte della Camera dei deputati. Assicura, comunque, che interverrà presso gli uffici competenti per garantire la predisposizione della relazione stessa quanto prima.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1241) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che appare necessario un aggiornamento delle norme di copertura, poiché ancora riferite all'anno 2013. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si conviene circa la necessità di un aggiornamento delle disposizioni di copertura.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce di quanto emerso, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla sostituzione, all'articolo 3, del comma 1 con il seguente: "All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per l'anno 2015 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(471, 596 e 730-A) Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, nonché all'articolo 141

del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, sugli emendamenti)

Il relatore [D'ALI](#) (NCD), illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In merito agli emendamenti, chiede chiarimenti volti ad escludere che la proposta 2.0.2 possa comportare effetti finanziari onerosi a carico del servizio sanitario nazionale. Con riferimento all'emendamento 2.0100 - che sanziona penalmente l'esercizio abusivo dell'attività di mediazione, mentre la normativa vigente commina la sanzione penale solo dopo la terza recidiva - invita a valutare l'eventuale contrasto con la normativa europea in tema di libertà di stabilimento. Sui restanti emendamenti non ritiene vi siano osservazioni da formulare.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) interviene sulla proposta emendativa 2.0.2, chiarendo che essa riguarda le preparazioni medicinali allestite in farmacia per venire incontro alle specifiche esigenze di dosaggio di alcuni settori, in particolare quelli della pediatria e della geriatria, che non trovano esatta offerta da parte della produzione industriale. I prodotti realizzati presso le farmacie sono a carico dell'utente, che è tenuto ad acquistare il prodotto farmaceutico base e la preparazione realizzata.

Il PRESIDENTE, alla luce di quanto illustrato, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà per sottolineare i soli possibili effetti indiretti sul Servizio sanitario nazionale in punto di oneri di rimborso. Ritiene, invece, che l'emendamento 2.0.100, ad una prima lettura, agisca sul profilo sanzionatorio e non rechi, pertanto, oneri finanziari diretti.

Il vice ministro MORANDO conviene circa l'assenza di oneri tali da invocare una censura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; tuttavia considera necessario un meditato esame della proposta nel merito, dal momento che potrebbe porsi un problema di compatibilità con la normativa europea vigente.

Il PRESIDENTE ritiene, allora, che la Commissione potrebbe esprimere un parere di semplice contrarietà per evidenziare i possibili rischi anche finanziari connessi ad un eventuale contrasto con la normativa dell'Unione.

Il relatore [D'ALI](#) (NCD) propone, quindi, l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Quanto agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.0.2 e 2.0.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta antimeridiana di oggi è immediatamente convocata una seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 596
XVII Legislatura

Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

Titolo breve: *Esercizio abusivo delle professioni*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 205 \(pom.\)](#)

11 marzo 2014

Dibattito connesso

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 14 marzo 2014 alle ore 13:00

[N. 222 \(pom.\)](#)

2 aprile 2014

Discussione generale

Discusso congiuntamente: [S. 730](#), [S. 471](#), [S. 596](#)

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **S. 471**, **testo della Commissione**.

[N. 223 \(ant.\)](#)

3 aprile 2014

Discussione generale

(Replca del Governo)

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. 1 e 2 del testo proposto dalla Commissione (approvati articoli aggiuntivi).

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente) (assorbito da [S. 471](#))

Approvato all'unanimità (Titolo ddl trasmesso diverso da quello del resoconto)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 202, contrari 0, astenuti 0, votanti 202, presenti 203.

Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 205 (pom.) dell'11/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

205a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 11 MARZO 2014

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

SAGGESE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 6 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,34).

Per l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1224

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, volevo comunicare all'Aula, come ho già fatto per iscritto secondo le modalità previste dal nostro Regolamento, che ai sensi dell'articolo 56, comma 4, sono a chiederle la calendarizzazione per la giornata odierna - a seguire rispetto al primo punto all'ordine del giorno, concludendo ovviamente il già avviato esame del disegno di legge sulle incompatibilità dei magistrati - del disegno di legge n. 1224, e le spiego anche il motivo.

Stiamo assistendo in questi giorni ad un ampio dibattito alla Camera rispetto all'argomento dell'equilibrio di genere in sede di elezioni (politiche, nel caso specifico); noi abbiamo affrontato il tema dell'equilibrio di genere in Commissione rispetto alle elezioni europee. Per le elezioni europee, fino all'attuale legislatura, era prevista una norma transitoria che garantiva una minima rappresentanza di genere per la quale uno dei due generi non doveva avere una presenza superiore ai due terzi. Questa norma, essendo transitoria, viene completamente meno in vista delle prossime elezioni europee, quindi con questa logica la normativa è stata esaminata in Commissione, ed è stato dato mandato all'unanimità al relatore di riferire in Aula, prevedendo l'equilibrio di genere e la preferenza con la cosiddetta alternanza, ovvero, nel caso di espressione di più di una preferenza, che la seconda debba appartenere ad un genere diverso rispetto alla prima.

Pertanto, avendo riscontrato da parte di tutti i Gruppi la necessità che il Senato si togliesse l'onta di essere stato accusato di non aver voluto esitare una legge elettorale e di averla dovuta inviare per forza di cose alla Camera (visti i risultati, forse sarebbe stato il caso di mantenerla qui: non voglio comunque polemizzare rispetto a questo tema), era stata precedentemente comunicata la convocazione di una riunione della Conferenza dei Capigruppo oggi per le ore 15, riunione che ero convinto fosse finalizzata alla calendarizzazione di questo provvedimento.

Visto che i tempi per potere approvare il disegno di legge in questione sono strettissimi, sono a chiederle, con il prescritto numero di senatori, che lei, nel momento in cui lo riterrà opportuno, sottoponga la mia richiesta al voto dell'Aula. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di valutare, secondo la prassi costante, il momento della seduta nel quale procedere, ai sensi del Regolamento, al voto dell'urgentissima.

Sull'ordine dei lavori

VOLPI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signor Presidente, un collega mi segnala che l'8a Commissione sta ancora procedendo a votazioni ad inizio seduta. Le chiederei di verificare.

PRESIDENTE. Provvediamo a disporre ai fini dell'immediata conclusione dei lavori presso l'8a Commissione, essendosi avviati i lavori dell'Aula. Grazie per la segnalazione.

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta dell'11 marzo 2014, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni nella circoscrizione Estero e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la ripartizione Africa-Asia-Oceania-Antartide: Francesco Giacobbe;

per la ripartizione America meridionale: Fausto Guilherme Longo e Claudio Zin;

per la ripartizione America settentrionale e centrale: Renato Guerino Turano;

per la ripartizione Europa: Claudio Micheloni e Aldo Di Biagio.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(116) PALMA. - *Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative*

(273) ZANETTIN ed altri. - *Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati*

(296) BARANI. - *Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati*

(394) CASSON ed altri. - *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali*

(546) CALIENDO ed altri. - *Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (ore 16,39)*

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo: Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 116, 273, 296, 394 e 546, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 6 marzo sono stati accantonati gli articoli 6, 8 e 12 con i relativi emendamenti, al fine di consentire alla Commissione bilancio di svolgere ulteriori approfondimenti.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza l'ulteriore parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, sui quali invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi, in attesa che trascorran i venti minuti dal preavviso.

CASSON, relatore. Signor Presidente, utilizziamo questo tempo, dando atto anche noi del fatto che è stato presentato e ci è stato consegnato il nuovo parere della 5a Commissione con una proposta di riformulazione relativamente sia all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), sia all'articolo 12, comma 1, lettera *d*), e di conseguenza anche sull'emendamento 6.101.

La proposta di riformulazione riguarda la sostituzione delle parole seguenti: «con possibilità di riscatto figurativo a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato» con le seguenti altre parole: «con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato».

In questo senso, i due relatori accolgono questa proposta di riformulazione e fanno presente di avere già depositato e consegnato gli emendamenti, rispettivamente, 6.1000 e 12.1000, che riprendono testualmente le indicazioni della 5a Commissione.

COSTA, vice ministro della giustizia. Il Governo è favorevole a questa riformulazione.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi anche sugli altri emendamenti accantonati presentati all'articolo 6.

CASSON, relatore. Signor Presidente, come si diceva la volta scorsa, l'articolo 6 costituisce sostanzialmente il nucleo di questo disegno di legge.

Com'è noto, era stata proposta una serie di soluzioni alternative, anche contrapposte l'una all'altra, per quanto riguarda il ricollocamento dei magistrati. Da una parte, c'erano disegni di legge che facevano riferimento alla necessità per il magistrato giunto in Parlamento di non tornare alla magistratura d'origine: in sintesi, su questa posizione c'erano tre disegni di legge i cui primi firmatari sono tre senatori che siedono a questi banchi (il presidente Palma, il senatore Zanettin ed il sottoscritto). Altre proposte invece intendevano consentire il ritorno alla magistratura d'origine, seppur con qualche minima limitazione.

Su questo punto si è ampiamente discusso in sede di Commissioni riunite 1a e 2a. Come relatori, riteniamo di aver raggiunto un punto di equilibrio per quanto riguarda proprio la delicatezza di questo tema, con rispetto dei principi costituzionali a tutela, da una parte, del singolo magistrato come cittadino che si candida alle elezioni e, dall'altra, della magistratura come organismo e del Parlamento.

Questo punto di equilibrio, come relatori, riteniamo di doverlo condividere, anche per rispetto del lavoro svolto dalla Commissione. In questo senso, formulo un invito al ritiro degli emendamenti. Peraltro, mi risulta che l'emendamento 6.102 a prima firma del senatore Crimi sia già stato ritirato, così come il 6.101 del senatore Albertini, mentre per gli emendamenti 6.100 e 6.103 vale l'invito al ritiro testé formulato.

Sull'emendamento 6.104 il parere è favorevole.

Con riferimento all'emendamento 6.105, propongo una riformulazione, che riguarda le ultime parole, cioè, dove è scritto: «non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni», propongo di sostituire le parole: «un periodo di due anni» con le parole: «lo stesso periodo».

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.106, mentre invito al ritiro dell'emendamento 6.107.

Sull'emendamento 6.108 del senatore Buemi formulo un invito al ritiro, perché la prima parte è già trattata, e la seconda, cioè quella che fa riferimento al regolamento di cui all'articolo 8 comma 2, potrebbe essere riproposta all'articolo 8 nella stessa formulazione come modalità e criteri da riferirsi al regolamento che dovrà essere approntato per disciplinare le situazioni che si vengono a creare, ad opera della Presidenza del Consiglio d'intesa con i Ministri competenti.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, signor Presidente.

[DI MAGGIO](#) (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, desidero segnalare che l'emendamento 6.101 non è stato ritirato. Tale emendamento, originariamente a firma dei senatori Albertini, Susta e Di Maggio, è stato ritirato dai senatori Albertini e Susta, mentre è stato da me mantenuto.

PRESIDENTE. Grazie senatore. Accetta la proposta di riformulare l'emendamento come richiesto dalla 5a Commissione?

DI MAGGIO (PI). Sì, si tratta di una riformulazione di carattere economico.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 6.101 (testo 2), come riformulato dal senatore Di Maggio.

[CASSON](#), *relatore*. Signor Presidente, per le motivazioni già espresse all'inizio e anche poco fa, mantengo l'invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non mi pare che il senatore di Maggio intenda ritirare l'emendamento o non avrebbe preso la parola per confermarlo.

[CALIENDO](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, confermo che ho ritirato il mio emendamento 6.103.

[PRESIDENTE](#). Senatore Caliendo, la sua segnalazione era già stata recepita dagli uffici.

Collegli, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,49, è ripresa alle ore 16,54).

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 6.100, sul quale è stato formulato un invito al ritiro.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, se fosse possibile, vorrei non più di un minuto di attenzione.

PRESIDENTE. Collegli, per cortesia. Prego, senatore Palma, cominci pure.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in sede di illustrazione degli emendamenti dicevo che questo è il punto nevralgico del provvedimento. In realtà - non me ne voglia il senatore Casson - le Commissioni, nella fase istruttoria... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Per cortesia, collegli, abbassate il tono della voce. Prego senatore, abbia la pazienza di andare avanti.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Dicevo che nella fase istruttoria le Commissioni hanno deciso di non decidere, lasciando aperta la possibilità al magistrato che rientra dall'azione politica di scegliere se tornare in magistratura, andare all'Avvocatura, collocarsi a riposo ovvero decidere di andare nei ruoli del Ministero della giustizia.

L'emendamento 6.100 decide nel senso che individua come unico percorso per il magistrato che rientra dall'attività politica quello di andare all'Avvocatura dello Stato. Quindi, senza farla troppo lunga, con questo emendamento ho ritenuto semplicemente di far decidere l'Assemblea sul punto più importante del provvedimento, e la decisione è molto semplice: se voi, collegli, ritenete che il magistrato che ha fatto attività politica possa comunque tornare a fare il magistrato, mantenendo cioè quella terzietà voluta dalla Costituzione all'articolo 111, non avrete altro da fare che bocciare questo emendamento; se invece ritenete che il magistrato che fa attività politica, che ricopre determinati incarichi politici, non possa, sotto il profilo dell'apparenza, mantenere quella terzietà prevista dall'articolo 111, voterete a favore di questo emendamento.

Sotto il profilo tecnico, l'emendamento è corretto, copre le varie problematiche, e quindi la scelta che vi si pone - anche se, come dire, non mi sembra essere per voi molto pressante - è quella di decidere se il magistrato, all'atto di cessare l'azione politica, possa tornare a fare il magistrato, ovvero, avendo perso l'apparenza della terzietà, debba andare all'Avvocatura dello Stato.

[FALANGA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, anzitutto vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento, perché, se mi consente, Presidente, le ragioni che mi inducono a condividerlo sono molto semplici. Condivido tutto quanto ha detto il senatore Palma, che lo ha presentato, ma vorrei ricordare a tutti coloro che siedono in quest'Aula che quando un giudice svolge la sua funzione, in particolare di giudicante, prima ancora di essere imparziale, deve apparire tale: deve dare al cittadino la serenità del giudizio, ed è molto difficile che chi è diventato parte politica in un consesso come questo, o come quelli di enti territoriali, possa, dopo avere abbandonato il suo ruolo di bilancia, diventare peso.

L'ho già detto in discussione generale... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Falanga.

[BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, in linea di stretto principio sarei

d'accordo sull'emendamento 6.100 del presidente Palma, ma c'è un punto che mi lascia perplesso, e per questo dichiaro il mio voto di astensione.

È evidente che ritengo che il bene da proteggere principalmente sia quello della terzietà del giudice e, in questo senso, un magistrato che torni all'attività giurisdizionale, dopo aver espletato la funzione politica, ha perso questa terzietà, almeno dal punto di vista dell'immagine: conseguentemente, bisognerebbe impedirne il ritorno alla funzione di magistrato. Ma il fatto di destinare univocamente alla funzione dell'Avvocatura dello Stato il magistrato che non svolge più le funzioni del magistrato rappresenta un privilegio che cercherei di evitare: è infatti evidente che la posizione riservata ai componenti dell'Avvocatura, dal punto di vista del trattamento economico diretto, si può equiparare a quella dei magistrati, ma dal punto di vista del trattamento complessivo, in funzione delle cause gestite dall'Avvocatura, sicuramente porta a un premio economico di un certo rilievo.

Sarei favorevole all'emendamento se non fosse stata prevista questa corsia obbligatoria. Pertanto, dichiaro il mio voto di astensione.

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.100, presentato dai senatori Palma e Falanga.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101 (testo 2).

[DLMAGGIO](#) (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (PI). Vorrei sottolineare, signor Presidente, come ho già detto nella scorsa seduta, che questo voto per noi è dirimente rispetto al voto finale del disegno di legge.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.101 (testo 2), presentato dal senatore Di Maggio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.102 e 6.103 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.104.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.104, presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.105 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.105 (testo 2), presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 6.106.

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, l'emendamento 6.106 doveva essere votato prima, ma non è assorbito, prevedendo, al comma 2, lettera *a*), per i magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia non già due anni di esclusione dagli incarichi direttivi o semidirettivi, ma una durata uguale a tutti gli altri. Per questo motivo aveva ricevuto il parere favorevole del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento precedente, infatti, è stato riformulato in questo senso, senatore. Le parole finali dell'emendamento precedente sono state riformulate con le parole «lo stesso periodo». Poiché la riformulazione è stata accettata, il suo emendamento è assorbito.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Va bene, allora.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 6.107 vi è un invito al ritiro: lo accetta?

[CALIENDO](#) *(FI-PdL XVII)*. Su questo emendamento chiedo solo un attimo di attenzione. Si fa una differenza di trattamento: il giudice candidato e non eletto ritorna a fare il giudice per cinque anni in funzione collegiale e non può avere incarichi direttivi; colui che, invece, diventa deputato o senatore o riveste altre cariche può ritornare a fare il giudice con le stesse condizioni del non eletto, ma può chiedere (dovrebbe invece scegliere il Parlamento) di andare all'Avvocatura dello Stato, senza concorso, in violazione delle norme della Costituzione oppure di essere inquadrato in un ruolo autonomo nel Ministero della giustizia. Non devo spiegare a nessuno di voi, né al Vice Ministro, che non esiste un ruolo al Ministero della giustizia: è l'unico Ministero senza un ruolo. Ciò significa prevedere un trattamento privilegiato per chi è entrato in Parlamento.

L'emendamento 6.107 prevede per costoro lo stesso trattamento riservato a chi è candidato e non è eletto, ossia svolgere per forza cinque anni in funzioni collegiali senza avere incarichi direttivi o semidirettivi, in modo da eliminare quella che Pertini chiamava la mancanza di apparenza di indipendenza. Per tali motivi insisto per la votazione dell'emendamento.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto l'Istituto tecnico statale «Umberto Zanotti Bianco» di Marina di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria e i ragazzi e i docenti che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546 (ore 17,06)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.107.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.107, presentato dal senatore Caliendo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Sull'emendamento 6.108 vi era un invito al ritiro: senatore Buemi, lo accetta?

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, c'era una richiesta di riformulazione, se ho capito bene.

PRESIDENTE. Prego il relatore di chiarire il parere.

CASSON, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 6.108 è diviso in due periodi. Il primo periodo è ricompreso nelle norme che abbiamo già considerato. Per la seconda parte, che fa riferimento al regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, avevo segnalato l'opportunità al senatore Buemi di considerare questa parte e di valutare un inserimento all'articolo 8. L'articolo 8, comma 2, infatti, riguarda espressamente il regolamento che deve disciplinare queste modalità di inquadramento. Questo secondo periodo, quindi, potrebbe essere riferito all'articolo 8, che consideriamo tra poco.

PRESIDENTE. Non essendoci emendamenti all'articolo 8, se non quello soppressivo, invito il relatore a presentare formalmente un emendamento che recepisca questa parte dell'emendamento 6.108, il quale, se il senatore Buemi è d'accordo, viene contestualmente ritirato.

BUEMI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, per me va bene.

CASSON, relatore. Posso leggere direttamente l'emendamento, affinché resti a verbale.

PRESIDENTE. No, abbiamo bisogno di avere un documento da allegare agli atti dei nostri lavori. L'emendamento 6.108 è pertanto ritirato poiché sarà presentato dal relatore un emendamento all'articolo 8, sulla parte relativa, che perverrà agli uffici.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1000, che la 5ª Commissione ritiene necessario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.1000, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 8, precedentemente accantonato, e dei relativi emendamenti.

[CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, in considerazione dell'approvazione dell'emendamento 6.1000, ritiro l'emendamento 8.100.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 8.100 è quindi ritirato.

Rimane l'emendamento presentato dal relatore, che recepisce l'emendamento 6.108 del senatore Buemi.

Senatore Casson, lo può ripetere all'Assemblea?

[CASSON](#), *relatore*. Signor Presidente, ho già depositato il testo dell'emendamento, e lo leggo all'Assemblea per completezza: «Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali in cui si richiede la presenza di magistrati italiani"». Questo era il testo dell'emendamento del senatore Buemi, che inseriamo per completare l'articolo 8.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[COSTA](#), *vice ministro della giustizia*. Il parere è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 8.1000.

PETROCELLI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.1000, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Commenti dal Gruppo M5S).

La votazione è annullata.

[CASTALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei chiedere se un parlamentare assente può chiedere l'appoggio alla votazione. O andiamo a togliere la pallina da dentro quella buchetta, visto anche che sono presenti in tribuna degli studenti! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a fare le opportune verifiche. *(Commenti del senatore Castaldi).*

Ha fatto la sua segnalazione, senatore Castaldi.

CASTALDI (*M5S*). Non ho finito, mi permetta.

PRESIDENTE. Prego.

CASTALDI (*M5S*). Perché non manda un assistente a controllare e a togliere la pallina e prende provvedimenti? Questo schifo qui dentro deve finire! *(Applausi dal Gruppo M5S e applausi ironici del senatore Sonego).*

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a fare le opportune verifiche.

Dichiaro nuovamente aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Il senatore Segretario Barani si reca presso i banchi del Gruppo FI-PdL XVII ed estrae una scheda da un dispositivo di voto. Commenti dal Gruppo M5S).

VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO M5S. Vergogna!

PRESIDENTE. Il senatore Barani farà le opportune verifiche e poi riferirà.

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 8, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 12, precedentemente accantonato, e dei relativi emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ZANETTIN, relatore. Invito a ritirare tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione degli emendamenti dei relatori - il 12.500 e il 12.1000 - su cui il parere è favorevole.

COSTA, vice ministro della giustizia. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.100, 12.101 e 12.102 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.500.

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, escludendo le palline. *(ilarità. Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Mi trovo d'accordo sulla prima e sulla seconda parte.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.500, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, intende accogliere l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 12.103?

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1000.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.1000, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 12, nel testo emendato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge

n. 116-273-296-394-546

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

SUSTA (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (*SCpI*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il Gruppo Scelta Civica per l'Italia esprimerà un voto favorevole sul provvedimento in esame, che rappresenta un punto positivo di mediazione tra il diritto di tutti i cittadini a partecipare alla gestione della cosa pubblica e il dovere di preservare l'indipendenza dell'ordine giudiziario, così da assicurare a tutti i cittadini la certezza di essere soggetti ad un giudice naturale che sia davvero terzo, soggetto solo alla legge, come vuole la nostra Costituzione.

Non si poteva non prendere atto che l'era digitale, la civiltà della comunicazione e la velocizzazione delle comunicazioni condizionano sempre più la politica, con la veloce trasformazione di sconosciuti in *star* e la veloce acquisizione alla propria causa di chi ha ottenuto notorietà per fatti legati alla propria professione. Tali innovazioni nei processi di selezione del personale politico incidono profondamente sulla natura davvero democratica del nostro sistema. Ciò non riguarda ovviamente soltanto la magistratura (si pensi, ad esempio, ai giornalisti, soprattutto a quelli televisivi), ma assume particolare significato quando si tratta di magistrati.

Non è il caso di approfondire in questa sede il grande dibattito - che pure si è aperto da Tangentopoli in poi - se compito primario dei magistrati sia quello di tutelare in concreto l'idea astratta di Giustizia (con la «G» maiuscola), cioè l'insieme di norme etiche, pregiudiziali, cui subordinare l'interpretazione del diritto positivo, ciò che spesso ha portato a costruire teoremi accusatori, poi smentiti perché non supportati dai fatti e riconducibili a fattispecie penalmente rilevanti, oppure - appunto - se l'ordine giudiziario debba essere il garante in concreto della legalità, dell'applicazione della legge, del diritto positivo.

Con questo disegno di legge non risolviamo né affrontiamo il tema del rapporto tra magistratura e politica, che pure ha condizionato la vita istituzionale del Paese in questi vent'anni, in cui la politica colpevolmente non ha risolto problemi esiziali per uno Stato democratico fondato sui principi liberali della divisione dei poteri, come il conflitto di interessi tra gli affari personali e l'esercizio della

funzione parlamentare o di governo o istituzionale, l'aggiornamento della compatibilità e incompatibilità degli eletti nelle istituzioni, il finanziamento della politica (tema su cui tardivamente, ma a mio avviso anche frettolosamente, abbiamo risposto poche settimane fa).

Per contro, non si può non vedere che anche tra i settori della magistratura ideologicamente collocati in parti opposte si è diffusa la convinzione che l'obbligo etico di realizzare la giustizia invece di applicare il diritto positivo comportava la necessità di svolgere un ruolo di supplenza della politica, nel frattempo indebolita nella sua capacità di affrontare e risolvere la sempre più ampia frattura tra ceto politico e corpo sociale.

La soluzione di questa ferita nei rapporti tra ordine giudiziario, da un lato, e la politica, dall'altro, dovrà essere affrontata e risolta in una più generale riforma della giustizia che sia coerente con il dettato costituzionale e con i principi liberali dello Stato di diritto. Questo provvedimento va nella direzione giusta: quella di garantire un equilibrio costituzionalmente corretto tra la doverosa terzietà dei giudici e la salvaguardia, anche per i magistrati, del diritto di poter esercitare i mandati elettivi, al pari di tutti gli altri cittadini, a determinate condizioni.

Per queste ragioni, Scelta Civica per l'Italia voterà a favore di questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo SCpI).*

DLMAGGIO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (PI). Signor Presidente, non credo che si sia trovato un dignitoso punto di equilibrio, e ho approfittato di questo periodo di accantonamento del provvedimento anche per poter recuperare qualcosa che credo possa essere interessante per l'attenzione dell'Aula.

Il 31 gennaio 1947, nell'ambito della Commissione per la Costituzione, Aldo Moro fa una dichiarazione, che credo sia di estrema attualità: «Bisogna garantire la libertà di pensiero dei magistrati sul piano politico. Indubbiamente il diritto di voto che si riconosce ai magistrati e il diritto di eleggibilità che ad essi si assicura, servono in parte a garantire questa libertà di pensiero sul piano politico. Ma è necessaria una limitazione per quanto riguarda l'appartenenza ai partiti politici. Si tratta di un sacrificio, ma il sacrificio è giustificato perché sia garantita la libertà dei cittadini, verso i quali i magistrati, per la loro stessa funzione, hanno obblighi diversi da tutti gli altri. È un sacrificio che ritorna ad incremento della dignità dei magistrati e a maggior garanzia della loro funzione. I magistrati debbono essere non soltanto superiori ad ogni parzialità, ma anche ad ogni sospetto di parzialità. Questa estraneità formale dalla lotta politica conferisce una maggiore dignità alla Magistratura, cosicché il magistrato possa obbedire veramente soltanto all'imperativo della propria coscienza». Questo passaggio mi è parso estremamente significativo, perché fu fatto nel corso di una seduta della Commissione per la Costituzione.

Oggi noi abbiamo all'ordine del giorno la questione della partecipazione dei magistrati alle competizioni elettorali. Non si può ovviamente vietare ai magistrati di presentarsi alle elezioni; sarebbe una violazione dell'articolo 51 della Costituzione. Il problema che il provvedimento di oggi intende sanare concerne cosa debba fare il magistrato eletto in Parlamento, sia nazionale che europeo, o comunque chiamato a cariche elettive, alla scadenza del proprio mandato.

Che noi si viva un tempo nel quale gli sconfinamenti tra i poteri dello Stato sono all'ordine del giorno mi sembra sia un dato di fatto; che la debolezza della politica abbia fatto spazio al potere giudiziario, a volte in funzione di supplenza, oppure, spesso, esorbitando ruoli e funzioni, è un altro dato di fatto.

Credo che se il nostro Paese fosse veramente quello che in molti si prodigano a definire la culla del diritto - in questo senso, nell'Aula, di ampia retorica se ne è fatta molta - e, aggiungerei, anche un Paese di grande civiltà giuridica, basterebbe che il magistrato che decide di candidarsi a cariche elettive si dimettesse prima della candidatura stessa. Un onere, questo, che, anche se non stabilito dalla legge, dovrebbe essere oggi avvertito da qualunque magistrato come un dovere elementare di deontologia professionale, (anche queste, vorrei sottolinearlo, non sono parole mie, ma di un giurista, il dottor Ferrajoli, che è stato anche magistrato, di Magistratura Democratica). Un dovere, questo, che

metterebbe al riparo da qualsiasi sospetto l'attività giudiziaria.

Vorrei sottolineare agli onorevoli colleghi la gravità del provvedimento che ci accingiamo a votare, tendente a salvaguardare il principio cardine della separazione dei poteri. Mi dispiace che sia assente il amico senatore Albertini, perché, alla citazione che ho fatto l'altra volta in Aula di Montesquieu, vorrei aggiungerne una tratta da un testo molto significativo del 1789, ossia «Idee sul dispotismo ad uso di coloro che pronunciano questa parola senza comprenderla» di Condorcet: quello giudiziario non è un potere buono o giusto, ma odioso, perché, diversamente da qualunque altro pubblico potere (legislativo, politico o amministrativo), è un potere dell'uomo sull'uomo, che decide della libertà ed è perciò in grado di rovinare la vita delle persone sulle quali è esercitato. È dunque un potere terribile e odioso, soprattutto quello penale, che solo le garanzie possono limitare, ma non annullare. Quel potere sarà tanto più legittimo, quanto più è limitato dalle garanzie. Di questo allora parliamo oggi, di garanzie: scegliendone di rigidamente determinate, cari colleghi, riaffermiamo proprio il primato della politica, e soprattutto della nostra funzione in essa.

Come non capire che licenziando questo provvedimento affermiamo che il magistrato ha lo *status* di un cittadino qualsiasi, che può amministrare giustizia, che può stare in Parlamento, a destra, a sinistra o al centro, e che poi può ritornare ad amministrare giustizia e quindi punire, anche in modo serio, corretto e scrupoloso? Purtuttavia, ditemi: chi si sentirebbe di ragionare contro a quel tale che sollevasse il dubbio di aver ricevuto una lesione del proprio diritto non in ragione della legge, ma della visione politica del magistrato che l'ha giudicato? Ecco che allora le buone ragioni di questa legge vengono vanificate da un testo normativo che applica ciò che vorrebbe disapplicare, tutto in perfetto stile gattopardesco.

Per questi motivi annuncio il voto contrario del Gruppo Popolari per l'Italia. (*Applausi dal Gruppo PI*).

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, siamo di fronte all'ennesimo dibattito in questa Camera alta sulle prerogative della casta, di un gruppo - che qualcuno definisce lavoratori, ma che, a giudicare dal numero dei processi arretrati, grandi lavoratori non sono - ossia i magistrati, i giudici. Cinque o sei milioni sono i processi in arretrato e sessanta i giorni di ferie che hanno a disposizione; i loro sono tra gli stipendi più alti che si siano mai avuti e che si abbiano in Italia per un gruppo di lavoratori; un Governo ha osato addirittura ridurli loro del 10-15 per cento, ma subito altri giudici della Suprema corte hanno detto che non era costituzionale e quindi sono stati loro restituiti. Inoltre, non hanno alcuna responsabilità civile, a differenza di tutti gli altri lavoratori italiani, non rispondono degli errori e delle manchevolezze commessi (hanno un organo di autocontrollo che, di fatto, non li controlla) e quando vogliono, possono scendere in politica con una parte e ritornare poi a giudicare i loro avversari politici (nelle varie amministrazioni o nel Parlamento italiano, europeo o regionale).

Così ovviamente non va, cari colleghi, perché è una questione solo italiana. Il collega Di Maggio parlava della Costituzione e di Aldo Moro, ma c'è anche Calamandrei, ci sono altri Padri costituenti che hanno voluto ben equilibrare i poteri e hanno scritto l'articolo 68 pensando di impedire che un potere avesse il sopravvento sull'altro. Insomma, noi siamo di nuovo qui a parlare di una casta e, come dice il collega Di Maggio, non abbiamo il coraggio di andare oltre, perché, come tutti sappiamo, abbiamo Magistratura Democratica che imperversa e impera e abbiamo un partito, il Partito Democratico, che da questo sindacato di magistrati dipende, perché per riuscire ad arrivare al potere ha avuto bisogno di togliere per via giudiziaria i propri avversari (ci è andata bene, una volta lo facevano con i carri armati).

Collegli, considerando quanto avviene negli altri Paesi e tenuto conto del fatto che, secondo la volontà dei nostri Padri costituenti, nel nostro ordinamento la magistratura e soprattutto i pubblici ministeri godono di una totale autonomia e indipendenza dal Governo e dai poteri esecutivo e legislativo, lascia perplessi il fatto che il legislatore abbia finora inteso sancire solo una causa di incompatibilità tra l'ufficio di magistrato e la posizione di candidato alle elezioni politiche, al fine di garantire quel bene costituzionalmente rilevante che è la terzietà, l'imparzialità del giudice, senza statuire invece per i

magistrati una condizione di ineleggibilità assoluta, come del resto fa per altre categorie espressamente indicate nell'articolo 7 dello stesso testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del n. 361 del 1957.

Non è infatti vero, come sostiene qualcuno in malafede, che la nostra Costituzione afferma che siamo tutti uguali nel partecipare a cariche elettive, perché la legge testé citata afferma che sono ineleggibili alla carica di parlamentare: i Presidenti delle Giunte provinciali (finché ci saranno le Province), i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, il capo e il vice capo della Polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi di gabinetto dei Ministeri, i rappresentanti e i commissari di Governo, i prefetti e coloro che ne fanno le veci nelle predette cariche, i vice prefetti, i funzionari di pubblica sicurezza, gli ufficiali generali, gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate. La legge quindi stabilisce giustamente che una serie di persone non devono essere elette, perché sono in posti chiave dell'ordinamento dello Stato, pertanto è giusto che, avendo degli incarichi ben specifici, non debbano ricoprire altre cariche. Crediamo sia altrettanto giusto che i giudici facciano solo il loro dovere e magari lavorino di più, affinché non ci si trovi di fronte a sentenze che vengono emesse dopo otto, dieci, dodici o quattordici anni.

Oltre ai casi suddetti, l'articolo 10 del medesimo testo di legge presenta anche altre situazioni di incompatibilità. Ulteriori casi di ineleggibilità sono previsti per i giudici della Corte costituzionale e ancora per l'amministratore straordinario, il direttore generale e il direttore amministrativo di tutte le aziende sanitarie locali, che sono tantissime. Ciò per dirvi che le cause d'ineleggibilità così individuate sono dirette a tutelare esigenze differenti, come la garanzia della sovranità e dell'interesse nazionale, un principio cui in questi giorni ci rimanda continuamente anche l'Unione europea, che ci chiede di uniformarci alla legislazione in materia di diritto penale, amministrativo, civile con le normative europee, altrimenti non possiamo stare in Europa a senso unico alternato. Ciò al fine proprio di evitare indebite interferenze tra interessi e capziose influenze sull'elettorato.

Ecco la necessità di intervenire a colmare le lacune della normativa che è stata a suo tempo affrontata anche dalla Commissione parlamentare del 1997 - se vi ricordate - a guida dell'onorevole D'Alema. Anche in quel caso infatti si pensava che i magistrati ordinari e amministrativi non potessero partecipare a competizioni elettorali nella Regione in cui avessero esercitato la loro funzione negli ultimi cinque anni.

In conclusione, signor Presidente, riteniamo che questo sia un Parlamento sotto scacco di Magistratura Democratica; ho sempre detto e lo ripeto - adesso lo ripeto anche con maggior forza - che è anche sotto scacco delle cooperative rosse, infatti abbiamo un Ministro che appartiene a tale ambito d'intervento e di zona.

Noi riteniamo comunque che un po' sia meglio di niente e che l'ottimo sia nemico del bene, ed è per questo che il provvedimento in discussione, che cerca di mettere in piedi una disciplina più armonica e maggiormente congrua per quanto attiene ai casi di incandidabilità, ineleggibilità e ricollocamento di magistrati, sia meglio di niente, quindi diamo il nostro voto favorevole, ovviamente turandoci il naso, perché si doveva e si potrebbe fare di più; ci auguriamo che nella prossima legislatura, con il bicameralismo ancora vigente o con il solo Senato (come ritengo sia più utile; anche per la tradizione, il sottoscritto ritiene sia più utile con un'unica Camera), si riesca veramente, con una maggioranza riformista e garantista, a ribaltare questo strapotere di Magistratura Democratica, che tiene (non riesco a capirlo o almeno io lo capisco ma non lo posso dire) sotto scacco una forza politica come il Partito Democratico.

Quindi, annuncio il nostro voto favorevole. *(Applausi del senatore Ferrara Mario).*

[STEFANI](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord preannuncia fin d'ora una sua posizione favorevole nei confronti del disegno di legge in esame.

Si sta trattando di una materia veramente molto delicata. Nelle Commissioni riunite abbiamo dibattuto

ampiamente e si sono cercati di approfondire i temi, tenendo conto che sotto alcuni profili ci sono anche degli aspetti molto tecnici. Però quello che vogliamo sottolineare ora, al di là dei passaggi su ogni singolo articolo o gli emendamenti che sono stati presentati e discussi, è che dobbiamo evidenziare sicuramente la difficoltà per certi versi di quest'Aula del Parlamento di trovare una soluzione ad una problematica di certo molto sottile e - si ribadisce ancora - molto delicata, perché si sta parlando a questo riguardo di più interessi, che sono tutti costituzionalmente protetti: per un verso, sicuramente vi è il diritto di elettorato passivo, il diritto ovviamente di partecipare alla vita politica; dall'altra parte, però anche l'immagine stessa di chi esercita l'attività giurisdizionale.

La nostra Costituzione si impernia su una netta suddivisione dei poteri. Infatti la separazione degli stessi è sicuramente un indice di grande democrazia e la possibilità di far reggere proprio la gestione di un intero Stato nella maniera più opportuna possibile.

Quando si parla della magistratura e di politica, si sta parlando ovviamente di due temi che a volte possono sembrare anche apparentemente confliggenti.

È ovvio che il magistrato è un cittadino e, come tale, ha il diritto di votare e allo stesso modo di essere votato, ma d'altra parte ricordo, come ha fatto il collega che mi ha preceduto, le stesse parole di Pertini, che affermava che bisogna salvaguardare anche l'apparenza dell'imparzialità del magistrato.

Ciò è vero soprattutto in un momento storico come questo, in cui tutti noi che lavoriamo anche in queste Aule diventiamo quelli che pongono in essere la politica. Questo è un momento in cui c'è un sincero disamore da parte della cittadinanza nei confronti di quello che facciamo e che rappresentiamo. Per alto verso, però, c'è anche un sentimento di perplessità nei confronti dell'attività della magistratura.

La figura del giudice deve essere sempre assicurata e deve essere allontanata qualsiasi nebbia sul suo operato: è un modo proprio per salvaguardare ancora di più la sua posizione.

Per questa ragione arriviamo a discutere in quest'Aula di un provvedimento come questo che, anche se ovviamente si dice sempre che si poteva fare di meglio e si poteva trovare la soluzione eccelsa, ha cercato di segnalare ancora di più questa netta separazione che ci deve essere tra l'attività della politica e l'attività della magistratura, che deve essere di stretta interpretazione ed applicazione del diritto.

La soluzione che è stata adottata ci trova a questo punto anche favorevoli, anche se torniamo sempre a pensare che poi nell'operato e nel modo di esercitare l'attività, il singolo magistrato dovrà sempre tenere a mente che quella che sta svolgendo è un'attività che deve essere imparziale e terza e che non deve mai essere inquinata dalla politica, dagli orientamenti politici e dalle ideologie.

Per questo motivo riteniamo che quella proposta con questo disegno di legge, come è stato emendato in Commissione e come è giunto all'esame dell'Assemblea, possa essere una soluzione e sicuramente un primo passaggio per poter arrivare ad una soluzione ottimale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, signor vice Ministro, colleghi, è evidente che almeno nel dibattito che abbiamo svolto in queste ore abbiamo fatto un punto di chiarezza e che l'immagine del giudice che scende in politica rimane definitivamente compromessa. È una questione che con il provvedimento che andiamo ad approvare sicuramente non abbiamo risolto, perché rimane appunto questo alone di perdita di verginità che purtroppo accompagna tutti coloro che assumono posizioni di parte e il magistrato che scende, o sale, in politica per definizione assume una posizione di parte.

Certamente questo provvedimento ha introdotto dei significativi miglioramenti, perché rallenta o quantomeno seleziona le condizioni di accesso dalla magistratura alla politica e, nello stesso tempo, riduce gli spazi di rientro dalla politica alla magistratura. Rimangono però, come ho detto prima, questi elementi di compromissione dell'immagine del magistrato che avremmo voluto evitare. Gli esempi di questa compromissione sono sotto gli occhi di tutti. In questi decenni ci sono state personalità che dall'azione giudiziaria hanno tratto vantaggio politico e ci sono altrettante personalità che dall'azione politica hanno potuto recuperare ruoli e carriere in magistratura particolarmente significativi.

Questo provvedimento che oggi approviamo, come dicevo, introduce degli elementi di selezione ed è evidente che le penalizzazioni o le condizioni per il reinserimento in magistratura di coloro che hanno svolto attività politica e si sono candidati alle elezioni nazionali o ad altri livelli elettorali rappresentano un discrimine importante. Credo che però non possiamo neanche nascondere un altro elemento: che comunque permangono condizioni di privilegio per un settore del pubblico impiego, quale quello dei magistrati, che certamente hanno ancora carriere garantite, anche se con le penalizzazioni di una sorta di moratoria di cinque anni, in quanto non possono assumere incarichi direttivi per almeno questo periodo.

Come un occhio di particolare attenzione occorre tenere - e in questo senso richiamo l'attenzione dei colleghi dell'Aula - sul trattamento economico, non soltanto dei magistrati, ma di tutti i pubblici dipendenti nel ruolo dirigenziale che, assumendo l'incarico di parlamentare, mantengono la possibilità di scegliere il migliore trattamento economico tra quelli riservati, rispettivamente, ai parlamentari e agli alti dirigenti delle organizzazioni statuali, magistrati compresi.

A coloro che continuano a buttare la croce addosso alla politica e ai parlamentari voglio dire che, pur percependo un trattamento equiparato allo stipendio di presidente di sezione di Cassazione, i parlamentari, senatori e deputati, si sono autoridotti lo stipendio negli anni scorsi e ancora di recente in modo tale che, pur mantenendo la stessa posizione funzionale, il presidente di sezione che scende in politica può rivendicare di mantenere lo stipendio di presidente di sezione rispetto a quello di parlamentare. (*Applausi dei senatori Albertini e Volpi*). Questo vuol dire che non è più quella del parlamentare la casta di cui si parla e un po' di verità, da questo punto di vista, è opportuno cominciare a scriverla!

Questa prerogativa però non riguarda soltanto i magistrati, ma gli alti funzionari dell'apparato dello Stato, che se assumono l'incarico parlamentare possono scegliere la condizione migliore.

Altrettanto non possono fare i dirigenti delle imprese private, e allora, da questo punto di vista - non in questa sede perché è materia estranea al provvedimento se si vuole trattare in termini generali, ma in futuro - dovremo riconsiderare questo aspetto, perché qui è evidente una disparità di trattamento nell'assumere il ruolo di parlamentari tra dipendenti privati e dipendenti pubblici.

Detto questo, credo che bisogna giudicare il provvedimento in esame come un passo importante nella direzione che tutti abbiamo auspicato nella nostra discussione. E siccome noi socialisti consideriamo che la perfezione sia nemica del bene, riteniamo che questo passo sia importante e che valga la pena di approvare questo provvedimento, auspicando che, ancora in presenza di un sistema bicamerale perfetto, l'altra Camera, svolgendo il suo ruolo fino all'eventuale abolizione, svolga la funzione di correzione del lavoro positivo svolto al Senato, lavoro che sicuramente è passibile di miglioramenti alla Camera.

In questo senso, dichiaro il nostro voto favorevole. (*Applausi del senatore Albertini*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, dichiaro anch'io il voto favorevole della componente Sinistra Ecologia e Libertà del Gruppo Misto sul provvedimento in esame, perché consideriamo condivisibile che il Parlamento abbia deciso di prendere la parola su una materia molto delicata, come è stato oggi ricordato, e di inserire alcune norme per meglio regolare uno degli aspetti del rapporto tra magistratura e politica, in particolare la possibilità e i limiti, per i magistrati che lo scelgono, di un loro impegno diretto nelle istituzioni democratiche dello Stato.

Si tratta di un aspetto delicato, perché attiene al grande tema della separazione dei poteri, come è stato ricordato da molti miei colleghi stasera ed in discussione generale, anche attraverso la citazione di veri e propri Padri della Repubblica, come Pertini, Calamandrei e gli altri ricordati in questi giorni.

In verità (lo ha ricordato anche il mio collega, senatore Stefano, in discussione generale qualche giorno fa, e lo ha fatto recentemente anche attraverso la presentazione pubblica di un disegno di legge che cerca di regolamentare l'intera materia riguardante ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità e

indennità), ci sarebbe probabilmente bisogno di una vera e propria nuova normativa organica, capace di affrontare anche i temi riguardanti la problematica dei magistrati che scelgono di fare politica, in maniera non scissa ed indipendente da tutto il resto. Servirebbe, insomma, una riforma complessiva del sistema normativo, che l'intera nostra parte politica auspica.

Crediamo comunque che questo testo sia un passo avanti, a partire dalla necessità di affrontare alcuni principi che a noi sembrano inderogabili, cioè alcuni principi cardine che, non a caso, sono sanciti nella nostra Carta costituzionale e che devono essere combinati tra di loro. Parlo dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, da una parte e, dall'altra, della possibilità per tutti i cittadini di accedere alle cariche pubbliche e di concorrere alla costruzione dell'ordinamento democratico dello Stato conservando il diritto a tornare al proprio posto di lavoro una volta terminato il proprio mandato. Bisogna evidentemente combinare questi principi che rimandano tutti al corretto funzionamento delle istituzioni e alla necessità di realizzare quell'equilibrio tra i poteri dello Stato, che è un presupposto del corretto funzionamento della nostra democrazia.

Si tratta di una materia, in particolare questa relativa alla condizione dei magistrati in tema di ineleggibilità e incompatibilità, che viene osservata, come è stato giustamente ricordato, con grande attenzione dall'opinione pubblica del nostro Paese, anche alla luce della storia recente dell'Italia, che ha visto, da Tangentopoli in poi, un ruolo spesso molto attivo della magistratura rispetto ai fatti politici. In molti casi essa è intervenuta su molti aspetti e con uno spirito positivo, ma a volte anche con un esercizio che non sempre è riuscito a distinguere tra diritti, privilegi e garanzie.

Per queste ragioni crediamo che questo disegno di legge sia utile nel regolamentare la materia, pur avendo espresso alcuni dubbi nei giorni passati durante la votazione degli emendamenti e su alcuni singoli punti che sono stati ricordati, sui quali abbiamo presentato, per esempio, l'emendamento respinto sui sei mesi di aspettativa, che ci sembravano troppi, o sull'articolo 13, il cui riferimento temporale a dieci anni ci sembrava sbagliato. Riteniamo importante che sia stata apportata la correzione che è stata fatta, anche e soprattutto a partire dal nostro emendamento.

Approfitto per dire al presidente della Commissione giustizia, senatore Palma, che ha ragione nel dire che la cultura del sospetto non deve avere cittadinanza in quest'Aula. Lo dico con la più grande chiarezza possibile: se in questi anni non fossero state fatte oltre trenta leggi *ad personam* e se non ci fosse stato il tentativo sistematico di sottrarre l'ex Presidente del Consiglio e le sue aziende al normale corso della giustizia, probabilmente questa cosa sarebbe un po' più facile. Siccome invece la storia è andata in un altro modo, anche a quelli come me, come noi di Sinistra Ecologia e Libertà, che hanno una solida cultura garantista, qualche volta il sospetto può venire.

In ogni caso, consideriamo giusto il nuovo istituto del ricollocamento dei magistrati già eletti in Parlamento o che hanno avuto incarichi di Governo e anche il limite temporale dei cinque anni, che ci sembra corretto e condivisibile.

Tutto questo serve a motivare il nostro voto favorevole e per dire che consideriamo positivo il tentativo di disciplinare una materia fondante lo Stato di diritto. Dunque, dichiariamo il nostro voto favorevole. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL*).

D'ASCOLA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ASCOLA (NCD). Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole a questo disegno di legge del Nuovo Centrodestra, devo però esprimere alcuni giudizi che riguardano proprio il testo che ci stiamo accingendo a votare.

Non c'è dubbio che questo sia un testo legislativo molto prudente, dove nell'avverbio di quantità sta il senso delle affermazioni che ci permettiamo di fare. Un testo molto prudente e anche molto rispettoso dell'ordine giudiziario, perché noi consentiamo a magistrati che abbiano svolto attività politiche, e che quindi abbiano perso quel carattere di imparzialità che sta nell'articolo 111 della nostra Costituzione, di ritornare a svolgere quelle funzioni che, al contrario, implicano inevitabilmente il mantenimento di quella imparzialità che l'attività politica certamente fa venir meno.

Questo disegno di legge ha un contenuto sostanzialmente costituzionale, e dico «sostanzialmente» e non «formalmente» costituzionale, perché è una disposizione di legge ordinaria che regola i confini dei poteri tra due poteri dello Stato, e quindi delimita sostanzialmente ciò che si trova in Costituzione in norme dotate di quella diversa forza, cosicché, ancorché non sia una legge formalmente costituzionale, lo è dal punto di vista sostanziale. Infatti, occorre dire - senza quei mezzi termini che potrebbero qualificarci come persone che intendono eludere la sostanza dei problemi, che al contrario hanno l'obbligo di trattare nel rispetto del mandato loro conferito dai cittadini - che la partecipazione dei magistrati alla vita politica costituisce un'anomalia: certamente necessaria, perché una norma costituzionale, da rispettare, vieta che a taluni soggetti sia precluso il compimento di un'attività politica, e tuttavia indubbiamente un'anomalia. Ciò, proprio nella misura in cui noi consentiamo quella perdita di imparzialità, ma soprattutto il recupero delle funzioni giudiziarie, che (ripeto, nel rispetto che abbiamo ritenuto l'ordine giudiziario fondatamente debba meritare) abbiamo ritenuto di praticare.

Questa legge si regge sull'equilibrio che coloro i quali hanno partecipato ai lavori conoscono: sanno quanto difficile sia stato giungervi, in un contesto nel quale pure esistevano opinioni contrarie rispetto alla possibilità di consentire la restituzione di ex magistrati che avevano svolto attività politica all'interno dei ranghi della magistratura, e di svolgere quelle attività che nel periodo dell'assolvimento del mandato parlamentare erano loro precluse.

Certamente l'auspicio è che l'Italia ritorni in una condizione di normalità, perché se anche oggi è comprensibile il perché tanti magistrati abbiano ritenuto necessario partecipare all'attività politica in un momento di grave confusione delle coscienze, non è diversamente dubitabile che una condizione di equilibrio, una condizione di normalità imporrebbe che chi applica le leggi non partecipi anche alla formazione astratta delle leggi stesse.

Quindi, l'auspicio è il ritorno ad una condizione di normalità, a quella che era la condizione di normalità dell'Italia prima che una serie convergente di fenomeni determinassero l'alterazione di un corretto assetto costituzionale, e che questi due poteri possano reciprocamente controllarsi e nello stesso tempo rispettarsi, essere indipendenti l'uno rispetto all'altro ma contestualmente evitare quelle commistioni in virtù delle quali nessuno di noi penserebbe di comporre un organo giudicante.

L'auspicio è anche che la politica torni a meritarsi quelle garanzie che ha perduto, probabilmente per tutta una serie di responsabilità alle quali la politica stessa non è stata estranea. Il recupero della funzione che la politica svolgeva in Italia implica che la politica sia finalmente in grado di meritarsi quelle garanzie che i Padri costituenti le avevano attribuito attraverso la predisposizione di una norma fondamentale: il terzo comma dell'articolo 68, che una legge del 1993, in un contesto drammatico per la situazione politica italiana, ha inteso eliminare.

La politica deve certamente meritarsi quella fiducia che i cittadini, attraverso la disposizione costituzionale, le avevano conferito, ma per fare questo deve ispirarsi ad altissimi criteri di moralità e di equilibrio, deve avvalersi di uomini forti e indipendenti: deve, in un'unica espressione, ritornare ad essere quella politica che innanzitutto rivendica un assoluto monopolio del potere legislativo, pretende che quel monopolio non venga messo in discussione da alcuno e che quelle sfere di discrezionalità, che sono esclusivamente attribuite alla politica nel contesto di un normale Paese democratico, non siano assoggettate ad alcun controllo e quindi non siano di fatto limitate.

Conclusivamente, a prescindere da chi tra noi, uomini della politica, avrà la maggioranza e riscuoterà agli occhi dei cittadini italiani quel successo che lo porrà nella condizione di essere titolare di un potere politico, auspico che questo stesso potere possa finalmente essere esercitato al di fuori di un controllo che sia spinto sul contenuto dell'attività politica. Il controllo di legalità evidentemente implica anche il rispetto della sfera di discrezionalità di un potere politico, che, se sottoposto ad un controllo concernente le ragioni delle scelte e dell'agire politico, inevitabilmente finirebbe per non potersi esprimere pienamente.

Insomma, signori senatori, se la politica è debole l'intero Stato è debole, non una sua fazione. Allora, dobbiamo tutti quanti, a prescindere dall'appartenenza degli uni o degli altri ad un partito, lavorare in maniera convergente perché la politica recuperi questa sua alta dignità, la sua indiscutibile moralità e

possa proporsi per esercitare quel ruolo che solo in passato ha indipendentemente svolto. *(Applausi dal Gruppo NCD e del senatore Candiani. Congratulazioni).*

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, prima di affrontare nel merito il provvedimento che siamo chiamati a votare, ritengo opportuno fare alcune precisazioni.

A differenza di alcune forze politiche, non abbiamo una posizione di preconcepita diffidenza e scontro nei riguardi dei magistrati. Anzi, in tantissime occasioni ci siamo trovati a difendere (e continueremo a farlo) i magistrati dall'attacco della politica, di «certa» politica del malaffare. Ci siamo ritrovati a difendere la buona magistratura, ovviamente, quella che per definizione svolge il proprio lavoro con dedizione e terzietà. E in questo momento non può che andare un pensiero al pm Di Matteo, al quale va tutta la nostra solidarietà. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Nessuno sconto è da concedere, invece, a chi usa la propria posizione predominante, determinata da un grande potere (quello di decidere della libertà altrui), per fini individuali, per arrivismo politico o per propaganda personale. Fortunatamente, questi ultimi casi sono pochi, circostanziati e ben noti.

Questa legge era doverosa. Doverosa perché, insieme all'Esecutivo (il Governo) e al legislativo (noi, il Parlamento), quello giudiziario è uno dei tre poteri fondamentali dello Stato: tre poteri indipendenti, per i quali il passaggio reciproco - dall'uno all'altro - deve essere regolato da norme precise. Auspichiamo (ma è una speranza che rimarrà vana) che anche il passaggio dal potere legislativo a quello esecutivo possa essere regolamentato un giorno, per evitare che senatori diventino temporaneamente Ministri o Sottosegretari e scambino poltrona da una parte all'altra, appunto preservando il controllo che ha il Parlamento sull'attività del Governo e l'attività esecutiva del Governo rispetto all'attività del Parlamento.

È una norma di buon senso, come dicevo, per regolare una volta per tutte le modalità di accesso alla candidatura da parte dei magistrati e il loro rientro in servizio o in altri ruoli. È una norma che consente ai magistrati di affrontare con serenità la propria candidatura, conoscendo prima i vincoli pregiudiziali e i vincoli del proprio rientro. È una norma doverosa.

Riconosciamo che dalla sua forma iniziale ha ottenuto tanti miglioramenti tecnici e sostanziali, grazie anche ai nostri suggerimenti, poi recepiti.

Innanzitutto, il dispositivo individua i requisiti che un magistrato deve rispettare affinché possa candidarsi a cariche elettive, o venga nominato in organi esecutivi, prevedendo un vincolo ben preciso.

Sia chiaro: non è una limitazione dell'elettorato passivo, ma, proprio in funzione del delicato ruolo ricoperto dal magistrato, è necessario imporgli di rivestire incarichi politici altrove, in aree diverse e lontane da quelle in cui ha esercitato la sua giurisdizione.

Così come è necessario che lo stesso entri in aspettativa a partire da una data sufficientemente in anticipo rispetto a quella delle consultazioni elettorali, salvo in caso di elezioni anticipate, nelle quali si prevede un termine di dieci giorni successivi allo scioglimento delle Camere.

Ma la parte forse più delicata - sulla quale avremmo auspicato soluzioni diverse, pur ritenendo accettabili quelle individuate nel testo definitivo - è quella relativa alla ricollocazione al termine del mandato elettivo o politico in generale, al fine di impedire la prosecuzione dell'attività di quello che potremmo definire l'ufficio di collocamento per poteri forti.

La norma prevede in tal caso che il magistrato possa rientrare nel precedente servizio (tornare a fare il magistrato), purché non svolga incarichi direttivi o semidirettivi, e venga integrato in un organo collegiale (evitando, quindi, il conferimento del ruolo di pm, ed anzi collocandolo in un collegio, insieme ad altri colleghi), in località la cui competenza sia diversa rispetto alla circoscrizione elettorale in cui è stato eletto o candidato, o nella quale ha svolto il suo ruolo esecutivo.

Tuttavia, permane l'eventualità che agli stessi venga concesso di ricoprire incarichi speciali presso il Ministero. Si tratta di funzioni spesso ambite da altri colleghi che per maggiori meriti potrebbero aspirarvi, ma che grazie a questa norma possono vedersi scavalcati da altri colleghi, ricollocati dunque

in ruoli di prestigio.

Speriamo che la destinazione presso il Ministero non diventi ancora un'occasione per piazzare nel tempo i propri uomini nei ruoli chiave del Ministero. Speriamo che in questo caso il CSM, che dovrebbe essere un organo chiamato a controllare l'attività dei magistrati e ad esprimersi sul loro collocamento e sul loro posizionamento, sappia anche esercitare questo ruolo senza influenze politiche di sorta, con terzietà, privilegiando la meritocrazia in spregio all'appartenenza politica.

Ma - scusate - forse ho avuto un'allucinazione: ricordo che il CSM ha sempre dimostrato di seguire criteri diversi. Fra questi, l'appartenenza alle correnti è il criterio principale da sempre prediletto. *(Applausi del senatore Airola).*

Diamo atto che sono state recepite le modifiche sulla disciplina transitoria (molto più blanda nella sua versione originale), da applicare ai magistrati che attualmente svolgono ruoli politici.

Diamo atto anche che sull'articolo 13 sono state recepite alcune nostre osservazioni. L'articolo 13 prevedeva la facoltà di ricusare il giudice che sia stato eletto o candidato nei dieci anni precedenti se una delle parti è nelle stesse condizioni. È stato riportato in limite, in modo ragionevole, a cinque anni, omogeneo al resto del provvedimento. È stato anche scongiurato il pericolo che questo intervento legislativo possa far cadere in prescrizione procedimenti in corso, con un suo utilizzo strumentale; scongiurato grazie alla introduzione della non applicabilità ai procedimenti in corso.

Auspiciando - come hanno già ribadito alcuni colleghi - che un magistrato che decida di fare politica faccia spontaneamente quello che per legge non è stato imposto (e, cioè, decida di abbandonare il ruolo di magistrato definitivamente) per fugare ogni dubbio sul suo ruolo futuro e presente, comunque voteremo favorevolmente su questo disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Rovigo 2» di Rovigo, che assistono ai nostri lavori. Benvenuti al Senato. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 116-273-296-394-546 (ore 18,08)

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, in questi tredici anni di attività politica ho ricevuto, come era logico, delle critiche, a volte fondate e a volte meno, e, come logico non era, ho ricevuto molteplici insulti, tutti assolutamente gratuiti. Agli insulti sono rimasto del tutto indifferente, salvo uno: quello in virtù del quale mi si accusava di non essere sentimentalmente legato alla magistratura.

Non ho qua da dire molto. Mi limito semplicemente a dire che il Presidente della Repubblica sa bene con quanta sofferenza ho presentato le mie dimissioni, quelle dimissioni che segnavano il distacco da una vita, che era stata la mia vita per circa trent'anni, e che segnavano principalmente il distacco da quello che era stato il mio sogno da ragazzo. Ma quelle dimissioni erano necessarie, perché davvero non credevo, così come non credo, che un magistrato che sia entrato a fare politica e che abbia avuto, come nel mio caso, la fortuna di ricoprire incarichi di rilievo, possa poi tornare in magistratura assumendo di non aver perso, non dico la sostanza, ma l'apparenza della terzietà.

Sono molto soddisfatto che, di qui a poco, si varerà questo provvedimento: un provvedimento che vide la sua prima luce nel 2002, che trovò un'approvazione all'unanimità alla Camera dei deputati, ma che

poi non venne varato dal Senato della Repubblica. Probabilmente soffriva del clima di scontro che vi era all'epoca (che vi fu e che vi è stato per diversi anni), un clima in cui gli eccessi vi sono stati da tutte le parti. Un varo, questo, che molto probabilmente avverrà all'unanimità; il che - mi auguro - probabilmente potrà dimostrare un *revirement* rispetto al passato, cioè la ricerca di un punto di equilibrio.

Questo è un provvedimento fortemente voluto, non solo dalla classe politica e non solo, almeno a parole, dalla magistratura: esso è fortemente voluto dal Presidente della Repubblica, il quale, in un suo intervento al Consiglio superiore della magistratura nel 2010, ebbe ad affermare che era necessario regolare, in modo per vari aspetti nuovo e di certo più restrittivo, l'impiego del magistrato in funzioni diverse da quelle proprie, il transitare all'attività politica, così come il rientrare nella carriera giudiziaria. In quell'intervento il Presidente della Repubblica non dimenticò di dire che spesso vi erano delle esposizioni di tipo mediatico a fini politici da parte di magistrati, con il solo fine dell'autopromozione personale.

Quante di queste autopromozioni abbiamo visto, senza che la politica abbia sentito il dovere di intervenire, ma principalmente senza che la politica, probabilmente affaticata da uno scontro, avesse avuto, quanto meno, il coraggio di formulare delle critiche? O si era da una parte, o si era dall'altra; o si difendeva a tutto campo o si attaccava a tutto campo. Ci siamo dimenticati quello che è stato il ruolo proprio della politica.

Come è stato possibile, ad esempio, consentire che un magistrato potesse ottenere la sua popolarità affermando che vi era stata una compromissione tra un partito e una determinata organizzazione criminale salvo poi (è sui giornali di oggi), dire, in un suo libro, che questa era solo una sua ipotesi?

Come è stato possibile non intervenire in ordine a una prassi che vedeva magistrati impegnati in processi, spesso aventi ad oggetto il personaggio politico influente del posto, che poi magari finivano in una assoluzione o in un proscioglimento, e grazie a questa popolarità diventare sindaci o assessori in quello stesso Comune in cui avevano esercitato le loro funzioni? Come è stato possibile non intervenire, autorizzando così il crescere e il persistere dei sospetti, in ordine all'azione giudiziaria posta in essere da quei magistrati? Davvero a qualcuno non è venuto in mente che un'azione giudiziaria contro il politico locale, della zona, poi magari assolto, non fosse già all'epoca guidata da un interesse di tipo politico?

Non è un caso - lo ha ricordato il senatore Falanga - che alle ultime elezioni ben due schieramenti, ben due partiti, abbiano avuto come loro *leader* magistrati del pubblico ministero. Non pensate che, nella sostanza, ciò vada contro la tripartizione dei poteri, contro la separazione dei poteri? Non vi rendete conto di quanto queste invasioni di campo - legittime perché consentite dalla legge - siano disastrose sotto il profilo dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura?

Per questo motivo, a mio avviso, oggi noi licenzieremo un provvedimento giusto, anche se probabilmente non coraggioso come molti di noi volevano. Infatti, nel consentire - sia pure con tutta una serie di ostacoli - il rientro del magistrato dalla politica in magistratura, probabilmente esso non opera una scelta definitiva, una scelta *tranchant*, e decide come lo struzzo di non pronunciarsi, di non prendere posizione rispetto al principio costituzionale della terzietà del giudice, di cui all'articolo 111, e al diritto alla conservazione del posto di lavoro, di cui all'articolo 51 della Costituzione. Ciononostante, ritengo sia un buon provvedimento.

Aggiungo una considerazione. Se questo è l'inizio di un percorso, mi permetto di evidenziare a tutti i colleghi, di maggioranza e di opposizione, che se vogliamo definitivamente uscire dalla contrapposizione tra il potere giudiziario e il potere politico abbiamo la necessità di normare; abbiamo la necessità di regolamentare le situazioni che meritano di essere regolamentate; abbiamo la necessità di restringere, come oggi facciamo, l'ingresso e l'uscita dalla politica dei magistrati; abbiamo anche, a mio avviso, il dovere di limitare, nei termini consentiti dalla Corte costituzionale e imposti dalla riservatezza propria di un determinato ruolo, una serie di esternazioni che davvero hanno poco a che fare con l'attività giudiziaria e che evidentemente invadono il campo della politica.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)(ore 18,18)

(Segue PALMA). Mi auguro che questo sia un inizio e che, anche in virtù dell'unanimità che probabilmente oggi raggiungeremo, si possa cominciare a ragionare senza alcun intendimento di carattere ritorsivo, ma anche senza alcun intendimento di carattere difensivo.

PRESIDENTE. Senatore Palma, dovrebbe concludere il suo intervento.

PALMA (FI-PdL XVII). Concludo subito, e la ringrazio, signora Presidente.

Come dicevo, mi auguro che si possa cominciare a ragionare senza alcun intendimento di carattere ritorsivo, ma anche senza alcun intendimento di carattere difensivo, avendo tutti a cuore non il nostro piccolo interesse di bottega né l'interesse personale del singolo magistrato, ma ciò che a tutti noi deve stare a cuore, cioè la neutralità dell'azione giudiziaria, l'autonomia e l'indipendenza dalla magistratura. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signora Presidente, colleghi, un altro disegno di legge atteso da anni, da decenni: basti pensare che siamo fermi al testo unico del 30 marzo 1957. Colleghi, un altro disegno di legge delicato, molto divisivo, corredato da polemiche roventi e insulti di vario genere. Un altro disegno di legge che, già nei suoi articoli votati in Aula, ha avuto larghissimi consensi, quasi unanimi. Un altro disegno di legge che si appresta ad essere varato tra poco dall'Aula con un vasto consenso che va al di là del gioco democratico tra maggioranza e opposizione: fatto raro, ma reale e da apprezzare.

Un disegno di legge meditato e discusso nelle Commissioni per settimane. Ricordo ai colleghi che si è partiti con due impostazioni divergenti. Si sono contrapposte infatti due scuole di pensiero: i sostenitori dell'idea che il magistrato non può candidarsi, non può partecipare ai vari momenti elettorali della vita democratica, non può avere incarichi negli Esecutivi nei diversi livelli istituzionali e, qualora dovesse candidarsi, non è possibile prevedere un rientro negli uffici giudiziari; all'opposto, i sostenitori dell'idea che il magistrato candidato, eletto o non eletto, con incarichi negli Esecutivi, può ritornare alla propria attività giurisdizionale. Colleghi, tali divisioni all'inizio sembravano incompensabili e senza alcuna possibilità di sintesi. Attenzione: le due scuole di pensiero si ritrovano in tutti i Gruppi, tagliano trasversalmente le varie realtà politiche e la stessa dinamica maggioranza?opposizione.

Non sono mancate nei due approcci impostazioni radicali e spesso estreme. Nella prima impostazione, contraria alla possibilità che i magistrati potessero, una volta candidati, rientrare nel sistema giudiziario, non sono mancate letture punitive, che noi del Partito Democratico non abbiamo condiviso e non condividiamo. Letture punitive nei confronti dei magistrati; una sorta di occasione privilegiata per la politica per prendersi una rivincita con la riproposizione del trito e ritrito duello tra politica-magistrati. Abbiamo impedito che ciò prendesse il sopravvento, impedendo così, alla fine, di produrre una riforma. I magistrati eletti nelle istituzioni non hanno rotto il valore costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Abbiamo esempi nobili di correttezza e d'impegno al servizio del Paese, che evidenziano come essi, quando essi sono rientrati, hanno mantenuto un profilo di serietà e rigore nell'essere lontani dalla faziosità e dalla partigianeria.

Un'altra impostazione, più conservatrice, riteneva che non ci fossero problemi nel passaggio dal ruolo di magistrato a quello politico e viceversa: un'altra impostazione squilibrata e critica, che rischia di essere e apparire subalterna a una condizione di promiscuità che, anche quando si realizza in pochi casi, fa sempre male alla stessa funzione e allo stesso ruolo della magistratura.

Nelle Commissioni è prevalso un approccio positivo, di sintesi, radicato e ben piantato nella nostra Costituzione, capace di tenere conto dell'esperienza maturata in questi anni, in questi decenni, libero da idee di scontro e di faziosità. La nostra democrazia è chiamata ad affrontare riforme e cambiamenti senza precedenti. Abbiamo lavorato per dare finalmente soluzioni al nodo delle candidature dei magistrati: i magistrati possono candidarsi rispettando condizioni rigorose e chiare; i magistrati possono scegliere diverse vie dopo la candidatura, sia che siano eletti, sia che non siano stati scelti dai cittadini nel ruolo di rappresentanti dentro le istituzioni.

Collegli, in questo periodo in cui siamo chiamati a dare il meglio e in cui il Parlamento sarà chiamato ad affrontare leggi da far tremare i polsi, aver raggiunto qui - prima nelle Commissioni e adesso in Aula - un accordo nobile è anche d'esempio e di stimolo. Il Parlamento può fare e condividere le riforme, e può farne di ottime. Misurare questo spirito parlamentare dentro i temi della giustizia è un risultato ancor più qualificante, perché in essa vi sono divisione, contrapposizione e, spesso, faziosità.

Ecco perché, collegli, apprezziamo questo risultato importante, in quanto ci mette nelle condizioni di continuare un percorso serio di riforme. Il Gruppo del PD ha lavorato per raggiungere questo risultato di qualità: votiamo sì al testo licenziato dalle Commissioni e migliorato in Aula. Collegli, un buon lavoro è stato fatto. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[FALANGA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FALANGA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, mi asterrò dal votare il provvedimento in esame per due ordini di ragioni. Innanzi tutto, quest'Aula non ha avuto il coraggio di approvare un testo che andasse definitivamente a regolamentare l'accesso all'agone politico da parte dei magistrati ed il ricollocamento nelle funzioni di magistratura.

Si è fatto riferimento all'articolo 51 della Costituzione, la quale viene utilizzata «a fisarmonica», per così dire: citando l'articolo 51, si dice che tutti i cittadini, per quanto attiene alla candidabilità dei giudici, hanno il diritto di candidarsi, ma ci si dimentica dell'articolo 56, che va ad indicare quali sono i presupposti per potersi candidare alle varie elezioni. Si parla dell'articolo 111 e lo si dimentica, quando esso, a proposito del ricollocamento nelle funzioni, testualmente recita che ogni processo si deve svolgere davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

Inoltre, avete respinto l'emendamento del presidente Palma, e qualche considerazione di ordine costituzionale è stata fatta anche dal senatore Caliendo, quando ha fatto a sua volta riferimento all'articolo 97 di questa Costituzione, sempre utilizzata a mo' di fisarmonica. Tale articolo prevede dunque che agli impieghi pubblici si acceda solo mediante concorso, e che quindi non fosse possibile il ricollocamento nei ruoli dell'Avvocatura. Era una strada, che avrebbe potuto evitare che un cittadino, trovandosi dinanzi ad un giudice, provasse la sensazione che questi non fosse terzo e imparziale. L'avete respinta e non avete voluto aderire a questa soluzione che - essa sì - poteva essere di mediazione.

Per queste ragioni, dinanzi alla viltà di un Senato della Repubblica che non ha il coraggio di approvare le misure che sono giuste, ma che possono dare fastidio, perché vanno nella direzione di tutelare quell'enorme numero di magistrati che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi costituzionali e, tra questi, anche quelli della terzietà e dell'imparzialità, non volendomi lasciar coinvolgere da una tale schiera di viltà, dichiaro di astenermi dal voto su questo provvedimento.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che è stata già distribuita, che invito il relatore ad illustrare.

[CASSON](#), relatore. Signora Presidente, si tratta sostanzialmente di alcune modifiche di ordine lessicale, come ad esempio la sostituzione del verbo «candidarsi» con il verbo «essere candidati» e della parola «ricompresa» con la parola «compresa». Sono modifiche di questo tenore, che riguardano gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 13 e che non incidono sulla sostanza del provvedimento.

Un'altra modifica consiste nella seguente precisazione: sostituire le parole «al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo», con le seguenti «al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati».

[PRESIDENTE](#). Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dai relatori.

È approvata.

[PETROCELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Chiediamo che la votazione finale del provvedimento sia effettuata a scrutinio

simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrocelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del testo unificato dei disegni di legge nn. 116, 273, 296, 394 e 546, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B) (Applausi).*

Sull'ordine dei lavori

DIVINA (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, oggi la Presidenza del Consiglio dei ministri ha diramato a tutti i capi degli uffici legislativi e alla Ragioneria generale dello Stato uno schema di decreto-legge che riguarda l'avvalimento di soggetti terzi per l'attività di vigilanza bancaria.

L'attività di vigilanza bancaria è in capo alla Banca d'Italia. Mi consenta di usare questo minuto.

PRESIDENTE. Senatore, possiamo rinviare il suo intervento a fine seduta, perché la materia non è oggetto della discussione in corso.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, non è materia di fine seduta. Utilizzare enti terzi per le funzioni di vigilanza al posto della Banca d'Italia, che è un ente funzionale adibito alla vigilanza, sembra poco chiaro; pertanto, visto che c'è anche un rappresentante del Governo, vorremmo che ci desse delle spiegazioni. In primo luogo il Governo ha annunciato una serie di provvedimenti su temi che vanno dalla casa al lavoro.

PRESIDENTE. Senatore Divina, se e quando il Governo emanerà questo provvedimento ne illustrerà le ragioni, non è questo il momento.

La prego di concludere, altrimenti sono costretta a toglierle la parola, perché non è materia oggetto del nostro ordine del giorno.

DIVINA (LN-Aut). Noi vorremmo capire da questo Governo se, al posto di tutte le priorità che ha annunciato, la prima priorità è sostituire, nell'attività di vigilanza, la Banca d'Italia con enti terzi.

Discussione della proposta di inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1224

PRESIDENTE. Colleghi è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento, di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1224-A per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo.

Ricordo che sulla proposta potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti ciascuno.

[BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRUNO](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, normalmente sono abbastanza allineato alle richieste del presidente Calderoli, ma questa volta devo dissentire, non tanto per il merito del provvedimento, sul quale tra l'altro abbiamo lavorato in Commissione (abbiamo licenziato il testo, ancorché non abbiamo votato gli emendamenti, riservando all'Aula la possibilità di votarli o meno) ma perché ritengo che sarebbe un abuso ricorrere alle previsioni di cui all'articolo 56, comma 4, del Regolamento quando vi è un luogo abilitato a che tali richieste possano essere svolte.

La Conferenza dei Capigruppo doveva essere convocata per oggi, ma poi, per motivi che a me probabilmente sfuggono, è stata rinviata. Il collega Calderoli ben farebbe a chiedere al Presidente del Senato la convocazione della Conferenza dei Capigruppo al fine di analizzare questo ed altri provvedimenti. Diversamente si corre il rischio che ogni Gruppo ogni giorno chieda di calendarizzare ora questo ora quel provvedimento. Credo anche che per regolarizzare i nostri lavori sia molto opportuno che questo avvenga nella sede idonea, che - ripeto - secondo il mio modo di vedere è la Conferenza dei Capigruppo.

Quindi, in questo senso sollecito il collega Calderoli a rappresentare al presidente del Senato Grasso la convocazione di tale organo, dove verrà discusso l'eventuale inserimento di questo provvedimento; sarà presente il Governo, in maniera tale che possa dire la sua, anche per vedere se è giusto o meno che si scavalchi qualche altro provvedimento, che a suo tempo è stato oggetto di richiesta da parte dei vari Gruppi.

Pertanto, inviterei l'Assemblea a soprassedere rispetto all'inserimento del disegno di legge sopra citato, fermo restando che noi ci allineeremo a quella che sarà la decisione che la Conferenza dei Capigruppo andrà ad assumere.

[ZANDA](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANDA](#) (*PD*). Signora Presidente, chiedo la convocazione della Conferenza dei Capigruppo nei tempi quanto più rapidi possibili. Anticipo che il Gruppo del Partito Democratico chiederà nella Conferenza dei Capigruppo che il disegno di legge sull'equilibrio di genere venga calendarizzato anch'esso nei tempi più rapidi possibili: immediatamente, se possibile.

È un disegno di legge che porta le prime firme di senatori del Partito Democratico; è un disegno di legge che abbiamo sostenuto in Commissione, di cui chiediamo un'urgente approvazione. Ma pensiamo che il calendario dell'Aula debba essere deciso nella sede a ciò abilitata, sede nella quale il calendario può essere armonizzato sentendo tutte le esigenze, sentendo contemporaneamente tutti i Capigruppo. Diversa è un'irruzione nel calendario, nelle forme in cui è stata presentata dal senatore Calderoli, per esigenze che io condivido, sebbene non condivida il metodo con cui la richiesta è stata avanzata.

Pertanto, torno a chiedere alla Presidenza un'immediata convocazione della Conferenza dei Capigruppo.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Signora Presidente, anch'io ho trovato francamente un po' strano il fatto che sia stata sconvocata la riunione dei Capigruppo fissata per oggi, alle ore 15. Per di più non abbiamo per la settimana grandi programmi (lo dico anche al presidente Zanda, perché si preannunciano spostamenti di mozioni). Sappiamo tutti (lo sappiamo noi che siamo stati in Commissione affari costituzionali, perché ce lo siamo detti, e guardo il presidente Bruno: io sono stata molto chiara anche rispetto alla richiesta a cui poi ho acceduto di ritirare gli emendamenti per l'Aula, e non a caso il testo poi è stato votato all'unanimità) che sembrava ci fosse l'intenzione da parte di tutti i Gruppi di farsi

carico, quindi anche verso il Presidente del Senato e la riunione dei Capigruppo, di calendarizzare rapidamente questo disegno di legge.

Oggi 11 marzo vorrei anche far presente a tutti che sono iniziate le raccolte di firme, per chi deve raccogliercle o per chi sceglie di raccogliere le firme sulle liste: è già iniziata dalla scorsa settimana la raccolta di firme. La proposta che ha presentato qui il vice presidente Calderoli non è quindi un'irruzione a gamba tesa, ma deriva dalla volontà di riportare anche alla discussione dell'Assemblea e alla sua responsabilità il fatto che c'è la necessità di cominciare a discuterla rapidamente.

Non so se la Conferenza dei Capigruppo può essere convocata con una certa rapidità, cioè entro la giornata di oggi. Se così fosse, visto che il partito di maggioranza relativa si è detto disponibile, ed anche il nostro Gruppo fa questa richiesta (io stessa l'ho espressa oggi al presidente Grasso), la calendarizzazione potrebbe avvenire immediatamente.

Capisco che l'argomento dell'introduzione della preferenza di genere, dopo la giornata di ieri, possa sembrare scabroso, ma credo che questa Assemblea debba prendere coscienza che il Senato può assumersi una responsabilità rapidamente, altrimenti la Camera può trincerarsi dietro al fatto che non ci sono i tempi prima della presentazione delle liste. Questo può farlo benissimo la Conferenza dei Capigruppo, ma visto che è stata presentata oggi dal senatore Calderoli la richiesta di inserimento in calendario del disegno di legge n. 1224, il nostro Gruppo è comunque favorevole alla proposta avanzata.

PRESIDENTE. Assicuro che il Presidente del Senato è informato e quindi provvederà a convocare al più presto la Conferenza del Capigruppo.

MAURO Mario (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (PI). Signora Presidente, dichiaro, in pochi secondi, l'adesione da parte del mio Gruppo alla proposta del senatore Calderoli, e vorrei fare un invito al Partito Democratico e a Forza Italia, nel senso che questa normativa ad altro non è finalizzata che a dare pari opportunità e pari *chance* a donne e uomini alle elezioni europee.

Se dietro questa normativa, invece, si intende proseguire con il gioco di prendere in ostaggio altre questioni in tema di legge elettorale italiana evidentemente il gioco dei rinvii e delle motivazioni, più o meno opportune, continuerà in eterno.

La nostra raccomandazione, quindi, è che si diano pari opportunità a uomini e donne per le elezioni al Parlamento europeo e che si accetti la proposta avanzata dal senatore Calderoli.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, signori colleghi, rimaniamo sempre molto stupiti dall'atteggiamento che si ha. È un discorso di metodo.

Oggi era stata convocata, per le ore 15, una riunione della Conferenza dei Capigruppo. La stessa riunione è stata sconvocata.

Iniziamo con il capire per quali motivi questa riunione è stata prima convocata e dopo sconvocata: cerchiamo di capire chi l'ha richiesta e chi l'ha sconvocata.

Per quanto riguarda la richiesta del senatore Calderoli, ritengo che avanzarla in quest'Aula del Parlamento sia pienamente nelle sue facoltà, per cui ci esprimeremo con un voto, favorevole o contrario, in maniera assolutamente serena.

Quello che è accaduto oggi, signora Presidente, è che sulla mozione sul MUOS, che è stata presentata nell'agosto del 2013, oggi i Presidenti delle Commissioni sanità e ambiente sono intervenuti a gamba tesa per prendere ancora tempo e per non consentire a questa Assemblea di votare giovedì. Sottolineo che si tratta di una discussione che è iniziata già il mese scorso.

Il calendario, lo dico al senatore Zanda, va discusso nella Conferenza dei Capigruppo, ma va assolutamente mantenuto. Già la scorsa settimana questo programma è stato concordato insieme,

quindi è un discorso di metodo.

Chiediamo che il calendario venga discusso nella Conferenza dei Capigruppo: se non c'è l'unanimità si viene in Aula a votare, e ognuno si prende la responsabilità dei vari spostamenti. Questo rientra nell'azione lecita di ciascun Gruppo e di ciascun parlamentare.

Il Movimento 5 Stelle voterà contro la richiesta avanzata dal presidente Calderoli, e attende ulteriori sviluppi rispetto alla Conferenza dei Capigruppo; soprattutto attende che vengano resi pubblici i motivi per cui la Conferenza è stata convocata e poi sconvocata. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Valuterà il Presidente del Senato se dare motivazioni più analitiche di questi fatti.

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, non ho fatto alcun intervento a gamba tesa (forse l'ha fatto qualcun'altro).

Credo si debba togliere il velo di ipocrisia che continua a girare sulle leggi elettorali. Ci siamo riempiti la bocca per settimane e mesi sugli equilibri di genere in materia elettorale. Ora diciamolo chiaro e tondo: ci sono i *sancta sanctorum* dei vecchi europarlamentari maschietti che questo equilibrio non lo vogliono perché vogliono difendere il loro posto. Questa è la realtà!

E un'altra ipocrisia è che in Commissione tutti si sono impegnati a sollecitare il Presidente del Senato affinché il provvedimento sia calendarizzato per l'Aula. Addirittura mi è stato richiesto di chiederlo al Presidente la prima volta che ne avessi avuto occasione, ed io ho seguito la strada ordinaria, cioè sono andato dal Presidente del Senato a chiedere, a nome di tutta la Commissione, che il provvedimento venisse quanto prima calendarizzato per l'Aula. Il Presidente mi ha detto che avrebbe convocato una riunione della Conferenza dei Capigruppo, cosa che si è realizzata. Oggi avremmo dovuto calendarizzare, mi auguro per la giornata di domani, la discussione del provvedimento. Poi, di colpo, la riunione della Conferenza sparisce, e mi si dice che avrei dovuto intervenire nella Conferenza dei Capigruppo: peccato che la Conferenza non si sia svolta e non si sia potuto discutere!

Diciamolo chiaramente: se la si rimanda adesso, questa legge non avrà più la possibilità di essere approvata anche dalla Camera dei deputati, e quindi non verrà mai utilizzata.

PRESIDENTE. Mi scusi, presidente Calderoli, posso interromperla per dare una comunicazione? Il Presidente informa che la Capigruppo è immediatamente convocata per questa decisione, e quindi è sospesa la deliberazione sulla sua richiesta, che, alla luce di quanto deciderà la Conferenza di Capigruppo, potrà eventualmente essere messa in votazione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut, PD e PI e del senatore Buemi)*.

CALDEROLI (LN-Aut). Mi scusi, signora Presidente, non vorrei contraddirla, però spetta anche a me dare la disponibilità in tal senso: nel momento in cui si inizia ad affrontare un argomento che era nella sua potestà definire in termini di orario, dopo si deve arrivare alla conclusione. Comunque, non ne faccio una questione: a me interessa l'obiettivo.

Concludo anticipando che in ogni caso, rispetto alla Conferenza dei Capigruppo, non esiste al mondo che ci sia l'impossibilità di discutere un disegno di legge perché l'asse stabilito tra PD e FI-PdL XVII non può rompersi in questa sede perché ci sarebbero ricadute sulla legge elettorale alla Camera! Non esiste questa possibilità! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

La richiesta dell'urgentissima, se ha determinato la convocazione della Conferenza dei Capigruppo - e poi voglio vedere nella Capigruppo che si richieda per domani mattina che si affronti l'argomento - mi sta benissimo, perché, diversamente da quanto è accaduto alla Camera, dove con il voto segreto tutti i gatti si sono nascosti, qui si deve votare con un voto nominale, e resta registrato chi lo vuole e chi non lo vuole, e poi ciascuno ne risponderà all'esterno. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e M5S)*.

Ritiro la mia richiesta, però, non essendo passati ancora ad un altro punto all'ordine del giorno, sulla base dell'esito della riunione della Conferenza dei Capigruppo deciderò se ripresentarla.

PRESIDENTE. Come è nel suo diritto (e si vede in questo una supremazia del Senato).

BRUNO (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, mi rivolgo, chiaramente, al senatore Calderoli. Il fatto di dire che domattina questo provvedimento può essere all'esame dell'Assemblea mi induce a una precisazione. Non vorrei forzare la mano in un modo o nell'altro, ma tutti i senatori hanno diritto di presentare in Aula emendamenti; chi vi parla ha intenzione di presentarli (in Commissione li abbiamo ritirati, e abbiamo detto che li avremmo ripresentati in Aula: questo è l'accordo che vi è stato). Ora, non si può togliere la possibilità, riconosciuta ad ogni senatore, di presentare propri emendamenti. Il calendario viene stabilito nella Conferenza dei Capigruppo solo ed esclusivamente per dare la possibilità a tutti i senatori di presentare emendamenti sul provvedimento nel tempo dovuto. Se venisse calendarizzato per la giornata di domani probabilmente verrebbe tolto il diritto al senatore di presentare propri emendamenti.

Sollecito, quindi, per il suo tramite il Presidente del Senato affinché fissi una data congrua che consenta a tutti di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo valuterà senza altro anche questo aspetto.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto gli studenti dell'istituto tecnico «Macedonio Melloni» di Parma. *(Applausi)*.

Suspendo la seduta, che riprenderà al termine della riunione della Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 20,27).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 27 marzo 2014.

La seduta antimeridiana di domani - dalle ore 9 alle ore 14 - sarà dedicata alla discussione del disegno di legge recante modifiche alla disciplina delle misure cautelari personali.

Nella seduta pomeridiana di domani, con inizio alle ore 16 - che coincide con il termine per la presentazione degli emendamenti - inizierà la discussione del disegno di legge per il riequilibrio di genere nelle elezioni al Parlamento europeo.

Restano confermati gli altri argomenti previsti dal calendario della settimana corrente, peraltro con anticipo delle mozioni (idrocarburi Mare Adriatico e MUOS) rispetto alle ratifiche di Accordi internazionali.

Il calendario della prossima settimana, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, prevede l'esame dei disegni di legge recanti esercizio abusivo delle professioni e ammissione al reclutamento nelle Forze armate; comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo (nella seduta pomeridiana di mercoledì 19 marzo); comunicazioni del Presidente del Senato sul contenuto del disegno di legge collegato in materia di agricoltura; mozioni sul popolo Saharawi e su iniziative a sostegno dei territori confinanti con la Svizzera.

Nelle sedute della settimana successiva alla prossima - dal 25 al 26 marzo - sarà esaminato il decreto-legge recante rientro dei capitali detenuti all'estero, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati.

Infine, giovedì 27 marzo ricorre la Giornata mondiale del Teatro. I Capigruppo hanno convenuto sulla proposta del Presidente di celebrare tale importante momento culturale attraverso un'apposita cerimonia da tenersi nell'Aula del Senato nel corso della mattinata.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa sera con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo:

- Disegno di legge n. 1224 e connessi - Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo.
- Disegno di legge n. 471 e connessi - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione.
- Disegno di legge n. 733 e connessi - Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 27 marzo 2014:

Mercoledì	12	"	ant.	h. 9-14	- Disegno di legge n. 1232 e connessi - Modifiche disciplina misure cautelari personali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16-20	
Giovedì	13	"	ant.	h. 9.30-14	- Disegno di legge n. 1224 e connessi - Equilibrio di genere elezioni Parlamento europeo (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>mercoledì 12 pom</i>)
					- Mozioni sull'attività di ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico - Seguito mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS - Ratifiche di Accordi internazionali definite dalla Commissione esteri
Giovedì	13	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1224 e connessi (Equilibrio di genere elezioni Parlamento europeo) dovranno essere presentati entro le ore 16 di mercoledì 12 marzo.

Martedì	18	marzo	ant.	h. 11-13,30	- Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 471 e connessi - Esercizio abusivo delle professioni - Disegno di legge n. 733 e connessi - ammissione reclutamento Forze armate - Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2014 (<i>mercoledì 19, pom.</i>) - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1328 - Competitività settore agricolo (<i>Collegato alla</i>

"	"	"	pom.	h. 16,30-20	<i>manovra finanziaria</i> - Mozione n. 129, Vaccari, sulle iniziative a favore del popolo Saharawi - Mozione n. 214, Bitonci, su iniziative a sostegno dei territori confinanti con la Svizzera
Mercoledì	19	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16-20	
Giovedì	20	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	20	marzo	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 471 e connessi (Esercizio abusivo delle professioni) e al disegno di legge n. 733 e connessi (Ammissione reclutamento Forze armate) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 14 marzo.

Martedì	25	marzo	ant.	h. 11-13,30	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 4, rientro capitali detenuti all'estero (Ove approvato dalla Camera dei deputati) (<i>Scade il 30 marzo 2014</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Mercoledì	26	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16	
Giovedì	27	marzo	pom.	h. 16	Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 4, rientro capitali detenuti all'estero) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2014
(3 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Governo	40'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:	
PD	33'
FI-PdL XVII	22'
M5S	17'
NCD	15'
Misto	13'
LN-Aut	11'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	10'
PI	10'
GAL	10'
SCpI	10'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 4, rientro capitali detenuti all'estero)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h	06'
FI-PdL XVII		43'

M5S		34'
NCD		30'
Misto		25'
LN-Aut		22'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
PI		20'
GAL		20'
SCpI		19'
Dissenzienti		5'

Passiamo quindi agli interventi di fine seduta. Data l'ora, avevo chiesto ad alcuni colleghi, che hanno accettato e che ringrazio moltissimo, di rinviare a domani; rimangono alcuni senatori che ritengono i loro interventi non rinviabili a domani, in quanto particolarmente urgenti.

Sulla chiusura della strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, ho chiesto di poter svolgere oggi questa trattazione perché presenta aspetti di effettiva urgenza. Sto parlando della strada statale n. 42 del Tonale e della Mendola. La Mendola è un passo che divide le Province di Trento e di Bolzano, e da sempre, essendo a una quota di circa 1.400 metri, ha visto precipitazioni nevose, a volte anche di grande importanza. Si è verificata anche quest'anno una nevicata abbondante, ma il guaio è che, mentre prima la gestione era in capo all'ANAS, adesso è passata alle due Province autonome. Se la strada rimaneva chiusa due o tre giorni era già un'eccezione, ma ora è chiusa dal 28 febbraio, e sembra che prima del 15 marzo non verrà aperta.

Là sul passo ci sono delle attività economiche che non reggono con la sola stagione estiva: ormai, infatti, si deve poter lavorare non solo per quattro o cinque mesi, ma anche i tre mesi dell'inverno. Il dato economico dell'Italia in questo momento è estremamente preoccupante: sembra che chiudano più di 400.000 imprese l'anno per difficoltà oggettive, per crisi, per il mercato, per un calo della domanda e dei consumi interni. Ma in questo caso rischiamo di far chiudere aziende sane che hanno domanda, clienti, bellezze naturali da offrire, perché le pubbliche amministrazioni (noi diciamo, con molta disattenzione, ma probabilmente è con molta noncuranza) si sono preoccupate più delle proprie responsabilità che non delle attività economiche delle famiglie che lì vivono.

A questo punto, non vogliamo dare indicazioni, né all'ANAS né al Ministero delle infrastrutture, ma pensiamo che debbano essi stessi verificare se funzionava meglio la loro gestione o quella attuale in capo alla Provincia. Per risolvere il problema vi sono molteplici modalità: ci sono microcariche da sparare per far scendere la neve prima; ci sono semafori da installare che impediscano il transito nel momento in cui il manto nevoso, che deve essere monitorato, dà segnali di movimento. Il problema però non è questo. Noi chiediamo al Ministro delle infrastrutture e all'ANAS di vigilare su quello che sta accadendo e di sollecitare le due Province autonome a ripristinare il più presto possibile quella viabilità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Sulle prospettive occupazionali dei lavoratori del gruppo 6 GDO Srl e per la risposta scritta ad un'interrogazione

[ORRU](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRU' (PD). Signora Presidente, colleghi, ancora una volta intervengo brevemente sulla vicenda che riguarda la restituzione del gruppo 6 GDO Srl, un'azienda della mia Regione. Voglio semplicemente dire che ho chiesto di intervenire perché a giorni si definirà la situazione per quanto riguarda il futuro di questi lavoratori. Sostanzialmente, sollecito di nuovo la risposta alla mia interrogazione [4-01685](#) presentata al Ministro dell'interno il 12 febbraio scorso.

Chiedo inoltre di allegare il testo del mio intervento, affinché sia pubblicato in Allegato ai Resoconti della seduta odierna.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza la autorizza in tal senso e trasmetterà anche il sollecito al Governo.

Sullo spread e sul rafforzamento dell'euro sul mercato valutario

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, colleghi, sappiamo che il debito pubblico è in crescita, le risorse vengono prosciugate per coprire il costo degli interessi, fondi per le politiche sulle imprese e sui redditi - ci dicevano i partiti - non ce ne sono, così i redditi sono ancora diminuiti e i consumi interni crollati. Cosa rimane? Le piccole e medie imprese esportatrici, l'unico comparto che segnava tassi di crescita positivi: cadute loro, è il baratro. Ma dall'agosto 2012 l'euro è in rafforzamento su tutte le monete: sul dollaro ormai siamo a più 15 per cento.

Per le imprese è tragica: o subire un calo degli ordinativi o contenere i prezzi a scapito del già magro guadagno. FIAT perde quote di mercato; Electrolux è al bivio. Vedete l'assurdità delle politiche di rigore, che denunciavamo da anni? L'Italia si svena per onorare il debito ed il pareggio di bilancio; la sfiducia nell'unione monetaria si riduce, e si rafforza invece la fiducia e lo *spread* cala: ma si rafforza anche l'euro, e questo è veleno per le nostre esportazioni. Capite? Ci sveniamo per rafforzare la Germania, che da un euro forte invece si avvantaggia.

I Primi Ministri si prendono meriti, ma possono davvero poco sui tassi di cambio: e i tassi di cambio sono decisivi per uscire dalla crisi. Ma allora perché maggioranze e Governi da un anno sono sordi alle nostre proposte? Parlo di quella per il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse e delle spese inutili. Renzi sventola dal nulla decine di miliardi, quando fino a poche settimane fa pareva non ci fossero nemmeno i soldi per approvarci il taglio dell'IRAP per le aziende sotto i cinque dipendenti; allora, o i soldi c'erano, e in questi mesi hanno abbandonato colpevolmente le imprese per consentire a Renzi questo colpetto di teatro, oppure questi miliardi sono finti. Renzi sa che mancano 14 miliardi dalla legge di stabilità del buco? Sa che dovrà spremere 50 miliardi per onorare il *fiscal compact*? Conta sui 6 miliardi che potremmo forse risparmiare in un biennio per il calo dello *spread*? I tassi sono volatili, basta una brutta notizia dalla Crimea o che le nostre banche falliscano lo *stress test*, e i suoi castelli di carte vengono giù. Peraltro l'OCSE ha appena previsto una probabile deflazione nel Sud Europa. Se l'inflazione svaluta il debito, in deflazione il debito tenderà a crescere ancor di più.

Concludo: con un euro così forte le nostre imprese esportatrici perderanno ancora commesse, lo Stato vedrà cadere il gettito fiscale che ne deriva, e quelle di Renzi resteranno vane promesse. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sull'attività di vigilanza sugli istituti bancari

[COMAROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (LN-Aut). Signora Presidente, mi scusi, ma è importante che si affronti la questione questa sera, proprio per l'urgenza.

Come ha accennato prima il mio collega Divina, questo schema di decreto, che praticamente è stato

inviato a tutti i capi degli uffici legislativi, è importante da sottoporre per un parere vista la particolare rilevanza, perché con questa bozza si vorrebbe affidare a soggetti terzi l'attività che svolge la Banca d'Italia. La missione della Banca d'Italia è proprio vigilare gli istituti.

Vorrei sottoporre a lei, Presidente, affinché si faccia carico di porle all'attenzione del Governo, le conseguenze di un simile decreto, innanzitutto proprio il pericolo, visto che poi il Parlamento non saprà mai chi sono questi soggetti terzi di cui si avvarrà la banca, che tutte le nostre informazioni particolarmente sensibili possano andare in mano a qualcuno; anche se sono soggetti al vincolo di segretezza, sappiamo che fine fanno molte volte determinate informazioni. Quindi, se possiamo evitare questo pericolo, valutiamolo attentamente prima di emanare questo decreto.

Un altro tema che tutti hanno in mente è come funzionano le società di *rating*. Le società di *rating*, che sono estere e che hanno in mano molti dati sensibili, molte volte purtroppo nei loro giudizi non sono poi così vincolanti e non suscettibili magari di pressioni da qualcuno. Se la Banca d'Italia è stata istituita con questa missione - e per fortuna - non capiamo veramente la necessità che essa possa avvalersi di soggetti terzi.

Signora Presidente, veramente, prenda a cuore questa situazione, perché è di particolare gravità. Non si può pensare che arrivi una qualunque società a cui si possa dire: «sì, sì, firma, mi raccomando, c'è questo segreto, non divulgarlo». Sappiamo che fine fanno, nel mondo di oggi, le informazioni: molte volte sono proprio il segreto di Pulcinella, e noi non vogliamo che succeda questo. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 12 marzo 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (*ore 20,39*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali.

Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici ([116](#) -273-296-394-546)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative (116)

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (273)

Modifiche all'articolo 7 e abrogazione dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati (296)

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e

territoriali (394)

Disposizioni sulla candidabilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative e sull'assunzione di cariche di governo nazionali e locali, nonché sulle incompatibilità successive alla cessazione del mandato o della carica (546)

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare a svolgere le funzioni svolte prima del mandato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 8.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare e su loro richiesta, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo in un distretto di corte di appello diverso da quello in cui è ricompresa, in tutto o in parte, la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti e diverso da quello in cui prestavano servizio all'atto del collocamento in aspettativa, con il vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali per un periodo di cinque anni e con il divieto di ricoprire, per un periodo di due anni, incarichi direttivi o semidirettivi. Essi non possono, comunque, esercitare successivamente le funzioni nel distretto di corte di appello in cui è ricompresa la circoscrizione elettorale nella quale sono stati eletti. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, ovvero presso un altro ufficio, per un periodo di almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

3. Le richieste di cui al comma 2, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

4. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 3 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni.

EMENDAMENTI

6.100

PALMA, FALANGA (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo, alla Presidenza di Giunta Regionale, alla Presidenza di Provincia o alla carica di Sindaco di Città Metropolitana)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo, alla Presidenza di Giunta Regionale, alla Presidenza di Provincia e alla carica di

Sindaco di città metropolitana, alla cessazione del mandato, non possono tornare ad assolvere le funzioni svolte prima dell'assunzione della carica elettiva e, salvo che non richiedano il collocamento a riposo avendone i requisiti, sono inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato. Per il ricollocamento dei predetti magistrati si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dal Regolamento di cui all'articolo 8.

2. Le richieste di cui al comma 1, a pena di decadenza dall'impiego, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego ai sensi del comma 2 si considera cessato dall'ordine giudiziario a seguito di dimissioni".

Conseguentemente, all'articolo 8, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1 dopo le parole: «agli articoli 6, comma 2», sopprimere le seguenti: «lettera b)».
- b) Sopprimere il comma 2.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.101

[DLMAGGIO](#)

V. testo 2

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento italiano o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare ad esercitare funzioni giudiziarie e sono destinati, su loro richiesta, al Ministero della giustizia ovvero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, anche in soprannumero, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio. Possono essere, altresì, collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

2. Le richieste di cui al comma 1, pena la decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al medesimo comma entro sessanta giorni dalla data di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 2 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.101 (testo 2)

[DLMAGGIO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Ricollocamento dei magistrati eletti al Parlamento nazionale o europeo)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari eletti al Parlamento italiano o al Parlamento europeo, alla cessazione del mandato parlamentare, non possono tornare ad esercitare funzioni giudiziarie e sono destinati, su loro richiesta, al Ministero della giustizia ovvero nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato, anche in soprannumero, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio. Possono essere, altresì, collocati a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

2. Le richieste di cui al comma 1, pena la decadenza dall'impiego di magistrato, devono essere presentate dai soggetti di cui al medesimo comma entro sessanta giorni dalla data di cessazione del

mandato parlamentare.

3. Il magistrato decaduto dall'impiego a norma del comma 2 si considera aver cessato di far parte dell'ordine giudiziario a seguito di dimissioni».

6.102

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I soggetti di cui al comma 1, alla cessazione del mandato parlamentare, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, sono ricollocati nel ruolo di provenienza, ma non possono esercitare le funzioni né essere a qualsiasi titolo assegnati ad un ufficio ricadente nella regione in cui hanno presentato la candidatura o che la ricomprenda all'interno della propria circoscrizione elettorale, per almeno cinque anni. I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello o presso le rispettive Procure generali nonché presso la Procura nazionale antimafia, sono ricollocati per almeno cinque anni presso un ufficio giudiziario di grado inferiore con sede e competenza in una regione diversa dal Lazio ed in ogni caso diversa da quella in cui hanno presentato la candidatura.

2-bis. Ove ricollocati in ruolo, i magistrati non possono, in ogni caso, ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4. Conseguentemente sopprimere l'articolo 9.

6.103

[CALIENDO](#)

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le lettere a) ec).

6.104

[CALIENDO](#)

Approvato

Al comma 2, lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: «per un periodo di due anni», con le seguenti «in tale periodo di tempo».

6.105

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

V. testo 2

Al comma 2, lettera a) sostituire il terzo periodo con i seguenti:

«I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure Generali nonché presso la Procura Nazionale Antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni».

6.105 (testo 2)

[LUMIA](#), [CAPACCHIONE](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#), [GINETTI](#), [LO GIUDICE](#)

Approvato

Al comma 2, lettera a) sostituire il terzo periodo con i seguenti:

«I magistrati già in servizio presso la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e la Corte militare d'appello possono essere ricollocati presso l'ufficio di provenienza, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di due anni. I magistrati già in servizio presso le relative Procure Generali nonché presso la Procura Nazionale Antimafia sono ricollocati presso un organo collegiale per almeno cinque anni e non possono ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per lo stesso periodo».

6.106

[CALIENDO](#)

Assorbito

Al comma 2, lettera a), alla fine del terzo periodo, sostituire le parole: «per un periodo di due anni», con le seguenti: «in tale periodo di tempo».

6.107

[CALIENDO](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.

6.108

[BUEMI](#)

Ritirato

Sostituire la lettera c) del comma 2 con la seguente:

«c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2 disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani;».

6.1000

I Relatori

Approvato

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato».

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera b), e 7 in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato e alla conseguente ricostruzione delle carriere, tenuto conto della Tabella B di equiparazione degli avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, annessa al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia provvede a disciplinare l'ingresso dei magistrati di cui agli articoli 6, comma 2, lettera c), e 7 in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

EMENDAMENTI

8.100

[CALIENDO](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

8.1000

I Relatori

Approvato

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato, con priorità per mansioni di studio e ricerca e per la destinazione alle candidature presso enti od organismi internazionali, in cui si richieda la presenza di magistrati italiani».

ARTICOLO 12 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Disciplina transitoria)

1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, europeo, amministrativo o dell'incarico di governo nazionale, regionale o locale, su loro richiesta, sono tenuti ad optare per una delle seguenti ipotesi:

a) essere ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di due anni;

b) essere inquadrati in un ruolo autonomo dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 1;

c) essere inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2;

d) essere collocati a riposo, con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di anni cinque di servizio, in aggiunta ai periodi già riscattati e salvo in ogni caso il limite degli anni di contribuzione per il trattamento pensionistico di anzianità.

EMENDAMENTI

12.100

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. I magistrati in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, alla cessazione del mandato parlamentare nazionale, del mandato parlamentare europeo, del mandato amministrativo o dell'incarico di governo, nonché alla cessazione della carica di assessore comunale o provinciale sono ricollocati in ruolo con il vincolo di esercizio di funzioni collegiali per un periodo non inferiore a tre anni e con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per il periodo di un anno».

12.101

[CALIENDO](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

12.102

[BUEMI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a tre anni» con le seguenti: «per un periodo non inferiore a cinque anni» e le parole: «per il periodo di due anni» con le seguenti: «per il periodo di quattro anni».

12.500

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

12.103

[CALIENDO](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

12.1000

I Relatori

Approvato

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato» con le seguenti: «con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

I Relatori

Approvata

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e in relazione alla assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

Art. 1

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «candidarsi per l'elezione alla carica di parlamentare europeo o parlamentare nazionale» con le seguenti: «essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato», sostituire la parola: «ricompresa» con la seguente: «compresa» e sopprimere le parole: «per la quale intendono presentare la candidatura»; al secondo periodo, sostituire la parola: «candidarsi» con le seguenti: «essere candidati» e la parola: «ricoprire» con la seguente: «assumere»; al terzo periodo, sostituire la parola: «candidarsi» con le seguenti: «essere candidati», la parola: «ricoprire» con la seguente: «assumere» e le parole: «ricompreso il comune per il quale intendono candidarsi o accettare l'incarico» con le seguenti: «compreso il comune».

Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «si trovino» con le seguenti: «siano» e sopprimere le parole: «in caso di scadenza naturale della legislatura, del consiglio provinciale o comunale».

Al comma 3, sostituire la parola: «abbiano» con la seguente: «hanno» e sopprimere le parole: «per dimissioni o collocamento a riposo o qualsivoglia altra ragione».

Art. 2

Al comma 1, sostituire le parole: «ricoprire la carica» con le seguenti: «assumere l'incarico».

Art. 3

Nella rubrica, aggiungere le seguenti parole: «per gli organi elettivi degli enti territoriali».

Art. 5

Al comma 1, sostituire le parole: «al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo» con le seguenti: «al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati» e la parola: «ricompresa» con la seguente: «compresa».

Art. 6

Al comma 1, sostituire le parole: «al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo» con le seguenti: «al Parlamento europeo o al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati».

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «ricompresa», ovunque ricorre, con la seguente: «compresa».

Nella rubrica, sostituire le parole: «al Parlamento nazionale o europeo» con le seguenti: «al Parlamento europeo, al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati».

Art. 8

Al comma 1, sostituire le parole: «e 7» con le seguenti: «7 e 12, comma 1, lettera b),».

Al comma 2, sostituire le parole: «e 7» con le seguenti: «7 e 12, comma 1, lettera c),».

Art. 9

Al comma 1, sopprimere le parole: «o dall'incarico,» e le parole: «o assunto l'incarico».

Art. 10

Al comma 1, sostituire le parole: «candidarsi per l'elezione alle cariche di parlamentare nazionale o di parlamentare europeo» con le seguenti: «essere candidati per l'elezione alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato» e la parola: «ricomprese» con la seguente: «comprese».

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o della carica».

Art. 12

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «del mandato parlamentare nazionale, europeo, amministrativo» con le seguenti: «del mandato di parlamentare europeo, senatore, deputato o di consigliere provinciale, comunale, circoscrizionale».

Art. 13

Al comma 1, capoverso g-bis), dopo le parole: «consultazioni ovvero» inserire la seguente: «se».

Al comma 3, capoverso 5-bis, dopo le parole: «consultazioni ovvero» inserire la seguente: «se».

Nel titolo, dopo le parole: «governo nazionali e» inserire le seguenti: «negli enti» .

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo unificato del disegno di legge n. 116-273-296-394-546

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, a rettifica del parere precedentemente espresso, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 6, comma 2, lettera d), e all'articolo 12, comma 1, lettera d), le parole: "con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato", siano sostituite dalle seguenti: "con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato".

A rettifica del parere precedentemente espresso, sull'emendamento 6.101 il parere è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente modifica: "con possibilità di riscatto figurativo, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato", siano sostituite dalle seguenti; "con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico dei richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato".

Testo integrale dell'intervento della senatrice Orrù sulle prospettive occupazionali dei lavoratori del gruppo 6 GDO Srl

Signor Presidente, colleghi, ancora una volta intervengo brevemente sulla vicenda che riguarda la situazione del gruppo 6 GDO Srl, azienda della mia Regione, ed in particolare della mia Provincia, Trapani, di cui ormai, avrete perfetta conoscenza stante le reiterate volte in cui ho sollecitato risposta alla mia interrogazione al Ministro dell'interno.

Questa mia continua insistenza nel richiedere riscontro al Ministro sulla situazione dell'azienda (la cui proprietà è stata confiscata e trasferita all'Agenzia dei beni sequestrati) è dovuta al fatto che è divenuta ormai di particolare urgenza e gravità soprattutto per i lavoratori del gruppo in quanto se non viene definita la situazione a breve, con il sopraggiungere dei termini di legge fissati in questi giorni - oltre ad avere presentato l'interrogazione, nelle scorse settimane ho contestualmente contattato ed interessato anche il Ministro del lavoro (con cui sono in continuo contatto) che sta curando la procedura CGIS per i lavoratori del gruppo - l'azienda andrà in liquidazione.

Signor Presidente, ribadisco ancora una volta la totale consapevolezza che la crisi economica ha generato perdita di lavoro ovunque, ma continuo a sostenere che non è pensabile che lavoratori onesti che prestano la loro opera in un'azienda confiscata alla mafia, debbano pagare un prezzo doppiamente alto. Pertanto, reitero la richiesta di un riscontro alla mia interrogazione n. 4-01685 presentata il 12 febbraio ultimo scorso.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bisinella, Borioli, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Davico, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fattori, Fazzone, Formigoni, Malan, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Puppato, Scavone, Stucchi, Taverna, Vicari e Zin.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Corsini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, con lettera in data 7 marzo 2014, ha comunicato che i senatori Alessandra Bencini, Laura Bignami, Monica Casaletto, Maria Mussini e Maurizio Romani hanno cessato di far parte del Gruppo medesimo. Pertanto, a partire dalla predetta data, i senatori Alessandra Bencini, Laura Bignami, Monica Casaletto, Maria Mussini e Maurizio Romani sono componenti del Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entrano a farne parte i senatori Quagliariello e Torrisi, cessa di farne parte il senatore Giuseppe Esposito;

2a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Torrisi;

6a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Mancuso in sostituzione del senatore Cassano, Sottosegretario di Stato;

7a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Giuseppe Esposito, cessa di farne parte il senatore Schifani;

10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Schifani, cessa di farne parte la senatrice Vicari, sostituita in qualità di membro del Governo dal senatore Mancuso;

11a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Quagliariello, sostituito in qualità di membro del Governo dal senatore D'Alì; entra a farne parte la senatrice Vicari sostituita in qualità di membro del Governo dal senatore D'Alì.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 6 marzo 2014, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), approvata nella seduta del 5 marzo 2014 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (COM (2013) 919 definitivo) (*Doc. XVIII*, n. 55).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 6 marzo 2014, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale la senatrice Guerra, in sostituzione del senatore Guerrieri Paleotti, dimissionario.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvazione di documenti

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 5 marzo 2014, ha approvato - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento - tre risoluzioni a conclusione:

dell'esame dell'affare assegnato concernente il rispetto dei diritti fondamentali in Tibet (*Doc. XXIV-ter*, n. 6);

dell'esame dell'affare assegnato concernente il rispetto dei diritti fondamentali delle persone appartenenti al Falun Gong con particolare riferimento agli espunti di organi di detenuti in Cina (*Doc. XXIV-ter*, n. 7);

dell'esame dell'affare assegnato concernente le misure minime da adottare con riferimento ai Centri di

identificazione de espulsione (*Doc. XXIV-ter*, n. 8).

I predetti documenti sono inviati al Ministro degli affari esteri.

Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, presentazione di relazioni

In data 7 marzo 2014, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Casson ha presentato la relazione sulla domanda di autorizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche, trasmessa - ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 - dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze nei confronti del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (*Doc. IV*, n. 4-A).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatrice Lanzillotta Linda

Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (1367)

(presentato in data 11/3/2014).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. De Cristofaro Peppe ed altri

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale (1309) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 11/03/2014).

Disegni di legge, nuova assegnazione

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

in sede deliberante

Dep. Verini Walter ed altri

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (1194)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

C.544 approvato da 7° Cultura

Già assegnato, in sede referente, alla 7^a Commissione permanente (Pubbl. istruzione)

(assegnato in data 11/03/2014).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1^a Commissione permanente Aff. Costituzionali in data 10/03/2014 la senatrice Lo Moro Doris ha presentato la relazione unica 1224, 1256, 1304 e 1305-A sui disegni di legge:

Sen. Fedeli Valeria, Sen. Russo Francesco

"Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica alle elezioni per il Parlamento europeo" (1224)

Sen. Alberti Casellati Maria Elisabetta ed altri

"Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di parità di condizioni per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo" (1256)

Sen. Amoroso Francesco Maria

"Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di preferenze" (1304)

Sen. Calderoli Roberto

"Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia" (1305).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 07/03/2014 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

Sen. Barani Lucio

"Modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali" (380)

Sen. Scalia Francesco

"Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale in materia di criteri di scelta delle misure cautelari personali" (944)

Dep. Ferranti Donatella ed altri

"Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali" (1232)

C.631 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.980, C.1707, C.1807, C.1847);

Sen. Compagna Luigi, Sen. Manconi Luigi

"Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari" (1290)

In data 07/03/2014 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010" (1143).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 10 marzo 2014

Onorevole Presidente,

La informo che il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data odierna, adottato su mia proposta, ha accettato le dimissioni rassegnate dal sen. dott. Antonio GENTILE dalla carica di Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai trasporti.

f.to Matteo Renzi"

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 14 febbraio 2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (n. 85).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 10 aprile 2014.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze su ricorsi per conflitto di attribuzione

In data 15 marzo 2011, il Senato ha deliberato di costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di cassazione con ordinanza-ricorso del 5 maggio 2011. Tale conflitto aveva ad oggetto la deliberazione del 22 luglio 2009 con la quale l'Assemblea del Senato aveva dichiarato il carattere ministeriale dei reati di ingiuria e diffamazione contestati all'ex senatore Roberto Castelli, Ministro della giustizia *pro tempore*, ai danni dell'ex onorevole Oliviero Diliberto - in riferimento a talune espressioni profferite dal primo nei confronti del secondo nel corso della trasmissione televisiva "Telecamere", andata in onda il 21 marzo 2004 - e la sussistenza, in ordine a tali reati, delle finalità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (*Doc. XVI, n. 2/XVI legislatura*).

Con sentenza 24 febbraio 2014, n. 29, depositata in Cancelleria il successivo 25 febbraio, la Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava al Senato della Repubblica deliberare - ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'articolo 96 della Costituzione - il carattere ministeriale delle ipotesi di reato contestate all'ex senatore Roberto Castelli, Ministro della giustizia *pro tempore*, per le frasi da questi pronunciate nel corso della trasmissione televisiva "Telecamere", andata in onda il 21

marzo 2004, nei confronti dell'ex onorevole Oliviero Diliberto e oggetto del procedimento penale in relazione al quale pende ricorso per cassazione nonché deliberare la sussistenza, in ordine alle medesime ipotesi di reato, della finalità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sul presupposto che egli abbia agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Filippo Vita, di Messina, chiede particolari agevolazioni in materia di polizze assicurative RC auto per gli autoveicoli intestati ad associazioni di volontariato (*Petizione n. 1094*);

il signor Maurizio Bellini, di Napoli, chiede un intervento legislativo volto ad eliminare sperequazioni di vario tipo concernenti il personale laureato in Infermieristica in servizio nel comparto sanitario della Polizia di Stato (*Petizione n. 1095*);

il signor Giovanni Gallorini, di Arezzo, chiede provvedimenti contro la difficoltà di approvvigionamento di taluni farmaci e per regolamentare in modo più stringente la cosiddetta esportazione parallela di farmaci verso altri Paesi (*Petizione n. 1096*);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede:

provvedimenti in materia di privatizzazione delle società partecipate dallo Stato (*Petizione n. 1097*);

l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla protezione civile (*Petizione n. 1098*);

interventi in materia di aziende operanti nel settore informatico (*Petizione n. 1099*);

modifiche del codice stradale in materia di revisione dei veicoli aziendali e responsabilità del conducente (*Petizione n. 1100*);

disposizioni circa i doveri degli appartenenti alle Forze armate e di polizia in servizio nei locali pubblici (*Petizione n. 1101*);

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancellò ed Arnone (Caserta), chiede:

la promozione della ricerca e lo sviluppo di fonti energetiche alternative cosiddette pulite (*Petizione n. 1102*);

interventi per l'occupazione giovanile al fine di arginare l'esodo dei giovani in cerca di lavoro all'estero (*Petizione n. 1103*);

una revisione della normativa in materia di diritto di voto attivo e passivo (*Petizione n. 1104*);

iniziative atte a celebrare il fisico Nikola Tesla per i suoi studi sulla corrente alternata e l'elettromagnetismo (*Petizione n. 1105*);

l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per assicurare l'accesso all'energia elettrica a tutta la popolazione mondiale (*Petizione n. 1106*);

norme per la tracciabilità del latte e a difesa del latte italiano e dei suoi derivati (*Petizione n. 1107*);

norme a favore dei lavoratori che svolgono attività usuranti (*Petizione n. 1108*);

corsi per l'alfabetizzazione informatica di massa (*Petizione n. 1109*);

che sia aumentata la quota detraibile, ai fini IRPEF, delle spese per onoranze funebri (*Petizione n. 1110*);

il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede:

l'insegnamento dell'educazione sessuale nelle scuole di ogni ordine e grado (*Petizione n. 1111*);

norme per la disciplina dell'inseminazione artificiale (*Petizione n. 1112*);

norme atte a garantire il rispetto dell'articolo 67 della Costituzione, che vieta il vincolo di mandato per i parlamentari (*Petizione n. 1113*);

nuove norme in materia di sperimentazione medica sugli esseri umani e sui vertebrati (*Petizione n. 1114*);

nuove disposizioni in materia di candidabilità ed eleggibilità dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative e di assunzione di incarichi di governo nazionali e territoriali (*Petizione n. 1115*);

che sia disposta per i segretari e i *leaders* dei partiti politici l'ineleggibilità alle assemblee legislative e l'incompatibilità con incarichi di governo (*Petizione n. 1116*);

l'abolizione dello scrutinio segreto nelle aule parlamentari ed altre norme contro il fenomeno dei "franchi tiratori" (*Petizione n. 1117*);
norme contro la prostituzione minorile (*Petizione n. 1118*);
l'ampliamento della programmazione culturale della televisione pubblica (*Petizione n. 1119*);
norme volte a garantire ai detenuti un trattamento fondato su criteri di umanità e sul rispetto della dignità e dei diritti inalienabili delle persone (*Petizione n. 1120*);
l'adozione di norme più restrittive in materia di intercettazioni telefoniche (*Petizione n. 1121*);
interventi per il contrasto al femminicidio (*Petizione n. 1122*);
la pubblicità dei bilanci degli organi costituzionali e di tutti gli enti pubblici e privati (*Petizione n. 1123*);
l'abolizione delle province, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti (*Petizione n. 1124*);
la parziale abolizione della pubblicità nelle trasmissioni della RAI-TV (*Petizione n. 1125*);
misure contro i cosiddetti stipendi d'oro dei dirigenti pubblici (*Petizione n. 1126*);
una revisione della tassazione sul lotterie e giochi vari (*Petizione n. 1127*);
l'istituzione del Registro delle convivenze in tutti i comuni (*Petizione n. 1128*);
misure in favore delle sale cinematografiche (*Petizione n. 1129*);
interventi per la salvaguardia della Reggia di Caserta (*Petizione n. 1130*);
nuove norme in materia di compensi dei calciatori professionisti (*Petizione n. 1131*);
la riduzione del costo dei pedaggi autostradali (*Petizione n. 1132*);
nuove norme su Roma Capitale (*Petizione n. 1133*);
la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare (*Petizione n. 1134*);
la riduzione dei prezzi di libri e quotidiani nonché degli ingressi al cinema, al teatro e ai musei (*Petizione n. 1135*);
nuove norme a tutela della genuinità dell'olio extravergine d'oliva e contro le frodi alimentari (*Petizione n. 1136*);
maggiori controlli sulle vendite in saldo (*Petizione n. 1137*);
interventi atti a razionalizzare le scadenze fiscali, con particolare riguardo alle aziende (*Petizione n. 1138*);
interventi contro la cosiddetta malaburocrazia (*Petizione n. 1139*);
la riduzione delle tariffe relative ai servizi essenziali (*Petizione n. 1140*);
misure per aumentare l'efficienza del servizio postale (*Petizione n. 1141*);
norme in materia di uso a fini terapeutici della *marijuana* (*Petizione n. 1142*);
norme atte a generalizzare il divieto all'esercizio dello sci fuori pista (*Petizione n. 1143*);
il divieto del consumo di alcolici sugli aerei di linea (*Petizione n. 1144*).

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Scoma ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00538 della senatrice Bonfrisco.

I senatori Pezzopane, Elena Ferrara e Vaccari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00791 della senatrice Ricchiuti ed altri.

I senatori Amati, Di Giorgi, Valentini, Mauro Maria Marino, Cuomo, Mattesini, Pagliari, Pezzopane, Sollo, Spilabotte, Ricchiuti, Zanoni e Rizzotti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01794 delle senatrici Favero e Albano.

I senatori Guerra, Fissore e De Pin hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01816 del senatore Lo Giudice ed altri.

Mozioni

[RANUCCI](#), [Rita GHEDINI](#), [FEDELI](#), [DI GIORGI](#), [SAGGESE](#), [DE BIASI](#), [PUGLISI](#), [RUTA](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CASSON](#), [CIRINNA'](#), [CUOMO](#), [Giuseppe ESPOSITO](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [IDEM](#), [LUCHERINI](#), [MATTESINI](#), [PAGLIARI](#),

[PEZZOPANE](#), [SANGALLI](#), [SCALIA](#), [SILVESTRO](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [VACCARI](#) - Il Senato, premesso che:

tra le abitudini che contraddistinguono i giovani d'oggi, in particolare durante i fine settimana, vi è l'abuso di alcolici e superalcolici. Da un'indagine del Centro studi investimenti sociali (CENSIS) sulla situazione sociale del Paese, risulta che l'86 per cento circa dei giovani dichiara di aver consumato alcol il sabato sera;

il *binge drinking* (letteralmente "abbuffata alcolica") è il termine usato oggi per misurare oggettivamente il bere eccessivo e/o a rischio, convenzionalmente indicato come 5 o più unità alcoliche bevute in un'unica occasione. Tale fenomeno si sta diffondendo sempre di più fra i giovani, a partire già dall'adolescenza. Sono state realizzate due indagini qualitative dalla società "Ecletica", in tre città (Torino, Roma e Salerno) e sul *web*, che hanno dato voce a un campione di 134 adolescenti (15-17 anni) e giovani (22-24 anni) che praticano abitualmente il *binge drinking*. Dai risultati di tali indagini emerge la differenza in Italia, in base ai dati disponibili, tra le dichiarazioni sugli episodi di ubriacatura (13 per cento dei casi) e quelle relative al *binge drinking* (35,5 per cento di poco sotto la media europea). Infatti la maggioranza degli intervistati considera in modo significativamente differente l'ubriacarsi dall'essere "brilli" e sostiene che bere 5 o più bevande in un'unica occasione non rende ubriachi ma solo "brilli". I risultati della ricerca sono significativi in quanto emancipano la nozione di *binge drinking* da una caratterizzazione strettamente quantitativa ad una più fenomenologica: il *binge drinking* rappresenta un momento di passaggio dell'identità collettiva giovanile legata al divertimento con relativa diffusione nei *social network*, nonché una pericolosa abitudine che può causare gravi danni alla salute;

i ragazzi cominciano a bere già dagli 11 anni. Infatti, secondo i più recenti dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'età di avvicinamento all'alcol si è abbassata alla soglia dei 12 anni e il primo approccio avviene generalmente in famiglia. Nel 2012 il 66,6 per cento della popolazione di 14 anni e più e il 64,6 per cento della popolazione di 11 anni e più ha consumato almeno una bevanda alcolica nell'anno. Nel complesso, i comportamenti a rischio nel consumo di alcol (consumo giornaliero non moderato, *binge drinking*, consumo di alcol da parte dei ragazzi di 11-15 anni) riguardano 7.464.000 persone. Il consumo non moderato da parte dei genitori influenza il comportamento dei figli. Il 17,4 per cento dei ragazzi di 11-17 anni che vivono in famiglie dove almeno un genitore adotta comportamenti a rischio nel consumo di alcol ha anch'esso abitudini alcoliche non moderate, mentre tale quota scende al 9,2 per cento tra i giovani che vivono con genitori che non bevono o che bevono in maniera moderata. Tra i ragazzi di 11-15 anni la quota di chi ha almeno un comportamento a rischio è pari al 10,5 per cento senza evidenti differenze di genere;

un altro fenomeno che desta preoccupazione è legato alla diffusione dell'alcolismo tra le giovani donne. Le ragazze, negli ultimi anni, hanno raggiunto i ragazzi nel consumo: tra i 12 e i 17 anni infatti emerge una percentuale di diffusione circa dell'80 per cento rispetto all'altro sesso. Negli ultimi 3 anni, le donne che si sono rivolte a enti e associazioni per cercare di risolvere problemi di etilismo sono infatti aumentate del 76 per cento;

considerato che:

in Europa, un giovane su 4 in età compresa tra i 15 e i 29 anni muore a causa dell'alcol, che rappresenta nei giovani il primo fattore di rischio di invalidità, mortalità prematura e malattia cronica. Secondo una ricerca dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), tra il 40 e il 60 per cento di tutte le morti in Europa, dovute a ferite intenzionali e accidentali, sono attribuibili al consumo di alcol; quasi sempre gli incidenti stradali mortali sono dovuti a imprudenza, guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope quali alcol e droghe o sonnolenza. Distribuzioni incontrollate di alcol concorrono fortemente alla formazione delle cifre citate. Nelle notti del fine settimana, però, i controlli non sono adeguati. Le pattuglie sono poche e i controlli con l'etilometro insufficienti: in Italia solo il 3 per cento circa dei patentati viene controllato con l'etilometro, rispetto al 16 per cento della media europea e al 38 per cento dei Paesi più severi. In Francia si effettuano 7-8 milioni di controlli all'anno; in Spagna, 3-4 milioni, in Italia solo 200.000; su 35 milioni di patentati, significa una probabilità di controllo ogni

175 anni;

rilevato che l'articolo 689 del codice penale, in materia di somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente, con le modifiche apportate dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede che l'esercente di un'osteria o di un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche a un minore di 16 anni, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno. La stessa pena si applica a chi pone in essere una delle condotte, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. Se il fatto è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 25.000 euro con la sospensione dell'attività per 3 mesi, se poi dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena è aumentata. La condanna comporta poi la sospensione dall'esercizio,

impegna il Governo:

1) ad adottare misure intese a favorire campagne di sensibilizzazione all'educazione comportamentale, che incrementino la consapevolezza nella popolazione del rischio connesso all'alcol, prevedendo la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonché a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da alcol;

2) ad adottare ogni iniziativa utile volta a coinvolgere l'ambito familiare in stretta connessione con quello scolastico, utilizzando misure specifiche dirette a limitare l'accesso alle bevande alcoliche da parte dei giovani e a ridurre l'esposizione di questi ultimi alla pubblicità del settore, con riferimento anche ai siti *internet* che esaltano al consumo di alcolici;

3) ad assumere iniziative per contrastare il consumo di alcol, nonché il fenomeno del *binge drinking* tra i giovani e, in particolare, tra i giovanissimi e gli adolescenti;

4) a sostenere un aggiornamento del sistema normativo, prevedendo sanzioni più gravi in materia di somministrazione di bevande alcoliche a minori di 18 anni, con relativo innalzamento dell'età dei soggetti coinvolti, per l'esercente di un'osteria o di un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, con estensione della previsione anche alla vendita presso supermercati, nonché sanzioni rivolte al maggiorenne che cede ad altri bevande alcoliche o superalcoliche.

(1-00227)

[SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIOFFI](#), [CRIMI](#), [DE PIETRO](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#) - Il Senato,

premesso che il 22 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'onorevole Maurizio Lupi, confermandolo nel medesimo incarico che ricopriva nel precedente Esecutivo guidato dall'on. Enrico Letta;

considerato che:

egli risulta iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di abuso di ufficio, nell'ambito della contestata nomina di un medico ai vertici dell'Autorità portuale di Cagliari in qualità di presidente prima e di commissario poi. In particolare, il nominato è stato poi costretto a lasciare il proprio posto da una sentenza del Consiglio di Stato che stabiliva la mancanza dei requisiti necessari per ricoprire l'incarico;

allo stesso modo, egli risulta altresì indagato per il reato di abuso di ufficio, nell'ambito di altra inchiesta penale, avviata dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, con specifico riferimento ai requisiti soggettivi della nomina del commissario dell'Autorità portuale del Nord Sardegna;

valutato che:

il ministro Lupi è, dunque, doppiamente indagato per il reato di abuso di ufficio, di cui all'art. 323 del codice penale (e successive modificazioni), secondo cui: «il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni»; l'impianto accusatorio concernerebbe, in entrambi i casi, l'assenza di requisiti soggettivi nell'ambito di rilevanti nomine amministrative pubbliche, in marcata violazione di norme di legge e di regolamento; il Ministero guidato dall'on. Lupi ha competenze relevantissime sulle infrastrutture e sui lavori pubblici nazionali, sulle reti di comunicazione stradali, autostradali, ferroviarie, lacuali, aeree e aeroportuali, marittime e portuali. Si occupa, inoltre, dell'edilizia residenziale, pubblica e privata, e sovrintende alla pianificazione degli appalti pubblici di competenza statale. Esercita le competenze sulle strade previste dal codice della strada, e le competenze in ambito marittimo e della navigazione, compresa la marina mercantile, e la navigazione aerea, entrambe regolate dal codice della navigazione. Detiene competenze, inoltre, sulla programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale, sul trasporto pubblico locale; sulla vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; sull'autotrasporto di persone e cose, sul demanio marittimo, sulla vigilanza sulle autorità portuali e sulle attività nei porti;

considerato che:

a prescindere dall'effettiva responsabilità penale dell'on. Lupi, che rimane costituzionalmente non colpevole sino alla condanna definitiva, appare tuttavia necessario che l'Italia e le sue istituzioni siano salvaguardate nel loro prestigio e nella loro dignità, anche attraverso il doveroso principio di «onorabilità» per coloro a cui sono affidate funzioni pubbliche;

ragioni di opportunità e di precauzione dovrebbero indurre il Governo ad evitare che un soggetto sottoposto ad indagini per gravi delitti, in attesa di dimostrare la sua piena innocenza, possa continuare ad esercitare le proprie funzioni di Governo, peraltro in un ruolo assai delicato, concernente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

considerato, dunque, che la situazione soggettiva dell'on. Lupi è del tutto incompatibile con la delicatezza dell'incarico ministeriale affidatogli e, per questo, non risulta idoneo al suo mandato istituzionale, che dovrebbe essere improntato all'interesse esclusivo della nazione, all'imparzialità e al buon andamento amministrativo;

visto l'articolo 94 della Costituzione e visto l'articolo 161 del Regolamento del Senato della Repubblica, esprime la propria sfiducia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, on. Maurizio Lupi, e lo impegna a rassegnare le proprie dimissioni.

(1-00228)

[SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#), [DE PIETRO](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#) - Il Senato,

premesso che il 28 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, il dottor Vito De Filippo Sottosegretario di Stato;

considerato che:

nel corso del suo mandato di Presidente della Giunta regionale della Basilicata, il dottor De Filippo è stato indagato dalla Procura di Potenza per il reato di peculato, nell'ambito dell'inchiesta sui rimborsi illeciti. Allo stesso modo, anche 5 assessori e numerosi consiglieri regionali sono stati iscritti nel registro delle notizie di reato determinando, nei fatti, lo scioglimento anticipato del medesimo Consiglio regionale;

sotto il profilo investigativo, ancora formalmente da dimostrare dagli organi giudicanti, risulta che

l'ufficio di presidenza della Regione, l'organo preposto alla verifica, non abbia mai provveduto al controllo incrociato delle fatture e/o ricevute prodotte dai Gruppi consiliari con quelli prodotti da ciascun consigliere regionale;

all'ipotizzata responsabilità penale inerente a un reato contro la pubblica amministrazione va, altresì, imputata una definita responsabilità di natura politica e gestionale nei confronti del Consiglio regionale lucano, in seno al quale sarebbero emersi reati di particolare gravità concernente l'utilizzo illegittimo di denaro pubblico;

valutato che:

il Sottosegretario svolge il suo mandato governativo in un Ministero, quale quello della salute, con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi sociosanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute. Sono inoltre attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti;

la grave compromissione dell'«onorabilità» del Sottosegretario e della sua attività ministeriale non consente la sua ulteriore permanenza in una delicata carica di responsabilità ed impegno, stanti i necessari principi di precauzione e di cautela che avrebbero dovuto impedire, al dottor De Filippo, di assumere e detenere incarichi ministeriali di primario livello,

impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a Sottosegretario di Stato del dottor Vito De Filippo.

(1-00229)

[SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CRIMI](#), [DE PIETRO](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#) - Il Senato,

premesso che il 28 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'avvocato Del Basso de Caro Sottosegretario di Stato;

considerato che:

la Procura della Repubblica di Napoli ha emesso, a suo carico, un invito a comparire per il reato di peculato, al fine di accertare la destinazione di somme non rendicontate (pari a 11.300 euro), utilizzate nel corso del suo mandato di Consigliere regionale della Campania;

il reato per cui il Sottosegretario è indagato è disciplinato dall'articolo 314 del codice penale ed è inserito nel capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del titolo II del codice, relativo ai delitti contro la pubblica amministrazione. Con la previsione di tale fattispecie il legislatore incrimina la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, "avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria";

valutato che:

il Sottosegretario svolge il suo mandato governativo in un Ministero, quale quello delle infrastrutture, che ha competenze relevantissime sulle infrastrutture e sui lavori pubblici nazionali, sulle reti di comunicazione stradali, autostradali, ferroviarie, lacuali, aeree e aeroportuali, marittime e portuali. Si occupa, inoltre, dell'edilizia residenziale, pubblica e privata, e sovrintende alla pianificazione degli appalti pubblici di competenza statale. Esercita le competenze sulle strade previste dal codice della strada e le competenze in ambito marittimo e della navigazione, compresa la marina mercantile, e la navigazione aerea, entrambe regolate dal codice della navigazione. Detiene competenze, inoltre, sulla programmazione e regolazione in materia di trasporto intermodale, sul trasporto pubblico locale, sulla vigilanza sull'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, sull'autotrasporto di persone e cose, sul demanio marittimo, sulla vigilanza sulle autorità portuali e sulle attività nei porti;

alla palese inopportunità politica ed al necessario principio di cautela e precauzione nell'affidamento di cariche pubbliche, alla nomina governativa si aggiunge l'incompatibilità tra la delicatezza del mandato con la contemporanea indagine giudiziaria in corso, concernente un delitto contro la pubblica amministrazione;

la grave compromissione dell'«onorabilità» del Sottosegretario e della sua attività ministeriale non consente la sua ulteriore permanenza in una delicata carica di impegno e responsabilità, impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a Sottosegretario di Stato dell'avvocato Umberto Del Basso de Caro.

(1-00230)

[SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [CIOFEI](#), [CRIMI](#), [DE PIETRO](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#) - Il Senato,

premesso che il 28 febbraio 2014, il Presidente della Repubblica ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, Viceministro dell'interno il dottor Filippo Bubbico;

considerato che:

ben prima di assumere l'incarico, egli è stato rinviato a giudizio per il reato di abuso di ufficio, di cui all'art. 323 del codice penale (e successive modificazioni), secondo cui: «il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

l'impianto accusatorio posto a sostegno del rinvio a giudizio rimarca la gravità dell'affidamento esterno per la riorganizzazione amministrativa e gestionale del Consiglio regionale della Basilicata, mentre il dottor Bubbico guidava la presidenza della Giunta regionale;

il procedimento penale a carico del Viceministro è, peraltro, in avanzata fase dibattimentale, risultando in prossimità temporale della sentenza decisoria di primo grado;

valutato che:

nonostante la sua imputazione, il 30 marzo 2013, su invito del Capo dello Stato, il dottor Bubbico ha accettato di far parte di gruppi di lavoro, insediati presso la Presidenza della Repubblica, con il compito di fornire proposte programmatiche in materia istituzionale e in materia economico-sociale ed europea;

il Viceministro dell'interno risulta delegato governativo di particolari e delicate competenze concernenti la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico. Fermo restando il principio sancito dal secondo comma dell'art. 27 della Costituzione, secondo cui «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva», questione di cautela e di opportunità non avrebbero dovuto indurre il Presidente del Consiglio dei ministri alla rilevante nomina governativa in capo al dottor Bubbico;

il sereno, corretto ed opportuno esercizio delle delicatissime funzioni ministeriali è del tutto incompatibile con la contemporanea veste di imputato in un procedimento penale, oltretutto nell'ambito di gravi delitti contro la pubblica amministrazione,

impegna il Governo ad avviare immediatamente le procedure di revoca, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, della nomina a Viceministro dell'interno del dottor Bubbico, alla luce del contemporaneo procedimento penale a suo carico.

(1-00231)

Interrogazioni

[DLBIAGIO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il CEM, Centro di educazione motoria, rappresenta un centro di eccellenza, operativo da oltre 50 anni a Roma negli ospedali Forlanini e San Camillo;

si configura come una struttura particolarmente valida ed operativa, uno dei pochi centri in cui viene offerto supporto alle famiglie per assistere persone portatrici di gravi disabilità psicomotoria;

il CEM è gestito dal comitato provinciale di Roma della Croce rossa italiana, ed accoglie 46 utenti in regime residenziale e 16 utenti in regime semi-residenziale, tutti affetti da gravi patologie;

il Centro venne accreditato presso la Regione Lazio, con delibera n. 2591 del 19 dicembre 2000, rinnovata annualmente, quale struttura erogatrice di prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minoranze fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualsiasi causa ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 833 del 1978;

come si evince anche dal riscontro del Ministero della salute all'interrogazione 5-00064 della Camera concernente le sorti del CEM, nel settembre 2013, "difficoltà riscontrate nel rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo, unite alle difficoltà di gestione economico-finanziaria del Centro a fronte dei finanziamenti erogati dalla Regione Lazio, hanno concretamente compromesso la capacità di assicurare la fruizione dei servizi e delle prestazioni forniti dal Centro";

in ragione di tali aspetti, la Croce rossa non avrebbe firmato con la Regione Lazio né con la ASL RM D l'accordo di accREDITAMENTO del *budget* previsto per l'anno 2012-2013, sollevando una richiesta alla ASL di prendersi in carico la gestione del Centro o di individuare altre strutture idonee ad ospitare i pazienti assistiti;

a tale scenario vanno ad aggiungersi le difficoltà scaturite dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 178 del 2012 che ha determinato la riorganizzazione della CRI;

successivamente in data 2 luglio 2013 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra i rappresentanti della Regione Lazio, della ASL RM D e della Croce rossa che riconosce il subentro della ASL nella gestione e nella titolarità del Centro, attraverso la concessione della struttura a titolo di comodato d'uso gratuito per un periodo non inferiore ai 30 anni: il percorso di subentro, ai sensi della successiva delibera attuativa, avrebbe dovuto avere luogo a decorrere dal 1° settembre 2013;

il protocollo avrebbe dovuto gestire ulteriormente il transito dei lavoratori nelle strutture della ASL a partire dal 1° gennaio 2014 al fine di consentire un corretto ed agevole espletamento delle funzioni del CEM, così come da intesa;

malgrado si sia realizzata la prima fase delle dinamiche di avvicinamento gestionale ad opera della ASL RM D, con la presa in carico della struttura e la nomina di un direttore sanitario, il passaggio significativo della nuova configurazione del CEM, attraverso la nuova collocazione del personale, è stato sospeso in ragione del parere negativo del Ministero dell'economia e delle finanze al protocollo d'intesa;

all'indomani della firma del protocollo, in particolare a decorrere dal settembre 2013 sono stati segnalati da operatori e dagli stessi disabili e familiari di questi una molteplicità di disservizi;

nel gennaio 2014, considerata la mancata applicazione delle linee attuative, a seguito di una vistosa mobilitazione che ha coinvolto personale e famiglie, impegnate ad oltranza a difendere i diritti dei propri congiunti e la corretta operatività della struttura, al personale del CEM è stato prorogato il contratto da parte della CRI fino al mese di marzo: siffatta situazione non fornisce alcun tipo di certezza oltre che di garanzia di continuità operativa alla struttura;

il precariato del personale, che rappresenta la struttura portante della funzionalità del CEM, mal si concilia con l'esigenza di garantire al Centro la sua configurazione di struttura di eccellenza, considerando che lo stato attuale delle cose sta rinnovando l'agitazione e la preoccupazione nelle famiglie dei pazienti, soprattutto bambini gravemente malati, che continuano a supportare le proteste ad oltranza, segnale della forte partecipazione e della delicatezza della situazione;

nello scenario descritto si evidenzia una situazione particolarmente gravosa, caratterizzata dalla mancata assunzione di responsabilità da parte delle competenti istituzioni e dal venir meno di impegni da parte degli enti coinvolti, che, su questioni afferenti alla salute e all'assistenza al malato, dovrebbero essere inderogabili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dell'evoluzione che ha caratterizzato la gestione del CEM, e quali iniziative di competenza intenda intraprendere, pur nel rispetto delle responsabilità e delle prerogative di tutte le parti coinvolte, al fine di salvaguardare la piena e corretta funzionalità del Centro, anche attraverso la piena stabilizzazione del personale, in modo da garantire il diritto alla salute e all'assistenza delle persone disabili.

(3-00794)

[BUEMI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, tutela coloro che hanno una disabilità grave e i non autosufficienti, che sono totalmente esentati dalla quota percentuale di contribuzione relativamente all'assistenza domiciliare e indipendentemente dal valore ISEE dichiarato;

il Consiglio comunale di Pomezia, con la delibera del 17 gennaio 2012, n. 19, ha modificato all'articolo 17 "Interventi ed esenzioni" del vigente regolamento del servizio sociale del Comune, stabilendo che, dall'anno 2012, l'intervento di assistenza domiciliare non rientri più nei servizi gratuiti i cui beneficiari sono soprattutto persone disabili gravi e non autosufficienti protetti dalla legge, e sinora esentati dalla quota percentuale di pagamento;

il costo orario della contribuzione alla spesa è stato stabilito nella quota di 18,25 euro all'ora sulla base del reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare così come determinato dal valore ISEE del nucleo familiare e non dal valore ISEE del solo disabile, contravvenendo alla disposizione di legge che all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, riconosce la situazione economica del solo assistito e non dell'intero nucleo familiare;

considerato che:

il sub commissario prefettizio, Antonio Tedeschi, con deliberazioni n. 2013/49 3 n. 2013/50 del 27 marzo 2013, dopo aver parlato con l'associazione "Dimensione disabili" di Pomezia, ha fatto le scelte tecnicamente ammissibili, cioè abolizione del pagamento per i primi due mesi del 2012, essendo la delibera di marzo, e rimodulazione al ribasso delle quote per il 2013 applicando il costo massimo del servizio solo a chi supera i 50.000 euro di Isee, mentre chi è tra i 15 e i 18.000 euro paga il 25 per cento, cioè meno di 5 euro all'ora;

l'associazione ha ripetutamente portato all'attenzione dell'opinione pubblica la questione, avanzando diverse richieste, tra le quali la revoca della delibera n. 19 del 17 gennaio 2012, il fatto di considerare per il pagamento dell'assistenza domiciliare solo l'ISEE del disabile e non quello del nucleo familiare, la riunione di una consulta dell'*handicap* sancita dalla deliberazione n. 270 del 4 dicembre 1989, allo scopo di istituire la stessa consulta permanente per i problemi delle persone handicappate composta da rappresentanti delle associazioni, delle famiglie e amministratori comunali, e mai riunita,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga la delibera n. 19 del 17 gennaio 2012, adottata dal Consiglio comunale di Pomezia, in contrasto con le disposizioni di legge che tutelano l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili gravi e non autosufficienti;

se e con quali atti di competenza intenda intervenire, in generale, per dare maggiori garanzie a tutela di persone già fortemente penalizzate.

(3-00795)

[SACCONI](#), [PAGANO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il giorno 20 febbraio 2014 il signor Eduardo De Falco, titolare di un panificio-pizzeria a Casalnuovo (Napoli), si è suicidato a causa del rischio di chiusura della propria attività in conseguenza della multa di 2.000 euro comminata in base la verbale di accertamento seguito alla visita di controllo dell'Ispettorato del lavoro nei giorni precedenti;

tra gli altri rilievi ispettivi, gli ispettori del lavoro avevano trovato la moglie del signor De Falco intenta ad aiutarlo nell'attività, contestando che la donna non lavorasse in base ad un regolare contratto di lavoro, e pertanto ritenendo tale aiuto familiare equiparato ad una prestazione lavorativa in nero;

considerato che:

ai sensi della legislazione vigente il coadiuvante familiare occasionale non presuppone un rapporto di

lavoro e, conseguentemente, nemmeno un obbligo contributivo;
nel recente caso citato è stata compiuta un'equiparazione tra la moglie che collabora saltuariamente nell'attività commerciale del marito e il lavoratore subordinato in nero anche ai soli fini della comunicazione obbligatoria agli enti previdenziali o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le conseguenti pesanti sanzioni;

tale interpretazione appare, a parere dell'interrogante, particolarmente assurda, poiché la saltuaria collaborazione di un familiare ad un'attività d'impresa non può essere assimilata a prestazioni lavorative in nero;

l'assenza di qualunque collegamento tra le due fattispecie considerate emerge chiaramente dalla circolare ministeriale n. 10478/2013, la quale asserisce che «la collaborazione prestata all'interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura "morale" (...) ovvero sul legame solidaristico e affettivo proprio del contesto familiare (...) la circostanza che il lavoro sia reso da un familiare contribuisce a determinare in molti casi la natura occasionale della prestazione lavorativa, così da escludere l'obbligo di iscrizione in capo al familiare» e, in materia definitiva, che «il personale ispettivo considererà le prestazioni rese dai pensionati, parenti o affini dell'imprenditore quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere né l'iscrizione nella Gestione assicurativa di competenza, né da ricondurre alla fattispecie della subordinazione»;

l'attuale difficile congiuntura economica rende il saltuario aiuto dei familiari nell'attività agricola, artigianale o commerciale ancor più necessario e tale che sia da considerarsi, a giudizio degli interroganti senza formalismi assurdi, come un comportamento sostanzialmente lecito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fornire ogni elemento atto a chiarire in modo utile ed esauriente lo svolgimento dei fatti, con particolare riferimento alla visita di controllo e al seguente verbale ispettivo; quali misure intenda intraprendere nei confronti dei familiari della vittima;

se intenda chiarire con urgenza la portata della regolazione relativa al coadiuvante familiare, anche attraverso una norma di interpretazione autentica, al fine di orientare le stesse attività ispettive verso una giustizia sostanziale e fornire agli ispettori istruzioni scritte da eccessi dovuti a rigidi formalismi interpretativi.

(3-00796)

[MOLINARI](#), [BOTTICI](#), [VACCIANO](#), [PEPE](#), [GIARRUSSO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, è un'autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia ai sensi della legge n. 281 del 1985. Vigila sui mercati finanziari, su intermediari e banche e su emittenti e società quotate per garantire un'operatività trasparente e corretta fondamentale per la tutela del risparmio e la salvaguardia della fiducia degli investitori nel sistema finanziario;

la Consob ha quindi un ruolo *pivot* per uno sviluppo moderno dell'economia nazionale;

risulta agli interroganti, da notizie stampa mai adeguatamente smentite, di episodi che mostrano come il presidente Vegas abbia avviato una gestione politica e monocratica di questa importante autorità ed improntata al più puro capitalismo di relazione. Inoltre, a parere degli interroganti si possono desumere legami continuativi e posizioni perlomeno condivise, se non precedentemente concordate, su questioni di competenza della Consob con il Ministro *pro tempore* Giulio Tremonti e con esponenti del Partito Democratico;

il presidente Vegas ha, in 3 anni di mandato, effettuato 5 riordini organizzativi che hanno moltiplicato le strutture organizzative, avviato uno *spoiling system* con cui sono stati "eliminati" i dirigenti scomodi, e fatto entrare nella Consob una serie di soggetti esterni in posizioni apicali. Si legge in un articolo del "il Fatto Quotidiano" del 23 ottobre 2013: «Aulicino è uno dei 44 dirigenti assunti senza concorso con contratto a termine dalla Consob negli ultimi anni. Come tutti può aspirare, grazie alla stabilizzazione varata dal governo Monti proprio per Consob nel 2012, al contratto a tempo indeterminato passando per un semplice colloquio con una commissione presieduta - si dice - da chi lo

ha assunto: il presidente Giuseppe Vegas stesso. In 27 casi su 44 i contrattisti hanno già superato una selezione pubblica (è il caso della figlia di Paolo Scaroni, ad dell'Eni, per esempio) in altri casi i dirigenti sono stati chiamati direttamente dal vecchio presidente Lamberto Cardia o da Vegas, o sono stati selezionati dai cacciatori di teste. I casi più rilevanti dell'era Vegas sono quelli del direttore generale Gaetano Caputi (300 mila euro lordi) o di Francesca Amato (111 mila euro lordi) capo dell'ufficio di presidenza. Solo per Aulicino un funzionario interno aveva fatto ricorso al Tar insieme al sindacato Falbi. I giudici amministrativi hanno annullato il suo contratto nel luglio scorso impedendone la stabilizzazione. Niente paura. Grazie a un emendamento approvato ieri al Senato nel decreto legge sulla pubblica amministrazione Aulicino potrà riottenere la sua chance. È la politica bellezza»;

a parere degli interroganti con queste decisioni organizzative è stata avviata una gestione politica e non tecnica della Consob, come possono dimostrare anche i casi di seguito riportati;

è noto, infatti, che dal luglio 2011 un esposto dettagliato aveva fornito chiari elementi alla Consob per comprendere la gravità delle operazioni "Alexandria" e "Santorini" di MPS (Monte dei Paschi di Siena). Nonostante questo, la Consob non è intervenuta e nemmeno ha attivato i propri uffici competenti tecnicamente per l'analisi di quelle operazioni. Le operazioni ancora nell'ultimo bilancio di settembre 2013 non sono contabilizzate come derivati di credito con conseguenti occultamenti di perdite. Inoltre, sempre da notizie stampa si apprende che Deutsche bank e Nomura, controparti di MPS hanno contabilizzato queste operazioni in maniera differente e che l'autorità tedesca BaFin è intervenuta pesantemente su Deutsche bank proprio sul tema dell'accordo per l'occultamento di perdite tra il *management* di MPS e quello di Deutsche bank. A questo si aggiunge che, nonostante a ottobre 2012 Profumo e Viola rappresentarono a Consob di aver rinvenuto la documentazione relativa all'operazione con Nomura, le prime informazioni pubbliche vengono rese note al mercato solo a fine gennaio 2013 dopo che oramai erano trapelate sulla stampa. Sulla vicenda è stato presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-00691 che ad oggi non ha ricevuto risposta;

il secondo caso riguarda la fusione tra Unipol e Fonsai. Per quanto consta agli interroganti, a gennaio 2012 il presidente Vegas incontra il dottor Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, insieme ad alcuni dirigenti della Consob ed altri soggetti. Secondo una prima versione dei fatti resa dal presidente Vegas al senatore Elio Lannutti, nel corso dell'audizione alla 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato a febbraio 2012, la riunione sarebbe avvenuta presso Mediobanca, mentre secondo una successiva versione dei fatti (sempre resa dal presidente Vegas durante l'audizione alla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati di ottobre 2012 all'onorevole Alberto Fluvi) la stessa sarebbe avvenuta presso la sede della Consob. A prescindere dalla logistica, il tema oggetto dell'audizione era l'esenzione dall'OPA (offerta pubblica di acquisto); l'iniziativa è fuori dalle regole di funzionamento della Consob, tanto che il commissario Michele Pezzinga dichiara pubblicamente che simili decisioni si prendono collegialmente in Commissione e non nell'ambito di confronti *vis-à-vis*. Sull'esenzione dall'OPA decisa dalla Consob era fondamentale il supporto delle decisioni prima dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), poi dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), relativamente alla solidità finanziaria delle imprese di assicurazione coinvolte nella fusione; l'interazione tra le due autorità di vigilanza in merito, per quanto pubblica, non è, a parere degli interroganti, inequivoca;

a partire da aprile 2012 nell'ambito di documenti predisposti dalle due società di assicurazioni emerge il problema dei titoli strutturati di Unipol e della loro corretta valorizzazione in bilancio; anche la Procura della Repubblica e l'opinione pubblica sono preoccupati, dato che si tratta di svariati miliardi di euro. Da quel momento si sovrappongono le notizie stampa che evidenziano interessanti diretti del Ministro *pro tempore* Giulio Tremonti anche con riferimento ad un finanziamento che Unipol avrebbe dovuto erogare per l'allargamento del porto di Ostia. La Commissione a fine anno 2013 (quindi con il commissario Michele Pezzinga già decaduto dalla carica) non ha sollevato rilievi alla valorizzazione e contabilizzazione dei titoli strutturati di Unipol, come si evince dal documento concernente il giudizio di equivalenza sulla fusione;

il terzo caso è quello della tutela del risparmio attraverso la corretta rappresentazione dei rischi resa dagli scenari probabilistici. Questo strumento, sviluppato dalla Consob durante la presidenza di Luigi Spaventa, informa i potenziali investitori di quante probabilità ci sono di rientrare nel proprio investimento, di guadagnare o di perdere ed in quale entità; si tratta degli strumenti che le banche adottano per la loro attività proprietaria e quindi una loro trasparenza nei confronti dei risparmiatori altro non è che un modo per eliminare le asimmetrie informative e rimuovere sul nascere potenziali conflitti di interesse. Il presidente Vegas, in linea con quanto sostenuto dal ministro *pro tempore* Tremonti, ha in numerose occasioni espresso contrarietà all'utilizzo di queste informazioni nella vendita dei prodotti finanziari, sostenendone addirittura l'invalidità tecnica e rimuovendone l'obbligatorietà dietro apparenti divieti imposti dalle direttive comunitarie. Addirittura il servizio studi della Consob ha di recente pubblicato una ricerca che intende mettere in dubbio la correttezza di questo approccio. Ciò è avvenuto nonostante oltre 100 accademici di fama internazionale ne abbiano sottoscritto la validità scientifica in pubbliche consultazioni degli organismi nazionali ed esteri che si occupano della regolamentazione dei mercati finanziari e nonostante la circostanza che gli scenari probabilistici siano stati previsti dalla IOSCO (Organizzazione internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari) nelle proprie consultazioni e siano stati introdotti nella regolamentazione da diverse autorità europee (Portogallo, Inghilterra e, da ultimo, Olanda);

a questo si aggiunge che l'illustrazione delle probabilità per un investimento sono divenute anche nella migliore dottrina e nella giurisprudenza amministrativa, civile e penale, il riferimento per definire profili di scarsa diligenza e correttezza ed anche comportamenti truffaldini da parte delle banche nei confronti dei risparmiatori, di piccole e medie imprese e degli enti locali;

infine, il Movimento 5 Stelle proprio sulla scorta di queste argomentazioni aveva proposto un emendamento alla legge di stabilità per rendere obbligatoria l'informativa probabilistica nella vendita dei derivati agli enti locali con specifiche competenze per la Consob, considerati i compiti istituzionali di vigilanza sulla vendita dei derivati, che purtroppo non è stato approvato. Considerato che nel testo definitivo della legge di stabilità si elimina solo apparentemente la possibilità per gli enti locali di fare operazioni in derivati: il "vaso di Pandora" dei derivati venduti agli enti locali è quindi riaperto senza alcuna forma di tutela;

considerato che, a parere degli interroganti, sarebbe opportuno conoscere: 1) quali sarebbero stati i meriti e le professionalità così specifiche da consentire assunzioni dirette nonché se queste siano avvenute con il *placet* di tutta la Commissione, alla luce del fatto che non è stata seguita alcuna selezione pubblica per assumere il personale sopra indicato, né un interpello tale da verificare la presenza di simili professionalità già tra il personale dipendente della Consob; 2) se corrisponda al vero che il dottor Caputi sia stato assunto nonostante i molteplici incarichi (componente dell'autorità di garanzia degli scioperi, della commissione per i reati valutari, nonché amministratore di numerose società) incompatibili in base alla legge istitutiva della Consob; 3) se il presidente Vegas fosse al corrente di queste incompatibilità al momento dell'assunzione (come dichiarato durante l'audizione alla VI Commissione della Camera dei deputati dell'ottobre 2012) e se sia vero che il dottor Caputi, man mano che tali incompatibilità venivano rese note dalla stampa, abbia provveduto a rimuoverle attraverso delle dimissioni postume; 4) se il presidente Vegas fosse al corrente del presunto intervento volto a stabilizzare in Consob il dottor Aulicino e, in caso contrario, se abbia assunto interventi di controllo interno per verificare la genesi di una simile iniziativa; 5) per quali motivi da ottobre 2012 a fine gennaio 2013 la Consob abbia reso noto al mercato di avere in corso verifiche sugli andamenti di borsa anomali del titolo, accreditando così di volta in volta le notizie più disparate e contribuendo quindi a violare l'integrità dei mercati invece di informare subito il mercato delle perdite connesse alle operazioni con Deutsche bank e Nomura; 6) se la Consob abbia verificato i motivi sottesi alla differente contabilizzazione tra MPS e le sue controparti Deutsche bank e Nomura; 7) se ci siano state collaborazioni con la BaFin, in che cosa siano consistite e quale sia il contenuto del provvedimento della BaFin; 8) se il presidente Vegas abbia mai discusso del caso o del ruolo che, direttamente o indirettamente, persone della Consob abbiano avuto o potrebbero aver avuto con il Ministro *pro*

tempore Tremonti o con persone a lui riconducibili o comunque a lui legate da interessi economici; 9) dove sia avvenuto l'incontro con il dottor Nagel di gennaio 2012, chi vi abbia partecipato, cosa fosse stato deciso, come il presidente Vegas abbia spiegato la diversa versione dei fatti resa ai due membri del Parlamento; 10) se la decisione assunta dalla Commissione, in sede di rilascio del giudizio di equivalenza sul documento di fusione, di non richiedere integrazioni per illustrare al mercato rilievi della Consob sulla valorizzazione e contabilizzazione dei titoli strutturati di Unipol sia in linea con la posizione tecnica dei diversi uffici incaricati, se la decisione sia stata assunta in assenza del commissario Pezzinga e, in tal caso, se la decisione sia stata assunta con l'astensione o il voto contrario dell'altro commissario; 11) se nelle interazioni con l'IVASS vi sia un documento ufficiale in cui si evidenzii chiaramente che ricorrano i presupposti per l'esenzione da OPA concessa dalla Consob; 12) se il presidente Vegas fosse al corrente della vicenda del "porto di Ostia" e/o abbia mai discusso dell'operazione Unipol-Fonsai o del ruolo che, direttamente o indirettamente, persone della Consob abbiano avuto o potrebbero aver avuto nella attività di controllo svolte o che l'istituto avrebbe potuto svolgere con riferimento a questa operazione o ai soggetti in essa coinvolti, con il Ministro *pro tempore* Tremonti o con persone a lui riconducibili o comunque a lui legate da interessi economici; 13) se sia stato il presidente Vegas a commissionare la ricerca al servizio studi orientandone i risultati e quale sia stata la posizione degli altri commissari in merito; 14) se il presidente Vegas sia intervenuto su membri del Parlamento per promuovere il ritiro dell'emendamento alla legge di stabilità con cui si sarebbe resa obbligatoria l'informativa probabilistica nella vendita dei derivati agli enti locali con specifiche competenze per la Consob e se abbia mai discusso la questione con il Ministro *pro tempore* Tremonti,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e se risulti al Ministro in indirizzo che una dipendente fuori ruolo con qualifica impiegatizia presso il Ministero dell'economia ricopra un incarico apicale presso la Consob;

quali siano le disposizioni comunitarie e nazionali, nell'ambito del testo unico finanza, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modifiche, che vietano la previsione degli scenari probabilistici nella documentazione per l'offerta e/o la vendita dei prodotti finanziari;

se sia a conoscenza di quali siano le posizioni che la Consob sta assumendo in occasione dei tavoli di revisione delle direttive comunitarie in materia di trasparenza dei rischi, e in particolare se tali posizioni siano o meno favorevoli agli scenari probabilistici;

quali misure di carattere normativo, anche urgenti, intenda assumere per mettere la Consob in condizione di esercitare al meglio le funzioni di efficienza, trasparenza e legalità a presidio dei risparmiatori, nonché rafforzare l'indipendenza e la terzietà della stessa.

(3-00797)

[CONSIGLIO](#) - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

il fenomeno dei ritardi di pagamenti della pubblica amministrazione rappresenta un vero ostacolo alla crescita competitiva delle imprese, con particolare riferimento a quelle di piccole dimensioni;

sono infatti le piccole e medie imprese, già fortemente provate dalle difficoltà di accesso al credito bancario, ad accusare i ritardi più marcati nei pagamenti, i quali sono suscettibili di provocare addirittura il fallimento di molte aziende, con conseguenze dannose per l'intera filiera produttiva;

il Governo Letta, ad inizio Legislatura, ha emanato il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013, al fine di sbloccare i pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per un importo pari a 40 miliardi di euro, in riferimento agli anni 2013 e 2014;

per l'anno 2013, le risorse finanziarie rese disponibili agli enti debitori ammontano a 24,4 miliardi di euro e di questi risultano pagati ai creditori 16,3 miliardi di debiti;

il fenomeno dei pagamenti ritardati nella pubblica amministrazione, complice anche la crisi, ha acquisito negli anni un profilo drammatico, facendo emergere la necessità di adottare un intervento, certamente non tampone ma duraturo e strutturale;

l'insuccesso delle iniziative adottate si riverbera anche nei tanti fallimenti di aziende; in Italia, ogni giorno, si registra la chiusura di 40 aziende. I fallimenti delle imprese sono cresciuti del 65 per cento in 4 anni, con quasi 50.000 fallimenti dall'inizio della crisi, di cui oltre 3.000 solo nei primi 3 mesi del 2013. Nel primo trimestre 2013 il numero di imprese fallite ha registrato un incremento del 12 per cento rispetto al 2012;

da un'indagine campionaria condotta dalla Banca d'Italia su imprese operanti nei settori industriali, dei servizi privati non finanziari e delle costruzioni, si evince che il totale dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni verso le imprese ammonterebbe, a fine 2011, a circa 90 miliardi di euro (5,8 per cento del PIL). Oltre il 10 per cento del totale è stato ceduto *pro soluto* a intermediari finanziari e risulta pertanto già incluso nel debito pubblico calcolato secondo la normativa comunitaria;

l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, ha anticipato al Parlamento l'imminente adozione di un provvedimento per lo sblocco totale dei debiti della pubblica amministrazione, destinando da subito a tale scopo 60 miliardi di euro, senza tuttavia specificare le modalità di intervento;

in tale scenario è importante, in particolare, capire se il Ministero dello sviluppo economico abbia approfondito in maniera adeguata il grave problema rappresentato dai ritardi di pagamenti della pubblica amministrazione e quali effetti lo stesso produce sulla competitività delle imprese, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia fornire dati certi riguardo agli effetti dei ritardi di pagamenti della pubblica amministrazione sulle imprese, e più in generale sul Paese, in termini di perdita di produttività, di posti di lavoro e di punti di prodotto interno lordo;

se voglia chiarire quale sia la posizione del Governo sul tema dei ritardi di pagamento, rendendo nota la strategia che lo stesso intende adottare nell'immediato per sblocco totale dei debiti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese.

(3-00799)

DLBIAGIO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'attività venatoria è disciplinata dalla legge quadro n. 157 del 1992, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", attuativa della direttiva 79/409/CEE, come modificata dalla direttiva 2009/147/CE, nonché dalle direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, a cui vanno ad aggiungersi le specificità normative afferenti alle singole regioni;

tale sistema normativo si fonda su tre capisaldi ai sensi dell'art.1 della legge n. 157 del 1992, vale a dire che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale, che l'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna e non arrechi danno alle attività agricole, e che le Regioni sono demandate dell'emanazione di norme relative alla gestione e alla tutela della fauna, conformemente alla legge statale, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie;

l'art. 18, come modificato dall'art. 42 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria per il 2009), individua le specie di fauna selvatica ed i periodi in cui è consentito l'abbattimento. Alle Regioni è consentito, purché i termini siano comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo, di modificare i periodi in cui è consentito l'abbattimento, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

la legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013), art. 26, è intervenuta successivamente rettificando l'integrazione nell'ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE, cosiddetta "direttiva uccelli", in particolare in merito alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell'avifauna e di introdurre un meccanismo che renda più stringente l'adozione delle delibere sulla caccia in deroga, e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l'adozione delle stesse delibere con atto amministrativo;

il quadro normativo, così delineato, vieta l'attività venatoria, per ogni singola specie, nel periodo di nidificazione e durante il rientro al luogo di nidificazione, in concomitanza con le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

ai sensi della legge quadro, spetta alle Regioni dunque la determinazione della disciplina in materia di gestione della fauna selvatica, attraverso l'adozione di misure necessarie a tutela delle specie e determinandone quindi il corretto stato di conservazione attraverso misure che limitino i periodi prestabiliti per la caccia di alcuni animali, salvaguardando la fauna che versa in uno sfavorevole stato di conservazione;

in data 12 dicembre 2013 il Tar del Lazio ha pronunciato sentenza di rigetto di un ricorso proposto da alcune associazioni ambientaliste contro la Regione Lazio volto all'annullamento del decreto T00163 del 3 luglio 2013 del Presidente della Regione attraverso cui è stato adottato il "Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2013/14", di cui l'allegato A indica le specie ammesse al prelievo, il carnere giornaliero e stagionale, il numero delle giornate settimanali di caccia, le norme per le aziende faunistico-venatorie e per le aziende turistico-venatorie, l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, nonché le norme per l'esercizio della caccia nelle zone di protezione speciale;

appare opportuno evidenziare che, il calendario venatorio della stagione 2013-2014 è stato sospeso a seguito della richiesta cautelare avanzata dalle associazioni ambientaliste ricorrenti, con ovvie conseguenze in termini di mancato esercizio dell'attività venatoria da parte degli interessati, che tra l'altro avevano già contribuito al versamento della tassa regionale per l'esercizio venatorio;

si sottolinea che il decreto regionale, oggetto di ricorso, dispone che venga sanzionata e condannata qualunque pratica di caccia che non rispetti le predette normative, delineando un impianto legislativo che, in armonia con la disciplina nazionale, rappresenta un chiaro riferimento per l'esercizio di un'attività venatoria corretta;

malgrado ciò, tra le maglie dell'impianto normativo sono stati rintracciati degli aspetti sui quali è stato costruito il ricorso;

tra le accuse delle associazioni ambientaliste vi sarebbe quella secondo cui la Regione Lazio avrebbe emanato un calendario senza tenere in considerazione i precetti dell'Ispra; inoltre il piano faunistico venatorio regionale risulterebbe risalire al 1998, perciò scaduto dal 2003. A ciò si aggiunge tra le accuse che "malgrado la sussistenza di una precisa indicazione dell'Ispra, la Regione Lazio avrebbe altresì omesso di sottoporre il calendario venatorio a valutazione di incidenza, con riguardo alla caccia nelle Zone di protezione speciale";

di contro, invece, la sentenza del Tar ha sottolineato che la Regione Lazio "ha dato dimostrazione di aver attentamente esaminato le osservazioni dell'ISPRA e, per quelle alle quali ha ritenuto di non aderire, ha esaurientemente fornito le relative argomentazioni, con riguardo ai periodi ed alle modalità di caccia". Nello specifico la sentenza sottolinea il "riferimento ai risultati di studi svolti da organi aventi riconoscimento a livello europeo e/o studi riferiti alla specifica realtà regionale, che evidenziano le peculiarità legate al territorio del Lazio";

il riferimento agli studi citati dalla sentenza è al documento "Key concepts" della direttiva 79/409/CEE, ufficialmente adottato dalla Commissione europea, che riporta indicazioni per singola specie e per singolo Paese, nonché le date di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prepuziale, nonché della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione;

per quanto invece riguarda la presunta mancata valutazione di incidenza, con riguardo alla caccia nelle zone di protezione speciale del calendario venatorio, appare opportuno segnalare che la direttiva "Habitat" (direttiva 92/43/CEE) dispone che siffatta procedura avvenga soltanto per il piano faunistico venatorio, che non è stato invece impugnato nel ricorso;

proprio in considerazione della peculiarità regionale, la Regione Lazio, secondo quanto riportato dalla sentenza "avendo limitato la chiusura dell'attività venatoria al 31 gennaio, mentre in diversi stati europei per molte specie il limite va oltre tale data, si sarebbe dimostrata rispettosa ed anche più attenta alla salvaguardia e alla tutela del patrimonio faunistico regionale";

appare evidente che per ragioni che afferiscono agli interessi, per quanto talvolta legittimi, di alcune realtà associative spesso si creano, come nel caso delineato, le condizioni per limitare e condizionare il corretto prosieguo di alcune attività, come quelle venatorie, che per quanto possano essere condivisibili o meno, se esercitate in maniera armonica e coerente con i dettami di legge meriterebbero di essere sempre tutelate e garantite segnatamente quando in capo all'operatore di settore sussiste uno specifico diritto legittimato e rafforzato dal pagamento di una tassa regionale specifica per l'attività venatoria;

nel caso di specie, le obiezioni, oggetto di ricorso al Tar, delle associazioni ambientaliste non tengono ulteriormente conto del margine discrezionale afferente alle singole Regioni, in virtù di quella peculiarità territoriale ed ambientale che dovrebbe sottendere la normativa regionale pur nel pieno rispetto delle disposizioni della legge quadro e dei dettami europei,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di intervenire sulle criticità che ancora condizionano la disciplina relativa all'esercizio delle attività venatoria, segnatamente per quanto attiene al raccordo tra la normativa nazionale e quella regionale, la cui sussistenza legittima il definirsi di condizioni di *impasse* operativa come quella descritta, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività venatoria qualora questa venga esercitata nel pieno rispetto della legge e dunque nella piena tutela dell'ambiente e della fauna, e al fine di garantire l'adeguamento della normativa alle peculiarità territoriale ed ambientale delle singole regioni.

(3-00800)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il giorno 17 febbraio 2014 si è tenuta dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, sez. 44, l'udienza preliminare nel procedimento recante R.G GIP 26140/13 nato dalle indagini disposte dai pubblici ministeri Milita e D'Alessio nei confronti di Francesco Bidognetti e altri 21 imputati per il disastro permanente generato dal grave inquinamento della cosiddetta terra dei fuochi, che sarebbe derivato dai comportamenti posti in essere dagli imputati negli anni compresi tra il 1992 e il 2006, il cui picco di compromissione si verificherà nel 2064 a causa delle infiltrazioni sempre più diffuse di percolato tossico nelle falde acquifere. Costoro avrebbero gestito in modo mafioso il ciclo transregionale di smaltimento dei rifiuti anche pericolosi destinato allo smaltimento abusivo o incontrollato nelle discariche campane sotto la protezione mafiosa, con abbattimento dei costi dei produttori di rifiuti specialmente nell'area di Giugliano (Napoli), lucrando i profitti della relativa mediazione mafiosa, in dispregio di ogni normativa o autorizzazione in concorso con tecnici e pubblici ufficiali;

il GIP ha notificato l'ordinanza di fissazione dell'udienza preliminare oltre che agli imputati, anche ai pm, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l'Avvocatura dello Stato, alla Regione Campania, alle Province di Napoli e Caserta e al Comune di Giugliano;

non risulta agli interroganti che ad oggi, 11 marzo, lo Stato nella persona del Ministero dell'ambiente, la Regione e le 2 Province siano costituite parte civile nel procedimento, risultando unicamente costituito il Comune di Giugliano in persona del commissario *pro tempore*;

da notizie di stampa, apparse anche sul *web*, si apprende che "se lo Stato non si costituisce entro il 13 marzo 2014 gli imputati potrebbero farla franca nei risarcimenti scegliendo il rito abbreviato";

qualora ciò si verificasse sarebbe un atto gravissimo di rinuncia dello Stato, unico soggetto legittimato a richiedere il risarcimento del danno ambientale, all'esercizio di una forma di tutela nei confronti dei cittadini colpiti, non solo in via preventiva, non essendo intervenuto adeguatamente per impedire che ciò accadesse, ma anche addirittura in via successiva quale rinuncia al giusto risarcimento per il disastro causato;

anche la mancata costituzione degli enti territoriali interessati risulta parimenti grave anche alla luce di quanto affermato nella pronuncia resa dal Tribunale di Milano, sez. IV, 21 dicembre 2010 (ord.), giudice Guadagnino, con la quale si afferma la legittimazione alla costituzione di parte civile degli enti

pubblici territoriali nei processi per reati ambientali anche post riforma in relazione alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale e/o morale diverso e ulteriore rispetto al danno ambientale, così informalmente riassunta: «Nei processi in materia ambientale, sono astrattamente legittimati a costituirsi parte civile, oltreché lo Stato, in persona del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - unico legittimato a richiedere il risarcimento del danno ambientale, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente - anche gli altri Enti Pubblici territoriali (Regione, Provincia e Comune), i quali in forza della disposizione generale di cui all'art. 2043 c.c. possono agire in sede penale per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale e/o morale (diverso e ulteriore rispetto al danno ambientale strictu senso inteso) che ad essi sia derivato in conseguenza della commissione di tali reati", come si può leggere nella massima a cura di Tommaso Trincherà, come tratto dal sito "penalecontemporaneo",
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo si sia costituito parte civile nel suddetto procedimento ovvero se abbia predisposto di farlo entro il 13 marzo 2014, essendo l'unico soggetto, allo stato attuale, legittimato all'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno ambientale generale e diffuso quale lesione dell'interesse pubblico e generale all'integrità dell'ambiente;

in caso contrario quali siano le motivazioni di questo atteggiamento, a parere degli interroganti, molto grave.

(3-00801)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SCALIA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico* - Premesso che:

gli allarmanti sviluppi del duro scontro che si sta verificando in questi giorni tra Ucraina e Russia, dopo l'occupazione da parte dei militari russi della penisola della Crimea, preoccupano profondamente non soltanto per la possibile degenerazione in un conflitto armato, ma anche per la crisi energetica che si potrebbe aprire a seguito di tale situazione in Europa e soprattutto in Italia;

attualmente le importazioni di gas dalla Federazione russa che transitano per l'Ucraina rappresentano circa il 45 per cento del totale dell'approvvigionamento italiano;

considerato che:

un'eventuale interruzione delle forniture potrebbe essere affrontata sia massimizzando gli approvvigionamenti dai contratti di lungo termine con l'Algeria e con il Qatar o gli acquisti *spot* dai mercati del Nord Europa, sia reperendo sul mercato *spot* gas naturale liquefatto dai terminali di rigassificazione o utilizzando al massimo gli stoccaggi disponibili. Tutte possibili soluzioni che potrebbero garantire l'approvvigionamento di gas, anche in caso di improvviso azzeramento delle importazioni;

tra i Paesi europei, l'Italia è quello maggiormente dipendente dalle importazioni di gas, sia per la bassa produzione nazionale sia per il preponderante utilizzo del metano per la generazione di energia elettrica. Attualmente il nostro Paese importa gas da Russia, Algeria e Libia. L'equilibrio precario del nostro Paese in tale settore è dimostrata dal fatto che nell'ultimo trimestre del 2013 si è verificato un blocco delle forniture da parte della Libia, compensato proprio con un temporaneo incremento delle importazioni dalla Russia, così come numerose sono state le interruzioni da parte dell'Algeria negli ultimi 4 anni, a causa del quadro politico instabile;

è evidente dunque che la crisi ucraina rende il nostro Paese ancora più vulnerabile sotto il profilo energetico e rende ancora più chiaro quanto sia necessario e non più rinviabile per il nostro Paese investire sulle infrastrutture interne, come i rigassificatori, per far sì che il nostro Paese possa davvero diventare un *hub* europeo del gas;

all'insicurezza sull'approvvigionamento si aggiunge il problema che l'Italia è costretta a pagare il gas a prezzi superiori rispetto a quelli praticati agli altri Paesi europei a causa degli onerosi contratti sottoscritti da Eni con Russia e Algeria. Sono i cosiddetti contratti "*take or pay*" che costringono l'acquirente a pagare comunque il prezzo di una quantità minima di gas prevista dal contratto, anche se il gas non viene utilizzato, e ad un costo notevolmente superiore a quello di mercato, crollato in

conseguenza del diffondersi dello *shale gas*. Solo nel 2012, ad esempio, a causa del crollo della domanda dovuta alla crisi, Eni ha dovuto pagare penali salatissime dovute agli obblighi pluriennali di acquisto del gas. Nello stesso anno, così, la divisione Gas&Power di Eni ha registrato una perdita operativa di 3,2 miliardi di euro, in gran parte dovuta a svalutazioni di *asset* nella vendita per circa 2,5 miliardi. E per i prossimi anni, in attesa della rinegoziazione dei contratti, sono previste ulteriori perdite, che saranno scaricate sulle bollette dei consumatori;

considerato inoltre che l'Unione europea non ha ancora una politica energetica e infrastrutturale comune, che consentirebbe agli Stati membri una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, un più forte potere contrattuale nei confronti dei fornitori che, nel caso del mercato del gas, permetterebbe di puntare sul più economico *shale gas*,

si chiede di sapere:

se il Governo abbia predisposto o intenda predisporre in tempi certi e brevissimi soluzioni alternative di approvvigionamento di gas, soprattutto nel lungo periodo, nel caso di una *escalation* della crisi ucraina e di eventuale interruzione di fornitura di energia da parte di tale Paese;

se, in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, intenda porre il tema della necessità di una politica energetica comune tra i Paesi membri.

(3-00793)

[FATTORI](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [PEPE](#), [SERRA](#), [DE PIETRO](#), [DONNO](#), [PUGLIA](#), [BUCCARELLA](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a parere degli interroganti la riorganizzazione delle forze dell'ordine dovrebbe prevedere una progettazione che non rechi discapito al lavoro di ogni singolo presidio sul territorio, come potrebbe accadere con la loro chiusura. La situazione di crisi economica e sociale spinge troppo spesso verso atti inconsulti che possono sfociare in rischi per la sicurezza e l'ordine pubblico. La lotta alla criminalità non può prescindere dal lavoro svolto dai presidi locali e la chiusura di ogni presidio rischia di essere un regalo fatto al crimine;

considerato che:

la circolare del Ministero dell'interno del 3 marzo 2014, recante il "Progetto di rimodulazione dei presidi della Polizia di Stato", prevede la chiusura del 15,7 per cento per un totale di 261 presidi;

in particolare nella lista dei commissariati di Polizia di Stato si evidenzia la chiusura di 11 presidi di cui 3 (circa il 30 per cento) sono concentrati nella provincia sud di Roma (Colleferro, Genzano di Roma e Frascati) dove servono una cittadinanza di circa 350.000 utenti;

considerato inoltre che:

con la chiusura di questi 3 presidi ne rimarrebbero soltanto 3 operativi (Marino, Velletri e Albano laziale presidio di Polizia stradale) per 350.000 utenti circa in una vasta porzione di territorio che include il parco dei Castelli romani;

nel 2013 il comando di Polizia di Stato di Genzano di Roma, oltre al lavoro svolto per presidio a manifestazioni, eventi sportivi e più in generale per tutte le occasioni in cui è richiesto il mantenimento dell'ordine pubblico, ha ufficialmente riportato la seguente statistica: 4623 soggetti controllati, 1507 veicoli, 373 posti di controllo, 69 contravvenzioni, 151 persone denunciate alle autorità di cui 10 in stato di arresto per reati quali il furto, l'estorsione e la violenza sessuale. Controlli amministrativi a 1264 esercizi, 2421 controlli a soggetti sottoposti a misure cautelari, ricezione di 529 denunce di reato per furti, danneggiamenti, truffe o frodi informatiche;

nonostante il controllo sul territorio, emerge una carenza dei mezzi (e non un *surplus* come evidenziato dal rapporto del Ministero dell'interno) che comporta l'aumento di atti vandalici a negozi, automobili e persone proprio nella zona in cui operano i comandi oggetto della rimodulazione, da cui scaturisce, piuttosto, l'esigenza del mantenimento dei massimi livelli di sicurezza del territorio;

i 3 sindaci interessati, sia a mezzo stampa che durante un incontro con la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, hanno ribadito l'assoluta necessità del mantenimento dei presidi di Polizia di Stato di Genzano di Roma, Frascati e Colleferro e manifestato forti preoccupazioni circa il rischio di una diminuzione della presenza delle forze di polizia sul territorio, con conseguenti negative ripercussioni sulla sicurezza dei cittadini;

numerosi sono gli appelli di tutte le sigle sindacali afferenti alle forze di Polizia di Stato relativamente all'inadeguatezza e inopportunità di tale tipo di programmazione che inciderebbe negativamente sulla sicurezza e sull'ordine pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'utilità, ai fini della sicurezza e dell'ordine pubblico, dei presidi di Polizia di Stato di Genzano di Roma, Frascati e Colleferro, nonché di tutti quelli presenti sul territorio nazionale, che sono in via di soppressione come da programma;

quali siano le ragioni di una così alta concentrazione di presidi soppressi in uno stesso territorio;

quale modello di sicurezza si concretizzerà in futuro nei territori che rimarranno privi di commissariati, dopo la proposta di riorganizzazione e chiusura dei presidi territoriali della Polizia di Stato, per garantire la riduzione del numero di casi di vandalismo e criminalità che, ad oggi, sono in aumento;

quali siano i motivi economici e finanziari che giustificano una tale rimodulazione dell'organizzazione della Polizia di Stato, che, a giudizio degli interroganti, colpisce in maniera preponderante la base e salvaguarda tutta la parte dirigente e burocratica;

quali siano i principi che informano il progetto, anche alla luce delle forti criticità sollevate da tutte le parti sociali afferenti al sistema della Polizia di Stato;

quali iniziative intenda assumere per evitare la chiusura dei presidi di Polizia di Stato di Genzano di Roma, Frascati e Colleferro al fine di garantire nei territori una presenza stabile dello Stato e dare un forte segnale di vicinanza ai cittadini.

(3-00798)

[RUTA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* -

(3-00802)

(Già 4-01654)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MANCONI](#), [LO GIUDICE](#), [BUEMI](#), [DE CRISTOFARO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che: a seguito degli incidenti accaduti presso il cantiere della linea di alta velocità ferroviaria di Chiomonte (Torino) nei giorni 13 e 14 maggio 2013 Claudio Alberto, Niccolò Blasi, Mattia Zanotti e Chiara Zenobi sono stati indagati e quindi rinviati a giudizio per reati aggravati, in base al capo d'imputazione, dalle finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico;

nei loro confronti, a 6 mesi dal fatto, è stata applicata, in data 9 dicembre 2013, la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita nella casa circondariale di Torino, dove gli uomini sono detenuti in celle contigue (Blasi e Alberto nella medesima) e i colloqui con i difensori sono stati svolti alla presenza di tutti;

dopo pochi giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura, tutti e 4 gli indagati sono stati autorizzati ad avere colloqui in carcere con i familiari e i rispettivi conviventi. Il 20 gennaio 2014 tali colloqui sono stati improvvisamente sospesi, su decisione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, per ragioni investigative;

l'istanza di ripristino dei colloqui, ritualmente avanzata dai difensori, è stata respinta, con la seguente motivazione: "da indagini in atto (...) emerge che attraverso i colloqui con persone diverse dai familiari si cerca di far pervenire agli indagati notizie relative a possibili fatti di resto sui quali sono in corso accertamenti";

in data 30 gennaio i 4 coimputati sono stati quindi trasferiti in reparti di alta sicurezza nelle case circondariali di Alessandria (Blasi e Zanotti), Ferrara (Alberto) e Rebibbia, Roma (Zenobi);

rilevato che:

Zenobi è stata tenuta in isolamento e poi ammessa alla socialità con le altre tre detenute della sezione, a fronte delle rassicurazioni che il carcere di Rebibbia aveva fornito alla Procura di Torino, in ordine alla non particolare pericolosità sociale delle detenute stesse;

a Blasi e Zanotti è stata invece vietata la possibilità di incontrarsi, con conseguente sensibile riduzione delle ore d'aria che spetterebbero a ciascuno. Infatti, proprio per evitarne il contatto, essi sono stati autorizzati ad uscire dalla propria cella singola a turno, l'uno al mattino e l'altro al pomeriggio, mentre

le ore d'aria serali sono stati equamente divise tra i 2. Pertanto, le ore d'aria giornaliere loro riconosciute si sono dimezzate, passando dalle 6 previste per tutti i detenuti della sezione, a 3; a seguito di apposita segnalazione da parte dei familiari di Alberto, il 13 febbraio la difesa ha presentato, alla Procura della Repubblica e al giudice per le indagini preliminari, due istanze per la revoca sia dell'isolamento di Alberto, sia del divieto di incontro tra Blasi e Zanotti, nonché per il ripristino dei colloqui con familiari e conviventi;

il 18 febbraio 2014 il giudice per le indagini preliminari ha respinto le istanze, ad eccezione di quella relativa al ripristino dei colloqui con i familiari, nel frattempo già ripresi su autorizzazione della Procura della Repubblica;

dalla lettura del provvedimento del gip si evince che, per quanto riguarda Zanotti e Blasi, il divieto di incontro disposto per ragioni investigative riguardava anche altri detenuti della sezione, cui era appunto negato il contatto con loro. Si apprende, inoltre, che nei confronti di Alberto non era stato disposto l'isolamento in senso stretto ma un divieto di incontro - anch'esso fondato su ragioni investigative, con 2 dei 3 detenuti assegnati alla sezione alta sicurezza, mentre il terzo preferiva svolgere la socialità unitamente ai primi 2. Dunque, Alberto dal 30 gennaio è stato sottoposto di fatto a una condizione di isolamento pur in assenza di uno specifico provvedimento in tal senso. Tale situazione è terminata solo il 19 febbraio, quando, a seguito della denuncia pubblica di tale situazione da parte dei legali, Alberto ha iniziato a incontrarsi nelle ore d'aria con il terzo detenuto della sezione; considerato che:

le indagini preliminari sono da tempo concluse ed è stato disposto il giudizio immediato, con udienza fissata il 14 maggio innanzi alla Corte di assise;

le esigenze investigative addotte a sostegno della custodia in carcere sembrerebbero riferirsi ad ipotesi di reato allo stato non ancora contestate agli interessati e che dunque non potrebbero, a rigore, rappresentare un valido presupposto per l'applicazione di misure cautelari. Del resto, essendosi concluse le indagini, le esigenze processuali (che, sole, dovrebbero legittimare la misura cautelare) dovrebbero essere quanto meno attenuate, con necessità, dunque, di una nuova verifica dell'adequatezza della misura applicata;

nei giorni scorsi risulta essere stato nuovamente impedito, senza motivazione, l'incontro con i conviventi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della ragione per cui sono stati nuovamente impediti i colloqui con i conviventi nonostante la decisione del gip del 18 febbraio 2014;

se non ritenga che l'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle proprie attribuzioni, debba consentire a Zanotti e Blasi di usufruire pienamente delle ore d'aria, nel caso allocandoli in sezioni nelle quali il "divieto d'incontro" non determini una sensibile riduzione delle ore d'aria;

se non ritenga che Alberto, anche in ragione della sua giovane età, debba poter godere di una socialità più significativa di quella minima riconosciutagli, per evitare il protrarsi di una situazione di isolamento che, in assenza peraltro di un formale provvedimento in tal senso, ne pregiudichi le condizioni;

se non ritenga che aspetti eccessivamente rigidi della disciplina della custodia cautelare in carcere rischino di comprometterne la funzione strettamente processuale (e non anticipatoria della pena), la sola idonea a legittimare la privazione della libertà *ante iudicium* di cittadini ancora presunti innocenti. (4-01818)

[Gianluca ROSSI](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

da fonti sindacali, si apprende che il 19 febbraio 2014 ha avuto luogo presso il Dipartimento della Polizia di Stato una riunione tra il vice capo della Polizia con funzioni vicarie prefetto Alessandro Marangoni ed i segretari generali di tutte le sigle sindacali, nel corso del quale il prefetto Marangoni avrebbe comunicato, secondo il sito *web UIL Polizia*, che "l'Amministrazione sta ultimando uno studio per la revisione dei presidi e degli uffici della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale in funzione del fatto che la conclamata carenza degli organici, oggi assestata a circa 95.000 unità e che in

previsione si prospetta con profili di criticità sempre più accentuati per il mancato ingresso di nuove unità rispetto al turnover programmato, ha reso necessaria un'articolata razionalizzazione delle risorse e dei presidi in considerazione dell'attuale disponibilità di personale che non aumenterà in futuro"; in particolare, nel corso della riunione, il prefetto Marangoni avrebbe comunicato l'intenzione da parte del Ministero dell'interno di modificare il sistema delle specialità;

secondo quanto riportato nel comunicato sindacale, sarebbe stata prevista la soppressione di tutte le squadre nautiche oggi esistenti, la riduzione delle scuole di Polizia a 3 maxi poli per la formazione di base, mentre nulla è stato detto in ordine alla scuole per le specializzazioni; inoltre, sarebbe stata prevista la chiusura e l'accorpamento di numerosi commissariati con la conseguente messa di mobilità del personale interessato, ovvero di migliaia di unità di lavoratori; per quanto riguarda la Polizia postale, si apprende, inoltre, che l'intenzione sarebbe quella di mantenere le sole sedi presenti presso le Corti d'appello;

qualora tale notizia fosse confermata, anche le sedi della Polizia postale di Terni e quella della Polizia ferroviaria di Orvieto sarebbero a rischio di chiusura;

tale ipotesi sta suscitando particolare preoccupazione all'interno della comunità ternana a tutela della quale sarebbe invece opportuno assicurare una maggiore presenza di forze dell'ordine specializzate soprattutto in alcuni settori criminali in aumento come il *cyber-bullismo*, pedofilia, *stalking*, frodi informatiche, ludopatie;

l'eventuale soppressione dell'ufficio di Polizia postale di Terni, costringendo i cittadini a recarsi fino a Perugia per poter esporre una denuncia, che disincentiverebbe i cittadini a compiere tale atto, consentendo di fatto alla giustizia di fare il suo corso e compromettendo la sicurezza nel territorio ternano; nel caso della Polfer di Orvieto, si inficerebbe la sicurezza di un bacino turistico di grande ampiezza e rilievo per l'economia umbra,

si chiede di sapere:

se le notizie riportate corrispondano al vero e se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario rendere noti gli intendimenti rispetto alla riorganizzazione della Polizia postale, in particolare in termini di garanzia rispetto alla prossimità territoriale che costituisce elemento fondamentale per il presidio della sicurezza;

se la notizia di soppressione delle stazioni di Polizia postale di Terni e quella della Polizia ferroviaria di Orvieto corrisponda al vero e se non ritenga di dover riconsiderare tale decisione in considerazione dell'importanza che il servizio svolto da tali strutture riveste per il territorio umbro;

quali siano gli intendimenti in ordine alla tutela dei tanti turisti che da tutto il mondo raggiungono le mete umbre servendosi del trasporto ferroviario.

(4-01819)

[MARCUCCI, DI GIORGI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il territorio della Valdinievole e della provincia di Pistoia, negli ultimi mesi, sono stati coinvolti da preoccupanti episodi criminali, verificatisi in aziende e abitazioni private;

secondo i dati forniti dall'Istat, in provincia di Pistoia, i delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria corrispondono a 12.750 nel 2010, 13.448 nel 2011, 13.565 nel 2012: un incremento preoccupante, che obbliga a mettere in campo contromisure adeguate e urgenti;

sempre secondo l'Istat, il numero di furti denunciati, in provincia di Pistoia, è stato 395 nel 2010, 542 nel 2011 e 637 nel 2012, mentre le rapine: 20 nel 2010, 79 nel 2011, 113 nel 2012, a testimonianza della rapida ascesa di episodi criminali che coinvolgono direttamente i cittadini e la loro incolumità;

il dovere dello Stato e delle istituzioni è quello di offrire gli strumenti affinché i crimini non si ripetano: la percezione di abbandono e di mancata sicurezza diffondono sfiducia nei confronti delle istituzioni, giudicate impotenti e non in grado di contrastare efficacemente i malviventi;

il commissariato di Pescia, la postazione Polfer e la sezione di Polizia postale, secondo fonti sindacali, sarebbero a rischio di chiusura a seguito di un piano di razionalizzazione che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha previsto per la Polizia di Stato nella provincia di Pistoia;

il commissariato di Pescia agisce in un comprensorio che opera nell'intera Valdinievole ovest, in

particolare nei comuni limitrofi di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Uzzano, ovvero un territorio geograficamente molto vasto ed esteso (circa 50.000 abitanti), sede dell'ospedale provinciale della Valdinievole, del centro di commercializzazione dell'Italia centrale, della curia vescovile, dell'Agenzia delle entrate, dell'archivio di Stato, della stazione delle Ferrovie dello Stato, e del secondo polo scolastico della provincia di Pistoia con un flusso giornaliero di circa 3.000 studenti; il lavoro delle forze dell'ordine e degli uffici attualmente attivi garantiscono la prevenzione e la repressione dei reati in Valdinievole, i controlli sulla linea ferroviaria tra Pistoia, Lucca, Firenze e Bologna, ed il contrasto dei crimini informatici;

il sindacato autonomo di polizia, attraverso il segretario provinciale Andrea Carobbi Corso, ha espresso una forte preoccupazione in merito alla possibilità di assicurare, in seguito all'annunciato taglio dei servizi, un adeguato livello di sicurezza ai cittadini;

a questo motivato timore, si aggiungono i forti disagi del personale in servizio che, senza preavviso, sarà trasferito in altri uffici, con un evidente danno nei confronti di 48 poliziotti e 3 impiegati civili costretti ad allontanarsi dal luogo in cui si erano stabiliti;

per l'area e i cittadini della Valdinievole non sembrano più tollerabili nuovi tagli ai servizi e strutture del territorio, soprattutto in un settore cruciale come quello della sicurezza pubblica;

la città di Pescia, negli ultimi anni, ha visto venir meno la sede locale della Banca d'Italia, il tribunale, il Corpo forestale, l'ufficio del territorio, e ha subito il forte ridimensionamento dell'ospedale e della stazione dei carabinieri: un impoverimento grave al quale i cittadini chiedono legittimamente di porre un argine,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la notizia secondo cui il commissariato di polizia di Pescia sia prossimo alla chiusura;

quali criteri, di ordine organizzativo ed economico, siano stati eventualmente adottati per giungere a questa decisione;

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia attivato per garantire la sicurezza dei cittadini in provincia di Pistoia e in Valdinievole.

(4-01820)

[GASPARRI](#), [AMORUSO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

negli scorsi giorni il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha avviato le procedure di consultazione relativa a un ampio progetto di "riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato" che di fatto comporta la soppressione di una serie di importanti uffici di polizia ubicati su tutto il territorio nazionale;

tra questi uffici, vari sono ubicati nel territorio pugliese e delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, e in particolare la sottosezione di Polizia stradale di Barletta; la squadra nautica di Bari e la squadra sommozzatori di Bari;

la segreteria provinciale del Sindacato autonomo della polizia ha inoltrato agli interroganti le sue forti preoccupazioni perché la chiusura di questi uffici è suscettibile di gravi conseguenze sotto il profilo della sicurezza dei cittadini;

a parere degli interroganti la riduzione degli investimenti nella sicurezza non genera risparmi, mentre contribuisce a peggiorare la qualità della vita nei territori per l'aumento della criminalità e quindi per la diminuzione degli investimenti commerciali e imprenditoriali in territori che suscitano preoccupazione negli imprenditori sotto tale profilo,

si chiede di sapere:

quale sia allo stato attuale il contenuto del progetto di riorganizzazione dei presidi della Polizia di Stato in relazione ai territori delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani;

se il Ministro in indirizzo condivida le preoccupazioni espresse al fine di contemperare le inevitabili esigenze di risparmio e gestione oculata delle risorse organizzative-gestionali con il mantenimento di *standard* di sicurezza adeguati per i cittadini e per le imprese.

(4-01821)

STEEANO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, le aree di Brindisi, Carovigno, San Pietro Vernotico e Torchiarolo sono state più volte dichiarate aree ad elevato rischio di crisi ambientale in quanto caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ambientali nei corpi idrici, nell'atmosfera o nel suolo tali da comportare rischio per l'ambiente e la popolazione;

il decreto legislativo n. 22 del 1997 ha incluso Brindisi tra i 57 siti di interesse nazionale (SIN) per interventi di bonifica. I SIN rappresentano aree contaminate molto estese classificate più pericolose dallo Stato Italiano e che necessitano di interventi di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari. Il criterio di inclusione di un sito tra quelli di interesse nazionale dipende in gran parte dal rischio sanitario che le condizioni di quel sito rappresentano per le popolazioni;

sulla scorta di quanto stabilito dall'art. 15, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 471 del 1999 ("Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni") è stato confermato l'inserimento dell'area industriale di Brindisi nell'elenco dei SIN. Lo stesso decreto riporta la prima definizione di sito inquinato, e precisamente un'area soggetta, per quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, a rilevante impatto ambientale in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché a pregiudizio per i beni culturali ed ambientali;

il SIN di Brindisi interessa una superficie di circa 5.700 ettari di terra e 5.600 ettari di mare, con uno sviluppo costiero di circa 30 chilometri quadrati e con una popolazione residente nelle aree limitrofe pari a un terzo della popolazione regionale. Il SIN comprende, oltre alla zona industriale, anche tutto il porto e una fascia di litorale. L'area complessiva può essere schematicamente suddivisa in: polo chimico, polo energetico, agglomerato industriale, aree agricole e aree marine;

il piano regionale della qualità dell'aria predisposta dall'ARPA Puglia inserisce Brindisi in fascia C, la più critica, che necessita di azioni di riduzione dell'inquinamento;

l'ordinanza n.18 del 28 giugno 2007 a firma del sindaco Domenico Mennitti ha vietato la coltivazione dei prodotti alimentari nei terreni limitrofi alla centrale termoelettrica a carbone Enel "Federico II";

l'ordinanza del 2011 a firma dello stesso sindaco ha previsto l'interdizione totale dell'area Micorosa nei pressi del petrolchimico di Brindisi a causa dell'elevato tasso di inquinamento dei terreni;

considerato che:

nello studio "Sentieri" condotto dall'Istituto superiore di sanità, finanziato dal Ministero della salute, che ritrae la situazione di 44 dei 57 siti di interesse nazionale italiani, queste aree sono caratterizzate da una mortalità in eccesso rispetto alle medie regionali, nel senso che le morti "osservate" sono, in quasi tutte le località, maggiori di quelle "attese". Lo studio ha definito le esposizioni ambientali sulla base dei decreti di perimetrazione di queste aree caratterizzate dalla presenza di impianti chimici, petrolchimici, raffinerie, centrali elettriche, porti e discariche. In queste aree generazioni di lavoratori hanno prodotto benessere e ricchezza a discapito della loro salute; delle 63 cause di morte prese in esame dalle statistiche, alcune emergono come indissolubilmente legate a contaminazioni ambientali e lavorative;

l'articolo 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), ha previsto l'estensione dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex Acna di Cengio (Savona), indipendentemente dagli anni di esposizione; i lavoratori delle imprese che insistono sui suoli ricadenti nell'area SIN di Brindisi e non ancora bonificati sono quotidianamente esposti a fattori macro e microinquinanti in grado, nel tempo, di pregiudicare la salute e ridurre l'aspettativa di vita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi con urgenza affinché, in analogia a quanto accaduto per i lavoratori dell'Acna, possano essere estesi anche ai lavoratori dell'area SIN di Brindisi i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e

successive modificazioni e integrazioni, e perché si possa prevedere una deroga alla "riforma Fornero", di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per consentire agli stessi lavoratori di accedere al pensionamento con le regole antecedenti alla riforma stessa.

(4-01822)

[Giuseppe ESPOSITO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno* - Premesso che:

l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) persegue il fine istituzionale dell'integrazione dei sordi nella società attraverso una pluralità di iniziative contemplate dal suo statuto. L'ente costituito nel 1932 ha ottenuto il riconoscimento del carattere di "associazione di promozione sociale", iscritta nel registro nazionale (decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2002), nonché l'iscrizione all'anagrafe unica delle *onlus*;

l'ENS è sottoposto alla vigilanza e al controllo del Ministero del lavoro in merito al concreto perseguimento delle finalità istituzionali;

l'ENS riceve un contributo ordinario annuo a carico del bilancio dello Stato in qualità di associazione nazionale di promozione sociale (*ex* legge n. 438 del 1998). Nel quinquennio 2006-2010 lo Stato gli ha erogato in via ordinaria un importo medio annuo di 516.000 euro, ed in via straordinaria un importo di 1.128.925,46 euro. Pertanto l'ENS è sottoposto al controllo della Corte dei conti "sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria", ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259;

la legge istitutiva dell'ENS (art. 3 della legge 21 agosto 1950, n. 698) sottopone l'ente alla vigilanza del Ministero dell'interno al quale è demandata l'approvazione dei bilanci. Entro il mese di ottobre di ogni biennio, l'ENS è tenuto a trasmettere al Ministero il bilancio consuntivo e preventivo rispettivamente del biennio antecedente e successivo accanto alla relazione del collegio centrale dei revisori;

considerato che:

da molto tempo la gestione economica e di bilancio dell'ENS registra forti criticità come evidenziato in diversi articoli di stampa. Il *deficit* di bilancio che ammonterebbe a 12,5 milioni di euro avrebbe spinto gli amministratori dell'ente ad ipotizzare la vendita di parte del patrimonio immobiliare;

nell'aprile 2013 sono state riscontrate nell'elaborazione del bilancio consolidato uscite non documentate, effettuate e non autorizzate per centinaia di migliaia di euro. Le perdite in bilancio sono state riscontrate sia sotto la gestione della ex presidente Ida Collu sia durante l'attuale gestione del presidente Petrucci. Nonostante un passivo crescente, le spese a carico dell'ente sono lievitato nel tempo. Fra stipendio, spese per affitto e spese di rappresentanza, in realtà non sempre congrue al raggiungimento delle finalità istituzionali (come si evincerebbe da lettere di servizio a firma del presidente), il presidente, infatti, può beneficiare di quasi 10.000 euro netti al mese, mentre le indennità di carica e rimborso spese dei 7 componenti del direttivo ammontano a 18.627 euro al mese cadauno;

nonostante la posizione debitoria, sembra che nel 2012 il direttivo ENS abbia approvato la conversione in *hotel* di una parte della sede romana dell'ente, ora occupata dal tribunale del giudice di pace penale, attraverso un'operazione di *project financing* messa a punto dalla società "Risparmio e sviluppo" di Roma. Il progetto prevede un finanziamento di 20 milioni di euro da restituire in 30 anni, con un'esposizione bancaria complessiva che arriverebbe a 32 milioni di euro più interessi. Il pagamento del finanziamento dovrebbe essere garantito con i ricavi dell'*hotel*, senza alcuna garanzia di una reale copertura dello stesso;

sembrerebbe evidente che le somme stanziato dallo Stato siano state utilizzate negli anni non per il perseguimento delle finalità istituzionali ma per il mero soddisfacimento di utilità private,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se intendano avviare una fase di commissariamento dell'ENS per ripristinare la corretta gestione dell'ente;

se siano a conoscenza delle modalità di spesa e di utilizzo delle risorse economiche pubbliche destinate allo svolgimento della missione dell'ENS;

se abbiano disposto l'accertamento, anche attraverso ispezioni, di responsabilità in capo ai presidenti dell'ente, per il periodo di loro competenza, in merito all'eventuale disavanzo di 12,5 milioni di euro.

(4-01823)

BITONCI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo costituisce il finanziamento per la realizzazione di progetti di accoglienza da parte degli enti locali in seno al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati: vi possono accedere Comuni, unioni di Comuni, Province (anche in forma di consorzio) in partenariato con le realtà del privato sociale;

questo fondo copre le spese finalizzate ad accogliere i rifugiati presenti in Italia che godono di protezione umanitaria con un costo sostenuto dallo Stato per ogni rifugiato che ammonta a ben 35 euro al giorno, ovvero 1.000 euro al mese;

la pesante crisi economica che ha investito il nostro Paese ha fatto emergere in tutta la sua gravità le profonde criticità nella gestione pubblica delle risorse finanziarie, e a giudizio dell'interrogante, in tale situazione economica, appare inaccettabile come lo Stato possa permettersi di spendere per la protezione umanitaria dei rifugiati politici presenti nel nostro Paese circa 35 euro al giorno, mentre le persone affette da grave disabilità hanno un sostegno economico che ammonta a meno di 15 euro giornalieri;

organi di stampa locale di Padova del 10 marzo 2014 riportano la notizia secondo la quale è stato arrestato nella "città del Santo" un giovane nigeriano di 26 anni, giunto in Italia nel 2010 e che al momento del suo arrivo aveva richiesto asilo politico sostenendo di essere in fuga da persecuzioni e guerre, anche se lo stesso giovane conta già sulle sue spalle numerose condanne per spaccio tra il 2011 ed il 2012;

l'aumento costante di episodi di spaccio di sostanze illecite in questi ultimi anni sta colpendo in modo evidente la città di Padova, creando estrema preoccupazione tra gli abitanti di tutti i suoi quartieri, anche in pieno centro storico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce sia dell'attuale situazione economica che della preoccupante situazione dell'ordine pubblico a Padova, non ritenga di attivarsi affinché si verifichi la correttezza e la congruità delle richieste dei rifugiati per la domanda di protezione umanitaria.

(4-01824)

BITONCI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

organi di stampa locale ("il Gazzettino" di Padova e "il Mattino" di Padova) riportano la notizia secondo la quale, mercoledì 5 marzo 2014, tre persone dell'est, attorno alle ore 20.30, sono arrivate a bordo di una BMW 320 grigia con targa bulgara nei pressi di un condominio in centro a Padova con l'intento di saccheggiare i *garage* e le cantine del palazzo;

la custode dell'edificio, 45 anni, assieme al marito 43enne, ha quindi voluto accertarsi di che cosa stesse succedendo, notando come più di una porta delle cantine avesse la serratura forzata: quando l'uomo è arrivato di fronte alla porta che unisce le cantine ai *garage*, è stato aggredito da tre sconosciuti;

dopo aver chiamato le forze dell'ordine, anche la donna è stata coinvolta nella colluttazione, colpita da pugni e schiaffi come il marito;

una volta giunte le forze dell'ordine, i poliziotti, con l'aiuto della testimonianza della coppia, hanno provveduto ad arrestare il proprietario della BMW con targa bulgara, un romeno di 26 anni incensurato, riconosciuto come uno dei tre malviventi, mentre gli altri due erano nel frattempo scappati;

per il rumeno è scattato il fermo di polizia giudiziaria ed è stato portato in carcere con l'accusa di furto in abitazione e rapina impropria in concorso, mentre dentro la BMW abbandonata sotto il condominio è stato rinvenuto un navigatore satellitare con alcuni indirizzi già inseriti;

la crescente spirale di violenza che in questi ultimi anni sta colpendo Padova sta creando estrema preoccupazione tra gli abitanti della città e di tutti i suoi quartieri, anche in pieno centro storico;

l'aggressione ai danni della coppia rappresenta infatti solo l'ultimo episodio di una quotidiana serie di

azioni di violenza, che vedono coinvolti per lo più stranieri, quasi sempre di origine nordafricana, che in diversi luoghi della città, dall'Arcella alla stazione, dal Prato della Valle al centro storico, danno spesso vita ad episodi di aggressività, sia sulle persone che sulle cose;
stante anche l'immobilismo dell'amministrazione comunale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare idonee iniziative nell'ambito delle proprie competenze per potenziare il controllo nei luoghi più sensibili della città di Padova.

(4-01825)

[CANDIANI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da alcuni anni la gestione del servizio idrico integrato da parte della società pubblica Umbra acque SpA ha dato origine a comportamenti commerciali ed amministrativi contraddittori e vessatori nei confronti dei cittadini e delle utenze;

il capogruppo regionale della Lega Nord, Gianluca Cirignoni, ha inoltrato all'assessore regionale Rometti ben due interrogazioni riguardo a questa vicenda, alle quali, a tutt'oggi, non è stato dato riscontro;

Umbra acque SpA ha fatto recapitare agli utenti nel mese di gennaio 2013 una lettera in cui il gestore ammette di aver emesso, ed in alcuni casi incassato, oltre 5.000 bollette indebite, poi annullate, oltre ad aver "congelato", senza alcuna preventiva informazione agli utenti, il contratto di servizio in essere dal 2003 e di aver annullato (con grave danno per le casse di un'azienda pubblica qual è Umbra acque SpA) oltre 5.000 bollette periodiche destinate agli utenti proprietari di pozzi privati per un valore di centinaia di migliaia di euro;

in ragione dei possibili contorni illeciti di quest'ultima vicenda il consigliere Cirignoni ha presentato un opportuno esposto alla Procura della Repubblica e alla Procura presso la Corte dei conti;

da questi fatti appaiono evidenti i tentativi di Umbra acque SpA di esercitare sugli utenti azioni vessatorie, a partire dal tentativo di imporre il pagamento di una bolletta extra da 176 euro (poi ritirata ed annullata in fretta), o l'accanimento sui proprietari di pozzi costruiti con regolare autorizzazione, dichiarati e pagati a proprie spese, che hanno sempre pagato la bolletta per i servizi di fognatura e depurazione, fino a quando Umbra acque non ha deciso unilateralmente di "congelare" i contratti in essere al fine di costringere gli utenti a firmare un nuovo contratto più oneroso del precedente, con aumenti in bolletta di oltre il 60 per cento;

preoccupano particolarmente azioni come l'incameramento di somme indebitamente incassate delle utenze (a cui fanno seguito paradossali casi documentati di utenti che ricevono assegni di rimborso da quasi 200 euro relativi a bollette mai pagate) o il tentativo di dubbia legittimità di applicare quote fisse di tariffa, gravando su famiglie e cittadini che invece hanno sempre pagato quanto dovuto;

in ultima analisi, gli elementi che emergono palesano il rischio di condotte gestionali dolose, non riconducibili a criteri di sana gestione della società, ma ascrivibili ad "ansiosi" e spregiudicati tentativi di raccogliere risorse economiche fresche, al fine di compensare i troppo elevati costi di gestione della società pubblica umbra,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quanto descritto;

quali siano i loro intendimenti di competenza e le azioni in essere o *in fieri* per garantire la regolare gestione amministrativa e il rispetto dei diritti dei cittadini utenti di Umbra acque SpA;

se lo stato di gestione della società Umbra acque SpA risponda ai previsti criteri di sana e corretta gestione ovvero, con riguardo alle vicende gestionali oggetto di esposto alla Procura della Repubblica di Perugia da parte del consigliere regionale dell'Umbria Gianluca Cirignoni, se siano in essere condotte dannose responsabili di danni al pubblico erario;

se il Ministro dell'economia e delle finanze abbia già attivato, e nel caso con quali esiti, un'opportuna ispezione per verificare se le condotte di gestione di Umbra acque SpA siano attuate in ossequio alle disposizioni di legge per le società partecipate pubbliche.

(4-01826)

[TAVERNA](#), [BERTOROTTA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [FUCKSIA](#), [AIROLA](#), [SERRA](#), [MORONESE](#), [DONNO](#), [MORRA](#) - *Ai Ministri della salute e dei beni e delle attività culturali e del turismo* -

Premesso che:

il complesso monumentale di San Cosimato, sito nel rione romano di Trastevere e sede del presidio sanitario denominato "Nuovo Regina Margherita", è un'area di particolare valore storico e artistico risalente al II secolo avanti Cristo: dapprima fu sede di una casa signorile, poi di un impianto termale, per divenire nell'alto Medio Evo sede di un luogo di culto, ricordato anche in una guida per pellegrini dell'VIII secolo. Inoltre nell'area fu edificato, a metà del X secolo, il monastero benedettino dedicato ai santi Cosma e Damiano (nome poi volgarizzato in San Cosimato), tra i più venerati e famosi dell'epoca. Ceduto nel 1234 alle clarisse, fu il primo monastero romano dell'ordine femminile francescano;

di questo suo passato il complesso monumentale conserva tra le mura, e rappresenta esso stesso, la testimonianza più preziosa sia come patrimonio immobiliare (i pregevoli fabbricati medievali, tra cui le mura originali, il protiro, il chiostro, e rinascimentali, risalenti agli interventi di papa Sisto IV nella seconda metà del Quattrocento, come la chiesa, il secondo chiostro ed alcuni edifici), sia come beni mobili (i reperti archeologici, il patrimonio epigrafico, la quadreria, eccetera);

dopo l'unità d'Italia, con la soppressione degli enti ecclesiastici, il complesso monumentale con i suoi edifici è stato adibito a struttura socio-sanitaria e attualmente tanto il sito storico quanto il presidio sanitario risultano essere di proprietà della Regione Lazio, affidati in gestione alla ASL Roma A;

l'art. 9 della Costituzione italiana sancisce uno dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, stabilendo che: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

l'art. 30 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede al comma 1 che "Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza";

considerato che:

lo stato di fatiscenza del complesso monumentale è stato più volte sottolineato e denunciato dalla cittadinanza e da varie associazioni, tra cui l'associazione culturale "Mica Aurea". L'intero sito versa infatti in condizioni precarie sia dal punto di vista della tutela (esposizione ad atti vandalici, furti, eccetera) sia dal punto di vista del degrado strutturale (concreti pericoli di cedimento);

attualmente risulta agli interroganti che non vi sia un vero responsabile del patrimonio, il che sicuramente rappresenta un grave ostacolo alla conservazione del sito stesso, non rientrando certamente tra i compiti del direttore sanitario la tutela e la salvaguardia delle strutture storiche presenti all'interno e nelle adiacenze del presidio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali azioni vogliano intraprendere, anche con iniziative di carattere normativo e nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di garantire nel più breve tempo possibile la protezione statica dei luoghi e una gestione delle attività sanitarie al loro interno compatibile con la protezione del sito storico, tenuto conto anche di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del codice;

se intendano, per quanto di competenza, verificare la presenza di un responsabile del patrimonio e, qualora tale posizione dovesse essere attualmente scoperta, se non reputino necessaria la sua nomina, non rientrando la tutela e la salvaguardia della struttura antica nelle competenze del direttore sanitario e non essendo parimenti possibile lasciare il complesso senza un responsabile che si occupi di risolvere l'attuale situazione di incuria;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, adoperarsi al fine di pervenire alla costituzione immediata di un tavolo di lavoro che si occupi innanzitutto di avviare gli interventi urgenti di messa in sicurezza e che, in seguito, provveda a sviluppare un adeguato progetto di restauro e riqualificazione della struttura stessa, tenendo conto della storia artistica e culturale delle strutture, secondo quanto

disposto dalla normativa vigente, e valorizzando i reperti archeologici in spazi adeguati, anche all'interno del complesso stesso.

(4-01827)

STEEANO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

vengono penalizzati fortemente i lavoratori precari della pubblica amministrazione allorquando venga loro interrotto anticipatamente il rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro pubblico, costringendoli ad aspettare fino a 27 mesi il pagamento del TFR maturato;

tale situazione interessa migliaia di lavoratori precari che hanno prestato servizio nella pubblica amministrazione e che riceveranno la liquidazione del trattamento di fine rapporto non prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, che, per giunta, è avvenuta per decisione anticipata e unilaterale del datore di lavoro pubblico;

il comma 23 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce che i nuovi termini di liquidazione non si applichino nei confronti dei soggetti che abbiano maturato i requisiti per il pensionamento prima del 13 agosto 2011, per i quali continua a valere la vecchia normativa che prevede la liquidazione dei trattamenti di fine rapporto o servizio o entro 105 giorni nei casi di cessazione dal servizio per inabilità, decesso, raggiunti limiti di età, massima anzianità contributiva (40 anni), o non prima di 6 mesi ed entro i successivi 3 mesi nei casi di cessazione dal servizio per volontarie dimissioni, licenziamento, destituzione e altro;

la Direzione generale dell'INPS, con circolare n. 37 del 14 marzo 2012, ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai termini di pagamento delle liquidazioni, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione ha infatti fatto venir meno, dal 1° gennaio 2012, la nozione di «anzianità massima contributiva» e la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica (ad eccezione di coloro che avessero già maturato tale requisito entro il 31 dicembre 2011). Pertanto, per il personale destinatario delle nuove regole di accesso e calcolo della pensione che cessa dal servizio senza aver raggiunto il limite di età previsto dal proprio ordinamento, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà messo in pagamento non prima di 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. Resta fermo il termine di 6 mesi per il personale che ha maturato l'anzianità contributiva di 40 anni entro il 31 dicembre 2011 anche se cesserà dal servizio successivamente a tale data;

in merito alle deroghe previste dal decreto-legge n. 138 del 2011, ed a seguito della nota protocollo n. 2680 del 22 febbraio 2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il termine di 105 giorni per le cessazioni dal servizio per limiti di età o di servizio sono a condizione che i relativi requisiti siano maturati entro il 12 agosto 2011. Pertanto, i lavoratori che a tale data abbiano maturato i requisiti congiunti di età e anzianità contributiva (cosiddetta quota) ma non abbiano ancora raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza, ovvero la massima anzianità contributiva, avranno il pagamento della liquidazione dopo 6 mesi, anche nel caso in cui successivamente abbiano raggiunto, al momento della cessazione dal servizio, i predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero anzianità massima contributiva (40 anni);

la prestazione non viene quindi liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell'ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause sono previste, in particolare, le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione e il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall'impiego);

si ha motivo di ritenere non equa tale applicazione della normativa, che colpisce ingiustamente i lavoratori precari della pubblica amministrazione, per la maggior parte giovani, che dopo aver subito l'interruzione anticipata e unilaterale del rapporto di lavoro, rimangono non solo senza alcuna fonte di reddito ma non possono neanche disporre in tempi brevi del TFR maturato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di assumere iniziative, se del caso con apposito atto amministrativo, per sanare la problematica segnalata, che colpisce pesantemente questa categoria di lavoratori, già soggetti, loro malgrado, a forme di lavoro precario.

(4-01828)

[STEFANO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con i decreti legislativi di riforma n. 155 e n. 156 del 2012, in attuazione della delega conferitagli dalla legge n. 148 del 2011, il Governo ha operato una profonda riforma delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari di primo grado a fini di risparmi di spesa e di miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia;

in particolare, il decreto legislativo n. 155 del 2012 ha proceduto alla revisione e alla nuova organizzazione dei Tribunali e delle relative Procure della Repubblica, prevedendo la soppressione di 31 Tribunali, 31 Procure e di tutte le 220 sezioni distaccate di Tribunale, mentre il decreto legislativo n. 156 del 2012 ha operato analoga riorganizzazione in relazione agli uffici del giudice di pace. Il provvedimento ha soppresso un significativo numero di uffici, in particolare quelli situati in sede diversa da quella del circondario di Tribunale. Ha previsto, inoltre, la possibilità per i Comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari; la complessiva riforma della geografia giudiziaria è entrata a pieno regime lo scorso 13 settembre 2013. Il pacchetto delle norme di revisione, sia in fase di proposta che in fase di prima applicazione, è stato oggetto di molte polemiche e critiche, nonché foriero di rilevanti dubbi e perplessità, talché si è reso necessario un intervento correttivo da parte del legislatore in considerazione del rilievo di taluni dubbi interpretativi e di concreta applicabilità in ordine alle molteplici e diversificate esigenze dei territori che necessitano di approfondimenti singoli e specifici relativamente ad ogni realtà locale;

con il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, correttivo dei decreti legislativi n. 155 e n. 156, è stato operato un limitatissimo recupero di alcuni uffici soppressi, come quelli relativi alle 7 isole minori, mantenendo la soppressione complessiva di 667 sedi di uffici del giudice di pace;

in alcune realtà territoriali, l'applicazione concreta della riforma relativa al giudice di pace e della conseguente revisione della geografia giudiziaria sta provocando disagi notevoli per i cittadini, gli operatori del diritto, i dipendenti e le amministrazioni locali coinvolte,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire urgentemente con ulteriori provvedimenti correttivi al fine di rendere meno rigidi i criteri in base ai quali l'ente locale può richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e, nel contempo, riaprire i termini entro i quali presentare la relativa domanda, nonché prevedere, tra i criteri di razionalizzazione, la possibilità di accorpamento degli uffici dei giudici di pace soppressi presso altre sedi di uffici di giudici di pace mantenuti e meglio rispondenti alle esigenze di fruizione del servizio giustizia ovvero più vicini rispetto alla sola scelta del capoluogo di provincia.

(4-01829)

[AIELLO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

risulta essere in atto un progetto che riguarda la revisione dell'intero assetto organizzativo dei presidi di Polizia presenti sul territorio nazionale;

la decisione sarebbe dettata dalla circostanza che l'attuale disponibilità di personale non sarebbe destinata ad aumentare in futuro con conseguente necessità di razionalizzazione delle risorse e dei presidi;

se così fosse, non si terrebbe conto che l'evoluzione della micro-criminalità, legata negli ultimi anni anche a fenomeni sociali come il fenomeno dell'immigrazione straniera, non ha visto una parallela crescita del numero dei dipendenti in servizio alle locali forze di polizia che, infatti, appare in Calabria non coerente con quello previsto dalle richieste del territorio;

la manifestata intenzione del Dipartimento della pubblica sicurezza di portare avanti il progetto di razionalizzazione delle risorse porterebbe alla cancellazione delle squadre nautiche e di presidi della stradale oltre a quelli della Polfer, e della Polizia postale ad eccezione di quelle presenti nei distretti di

Corte d'Appello;

tale progetto di razionalizzazione risulta già essere sul tavolo di questori e prefetti competenti che dovranno valutarne la compatibilità ed esprimere un parere entro la prima metà di marzo 2014;

a quanto risulta ad oggi all'interrogante, in Calabria tale decurtazione porterà alla soppressione degli uffici del posto di Polizia ferroviaria a Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Locri, e del servizio di Polizia postale a Cosenza, Crotone e Vibo Valentia, oltre che della squadra navica a Cosenza, Crotone e Gioia Tauro e dell'ufficio di Polizia di frontiera marittima Gioia Tauro;

tale paventata soppressione sembrerebbe non tenere conto dei fenomeni di immigrazione clandestina che, quotidianamente, interessano le coste calabresi,

si chiede di sapere quali siano le reali intenzioni in merito alla situazione descritta e se, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, anche in ragione dell'estrema preoccupazione di tutti i cittadini per il crescente aumento dei fenomeni di criminalità, anche conseguenti agli sbarchi clandestini, rivedere il drastico taglio agli uffici di polizia, i quali rappresentano oggi un punto di riferimento fondamentale per i cittadini, adottando invece idonee iniziative nell'ambito delle proprie competenze allo scopo di favorire un rafforzamento delle risorse umane a disposizione delle forze dell'ordine per un controllo del territorio della Calabria.

(4-01830)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

le mura etrusche che circondano Cortona (Arezzo) versano attualmente in un pessimo stato di manutenzione, in particolare nel tratto che dalla Moreta prosegue fino a porta Colonia e oltre, a causa della crescita incontrollata di erbacce che, in certi punti, arrivano a nascondere le stesse mura;

non tutto il centro storico di Cortona riceve le dovute attenzioni, e vi sono zone più curate e valorizzate di altre. Da tanti piccoli particolari si nota un generale disinteresse per le parti del centro storico meno affollate dai turisti e per le zone immediatamente limitrofe: transenne abbandonate, cartelli posticci che dovrebbero essere rimossi, scritte sui muri che attendono di essere cancellate, deiezioni di uccelli e di animali un po' ovunque;

a causa dei tagli governativi, i fondi a disposizione degli amministratori, anche per la cura del centro storico, sono purtroppo sempre più esigui;

i proventi della tassa di soggiorno dovrebbero essere utilizzati prioritariamente per interventi di riqualificazione dei beni archeologici e culturali come appunto le mura etrusche, oppure per migliorare i servizi di accoglienza turistica, istituendo ad esempio il servizio di navetta, per migliorare i servizi delle strutture ricettive, come la copertura totale del territorio con la banda larga, solo per fare qualche esempio, anche perché si tratterebbe di investimenti di lunga durata e soprattutto fruibili da tutti i turisti che scelgono Cortona come meta turistica, a giudizio dell'interrogante sicuramente più apprezzata da questi ultimi più per le riconosciute bellezze risalenti all'epoca etrusca, piuttosto che per un *festival* musicale, per il quale, si ricorda, sono stati spesi 120.000 euro a fronte di incassi pari ad appena 21.000 euro,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per assicurare i fondi necessari al restauro e alla manutenzione delle cinta murarie di Cortona, visto che non è più ammissibile trascurare la manutenzione dei monumenti italiani, con l'auspicio per Cortona di una diversa concezione di sviluppo, uno sviluppo che sia finalmente omogeneo e che non si sostanzi solo in iniziative estemporanee.

(4-01831)

[MARINELLO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la Federazione italiana dei medici di medicina generale (FIMMG), che, oltre ad essere il sindacato medico italiano più numeroso in ambito sanitario, è anche l'organizzazione sindacale più rappresentativa dei medici di controllo INPS, denuncia ancora una volta la situazione di disagio che circa 1.400 medici, che svolgono attività di medicina fiscale, vivono da circa un anno. Situazione che raggiunge livelli di drammaticità per circa 400 medici;

l'INPS nel 2013, facendo riferimento alla cosiddetta *spending review*, ha drasticamente ridotto le visite

fiscali per malattia. Ciò, senza produrre benefici per la collettività ma solo danni, ha comportato i disagi oggetto di denuncia, conseguenti alla perdita di buona parte del reddito per la maggior parte dei medici e per 400 di loro, i più dediti al servizio, della totalità;

la XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati ha condotto in queste settimane un'utile ed approfondita indagine conoscitiva sul tema, che ha ulteriormente evidenziato il danno per la collettività;

da alcuni dati INPS si evince in modo inequivocabile che la riduzione del numero dei controlli ha determinato un aumento della spesa per indennità di malattia di circa 12,5 milioni di euro rispetto all'anno precedente. A ciò si devono aggiungere ulteriori 15 milioni di mancate entrate per l'INPS direttamente conseguenti al provvedimento. In definitiva, a fronte di un presunto risparmio di 28,3 milioni si sono avuti maggiori oneri per un valore di quasi 27,4 milioni, nonostante la riduzione degli occupati di circa 500.000 unità e la sostanziale costanza dei provvedimenti di cassa integrazione;

fra i costi dell'operazione si devono computare inoltre: il venir meno di un essenziale elemento di contrasto a comportamenti assenteisti non presumibili né identificabili al momento della certificazione, l'aumento dei costi del lavoro delle aziende che sostengono circa il 50 per cento dell'indennità di malattia, il mancato introito per lo Stato di circa 10 milioni di euro per l'IRPEF non versata dai medici fiscali ed infine la severa riduzione dei contributi versati all'ENPAM, la cassa previdenziale dei medici;

in definitiva il sistema Italia ha in realtà avuto un danno quantificabile economicamente nel triplo di quanto risparmiato;

inoltre, le esigue risorse destinate ai controlli di malattia per i 12 milioni di dipendenti privati stridono con i 70 milioni di euro stanziati dallo Stato per i controlli di circa 3 milioni e mezzo di dipendenti pubblici,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto un rapidissimo ed incisivo intervento al fine di vedere risolte queste criticità, auspicando che il polo unico di medicina di controllo, proposto dalla FIMMG da oltre 3 anni, trovi immediata realizzazione.

(4-01832)

[DONNO](#), [GAETTI](#), [LEZZI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [SERRA](#), [SANTANGELO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

gli allevatori cunicoli italiani lamentano distorsioni nel mercato europeo delle carni macellate;

in particolare, a loro giudizio, in Francia, Ungheria e Spagna, in questo momento, i conigli vivi valgono molto di più di quelli italiani mentre quelli macellati valgono molto meno;

tale situazione si palesa come paradossale e anticoncorrenziale;

nell'ambito del commercio internazionale di carne macellata, tale contraddizione alimenta alcuni comportamenti scorretti (*dumping*), non adeguatamente contrastati dai macellatori-grossisti italiani: nello specifico si ravvisa un abbassamento artificiale delle quotazioni dei conigli vivi sulle piazze italiane, in spregio del patrimonio zootecnico nazionale e delle comuni norme sulla concorrenza;

i dati statistici confermano che l'Italia importa dalla Francia la maggior quantità percentuale di carni cunicole europee (55 per cento);

nel 2013, dalla Francia sono arrivati quasi 15.000 quintali di conigli macellati, con un incremento del 22 per cento rispetto al 2012. La restante quota di importazioni è stata coperta da Ungheria (26 per cento) e Spagna (16 per cento);

l'aumento progressivo, nel mercato italiano, delle importazioni di carne cunicola rappresenta un espediente funzionale a calmierare i prezzi, ma, di fatto, non viene a colmare la crisi di offerta dovuta all'allarmante chiusura degli allevamenti italiani; il tutto a fronte di consumi pressoché invariati o leggermente calati (con una diminuzione del 2 per cento nel 2013);

secondo l'associazione allevatori Anlac (Associazione nazionale liberi allevatori conigli), il *surplus* dei conigli macellati francesi viene immesso nel mercato italiano ad un prezzo inferiore del valore normale del prodotto praticato all'interno della stessa Francia; tale fenomeno, che si ripete ciclicamente ogni anno, da aprile ad agosto, nel 2014 si è verificato prima, vale a dire nel mese di febbraio, in

concomitanza con i ribassi eccessivi sulla piazza di Verona;
ciò determina una discriminazione internazionale dei prezzi, favorisce pratiche di monopolio, altera la struttura del commercio tra Stati europei e penalizza la situazione dei produttori italiani;
studi econometrici commissionati dall'Anlac all'università di Napoli hanno dimostrato che ad incidere sul prezzo del coniglio vivo in Italia non è la differenza tra prezzo italiano e prezzo estero, come vorrebbe la teoria economica, ma il saldo importazioni-esportazioni del prodotto macellato. Ciò, dunque, a conferma della natura essenzialmente speculativa e incontrastata del fenomeno;
considerato che non risulta agli interroganti che lo Stato italiano si sia adoperato per contrastare il fenomeno descritto, soprattutto mediante un'implementazione del piano di settore anticrisi, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, intervenire urgentemente nelle opportune sedi europee per verificare se l'immissione nel commercio in Italia di carni cunicole provenienti dalla Francia, ad un prezzo inferiore al valore normale del prodotto praticato all'interno della stessa Francia, delinea una discriminazione internazionale dei prezzi tesa ad alterare la struttura del commercio tra Stati europei;

se non intendano, nell'ambito delle proprie competenze, intervenire urgentemente nelle opportune sedi europee per verificare se la Francia stia finanziando, attraverso aiuti di Stato incompatibili con le regole dell'Unione, prezzi di *dumping* a favore delle proprie imprese.

(4-01833)

[DLBIAGIO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(4-01834)

(Già 3-00424)

[DLBIAGIO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(4-01835)

(Già 3-00631)

[DLBIAGIO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(4-01836)

(Già 3-00707)

[LIUZZI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

di recente, con pubblicazioni su giornali e notiziari dei concorsi, è stato reso noto che l'Agenzia delle entrate (sede centrale di Roma in via Cristoforo Colombo 426 C/D) dovrà indire nuovi concorsi per l'assunzione di 1.100 funzionari nell'arco di 3 anni (400 nel 2015, 350 nel 2016 e 350 nel 2017) in aggiunta agli 800 funzionari di cui, di recente, è già stata autorizzata l'assunzione, quali vincitori di precedente concorso pubblico;

i concorsi prevedono diverse prove selettive, superate le quali i candidati meglio posizionati in graduatoria sono ammessi a frequentare un tirocinio teorico-pratico;

per quest'anno è previsto che lo *stage* abbia inizio il 1° luglio 2014 e vi parteciperanno gli ammessi (in numero superiore del 30 per cento rispetto a quelli effettivamente da assumere), tenendo presente sia il tasso di abbandono della frequenza sia l'eventuale non superamento della prova finale d'esame a conclusione del tirocinio;

invero, il precedente concorso pubblico per le 800 assunzioni (quelle autorizzate) è stato bandito e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2011, n. 53, e, conseguentemente, la prima prova attitudinale si è svolta l'8 giugno 2012 e la seconda il 19 aprile 2013; la graduatoria, dopo lo svolgimento della seconda prova, è stata pubblicata il 10 maggio 2013;

è facile constatare che, per giungere all'ammissione allo *stage* di 800 funzionari sono occorsi ben 2 anni, anche a seguito di ricorsi al TAR per presunte irregolarità nello svolgimento delle prove in alcune regioni (come la Sicilia);

l'assunzione (già autorizzata) di 800 funzionari di cui al precedente concorso (graduatoria del 10 maggio 2013) e quella annunciata di altri 1.100 funzionari per il prossimo triennio si è resa necessaria

visti i compiti attribuiti all'Agenzia delle entrate per l'emersione ed il rientro dei capitali detenuti all'estero;

considerato che:

lo svolgimento di un concorso pubblico richiede tempi sicuramente non brevi, pur nel caso in cui non insorgano problemi connessi a ricorsi giudiziali (come accaduto per quello bandito nel 2011), per cui appare del tutto irrealistica la possibilità che per il 2014 il tirocinio possa iniziare il 1° luglio, qualora dovesse essere bandita una nuova selezione entro il prossimo mese di giugno;

l'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni", rende obbligatorio per le amministrazioni dello Stato, per le agenzie e ad altri enti pubblici non economici e di ricerca di avviare nuove procedure concorsuali solo dopo aver verificato la "avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzione a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica";

relativamente al precedente concorso pubblico bandito dall'Agenzia delle entrate nel luglio 2011, sono tuttora valide *ex lege* le graduatorie dei partecipanti giudicati idonei a frequentare il tirocinio per l'esame finale e l'assunzione a tempo indeterminato;

sarebbe davvero irragionevole ed antieconomico che, per conseguire maggiori introiti fiscali con la repressione della tenuta dei capitali all'estero, si spendano altri fondi pubblici per concorsi di identico tipo, violando l'obbligo di utilizzare le precedenti valide graduatorie di candidati già valutati come idonei, che se non utilizzate potrebbero determinare ricorsi giudiziari da parte dei tanti soggetti interessati al conseguimento di un posto di lavoro nel rispetto delle leggi dello Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che l'Agenzia delle entrate sia o meno tenuta ad avvalersi delle graduatorie del precedente concorso pubblico, tuttora valide per legge o, invece, che debba provvedere all'assunzione di 400 funzionari per il corrente anno 2014 e di altri 700 per i due anni successivi.

(4-01837)

GASPARRI - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il 21 febbraio 2014 è stata pubblicata un'ordinanza dal sindaco Ignazio Marino che vieta il consumo di acqua sino al 31 dicembre in talune zone del comune fornite dagli acquedotti gestiti dall'Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio) a causa della presenza di arsenico superiori alla norma;

successivamente sono stati effettuati ulteriori controlli approfonditi per constatare il grado di inquinamento dell'acqua nonché delle tubature stesse;

da tali accertamenti è emerso che non è solo l'acqua ad essere inquinata bensì le condutture stesse sono state costruite in cemento-amianto;

l'asbesto (o amianto) è un insieme di minerali del gruppo degli inosilicati, appartenente alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli;

in natura è un materiale molto comune. La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la sua ormai accertata nocività per la salute ha portato a vietarne l'uso in molti Paesi. Le polveri contenenti fibre d'amianto, respirate, possono causare gravi patologie, l'asbestosi per importanti esposizioni, tumori della pleura (ovvero il mesotelioma pleurico), e il carcinoma polmonare;

gli amianti più cancerogeni sono gli anfiboli, fra cui il più temibile è la crocidolite. Una fibra di amianto è 1.300 volte più sottile di un capello umano. Non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non sia pericolosa: un'esposizione prolungata nel tempo o ad elevate quantità aumenta esponenzialmente le probabilità di contrarre malattie;

l'amianto è stato utilizzato fino agli anni '80 per la coibentazione di edifici, tetti, navi (ad esempio le portaerei classe Clemenceau), treni, come materiale da costruzione per l'edilizia sotto forma di

composito fibro-cementizio (noto anche con il nome commerciale Eternit) utilizzato per fabbricare tegole, pavimenti, tubazioni, vernici, canne fumarie, ed inoltre nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche, materiali d'attrito per i freni di veicoli, guarnizioni), ma anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni;

l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione dell'amianto, di prodotti d'amianto o contenenti amianto sono stati vietati dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che ha previsto che vi fosse una ricerca finalizzata all'individuazione di materiali sostitutivi e alla bonifica dei siti ove fosse impiegato l'amianto;

la bonifica dell'amianto può avvenire attraverso la rimozione, eliminando materialmente la fonte di rischio, l'incapsulamento, impregnando il materiale con l'uso di prodotti penetranti e ricoprenti, o con il confinamento, installando delle barriere in modo da isolare l'inquinante dall'ambiente;

l'interrogante, con precedente atto di sindacato ispettivo 3-00790, aveva già sollevato il problema dell'inquinamento delle acque,

si chiede di sapere:

quali interventi di monitoraggio i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano intraprendere affinché si possa avere un quadro chiaro e completo della situazione in corso;

quali provvedimenti urgenti, allo scopo di ripristinare il servizio, siano stati adottati o siano almeno stati programmati;

quali interventi di bonifica saranno effettuati per ridurre il rischio di esposizione all'eternit da parte della popolazione residente;

quali aiuti siano stati predisposti nei confronti della popolazione residente per garantire un approvvigionamento idrico giornaliero sufficiente.

(4-01838)

[CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [SCIBONA](#), [SIMEONI](#), [PEPE](#), [FUCKSIA](#), [SERRA](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [TAVERNA](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [DE PIETRO](#), [MORRA](#), [VACCIANO](#), [GAETTI](#), [CATALEO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia* - Premesso che:

nel mese di febbraio 2014 la Procura nazionale antimafia, unitamente alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria ed alle forze di polizia statunitensi, ha diramato una nota con cui dichiarava concluse le indagini in merito all'operazione "New Bridge", volta allo smantellamento di una vasta organizzazione di narcotraffico le cui basi erano a Reggio Calabria e New York;

nella nota veniva indicato che le indagini, iniziate nel 2012 con il supporto dello U.S. Department of justice e Federal bureau of investigation, hanno portato all'arresto di 17 persone in Italia e 7 negli Stati Uniti facenti parte di un'organizzazione transnazionale finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (come eroina e cocaina) tra la Calabria e l'America, avente come riferimento la famiglia di 'ndrangheta degli Ursino di Gioiosa jonica (Reggio Calabria) e quella mafiosa siciliana dei Gambino di New York City;

il traffico, per quanto riguardava l'attività in Italia, ruotava principalmente attorno all'area di Gioiosa jonica e buona parte dei personaggi indicati nella nota congiunta sono legati direttamente o indirettamente ad una organizzazione di tipo 'ndranghetistico che fa capo alla cosca Ursino;

l'indagine ha consentito di individuare un legame, a doppio filo, tra famiglie di 'ndrangheta con particolare riguardo alla citata famiglia di Gioiosa jonica e alcuni personaggi italo-americani, insediati a New York, di chiara estrazione mafiosa;

in questo senso, è stato fondamentale per l'avvio delle indagini il contributo di un agente statunitense sotto copertura, il cui pseudonimo era quello di "Jimmy", che grazie a un suo fiduciario è riuscito a infiltrarsi nelle cosche newyorkesi ed a intrecciare rapporti con malavitosi italiani;

ciò ha consentito di svelare un'attività diretta ad assicurare un'esportazione di sostanze stupefacenti (del tipo dell'eroina) dalla Calabria a New York;

il ruolo dell'agente "Jimmy" infiltrato nella cosca è stato fondamentale nell'operazione;

il fatto che nel corso dell'operazione la sua copertura fosse saltata (dalla nota congiunta delle Procure si evince che era stata già decisa la sua esecuzione) ha convinto le forze dell'ordine ad intervenire; considerato che:

in un articolo de "Il Sole-24 ore" del 19 febbraio 2014 intitolato "Operazione New Bridge/3" il giornalista Roberto Galullo riporta che tra i vari traffici emersi grazie all'operato dell'agente infiltrato Jimmy vi sia stato anche un episodio che interessa la base militare americana di stanza a Vicenza;

in particolare, citando come fonte il provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Reggio Calabria, il giornalista riporta che il 5 febbraio 2014 un rappresentante della cosca Ursino avrebbe chiesto all'agente infiltrato di poter acquistare 500-1.000 armi semiautomatiche, frutto di una dismissione effettuata dalle autorità americane "in particolare da parte dell'esercito americano di stanza nella base di Vicenza";

tale episodio si ripeteva nuovamente il 12 febbraio;

considerato infine che:

i protocolli della Nato per la dismissione delle armi sono normalmente segretati ed inaccessibili ai civili;

la base americana di stanza a Vicenza (Camp Ederle) ha un ruolo strategico importantissimo ed impiega un gran numero di personale militare e di armi. Inoltre è destinata ad ospitare le truppe terrestri della United States Africa command, organo che ha come obiettivo principale la stabilizzazione di Paesi poveri e deboli attraverso la formazione delle forze di sicurezza locali e l'aiuto umanitario ed ha un ruolo strategico fondamentale per quanto riguarda il terrorismo internazionale, le forniture di petrolio e l'espansione delle relazioni sino-africane;

la sola possibilità che le organizzazioni mafiose possano avere libero accesso alle informazioni riservate riguardanti uno stabilimento militare Nato così importante rappresenta un pericolo gravissimo per la popolazione e per le possibili operazioni militari in cui è coinvolto lo Stato italiano;

a parere degli interroganti, volendo porre in secondo piano la grave falla di sicurezza che ha permesso alle cosche 'ndranghetiste di venire a conoscenza della dismissione delle armi, ancora più preoccupanti risultano gli interrogativi sulle modalità con cui la compravendita sarebbe dovuta avvenire e per quali attività dovessero essere utilizzate 500-1.000 armi semiautomatiche,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei gravi accadimenti descritti;

quali misure intenda porre in essere per verificare se e in che modo sia stata violata la riservatezza delle informazioni sensibili relative alla base militare di Vicenza;

quali misure intendano assumere per contrastare il fenomeno mafioso che ha dimostrato una capacità operativa preoccupante all'interno del territorio veneto.

(4-01839)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00797, del senatore Molinari ed altri, su alcune vicende relative alla tutela del risparmio;

10a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00799, del senatore Consiglio, sul pagamento dei crediti alle imprese da parte della pubblica amministrazione;

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00796, dei senatori Sacconi e Pagano sulla collaborazione saltuaria di un familiare ad un'attività d'impresa;

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00795, del senatore Buemi, sull'assistenza domiciliare ai disabili a Pomezia (Roma);

13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00801, della senatrice Nugnes ed altri, per la costituzione di parte civile del Ministero dell'ambiente

in una causa per il risarcimento dei danni nella terra dei fuochi.

1.5.2.2. Seduta n. 222 (pom.) del 02/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

222a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 2 APRILE 2014 (Pomeridiana)

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del vice presidente CALDEROLI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 225 dell'8 aprile 2014
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,37*).

Seguito della discussione delle mozioni nn. 125 e 213 sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS (*ore 16,37*)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni [1-00125](#), presentata dal senatore Santangelo e da altri senatori, e [1-00213](#), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 13 febbraio i presentatori hanno illustrato le mozioni.

Comunico che sono stati presentati gli ordini del giorno G1, del senatore Bitonci ed altri, e G2, del senatore Scilipoti.

[*MARINELLO](#) (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*NCD*). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. In qualità di Presidente della Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, d'intesa con la Presidente della Commissione igiene e sanità, faccio presente che su questo argomento non sono state ultimate la discussione e le verifiche che stiamo svolgendo nelle Commissioni riunite in sede di affare assegnato. Non abbiamo ultimato l'istruttoria e stiamo sviluppando un dibattito al nostro interno che probabilmente, nel giro di qualche seduta di Commissione, porterà all'approvazione di una risoluzione su questo argomento.

Intendo, perciò, rassegnare questa situazione alla Presidenza e affidare alla valutazione della Presidenza, sentiti i Capigruppo, un eventuale aggiornamento di questo punto all'ordine del giorno, proprio per dare più tempo alle Commissioni, che stanno, a mio avviso, operando un lavoro molto serio e approfondito, per poter arrivare a valutazioni quanto più ampie e quanto più condivise possibile.

Pertanto, la pregherei di valutare questa mia osservazione e richiesta, che è, ripeto, in accordo con la Presidente della Commissione sanità.

[MARTELLI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*M5S*). Signora Presidente, intervengo anch'io sull'ordine dei lavori.

Dal Resoconto delle sedute svolte dalle Commissioni riunite 12a e 13a si rileva che gli stessi Presidenti delle due Commissioni hanno dichiarato la loro intenzione di non tenere alcun

atteggiamento dilatorio nei confronti della discussione delle mozioni in Aula. In questo momento, invece, è stata avanzata una richiesta proprio in tal senso, sebbene si tratti di poche sedute.

Nel richiamare alla coerenza con quanto è stato detto in Commissione - non penso si possa invocare alcun tipo di amnesia, dal momento che il tutto è avvenuto solo pochi giorni fa - invito la Presidenza a respingere la richiesta avanzata e a procedere con la discussione di una mozione che è stata depositata nel mese di agosto e la cui discussione è iniziata a febbraio. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[DE BIASI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BIASI (PD). Signora Presidente, non esiste alcuna intenzione dilatoria. Penso che il senatore Martelli - accade tutte le volte - legga le cose come vuole. È legittimo, ma non è così. Abbiamo detto più volte - su sua richiesta, l'avrò detto io almeno cinque o sei volte - che non è compito delle Commissioni decidere in merito al lavoro dell'Aula, ma della Conferenza dei Capigruppo e della stessa Aula. Noi, però, non siamo abituati a raccontare bugie né a fare lavori sommari: ci siamo riuniti, abbiamo approfondito i temi in esame e abbiamo svolto audizioni. Non so se lei, senatore Martelli, lo ricorda - non ricordo nemmeno se lei fosse presente - ma abbiamo lavorato il lunedì sera fino alle ore 23 con grande profitto. È evidente che la materia è molto complessa: noi chiediamo, per poter presentare una risoluzione all'Aula, un tempo congruo, che non è un tempo lungo.

Detto questo, come è del tutto evidente, non compete a noi definire la scansione dei lavori dell'Aula. Ci sembrava corretto dire in questa sede che non stiamo perdendo il nostro tempo né stiamo scrivendo volantini di propaganda, che sono molto semplici da elaborare, mentre è un po' più difficile fare in modo che alcuni provvedimenti siano il più possibile condivisi, perché sottoposti alla sicurezza dei cittadini e dell'ambiente. *(Applausi dai Gruppi PD, Ple Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).*

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, capiamo le preoccupazioni espresse, in parte anche condivisibili, dal collega Martelli. In effetti, le due Commissioni avrebbero forse potuto attivarsi prima per l'approfondimento dell'affare assegnato.

Tuttavia, crediamo che il lavoro delle Commissioni, che, per quanto ci è dato sapere anche dai colleghi presenti, viene svolto con grande puntualità e precisione, sia funzionale a raccogliere dati in modo da arrivare a determinazioni più complete e più funzionali al nostro lavoro.

Noi abbiamo presentato un ordine del giorno, e uno dei punti sui quali chiediamo l'impegno al Governo riguarda proprio la tutela della salute pubblica. Pertanto, se il lavoro - come ha poc'anzi detto il presidente Marinello - sarà compresso in poche sedute, non sarà questo a cambiare l'ordine delle cose per arrivare ad avere veramente tutti gli elementi per esprimere giudizi sereni su questo importante tema che sta a cuore a tutti.

Siamo quindi sicuramente favorevoli a continuare questo lavoro, chiedendo comunque al Presidente di cercare di comprimere i tempi il più possibile per riuscire finalmente a dare una risposta.

[*SCILIPOTI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, ho ascoltato la richiesta del senatore Marinello, presidente della 13a Commissione, e ritengo che, anche per le discussioni che l'hanno preceduta, sia una richiesta di buonsenso al fine di poter chiarire alcuni passaggi che potrebbero portare l'Assemblea a prendere delle decisioni più congrue e giuste nell'interesse della collettività.

Non stiamo affrontando solamente un problema che riguarda la salvaguardia e la tutela dell'ambiente, ma stiamo discutendo di alcune antenne e alcuni satelliti che hanno anche il compito, direttamente o indirettamente, di gestire una robotica, delle decisioni algoritmiche e delle decisioni importanti, che potrebbero mettere in discussione non soltanto la nostra sicurezza nazionale, ma anche quella del mondo.

Pertanto, l'atto di responsabilità dichiarato da parte del senatore Marinello dovrebbe essere giudicato positivamente perché consente a tutti noi di avere una conoscenza più ampia che ci permetta di prendere delle decisioni nell'interesse del Paese.

La riflessione non è volta solo alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia della vita umana, ma coinvolge anche alcune scelte che, attraverso queste antenne, si faranno nell'interesse del mondo intero.

C'è poi un altro argomento molto delicato che il senatore Marinello conosce; mi riferisco alla questione dell'ambiente spaziale. Dove sono collocati questi satelliti? Chi ne è il proprietario e, nel caso in cui non dovessero più funzionare o alla fine del funzionamento, chi si dovrà far carico di prenderli, prelevarli e riportarli sul suolo terrestre?

L'argomento è quindi delicatissimo, complicato e qualche giorno in più per svolgere altre audizioni nelle Commissioni non farebbe male, ma contribuirebbe a chiarirci le idee al fine di prendere una posizione più chiara e forte nell'interesse della nostra terra e dei nostri concittadini.

La mia posizione, che credo sia condivisa dai colleghi del mio Gruppo, è quella di accettare di soprassedere per qualche giorno ancora e ascoltare con molta attenzione quello che hanno da dire altri auditi nelle Commissioni.

[GHEDINI Rita](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (PD). Signora Presidente, il nostro Gruppo, udite le considerazioni svolte dal presidente Marinello e dalla presidente De Biasi, ritiene che si debba dare accesso alla richiesta di sospendere la discussione delle mozioni fino alla conclusione dei lavori delle Commissioni sull'affare assegnato - che peraltro è prevista a breve - proprio nell'interesse dell'Aula e di tutti i senatori al fine di poter decidere, su una materia così complessa, con piena cognizione di causa.

Ci è stato detto che sono in corso di svolgimento approfondimenti tecnici ulteriori che devono assistere una decisione consapevole. Chiediamo quindi di sospendere la trattazione e di riprenderla non appena conclusi i lavori delle Commissioni riunite, auspicando che ciò avvenga in breve tempo.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza è tenuta a procedere secondo l'ordine del giorno. I senatori dei Gruppi hanno facoltà di avanzare richiesta, con motivazioni che non riguardano la Presidenza, di sospensione dei lavori ovvero di sospensiva in Aula. In quest'ultimo caso - questo lo dico per attenzione di tutte e di tutti - si segue la procedura fissata dall'articolo 93 del nostro Regolamento. Ha quindi facoltà di parlare un componente per ogni Gruppo.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, mi rendo perfettamente conto che è in corso un lavoro certamente importante da parte delle due Commissioni; vorrei però ricordare che la richiesta di calendarizzazione di queste mozioni era stata avanzata molto tempo fa e, tra l'altro, avevamo già illustrato le mozioni.

Mi pare che l'affare sia stato assegnato alle due Commissioni quando già era iniziato il percorso in Aula, per cui non vorremmo che questa richiesta, più che a svolgere un approfondimento magari anche utile, serva invece a rinviare ancora una volta il momento dell'assunzione di responsabilità da parte del Senato.

Faccio presente che lo stesso rinvio della pronuncia del TAR ha creato molto sconcerto anche tra i cittadini e tra i comitati, pertanto non vorrei che quella del Senato apparisse ai cittadini, che chiedono prese di posizione abbastanza precise, come un'ulteriore operazione per cercare di spostare tutto in là nel tempo.

Per questo motivo, ritengo si possa assolutamente procedere così come previsto dal calendario, o comunque completare almeno il dibattito generale.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, in merito alla sua richiesta, vorrei far presente che la Presidenza e tutti i Capigruppo si sono assunti la responsabilità dello svolgimento di questi lavori in una precedente riunione della Conferenza dei Capigruppo, nella quale già le due Commissioni avevano richiesto di spostare tardivamente questi lavori.

Ricordiamo che la mozione può essere serenamente e tranquillamente discussa a prescindere dall'affare assegnato alle Commissioni, secondo quanto deciso da tutti Capigruppo e dal presidente Grasso.

La discussione di questa mozione viene spostata da oltre un anno: ritengo sia una presa in giro per tutti i cittadini che ci stanno guardando da fuori e che devono saperlo. Tutti i cittadini di Niscemi devono sapere che questa politica e questi politici nazionali per l'ennesima volta non vogliono assumersi la responsabilità davanti a fatti che sono conosciuti da tutti. Abbiamo audito praticamente tutti, i fatti sono chiari e sono a conoscenza di tutti i senatori che hanno partecipato a queste audizioni. Chiedo pertanto a quest'Assemblea di continuare con i lavori già avviati.

Non esiste, signora Presidente, signori colleghi, una valutazione di rischio sul MUOS che non potrebbe essere fatta in pochi giorni. Esiste uno stato di fatto inaccettabile per la popolazione di Niscemi e per quella siciliana complessivamente: il diritto di tutela della salute, sancito dalla Costituzione, è calpestato da oltre vent'anni per la popolazione di quei posti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ve lo chiedo con il cuore: andiamo avanti con i lavori, perché è tutto chiaro. Si sono verificati fatti molto gravi e ognuno si assumerà le conseguenze delle proprie dichiarazioni. Lo chiedo ai Presidenti delle due Commissioni, che non possono più ignorare la questione, trincerandosi dietro a questo tardivo intervento, che non porterà assolutamente a nulla, se non ad azionare quelle maledette antenne nel mese di novembre prossimo. Prendere tempo ancora oggi è assolutamente indegno! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Nel rispetto della figura del presidente del Senato Grasso e di tutti i Capigruppo che insieme al sottoscritto, durante la Conferenza dei Capigruppo, hanno concordato lo svolgimento di questi lavori, chiedo che la discussione prosegua.

Il principio di precauzione è realmente mortificato: la gente a Niscemi non vive più, c'è un danno esistenziale che avete e abbiamo tutti sulla testa e sulla coscienza, senza poter più togliercelo. Non nascondetevi dietro a un dito!

Chiedo quindi con fermezza, signora Presidente, che i lavori vadano avanti e che nessun articolo di Regolamento parlamentare venga utilizzato a proprio uso e consumo a scapito della salute dei cittadini. Basta, basta! *(Il senatore sbatte sul banco il Regolamento del Senato. Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la prego. Lei sa che il Regolamento è a garanzia di procedura per tutti i componenti del Senato e quindi da tutti va fatto rispettare.

GRANAIOLA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLA (PD). Signora Presidente, sinceramente dispiace fortemente sentire i toni usati dal collega del Movimento 5 Stelle, con cui abbiamo lavorato in maniera molto serena sia in Commissione che durante lo svolgimento del sopralluogo che le due Commissioni hanno fatto a Caltanissetta.

La missione è stata molto importante per la popolazione nissena, ma anche per noi, che dobbiamo poi prendere delle decisioni, perché abbiamo potuto constatare ed ascoltare tantissimi degli enti interessati e abbiamo potuto ascoltare la popolazione; peraltro anche durante il lavoro fatto in Commissione abbiamo audito moltissimi soggetti. Ci siamo quindi resi conto di quanto sia veramente delicata ed importante la questione, che riguarda non soltanto la popolazione siciliana e che vede coinvolte moltissime istituzioni. Credo che la volontà di approfondire i temi e di capire meglio le questioni sia nell'interesse di tutti.

Sinceramente, rimango stupita da questo atteggiamento, perché di sicuro l'intenzione delle Commissioni, che hanno lavorato con estrema serietà insieme, è quella di capire meglio le questioni, di arrivare al nocciolo delle questioni e soprattutto di poter prendere delle decisioni con cognizione di causa. A noi interessa fortemente la salute della popolazione, e non solo: ci interessa anche la salute del nostro ambiente. Credo che siano le priorità assolute di tutti noi.

Quindi, credo che chiedere un supplemento di istruttoria, su cui tra l'altro erano d'accordo tutti nell'ultima seduta di Commissione, non significhi davvero assumere un atteggiamento dilatorio, ma soltanto serietà e volontà di conoscere le cose e di prendere delle decisioni in tutta serenità, ma soprattutto con la massima serietà. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[DALLA ZUANNA](#) (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (SCpI). Signora Presidente, voglio unirmi a quanto è stato appena detto dalla senatrice Granaiola e dalla Presidente della Commissione sanità. Non stiamo parlando di un tema privo di controversie. Non è facile dire se una struttura come il MUOS faccia male alla salute oppure no.

Questo è proprio un caso in cui, a mio avviso, il Senato deve farsi carico di dare una lettura il più possibile razionale dei dati messi a disposizione dalla comunità scientifica. È proprio questa attività la vera tutela delle popolazioni. Sarebbe sbagliato sia dare una valutazione troppo prudente sia dare una valutazione troppo lasca. Noi dobbiamo trovare il giusto punto di equilibrio che assuma come stella polare la salute della popolazione, ma dobbiamo tener conto anche di tutto il contesto che ci gira intorno.

Quindi, sono d'accordissimo sul concedere alle Commissioni il tempo di cui hanno bisogno. Peraltro, ci è stato detto che è un tempo molto breve. Anche quanto è accaduto questa mattina con le mozioni sugli idrocarburi dimostra che il Parlamento, anzi, il Senato, quando vuole (anche se si vorrebbe adesso non farlo lavorare più), può rappresentare un importante punto di equilibrio e dare una forte indicazione per il Paese. *(Applausi della senatrice De Biasi)*.

[*SCILIPOTI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, fermo restando che ciascuno di noi ha le proprie posizioni, ritengo che ognuno, all'interno di quest'Aula, stia cercando di fare il proprio lavoro nel modo più serio possibile.

L'argomento concernente il sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS non l'ho affrontato oggi per la prima volta, me ne occupo da anni. Le difficoltà che viviamo non riguardano solo ed esclusivamente la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della vita. Questo è un tema importantissimo, in particolar modo per me che sono un medico e mi occupo di oncologia clinica. Ma ci sono tanti altri problemi che dobbiamo vagliare attentamente. Credo che l'intenzione del Presidente della Commissione sia quella di vagliare con molta più attenzione altre riflessioni che si sono fatte in quest'Aula, però non con l'attenzione che dovevamo porre.

Le antenne presenti fra Niscemi e Sigonella sono diverse; ce ne sono tantissime già in funzione. Alcune devono anche individuare quello che c'è sott'acqua, ossia nella profondità dei mari. Vi sono antenne che operano da diversi anni; qualcuna dovrebbe essere dismessa, qualcun'altra dovrebbe continuare a funzionare. Ma prima di parlare di questo argomento ognuno di noi dovrebbe interrogarsi sulla funzione vera di questi satelliti, chiedersi a cosa servono. Servono per dare tranquillità, per dare sicurezza, per tutelare e salvaguardare i cittadini italiani, europei e del mondo. Però la salvaguardia e la tutela dei cittadini non può essere da una parte positiva e dall'altra negativa. Si installano queste antenne e questi satelliti per dare maggiore sicurezza, ma dobbiamo essere certi che non creino alcun tipo di dramma o di difficoltà.

Bisogna fare un'altra riflessione: uno di questi satelliti potrebbe funzionare con un sistema robotico, che agisce con modelli algoritmici, con dei controlli non da parte dell'uomo, che dovrebbe operare per

tutelare la gente, ma anche in casi di attività belliche. Allora dobbiamo interrogarci per capire se è opportuno fare queste scelte o meno, se l'etica deve prevalere anche su un ragionamento militare. È possibile che indirettamente diamo l'assenso alla messa in orbita di un satellite che potrebbe mettere in moto un meccanismo che viene controllato con un sistema algoritmico, ossia senza il controllo dell'uomo? È possibile che ciò avvenga indirettamente, ossia con l'autorizzazione del MUOS, che non è l'antenna che si trova a terra ma i cinque satelliti che sono nello spazio?

Dovremmo anche interrogarci su un altro aspetto, che in questo momento forse non è vicino al nostro pensiero: per quanto riguarda i satelliti che sono nello spazio, sopra la nostra testa, una volta terminata la loro attività o se si dovessero guastare, chi se ne fa carico per riportarli a terra affinché non creino alcun danno?

Dobbiamo interrogarci a 360 gradi: questi satelliti, una volta terminata la loro attività, non possono restare in orbita a girare e poi all'improvviso cadere sul nostro territorio o su un altro mettendo a rischio la nostra vita, quella del cittadino e dell'essere vivente.

Allora, dobbiamo chiederci se chi mette in orbita i satelliti si carichi anche della responsabilità, nel caso in cui non dovessero funzionare o una volta finita la loro attività, di recuperarli e riportarli a terra affinché non succedano disastri per la nostra umanità.

E poi questa riflessione, signora Presidente, la faccio al presidente Marinello. Di questi sistemi di cui si sente parlare dai giornali noi abbiamo qualche conoscenza, ma si tratta di conoscenze non forti. Stando ai modelli di cui si parla oggi, i processi che dovrebbero regolare questo sistema robotico, questo nuovo sistema di modernizzazione delle nostre guerre, dovrebbero ragionare come i processi cognitivi dell'uomo, dovrebbero cioè sostituire l'uomo per intervenire non soltanto a fini civili, ma anche militari.

Ci siamo interrogati, abbiamo una risposta chiara su questo argomento? E allora dobbiamo riflettere attentamente: il problema non è solo se in quella zona vi sia un inquinamento ambientale fine a sé stesso, con le difficoltà e con il disastro ambientale che potrebbe apportare. Alcuni sostengono che ci sia, altri che non ci sia, allora dobbiamo essere sereni per prendere una decisione.

Ci sono però tante altre domande che dobbiamo porci, come ad esempio se votando a favore di una mozione, facendo una scelta, indirettamente, non avalliamo altre cose che oggi noi non vediamo e che non sono discusse. Dobbiamo interrogarci, pertanto dico sì alla proposta del senatore Marinello.

PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.

SCILIPOTI (*FI-PdL XVII*). Mi avvio a concludere, signora Presidente.

Dico di sì alla proposta del senatore Marinello per capire meglio quello che sta succedendo, qual è la scelta che andremo a fare e quale influenza avrà non soltanto per l'oggi, ma per il domani e per il dopodomani.

Oggi dobbiamo porci per un attimo in stato di attesa per riflettere qualche ora e ascoltare qualcuno che abbia conoscenza di questi argomenti, che ci possa dare chiarimenti perché di conseguenza possiamo prendere una decisione serena nell'interesse della collettività e lo dico con calore nella mia voce.

Credo che all'interno del Parlamento non vi sia nessuno che non ami il prossimo, che voglia nuocere alla vita ed al cittadino, ma tutti, nella differenza delle proprie posizioni, sosteniamo una battaglia comune per tutelare al meglio il nostro mondo e i nostri figli. Questo è il principio che ho sempre avuto nella testa e che credo tutti noi, all'interno di quest'Aula, dovremmo avere scritto anche nel cuore. (*Applausi del senatore Alicata*).

[MANCUSO](#) (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*). Colleghi, vi chiederei di abbassare la voce.

MANCUSO (*NCD*). Signora Presidente, noi del Gruppo Nuovo Centrodestra aderiamo con convinzione alla richiesta del presidente Marinello, perché riteniamo che essa non sottenda assolutamente un atteggiamento dilatorio, ma sia una richiesta legittima che attiene ad un senso di responsabilità avvertito anche dalla Commissione ambiente.

Onestamente, in questo momento, da componente della Commissione, dopo tutto ciò che ho letto, sentito, ascoltato ed approfondito, devo ammettere con sincerità che non ho la serenità assoluta per poter esprimere un giudizio. Se quindi sentiamo qualcuno, se ancora svolgiamo audizioni, non è per prendere tempo (anche perché non capisco neanche quale sia la necessità o l'opportunità di guadagnare tempo in questa vicenda): il nostro agire è dettato soltanto da un sentimento, che da siciliani sentiamo ancora più forte, di protezione verso i nostri conterranei, verso chi potrebbe subire danni alla salute dalla presenza di queste antenne.

Siamo quindi assolutamente favorevoli alla richiesta prospettata dal presidente Marinello.

[DLBIAGIO \(PI\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Gentile signora Presidente, il Gruppo Per l'Italia accoglierà la richiesta avanzata dal senatore Marinello e dalla senatrice De Biasi.

Sottosegretari, colleghi, io però non permetto a nessuno di fare demagogia sulle spalle dei cittadini di Niscemi. In queste ore ci sono stati supplementi di istruttoria che meritavano attenzione e approfondimenti su questioni di vitale importanza che generano scoramento nelle popolazioni e nei cittadini di quella Regione. Mi auguro che il collega del Movimento 5 Stelle eviti di fare sciacallaggio politico su questioni che meritano serietà dal Parlamento e condivisione. *(Commenti del senatore Santangelo)*.

PRESIDENTE. Per favore, si rivolga alla Presidenza. Parli con noi e con tutta l'Aula.

DI BIAGIO (PI). Ho terminato.

[COMPAGNONE \(GAL\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (GAL). Signora Presidente, onorevoli colleghi, chi vi parla abita e risiede con la sua famiglia nel territorio di Niscemi. Quindi, siamo preoccupati a ragione e proprio per questo, come persona interessata, chiederei al Governo e a questo Senato di non avere premura e di non trattare velocemente un argomento così delicato, visto che già tanto danno è stato fatto per la superficialità e l'inconsapevolezza con cui è stato trattato l'argomento.

Credo sia invece opportuno, utile e giudizioso approfondire l'argomento ed evitare di dire sciocchezze, perché ne sono state dette tante creando un danno probabilmente irreversibile - spero di sbagliarmi - per l'insipienza e la superficialità con cui è stato trattato l'argomento, che sono all'origine della psicosi collettiva creata in quella popolazione. Credo invece che occorra trattare l'argomento con metodologia scientifica e serietà e dare una risposta sintetica alla popolazione. Ritengo che la popolazione di Niscemi questa volta voglia avere certezze scientifiche e non sproloqui, battute o prosopopee politiche. Sono del parere che la Commissione stia facendo un buon lavoro: ci stiamo impegnando per tirare fuori una mozione che sia la più seria possibile.

Questo è il nostro impegno. Se impiegheremo qualche giorno in più, credo che ciò andrà nella direzione della serietà di quello che si fa. *(Applausi del senatore Carraro)*.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiedo di indicare nella sospensiva quanto meno una data. Mi sembra che il presidente Marinello abbia parlato di una settimana. C'è un termine? Aspettiamo all'infinito, o il tempo che gli americani attivino il MUOS, per poi arrivare noi? Oppure aspettiamo le elezioni europee?

[PRESIDENTE](#). La questione sospensiva avanzata dalla senatrice Ghedini fissa il termine nella conclusione dei lavori delle Commissioni riunite sull'affare assegnato. Questo è il termine previsto. La Presidenza non può che prenderne atto, come da prassi consolidata e confermata da ultimo nella seduta del 26 giugno 2013. Resta fermo che sarà la Conferenza dei Capigruppo ad assumere determinazioni di propria competenza.

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signora Presidente, nei contenuti mi associo all'intervento del nostro rappresentante in Commissione, e posso anche dividerli, però contesto la correttezza dei nostri lavori. Noi abbiamo appena tenuto alle ore 16 una riunione della Conferenza dei Capigruppo in cui al primo punto all'ordine del giorno vi era la discussione delle mozioni in questione. Nessuno, né dell'ufficio di Presidenza né della Conferenza dei Capigruppo, ha minimamente indicato che vi era la volontà di rinviare l'argomento in Commissione, e proprio mentre noi eravamo ancora in Capigruppo si stava discutendo della sospensiva. Credo che correttezza avrebbe voluto che qualcuno, in quella sede, avesse detto: «Non abbiamo intenzione di discutere oggi di queste mozioni».

Pertanto non parteciperò al voto.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, le ricordo che, nonostante quanto deciso dalla Conferenza dei Capigruppo, c'è anche un'autonomia in Aula, per cui si può chiedere una questione sospensiva in base all'articolo 93 del Regolamento. Questo lei lo sa. Quindi, in base al suddetto articolo, procediamo alla sua votazione.

PUGLIA (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 125 e 213

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dalla senatrice Ghedini Rita.

È approvata.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la controprova, vista la delicatezza della richiesta fatta.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

A seguito dell'approvazione della questione sospensiva nei termini precedentemente specificati, sarà la Conferenza dei Capigruppo ad assumere le successive determinazioni.

Discussione dei disegni di legge:

(1078) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012*

(705) *DI BIAGIO. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8 maggio 2012*

(Relazione orale) (ore 17,17)

Approvazione del disegno di legge n. 1078

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1078 e 705.

Sospendo brevemente la seduta in attesa del relatore, senatore Amoruso.

(La seduta, sospesa alle ore 17,18, è ripresa alle ore 17,22).

Riprendiamo i nostri lavori.

Non essendo presente in Aula il relatore del provvedimento, senatore Amoruso, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni, senatore Casini.

[CASINI](#), *f. f. relatore*. Signora Presidente, intervengo a proposito del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012, e del disegno di legge n. 705, a firma del senatore Di Biagio.

Il disegno di legge n. 1078 concerne la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia ed è stato assunto da parte della Commissione affari esteri quale testo base, nell'esame congiunto con il disegno di legge n. 705.

L'Accordo con la Turchia prevede la parità di trattamento in materia previdenziale tra i lavoratori italiani e turchi, l'applicazione di una normativa uniforme e il mantenimento dei diritti in via di acquisizione attraverso la totalizzazione dei periodi assicurativi. Tale Trattato, rafforzando il quadro amministrativo a tutela dei lavoratori assicurati nei due Paesi e semplificando le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori al seguito delle imprese, mira altresì a migliorare il contesto per il trasferimento di lavoratori italiani in Turchia: un mercato lavorativo particolarmente promettente, per il dinamismo delle imprese turche e per l'ampia presenza di filiali di aziende italiane.

L'Accordo consta di 40 articoli, suddivisi in quattro parti, contenenti rispettivamente: disposizioni generali, misure relative alla legislazione applicabile, disposizioni particolari e norme transitorie e finali. Si evidenzia come nel disegno di legge di ratifica non si rilevino profili di incompatibilità con la normativa comunitaria, né con altri obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia. In relazione al testo di ratifica si sono pronunciate, in sede consultiva, in modo non ostativo le Commissioni affari costituzionali e bilancio e con parere favorevole la Commissione lavoro, previdenza sociale. In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[PISTELLI](#), *vice ministro degli affari esteri*. Signora Presidente, prendo la parola su questo provvedimento e, se non ci sono altre richieste, sull'insieme dei molti provvedimenti all'ordine del giorno. Unendomi alle parole del presidente Casini, segnalo che quasi tutti questi provvedimenti sono già stati ratificati dalla controparte e dunque hanno un carattere d'urgenza. Per questa ragione, ringrazio l'Aula del Senato se vorrà esaminare, nella seduta di oggi, il pacchetto delle ratifiche al vostro esame.

[PRESIDENTE](#). Poiché l'ordine del giorno G1 (testo 2) è stato ritirato, passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1078.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

[COMPAGNA](#) (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[COMPAGNA](#) (*NCD*). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Nuovo Centrodestra.

[DE PIETRO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DE PIETRO](#) (*M5S*). Signora Presidente, l'accordo in esame sostituirà la Convenzione europea di

sicurezza sociale, oggi vigente tra le parti contraenti e che, come abbiamo visto, ha lo scopo di semplificare le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese (quindi i lavoratori italiani in Turchia e i lavoratori turchi in Italia).

Nell'annunciare il voto favorevole, tuttavia ritengo opportuno precisare che, da una disamina del testo, le disposizioni che si applicheranno ad una pluralità di soggetti di cui non si conosce l'entità saranno tra le più svariate e non limitate al solo esonero contributivo.

Complessivamente, è opportuno segnalare anche che al punto 8 della parte III dell'analisi tecnico-normativa fornita dal MAE si citano dati statistici in possesso dell'amministrazione, senza tuttavia né indicare quale amministrazione, né fornire al Parlamento i dati fondamentali per l'individuazione del contesto in cui la normazione andrà ad incidere.

È altrettanto doveroso evidenziare che nella lingua italiana talune formulazioni risultano o prive di portata normativa o, quantomeno, non indicanti chiaramente l'oggetto della disposizione e i soggetti interessati alla medesima.

Alcune perplessità destano anche altri aspetti, come un rinvio ad un accordo amministrativo in relazione al quale non è reperibile una definizione precisa ai sensi dell'articolo 1 e successivamente, all'articolo 28, la previsione dell'obbligo per le parti contraenti di definire gli accordi amministrativi, ma senza darne anche qui una definizione precisa. Inoltre, sempre all'articolo 28, si citano organismi di collegamento dei quali nulla è detto, ma che svolgeranno comunque una funzione fondamentale nell'attuazione dell'Accordo. Al comma 6 del medesimo articolo si parla di «qualsiasi informazione relativa ad una persona», senza specificare se si tratta di informazioni mediche, professionali o altro. In ragione di quanto detto, si segnala la necessità che il Governo si impegni a dare comunque una comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti circa l'attuazione di tali accordi, in modo da non far sfuggire al controllo del legislatore l'efficacia di accordi il cui contenuto ad oggi non è noto, cioè al momento dell'approvazione del provvedimento normativo che autorizza la ratifica dell'Accordo.

Anche per quanto riguarda le disposizioni in materia di controversie, c'è un rimando che a noi sembra piuttosto generico.

Nonostante queste criticità, per senso di responsabilità e al fine di evitare che un gran numero di lavoratori italiani in Turchia e turchi in Italia rimangano privi di adeguata tutela, il Movimento 5 Stelle ritiene opportuno esprimere voto favorevole alla ratifica dell'Accordo in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[ORELLANA](#) (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ORELLANA](#) (*Misto*). Signora Presidente, vorrei segnalare che il presente accordo di fatto si configura come uno strumento di mero coordinamento fra le legislazioni nazionali di Italia a Turchia e non implica modifiche alla normativa nazionale italiana. In particolare, per l'Italia l'Accordo riguarderà: l'invalidità, la vecchiaia, la reversibilità di lavoratori dipendenti, i regimi speciali dei lavoratori autonomi e le gestioni separate di tali regimi, la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e la disoccupazione involontaria.

Visto l'intento di coordinamento fra le legislazioni nazionali italiane e turche, in particolare a favore dei lavoratori di entrambi i Paesi, voteremo favorevolmente.

[TONINI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TONINI](#) (*PD*). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico, mettendo in evidenza l'importanza strategica degli accordi con la Turchia in un momento particolarmente delicato come quello di oggi.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1078, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 705.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

[\(1166\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012 (Relazione orale) (ore 17,31)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1166.

Il relatore, senatore Casini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[CASINI](#), *relatore*. Signora Presidente, l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino tende ad intensificare la collaborazione operativa ed investigativa tra gli organi di polizia dei due Paesi per il contrasto alla criminalità organizzata internazionale, al terrorismo, al traffico dei migranti, al riciclaggio di denaro e ad altre attività criminose.

L'articolo 3 dell'Accordo individua i rispettivi punti di contatto nazionale nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno, per l'Italia, e nella Segreteria di Stato per gli affari esteri e politici, per San Marino.

Nel testo ci sono le modalità di cooperazione tra le parti, tra cui lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali, sulle sostanze oggetto di traffici, sulle rispettive legislazioni e prassi di interesse reciproco.

L'articolo 8 precisa che la cooperazione avverrà in via principale attraverso il canale dell'Interpol. L'Accordo stabilisce, inoltre, la possibilità di promuovere riunioni, consultazioni periodiche, migliorare la cooperazione bilaterale, fissare modalità per composizioni amichevoli di controversie.

L'Accordo è conforme alle norme di diritto comunitario e si inquadra in una serie di accordi internazionali in materia. Stiamo dando impulso anche ad altri accordi con San Marino per superare una certa stasi che vi è stata in questi ultimi tempi.

In conclusione, propongo l'approvazione del disegno di legge all'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, il Gruppo Movimento 5 Stelle è favorevole alla ratifica di questo Accordo. Esso ritiene di fondamentale importanza lo sviluppo dei rapporti di collaborazione fra le Forze dell'ordine italiane e le analoghe e corrispettive Forze dell'ordine sammarinesi in relazione al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata internazionale, al traffico dei migranti, alla lotta al terrorismo, al riciclaggio del denaro, al traffico illecito di stupefacenti, al traffico di armi e altro.

Sappiamo bene, signora Presidente e onorevoli colleghi, che purtroppo la criminalità organizzata, italiana e non, utilizza San Marino come base per il riciclaggio del denaro illecito. Questo ha comportato una serie di problemi nei rapporti tra le Forze dell'ordine italiane e lo Stato di San Marino, problemi che questo accordo di cooperazione certamente riuscirà a far superare.

Non dobbiamo, però, dimenticare che questi accordi rischiano di diventare semplicemente carta inutile se poi non vengono seguiti dalle buone prassi. Non basta, signora Presidente, sottoscrivere un Accordo: bisogna vigilare perché questo sia efficace ed effettivo. Soprattutto dobbiamo fare ancora passi avanti: in questo momento, infatti, San Marino per il nostro ordinamento rappresenta una specie di buco nero. Noi abbiamo avuto audizioni con magistrati ed esponenti di Forze dell'ordine che hanno manifestato difficoltà nel seguire soggetti che commettono reati e che entrano liberamente nello Stato di San Marino: da quel momento in poi, tutto ciò che compiono è al di fuori della giurisdizione italiana. È un fatto gravissimo, considerando che non vi è soluzione di continuità tra il nostro Stato e la Repubblica di San Marino.

Auspichiamo, quindi, che questo accordo sia soltanto il primo dei passi fondamentali per avere una copertura giurisdizionale uniforme su tutto il territorio dello Stato italiano e di San Marino, che, per la sua ubicazione geografica, è collocato all'interno delle nostre frontiere. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1166

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1166

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1166

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1166

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[COMPAGNA](#) *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signora Presidente, annunzio il voto favorevole del nostro Gruppo.

[DE PIETRO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO *(M5S)*. Signora Presidente, quando questo Accordo, come abbiamo sentito, sarà ratificato da entrambe le parti, Italia e Niger potranno finalmente scambiarsi una serie di informazioni particolarmente importanti per il contrasto a una serie innumerevole di reati, principalmente transnazionali.

Premetto subito che il nostro voto sarà favorevole. L'Accordo prevede una serie di attività molto utili per perseguire e mantenere la sicurezza dei cittadini italiani e non solo; tra queste troviamo un rapido scambio di informazioni in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, così come la programmazione di corsi di addestramento e lo scambio di esperienze tra le parti, nonché l'uso della tecnica delle consegne controllate di droga.

Un altro obiettivo - a mio avviso, il principale - è il contrasto al terrorismo. Come tutti sappiamo, nel continente africano numerosi sono i focolai di recrudescenza terroristica, in particolar modo nell'area subsahariana, insieme al Corno d'Africa, dove si è trasferito il quartier generale delle principali organizzazioni terroristiche, da Al Qaeda alle sue promanazioni più recenti. Attraverso le permeabili frontiere dei Paesi subsahariani e della Libia, i terroristi arrivano sulle sponde del Mediterraneo e da qui si mescolano alle migliaia di disperati sui barconi che giungono in Italia e in Europa.

Gli accordi del tipo che stiamo esaminando fra il nostro Paese e alcuni Paesi africani - in questo caso il Niger - sono fondamentali per la nostra sicurezza e per i delicati equilibri geopolitici mediterranei.

Infine, ma non meno importante, l'accordo che ci accingiamo a ratificare permetterà di contrastare la tratta degli esseri umani che vede il Niger coinvolto in modo significativo...

PRESIDENTE. Senatrice De Pietro, mi scusi se la interrompo, ma stiamo svolgendo dichiarazioni di voto sull'Accordo con la Repubblica di San Marino.

DE PIETRO (M5S). Mi scusi, Presidente.

PRESIDENTE. Consideriamo quindi svolta la sua dichiarazione di voto sull'Accordo con la Repubblica del Niger.

DE PIETRO (M5S). Signora Presidente, le chiedo allora di poter consegnare il testo della mia dichiarazione di voto per poterla allegare al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole della Lega Nord.

Noi siamo sempre favorevoli ad ogni norma e accordo in materia di contrasto della criminalità. Vorremmo, e lo auspichiamo, che il Governo predisponga quanto prima accordi in tal senso anche con tutti i Paesi del Maghreb che si affacciano sul Mediterraneo, per scongiurare e combattere la criminalità, e poi anche accordi successivi per consentire di scontare le pene nei vari Paesi d'origine. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni).*

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PD.

[RAZZI](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAZZI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut e del senatore Lucidi).*

[ORELLANA](#) (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (Misto). Signora Presidente, visto l'intento di favorire lo scambio di informazioni utili per contrastare la criminalità, e in particolare il crimine organizzato transnazionale, il Gruppo Misto voterà favorevolmente.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1143) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010 (Relazione orale) (ore 17,42)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1143.

Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COMPAGNA, relatore. Signora Presidente, il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra l'Italia e la Repubblica del Niger in materia di sicurezza, che risale al 2010.

Il Trattato sancisce l'impegno dei due Paesi a collaborare, nel rispetto delle legislazioni nazionali e della normativa internazionale in materia, nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale ed al terrorismo internazionale.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, in ordine all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla relativa copertura finanziaria e all'entrata in vigore dell'Accordo. In particolare, il relatore si permette di segnalare all'Aula che l'articolo 3 fissava originariamente la decorrenza degli oneri dal 2013: la Commissione, sulla base di indicazioni formulate nel parere della 5a Commissione, ha però emendato sul punto il testo del Governo.

La necessità di un intervento normativo in tale ambito discende dalla consapevolezza che il Niger - area geografica di particolare interesse strategico - è frequentemente utilizzato da parte della criminalità organizzata transnazionale per traffici illeciti di ogni genere, in particolare per il traffico illecito di migranti, la tratta di esseri umani, la produzione e il commercio di sostanze stupefacenti.

Nel quadro della prevenzione e del contrasto a tali forme di criminalità, l'Unione europea ha già da tempo provveduto a finanziare progetti di addestramento e di formazione della Polizia del Paese africano. Per partecipare a questi interventi europei si è reso necessario stipulare un'intesa bilaterale per regolamentare la cooperazione di polizia e il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra gli omologhi organismi impegnati nella prevenzione e nel contrasto a tali fenomeni criminali.

L'Accordo in esame, frutto di negoziati avviati sin dal 2004, fa sì che l'Italia e il Niger si impegnino a prestarsi reciproca assistenza nell'attività di polizia per contrastare le varie forme della criminalità, realizzando iniziative congiunte nei settori della formazione e dell'addestramento. La cooperazione comprende ambiti quali la lotta al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (articolo 5), la lotta al terrorismo (articolo 6), ai flussi di immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani (articolo 7) e al crimine organizzato (articolo 8), con particolare riferimento al contrasto ai fenomeni della prostituzione, del traffico illecito di armi, del traffico di autoveicoli rubati e opere d'arte, nonché della falsificazione di mezzi di pagamento e documenti.

Gli organismi preposti all'esecuzione dell'Atto vengono individuati, ai sensi dell'articolo 2, nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'Italia e nella Direzione generale della Polizia nazionale per il Niger.

Più in dettaglio, l'Accordo prevede che l'azione congiunta di contrasto alla produzione e al traffico illecito di stupefacenti si realizzi mediante lo scambio di informazioni finalizzate all'identificazione di persone, oggetti o denaro riferibili a tali attività, o ancora all'individuazione di nuovi tipi di sostanze illecite appetibili per il mercato.

La collaborazione nell'attività di contrasto al terrorismo prevede scambio di informazioni sulle tecniche e le modalità operative delle organizzazioni e dei singoli sospettati, nonché sui rispettivi canali di finanziamento.

Disposizioni specifiche riguardano, inoltre, lo scambio di informazioni per il contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta, con particolare riguardo ai dati relativi ai flussi di immigrazione clandestina, alle modalità di viaggio e alla falsificazione dei documenti e dei visti. Per questi settori l'Accordo stabilisce altresì ulteriori forme di collaborazione da realizzarsi attraverso seminari, scambi di esperienze, corsi di formazione e di addestramento specialistico.

L'articolo 9 dell'Atto bilaterale stabilisce inoltre che la collaborazione venga estesa anche alla ricerca di persone sospette e latitanti responsabili di fatti delittuosi per il tramite dei canali dell'Interpol.

L'Accordo rispecchia gli obblighi internazionali vigenti in materia, ed in particolare i documenti richiamati esplicitamente nel preambolo: la risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1990 in materia di cooperazione internazionale nella lotta al crimine organizzato; le Convenzioni contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti adottate dalle Nazioni Unite; la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre del 2000 (e sottoscritta anche dal Niger); nonché le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Si segnala come sul disegno di legge di ratifica in esame abbiano espresso parere le Commissioni affari costituzionali, giustizia, difesa e, soprattutto, la Commissione bilancio, che ci ha suggerito l'emendamento che abbiamo apportato al testo del Governo. Di qui, la proposta all'Aula di approvare questo disegno di legge in sede di Assemblea.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti del Liceo classico ISISS «Antonio Scarpa» di Oderzo, in provincia di Treviso. Benvenuti al Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143 (ore 17,48)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, dobbiamo oggi ratificare questo Accordo tra la nostra Repubblica e quella del Niger in materia di sicurezza. Credo che la Lega sia sempre stata in prima fila quando si è parlato di prevenzione e contrasto alla criminalità. Il problema è che questo Parlamento fa le leggi, però poi queste, ahimè, vengono applicate da altri soggetti. L'altro soggetto istituzionalmente incaricato ad applicare le leggi è la magistratura.

In questi giorni abbiamo esaminato una serie di provvedimenti che, visto il sovraffollamento delle carceri, hanno consentito di liberare un'infinità di criminali. Bene, oggi scopriamo che la magistratura

italiana, dando atto ai provvedimenti parlamentari, apre le carceri, libera criminali e arresta una trentina di innocui indipendentisti - un po' burloni, se vogliamo - con la sola responsabilità di aver alterato un trattore agricolo, come si fa nelle feste di carnevale, adibendolo a qualcosa di diverso. Si sta confondendo il concetto di sicurezza.

Al di là di quello che avete visto con il *referendum* che ha tastato il polso della popolazione della Regione, l'identità veneta è un elemento non percepibile in nessun'altra parte del Paese, ancorché nessuno abbia vissuto una storia come quella della Serenissima che invece ha avuto Venezia. Ebbene, in ogni famiglia veneziana c'è una bandiera e su ogni casa veneziana è scolpito sulla pietra un leone, quello di San Marco. Vorremmo che quest'identità forte rimanesse, perché è un valore e un patrimonio culturale, ma non vorremmo che si confondesse - o meglio, che la magistratura confonda - l'identità con la criminalità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signora Presidente, colleghi, l'Accordo di cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Niger in materia di sicurezza riveste un preciso significato, alla luce del continuo mutamento degli scenari internazionali e delle nuove relazioni politiche ed economiche tra gli Stati. L'Africa è un continente ormai da alcuni decenni al centro delle discutibilissime mire geopolitiche delle grandi potenze, teatro di massicci investimenti economici e finanziari, che nella maggior parte dei casi non contribuiscono a migliorare sensibilmente le condizioni di vita delle popolazioni autoctone, bensì a rafforzare esclusivamente le relazioni tra i Governi e gli Stati e a richiamare l'attenzione della grande criminalità organizzata transnazionale.

In particolar modo, proprio su quest'ultimo punto, il territorio del Niger è utilizzato per i traffici illeciti di ogni genere, soprattutto per quanto attiene alla tratta di esseri umani e al traffico illecito di migranti e di droga. L'assenza di intese bilaterali in materia di sicurezza tra l'Italia ed il Niger ha determinato la necessità di stipulare un accordo per regolamentare la cooperazione di polizia e rafforzare i rapporti di collaborazione tra gli omologhi organismi impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

Più precisamente, nella relazione tecnica del disegno di legge di ratifica che stiamo discutendo in quest'Aula, si afferma testualmente che «l'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione di polizia per il contrasto alla criminalità organizzata». Il contrasto al terrorismo internazionale, quindi, è al centro dell'Accordo tra il nostro Paese ed il Niger, nella convinzione che una maggiore sicurezza pubblica possa incidere positivamente sugli aspetti economici e garantire maggiore competitività ad entrambi i Paesi.

Ben venga, quindi, la cooperazione finalizzata a prevenire e contrastare i traffici illeciti, soprattutto di esseri umani, ma nell'ultimo decennio, cari colleghi, la cooperazione si è sempre più ridotta solo agli aspetti della sicurezza e del contrasto al terrorismo internazionale, motivazioni che negli ultimi anni sono state utilizzate anche per giustificare scelte economiche, politiche e soprattutto militari, ma nei fatti si sono rivelate del tutto fallimentari.

Consentitemi infine, cari colleghi, un ultimo appunto: nella relazione tecnica si legge che, essendo il Niger un'area geografica di particolare interesse strategico, la cooperazione oggetto dell'Accordo mira anche all'apertura di nuove prospettive di collaborazione con tale Paese. Bene, auspico che tali nuove prospettive siano finalizzate a creare le condizioni necessarie per uno sviluppo economico e sociale duraturo e sostenibile del Niger: uno sviluppo che faccia concretamente partecipare la popolazione nigerina all'utilizzo delle proprie risorse naturali, garantendo alla stessa il diritto di scegliere liberamente il proprio sistema economico secondo il principio di autodeterminazione dei popoli, sancito nell'articolo 1 dello Statuto delle Nazioni Unite. Auspico che la democrazia, che stentiamo ad applicare nel nostro Paese, impariamo ad usarla qui e anche all'estero. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio

simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1143

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[COMPAGNA](#) *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo.

DE PIETRO *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo di allegare il testo della mia dichiarazione di voto al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[TONINI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

[MONTEVECCHI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

[\(1216\)](#) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012 (Relazione orale)(ore 17,58)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1216.

Il relatore, senatore Orellana, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[ORELLANA](#), *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

L'Accordo bilaterale, firmato a Londra nel marzo 2012, ricalca il modello predisposto dall'OCSE (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) nell'ambito del Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni fiscali. Il Global forum è una struttura multilaterale all'interno della quale si opera in favore della trasparenza e per lo scambio di informazioni in materia fiscale fra Stati membri e non membri della stessa OCSE sin dal 2000.

Il Vertice del Global Forum tenutosi nel settembre 2009 in Messico fu, però, il vero punto di svolta. In risposta alle sollecitazioni dei *leader* del G20 per l'adozione di più alti *standard* di trasparenza e scambio di informazioni fiscali, il Global Forum fu ridefinito come un'organizzazione di membri paritetici con l'ambiziosa agenda di migliorare la trasparenza e lo scambio di informazioni fiscali. In quell'occasione si concordò per un mandato di tre anni, al fine di promuovere la rapida adozione di più alti *standard*. Attualmente il Global Forum è composto da 120 Stati membri più l'Unione europea.

L'Accordo bilaterale in discussione appare dunque in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi multilaterali per il rafforzamento degli strumenti di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale internazionale. L'intesa ha lo scopo di favorire la cooperazione fra le amministrazioni fiscali delle due parti attraverso uno scambio di informazioni in materia fiscale necessario a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di trasparenza.

Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'Accordo in questione può costituire una delle basi per poter inserire il Baliato di Jersey nella *white list* dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, da emanare ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), la quale all'articolo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle disposizioni antielusive italiane, prevedendo il superamento del metodo d'individuazione dei paradisi fiscali (da inserire nelle *black list*) con quello dell'elencazione dei Paesi che rispettano i criteri dell'Unione europea (quindi in *white list*).

L'entrata in vigore di questo Accordo potrà avere quindi importanti ricadute nella lotta all'elusione e all'evasione fiscale.

Più in dettaglio, l'Accordo oggetto di ratifica si compone di tredici articoli, i primi dei quali definiscono l'oggetto ed il campo di applicazione dell'intesa bilaterale, le linee guida e gli ambiti giurisdizionali (articoli 1 e 2). Le informazioni riguarderanno principalmente la determinazione, l'accertamento, l'applicazione, la riscossione (anche coattiva) delle imposte, relative a persone (fisiche o giuridiche) o indagini sulle medesime.

Si segnala che l'ultimo periodo dell'articolo 1 dispone che: «I diritti (...) assicurati alle persone dalle leggi (...) della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni». Detta definizione, che l'OCSE poteva oggettivamente meglio formulare, potrebbe essere foriera di contenzioso fra soggetti dovuta alle differenti possibili interpretazioni sulla durata debita o indebita di un ritardo sulla produzione di informazioni alla parte richiedente.

L'articolo 3 definisce le imposte oggetto del possibile scambio informativo ovvero l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), eccetera.

L'articolo 4 offre un quadro di definizioni necessarie ad eliminare possibili difformità interpretative, mentre l'articolo 5 regola le modalità di svolgimento dello scambio di informazioni. I successivi articoli 6 e 7 dispongono in merito alla possibilità per le parti di effettuare verifiche fiscali nei rispettivi territori, nonché alle circostanziate ipotesi in cui sia possibile per una delle Parti sottrarsi alla richiesta informativa.

L'articolo 8 pone quindi un rigido principio di riservatezza nella gestione e nello scambio delle informazioni, mentre l'articolo 9 stabilisce che i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza informativa siano a carico della Parte interpellante, quelli straordinari a carico della richiedente.

Gli articoli conclusivi dispongono, infine, l'obbligo per le Parti di adottare le modifiche legislative interne necessarie per dare attuazione all'intesa bilaterale (articolo 10), stabiliscono le procedure per la risoluzione amichevole delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione del testo (articolo 11) e disciplinano i termini per l'entrata in vigore e per l'eventuale denuncia dell'Accordo medesimo (articoli 12 e 13).

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame invece si compone di tre articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore dell'atto in oggetto. Nessun articolo è espressamente dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento. Al riguardo, la relazione tecnica specifica come gli eventuali costi straordinari per lo scambio di informazioni, cui fa riferimento l'articolo 9 dell'Accordo, abbiano una natura meramente eventuale. Nel caso in cui essi dovessero rendersi necessari, occorrerebbe farvi fronte mediante l'approvazione di un apposito provvedimento legislativo. Il contenuto di tale previsione, tra l'altro, ha costituito il presupposto per l'espressione del parere non ostativo che la Commissione bilancio ha formulato sul provvedimento. Sul medesimo testo si sono altresì pronunciate, con esiti non ostativi, le Commissioni affari costituzionali e giustizia. La Commissione affari esteri, nella seduta dello scorso 6 marzo, si è pronunciata unanimemente in senso favorevole al disegno di legge in esame.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, col suo permesso consegnerò il testo dell'intervento, ma vorrei sottolineare alcuni punti perfettibili, pur anticipando che valutiamo positivamente la ratifica nel suo complesso.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

LUCIDI (M5S). L'articolo 6 dell'Accordo prevede che i rappresentanti di una Parte possano recarsi in territorio dell'altra Parte, se autorizzati da quest'ultima, per svolgere verifiche su persone, le quali ultime però dovranno prestare il proprio consenso.

Un altro punto sul quale siamo perplessi concerne la disposizione di cui all'articolo 7, che prevede la possibilità di rifiutare la richiesta di una delle Parti principalmente per motivi di ordine pubblico e segreti industriali.

L'altra parte ancora è l'articolo 8, relativo alla riservatezza delle informazioni scambiate, che stabilisce che dette informazioni siano sempre riservate e possano essere utilizzate solo dalle autorità che trattano le finalità di cui all'articolo 1 e non possano esser comunicate ad altra giurisdizione.

Da questo si desume quindi che le informazioni ricevute per un'indagine fiscale non possano essere conosciute e conseguentemente utilizzate per altro tipo di indagini o contenziosi di natura non fiscale. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1216

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1216

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1216

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[COMPAGNA](#) *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

[DE PIETRO](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO *(M5S)*. Signora Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il Movimento 5 Stelle ha sempre sostenuto la necessità di combattere ogni tipo di frode in materia fiscale, visto che l'evasione fiscale è una piaga dagli effetti globali, che amplifica le già esistenti diseguaglianze sociali e mina il rapporto fiduciario che dovrebbe esserci fra lo Stato e i cittadini.

A nostro avviso, il valore dell'Accordo in esame è rappresentato principalmente dal fatto che si arrivi al superamento del segreto bancario, che ha troppo spesso rappresentato un ausilio per celare

comportamenti fraudolenti. Ciò costituisce un importante passo avanti nella lotta alla vasta gamma di illeciti fiscali che affliggono la maggior parte degli Stati contemporanei.

Inoltre appare pienamente condivisibile la scelta di siglare l'Accordo in questione seguendo il modello del Tax Information Exchange Agreement (TIEA), predisposto in sede OCSE.

Tengo infine ad evidenziare che, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'Accordo può costituire una delle basi per poter inserire il Jersey nella *white list* dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Prima di concludere, tuttavia, vorrei evidenziare un aspetto che potrebbe indebolire gli effetti dell'Accordo.

L'articolo 6, infatti, prevede che i rappresentanti di una Parte possano recarsi in territorio dell'altra Parte, se autorizzati da quest'ultima, per svolgere verifiche sui libri, documenti e persone, le quali però dovranno prestare il proprio consenso. È una circostanza che può di fatto limitare l'ottenimento di informazioni.

Alla luce di quanto detto, il voto del Gruppo del Movimento 5 Stelle è favorevole. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, ringraziando di averci anche permesso di conoscere dov'è ubicata l'isola britannica di Jersey. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

[MALAN](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole anche da parte del Gruppo di Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1217) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio

2011 (Relazione orale)(ore 18,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1217.

Il relatore, senatore Orellana, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ORELLANA, relatore. Signora Presidente, questo Accordo tra l'Italia e le Isole Cook (che si trovano nell'oceano Pacifico) è identico in tutto ai precedenti perché ricalca gli *standard* previsti dell'OCSE. Faccio presente che condivido le segnalazioni del senatore Lucidi e della senatrice De Pietro, ma il loro accoglimento non dipende dal Governo italiano che ha la necessità di rispettare in maniera precisa gli *standard* dell'OCSE.

Anche questo Accordo, come i precedenti, è composto da tredici articoli, e anche il disegno di legge di ratifica è fatto da tre articoli. Siamo in linea perfetta. Anche in questo caso la copertura finanziaria non è richiesta in quanto si considera come una possibilità meramente eventuale. L'unica cosa da segnalare in più è che anche nella precedente legislatura, con l'Atto Senato n. 3143, questa ratifica fu approvata, ma non riuscì a completare l'*iter* perché la legislatura finì in anticipo. Spero non porti male ricordare questo caso.

Spero si arrivi alla ratifica, perché le Isole Cook sono state oggetto di un'indagine giornalistica che ha scoperto che ci sono forse decine di migliaia di evasori fiscali di tutto il mondo. In particolare, i giornali se ne occuparono per l'intelligenza della Repubblica popolare cinese che aveva portato in questo paradiso fiscale molti soldi. Per l'Italia sarebbe interessante accedere a questi dati da parte della nostra autorità investigativa.

Chiedo in conclusione l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signora Presidente, colleghi, l'accordo in esame, che rappresenta la base giuridica per lo scambio di informazioni in materia fiscale al condivisibile fine di combattere una vasta gamma di illeciti fiscali a livello internazionale; esso non è però scevro da elementi che destano perplessità, in analogia con l'Accordo gemello siglato con il Governo di Jersey.

Segnalo che l'ultimo periodo dell'articolo 1 dispone: «I diritti (...) assicurati alle persone dalle leggi (...) della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni». La menzionata definizione potrebbe esser foriera di contenzioso fra soggetti sottoposti a differenti giurisdizioni che vedano compressi i propri «diritti» di cittadino del proprio Stato, nel caso di impedimento nello scambio di informazioni.

L'articolo 6 prescrive che rappresentanti di una Parte possano recarsi in territorio dell'altra Parte, se autorizzati da quest'ultima, per svolgere verifiche su persone, le quali ultime dovranno però prestare il proprio consenso. Rispetto al disegno di legge n. 1216 sull'Accordo con il Governo del Jersey, risultano disciplinate con maggior dettaglio le modalità con le quali svolgere le menzionate verifiche. Tuttavia pare forse troppo ampia la portata della disposizione di cui all'articolo 7, che prevede la possibilità di rifiutare la richiesta di una delle Parti anche per motivi di ordine pubblico e segreti industriali.

Concludo il mio intervento evidenziando che la norma relativa alla riservatezza delle informazioni scambiate - per l'esattezza, quella prevista dall'articolo 8 - prescrive che tali informazioni siano sempre riservate e possano essere utilizzate solo dalle autorità «incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dal presente Accordo» e non possano essere comunicate ad altra giurisdizione senza autorizzazione alcuna.

Si desume, anche in questo caso, che le informazioni ricevute per un'indagine fiscale non possano esser conosciute, e conseguentemente utilizzate, per altro tipo di indagini o contenziosi di natura non espressamente fiscale. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1217

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1217

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1217

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[COMPAGNA](#) (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Nuovo Centrodestra.

[DE PIETRO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (M5S). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo M5S.

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo PD.

[DIVINA](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord e Autonomie. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1218) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 (Relazione orale) (ore 18,17)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1218.

Il relatore, senatore Razzi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale... *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*. Per favore, colleghi.

Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 18,18)

[RAZZI](#), relatore. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia del Senato voterà compatto la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di vacanze-lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012. È evidente che provvedimenti bilaterali di

questa portata siano di immenso significato politico e culturale tra due Paesi tanto distinti, ma amici e cooperanti.

La politica per i giovani è sempre auspicabile perché permette la crescita e il superamento delle riserve mentali che inficiano e rovinano le relazioni, oltre ad intensificare l'interscambio tra usi e tradizioni.

Per questi motivi, il nostro voto non può che essere favorevole alla ratifica. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Applausi ironici dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

TONINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, il senatore Razzi ha letto diligentemente la dichiarazione di voto, ma noi volevamo ascoltare la sua relazione.

PRESIDENTE. Me n'ero accorto, ma quella dichiarazione era talmente completa che integrava anche la relazione. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD).*

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1218

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1218

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1218

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[COMPAGNA](#) (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*NCD*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Nuovo Centrodestra. *(Applausi del senatore Bonaiuti).*

[DE PIETRO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (*M5S*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento 5 Stelle.

[TONINI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PD.

[MALAN](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

[MONTEVECCHI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1241) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (Relazione orale) (ore 18,20)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1241.

Il relatore facente funzioni, senatore Casini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CASINI, f. f. relatore. Signor Presidente, chiedo di consegnare il testo della relazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, riteniamo che questo Accordo rappresenti un momento importante nei rapporti con la Turchia. Dobbiamo ricordare al riguardo che alla Turchia siamo legati non solo da millenari rapporti di presenza nel Mediterraneo, ma purtroppo anche dalla presenza della fortissima mafia turca, che opera non solo nel territorio nazionale, ma anche a livello europeo e mondiale.

Ricordiamo che purtroppo la Turchia è sorella dell'Italia anche in un altro fenomeno molto grave, ovvero la compromissione degli apparati della pubblica amministrazione, attraverso la corruzione, con la mafia. Ricordo anni fa lo scandalo enorme della morte del Ministro dell'interno, su un'autovettura di Stato, a causa di un incidente stradale: insieme al Ministro dell'interno morirono il capo della mafia turca e due prostitute. Purtroppo la situazione, rispetto a quella di una decina di anni fa, non sembra essere migliorata. Il Governo attuale continua a intervenire sulle Forze dell'ordine e sugli apparati corrotti. Speriamo che l'atto che stiamo approvando consenta una migliore collaborazione nell'interesse di tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1241

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1241

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1241

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1241

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[COMPAGNA](#) *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(NCD)*. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Nuovo

Centrodestra.

[LUCIDI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, desidero anche in questo caso consegnare il testo scritto del mio intervento, affinché sia allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

LUCIDI (M5S). Grazie, signor Presidente.

Desidero semplicemente sottolineare la potenziale pericolosità della previsione di negare l'esecuzione della richiesta in caso di contrarietà con il diritto nazionale. Tale eventualità, invocabile da una delle parti, potrebbe svuotare il contenuto dell'Accordo. Considerando poi che la parte contraente turca ha limitato o eliminato recentissimamente l'accesso alla Rete Internet alla propria popolazione, si comprendono le potenzialità del diritto di diniego offerto dal comma 5 dell'articolo 4 di questo Accordo.

Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.

[TONINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Annuncio il voto favorevole del Gruppo PD.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1243) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011 (Relazione orale) (ore 18,25)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1243.

Il relatore facente funzioni, senatore Tonini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[TONINI](#), f. f. relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in esame reca la ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione del luglio 1991 tra l'Italia e il Messico, finalizzata ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e a prevenire le evasioni fiscali. Ricordo innanzitutto che il procedimento di ratifica era stato già avviato sul finire della scorsa legislatura alla Camera, ma non

si è concluso per la fine della legislatura stessa.

Il protocollo in esame si compone di tre paragrafi, che emendano la Convenzione fiscale italo-messicana del 1991. In particolare, il paragrafo A) modifica l'articolo 3 della Convenzione introducendo un'innovazione di carattere meramente formale, relativa alla nuova denominazione dell'autorità competente per l'Italia, ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il paragrafo B), che costituisce la novità più rilevante del provvedimento, dispone la sostituzione dell'articolo 25 della Convenzione del 1991, inerente lo scambio di informazioni tra le parti, prevedendo una più ampia cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi, che include, tra le altre cose, l'inopponibilità del segreto bancario, il rafforzamento della cooperazione nella lotta all'evasione e l'adesione agli *standard* dell'OCSE in materia. La modifica, nel definire una nuova base giuridica finalizzata all'intensificazione della cooperazione amministrativa, è finalizzata altresì al consolidamento di quegli elementi utili ad includere il Messico nelle future *white list* dei Paesi aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea.

Il paragrafo C) del protocollo in esame, infine, stabilisce che l'entrata in vigore di tali norme avverrà 30 giorni dopo la data di ricevimento dell'ultima delle notifiche con le quali gli Stati contraenti si informeranno reciprocamente del completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti. La relazione tecnica al provvedimento precisa che dalle modifiche apportate dal Protocollo in esame non solo non discendono effetti diretti negativi per l'Eriario italiano, ma si attendono invece delle ricadute positive, peraltro non quantificabili, in termini di aumento del gettito fiscale in ragione della più efficace azione antielusiva ed antievasione derivante dalle misure introdotte. L'analisi delle compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con le normative comunitaria ed internazionale.

Il disegno di legge di ratifica del Protocollo di modifica consta di tre articoli, che ineriscono rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica del Protocollo stesso, al suo ordine di esecuzione e all'entrata in vigore. Sul testo in esame, su cui ha formulato parere non ostativo la Commissione affari costituzionali, si è pronunciata altresì la Commissione bilancio, che ha espresso parere non ostativo.

Si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. (*Applausi del senatore Sollo*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1243

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1243

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1243

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[AIROLA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, sarò brevissimo, almeno quanto lo sono le modifiche alla Convenzione italo-messicana, puntuali e limitate. Esse sono volte all'individuazione dell'autorità competente, ovvero il Ministero dell'economia e della finanza, nonché a una migliore esplicazione delle attività oggetto di scambio di informazioni fra i due Paesi. Ancor più nel dettaglio, il paragrafo che si introduce nella Convenzione aggiunge esplicitamente l'elusione e l'evasione fiscale, nonché il superamento del segreto bancario, e più in generale il superamento del diniego alle informazioni tra le attività cui dar seguito in attuazione dell'Accordo medesimo.

Quanto rappresentato e contenuto nell'Accordo in titolo rappresenta, oggettivamente, l'aspetto fondamentale dell'accordo.

Grazie ad esso, infatti, la cooperazione amministrativa tra l'Italia e il Messico in materia di scambio di informazioni, sia per evitare le doppie imposizioni, ma soprattutto per la lotta all'evasione fiscale, sarà sicuramente intensificata, in conformità con quanto prescritto dagli *standard* dell'OCSE in materia con l'auspicio - evidentemente, condiviso dal Gruppo Movimento 5 Stelle - che il Messico possa,

superando i gravi problemi di sicurezza sul suo territorio, entrare nelle cosiddette *white list* dei servizi bancari.

Per questo motivo, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle sul disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1300) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010
(Relazione orale) (ore 18,32)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1300.

Il relatore, senatore Lucherini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LUCHERINI, relatore. Signor Presidente, l'Accordo si pone l'obiettivo di incoraggiare e migliorare la cooperazione fra l'Unione europea e la Norvegia al fine di rendere coordinati e maggiormente efficaci i contributi delle parti al Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) europeo nel quadro del programma strategico Galileo (sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile sviluppato dall'Unione) consentendo altresì la fruibilità del Sistema europeo di copertura geostazionaria per la navigazione (EGNOS).

Si tratta di un programma e di una infrastruttura di servizi strategici ad altissima tecnologia in cui è coinvolta, oltre alla Commissione europea, anche l'Agenzia spaziale europea (ESA).

Il sistema globale autonomo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare comprende infatti numerosi satelliti orbitanti ed è finalizzato ad offrire una pluralità di servizi commerciali e di interesse pubblico, nonché di protezione civile, di controllo e di polizia.

In questo quadro la Norvegia, Paese membro dell'ESA, le cui relazioni con l'Unione europea sono inquadrate nella cornice dell'Accordo sullo spazio economico europeo, fornisce un supporto fondamentale in termini tecnologici e logistici al programma Galileo, contribuendo al corretto funzionamento del sistema.

L'Accordo in esame stabilisce principi generali di cooperazione nell'ambito di Galileo e i diritti e gli obblighi della Norvegia anche su temi non direttamente contemplati nel quadro del programma sicurezza.

Il testo dell'Accordo, che si compone di 12 articoli, esplicita innanzitutto all'articolo 1 come l'obiettivo

atteso sia il rafforzamento ulteriore della cooperazione fra le parti nel settore e offre, all'articolo 2, una puntuale definizione dei termini utilizzati.

L'articolo 3 definisce i principi che regolano l'attività di cooperazione, nel quadro giuridico offerto dall'Accordo sullo spazio economico europeo, relativi alla libertà di prestare servizi di navigazione satellitare e di fruire di Galileo ed EGNOS, alla necessaria cooperazione nelle questioni di sicurezza connesse al Sistema globale di navigazione satellitare, all'ottemperanza agli obblighi internazionali relativamente alle necessarie installazioni a terra.

Gli articoli 4 e 5 definiscono la cooperazione sulle questioni attinenti lo spettro radio nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni - l'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite che tratta le questioni relative alle tecnologie della comunicazione e dell'informazione - e le misure per la gestione delle installazioni a terra del Sistema globale di navigazione satellitare in termini di collocazione, manutenzione, protezione, sicurezza e funzionamento.

L'articolo 6 dell'Accordo dispone che Unione europea e Norvegia, nel riconoscere la necessità della protezione dei sistemi di navigazione satellitare, adottino tutte le misure atte a garantire la continuità e la sicurezza dei servizi.

I successivi articoli disciplinano lo scambio di informazioni classificate (articolo 7), il controllo delle esportazioni e la non proliferazione dei dati e delle tecnologie di Galileo (articolo 8) ed il riconoscimento da parte della Norvegia dell'importanza del Servizio pubblico regolamentato come fattore per la sua partecipazione ai programmi del Sistema globale di navigazione satellitare (articolo 9).

Da ultimo, l'articolo 10 evidenzia l'importanza di un approccio coordinato nell'ambito degli organismi internazionali di standardizzazione e certificazione con riferimento ai servizi globali di navigazione satellitare.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di tre articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore dell'Accordo in esame.

L'Accordo, oltre a non presentare profili di incoerenza e contraddittorietà con il quadro normativo nazionale, né di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali, risulta pienamente compatibile con le norme del diritto comunitario, e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea del Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire, passiamo all'esame degli articoli.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1300

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1300

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1300

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, ribadisco il concetto espresso prima. Chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo del mio intervento, sottolineando solo alcune posizioni del Movimento 5 Stelle, che non farà mancare il suo contributo affinché l'autorizzazione alla ratifica possa arrivare il prima possibile.

L'entrata in servizio del sistema satellitare era prevista per il 2014. Chiaramente non è questa la sede, ma sarebbe interessante chiedere al Governo conferma su queste date. Ricordo a tutti l'importanza di questo progetto: stiamo parlando di circa trenta satelliti orbitanti su tre diversi piani inclinati. È un progetto che ci vede particolarmente impegnati non soltanto con l'Agenzia spaziale europea, ma soprattutto con l'Agenzia spaziale italiana e con le tante aziende italiane ad essa collegate a cascata.

Consegno il testo della mia dichiarazione di voto, come già preannunciato, e dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante

procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti del Liceo «Antonio Rosmini» di Rovereto, in provincia di Trento, che stanno seguendo i nostri lavori. *(Applausi).*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1301) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009 (Relazione orale) (ore 18,40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1301.

Il relatore, senatore Lucherini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

LUCHERINI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevocchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1301

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1301

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1301

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[DE PIETRO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (M5S). Signor Presidente, consegno il testo del mio intervento affinché venga allegato agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Onorevoli senatori, prima di passare alla lettura delle comunicazioni della Conferenza dei Capigruppo, rivolgo gli auguri al presidente Ferrara, che oggi diventa più vecchio di un anno. *(Applausi).* Questo dimostra che non sempre l'età porta con sé la saggezza. *(Applausi. Ilarità).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato modifiche ed integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 17 aprile.

Fermi restando gli altri argomenti previsti dal calendario corrente, il disegno di legge per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e la ratifica dell'Accordo Italia-Francia sulla realizzazione della linea Torino-Lione, per la quale si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi, saranno discussi la prossima settimana.

Nella seduta antimeridiana di domani l'Assemblea esaminerà, inoltre, la ratifica dell'Accordo tra Italia, Cipro, Grecia e Malta relativo allo spazio aereo Blu Med.

Nella seduta pomeridiana di *question time* il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali risponderà a quesiti su iniziative per l'imprenditoria agricola e sulle misure contro le frodi e le infiltrazioni criminali in agricoltura.

La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi e l'esame dei due predetti disegni di legge, saranno discussi i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nonché le mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare e per la revoca della nomina nei confronti del sottosegretario Del Basso De Caro.

Il calendario della settimana dal 15 al 17 aprile prevede, infine, oltre all'eventuale seguito di argomenti non conclusi, la discussione del decreto-legge sull'avvalimento per l'esercizio dell'attività della Banca d'Italia e della mozione De Biasi sulla cura dei malati di Alzheimer.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 si svolgerà il *question time* con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 17 aprile 2014:

Mercoledì	2	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Seguito mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS - Ratifiche di Accordi internazionali definite dalla Commissione esteri - di legge n. 471 e connessi - Esercizio abusivo delle professioni - Disegno di legge n. 1315 - Ratifica accordo spazio aereo

Giovedì	3	"	ant.	h. 9,30-14	Blue Med Italia-Cipro-Grecia-Malta - Mozione n. 129, Vaccari, sulle iniziative a favore del popolo Saharawi - Mozione n. 214, Bitonci, su iniziative a sostegno dei territori confinanti con la Svizzera
Giovedì	3	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su: Ø iniziative per l'imprenditoria agricola Ø misure contro le frodi e le infiltrazioni criminali in agricoltura
Martedì	8	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 733 e connessi - ammissione reclutamento Forze armate
Mercoledì	9	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Disegno di legge n. 1164 - Ratifica Accordo Italia-Francia realizzazione linea ferroviaria Torino-Lione (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Giovedì	10	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozioni sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare - Mozione n. 230, Santangelo, per la revoca della nomina nei confronti del sottosegretario Del Basso De Caro
Giovedì	10	aprile	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	15	aprile	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1387 - Decreto-legge n. 25, avvalimento esercizio attività Banca d'Italia (<i>Scade il 13 maggio 2014</i>)
Mercoledì	16	"	ant.	h. 9,30-13,30	- Mozione n. 148, De Biasi, sulla cura dei malati di Alzheimer
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	17	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	17	aprile	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro delle infrastrutture e trasporti

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1387 (Decreto-legge n. 25, avvalimento esercizio attività Banca d'Italia) dovranno essere presentati entro le ore 13 di venerdì 11 aprile.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1164
(Ratifica Accordo Italia-Francia realizzazione linea ferroviaria Torino-Lione)
(9 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		30'
Governo		30'
Gruppi 8 ore, di cui:		
PD	1 h	45'
FI-PdL XVII	1 h.	09'
M5S		54'
NCD		48'
Misto		41'
LN-Aut		35'

Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		33'
GAL		32'
PI		32'
SCpI		30'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1387
(Decreto-legge n. 25, avvalimento esercizio attività Banca d'Italia)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h	32'
FI-PdL XVII	1 h.	
M5S		48'
NCD		42'
Misto		35'
LN-Aut		31'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		29'
GAL		28'
PI		28'
SCpI		26'
Dissenzienti		5'

Discussione dei disegni di legge:

[\(471\)](#) *MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione*

[\(596\)](#) *CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione*

[\(730\)](#) *BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra*

(Relazione orale) (ore 18,47)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 471, 596 e 730.

Il relatore, senatore Albertini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

Sui lavori del Senato

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, vorrei una precisazione. Mi sembra che sul disegno di legge n. 1164, che riguarda la TAV, siano stati contingentati i tempi. Ciò non è stato stabilito nella Conferenza dei Capigruppo. I tempi delle ratifiche, come abbiamo visto oggi, non sono contingentati. Chiedo quindi che anche questi lavori vengano lasciati liberi e che non sia anche questa volta messa la ghigliottina al Senato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, ero presente alla Conferenza dei Capigruppo e su quel provvedimento si è deciso all'unanimità di stabilire un tempo complessivo di otto ore.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ero presente anche io a quella riunione. Si è stabilito un tempo complessivo di otto ore: distribuite come? Può gentilmente, in questa fase, comunicarlo? Altrimenti il Movimento 5 Stelle è costretto a non votare questo calendario. Era una condizione *sine qua non*, senza la quale non si poteva arrivare all'unanimità. Se mi dice come sono stati distribuiti i tempi, possiamo capire, altrimenti faremo un'ulteriore riunione della Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, il calendario è stato approvato all'unanimità e i tempi vengono armonizzati dal Presidente e non sono sottoponibili a votazione da parte dell'Assemblea.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, non è assolutamente così. La Capigruppo avrà continuato i lavori dopo la mia uscita, mentre si stava facendo il furto sulle mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS in Aula. Sottolineo, e voglio che rimanga agli atti, che io ero presente alla Conferenza dei Capigruppo e non ho votato il calendario che lei ha letto.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 471, 596 e 730 (ore 18,47)

PRESIDENTE. Il senatore Albertini ha facoltà di svolgere la relazione orale.

ALBERTINI, relatore. Signor Presidente, la relazione che intendo svolgere sarà concentrata soprattutto sul disegno di legge n. 471, che, dopo i lavori della Commissione giustizia che ha esaminato l'insieme degli altri disegni di legge connessi, sembra essere quello più globalmente inclusivo di tutti i vari aspetti.

Credo però che, per necessità di informazione, sia interessante ed utile fare un breve *excursus* anche sui disegni di legge nn. 596 e 730 che pure intervengono sulla medesima materia dell'esercizio abusivo delle professioni.

Il disegno di legge n. 596, a firma del senatore Cardello, riprende la struttura del disegno di legge n. 2420 che era già stato presentato nella scorsa legislatura, con il quale si proponeva la modifica dell'articolo 348 del codice penale. Questa disposizione punisce, come è noto, l'esercizio abusivo di una professione. Il disegno di legge n. 596 eleva le pene previste e introduce la sanzione accessoria della confisca dell'immobile adibito all'esercizio abusivo della professione, nonché dei beni ad esso pertinenti.

Rispetto al testo che era stato presentato nella legislatura precedente, il relatore, forse anche, come è ovvio, recependo gli elementi che sono emersi nel corso del dibattito che si era svolto, ha posto la sua attenzione sulla necessità di coordinare le disposizioni dell'articolo 348, cui ho appena fatto cenno, con quelle dell'articolo 347, sempre del codice penale.

Si prevedeva un incremento di pena inferiore, nel senso che la sanzione detentiva attualmente prevista nella reclusione fino a sei mesi veniva portata ad un anno, elevando la multa - oggi compresa tra le irrisorie cifre di 103 e 106 euro - ad un ammontare da 5.000 a 15.000 euro.

È evidente la *ratio* di quest'intervento (torneremo a parlarne). Vi è però un crescente allarme sociale che si riconduce alle condotte dell'esercizio abusivo delle professioni, in particolare di quelle che hanno più stretta attinenza con la vita quotidiana dei cittadini e con il loro corpo, quando hanno a che vedere con l'esercizio della professione sanitaria o medica. Si vuole dunque intervenire per rendere più severe le sanzioni ove questi fatti si verificano.

La Commissione giustizia ha discusso su questi problemi concernenti la pena accessoria della confisca in particolare, e nel corso del dibattito che si svilupperà tra poco vedremo come rimangano alcuni quesiti da chiarire sui limiti di quest'argomento e soprattutto sui problemi applicativi, facendo riferimento all'effettiva titolarità dei beni da confiscare. Spesso infatti accade che siano in uso a chi esercita una professione abusivamente, ma che egli non ne sia il proprietario.

Veniamo ora al disegno di legge n. 471, che, insieme al disegno di legge n. 730, prevede un incremento della pena per l'esercizio abusivo in generale, portando la reclusione fino a due anni e la multa da 10.329 a 51.646 euro.

Questo disegno di legge introduceva anche disposizioni specifiche riguardo all'esercizio abusivo della professione sanitaria. In realtà, con una lettura un poco più attenta, non si mirava ad introdurre un autonomo reato riguardo all'esercizio della professione sanitaria, ma piuttosto un apposito comma nella novella concernente la previsione dell'articolo 348 del codice penale secondo il quale chiunque, nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria, cagioni la morte di una persona avrebbe dovuto essere punito con la reclusione da dieci a diciotto anni, mentre ove l'esercizio abusivo causi lesioni personali la pena da applicare sarebbe stata la reclusione da tre a dodici anni.

La novella dell'articolo 348 del codice penale, prevista dall'articolo 1 del disegno di legge, introduceva inoltre una specifica punibilità per il professionista che collaborasse con l'esercente abusivo di una qualsiasi professione, punendolo con la stessa pena ad esso riservata e prevedendo ugualmente l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione medesima.

Il disegno di legge nel suo testo originario introduceva anche un'aggravante, nel caso in cui il consenso della persona offesa fosse stato ottenuto con artifici e raggiri o con l'induzione in errore. Si prevedeva poi la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo.

L'articolo 2 del disegno di legge, infine, interveniva sul primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, aumentando la sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Ora, in questo panorama piuttosto complesso e articolato di iniziative legislative, la Commissione, che le ha prese globalmente in considerazione, ha ritenuto utile, per un buon andamento dei nostri lavori, individuare come testo base di questi provvedimenti il disegno di legge n. 471, la cui portata è stata decisamente modificata dagli emendamenti approvati, devo dire con un consenso ampio, quasi unanime, delle varie parti politiche che sono rappresentate in Commissione. Questo consenso, tuttavia, non mi esime dal dare conto all'Assemblea di alcuni profili critici che potrebbero essere attentamente valutati e, forse, anche modificati e migliorati dall'Assemblea. Quindi, il testo che viene sottoposto all'Aula è il frutto di alcune scelte di cui darò conto.

In primo luogo, l'intervento sul sistema delle sanzioni principali, che si è concentrato sulla sanzione pecuniaria, cioè sull'incremento della multa. L'opzione è stata addirittura quella di decuplicare l'ammontare della sanzione pecuniaria. Quindi, essa è condivisibile - lo è stata almeno in Commissione - perché l'idea che si è ritenuta appropriata era quella di ritenere la sanzione pecuniaria il vero fattore dissuasivo (cioè l'ammontare del *quantum* della sanzione monetaria ed economica), piuttosto che la pena restrittiva, che pure è stata innalzata da sei mesi a due anni nel massimo.

La Commissione ha anche operato un'altra scelta, che è quella di sopprimere i riferimenti, all'interno dell'articolo 348 del codice penale, al fatto della morte che aggrava la condotta illecita dell'esercente abusivo di una professione sanitaria. Si è anche ritenuto di espungere ogni riferimento alla condotta di chi collabora con colui che esercita abusivamente la professione.

Infine - terzo elemento di valutazione della Commissione - è stata soppressa anche la fattispecie aggravata di chi induce con artifici e raggiri, o con l'induzione in errore, il soggetto passivo (cioè la persona offesa) a prestare il proprio consenso.

La Commissione ha invece ritenuto di confermare la scelta di introdurre l'effetto della pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati durante la perpetrazione di questo comportamento illecito. Si tratta di due misure sanzionatorie accessorie, che tutelano la

cittadinanza e che credo possano offrire un'effettiva funzione di deterrenza e di prevenzione della recidiva e - direi - anche la tutela anticipata del bene giuridico della salute individuale e collettiva, nonché il diritto alla salvaguardia dell'esercizio delle professioni e dell'erogazione dei servizi da parte dei professionisti medesimi.

Per coerenza sistematica, la Commissione ha anche ritenuto che potesse rispondere meglio alle esigenze di protezione dell'ordinamento l'inserimento di alcune modifiche puntuali degli articoli 589 e 590 del codice penale, che riguardano le aggravanti per i reati di lesioni ed omicidio colposo. Su questo tema inviterei i colleghi senatori a mettere un particolare *focus* di attenzione. È cioè opportuno mantenere questo espresso riferimento all'aggravante concernente l'arte sanitaria, oltre che all'esercizio abusivo della professione? Questo è un interrogativo. Con riferimento al sistema delle aggravanti questo concetto può apparire coerente, ma l'espunzione del riferimento all'arte sanitaria nel comma 2 dell'articolo 348 del codice penale, cui facevo riferimento poco fa, come è stato modificato dall'articolo 1 di questo disegno di legge, potrebbe indurci a ritenere che ci sia un dubbio sull'opportunità di includere - appunto - nel sistema specifico delle aggravanti il riferimento all'esercizio abusivo dell'arte sanitaria, oltre a quello di una generica professione. Ma su questo l'Assemblea è sovrana e avrà modo di intervenire per approfondire i temi.

Signor Presidente, concludo con l'auspicio che possa svolgersi un utile confronto sui temi che ho posto in termini anche di riflessione e di attenzione particolare e sia alla fine approvato un provvedimento che può avere un'utilità sicura per prevenire un reato davvero sgradevole e per tutelare i diritti dei nostri concittadini. *(Applausi dei senatori Di Biagio e Cuomo)*.

PRESIDENTE. Prima di dichiarare aperta la discussione generale, faccio presente che per intese intercorse tra i Gruppi, se nessuno ha qualcosa in contrario, prevederei che comunque, anche se dovesse concludersi anticipatamente la discussione generale, le repliche del relatore e del rappresentante del Governo siano rinviate a domani mattina.

Non essendoci osservazioni, così rimane stabilito.

Su atti vandalici compiuti ai danni di una sede del Partito Democratico a Torino

ESPOSITO Stefano (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano (PD). Signor Presidente, credo sia necessario dare un'informazione all'Assemblea. Questa mattina il senatore Zanda è intervenuto per segnalare l'ennesimo attacco ad un circolo del Partito Democratico a Torino. Pochi minuti fa un corteo di anarchici, che transitava in corso Vercelli a Torino, dove noi abbiamo un circolo, quello storico, peraltro, di via Cervino 0, già ripetutamente colpito, si è fermato e ha attaccato il circolo, ha fatto scritte, spaccato le vetrine e lanciato un fumogeno all'interno.

Presidente, così credo che non si possa andare avanti. Non sono il Presidente del mio Gruppo, ma credo sia arrivato il momento che il Ministro dell'interno ci dica cosa dobbiamo fare per poter operare nella dialettica politica serena e senza essere continuamente attaccati per le nostre posizioni politiche. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Di Biagio)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 471, 596e 730 (ore 19,04)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cardello. Ne ha facoltà.

[CARDELLO](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame arriva in Aula a distanza di diversi anni, nel senso che già nella scorsa legislatura era stato approvato dalla 2a Commissione, arrivato in Aula e rinviato di nuovo in Commissione.

In effetti, parliamo dell'articolo 348 del codice penale, il quale prevede che chiunque eserciti abusivamente una professione (medico, avvocato, ingegnere), cioè colui il quale non ha il titolo o ha un titolo diverso per poter esercitare una professione, sia punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro. Questo ad oggi ha provocato una serie di danni enormi nei confronti dei cittadini, che non si sono visti tutelati dalla norma penale.

Basti pensare che quotidianamente il programma televisivo «Striscia la notizia» fa vedere immagini di odontotecnici che esercitano abusivamente la professione sanitaria o di avvocati che non sono abilitati al titolo ed in tribunale provocano danni enormi ai cittadini inermi di fronte ad una legge che non funziona. Siccome è una norma penale, il codice penale prevede che la violazione di questo articolo debba essere sanzionata, cosa che non succede mai, e che colui il quale esercita abusivamente la professione è soggetto a sei mesi di reclusione o a 500 euro di multa. Questo significa che colui il quale esercita abusivamente, facendo richiesta di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, accede al rito alternativo e quindi, anziché avere la reclusione, ha 500 euro di multa. Paga i 500 euro di multa, gli viene dissequestrato lo studio, vengono dissequestrate le attrezzature che sono contenute nello studio e si ricomincia daccapo, quindi l'abusivo riprende a lavorare tranquillamente, senza porsi il problema dei danni che ha fatto.

Il disegno di legge da me proposto prevedeva una pena da sei mesi a tre anni, che è stata considerata eccessiva. Ebbene, noi siamo d'accordo sulla linea di prevedere una pena fino a due anni, purché vi sia la certezza della pena.

Noi abbiamo svolto delle audizioni con rappresentanti del Consiglio nazionale degli avvocati, dei medici e di altre categorie professionali, e tutti hanno detto che c'era bisogno di porre un limite a questo abuso. Tutti hanno reputato che purtroppo la legge è carente, che nonostante l'incriminazione ai sensi di una norma penale nessuno paga per l'esercizio abusivo della professione. Sono passati diversi anni e a mio parere oggi dobbiamo finalmente dire basta a questa vergogna.

Il disegno di legge che hanno presentato successivamente anche altri colleghi mi auguro venga approvato all'unanimità. Ci sono degli emendamenti, che poi valuteremo successivamente, anche in ordine agli agenti immobiliari. Oggi ci sono troppe agenzie immobiliari che commettono delle truffe ai danni dei cittadini, vendendo case o alloggi che non sono di loro spettanza o che non hanno titolo a vendere. La cosa importante, oltre all'inasprimento in sede penale della condanna, è prevedere, dando finalmente ascolto al sottoscritto, che alla condanna penale consegua anche la confisca dello studio e dei beni strumentali.

Applicando questa pena accessoria, abbiamo vinto nei confronti della mafia, della camorra e della 'ndrangheta, mettendo mano ai beni dei delinquenti. Ritengo che le persone che esercitano abusivamente, soprattutto nel campo medico, provochino danni ingenti nei confronti dei cittadini (basti pensare alle tante persone che si sono sottoposte a cure specialistiche o a cure estetiche come i *lifting* e sono rimaste sfregiate permanentemente) e questi signori continuano a praticare cure mediche abusivamente nei loro studi senza pagare alcunché.

Oltre alla norma che inasprisce la pena fino a due anni di reclusione, l'innalzamento della multa da 10.000 a 50.000 euro è una cosa importante, perché se si va ad aggiungere ad una condanna di due anni, l'abusivo non può avere la sospensione della pena. La legge prevede infatti che se si scende al di sotto di due anni si possa avere la sospensione della pena, quindi non si va in carcere e non si paga alcunché.

Mi appello anche per il futuro al buonsenso dei magistrati perché non si scenda al di sotto dei due anni, o per lo meno si applichi la pena dei due anni e quella della multa. Significativa è però la confisca dello studio e dei beni strumentali. Infatti, nel momento in cui si ha la condanna definitiva

dell'abusivo, lo studio e gli attrezzi non possono essere dissequestrati, e questo è molto importante, perché l'abusivo innanzitutto non potrà più esercitare, ma se vuole continuare ad esercitare dovrà contrarre un mutuo o un *leasing* per l'acquisto di uno studio e delle attrezzature.

Ringrazio il relatore, senatore Albertini, che ha seguito costantemente in Commissione ed anche in Aula questo provvedimento. Sono stato caparbio a volere questo provvedimento, e mi auguro che tutti i colleghi, trasversalmente, al di là del colore politico, possano esaminarlo e approvarlo con la massima urgenza.

Le categorie (medici, avvocati, ingegneri) che esercitano regolarmente e pagano le tasse allo Stato aspettano questo provvedimento, che può essere anche modificabile (siamo aperti a qualunque discussione), ma la cosa importante è non modificare l'inasprimento della pena e la confisca dello studio e dei beni strumentali. *(Applausi dal GruppoFI-PdL XVII).*

Sui lavori del Senato Discussione e reiezione di proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Ribadisco che il Movimento 5 Stelle non ha assolutamente votato in Capigruppo il calendario. Le chiedo, quindi, di metterlo ai voti. C'è un viavai con l'ufficio di Presidenza che ha dell'incredibile, come se fossimo a un mercato. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto chiaramente che per la discussione della ratifica sulla TAV non fossero messi limiti temporali; ha specificato che voleva fare quello che è nostro diritto, cioè interventi per tutto il tempo disponibile, anche fino a 20 minuti ad intervento.

Siamo in 40 e chiediamo, quindi, 800 minuti di tempo. Questo è stato detto in maniera chiara in Capigruppo. Ripeto: quel calendario non è stato votato all'unanimità, qualunque cosa ne diciate, signor Presidente, e tutti gli uffici. Signor Presidente, non avendo votato il calendario all'unanimità, le chiedo gentilmente di metterlo ai voti.

PRESIDENTE. Cosa propone?

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, propongo che la ratifica sulla TAV venga discussa nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

PRESIDENTE. Non è prevista una seduta antimeridiana.

SANTANGELO (M5S). Sto chiedendo una modifica al calendario: le sto dicendo io che c'è. Lei deve solo metterla ai voti.

[PRESIDENTE](#). Senatore Santangelo, le dico una cosa: andrò da un otorino per farmi visitare, perché devo avere dei problemi di udito, che però sono condivisi anche da altri colleghi. Proporrò al Presidente di registrare le sedute della Conferenza dei Capigruppo, in modo che non ci possa essere oggetto di discussione. Dovendosi discutere, dato che lei solleva il problema in Assemblea, per l'ultima volta - dalla prossima volta ci sarà la registrazione - devo mettere ai voti, dopo eventuali interventi sulla proposta, l'introduzione di una seduta antimeridiana nella giornata di martedì. A che ora, senatore Santangelo?

SANTANGELO (M5S). Alle 8,30.

[MARTINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI (PD). Signor Presidente, con molta serenità e pacatezza vorrei dire che non condividiamo affatto la proposta del collega Santangelo e voteremo contro, intanto perché è del tutto fuori dal quadro

delle questioni che abbiamo discusso in Conferenza dei Capigruppo, il cui esito è stato da lei correttamente rappresentato, presidente Calderoli. È vero che non vi è stato un voto formale, come spesso succede quando le cose sono sostanzialmente condivise all'unanimità.

È anche vero che il collega Santangelo ha chiesto, a più riprese, che non vi fossero limiti e che il Movimento 5 Stelle potesse intervenire per tutto il tempo necessario, però tutti gli altri Gruppi sono intervenuti dicendo che, per una mozione di questo tipo, era inimmaginabile che andassimo all'infinito e si è ragionato, in termini costruttivi, della possibilità di avere un tempo limite di otto ore per il dibattito, come lei ha riferito, da ripartire non in termini proporzionali tra i Gruppi, ma sulla base di una ragionevole intesa politica che andava e va costruita tra i Gruppi.

Mi sembra, pertanto, che questo tipo d'intervento rappresenti adesso una rottura di quel clima di collaborazione che abbiamo cercato di instaurare. Tra l'altro, il collega Santangelo sa che abbiamo discusso pacatamente e positivamente anche su altre questioni, compresa la richiesta di mettere all'ordine del giorno le mozioni di sfiducia. Tutto è stato gestito in un clima ragionevole e di collaborazione. Di fronte a questa proposta non possiamo che votare contro, dicendo che non corrisponde allo spirito dei lavori che abbiamo tenuto.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, forse ha ragione lei, bisognerà tenere delle Conferenze dei Capigruppo un po' più ordinate e con una registrazione.

Vorrei dire con molta chiarezza che sono stata uno dei senatori che ha chiesto di non contingentare il tempo, ricordando anche che poiché ogni volta che si discutono le ratifiche si fanno in pochissimo tempo (com'è accaduto anche questa volta), potevamo utilizzare tutto il tempo che sarebbe avanzato, come il presidente Calderoli ricorderà.

Ma a questo punto, davanti alla proposta che poi ha fatto il presidente Grasso sulle otto ore, c'è stato esplicitamente, e anch'io ho inteso assolutamente in questo modo, l'assenso anche del Capogruppo del Movimento 5 Stelle. A quel punto, anche la mia proposta di non contingentare si è quindi adeguata a quella che tutti avevano accettato. Questo lo dico perché, al di là delle posizioni che ognuno ha (sull'Alta velocità le nostre contrarietà sono note), quello su cui si è discusso in Conferenza dei Capigruppo è esattamente questo, senatore Santangelo.

[COMPAGNA](#) (*NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (*NCD*). Signor Presidente, a differenza della collega De Petris, io non ero presente in Conferenza dei Capigruppo. Come tanti altri colleghi e come la stessa presidente De Petris, non ho nessuna ragione per mettere in dubbio la buona fede dei colleghi del Movimento 5 Stelle. Ma francamente questa loro richiesta, in un momento nel quale l'Aula del Senato si è andata spopolando per esigenze di calendario calcistico, mi sembra abbastanza impropria, perché si era comunque stabilito, nei modi in cui nelle Assemblee parlamentari si stabiliscono gli accordi, per la seduta di oggi e quella di domani una programmazione abbastanza precisa.

Quanto ai lavori del Senato fino al giorno 17 - do atto al Presidente Calderoli di averli ricostruiti analiticamente - nessuno ha sollevato in quel momento obiezioni; quindi, mi parrebbe impropria una ridiscussione del calendario. (*Commenti del senatore Candiani*). Non è una questione di piccole furbizie a guadagnare tempo; da questo punto di vista, ogni Gruppo ha i propri professionisti del perder tempo. (*Commenti del senatore Candiani*). No, sono un dilettante, sono un tifoso del Napoli, e riesco anche a fare interventi per buttare il pallone in fallo laterale. Però, nell'assoluto rispetto di quelli di noi che erano presenti alla Conferenza dei Capigruppo, prima ancora che si comunichino le risultanze, di solito ci viene detto: rimanete in Aula perché si voterà sul calendario. Invece questa volta le cose non mi pare che siano andate così.

Se la stessa sensazione mia, che non ero presente alla Conferenza dei Capigruppo, ha ricavato anche la presidente De Petris, francamente su questa vostra richiesta di votare sul calendario, a seduta già

procrastinata, a partita di calcio già cominciata, addirittura prima del secondo tempo, dico: state attenti, perché se l'agguato parlamentare sul calendario è sempre legittimo, quando questa diventa un'Assemblea nella quale la pratica dell'attentato non avviene a viso aperto, ma alle spalle, le conseguenze peggiori poi sono quelle di tutta l'Assemblea, e in particolare del momento più alto dell'Assemblea, che è quello dell'opposizione.

Voi siete all'opposizione e avete tutto il diritto di sentirvi moralmente superiori come posizione.

SANTANGELO (M5S). Si rivolga al Presidente.

COMPAGNA (NCD). Certo, mi rivolgo al Presidente Calderoli, che è un uomo che è stato in maggioranza ed è stato all'opposizione, ma quando è stato in maggioranza e ha presieduto quest'Assemblea ha sempre rispettato i diritti dell'opposizione. Il diritto dell'opposizione è fare l'opposizione, non fare l'agguato alle spalle, forte di una partita di calcio che comincia, forte di un equivoco sulla ricostruzione di quanto avvenuto.

Quindi, signor Presidente, per quanto concerne il nostro Gruppo, non si può votare sul calendario in queste circostanze di tempo e di luogo, che configurerebbero un agguato alle spalle. Questo non significa prescindere dalle ragioni di incomprensione che si sono determinate. Le incomprensioni che ci sono state sono rispettabili, ma non possono scaricarsi sul calendario dei lavori, addirittura di due settimane, perché quando il presidente Calderoli ha annunciato i lavori della settimana che si concluderà giovedì 17 aprile, ognuno di noi ha pensato al giovedì santo o al venerdì santo, al treno o all'autobus da prendere, ma non al voto sul calendario. Sarebbe quindi sleale da parte dell'opposizione servirsi di questo equivoco in buona fede, degli uni e degli altri, per operare uno sgradevole episodio di opportunismo parlamentare.

Quindi, signor Presidente, il nostro Gruppo ritiene che non si possa votare sul calendario, e non è un bell'episodio: se si deve arrivare a una votazione sul calendario essa non può che essere promossa e presieduta dal Presidente Grasso, ovvero dal Presidente di quella Conferenza dei Capigruppo, che poi è il Presidente del Senato, tanto solerte lunedì a richiamare, fuori tempo e fuori luogo, alcune sue prerogative. Quindi, per quanto concerne la valutazione del nostro Gruppo, non ci sono gli estremi per una votazione sul calendario. Se la Presidenza ritiene che ci siano, proprio per rispetto alla sua storia e alla sua persona, presidente Calderoli, credo che l'Assemblea abbia il diritto che il Presidente di una nuova votazione sul calendario sia lo stesso che ha presieduto la Presidenza dei Capigruppo. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, ovviamente non intervengo per annunciare il risultato della partita, ma, ragionando sul fatto che il mattino ha l'oro in bocca, propongo che la seduta antimeridiana di martedì 8 aprile inizi alle ore 7,30, così potremo guadagnare tempo ulteriore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Vedo che il presidente Renzi sta facendo scuola!

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea avanzata dal senatore Candiani.

Verifica del numero legale

MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, chiedo di verificare la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Collegli, c'è un eccesso di luci accese nei dispositivi di votazione dell'ultima fila: è talmente forte che il senatore Sposetti sembra avere un'aureola dietro di sé.

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione di proposte di modifica
del calendario dei lavori dell'Assemblea**

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Candiani, di prevedere una seduta antimeridiana il giorno martedì 8 aprile, con inizio alle ore 7,30.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Santangelo, di prevedere una seduta antimeridiana il giorno martedì 8 aprile, con inizio alle ore 8,30.

Non è approvata.

Quindi, si intende approvato il calendario. I tempi verranno ripartiti dalla Presidenza ed organizzati dal Presidente.

[BUCCARELLA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (M5S). Signor Presidente, prima ancora di svolgere il mio intervento, vorrei chiedere la controprova.

PRESIDENTE. No, davanti a certe provocazioni... Mi scusi, senatore Buccarella, è di un'evidenza totale. *(Applausi dai Gruppi PD, FI?PdL XVII, LN?Aut e NCD).*

BUCCARELLA (M5S). È chiaro che la controprova serve non solo a dare contezza alla Presidenza della giustezza della valutazione, ma anche a lasciare necessariamente una traccia indelebile sulle singole posizioni. *(Commenti dal Gruppo PD).* Questa è la nostra opinione, apprezzata o no.

In ogni caso, la mia richiesta di intervento sull'ordine dei lavori era volta a che questa Presidenza voglia richiamare cortesemente i colleghi senatori, all'atto dello scoprimento di queste manovre che noi continuiamo a trovare insopportabili e molto indecorose. Chiediamo scusa al pubblico, se ancora c'è qualcuno. Quanto meno, che i colleghi non ridano, non sorridano, non facciano spallucce, perché questo è un atteggiamento ancora più offensivo verso la regolarità dei lavori. Questo veramente non lo possiamo tollerare. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Allora, signor Presidente, le chiedo, quando presiederà lei (in maniera eccellente, come fa ogni volta, così come anche gli altri colleghi Vice Presidenti e così come il presidente Grasso), di non limitarsi a un richiamo verbale o a prendere la cosa come uno scherzo, perché è un sintomo di una politica malata, che anche in queste piccole cose dimostra la sua faccia peggiore. Quindi, vergogna a chi ancora oggi fa il pianista. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bisinella).*

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa, senatrice?

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, mi dispiace farla spazientire, perché capisco che lei sia stanco.

PRESIDENTE. Non sono stanco. Io rispetto i patti e do ed esigo rispetto.

MONTEVECCHI (M5S). Appunto in tema di rispetto, la invito la prossima volta a non ritenere una provocazione la richiesta di esercitare un diritto legittimo, quale ottenere la controprova per un voto effettuato con alzata di mano. Non c'era alcun intento provocatorio; e, se anche lei lo avesse ravvisato, si tratta comunque di chiedere di esercitare un diritto previsto dal Regolamento.

[PRESIDENTE](#). No, c'è la possibilità di richiedere, ma non c'è il dovere mio di concederla. *(Commenti della senatrice Montevercchi).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 471, 596e 730 (ore 19,28)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, colleghi, torniamo a parlare di questo importante disegno di legge in materia di abuso delle professioni. Alle volte è difficile riprendere il filo quando ci sono delle interruzioni, perché effettivamente il dibattito che si è aperto era molto interessante. Penso che seguire la discussione con una certa continuità sarebbe stato proficuo per tutti noi.

Comunque, tornando al disegno di legge, noi come Gruppo Lega Nord abbiamo apprezzato moltissimo questa proposta, che è stata elaborata in sede di Commissione giustizia in modo assolutamente migliorativo e, a nostro avviso, condivisibile. Rispetto alla formulazione originaria, infatti, sono state apportate delle variazioni e delle modifiche. Teniamo presente che si tratta di modifiche volte ad inquadrare più esattamente la fattispecie nel nostro ordinamento, con interventi di natura più sistematica rispetto al nostro diritto penale. Quello che un po' sorprende, per certi versi, è che ancora oggi dobbiamo parlare di questa fattispecie di reato e addirittura pensare di inasprire le pene. Questo significa che il fenomeno non può essere considerato assolutamente qualcosa di raro o residuale e non può non essere preso in considerazione. Proprio il fatto che ne stiamo parlando in quest'Aula dimostra che il fenomeno purtroppo esiste. È un fenomeno molto grave: da un certo punto di vista, la pena che è stata prevista forse - diciamo solo forse - poteva essere valutata in maniera anche peggiorativa.

Stiamo parlando di un fenomeno che noi reputiamo gravissimo, cioè dell'esercizio abusivo delle professioni, che va ad incidere su due categorie d'interesse. L'interesse primario è quello dell'utente finale, di colui cioè che si rivolge al professionista con speranza affinché siano affrontati i suoi problemi. Ricordo che fra i professionisti rientrano gli avvocati, gli ingegneri, gli operatori sanitari, quindi tutti i medici. Le persone che sono costrette a ricorrere all'opera del professionista normalmente versano in situazioni di difficoltà. È importante che queste persone siano assistite da professionisti capaci ed abili, perché è proprio in quel momento di debolezza che hanno necessità di essere particolarmente coadiuvati ed aiutati nel loro *iter* per giungere alla soluzione del problema.

Ma questa norma è anche importante per il professionista. Ricordo infatti che i percorsi formativi che portano all'iscrizione negli albi professionali a seguito del superamento di esami di Stato abilitativi sono piuttosto duri. Sappiamo come funzionano le nostre scuole, le nostra università. Chi partecipa a questi percorsi formativi segue degli studi che comportano non solo un dispendio di energia, ma di tempo e di denaro da parte delle famiglie per consentire ai loro ragazzi di poter accedere ad una professione. È giusto, corretto ed essenziale che i professionisti non debbano subire una concorrenza che in questo caso è slealissima da parte di coloro che non hanno seguito il medesimo *iter* e che, millantando titoli, esercitano la professione.

Ci rendiamo conto di quanto sia drammatico e aberrante il fatto che una persona possa trovarsi nelle mani di qualcuno che non ha seguito quell'*iter* formativo che non ha avuto la possibilità di maturare un'esperienza e dunque la capacità di gestire certe problematiche particolarmente gravi.

Affrontiamo quindi questo tema cercando di approntare tutte le misure necessarie e opportune affinché l'esercizio abusivo delle professioni sia smantellato. Dobbiamo però anche tenere a mente che dettare nuove norme, prevedere nuovi reati e inasprire le pene sono passaggi importanti, ma è un passaggio fondamentale anche approfittare dell'occasione offerta dalla discussione dei provvedimenti in esame per sensibilizzare tutta la popolazione affinché sia particolarmente accorta nel momento in cui sceglie il professionista. È infatti importante documentarsi, sapere chi è il professionista, come agisce, se è iscritto all'albo e dove esercita, per tutelare *in primis* se stessi e evitare di cadere nelle mani di profittatori o di stregoni che lavorano nel campo della medicina, di persone che si occupano di affari o, peggio, che mettono le mani sul corpo degli altri.

Condividiamo pienamente quindi il contenuto di questo disegno di legge, ed anche in Commissione giustizia abbiamo espresso la nostra posizione favorevole. Sicuramente ci sono passaggi che abbiamo ritenuto molto importanti, anche di coordinamento rispetto alla normativa esistente. Non solo sono importanti le pene, che - lo ricordo - sono state portate fino a due anni di reclusione, con una multa da

10.000 a 50.000 euro, ma è molto importante anche l'ipotesi della confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati da questi millantatori abusivi professionisti. Delle volte, infatti, è molto importante, purtroppo, andare a toccare proprio la tasca di chi opera, sottraendogli gli stessi strumenti che sono serviti a commettere il reato.

Ricordiamo, ad ogni modo, che tra le correzioni che abbiamo apportato in sede di Commissione giustizia vi è anche una modifica dell'articolo 589 del codice penale, riguardante l'omicidio colposo, che prevede un inasprimento della pena: nel caso in cui la morte sia derivata dal fatto commesso da chi esercita abusivamente una professione in ambito sanitario, il reato è sanzionato in modo particolarmente grave, con una pena da tre a dieci anni di reclusione, praticamente parificata all'omicidio colposo commesso da chi si trovi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nell'insieme di questo provvedimento, quindi, possiamo solo dire che l'obiettivo, a nostro avviso, è raggiunto. È ovvio che si pensa sempre che vi possa essere una soluzione migliore od ottimale, ma questo rappresenta un primo e sicuro passaggio affinché si possa arrivare a combattere seriamente l'abusivismo.

Certo, al di là della normativa che possiamo produrre, occorrerà sensibilizzare non solo la popolazione, ma anche gli stessi professionisti, gli ordini, i collegi e chiunque altro possa esercitare un'attività di vera e propria vigilanza su quanto sta accadendo affinché prestino particolarmente attenzione a chi esercita abusivamente la professione. Tutti noi siamo chiamati a cercare di denunciare il più possibile i fatti che vengono commessi, in modo da porre in essere una vera e propria battaglia continua contro l'abusivismo nelle professioni. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'argomento è di particolare attualità e credo che travalichi di molto l'aspetto di tipo sanzionatorio che i colleghi proponenti hanno inteso riconsiderare con un aumento dei livelli di pena afflittiva che vengono previsti a carico di coloro i quali esercitano abusivamente una professione.

I presupposti di consenso al testo proposto al nostro esame credo siano assolutamente chiari e condivisibili: li ha esposti in modo puntuale e preciso il relatore e sono stati ripresi in modo puntuale e arricchiti di ulteriori considerazioni dai colleghi che mi hanno preceduto.

Mi limito soltanto ad evidenziare e a ricordare che il testo del disegno di legge in esame fa riferimento all'esercizio abusivo delle professioni in generale, ma di fatto, poi, nell'ambito della fattispecie, sono probabilmente le professioni sanitarie che rilevano in modo maggiore, sia in termini numerici, cioè come quantità di delitti commessi, sia perché i delitti commessi nell'esercizio abusivo in sanità hanno un effetto di ricaduta enormemente superiore rispetto ad altri ambiti, per motivi facilmente intuibili.

Ho chiesto e ottenuto dalla generosa cortesia dei Carabinieri dei NAS i dati sull'attività che è stata condotta nell'ambito del settore dell'abusivismo delle professioni sanitarie, e i numeri confermano quello che immaginavo. Sono numeri anche particolarmente importanti: nell'arco di un anno sono oltre mille gli accertamenti di abusivismo che vengono portati alla luce dai soli Carabinieri dei NAS, che svolgono, in effetti, la gran parte delle attività ispettive nel comparto, per quanto attiene le questioni sanitarie. Quindi, abbiamo la conferma della necessità di intervenire con un sistema sanzionatorio più pesante.

Tuttavia, lasciando le varie considerazioni a beneficio tanto del relatore quanto del Governo, mi permetto di affermare che è necessario porre in essere un'attività di sensibilizzazione della comunità in ordine ai rischi incombenti sul soggetto che potenzialmente può erogare delle prestazioni professionali in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

Credo che, su questo versante, si arrivi, anche in tempi accettabili, a disciplinare uno degli ambiti della sanità nei quali si registra - come è stato ricordato poc'anzi dalla collega che mi ha preceduto - un numero elevato di casi di abusivismo. Mi riferisco alle cosiddette medicine non convenzionali.

L'assenza di una normativa specifica di settore, che mantiene questo ambito coperto sotto un cono

d'ombra di equivoci e sfumature non adeguatamente legiferate e dettagliate, indubbiamente rischia di farne un terreno che favorisce l'esercizio abusivo della professione e, in particolare, di quella medica: lo stregone, il mago che indossa il camice, il quale si propone come taumaturgo per la soluzione, attraverso non meglio qualificate e specificate metodiche non convenzionali, di una determinata patologia. I casi proposti da trasmissioni come «Striscia la notizia» o «Le iene» ci offrono un ventaglio particolarmente variegato ed anche accattivante di fotografie dal punto di vista dell'inventiva.

È necessario quindi, accanto alle iniziative di inasprimento delle sanzioni, procedere anche su altri versanti: occorre sensibilizzare l'opinione pubblica con specifiche campagne ed impegnarsi a legiferare in quegli ambiti e settori dove vi è una carenza normativa e una condizione di inadeguatezza delle norme di riferimento, che naturalmente rischia di lasciare una rete a maglie larghe con la conseguenza di determinare l'illecito con maggiore facilità.

Come abbiamo commentato anche in Commissione sanità ed espresso nel parere che la Commissione stessa ha rivolto, a voti unanimi, alla Commissione di merito, che è la 2a, nutro qualche perplessità: probabilmente l'ipotesi prevista dal secondo capoverso della modifica apportata all'articolo 348 del codice penale dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione è un po' eccessiva. Se si mitigasse questa forma così dura ed estrema di sanzione per il professionista che collabora e si elevasse la sanzione, probabilmente avremmo un saldo attivo nell'ambito delle attività ispettive portate avanti dai preposti organi di vigilanza e controllo. Molto spesso, infatti, l'attività di vigilanza e controllo, che di per se determina costi per la pubblica amministrazione, pesa in termini economici molto di più di quanto è l'introito che lo Stato ha a seguito dell'applicazione delle sanzioni previste. Potrebbe essere un'ipotesi da prendere in considerazione la riduzione dell'ipotesi della pena più pesante dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione e l'aumento del peso economico afflittivo della sanzione.

Concludo con una valutazione sull'articolo 141, che ritengo assolutamente ben impostato. Mi riferisco ad un testo antico di oltre sessantacinque anni: il testo unico delle leggi sanitarie. Ebbene, se potessimo prevedere che il potere di chiusura degli esercizi abusivi in contrasto con le vigenti disposizioni fosse riservato, non già al prefetto, ma agli organi di vigilanza, probabilmente avremmo anche snellito le procedure. Riserverei al prefetto il compito di emanare entro quarantotto ore il provvedimento di convalida; questo naturalmente determinerebbe un'efficacia della sanzione di cui gli organi di vigilanza potrebbero godere, rendendo così la loro attività di contrasto certamente molto più efficace.

Concludo sottolineando che il provvedimento rappresenta senz'altro un passo in avanti nell'ambito delle attività illecite, dell'esercizio abusivo di una professione, ma naturalmente è soltanto un tassello di un mosaico molto più complesso e composito, che ritengo il legislatore debba esaminare facendosi carico, nelle competenti sedi, di far evolvere il sistema normativo, adeguandolo ai tempi.

Probabilmente il disegno di legge presentato dal ministro Lorenzin, che è arrivato in Senato ed è stato assegnato, nella parte in cui prevede la riforma degli ordini professionali e delle professioni sanitarie, rappresenta un'occasione irripetibile, che vorrei sperare questa XVII legislatura non si lasci sfuggire per il bene del Paese, l'efficienza delle prestazioni e per la stessa attività degli operatori del settore. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare il senatore Albertini per l'intervento che ha svolto all'inizio del dibattito. Ho visto che si tocca la cravatta, senatore Albertini, e questo è un rigore, visto che prima parlavamo di calcio. Vorrei ringraziarla anche per il bellissimo colore della cravatta che ha messo questa sera, un verde Padania che fa molto piacere al nostro Gruppo. Grazie mille. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri).*

PRESIDENTE. Anche l'iPad sembra che abbia una tonalità sul verde!

CENTINAIO (LN-Aut). L'ha centrata in pieno, Presidente.

Per quanto riguarda questo disegno di legge, da parte nostra, come ha detto prima la collega Stefani, c'è grande soddisfazione perché questo provvedimento aggrava le sanzioni a carico di chi esercita

abusivamente una professione per la quale è prevista un'abilitazione. È un fenomeno che vediamo tutti i giorni, come hanno già detto i colleghi, lo leggiamo sul giornale e lo ascoltiamo nelle trasmissioni televisive; forse succedeva anche in passato, ma oggi lo vediamo maggiormente perché la comunicazione è più veloce. Siamo in un momento storico in cui molto spesso ci troviamo di fronte a situazioni come queste: persone che non hanno l'abilitazione, che non hanno studiato, che non hanno fatto un percorso professionale e di studi, si inventano una professione. Si inventano una specificità, cercano di proporsi al consumatore e molto spesso, purtroppo, ci riescono.

Anche se siamo contenti di esserci, ci dispiace che questo provvedimento arrivi solo adesso. È già da qualche anno che infatti si segnala la necessità di inasprire ulteriormente le pene per chi compie questo tipo di reato. Il Gruppo della Lega ritiene che chi ha conseguito legalmente un titolo di studio o un'abilitazione attraverso un percorso formativo debba essere tutelato: lo Stato deve tutelarlo. Ha studiato, ha fatto magari un corso, un concorso o un tirocinio, e di conseguenza, lo Stato deve tutelare coloro che legalmente e alla luce del sole hanno fatto questo percorso. Chiediamo quindi che vengano tutelate queste persone, ma anche che vengano tutelate quelle che le hanno valutate, decidendo che quel libero professionista era in grado di fare quel determinato lavoro.

Vogliamo anche che siano tutelati i consumatori, come diceva prima la senatrice Stefani, indifesi di fronte a questi personaggi, questi loschi figuri che molto spesso si propongono, approfittando del loro momento di difficoltà. Si approfittano spesso - soprattutto in questo momento - per motivi economici, recandosi dalle persone in difficoltà a proporsi con la scusa di costare meno rispetto all'avvocato, al notaio, al medico o a chissà quale altro professionista. Ne approfittano anche per altri motivi, come ho sentito dire spesso da colleghi sicuramente più esperti, nei momenti di difficoltà relativi alla salute, quindi alla sanità e alla medicina. Anche in questo caso, approfittano delle persone in difficoltà e disperate, che magari dopo essersi recate da un medico o da un professionista non hanno avuto l'esito sperato e così si buttano su santoni, maghi, maghini, maghetti o persone che dicono di essere famosi chirurghi, laureati chissà dove, ma che poi non riescono a soddisfare l'esigenza di chi chiede loro aiuto. Ciò, molto spesso, con effetti devastanti, ancora peggiori rispetto a situazioni legali come quelle previste dalla legge.

Siamo talmente convinti della bontà di questo provvedimento da voler compiere un ulteriore passo, che - ahimè - mi prendo la responsabilità di non aver fatto prima. Riteniamo opportuno proporre alla Camera dei deputati una piccola modifica per inserire in questo provvedimento anche due categorie, che sicuramente non toccano la salute ed il futuro delle persone, ma sono legate al mondo del turismo: la prima è quella legata ai direttori tecnici di agenzia di viaggi, che hanno un loro albo, e la seconda è legata alle guide turistiche. Lo chiediamo semplicemente perché questi due settori sono importanti: viviamo in una Nazione in cui, in alcune zone, città e regioni il turismo è la prima fonte di reddito, ma troppo spesso vediamo personaggi che si inventano questa professione, togliendo il lavoro a persone che hanno fatto il corso, hanno conseguito l'abilitazione e sono regolarmente iscritte agli albi. Lo vediamo quotidianamente, quindi chiederemo alla Camera di poter inserire questa piccola modifica.

Nell'intento di far risparmiare tempo all'Aula, mi avvio a concludere, precisando che chiederemo più rigore nell'applicazione delle norme, perché noi, che siamo Senato e Camera, siamo il potere legislativo e quindi facciamo le norme: vogliamo però che chi le deve applicare lo faccia, e con le sanzioni giuste, per far sì che i consumatori siano tutelati.

Chiediamo infine, ove possibile, una maggiore cultura, per fare in modo che i nostri concittadini abbiano la possibilità di sapere sempre di più che rivolgendosi a persone che non hanno l'abilitazione vanno incontro a reati, perché incrementano la criminalità.

Termino, signor Presidente, con l'auspicio che si vada in questa direzione, che è quella desiderata da tutti i colleghi. Mi spiace che l'Aula sia vuota, ma la ragione non è dovuta - come diceva il senatore Compagna - a motivi calcistici: purtroppo, in questo momento, il mio Parma sta perdendo 3 a 1 con la Roma, ma non penso che qui le cose stiano così. (*Commenti della senatrice Cirinnà*). È la vita, purtroppo, senatrice Cirinnà, ma non penso che tutti i senatori siano tifosi della Roma, anche se, visto l'esito del decreto salva Roma, penso che tanti senatori di quest'Aula tifino Roma stasera. (*Applausi*)

dal Gruppo LN-Aut).

PRESIDENTE. Valutate l'ora e le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 3 aprile 2014

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 3 aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,56).

Allegato A

MOZIONI

Mozioni sul sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS

ORDINI DEL GIORNO

G1

BITONCI, CROSIO, VOLPI, CANDIANI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI

Il Senato,

premesso che:

il Governo degli Stati Uniti d'America ha deciso di impiantare in Italia, nei pressi del comune siciliano di Niscemi, una delle 4 stazioni del sistema globale di telecomunicazioni militari della Difesa americana noto come MUOS, Mobile user objective system, completata tra il 24 ed il 26 gennaio 2014 con la messa in opera delle 3 antenne paraboliche previste nel sito, mentre a novembre dovrebbe essere posto in orbita il satellite di riferimento;

la selezione dei siti destinati ad ospitare le 4 stazioni terrestri del sistema è stata ultimata nell'ormai lontano 2007, quando anche l'Australia firmò il Memorandum of understanding concernente la base di Kojarena, ricorrendo cioè al trattato in forma semplificata, che nel nostro ordinamento è forma sottratta alle procedure autorizzative previste dall'articolo 80 della Costituzione;

a Niscemi (Caltanissetta) è impiantata una naval radio transmitter facility (NRTF), cioè una struttura di facilitazione delle comunicazioni radio navali;

il sito siciliano è stato l'ultimo elemento terrestre del MUOS ad essere completato;

in prossimità della stazione MUOS di Niscemi, a Sigonella (Catania), verrà altresì installato il prototipo dell'Alliance ground surveillance system (AGS), che dovrebbe permettere alla NATO di assicurare il monitoraggio d'alta quota di vaste aree e per lunghi periodi di tempo, con l'utilizzo di droni capaci di operare in ogni condizione di tempo;

il MUOS è un sistema alla frontiera della tecnologia, destinato a collegare tra loro le forze navali, aeree e terrestri statunitensi in movimento in qualsiasi parte del mondo, rimpiazzando l'attuale sistema satellitare UFO, ultra high frequency follow-on, ormai giunto al termine della sua vita operativa;

considerato che:

esistono comprensibili preoccupazioni della popolazione residente nelle zone circostanti al sito di Niscemi, che teme per l'impatto ambientale e sulla salute umana delle installazioni impiantate nella base del MUOS;

le autorità sanitarie nazionali sono state chiamate ad esprimere una propria valutazione sulla pericolosità degli elementi del MUOS installati nella base di Niscemi. Sull'argomento si è in particolare pronunciato l'Istituto superiore di sanità, servendosi dei dati confortanti raccolti dall'ISPRA; inoltre, su suggerimento dello stesso Istituto superiore di sanità, si ritiene comunque opportuno assicurare un monitoraggio costante delle emissioni del MUOS, una volta che la struttura sia entrata in funzione a pieno regime, in modo tale da fornire alla popolazione locale le garanzie cui giustamente ha diritto;

ricordando che:

l'ambasciata degli Stati Uniti presso la Repubblica italiana si è dichiarata disponibile a cooperare alla messa in opera di un efficace sistema di monitoraggio delle emissioni del sito di Niscemi, collaborando con il Ministero della difesa e l'ARPA;

le tecnologie installate a Niscemi potrebbero essere in qualche modo utilizzate anche dalle autorità italiane, a partire da quelle militari, in particolare per facilitare, anche con l'impiego di droni, il monitoraggio di quanto accade nelle acque del Mediterraneo, in primo luogo, ma non esclusivamente, a fini di contrasto dei flussi migratori illegali che dall'Africa e dal vicino oriente si dirigono verso l'Europa meridionale e l'Italia,

impegna il Governo:

1) a garantire il diritto alla salute degli abitanti della zona di Niscemi, assicurando il monitoraggio dei livelli delle emissioni elettromagnetiche emanate dalla stazione siciliana del MUOS, anche in collaborazione con il Governo degli Stati Uniti;

2) ad attivarsi, per quanto di competenza, al fine dell'attivazione di un tavolo di coordinamento con le autorità militari americane preposte al comando della struttura MUOS basata a Niscemi, allo scopo di stabilire le forme opportune di cooperazione bilaterale e multilaterali più idonee, che permettano alle forze armate e di polizia della Repubblica di accrescere l'efficacia delle proprie attività di contrasto ai flussi migratori illegali e per la salvaguardia della vita umana in mare, condotte sia a livello nazionale, come già accade nel quadro della missione navale "Mare nostrum", alla quale sarebbe auspicabile associare al più presto l'utilizzo di droni, che in ambito europeo, tramite il dispositivo multinazionale messo in campo dall'Agenzia Frontex.

G2

SCILIPOTI

Il Senato,

premesso che:

il MUOS (Mobile user objective system) è un nuovo sistema di comunicazione satellitare a livello globale che sta costruendo il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti;

il sistema sarà organizzato in una serie di basi terrestri collegate ad alcuni satelliti in orbita geostazionaria. Ciascuna base sarà composta da 4 grandi antenne a forma di parabola, alte ognuna circa 20 metri. Tre antenne saranno in funzione, puntate verso i satelliti geostazionari, mentre la quarta sarà tenuta di riserva;

il MUOS funzionerà con una tecnologia simile a quella degli attuali telefoni cellulari e servirà a fornire un supporto per comunicazioni audio, video e per lo scambio di dati. La "cima" dell'antenna sarà costituita da uno dei satelliti, mentre la "base" dagli impianti MUOS a terra: negli Stati Uniti quelli di Honolulu (nelle Hawaii, già operativo) e quello di Norfolk, in Virginia, il terzo sarà costruito in Australia e un quarto alla base della Marina militare statunitense che si trova all'interno della sughereta di Niscemi (Caltanissetta);

a Niscemi ha già sede una stazione di comunicazione americana che utilizza il vecchio sistema UHF, che il MUOS dovrebbe sostituire. I primi anni di attività del MUOS dovrebbero essere dedicati ai test e alla sperimentazione, quindi le vecchie antenne UHF non saranno spente immediatamente. Si

stima che tutto il progetto costerà circa 7 miliardi di dollari e al momento non è chiaro quando termineranno i lavori nella base;

i lavori sono stati interrotti e poi ripresi e le autorizzazioni sono state concesse e poi revocate, mentre i tribunali sono stati più volte chiamati a esprimersi su vari aspetti della questione;

nel mese di aprile 2013 il presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, che durante la campagna elettorale aveva dichiarato di essere contrario al MUOS, ha ordinato una nuova interruzione dei lavori in attesa che l'Istituto superiore di sanità formulasse un parere sulla pericolosità delle antenne. Il parere è stato pubblicato il 18 luglio e la sospensione dei lavori è stata revocata;

secondo chi si oppone alla costruzione, come il comitato "No MUOS", una volta completata la stazione potrebbe causare tumori e altri danni a causa dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dalle antenne;

sulla questione dei danni alla salute da parte del MUOS sono stati prodotti numerosi studi. La maggior parte, tra cui quelli dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente siciliana (ARPAS), ha concluso che sia le emissioni delle antenne che si trovano attualmente a Niscemi sia di quelle che saranno installate rispettano gli attuali limiti di legge per l'inquinamento elettromagnetico;

il 18 luglio si è espresso sulla pericolosità del MUOS l'Istituto superiore di sanità, il quale ha dichiarato che, secondo i test preliminari, tutte le norme in materia di tutela delle persone dai campi elettromagnetici sono attualmente "rispettate in larga misura",

impegna il Governo, nella realizzazione del sistema di trasmissione satellitare denominato MUOS nella base militare di Niscemi, ad adottare ogni iniziativa volta a garantire la sicurezza dei prodotti agroalimentari e l'incolumità degli esseri viventi.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012 ([1078](#))

ORDINE DEL GIORNO

G1 (testo 2)

[DE PIETRO](#), [CATALFO](#), [MONTEVECCHI](#)

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in titolo, è volto alla ratifica dell'Accordo, siglato nel 2012 dal Governo italiano con il Governo turco, «sulla previdenza sociale».

l'accordo nel dettaglio sostituirà la Convenzione europea di sicurezza sociale (strumento del Consiglio d'Europa), oggi vigente tra le Parti contraenti del presente accordo.

La motivazione principale che soggiace alla firma di tale accordo è da rinvenirsi, come indicato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di ratifica, nell'esigenza di «semplificare le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese».

considerato che:

da una disamina del testo fotografato dell'accordo internazionale, allegato al disegno di legge in esame, le disposizioni che si applicheranno ad una pluralità di soggetti, di cui non si conosce l'entità, saranno tra le più svariate e non limitate al solo esonero contributivo;

appare opportuno segnalare come al punto 8 della Parte III (elementi di qualità sistematica e redazionale del testo) dell'Analisi Tecnico normativa del disegno di legge in oggetto si citano «dati statistici in possesso dell'amministrazione» senza tuttavia né indicare quale amministrazione, né tanto meno fornire al Parlamento dati fondamentali per l'individuazione del contesto in cui la normazione di cui al presente commento andrà ad incidere;

è altrettanto doveroso segnalare che, presumibilmente per questioni legate alla traduzione del testo dalle due lingue dei Paesi contraenti, nella lingua italiana talune formulazioni risultano o prive di

portata normativa o, quanto meno, non indicanti chiaramente l'oggetto della disposizione ed i soggetti interessati dalla medesima;

sempre dall'analisi tecnico normativa, redatta il 26 settembre 2013 dal Ministero proponente il disegno di legge in titolo (MAE), al punto 8 della Parte I (Aspetti tecnico-normativi di diritto interno) si riporta che «non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento». Dicitura erronea in quanto, presso lo stesso ramo del Parlamento presso il quale il Governo decideva l'inoltro del disegno di legge di ratifica - il Senato della Repubblica appunto - a quella data (ma già dal maggio 2013) risultava già depositato il disegno di legge n. 705 a prima firma del Sen. Di Biagio, avente identico testo;

considerato inoltre che:

l'articolo 2 dell'accordo individua il campo di applicazione dell'accordo medesimo, ovvero le materie interessate dal coordinamento nei rispettivi ordinamenti giuridici. Scorrendo le materie indicate dall'articolo per il nostro Paese e per la Turchia ci si rende facilmente conto della non completa sovrapponibilità degli ambiti;

per l'Italia l'accordo riguarderà: l'invalidità, la vecchiaia, la reversibilità di lavoratori dipendenti, «i regimi speciali» dei lavoratori autonomi e le gestioni separate di tali regimi, la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, la disoccupazione involontaria;

per la Turchia l'accordo riguarderà, materie analoghe, seppur distintamente trattate per singola categoria di lavoratori (dipendenti privati, autonomi, dipendenti pubblici, dipendenti iscritti a fondi).

Sempre l'articolo 2 precisa, al comma 2, che l'accordo si applicherà anche in caso di *ius superveniens* in uno dei due ordinamenti, così come, al comma 4, si specifica che l'accordo non si applicherà a prestazioni assistenziali non contributive.

l'articolo 11 (Eccezioni) disciplina l'eventuale accordo tra le Autorità competenti circa eventuali eccezioni all'accordo in titolo. Orbene - ricordando che all'articolo 1, relativo alle definizioni, le Autorità competenti sono individuate nei Ministeri del Lavoro e della Salute per l'Italia e nel Ministero del Lavoro e della previdenza sociale per la Turchia - il disposto dell'art. 11 - ancor per il tramite del ricorso all'eventuale designazione di ulteriori «organi» da parte delle Autorità competenti - rischia non solo di svuotare la portata normativa dell'atto in commento, ma anche di non esser soggetto a nessun tipo di controllo parlamentare nella fase della sua applicazione;

all'interno della prima sezione della Parte III dell'accordo - relativa alle prestazioni sanitarie, di malattia e di maternità - si segnala l'articolo 12 relativo alla totalizzazione dei periodi assicurativi. Detto articolo prevede che nel caso in cui in uno dei due Paesi, al fine dell'erogazione di una prestazione (sanitaria, di malattia e/o maternità), sia richiesto il «completamento di determinati periodi assicurativi», «l'Istituzione competente» (quindi l'ente previdenziale) consideri i periodi assicurativi completati in base alla legislazione dell'altro Stato e, ove non coincidano (eventualità remota si immagina), sia tenuta a considerarli .. come «periodi completati»;

in considerazione di quanto sopra esposto, l'effetto giuridico che parrebbe discendere sarebbe quello che - a prescindere dall'aver o meno rispettato la legislazione del Paese ospitante, così come del proprio Paese, in materia di contribuzione sanitaria - la prestazione sarà sempre erogata;

è opportuno segnalare come, sia all'articolo 16 che all'articolo 18, si rinvii ad un «Accordo amministrativo», in relazione al quale non è reperibile una definizione precisa, ai sensi dell'articolo 1 (definizioni). Si ritiene che esso debba seguire alla vigenza dell'Accordo in titolo;

all'interno della Sezione 2 della Parte III dell'Accordo, relativa alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità, ricorre nuovamente - all'articolo 19, relativo alle totalizzazioni dei periodi assicurativi - il riferimento ad un generico «periodo assicurativo completato», mentre all'articolo 21 - relativo al calcolo delle prestazioni in denaro - si segnalano due formulazioni, peraltro di rinvio, dal dubbio valore giuridico. La prima al comma 1 riguarda un non chiaro rinvio all'articolo 19 circa un «diritto ... che debba esser acquisito», mentre al comma 2, è citata «la persona in questione». Definizione non rinvenibile all'interno dell'accordo e forse da riferirsi nell'accezione, più volte utilizzata, di «assicurato»;

nella Parte IV dell'Accordo si rinviene l'obbligo (articolo 28) in capo alle Parti contraenti di «definire gli accordi amministrativi». Questi ultimi e la loro attuazione sfuggiranno al controllo del legislatore. L'efficacia di tali accordi, il cui contenuto non è noto al momento dell'approvazione del provvedimento normativo che autorizza la ratifica dell'accordo, andrebbe monitorata tramite relazioni alle commissioni parlamentari competenti;

impegna il Governo:

a riferire alle commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, circa l'attuazione del presente Accordo;

a porre in essere ogni opportuna azione volta alla neutralizzazione dei potenziali rischi di contenzioso connessi alle problematiche esposte, all'occorrenza attivando anche gli opportuni canali diplomatici al fine di apportare modifiche condivise all'accordo in titolo, anche prima dell'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.

ARTICOLI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1078

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8 maggio 2012 ([705](#))

ARTICOLI

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, firmato a Roma in data 8 maggio 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012 ([1166](#))

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, valutati in euro 16.387 per l'anno 2014 e in euro 17.363 a decorrere dall'anno 2015, ad anni alterni, e all'ulteriore onere di cui all'articolo 12, pari a euro 1.000 per il solo anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese valutate di cui agli articoli 2, 3, 9 e 12 dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificchino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010 ([1143](#))
ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 31.346, e le rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012 ([1216](#))

ARTICOLI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011 ([1217](#))

ARTICOLI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 ([1218](#))

ARTICOLI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012 ([1241](#))

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per l'anno 2015 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui

all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011 ([1243](#))

ARTICOLI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera C) del Protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 ([1300](#))

ARTICOLI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009 ([1301](#))

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

2. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Dichiarazione di voto della senatrice De Pietro sul disegno di legge n. 1166

Signor Presidente, colleghi, l'Accordo, siglato nel febbraio del 2012 dal Governo italiano e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino «sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità» presenta profili di grande interesse.

L'intesa, scaturita da un'intensa trattativa in occasione della collaborazione dei due Paesi in ambito Interpol e descritta come fortemente voluta dal Governo sammarinese, rappresenta un deciso indicatore della volontà della Repubblica di cooperare con l'Italia nei settori critici della sicurezza, della prevenzione e della repressione del crimine.

Come noto, le parti contraenti, verificata la necessità di una cooperazione nel settore della lotta alla criminalità organizzata transazionale, al riciclaggio, al traffico di stupefacenti nonché di migranti, hanno sottoscritto detto Accordo al fine di «integrare il momento investigativo e quello preventivo» nel contrasto alle menzionate condotte delittuose. L'Accordo richiama esplicitamente la risoluzione n. 45/123 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea generale dell'ONU in tema di cooperazione internazionale nel settore della lotta al crimine organizzato, nonché le Convezioni contro la criminalità

organizzata transnazionale e contro il traffico illecito di stupefacenti.

Ritengo corretto sottolineare che, come specificato nel primo articolo dell'Accordo, questa tipologia di cooperazione non riguarda l'assistenza giudiziaria e l'estradizione.

Il Movimento 5 Stelle concorda nel ritenere opportuno che i settori individuati all'articolo 2 siano oggetto dell'obbligo di cooperazione tra le parti, ossia: il crimine organizzato internazionale (incluso quello informatico e il traffico illecito di beni culturali); la produzione e il traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici; l'immigrazione irregolare, anche con sfruttamento di donne e minori; frode o contraffazione dei documenti; il traffico illecito di armi, esplosivi, sostanze tossiche e radioattive; i reati finanziari.

È da considerarsi positiva la previsione che le parti collaborino anche in materia di prevenzione e contrasto ai fenomeni terroristici.

Sono considerati ragionevoli gli obiettivi di intensificare la collaborazione di polizia a livello operativo, di pianificare e sviluppare le politiche di sicurezza e rendere possibile il supporto alle iniziative di carattere investigativo di reciproco interesse per i due Paesi, tese a individuare le organizzazioni criminali e a localizzare i patrimoni di provenienza illecita.

Risulta, a nostro avviso, complessivamente equilibrata la disciplina di cui all'articolo 3 concernente le modalità di cooperazione che principalmente riguardano lo scambio di informazioni, nonché l'esecuzione delle richieste di ciascuna parte, l'assistenza in materia di formazione, l'invio di esperti.

Per quanto concerne l'obbligo (ex articolo 4) di protezione dei dati oggetto dello scambio tra le parti, nonché la non divulgabilità a terzi, senza il consenso dell'altra parte, si mette in rilievo il fatto che ciò rappresenta prassi consolidata in trattati aventi ad oggetto tale tipologia di cooperazione.

Infine, si segnala che l'articolo 3 del disegno di legge in esame (relativo alla copertura finanziaria che è stimata in circa 17.000 euro annui) indica la copertura finanziaria per l'anno 2013, anno in cui l'Accordo evidentemente non è potuto divenire esecutivo per ragioni legate alla tempistica dell'*iter* parlamentare.

Suggeriamo quindi di modificare il riferimento temporale all'anno 2013 con l'anno 2014 nonché gli altri di conseguenza.

In conclusione, signor Presidente, in ragione di quanto precedentemente esposto, il nostro voto al disegno di legge in esame non può che essere positivo.

Dichiarazione di voto della senatrice De Pietro sul disegno di legge n. 1143

Signor Presidente, rappresentate del Governo, colleghi, l'accordo di cooperazione in materia di criminalità tra il nostro Paese e il Niger è stato sottoscritto nel 2010, ma i lavori preparatori decorrono dal lontano 2004. Oggi ci apprestiamo alla sua ratifica.

L'accordo ricalca lo schema degli accordi già sottoscritti con Paesi ricadenti in aree geografiche di particolare interesse per il nostro Paese, come nel caso del Niger per il contrasto alla criminalità in ogni sua forma.

Il nostro Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e la direzione generale della Polizia per il Niger, quando questo accordo sarà ratificato da entrambe le parti, potranno finalmente scambiarsi una serie di informazioni particolarmente importanti per il contrasto di una serie innumerevole di reati, principalmente transnazionali, ma non solo.

Premetto subito che il Movimento 5 Stelle non farà infatti mancare il proprio voto favorevole. Detto accordo infatti prevede una serie di attività molto utili per perseguire e mantenere la sicurezza dei cittadini italiani e non solo. Fra queste troviamo il rapido scambio di informazioni in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti (psicotrope, precursori, sostanze chimiche in genere), così come la programmazione di corsi di addestramento e lo scambio di esperienze tra le parti, nonché l'uso della tecnica delle "consegne controllate" di droga.

Altro particolare obiettivo, forse il principale, è il contrasto al terrorismo.

Come tutti sappiamo, nel continente africano numerosi sono i focolai di recrudescenza terroristica, in particolar modo nell'area subsahariana, insieme al Corno d'Africa dove si è trasferito il quartier generale delle principali organizzazioni terroristiche, da *al Qaeda* alle sue promanazioni più recenti.

Attraverso le permeabili e spesso inesistenti frontiere dei Paesi subsahariani e della Libia, i terroristi arrivano sulle sponde del Mediterraneo e da qui, mescolandosi alle migliaia di disperati su barconi, arrivano in Italia e in Europa.

Gli accordi del tipo che stiamo esaminando fra il nostro Paese e alcuni Paesi africani sono fondamentali per la nostra sicurezza e per i delicati equilibri geopolitici mediterranei.

Infine, non meno importate, l'accordo che ci accingiamo a ratificare permetterà di contrastare la tratta di esseri umani che vede il Niger coinvolto in modo significativo. Vi sarà un celere scambio di informazioni in materia di flussi di migrazione clandestina, itinerari utilizzati dai trafficanti di esseri umani e ogni tipo di azione illegale posta in essere in questo settore.

In conclusione, si potranno perseguire i reati ambientali, di traffico d'armi, di veicoli rubati, di opere d'arte trafugate, di costrizione di donne e minori alla prostituzione. Si potranno perseguire i, purtroppo sempre più frequenti, reati telematici.

L'accordo in questione, anche dopo la modifica proposta dalla Commissione bilancio, avrà un'onerosità limitata - 35.000+25.000 euro annui - rispetto alla possibilità elevata che sia foriero di risultati utili al nostro Paese.

Verificato che l'atto in esame non leda in alcun modo i diritti dei cittadini dei Paesi contraenti - si pensi alle modalità di trasmissione dei dati personali - per i motivi descritti, il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'Atto Senato n. 1143.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Lucidi sul disegno di legge n. 1216

Signor Presidente, colleghi, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'Accordo in questione può costituire una delle basi per poter inserire il Baliato di Jersey nella *white list* dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, da emanare ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), la quale all'articolo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle disposizioni antielusive italiane, prevedendo il superamento del metodo d'individuazione dei paradisi fiscali (da inserire nelle *black list*) a quello dell'elencazione dei Paesi che rispettano i criteri dell'Unione Europea (*white list*).

L'accordo valutato positivamente nel suo complesso, presenta tuttavia aspetti perfettibili.

Evidenzio che l'ultimo periodo dell'articolo 1 del Trattato in esame dispone che; "i diritti... assicurati alle persone dalle leggi... della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni."

Detta definizione/traduzione, che poteva essere formulata in maniera più chiara e coerente, potrebbe esser foriera di contenzioso tra soggetti - anche terzi rispetto alle Parti contraenti del presente atto pattizio, ex articolo 2 - sottoposti a differenti giurisdizioni che vedano compressi i propri "diritti" di cittadino del proprio Stato, nel caso di impedimento nello scambio di informazioni.

Inoltre l'articolo 6 prevede che rappresentanti di una Parte possano recarsi in territorio dell'altra Parte, se autorizzati da quest'ultima, per svolgere verifiche su persone, le quali ultime dovranno però prestare il proprio consenso.

Mi lascia tuttavia perplessa la successiva disposizione di cui all'articolo 7 che prevede la possibilità di rifiutare la richiesta di una delle Parti, principalmente per motivi di ordine pubblico e segreti industriali.

In ultimo, vorrei mettere in luce il fatto che l'articolo 8, relativo alla riservatezza delle informazioni scambiate, stabilisce che dette informazioni siano sempre riservate e possano esser utilizzate solo dalle autorità che "trattano le finalità di cui all'articolo 1" e non possono esser comunicate ad altra giurisdizione.

Si desume quindi che le informazioni ricevute per un'indagine fiscale non possano esser conosciute, e conseguentemente utilizzate, per altro tipo di indagini o contenziosi di natura non fiscale.

Relazione orale del senatore Casini sul disegno di legge n. 1241

Il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo fra l'Italia e la Turchia sulla lotta ai gravi reati, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, stabilendo l'impegno dei due Paesi a rafforzare ed intensificare la collaborazione ed il reciproco scambio di informazioni, di esperienze e

di prassi operative, in funzione preventiva e di contrasto.

L'obiettivo sotteso all'intesa bilaterale, che si inquadra in quell'azione di contrasto al crimine organizzato transnazionale, alla produzione illecita ed al traffico di armi e di sostanze stupefacenti sancita da risoluzioni e Convenzioni internazionali poste in essere sotto l'egida delle Nazioni Unite, è quello di perfezionare sul piano giuridico la collaborazione operativa fra i due Paesi, intensificando i rapporti fra gli omologhi organismi e realizzando una cooperazione bilaterale di polizia più aderente alle esigenze di entrambi i Paesi, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e da quanto stabilito nell'Intesa stessa.

Il testo dell'Accordo ricalca peraltro nel contenuto altre intese aventi medesima natura stipulati con altri Paesi (Estonia, Niger, ecc.).

Il documento, che si compone di 12 articoli, specifica innanzitutto l'obbligo alla cooperazione per le parti (articolo 1), individuando nella prevenzione e nella lotta alla criminalità organizzata transnazionale, alla produzione illecita ed al traffico di stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti, al terrorismo, i principali settori operativi (articolo 2).

L'articolo 3 dell'Accordo dispone in ordine alle modalità operative della cooperazione, prevedendo fra le altre lo scambio e l'analisi di informazioni sulle organizzazioni criminali, sul loro *modus operandi*, sulle rispettive strutture e sui contatti e l'adozione di misure di coordinamento per l'esecuzione di speciali tecniche investigative. È prevista inoltre una cooperazione fra le parti nell'organizzazione reciproca di corsi di formazione.

L'Accordo indica poi le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali ed i motivi per un eventuale rifiuto (articolo 4), stabilendo limiti di utilizzo delle informazioni e dei documenti trasmessi e misure a tutela dei dati personali (articolo 5).

L'articolo 6 individua nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e nel Ministero dell'interno turco le rispettive Autorità preposte alla applicazione dell'Accordo, precisando altresì come le parti cooperino anche attraverso i canali Interpol, i rispettivi ufficiali di collegamento ed altri esperti, sempre con riferimento a reati previsti dall'Intesa bilaterale.

Il testo prevede inoltre la possibilità di organizzare riunioni e consultazioni al fine di agevolare l'esecuzione e l'osservanza dell'intesa (articolo 7), e disciplina le modalità per la composizione delle eventuali controversie (articolo 8).

Il documento bilaterale, che non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dalle Parti (articolo 9), disciplina le modalità di ripartizione, tra i due Paesi, degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo stesso (articolo 10).

L'italiano ed il turco, con allegata relativa traduzione in lingua inglese, sono le lingue di lavoro individuate dall'articolo 11.

L'Accordo disciplina da ultimo le procedure per la sua entrata in vigore, la sua modifica, e la cessazione (articolo 12), stabilendo altresì come esso resti in vigore fino a quando una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra la propria intenzione di revocarlo.

Il disegno di legge di ratifica è composto di 4 articoli che dispongono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la relativa copertura finanziaria e l'entrata in vigore dell'Atto bilaterale in oggetto.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, relativi anche all'organizzazione di missioni annue operative, sono quantificati per l'Italia in circa 72.500 euro per il primo anno, in circa 67.000 euro per il seguente ed in circa 72.500 euro a decorrere dai successivi anni (articolo 3 del disegno di legge di ratifica).

Considerato che l'Accordo appare coerente con gli obiettivi e gli interessi della politica nazionale, conforme al quadro normativo nazionale e compatibile con le norme comunitarie e di diritto internazionale, si esprime l'auspicio di una rapida approvazione del relativo disegno di legge di ratifica da parte dell'Assemblea.

Sul testo in esame hanno formulato pareri le Commissioni affari costituzionali, giustizia e bilancio.

La Commissione affari esteri, nella seduta dello scorso 19 marzo, si è pronunciata unanimemente in

senso favorevole.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Lucidi sul disegno di legge n. 1241

Il disegno di legge in titolo, è volto alla ratifica dell'Accordo, siglato nel maggio del 2012 tra il Governo italiano e quello turco "sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata".

Le Parti contraenti, verificata la necessità di un cooperazione nei settori innanzi citati, hanno sottoscritto detto Accordo al fine di "creare uno strumento giuridico per meglio regolamentare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi".

L'Accordo, nel preambolo - come molti degli accordi sottoscritti dal nostro Paese su questo tema - richiama esplicitamente la risoluzione n. 45/123 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea generale dell'ONU in tema di cooperazione internazionale nel settore della lotta al crimine organizzato, nonché le Convezioni contro la criminalità organizzata transnazionale e contro il traffico illecito di stupefacenti.

Gli ambiti della collaborazione sono individuati in lotta ai reati gravi, terrorismo, criminalità organizzata, traffico di migranti e tratta di esseri umani, traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori. E' inoltre specificato che l'Accordo non incide su procedure vigenti in tema di assistenza giudiziaria internazionale.

L'articolo 3, disciplinando le modalità della cooperazione, rappresenta il cuore dell'Accordo.

Esso infatti prevede: lo scambio di informazioni operative su organizzazioni criminali (con dettagli relativi alla composizione, *modus operandi*, ecc.); svolgimento di azioni congiunte; l'adozione di misure per il contrasto della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti, nonché il controllo dello scambio "lecito" delle medesime sostanze, al fine di evitare abusi nel settore; tra gli altri, lo scambio di informazioni in materia di: identificazione delle persone, operazioni sottocopertura, delinquenza minorile, migrazione irregolare, documenti d'identità falsi.

Il comma 5 dell'articolo 4 disciplina le modalità di respingimento delle richieste di collaborazione ed assistenza. Detta eventualità potrà riguardare solo le richieste che possono pregiudicare la sovranità o sono contrarie al diritto nazionale. Il diniego alla collaborazione, di cui ai casi precedenti, andrà immediatamente motivato alla Parte richiedente (comma 11). Al comma 10 è invece specificato il termine - 30 giorni - massimo entro il quale una Parte deve comunicare alla Parte richiedente i risultati relativi all'esecuzione della richiesta.

Si ritiene opportuno segnalare la potenziale pericolosità della previsione di negare l'esecuzione della richiesta in caso di contrarietà con il diritto nazionale. Detta eventualità, invocabile da una delle Parti, potrebbe svuotare il contenuto dell'accordo. Considerando poi che la Parte contraente turca ha limitato od eliminato recentissimamente l'accesso alla rete internet alla propria popolazione, si comprendono le potenzialità del diritto di diniego offerto dal comma 5 dell'articolo in commento.

L'articolo 5 riguarda i limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti. Come già segnalato, sul medesimo tema, in altri accordi sottoscritti dal nostro Paese, il trattamento dei dati personali resta sempre un tema molto delicato. Alla luce dei recentissimi scandali internazionali in materia di furto di dati sensibili infatti, detto articolo merita molta attenzione, anche in considerazione dei soggetti designati quali "autorità" (articolo 6) che potranno e dovranno scambiarsi detti dati.

Si ricordano le più macroscopiche violazioni emerse nel cosiddetto "*datagate*". Passando in rassegna più nel dettaglio l'articolo in commento, è previsto che lo scambio di dati sia possibile solo tra le autorità individuate al successivo articolo 6 dell'Accordo e che, per la loro trasmissione ad autorità differenti, occorra l'assenso scritto dell'autorità trasmettente.

Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Lucidi sul disegno di legge n. 1300

Presidente, colleghi, il Movimento 5 Stelle non farà mancare il suo contributo affinché l'autorizzazione alla ratifica di cui dibattiamo possa arrivare il prima possibile, attuando i contenuti del trattato con la Norvegia in materia di sistemi satellitari.

L'accordo, come sappiamo, è stato sottoscritto da tutti i Paesi membri dell'Unione Europea e la Norvegia, sul cui territorio saranno installati i dispositivi utili alla realizzazione di una completa cooperazione nel campo delle telecomunicazioni satellitari.

Chiunque ha infatti sentito parlare almeno una volta del Programma Galileo.

Quello che inizialmente era un programma, ufficializzato con un accordo tra Unione europea e Agenzia spaziale europea nel 2003 è ora diventato il "sistema di posizionamento Galileo", ovvero un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile, sviluppato in Europa come alternativa al *Global Positioning System* (NAVSTAR GPS), controllato invece dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti.

La sua entrata in servizio era prevista per la fine del 2014 - a tal riguardo chiederei ragguaglio ai rappresentanti del Governo - e conterà 30 satelliti orbitanti su 3 diversi piani inclinati rispetto al piano equatoriale terrestre di circa 56° e ad una quota di circa 24.000 km, nonostante la relazione illustrativa riporti i circa 20.000.

Orbene colleghi, come riportato dalla relazione illustrativa che precede il disegno di legge, Galileo è un programma strategico di capitale importanza per l'Unione europea.

È mio particolare interesse sottolineare come il programma Galileo sia riferibile ad usi civili e commerciali e, là dove possa contribuire alla sicurezza del territorio europeo, questo avverrà tramite la tanto auspicata, ma mai a sufficienza attuata, condivisione e concertazione europea in tema di difesa, ovvero l'unico modo corretto di prevedere sistemi di tutela del nostro territorio.

Dico questo per sottolineare come sia anacronistico, rispetto ad un programma siglato nel 2003, o a questo trattato siglato nel 2010, prevedere ancora acquisti, su base nazionale, di caccia bombardieri come gli F-35, o ancora più grave, opporsi alle riduzioni, come sempre, per ora solo annunciate.

Tornando all'accordo in discussione, esso è volto a migliorare la cooperazione tra l'Unione europea e la Norvegia. Quest'ultima infatti è il motore del Sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) europeo, contribuendo, oltre che con importantissimi investimenti e *know how*, con due importanti installazioni a terra. Sino ad oggi, pur non essendo membro dell'Unione, la Norvegia ha collaborato nella sua veste di membro dell'Agenzia spaziale europea, oltre che dello Spazio economico europeo (SEE) come il Liechtenstein e l'Islanda.

Come sappiamo l'accordo è necessario per permettere la collaborazione sia tra l'Unione europea e la Norvegia, ma ancor più nel dettaglio, tra ogni Paese membro dell'Unione europea e Oslo. Non a caso seguiranno regole tra Stato e Stato, stabilite coerentemente in tutta l'Europa.

Per i motivi testé citati, Presidente, il Movimento 5 Stelle voterà a favore dell'Atto Senato 1300 di ratifica dell'accordo con la Norvegia in tema di cooperazione satellitare.

Lo farà convintamente, perché certo che da esso potranno discendere numerosi ed importanti sviluppi per la tecnologia di uso civile. Esso rappresenta un'opportunità, un'occasione di sviluppo e quindi, in un futuro molto prossimo, la possibilità di uso dei servizi, offerti dal Sistema citato, per scopi commerciali e relativi alla protezione della vita umana.

Dichiarazione di voto della senatrice De Pietro sul disegno di legge n. 1301

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, come sapete, il disegno di legge n. 1301 è volto alla ratifica dell'Accordo, siglato nel novembre del 2009 tra il Governo italiano e quello di San Marino in tema di collaborazione finanziaria.

Si è giunti a questo accordo dopo quello di cooperazione economica del marzo del 2009 a seguito di un percorso di proficua collaborazione che, negli ultimi cinque anni, ha visto protagonisti il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino.

Il disegno di legge 1301 è, infatti, il terzo disegno di legge di ratifica di accordi tra il nostro Paese e San Marino e la Commissione affari esteri ha già approvato infatti sia il disegno di legge n. 816 che il n. 1166 in materia di doppie imposizioni e fiscalità, nonché in materia di collaborazione per il contrasto della criminalità.

Si condivide pienamente l'intento di rafforzare, nonché meglio disciplinare, la collaborazione finanziaria tra l'Italia e San Marino, necessaria al fine del contrasto di noti fenomeni, quali riciclaggio

di denaro, abusi del mercato, spostamento transfrontaliero di denaro contante, che da tempo interessano il nostro Paese e San Marino.

Come spesso accade in tali contesti, l'accordo ricalca le indicazioni normative e le raccomandazioni fornite dalle organizzazioni internazionali e/o comunitarie competenti in materia, in questo caso fornite dall'Unione europea, nonché dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI).

All'articolo 1 dell'accordo sono infatti stabiliti una serie di principi che riguardano le forme di collaborazione previste e viene sancita l'impossibilità di opporre "vincoli di riservatezza".

È inoltre specificato che San Marino si impegna ad integrare il proprio ordinamento giuridico con norme che ricalchino e rispettino i parametri internazionali, nonché la normativa comunitaria.

Rappresenta un elemento positivo, che attraverso l'accordo in esame, San Marino si impegni a introdurre norme attuative:

- delle disposizioni contenute nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n. 1781/2006, in materia di dati informativi relativi all'ordinante di trasferimenti di fondi;
- in linea con le raccomandazioni del GAFI di cui sopra in tema di controllo sui movimenti di denaro contante;
- della direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato;
- volte al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La parte più importante dell'accordo, a nostro avviso, è rappresentata dall'articolo 3 che stabilisce una serie di impegni tra i due Paesi a: vigilare le frontiere, verificare la clientela bancaria, archiviandone doviziosamente i dati, segnalare le operazioni sospette, trasferire le informazioni relative a possibili azioni di riciclaggio.

Le competenti autorità potranno inoltre concludere accordi scritti di cooperazione.

Sono individuati dei termini massimi, di dieci giorni, ad esempio, per fornire risposta alle richieste riguardanti l'esistenza, la tipologia ed altri riferimenti di rapporti finanziari, al fine di integrare i rispettivi sistemi finanziari. Integrazione sulla cui mancata attuazione decide la commissione di cui all'articolo 4, ovvero la commissione mista per la verifica della costante osservanza delle condizioni indicate nel presente accordo. Tale commissione è composta dalle amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate.

L'entrata in vigore dell'accordo, disciplinata dall'articolo 5, è subordinata oltre che allo scambio delle notifiche di avvenuta ratifica dell'accordo medesimo, anche a quelle relative alla Convenzione sulle doppie imposizioni del 2002, ratificata dall'Italia, nella legislatura corrente, con la legge n. 88 del 2013.

Concludendo, oltre a non poter evitare di sottolineare che con l'accordo in titolo, siglato 4 anni orsono, si da attuazione a disposizioni regolamentari comunitarie del 2003, si ritiene opportuno sottolineare che la previsione, contenuta all'articolo 4, di risolvere l'eventuale mancato rispetto del medesimo accordo pattizio tramite una commissione, dalla composizione peraltro variabile, potrebbe, oltre che non esser foriera di grandi risultati, esser in contrasto con la sezione 4 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, in materia di arbitrato e conciliazione.

In ragione di quanto descritto, il Movimento 5 Stelle ritiene opportuno esprimere voto favorevole alla ratifica dell'Accordo in esame.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Sul processo verbale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Divina non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula in quanto impegnato presso la Conferenza dei Capigruppo contestualmente in corso.

Disegno di legge n. 1078:

sulla votazione finale, il senatore Vaccari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1216:

sulla votazione finale, la senatrice De Pin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1301:

sull'articolo 1, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bellot, Bignami, Bitonci, Bubbico, Cardinali, Cassano, Ciampi, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Filippi, Formigoni, Giacobbe, Idem, Maturani, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Stucchi, Tomaselli, Turano, Vicari, Volpi, Zanda e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Catalfo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Latorre, per partecipare ad una Conferenza interparlamentare; Zin, per attività del Comitato per le questioni degli italiani all'estero; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Pepe;

10a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Pepe.

Assemblea parlamentare della Nato, variazioni nella composizione della Delegazione parlamentare italiana

Il Presidente del Senato della Repubblica, in data 31 marzo 2014, ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato il senatore Franco Panizza, in sostituzione del senatore Riccardo Nencini, dimissionario.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 1° aprile 2014, ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare Nato il deputato Andrea Martella, in sostituzione della deputata Federica Mogherini, dimissionaria.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Nello scorso mese di marzo 2014 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione dei Ministeri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'economia e delle finanze, per gli esercizi finanziari 2013 e 2014, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 marzo 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, la relazione sull'attività svolta dal Garante per le micro, piccole e medie imprese, riferita all'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CCII*, n. 2).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 21 marzo 2014, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, la relazione sull'andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo, relativa al primo semestre 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. LXXI*, n. 2).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20, 25 e 28 marzo 2014, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Gregorio Angelini e Rossana Rummo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

ai dottori Carla Latini e Giancarlo Verde, il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'interno;

alla dottoressa Giovanna Boda, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
al dottor Massimo Civitelli, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero degli affari esteri;
al dottor Pier Paolo Italia, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
ai dottori Ciro Cesare Cerase, Cristiana D'Agostino e Giuseppe Quitadamo, il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero della difesa;
ai dottori Amedeo Gargiulo, Giovanni Guglielmi e Massimo Sessa, il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti
la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della dottoressa Maddalena Ragni, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Con lettera in data 14 marzo 2014, sono pervenute - ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 - la comunicazione concernente il conferimento di un incarico di consulenza per prestazione di servizi nonché l'importo del rispettivo compenso, relativo alla società Fintecna S.p.A..

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione autonoma Valle d'Aosta, con lettera in data 19 marzo 2014, ha inviato, ai sensi degli articoli 2-ter e 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, la relazione sull'attività svolta dal medesimo in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'anno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Atto n. 288).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Cotti e Buccarella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01982 del senatore Endrizzi ed altri.

Mozioni

[CIOFEI](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BOTTICI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [SCIBONA](#), [TAVERNA](#) - Il Senato, premesso che:

ormai da circa 40 anni la Spagna ha abbandonato la sua ex colonia del Sahara occidentale. A distanza di così tanto tempo non si è ancora arrivati a definire lo stato giuridico del territorio dell'ex colonia; già nel 1966, con la risoluzione 2229 dell'Assemblea generale dell'ONU, si richiese alla Spagna di organizzare un *referendum* nel Sahara occidentale per permettere alla popolazione autoctona di esercitare il diritto all'autodeterminazione;

nel 1979 e nel 1980 altre due risoluzioni dell'ONU hanno riaffermato il diritto del popolo Saharawi all'autodeterminazione e all'indipendenza;

nel 1990 il Consiglio di sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 690, ha approvato e sostenuto il progetto presentato dal segretario generale, istituendo la Missione delle Nazioni Unite per il *referendum* nel Sahara occidentale (MINURSO);

essa ha ricevuto il mandato, da realizzarsi quasi totalmente con soli osservatori, di monitorare il cessate il fuoco, verificare la riduzione delle truppe marocchine nel territorio, monitorare il rispetto delle zone assegnate per le truppe marocchine e del Fronte Polisario, guidare i contatti fra le parti per assicurare il rilascio di tutti i prigionieri politici detenuti del Sahara occidentale, sovrintendere allo scambio dei prigionieri di guerra (attraverso il Comitato internazionale della Croce rossa), organizzare il programma di rimpatrio (attraverso l'ACNUR), identificare e registrare i votanti, organizzare ed assicurare un *referendum* libero ed equo e proclamare i risultati;

un *referendum* peraltro era già stato previsto per il 26 gennaio 1992. Nello stesso anno 1992 ha avuto inizio la missione MINURSO;

considerato che:

la violazione dei più basilari diritti umani nel Sahara occidentale è stata ed è così palese ed evidente che, nel tempo, diverse risoluzioni, sia del Parlamento italiano che di quello europeo, hanno impegnato i Governi degli Stati ad adoperarsi per porvi fine;

tramite incentivi economici, fiscalità di vantaggio, nonché sovvenzioni alimentari e sui carburanti, il regno del Marocco ha garantito condizioni particolarmente favorevoli ai propri cittadini che si sono trasferiti nella zona contesa, al fine non dichiarato di incidere a proprio favore sull'universo referendario di autodeterminazione;

il censimento del 1974, quando il territorio era ancora una colonia spagnola, stabiliva il numero dei residenti in circa 74.000 unità, mentre il censimento ONU del 2000 aveva individuato circa 84.000 residenti, aventi diritto di voto;

le grandi risorse minerarie del territorio del Sahara occidentale, sia quelle attualmente sfruttate (fosfati), sia quelle stimate ma non sfruttate per il fermo dato dall'ONU, sono tra le cause principali del protrarsi della situazione di stallo per lo svolgimento del *referendum*,

impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni opportuna azione al fine di far riconoscere, soprattutto al Regno del Marocco, che il numero degli aventi diritto al voto per il *referendum* di autodeterminazione deve essere quello di uno dei due censimenti ufficiali;

2) ad adoperarsi per lo svolgimento del *referendum* di autodeterminazione in tempi brevissimi;

3) ad attivarsi nelle opportune sedi internazionali, affinché il mandato della missione MINURSO venga aggiornato sulla base dei più recenti analoghi modelli approvati dal Consiglio di sicurezza, che includono anche specifici compiti in materia di rispetto dei diritti umani;

4) ad adottare, raccordandosi con i *partner* europei e con le istituzioni comunitarie, ogni iniziativa utile sul piano diplomatico, volta a favorire l'effettivo riconoscimento della libertà di accesso e di circolazione in Sahara occidentale di osservatori internazionali indipendenti, della stampa e delle organizzazioni umanitarie;

5) a stanziare fondi destinati agli aiuti umanitari per la popolazione saharawi rifugiata nei campi di rifugiati Tindouf (Algeria);

6) a riconoscere alla rappresentanza in Italia del Fronte polisario lo *status* diplomatico, come è stato fatto in passato per altri movimenti di liberazione riconosciuti dall'ONU come interlocutori ufficiali in processi di pace.

(1-00242)

Interpellanze

[FAVERO](#), [SUSTA](#), [ALBANO](#), [ANGIONI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [COCIANCICH](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [CUOMO](#), [D'ADDA](#), [DEL BARBA](#), [DE MONTE](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FABBRI](#), [Elena FERRARA](#), [GINETTI](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [LEPRI](#), [LO MORO](#), [MANASSERO](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [PEZZOPANE](#), [SAGGESE](#), [SANGALLI](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [TOCCI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:

il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 430 dell'8 novembre 2013, ha respinto la domanda di risarcimento danni per diffamazione proposta dal consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese nei confronti del signor R.D. in relazione alle sue dichiarazioni, apparse su alcuni quotidiani locali del territorio biellese in merito alla carenze di risorse idriche del distretto di Albano vercellese, poiché le stesse non presentano profili diffamatori, avendo i requisiti dell'utilità sociale, della verità e della continenza;

è risultato, infatti, provato come affermato dal convenuto in giudizio e riportato dalla sentenza che tale consorzio abbia disperso, nel 2006 e poi anche nel 2007, una significativa quantità d'acqua irrigua

destinata agli agricoltori del distretto di Albano, dapprima attraverso la chiusura del cavo sulla roggia di Lonza (che serve il distretto di Albano) e, quindi, convogliando un'ingente quantità d'acqua verso il fiume Sesia, dove finiva in discarica;

è emerso, inoltre, attraverso una prova documentale della parte convenuta, come corrispondesse a vero il fatto denunciato secondo cui la quantità di acqua destinata ai terreni compresi nel distretto di Albano, che si attestava, normalmente su una quantità di 10-20 moduli, tra il periodo tra il 25 maggio ed il 18 agosto 2006 avrebbe subito un radicale decremento. Lo stesso consulente tecnico d'ufficio aveva accertato, infatti, che il 70 per cento della carenza idrica denunciata dagli attori era dipesa dall'irregolare e/o discontinua fornitura delle acque di irrigazione che, nel periodo da giugno ad agosto 2006, non era stata sufficiente a garantire la sommersione e/o l'irrigazione turnata come nelle annate precedenti dei terreni di proprietà di alcuni agricoltori locali;

è stato pertanto accertato che il consorzio di bonifica Baraggia non ha soddisfatto le esigenze idriche del distretto di Albano avendo deliberatamente convogliato le acque disponibili e già derivate nei canali del consorzio nel fiume Sesia;

considerato che:

tale procedura, come emergerebbe dalle lamentele degli stessi agricoltori, sarebbe funzionale a enfatizzare l'idroesigenza del settore risicolo e giustificare la necessità di opere strutturali quali il progetto di "rifacimento dell'invaso sul torrente Sessera in sostituzione dell'esistente, per il superamento delle crisi idriche ricorrenti, il miglioramento dell'efficienza idrica degli invasi esistenti sui torrenti Ravasanella ed Ostola e la valorizzazione ambientale del comprensorio" del consorzio di bonifica della Baraggia biellese e vercellese;

tale progetto, come già descritto nell'atto di sindacato ispettivo 3-00405, sin dalla sua presentazione, ha destato preoccupazione e proteste di gran parte delle amministrazioni comunali e di un movimento di opinione pubblica, rappresentato dall'associazione di volontariato "Custodiamo la Valsessera", che lo hanno valutato negativamente;

le ragioni di questa opposizione sono innanzitutto di carattere ambientale: i danni causati da tale opera idraulica sarebbero irreversibili e non mitigabili in un'area protetta di grande valore naturalistico. Anche i vantaggi economici e finanziari sarebbero nulli. L'importo previsto sarebbe di 322.350.000 euro, cifra verosimilmente sottostimata e non sostenuta nemmeno in minima parte dai fruitori dell'investimento, ma posta a totale carico della finanza pubblica. Il rapporto costi-benefici sarebbe quindi assolutamente negativo, soprattutto in un quadro nazionale di estrema difficoltà economica e finanziaria, ed infine rilevanti sarebbero anche le conseguenze per la realtà agro-economica del territorio;

l'esigenza di irrigazione delle risaie del comprensorio, inoltre, sarebbe frutto di stime e previsioni esagerate. L'associazione "Custodiamo la Valsessera", in sede di procedura di pronuncia di compatibilità ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sul progetto del Consorzio, avrebbe eccepito circa le risultanze dello studio "Bilancio delle disponibilità idriche naturali e valutazione dell'incidenza dei prelievi nel bacino del fiume Sesia" in quanto l'idroesigenza irrigua sostenuta nello studio è fortemente sovrastimata in 148 milioni di metri cubi, ovvero una quota che rappresenta il 50 per cento della risorsa attualmente utilizzata nell'area ove la vocazione risicola è, storicamente, legata alla grande disponibilità idrica, non certo ad una sua carenza;

tali conclusioni sono dimostrate dal fatto che nell'ultimo decennio la differenza di produzione risicola tra le annate più piovose e quindi con maggiore disponibilità d'acqua e quelle più secche (compresa la siccitosa annata 2003) è molto contenuta: la variazione delle rese per ettaro tra gli anni con afflussi meteorici scarsi ed abbondanti sarebbe di circa il 10 per cento, secondo l'associazione. Lo stesso raccolto dell'anno 2012, dopo una primavera e un'estate con scarse precipitazioni, sarebbe stato perfettamente in linea con le annate precedenti,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative di propria competenza il Governo intenda adottare affinché la Regione Piemonte possa disporre delle ispezioni previste dell'attività di vigilanza *ex art. 42*, commi 4 e 5, della legge

regionale n. 21 del 1999, per accertare il regolare funzionamento degli organi del consorzio, e in caso disporre lo scioglimento del consiglio dei delegati per ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto, persistente inattività e gravi irregolarità amministrative e contabili;
quale sia la valutazione sul progetto, sulla sua validità e l'effettiva necessità, che a parere degli interpellanti, di molte amministrazioni locali e dei cittadini delle zone coinvolte rischia di avere gravi conseguenze di carattere ambientale, economico e civico sulle realtà locali interessate.

(2-00146p. a.)

Interrogazioni

[PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [STEFANO](#), [URAS](#) -

Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico - Premesso che:

la multinazionale Survitec ha comunicato di chiudere il ramo produttivo delle tende da campo *core business* di Eurovinil, azienda grossetana protagonista nel settore manifatturiero-industriale per quasi 60 anni, adducendo come motivazione la situazione corrente del mercato che ad avviso dei dirigenti inglesi impedisce di continuare ad essere competitivi sul mercato;

la Survitec ha di fatto licenziato 87 lavoratori su 108, in data 1° aprile 2014, fatto inaccettabile sia nel merito che e nel metodo perché di fatto liquida un'azienda che presenta interessanti prospettive di sviluppo;

la Survitec (ex Eurovinil) rappresenta una rara eccellenza che induce una spinta particolare per lo sviluppo della zona e della città di Grosseto, nella quale si assiste ad un processo di rapida deindustrializzazione (si veda la vicenda della Mabro); infatti la realtà aziendale appare estremamente positiva sia per la manodopera specializzata e prevalentemente costituita da giovani, sia per l'elevato *background* tecnologico, che ha dettato specifiche produttive nel settore per tutto il mercato internazionale. Questo risultato consolidato nel mondo industriale è un fatto importante a livello sia nazionale sia locale; inoltre l'azienda appare sana, dato che negli anni ha mantenuto bilanci positivi e le maestranze hanno sempre riscosso regolarmente lo stipendio, e fino al 2011 risultano assunzioni di nuovo personale;

è stato notato ultimamente un immotivato e crescente disinteresse verso l'attività produttiva dell'azienda, tanto che recentemente è stata persa un'interessante commessa di milioni di euro. È voce comune che sia stato effettuato un ricarico eccessivo dall'usuale 25 al 40 per cento;

la scelta molto discutibile del *management* unico con un insieme di direttori senza reale potere di decisione potrebbe essere stato uno degli elementi che ha agito in negativo;

la Eurovinil-Survitec ha sempre avuto commesse dal Ministero della difesa e dal Dipartimento della protezione civile. Sarebbe paradossale che si comprassero tende in Francia o Germania, e si chiudesse senza batter ciglio un impianto dotato di tecnologie avanzate e personale qualificato come quello di Grosseto;

la Survitec continua a ritenere strategico il settore della produzione di zattere di salvataggio per la marina, è assolutamente necessario conoscere che cosa preveda a questo proposito il piano industriale aziendale;

i lavoratori presidiano l'azienda con la decisione di non far entrare nessuno all'interno della struttura di via Genova;

il presidio proseguirà a oltranza; nei prossimi giorni, se non dovesse sbloccarsi la situazione, ci saranno altri scioperi e forme di protesta;

i rappresentanti istituzionali e sindacali hanno dato pieno appoggio alle rivendicazioni dei lavoratori affermando che non si può decretare unilateralmente una crisi aziendale di tali dimensioni, imponendo di fatto lo smantellamento di un comparto produttivo qualificato senza nemmeno provare a percorrere strade alternative;

considerato che Eurovinil è un'azienda che rende prestigio al territorio maremmano e offre servizi fondamentali nel campo delle emergenze, dalle tende gonfiabili da campo ai giubbotti di salvataggio; ha fornito materiale per la ricostruzione de L'Aquila colpita dal terremoto; ha operato in numerose aree del mondo come Somalia, Afghanistan, Iraq, Bosnia, a dimostrazione che rappresenta una realtà

produttiva insostituibile che non può essere smantellata senza una seria trattativa, si chiede di sapere se il Governo non intenda mettere in campo atti forti ed urgenti in merito al futuro dei lavoratori della Eurovinil, in primo luogo per scongiurare la chiusura della fabbrica a fronte del fatto che 90 persone rischiano di restare senza lavoro, nonostante la Eurovinil sia sinonimo di sicurezza in tutto il mondo e offra servizi e strutture alla Protezione civile ed al Ministero alla difesa.
(3-00866)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MARTON](#), [CRIMI](#) - *Ai Ministri della difesa e dell'interno* - Premesso che:

il Sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano nel rispondere all'atto di sindacato ispettivo 3-00325, a firma dei senatori Battista, Cotti e Marton, nella seduta del 6 novembre 2013 della 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato, sulla presenza di amianto a bordo degli elicotteri Agusta Westland, ha riportato che l'azienda «recentemente ha reso noto con lettera del suo amministratore delegato che "allo stato attuale, gli elicotteri delle Forze armate e dei Corpi dello Stato sono stati 'bonificati', in accordo a prescrizioni tecniche emesse da 'Agusta' e con piani di intervento coordinati con i vari enti, per quanto riguarda i componenti che rappresentavano un pericolo maggiore per il personale e per l'ambiente, ovvero le pastiglie dei freni delle ruote del carrello di atterraggio (di gran lunga le più pericolose) e quelle del freno rotore (per le quali si sta operando sugli ultimi elicotteri)"»;

la PTAI (prescrizione tecnica applicativa *ad interim*) n. AER.1H-AB212-599 del 14 novembre 2013, dal titolo "Applicazione sigillante Proseal 700 su guarnizioni potenzialmente contenenti amianto, accessibili durante le normali attività manutentive ed in presenza di usure/danneggiamenti, in attesa della loro sostituzione", ha disposto e individuato la lista dei componenti potenzialmente contenenti amianto (circa un centinaio per ogni versione) su cui applicare uno strato uniforme di proseal 700 totalmente, o sulla porzione visibile, a protezione dell'area usurata o danneggiata utilizzando un pennello o una spatola, nonché l'applicabilità su tutti gli elicotteri AB-212 nell'ambito delle normali attività manutentive;

il proseal 700 è un composto impiegato normalmente sugli elicotteri come sigillante delle paratie di zone calde e aree di contenimento di possibile sviluppo di fiamme e la sua applicazione su altri tipi di manufatti comporterebbe l'irrigidimento meccanico per l'eccessiva adesione, con le conseguenti implicazioni relative al rischio di contaminazione per il personale;

in particolare, in un articolo pubblicato il 25 ottobre 2013 sul sito *web* di "la Repubblica" sono state divulgate e commentate alcune foto scattate tra settembre e ottobre a bordo degli elicotteri della Marina, coinvolti nell'operazione "Mare nostrum" di controllo e soccorso nel Canale di Sicilia, che dimostrano come le guarnizioni contenenti fibre d'amianto del vano motore, spennellate con la vernice incapsulante proseal 700 non più tardi di qualche settimana precedente alla realizzazione degli scatti fotografici, presentano già segni evidenti di deterioramento. Pertanto le recenti operazioni di bonifica non sembrano aver risolto il problema del rischio contaminazione per il personale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali siano gli effetti del sigillante proseal 700 utilizzato come incapsulante e se le foto pubblicate sul sito *web* siano corrispondenti a realtà;

quali tipi di velivoli siano interessati alla bonifica;

quanti specialisti siano impiegati per la bonifica per incapsulamento, suddivisi per forza armata o forza di polizia;

quali siano le azioni di sorveglianza sanitaria per i piloti e gli specialisti in relazione al rischio pregresso di esposizione in assenza della dovuta informazione;

quali siano le valutazioni del rischio per evitare la contaminazione ambientale;

quali siano i costi di bonifica per l'erario per l'incapsulamento e quali i tempi per la rimozione totale dell'amianto.

(4-01991)

ZIZZA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

le intenzioni del Ministro in indirizzo, Maurizio Lupi, sono dirette ad una riforma delle Autorità portuali e logistiche di interesse strategico mediante l'adozione di un piano nazionale dei porti e logistica da attuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta;

il piano rappresenta un atto di indirizzo strategico per la definizione dell'assetto della rete portuale e logistica, il cui elemento centrale è rappresentato dalla riduzione del numero delle attuali 24 autorità portuali, al fine di inserirle in un più ampio contesto di distretto logistico;

a questo proposito, sono individuati 8 distretti: alto Tirreno, medio Tirreno, basso tirreno, alto Adriatico, medio Adriatico, basso Adriatico-Ionio, Sicilia e Sardegna;

la delimitazione dei distretti logistici e l'identificazione dei porti inclusi in ognuno sono effettuate sulla base di alcuni criteri, tra i quali l'appartenenza alla rete di trasporto trans-europea TEN-T;

si prevede l'inclusione di nodi portuali e logistici competitivi ed essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, con riguardo a tipologia e qualità del traffico, ubicazione territoriale, collegamento funzionale con i corridoi multimodali europei e ruolo strategico nei traffici internazionali e la disponibilità di collegamenti ferroviari con la rete nazionale prioritaria e di collegamenti stradali con le reti di grande comunicazione;

sulla base di tali criteri l'Autorità portuale di Brindisi ricade nel distretto logistico del basso Adriatico-Ionio, la cui Autorità portuale distrettuale è prevista essere nella città di Bari;

le decisioni europee relative all'individuazione dei nodi portuali compresi nella rete Ten-T sono state prese aprioristicamente sulla base di criteri meramente geografici;

l'Autorità portuale di Brindisi aveva sollevato la questione della mancata corrispondenza tra la pianificazione strategica regionale in materia di trasporti e la programmazione europea;

in particolare, l'Autorità sostiene l'Apulian ports association, i cui principi ispiratori si ritrovano nella legge regionale n. 16 del 2008 recante "Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti". In tale atto legislativo, si rintraccia l'impostazione data al "sistema portuale di interesse regionale" quale piattaforma logistica pugliese finalizzata alla complementarità "orizzontale" dei porti tra loro;

da uno studio statistico elaborato con riferimento agli anni 2002-2013 dal Brindisi port informer, si evince che, malgrado il periodo di crisi che ha investito la quasi totalità delle attività portuali dell'intero territorio nazionale, il porto di Brindisi registra alcuni trend in crescita. Nello specifico, negli ultimi anni, è cresciuto il traffico passeggeri su nave traghetto per l'Albania, il traffico veicoli su navi "roll-on/roll-off" e "ro-ro pax", il traffico di merci in *general cargo* e il traffico passeggeri in navi da crociera;

dalla comparazione tra il porto di Bari e quello di Brindisi, si nota che nel settore del trasporto merci Brindisi rappresenta il 7 per cento del mercato, mentre Bari il 3. Oltre a ciò, gli unici due porti italiani che sono cresciuti nel 2012 sono Brindisi con un aumento del 2,18 per cento e Trieste con il 2,01 per cento rispetto al 2011. Bari invece ha perso ben l'11 per cento dei volumi di traffico rispetto all'anno precedente. Un altro dato indicativo riguarda l'andamento del traffico passeggeri: tra il 2012 e il 2013 Brindisi ha perso l'1,08 per cento, mentre Bari ha perso l'8,59. Infine, tra il 2012 e il 2013 si registra per Brindisi una crescita del 91,22 per cento del traffico veicoli su "ro-ro" e "ro-ro pax", mentre per Bari una perdita del 16,79 per cento,

si chiede di sapere:

se la determinazione di un'*authority* di sistema accentrata non comporti l'esclusione del porto di Brindisi dalle politiche di sviluppo intraprese per dare sostegno alla crescita dell'Italia;

come il Ministro in indirizzo intenda dare risalto alle peculiarità di ciascun porto, dal momento che ciascuno di loro rappresenta inequivocabilmente un elemento centrale per il territorio circostante;

se vi siano dei margini di autonomia decisionale in capo alle singole autorità portuali;

se questa riforma del sistema portuale non sfoci nel mero riassetto logistico rispondente ad esigenze di *spending review* a scapito delle qualità e delle potenzialità proprie di ciascun porto;

se non si rischi che l'Autorità portuale capofila, in questo caso quella di Bari, persegua politiche volte

esclusivamente ad incrementare le attività del proprio porto, trascurando le necessità e la difesa degli interessi reciproci del porto di Brindisi inglobato nel distretto.

(4-01992)

MATTEOLI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'interno* - Premesso che:

domenica 23 marzo 2014 si sarebbe dovuta svolgere la partita di *rugby* di serie C, girone 2 Lazio, tra All Reds e Corsari nel campo casalingo degli All Reds nell'area dell'ex cinodromo di Roma, al momento occupata dai ragazzi del centro sociale "Acrobax", nei pressi di ponte Marconi;

la partita non si è svolta in quanto gli attivisti del centro sociale hanno impedito agli atleti dei Corsari di entrare nel campo a causa della nota presenza nella loro squadra di un ragazzo politicamente schierato a destra;

i giocatori della squadra dei Corsari sono stati fermati ed apostrofati con frasi offensive;

per evitare di far degenerare la situazione, come dichiarato dai giocatori all'arbitro, i giocatori ed i dirigenti dei Corsari si sono allontanati e hanno deciso che l'eventualità di lasciare un loro compagno di squadra fuori dal campo di gioco non venisse neanche presa in considerazione;

non si è mai impedito lo svolgimento di un incontro di *rugby* a causa dell'appartenenza politica di uno degli atleti in campo;

i valori indiscutibili dello sport sono la lealtà ed il rispetto dell'avversario, si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuna una forte presa di posizione del Governo contro tali comportamenti, così come avvenuto per gli indegni cori razzisti negli stadi di calcio, anche per evitare che il mondo dello sport subisca degenerazioni particolarmente pericolose che nulla hanno a che fare con lo sport stesso;

se non intenda, quindi, intervenire, anche chiedendo chiarimenti al Coni, onde evitare che in futuro possano ripetersi episodi discriminatori di tale tipo.

(4-01993)

MARINELLO - *Ai Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

in considerazione della particolare complessità del contesto sociale ed economico siciliano, purtroppo gravato dalla presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso, occorre mantenere alta, in tale regione, la guardia sulle pratiche illegali e non trasparenti anche al fine di rappresentare alla collettività amministrata un modello educativo e di comportamento;

la legge n. 45 del 1995 e successive modificazioni ed integrazioni della Regione Siciliana ha introdotto significative innovazioni nella legislazione sulla bonifica, prevedendo interventi volti a snellire la farraginosità del sistema preesistente che non rispondeva più alle esigenze del territorio e dell'agricoltura e risultava in contrasto con il contesto legislativo che disciplinava la gestione delle risorse idriche;

nonostante la legge regionale n. 45 prevedesse la razionalizzazione amministrativa e gestionale degli enti preposti alla gestione dell'irrigazione al fine di conseguire la riduzione dei costi sostenuti da parte dei consorziati, i consorzi di bonifica, nel corso dell'ultimo decennio, sono diventati costosi centri di spesa e le strutture amministrative hanno assunto dimensioni elefantache;

la legge regionale appare oggi superata poiché profondamente mutate sono le condizioni economiche in cui si colloca l'attività agricola. Uno dei principali cambiamenti consiste nel ruolo multifunzionale assunto dall'agricoltura quale presidio del territorio a tutela e salvaguardia dell'ambiente, oltre a centro di produzione di prodotti alimentari;

in Sicilia, il settore agricolo riveste sempre più un ruolo fondamentale per la competitività del territorio, sotto il profilo dello sviluppo economico, del turismo e del mantenimento dell'ambiente in condizioni di sostenibilità;

la gestione dei consorzi di bonifica si è però contraddistinta spesso, in questa regione, per la gestione clientelare e per sprechi ed inefficienze ingiustificati. Queste cattive pratiche hanno determinato costi amministrativi enormi compromettendo la situazione debitoria degli stessi consorzi e generando

inefficienze nella gestione che hanno aggravato la situazione di crisi delle aziende agricole, le quali non riescono più a sostenere i gravosi costi dell'indispensabile servizio idrico;

la consapevolezza di quanto rappresentato è stata oggetto di momenti di dibattito da parte dell'Assemblea regionale siciliana sino all'approvazione della legge regionale n. 5 del 2014 recante, agli articoli 12 (rubricato "Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi"), e 13 (rubricato "Norme in materia di consorzi di bonifica e meccanizzazione agricola"), disposizioni per il riordino territoriale dei consorzi;

l'articolo 13, comma 3, prevede, in particolare, che entro 120 giorni dalla sua data di entrata in vigore, con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e sentita la commissione legislativa permanente "Attività produttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvede all'approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione di due istituendi consorzi nel rispetto dei principi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui articolo 27 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

ad oggi non appare concretamente possibile che si arrivi ad una definizione in tempi ragionevoli dell'approvazione delle disposizioni attuative previste dagli articoli 12 e 13, a giudizio dell'interrogante quasi ad avvalorare la tesi di coloro i quali operano battaglie di retroguardia per la tutela di interessi consolidati;

i consorzi di bonifica hanno usufruito e continuano ad usufruire di ingenti risorse nazionali e comunitarie per il miglioramento e la manutenzione per le infrastrutture irrigue;

la Regione Siciliana è caratterizzata da una costante e grave crisi di liquidità e presenta fondamentali economici di assoluta criticità tali da mettere a rischio non soltanto le finanze regionali ma da costituire elemento di preoccupazione per la tenuta economica del sistema Paese ai fini di un corretto calcolo del rapporto tra *deficit* e Pil;

contribuiscono al dissesto economico della Regione le gestioni, a giudizio dell'interrogante quanto meno "avventurose", di enti controllati e/o sottoposti a vigilanza, e tra questi i consorzi di bonifica;

una corretta gestione del territorio non può prescindere da una sana e corretta gestione dei consorzi di bonifica anche in relazione alla tutela e prevenzione del territorio e dell'ambiente e dalla prevenzione del dissesto idrogeologico;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

in tale contesto, il consorzio di bonifica "Agrigento 3" si è particolarmente distinto per una gestione che, nel corso degli anni, ha mirato a garantire interessi politici che nulla hanno a che vedere con le finalità consortili, procedendo ad un'abnorme ed ingiustificata assunzione di personale avventizio al di fuori di qualsiasi regola;

risulta infatti che il consorzio di bonifica Agrigento 3 abbia effettuato assunzioni di braccianti agricoli in numero ingiustificato senza curarsi di assicurare serie garanzie occupazionali a chi, da più anni, lavora nell'ente medesimo, e che abbia generato un contenzioso ormai fuori da ogni controllo;

nel consorzio di bonifica si assiste ad una gestione delle risorse umane fantasiosa, se non addirittura spregiudicata, attribuendo ruoli apicali indipendentemente dalle specifiche competenze e senza la necessaria verifica del possesso di adeguati titoli di studio, con prassi che inducono il sospetto di vecchie logiche clientelari che nulla hanno a che vedere con i criteri di economicità e di trasparenza a cui l'ente dovrebbe ispirarsi;

immotivate risultano inoltre le spese generali, quelle per consulenze e quelle generate dal mancato utilizzo delle sedi di proprietà dell'ente con il conseguente affitto di locali e quindi con un notevole aggravio di costi e diseconomie. Paradossale, a questo riguardo, è la circostanza per cui le sedi che appartengono al consorzio non sono utilizzate adeguatamente pur essendo ubicate nei territori dove maggiori sono le esigenze dell'utenza ed i servizi da rendere a quest'ultima;

altrettanto grave risulta la circostanza per la quale si consente al direttore generale del consorzio di permanere in servizio nonostante egli abbia già superato l'età anagrafica prevista dalla normativa vigente per il pensionamento obbligatorio, e la sua persistenza nell'incarico dà l'impressione alla

collettività, fortemente diseducativa sotto il profilo civico, che esistano persone inamovibili da cariche pubbliche ed intoccabili sotto i profili della responsabilità amministrativa e contabile, la proroga del rapporto di lavoro risulta illegittima non solo nel merito ma anche sotto il profilo procedurale, poiché è stata disposta con deliberazione del vice commissario straordinario e non è stata trasmessa all'autorità di vigilanza, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge della Regione Siciliana n. 45 del 1995 e non è stata neanche sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 21, si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per tutelare la libertà e la dignità dei lavoratori, e quali iniziative intendano intraprendere per porre fine alle illegittime situazioni esposte e per sradicare le vecchie logiche clientelari che alimentano diseconomie e che sono alla base del dissesto economico degli enti di bonifica, verificando la sussistenza di eventuali illeciti amministrativi e contabili.

(4-01994)

1.5.2.3. Seduta n. 223 (ant.) del 03/04/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

223a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 3 APRILE 2014 (Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(471) MARINELLO ed altri. - Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione

(596) CARDIELLO ed altri. - Modifica dell'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione

(730) BARANI. - Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra

(Relazione orale) (ore 9,38)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 471 con il seguente titolo: *Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, nonché agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e obblighi professionali*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 471, 596 e 730.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore ha svolto la relazione orale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, siamo convintamente a favore di questo disegno di legge, anche perché è stato il nostro Gruppo a volerlo incardinare.

Come è stato detto ieri, quando in Commissione il sottoscritto si è lamentato del fatto che non venivano incardinati disegni di legge del nostro Gruppo, è stato fatto rilevare che avevamo avuto il disegno di legge in materia di abusivismo della professione medica ed odontoiatrica. Quindi, vi potete immaginare quanta soddisfazione abbiamo nel vedere che, finalmente, si mette mano a una vera e propria epidemia. Che tale sia è dimostrato dai dati ufficiali che ci vengono dati e che sono pubblicati dall'EURES Ricerche economiche e sociali e dalla FNOMCeO (che, tra l'altro, vede alla presidenza un nostro collega, il senatore Bianco). Le professioni abusive in Italia sono oltre 30.000: quindi, ci sono 30.000 persone che, in tutti i campi, portano avanti delle professioni abusive, vuoi il geometra, l'ingegnere, il dentista, il revisore dei conti, il commercialista. Quello che di grave emerge da questi

dati è che il 50 per cento riguarda la professione medica: abbiamo, quindi, circa 15.000 persone all'anno che fanno i medici, ma che non lo sono. Di questi, la stragrande maggioranza - i due terzi e, quindi, si parla di 10.000 unità - è costituita da dentisti.

Vi lascio immaginare quali siano i danni che derivano dalla pratica abusiva: danni da un punto di vista economico, ma anche danni per la salute. Pensiamo all'articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela della salute dei cittadini: potete ben immaginare che chi pratica abusivamente una professione come quella del medico o del dentista, la pratica si a costi inferiori, ma i danni che poi emergeranno e che saranno accollati dalla collettività per tutta la vita dell'individuo, sono tali e tanti da diventare inimmaginabili nel tempo.

Sempre i dati statistici dell'EURES e della Federazione degli ordini dei medici, di cui vi ho detto prima, parlano di stime e dicono che questo scherzo ci costa, solamente per i dentisti, oltre un miliardo di non dichiarato, cioè un miliardo di giro di affari che non viene dichiarato. I dati vanno oltre e ci dicono, anche in percentuale, a che cosa ci si riferisce. Ovviamente ci sono mancati incassi previdenziali per oltre 40 milioni l'anno; ci sono quote contributive non versate agli ordini per diversi milioni di euro; ci sono altresì mancati incassi di IRPEF per oltre 150 milioni di euro. Quindi, oltre ad un danno di mancato incasso per lo Stato, in una situazione in cui sono i soliti che continuano a pagare, i soggetti di cui stiamo parlando lavorano in nero e producono, come ho detto, danno.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore.

BARANI (GAL). Ho finito, signor Presidente.

È per questo che, come Gruppo, riteniamo di aver fatto un grosso passo avanti nell'aver incardinato la nostra proposta, che porta la mia firma e che in Commissione ha visto adottare un testo base che è stato poi emendato e approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

[BENCINI](#) (Misto). Signora Presidente, colleghi, ho seguito dai resoconti la discussione riguardante il disegno di legge al nostro esame avvenuta in Commissione giustizia. È questo un provvedimento che mi sta a cuore, da professionista nel settore sanitario e da cittadina. Ho apprezzato il lavoro che in Commissione è stato svolto per migliorare il testo base e ritengo che l'attuale formulazione rappresenti un buon compromesso, una buona sintesi tra l'esigenza di sanzionare, con la giusta gravità, coloro che esercitano abusivamente una professione e quella di mantenere coerenza nel nostro codice in riferimento alle pene previste.

Nell'arco del biennio 2010-2011, delle quasi 3.000 segnalazioni effettuate all'autorità giudiziaria dai carabinieri dei NAS per esercizio abusivo delle professioni, quelle relative alla categoria dei falsi infermieri sono state oltre un terzo (si parla quindi di più di 1.000 denunce). Come evidenziano anche recenti indagini, nella gran parte dei casi si tratta di donne che cercano di contribuire al bilancio familiare.

Purtroppo, i posti di lavoro - come abbiamo potuto rilevare negli ultimi anni - sono sempre di meno e ovviamente anche i soldi, per cui si cerca di arrangiarsi per sbarcare il lunario. Ma tutto ciò mette in pericolo la vita e la salute dei pazienti. Coloro che si fingono infermieri e, senza l'abilitazione e le competenze necessarie, svolgono mansioni delicate, financo in sala operatoria, mettono in pericolo non solo i pazienti, ma anche il Servizio sanitario, costretto poi a pagare i danni che quei non professionisti arrecano alle persone.

L'arte di arrangiarsi, spesso elogiata come caratteristica vitale del nostro Paese, dimostra, nel caso di chi esercita una professione illegalmente, tutta la sua pericolosità sociale.

Lo Stato attualmente non reprime sufficientemente e con la severità necessaria l'esercizio abusivo delle professioni, e il fenomeno dell'abusivismo è particolarmente grave e preoccupante quando riguarda l'esercizio delle professioni mediche, poiché le conseguenze vanno ad incidere direttamente sulla salute dei cittadini.

A tutto ciò si aggiunga il fatto che il profitto economico ottenibile da una tale pratica illegale rende del tutto irrilevante, come deterrente, la sanzione pecuniaria attualmente prevista. In molti casi,

probabilmente, neanche la sanzione economica massima che questo disegno di legge prevede è un deterrente sufficiente. Per questo motivo è necessario mantenere, in aggiunta alla sanzione, la pena detentiva e non approvare ulteriori modifiche che riducano la portata e l'efficacia del provvedimento in esame. Ricordiamoci, infatti, che uno dei principali motivi per cui l'attuale norma risulta inefficace a contrastare il fenomeno dell'abusivismo è proprio il fatto che la pena detentiva è eludibile con il pagamento di una semplice multa.

Una società che non punisca severamente coloro che, senza titolo e in violazione delle norme, svolgono un'attività per la quale è ritenuto necessario un severo percorso di formazione evidentemente non considera il merito e la professionalità quali elementi essenziali per lo sviluppo del Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, giunge oggi all'attenzione di quest'Assemblea il disegno di legge recante modifiche del codice penale in materia di esercizio abusivo delle professioni.

L'obiettivo che esso si pone è di tutelare l'interesse generale affinché determinate professioni, in ragione della loro peculiarità e della competenza richiesta per il loro esercizio, siano svolte solo da chi sia provvisto degli *standard* professionali accertati da una speciale abilitazione rilasciata dallo Stato.

Per questa ragione viene proposta una modifica dell'articolo 348 del codice penale che, nella formulazione attuale, presenta delle sanzioni decisamente ridotte rispetto alla gravità sociale del reato in discussione. In particolare, se pensiamo alla gravità delle conseguenze derivanti dall'esercizio abusivo della professione medica e sanitaria in generale, consideriamo che una sanzione che va dai 100 ai 516 euro sia sostanzialmente inadeguata e perfino ingiusta. Anzi, essa rappresenta un vero e proprio sopruso per le vittime di questo reato, le quali vedono l'erogazione della sanzione, quando avviene, come una beffa che va ad aggiungersi al danno già ricevuto.

Pertanto, consideriamo il sopravvenuto inasprimento delle pene e delle sanzioni, finalizzato a un sostanziale incremento del livello di deterrenza della norma, un atto necessario e doveroso.

Nel corso dell'esame in Commissione, di conseguenza, abbiamo ritenuto corretto elevare la sanzione fino a 50.000 euro, oltre a prevedere «la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati» per commettere reato.

Nel corso dell'esame in Commissione è stata altresì apportata una modifica all'articolo 589 del codice penale in materia di omicidio colposo derivante dall'esercizio abusivo della professione medico-sanitaria per il quale si configura ora una nuova ipotesi aggravata di reato.

È stato modificato anche l'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose inasprendo le pene previste dal codice, appunto, per lesioni personali colpose gravi e gravissime commesse da chi esercita abusivamente la professione o l'arte sanitaria. Il disegno di legge in esame prevede la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da un anno e sei mesi a quattro anni per quelle gravissime.

In conclusione, condividendo l'obiettivo del disegno di legge, riteniamo che il provvedimento possa essere anche più coraggioso incidendo sui profili maggiormente discussi dell'abusivismo professionale.

Nello specifico, una maggiore attenzione andrebbe rivolta alle implicazioni che questo reato manifesta in riferimento al principio di riserva di legge e di tassatività, all'abitudine o meno del reato, alla distinzione tra atti professionali cosiddetti tipici e quelli che sono invece relativamente liberi.

Ad ogni buon conto, esprimiamo in generale un giudizio positivo sul provvedimento, che riteniamo vada nella giusta e necessaria direzione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bianco. Ne ha facoltà.

BIANCO (PD). Signora Presidente, le mie considerazioni si affiancano a quelle che abbiamo già ascoltato ieri nel corso della discussione generale e ancora stamani e che ben supportano la necessità di inasprire gli effetti dell'articolo 348 del codice penale sul reato di abuso dell'esercizio di una

professione.

Non mi soffermo, perché è già stato fatto, sul significato sociale e civile di una norma posta a tutela di una funzione fondamentale dello Stato, quella cioè di garantire ai cittadini servizi professionali forniti da professionisti in possesso dei requisiti di formazione, competenza, legalità, trasparenza e rigore etico deontologico. Sì, anche rigore etico deontologico perché ricordo che l'articolo 348 del codice penale, connesso all'articolo 2226 del codice civile, prevede per queste stesse professioni l'obbligo di iscrizione ad albi tenuti da ordini e collegi delle rispettive professioni.

Una garanzia dello Stato tanto più rilevante quanto più i servizi professionali sono connessi all'esigibilità concreta ed efficace di diritti costituzionalmente protetti: penso alla tutela della salute, alla tutela del diritto alla difesa, alla giustizia, all'informazione, alla tutela dei servizi resi all'attività d'impresa, che è un bene costituzionalmente protetto.

Vorrei aggiungere al dibattito qualche numero, che desumo da un'indagine che la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha affidato nella seconda metà dell'anno scorso all'EURES che, naturalmente, si rivolgeva alla valutazione del fenomeno dell'abusivismo in ambito medico e odontoiatrico. Alcuni dati del Ministero dell'interno relativi a tutte le professioni. Dal 2004 al 2012 sono segnalati una media di 673 reati di cui all'articolo 348 del codice penale, di cui il 51,4 per cento commessi al Nord, il 31,2 per cento al Sud, il 17,8 per cento al Centro. Se relativizzati alla popolazione residente, queste differenze sminuiscono.

Ma il campo più interessante è quello relativo all'esercizio abusivo in ambito sanitario. I dati rilevati dal 2006 al 2012 dal Nucleo antisofisticazioni e sanità dei carabinieri (NAS) evidenziano in ambito medico l'80 per cento dell'abusivismo riferito alla professione odontoiatrica. In questi sei anni, i NAS hanno compiuto 7.745 ispezioni; sono state operate 3.601 segnalazioni all'autorità giudiziaria, 2.422 delle quali riferite alla violazione dell'articolo 348 del codice penale; sono stati chiusi e sequestrati 877 laboratori o studi.

Se si incrociano i dati del Ministero della salute e dei NAS, si rileva che l'abusivismo in campo sanitario è circa il 55 per cento del fenomeno nel suo complesso.

Faccio una veloce traduzione, sempre in numeri, su un altro versante: si stima che siano tra i 5.000 e i 10.000 gli esercenti abusivi della professione odontoiatrica, e solo per questa professione il fatturato è di circa 600 milioni di euro (incrociando i dati del Ministero dell'economia e delle finanze e degli studi di settore). Ciò corrisponde ad un danno erariale, perché ovviamente tutte queste situazioni sono di totale evasione fiscale: il danno erariale ammonta a 75 milioni di euro all'anno, mentre il danno alle casse di previdenza è pari a 17 milioni di euro.

Dunque, apprezzo il provvedimento nel suo insieme, che ha una importante funzione di deterrenza; inoltre, tutto il dispositivo mi sembra davvero innovativo rispetto ai vari interventi precedenti svolti in materia.

Sottolineo, però, che non va certamente calata la guardia su tale fenomeno, e al riguardo è fondamentale la prevenzione. Mi riferisco al grande campo di azione degli ordini professionali e ad una migliore collaborazione tra magistratura, nuclei di indagine e ordini professionali, che - ricordo - sono distribuiti capillarmente sul territorio e dispongono di uno strumento forte, quello disciplinare, per dissuadere e colpire un po' meglio rispetto al dispositivo, non solo chi abusa, ma anche chi copre e favorisce l'abuso.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore.

BIANCO (PD). Concludo, signora Presidente, formulando l'auspicio che se ne possa parlare presto in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[ALBERTINI](#), relatore. Signora Presidente, la ringrazio, ma non ritengo di dover replicare. Ho ascoltato con interesse gli interventi svolti, che sono quasi tutti *ad adiuvandum*, con pochissime richieste di correzione.

Quindi, ringrazio per l'adesione al provvedimento e per l'accoglienza così positiva della relazione che ho illustrato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, anche il Governo ha seguito con interesse il dibattito svolto in Aula su questo provvedimento, che è importante perché trae origine dalla ritenuta inadeguatezza delle sanzioni previste dalla normativa vigente per contrastare il fenomeno dell'abusivismo professionale. Si tratta di un fenomeno sempre più sentito perché sempre più diffuso; la cronaca registra sempre più spesso casi di medici, di dentisti e di altri professionisti che, privi di titoli abilitativi, svolgono professioni estremamente delicate, mettendo a repentaglio la salute e i diritti dei cittadini. Si tratta, dunque, di un provvedimento che presta particolare attenzione - appunto - alla difesa della salute e dei diritti dei cittadini.

Rispetto a questi episodi, le sanzioni attualmente vigenti appaiono irrisorie e non rappresentano un sufficiente deterrente. Questa normativa, tra l'altro, alza i limiti edittali nel massimo; ricordo però che si potrebbe prevedere anche di aumentarli nel minimo. Comunque già aumentare il massimo da «fino a sei mesi» a «fino a due anni» è significativo.

È inoltre importante - e voglio sottolinearlo - l'innalzamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie. Infatti, oltre all'attività del medico e del dentista, c'è - non dimentichiamolo - tutta una serie di arti ausiliarie alle professioni sanitarie: penso, ad esempio, al tecnico di laboratorio di analisi, all'odontotecnico, all'ottico e al meccanico ortopedico e a tutta l'elencazione di attività prevista all'articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Un altro dato significativo è rappresentato dalla confisca. Si tratta di un punto importante perché, come è stato già segnalato negli interventi svolti in quest'Aula, si tratta di una confisca obbligatoria che riguarda certamente i beni mobili, ma che potrebbe essere poi estesa anche ai beni immobili impiegati nel compimento del reato. Si tratta di una misura efficace perché essa si aggiunge alla pena detentiva consentendo di evitare la reiterazione del reato, utilizzando quegli strumenti con i quali è stato posto in essere. Ci sono alcuni emendamenti su cui possiamo riflettere che vanno in questo senso.

L'apporto del Governo sarà perciò, come sempre, costruttivo perché si tratta di un provvedimento che i cittadini aspettano e chiedono da tempo.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 471, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, vorrei ricordare che sono intervenuto su questo stesso argomento tre settimane fa. Non sottraggo pertanto tempo all'Aula.

Ricordo soltanto che all'epoca ho ritirato il mio emendamento, trasformandolo in un ordine del giorno. Il tenore dell'ordine del giorno è coerente con la riproposizione di questo emendamento. Essendoci stato all'epoca l'impegno del Governo e dei relatori a trovare una soluzione idonea, affido alla competenza e alla sensibilità del Governo e dei relatori, oltre che dell'Aula intera, l'emendamento 1.0.1 affinché venga valutata con ogni necessaria disponibilità la mia richiesta..

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ALBERTINI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.100 e 1.101. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.0.1 con la seguente riformulazione riferita al secondo paragrafo: «Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, se risulta che per la modesta quantità dei farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio".

[FERRI](#), *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.100 e 1.101, conformemente al relatore. Sull'emendamento 1.0.1 il parere è favorevole con la riformulazione del relatore che prevede di sopprimere le parole da: «Fermo restando» fino a «codice penale» e di aggiungere dopo la parola «scaduti» le seguenti: «si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio». Ripeto, il parere è conforme a quello del relatore su tutti e 3 gli emendamenti, prendendo spunto dall'opportuna riformulazione del relatore.

[BIANCO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BIANCO](#) (PD). Signora Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 1.0.1 nella nuova riformulazione.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori De Cristofaro e Petraglia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 471, 596 e 730

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.101, presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 471, 596 e 730

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 471, 596 e 730

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio Lettieri, accetta la riformulazione dell'emendamento 1.0.1?

D'AMBROSIO LETTIERI (*FI-PdL XVII*). Sì, signora Presidente.

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Chiedo di sottoscrivere l'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.1 (testo 2), presentato dal senatore D'Ambrosio Lettieri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 471, 596 e 730

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

[MANDELLI](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 2.7. Si tratta... (*Brusio*),

PRESIDENTE. Senatore Airola, la prego di consentire al collega Mandelli di svolgere il suo intervento.

MONTEVECCHI (*M5S*). Signora Presidente, non è solo il senatore Airola a parlare, ma anche senatori dello stesso Gruppo del collega Mandelli.

PRESIDENTE. Prego i senatori alle spalle del senatore Mandelli di fare silenzio, perché altrimenti egli non può svolgere il suo intervento.

PALMA (*FI-PdL XVII*). State sereni, colleghi.

AIROLA (*M5S*). Non sto sereno. Non sto sereno, va bene? (*Commenti. Brusio*).

PRESIDENTE. E questo in effetti emerge. Senatore Mandelli, prosegua il suo intervento.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Intervengo brevemente, anche per cercare di distrarre l'Aula, così attiva questa mattina.

Con l'emendamento 2.7 sostanzialmente si va a modificare l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, che è datato 1934, e si dà la possibilità agli esercenti le professioni o arti sanitarie, con la chiara esclusione di tutti i professionisti abilitati alla prescrizione dei medicinali (medici veterinari, medici chirurghi e odontoiatri), di svolgere in farmacia la propria attività. Sono professioni per le quali non si è abilitati alla prescrizione di medicinali, quindi non c'è alcun pericolo di confusione rispetto al ruolo che reciteranno nella farmacia.

Vi sarà invece la possibilità di completare quel percorso cominciato nel 2009 dal Parlamento per portare i servizi più vicino ai cittadini, risparmiando i costi e dando una mano allo Stato dal punto di vista economico. Si tratta solo di ammodernare una norma che già in tutta Europa così prevede.

[GASPARRI](#) (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, l'emendamento 2.0.4 prevede una più severa sanzione dell'abusivismo nel campo della mediazione che, soprattutto nel settore immobiliare, considerati gli ingenti valori che sono in campo nella compravendita di immobili, determina spesso effetti dannosi per i consumatori e per i cittadini.

Le sanzioni attuali per l'abusivismo sono molto blande, e questo emendamento tende ad introdurre principi di maggiore severità. Esso tende ad introdurre una sanzione penale nel campo dell'abusivismo

e delle attività di mediazione, con particolare riferimento al mondo immobiliare, che è infestato di venditori, mediatori, persone che ritengono di svolgere questa attività che, invece, ha delle regole e deve essere svolta seguendo precise norme: adesione alle camere di commercio, iscrizione agli albi e quant'altro.

Quindi la lotta all'abusivismo in questo campo è assolutamente urgente e necessaria per garantire la professionalità degli operatori del settore immobiliare ed evitare che i cittadini, come spesso capita in questo settore, siano vittima di raggiri e di truffe che, considerati i valori in campo, sono di entità rilevante e significativa.

Pertanto mi auguro che l'emendamento 2.0.4 possa essere approvato.

[STEFANI](#) (*LN-Aut*). Signora Presidente, volevo soltanto aggiungere, all'illustrazione fatta dal collega Gasparri riguardo l'emendamento 2.0.4, di pari portata, rispetto all'emendamento 2.0.100 a mia prima firma, la particolare importanza, a nostro avviso, che sia ricompresa nella fattispecie di cui all'articolo 348 del codice penale anche l'ipotesi in cui venga esercitata l'attività di mediazione da chi non è iscritto nel relativo ruolo. Questo perché, come abbiamo già sottolineato in sede di discussione generale, riteniamo che chi esercita una professione in base anche ad un titolo conseguito, ad un'abilitazione, ad un'iscrizione, come in questo caso anche per gli agenti immobiliari nel loro ruolo, dia una garanzia di professionalità: una garanzia, quindi, di esercitare il lavoro con una particolare diligenza e precisione.

Secondo noi, tutti i consumatori sono particolarmente interessati a che vengano rispettate anche queste norme che prevedono che ad esercitare l'attività di mediazione siano solo ed esclusivamente coloro i quali risultano iscritti, in questo caso anche al ruolo degli agenti immobiliari. Infatti questa è una garanzia che le transazioni, soprattutto perché comportano uno scambio di denaro, una parte di patrimonio importante, vengono particolarmente tutelate. Anche questo nell'ottica, che noi continuiamo a sostenere, che ovviamente il professionista che esercita la propria attività, che ha seguito un percorso, che ha fatto un investimento sulla propria attività, sulla propria professionalità, debba essere anche rispettato e non debba subire la concorrenza sleale di chi invece esercita certe professioni, come quella di cercare le mediazioni, in modo assolutamente dilettantistico, se non purtroppo anche in maniera truffaldina.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[ALBERTINI](#), *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.7 qualora modificato come segue: «Al primo periodo, dopo le parole: "arti sanitarie", aggiungere le parole: "eccettuato l'esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie"; al secondo periodo, dopo le parole: "possono svolgere", sostituire il periodo successivo con le parole: "la loro attività in appositi spazi segnalati al pubblico all'interno della farmacia, ad eccezione dei medici, veterinari ed odontoiatri abilitati alla prescrizione di medicinali in base alla legge"». L'ultimo periodo resta invariato.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.1 e parere favorevole sull'emendamento 2.0.2.

Sull'emendamento 2.0.4, sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.100, il parere è favorevole qualora si accetti di sostituire il periodo dopo le parole «Art. 2-*bis*» con il seguente: «1. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, inserire la parola "già" tra le parole "siano" e "incorsi" e sopprimere le parole "per tre volte"». Se posso essere ancora più chiaro, do lettura del testo del comma 2 dell'articolo 8 come sarebbe riformulato: «A coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall'articolo 348 del codice penale, nonché dell'articolo 2231 del codice civile».

[DE BIASI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, il parere del Governo è precedente.

DE BIASI (*PD*). Signora Presidente, la ringrazio anche per non mettere in imbarazzo il Governo. Per

quel che riguarda gli emendamenti 2.7 e 2.0.2 a prima firma del senatore Mandelli riconosco che il tema abbia grande importanza e vada trattato, perché effettivamente ha bisogno di essere regolamentato per la sicurezza dei cittadini ed anche degli operatori del campo.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, il Regolamento è diverso!

PRESIDENTE. Senatrice De Biasi, siccome siamo in fase di pareri, la prego di puntualizzare, altrimenti può intervenire in dichiarazione di voto.

DE BIASI (*PD*). Mi scusi Presidente, poiché abbiamo in incardinamento un disegno di legge di riordino delle professioni sanitarie e di tutta la tematica farmaceutica, intendo semplicemente chiedere al senatore Mandelli di ritirare questi due emendamenti con l'impegno di ricomprenderli all'interno del disegno di legge che stiamo discutendo in Commissione.

PRESIDENTE. Ascoltiamo prima il parere del Governo, poi il senatore Mandelli valuterà la sua richiesta, senatrice De Biasi.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signora Presidente, sull'emendamento 2.7 devo dare atto che la proposta di riformulazione avanzata dal relatore è preferibile rispetto al testo precedente, in quanto specifica bene che l'esercizio della farmacia non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie. Sicuramente è preferibile rispetto al testo originario.

Prendo atto altresì della osservazione della Presidente della Commissione sanità. Il Governo sta seguendo con molta attenzione anche il disegno di legge sulla riforma delle professioni sanitarie di cui ha parlato ed è aperto a qualsiasi soluzione. Poiché è una scelta che spetta a quest'Assemblea, chiediamo di trovare un punto di incontro tra le forze politiche in Aula.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Ma il parere qual è?

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Prendo atto della situazione e ritengo corretto che su quest'emendamento il Governo si rimetta all'Aula, lasciando alle forze politiche la possibilità di decidere quale delle due strade preferire, se questa sede o un'altra. Il Governo si rimette pertanto all'Aula. (*Commenti del senatore Palma*).

Sugli emendamenti aggiuntivi il parere del Governo è conforme a quello del relatore, mentre sul 2.0.4 (testo 2), di contenuto identico all'emendamento 2.0.100, così com'è stato riformulato, il Governo esprime parere favorevole, ringraziando anzi per la riformulazione.

Le considerazioni del senatore Gasparri sono condivisibili, perché l'entità degli interessi anche sul piano patrimoniale, soprattutto nella compravendita di immobili, ha conseguenze rilevanti, quindi è giusto che si intervenga. Si è presa la scelta di punire la recidiva, che comunque è già una decisione significativa, lasciando con sanzione amministrativa il primo episodio. Si dà comunque parere favorevole, ritenendo la cosa di rilevante entità e meritevole di attenzione.

PRESIDENTE. Chiedo un chiarimento al relatore, perché alla Presidenza è sfuggito il parere sull'emendamento aggiuntivo 2.0.2 (testo 2): è favorevole, quindi conforme a quello del rappresentante del Governo?

ALBERTINI, *relatore*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Mandelli, intende mantenere l'emendamento 2.7 o accoglie la proposta avanzata dalla senatrice De Biasi?

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, credo che il tema sia quello di andare incontro ad un'evoluzione alla società, per quanto riguarda due tematiche in realtà molto importanti. La seconda in particolare, riguardante la formulazione dei farmaci, costituisce un problema rilevante. Si tratta di una prassi che ormai negli ospedali viene portata avanti tutti i giorni, perché quotidianamente abbiamo bisogno di una formulazione personalizzata per i pazienti, con il conseguente sconfezionamento di un farmaco per andare incontro ad esigenze reali.

Se quindi la presidente De Biasi si impegna formalmente davanti al Senato a prendere atto di una prassi che dobbiamo per forza mettere in sicurezza, perché gli operatori del settore tutti i giorni fanno questo, e non per loro stessi, accetto la sua richiesta; se sull'articolo 102 del testo unico delle leggi

sanitarie, di cui alla proposta emendativa in questione, vi è la presa di coscienza del fatto che andiamo a normare una situazione che, in realtà, la gente ha già percepito come in mutamento, in conseguenza della nuova evoluzione delle farmacie, prendo atto dell'impegno della presidente De Biasi davanti al Parlamento con riferimento ad entrambi gli aspetti e ritiro dunque l'emendamento 2.7.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[FORNARO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO (PD). Signora Presidente, vorrei avere il testo della riformulazione dell'emendamento 2.0.4.

PRESIDENTE. Provvederemo a farle avere copia del testo quanto prima.

[*ICHINO](#) (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (SCpI). Signora Presidente, nell'associarmi alla richiesta del collega volta ad avere il testo dell'emendamento 2.0.4 (testo 2), osservo comunque che esso esce dell'area propria d'intervento del provvedimento in esame, per disporre un giro di vite in un campo, quello della mediazione immobiliare, estraneo al provvedimento. Vorrei attirare l'attenzione dei colleghi sul fatto che in quest'Aula siamo per la concorrenza e l'apertura dell'accesso al lavoro quando ne parliamo "all'ingrosso", poi però, "nel dettaglio", siamo sistematicamente propensi a chiudere, ritenendo che occorra "tutelare la qualità della prestazione", anche a costo di dare giri di vite nel senso dell'inaccessibilità delle singole attività produttive di beni e servizi. Questa schizofrenia dell'atteggiamento del legislatore non giova all'apertura e alla flessibilità del mercato del lavoro.

Per le professioni in cui non sono in gioco i diritti fondamentali della persona, la salute o la libertà dei cittadini, il principio generale deve essere quello della libertà di accesso, del controllo della correttezza del comportamento, e semmai della radiazione di chi non si comporta correttamente. Questa è una logica molto diversa da quella della restrizione dell'accesso allo svolgimento di un'attività.

Per questo motivo, salvo riesaminare il nuovo testo dell'emendamento, il mio Gruppo su di esso esprimerà un voto contrario.

[ROMANO](#) (PI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO (PI). Signora Presidente, prima ho chiesto la parola per sottoscrivere e condividere la proposta della senatrice De Biasi. Ringrazio il senatore Mandelli per aver accolto quanto proposto.

[PALMA](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, per chiarezza, gli emendamenti a firma del senatore Mandelli erano il 2.7 e il 2.0.2. Su entrambi vi era il parere favorevole del relatore; il Governo sul primo, il 2.7, si era rimesso all'Aula, sul secondo aveva espresso parere conforme al parere favorevole del relatore.

Ho ascoltato l'intervento del senatore Mandelli e vorrei che chiarisse - perché per me non è stato chiaro - se intende ritirare entrambi gli emendamenti o solo quello a cui ha fatto riferimento nel suo intervento.

In secondo luogo, con riferimento all'intervento del senatore Ichino, mi permetto di ricordare che interveniamo sull'articolo 348 del codice penale, che sostanzialmente modula in maniera diversa l'aspetto sanzionatorio per l'esercizio abusivo di una professione, qualunque essa sia.

L'emendamento 2.0.4, a firma dei senatori Gasparri e Cardillo, e l'emendamento 2.0.100, a firma dei senatori Stefani e Bitonci, così come poi riformulati dal relatore, che ha espresso il parere positivo, sono stati ritenuti ammissibili dalla Presidenza. Infatti, nell'articolo 8 della legge n. 39 del 1989 vi è un chiaro riferimento all'esercizio abusivo della professione di mediatore immobiliare, con riferimenti specifici sia al primo, sia, principalmente, al secondo comma, quello oggetto della riformulazione, in

merito all'applicazione delle normative di cui all'articolo 348 del codice penale (esercizio abusivo della professione) a chi esercita il lavoro di mediatore immobiliare senza essere iscritto all'elenco. Non vi è, quindi, un problema di ammissibilità o di disomogeneità per materia in ragione del chiaro dettato normativo di cui al richiamato articolo 8.

Nella riformulazione del relatore si è ritenuto di incidere su quell'articolo 8 per avere un atteggiamento più stringente sotto il profilo sanzionatorio; l'attuale disciplina prevede che la sanzione di cui all'articolo 348 del codice penale, nonché la disciplina accessoria di cui al codice civile, scattino solo quando il mediatore immobiliare per ben tre volte sia incorso nella sanzione amministrativa.

Si è ritenuto da parte della Commissione - da qui la riformulazione del relatore - che il numero di tre volte fosse eccessivo rispetto all'azione di mediazione immobiliare. Abbiamo perciò ritenuto di far scattare le sanzioni quando il mediatore immobiliare sia già incorso una volta nella sanzione amministrativa e, evidentemente proseguendo illecitamente nel suo lavoro di mediatore senza essere iscritto nell'apposito elenco, meriti una sanzione di natura penale nel momento in cui dovesse reiterare questi comportamenti.

Non vi è, quindi, problema di omogeneità di materia, salvo poi le decisioni che nel merito il suo Gruppo politico intenderà adottare.

PRESIDENTE. Sul punto vorrei confermare quanto ha appena sottolineato il presidente Palma, evidenziando quanto ha ritenuto di fare la Presidenza, sia nella fase di Commissione, in cui gli emendamenti in esame sono stati valutati e ritenuti ammissibili, sia in quella dell'Assemblea, in cui gli emendamenti 2.0.4 e 2.0.100 sono stati ritenuti ammissibili in quanto essi, pur ampliando l'ambito del disegno di legge all'attività di mediazione, concernono tuttavia le conseguenze sanzionatorie da riconnettersi all'esercizio di un'attività regolamentata attraverso l'istituzione di un ruolo e la previsione di appositi meccanismi di vigilanza. L'oggetto del disegno di legge è quello della sanzionabilità, e quindi l'emendamento è ammissibile.

ICHINO (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi scusi senatore Ichino, potrà intervenire successivamente, in dichiarazione di voto.

Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, che ha chiesto di intervenire, chiedo una precisazione al senatore Mandelli: vorrei sapere se l'annuncio del ritiro riguarda l'emendamento 2.7 o anche l'emendamento 2.0.2.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.0.2, ma per quanto riguarda l'emendamento 2.7, tenendo conto del parere favorevole del relatore, insisto per la votazione.

FERRI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, mi permetto di intervenire perché voglio raccogliere l'osservazione del senatore Ichino, che ringrazio: su questo punto si è interrogato anche il Governo e devo dire che abbiamo superato il problema. Prendo spunto da quanto detto dal presidente Palma, che condivido. Un conto, infatti, è aprire la discussione sulle libere professioni e sulla necessità o meno di un'abilitazione: questo è un discorso certamente più generale, ma che non è all'ordine del giorno.

La *ratio* del disegno di legge in esame è quella di disciplinare e regolare la concorrenza. Quindi si vuole punire chi esercita una professione senza avere l'abilitazione richiesta. Quando l'emendamento in oggetto è stato presentato in Commissione - il Presidente e gli illustri componenti della Commissione lo ricorderanno meglio di me - ci siamo domandati se ai mediatori immobiliari venisse richiesta un'iscrizione. Abbiamo intrapreso questo percorso, che non è solo ragionevole, ma è opportuno dal punto di vista giuridico, chiedendoci se si tratta di una professione che richiede l'abilitazione. Abbiamo risposto positivamente a questa domanda, facendo una verifica. Abbiamo chiesto un approfondimento anche come Governo: a tal proposito ho ritrovato un appunto, nel fascicolo relativo al disegno di legge in esame, finalizzato proprio a richiedere tale verifica.

Dunque, abbiamo tratto la conclusione che l'esercizio della professione di mediatore immobiliare richiede una registrazione presso la Camera di commercio: quindi, viene fatta una verifica sui requisiti e sui titoli, proprio perché è previsto un passaggio presso la Camera di commercio. Rientra dunque

nella regolazione della concorrenza - che appunto deve essere regolata - una norma che sanzioni chi esercita tale professione senza avere il titolo e l'abilitazione necessaria.

Abbiamo tratto questa conclusione e per questo motivo il Governo ha espresso un parere favorevole in proposito, perché ritiene sia giusto punire chi esercita questa professione senza avere titolo, quando un titolo è previsto per legge, tanto che c'è la registrazione presso la Camera di commercio.

PRESIDENTE. Senatore Mandelli, le chiedo di essere chiaro. La sua dichiarazione contraddice il suo intervento precedente, in cui aveva annunciato il ritiro dell'emendamento 2.7.

Conferma che intende ritirare l'emendamento 2.0.2 e che insiste per la votazione dell'emendamento 2.7?

MANDELLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, si è creata una grandissima confusione.

PRESIDENTE. Esatto: dobbiamo dare ordine ai nostri lavori. Stiamo esaminando l'emendamento 2.7.

MANDELLI (FI-PdL XVII). Visto che si è creata una grande confusione e una turbolenza in Aula, preso atto degli autorevoli pareri del presidente Palma e della presidente della Commissione igiene e sanità, De Biasi, ritiro entrambi gli emendamenti, con il patto che tutti e due vengano trattati conformemente a quanto detto in questa sede, perché altrimenti si rischia di fare un disastro generale, invece di risolvere i problemi della gente.

DE BIASI (PD). Promesso!

MANDELLI (FI-PdL XVII). L'importante è che, sentito il parere autorevole del presidente Palma, sentito il parere autorevole della presidente De Biasi, questi siano punti fondativi dello «spacchettamento» che voteremo presto.

PUGLIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Perdonatemi, ma in realtà, a norma dell'articolo 118 del Regolamento, «in ogni caso di irregolarità delle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione». Allora, se prima abbiamo rilevato che c'è qualcuno che commette delle irregolarità - che poi chiamerei anch'io illegalità - votando al posto di un altro, sarebbe opportuno prendersela con questi signori. Quindi, è ovvio che poi il collega Airola alza la voce. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, non è stato fatto.

L'emendamento 2.7 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montecvecchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 471, 596 e 730

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.1.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.1, presentato dai senatori Crosio e Stefani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 471, 596 e 730**

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.4, sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.100, dei quali è stata proposta una riformulazione da parte del relatore, di cui do lettura, come aveva chiesto il senatore Ichino: «All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, inserire la parola "già" tra le parole "siano" e "incorsi" e sopprimere le parole: "per tre volte"».

[*ICHINO](#) *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signora Presidente, a proposito di questo emendamento, vorrei chiarire, che non abbiamo fatto questione della sua inammissibilità; quindi non c'è stato alcun appunto all'operato della Presidenza. Ne facciamo solo una questione di merito, osservando che nel 2011 il Senato, come anche la Camera, ha approvato una norma che sopprimeva tutte le restrizioni all'accesso ad attività professionali e a mestieri, salvo riforma organica entro un anno della materia. Quella tendenza fondamentale all'apertura alla concorrenza esprimeva l'accoglimento da parte nostra dell'invito dell'Unione europea a ridurre i lacci che avviluppano il nostro mercato del lavoro, subordinato, ma anche quello del lavoro autonomo.

Ora, l'emendamento che siamo chiamati adesso a votare ha un segno diametralmente opposto, cioè quello di un giro di vite e di un aggravamento di un divieto attraverso l'appesantimento della sanzione; esso va in direzione diametralmente opposta rispetto a quell'orientamento generale che ci siamo dati tre anni fa. E non è una scelta che compiamo nell'ambito di una ristrutturazione organica della disciplina della materia; è il puro e semplice accoglimento dell'istanza corporativa di un piccolo gruppo di *insiders* che vuole ridurre e penalizzare la concorrenza da parte degli *outsiders*. Questo è un errore che noi ripetutamente compiamo quando trattiamo delle singole attività, salvo poi proclamarci favorevoli alla maggiore flessibilità, alla maggiore concorrenza quando ne parliamo «all'ingrosso».

Per questo motivo, il Gruppo di Scelta Civica voterà contro l'emendamento in esame, con l'auspicio che un minimo di coerenza da parte di tutti gli altri Gruppi, tranne ovviamente di quelli che nel 2011 si pronunciarono contro questa scelta di carattere generale, porti anche altri a votare contro. *(Applausi del senatore Dalla Zuanna).*

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Gasparri se accetta la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

[GASPARRI](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ovviamente avrei preferito il parere favorevole sul testo originario dell'emendamento.

Prendo atto, vista anche la complessità del tema, che la proposta del relatore, le sue parole e quelle del sottosegretario Ferri, che rispondono anche a queste ultime eccezioni che abbiamo ascoltato, sono positive. Quindi, accetto come subordinata questa ipotesi, per una situazione di fatto che si forma nelle Assemblee che sono un luogo in cui si discute e si trovano dei punti di mediazione.

Vorrei fare una breve considerazione in riferimento a ciò che ho ascoltato. Senatore Ichino, i principi liberali di concorrenza si basano su delle regole: non c'è nulla di liberale e di europeo nell'incoraggiare l'abusivismo in tutti i campi (dal settore immobiliare, alle farmacie ad altri), perché la base di una cultura liberale è che si devono avere delle regole che - invece - oggi non vengono rispettate. E l'Europa che lei ha richiamato è quella che, in tanti campi, non sta tutelando le professioni, le competenze e le produzioni europee. Lei ha una visione astratta, come quella - forse - del senatore

Monti. E forse l'Europa sta raccogliendo così scarsi consensi, anche nelle prove elettorali, per gli errori che fa e per i sostenitori che ha.

Noi vogliamo la libertà della concorrenza e, proprio per questo, vogliamo tutelare i consumatori e la professionalità. Ciò di cui stiamo discutendo è proprio questo, nel campo immobiliare come in tanti altri campi. Altrimenti, infatti, si fanno declamazioni astratte, e non mi pare che il consenso vi stia confortando. Fate un bagno di realtà nella vita del Paese: servono meno regole, ma alcune certezze sono indispensabili. Se poi volete patrocinare gli abusivi di ogni tipo, esponete il Paese ad un grave rischio. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Senatrice Stefani, accetta la proposta di riformulazione avanzata?

[STEFANI](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, purtroppo, a malincuore, si è costretti ad accettare la proposta di riformulazione, se non altro in un'ottica migliorativa della normativa attualmente vigente.

Ci preme sottolineare che con la norma, così come rivista, a seguito della riformulazione del relatore, la contestazione del reato sarà soltanto nel momento in cui sia stata quanto meno irrogata una volta una sanzione amministrativa. Purtroppo, è stato segnalato che nel settore, a volte, non hanno seguito nemmeno le prime denunce e, quindi, è anche difficile che vengano irrogate le prime sanzioni amministrative.

Ma non solo: diciamo anche che se c'è chi ha seguito l'affare e ha conseguito una provvigione nel fare una mediazione, anche solo una volta, a nostro avviso, considerati spesso gli errori e le conseguenze che ci possono essere a seguito di questi comportamenti, già di per sé si sarebbe creato un danno grave per la società.

Per noi sarebbe quindi stato meglio prevedere la possibilità di contestare immediatamente la fattispecie delittuosa. Però, *obtorto collo*, si può pensare che, quanto meno, con questa riformulazione si sia andati incontro alle esigenze dei consumatori.

[CARDIELLO](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CARDIELLO](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per accettare la proposta di riformulazione, così come è stata avanzata.

Vorrei dire al senatore Ichino che il disegno di legge che porta la mia firma, così come ha specificato il presidente Palma, concerne l'inasprimento della pena per l'esercizio abusivo della professione. Se va a guardare i dati - lui è un ottimo professore universitario, nonché un ottimo scienziato della materia del lavoro - in questa categoria ci sono 30.000 agenti che danno lavoro a 250.000 lavoratori e c'è un sommerso di evasione per circa 450 milioni di euro. Questa è la realtà degli agenti immobiliari di intermediazione. Quindi, mi auguro che ripensi a quello che ha detto e che voti favorevolmente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.0.4 (testo 2), identico all'emendamento 2.0.100 (testo 2).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.4 (testo 2), presentato dai senatori Gasparri e Cardello, identico all'emendamento 2.0.100 (testo 2), presentato dai senatori Stefani e Bitonci.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una delegazione della Famiglia trentina di Farroupilha

PRESIDENTE. A nome di tutto il Senato saluto la delegazione della Famiglia trentina di Farroupilha, composta da discendenti di emigrati trentini e veneti nello Stato di Rio Grande do Sul in Brasile. *(Applausi).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 471, 596e 730 (ore 10,44)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signora Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo, il quale, parafrasando la lettera di Vittorio Alfieri, volle, volle sempre e fortissimamente volle che questo disegno di legge fosse approvato, incardinato in Aula e diventasse legge, e non solo per questioni economiche, che potrebbero portare centinaia di milioni, se non addirittura un miliardo, nelle casse dello Stato da questo abusivismo delle professioni. Da ultimo, il senatore Cardiello ci ha voluto sottolineare quanto è importante anche l'abusivismo nel settore immobiliare, oltre a quello in campo sanitario e odontoiatrico.

Il tema dell'esercizio abusivo delle professioni presenta una sempre crescente pericolosità, tenuto conto anche delle possibilità offerte dalle nuove e avanzate tecnologie, il cui utilizzo in maniera distorta, da parte di veri e propri truffatori, non consente ai fruitori di distinguere le reali professionalità da quelle fittizie e solamente presunte.

Nel corso della discussione generale si è parlato - anche il senatore Bianco lo ha ripreso - dell'indagine affidata all'EURES dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e di quanto sia pregnante anche dal punto di vista numerico e statistico un intervento: sono decine di migliaia coloro che praticano professioni abusive, e di essi il cinquanta per cento in campo sanitario, medico ed infermieristico.

Il senatore Mandelli ha ritirato due importanti emendamenti. Senatore Mandelli, deve sapere che Sabin, quando seppe che occorreva registrare il suo vaccino, che - ricordiamolo - ha salvato tante vite umane, chiese: «Quanto ci vuole?». Gli fu risposto: «Qualche settimana». Disse allora: «Non me lo posso permettere. Non lo voglio registrare: Va subito dato alla popolazione». Quindi, anche noi dovevamo avere il coraggio di mettere immediatamente in questo provvedimento quelle misure perché è il cittadino che vuole proprio quanto era previsto in quei due emendamenti. Speriamo che la Commissione sanità provveda velocemente, e non come è avvenuto con la Commissione d'inchiesta sugli errori e gli sperperi in campo sanitario, che da più di un anno dibatte e non riesce a portare un provvedimento in quest'Aula per farlo approvare, e anche per permettere al Senato di controllare quanto succede in campo sanitario con i poteri dell'autorità giudiziaria.

È un intervento, questo, del legislatore a tutela dei cittadini, teso a ridimensionare il diffondersi del disdicevole esercizio abusivo delle professioni. Appare dunque indispensabile e non più rinviabile. Tra i disegni di legge ce ne era uno anche del sottoscritto, più cogente in materia sanitaria, che credo meriti tutte le considerazioni e le valutazioni.

Ovviamente ringraziamo il presidente Palma e il relatore Albertini per il lavoro svolto e per aver saputo cogliere in questo provvedimento quella che ne era l'essenza, per favorire la sua unanime approvazione. Ci sono riusciti, e per questo li ringraziamo, perché il provvedimento applica l'articolo 32 della Costituzione in campo sanitario e la tutela della salute non può essere solo di una parte, ma deve essere condivisa da tutta l'Aula, ed è quello che siamo riusciti a fare. Non è un miracolo. Quando si lavora bene e seriamente si portano a casa anche questi risultati.

BENCINI (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI (Misto). Signora Presidente, ribadisco ciò che è già stato detto nel corso della discussione

generale, e cioè che le correzioni apportate al disegno di legge in votazione sono sicuramente necessarie per far sì che l'esercizio abusivo delle professioni venga meno, riconoscendo valore a chi, effettivamente, abbia seguito gli studi necessari ad esercitare una professione.

Di conseguenza, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Misto e Misto-SEL.

[*MARINELLO](#) (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (NCD). Signora Presidente, vorrei innanzitutto rivolgere un ringraziamento ai colleghi della Commissione giustizia, al presidente Palma e al relatore Albertini perché sono riusciti a portare all'attenzione dell'Aula, tra l'altro con un lavoro di mediazione sicuramente non facile ma di cui oggi cogliamo i frutti, un disegno di legge che modifica l'articolo 348 del codice penale in materia di esercizio abusivo della professione atteso, molto atteso dalle categorie interessate.

Lo è perché, cosa che non può sfuggire all'attenzione dell'Aula, su un provvedimento di questo genere non sono soltanto incentrati gli interessi di quelle che possono ancora apparire ad una visione distorta delle corporazioni, cioè quelle professioni o attività che vengono da un passato antico, lontano, glorioso e che oggi, a detta di taluni, appaiono anacronistiche, obsolete e vanno modernizzate. Questa è sicuramente una visione distorta e lo è per tanti motivi. Ne citerò soltanto uno.

Quelle professioni, che appaiono lontane dalla realtà, sono quelle che hanno garantito una unicità e una specificità al nostro Paese, che hanno contribuito a farlo grande in tutti i momenti della sua storia, della sua storia politica e sociale, e che hanno garantito una serie di servizi essenziali integrando e, talvolta, sostituendosi, alle ridotte capacità dei sistemi pubblici. Questo vale per tutte le libere professioni, ma vale in maniera particolare per le professioni sanitarie.

Giustamente i colleghi che mi hanno preceduto (tra questi, voglio ricordare il senatore Barani) hanno anche evidenziato l'aspetto economico. Non c'è infatti dubbio che l'esercizio abusivo della professione configura, tra l'altro, una grave perdita economica per il Paese perché configura sostanzialmente un'evasione fiscale e una evasione di tipo contributivo.

Ma il tema non è ancora questo. La questione è che spesso, quasi sempre (oserei dire, sempre) attraverso l'esercizio abusivo delle professioni, in particolare di quelle sanitarie, si annidano una serie di cattive pratiche che poi vedono il fruitori ultimi, cioè i cittadini, essere la vera e propria vittima. Questo è inaccettabile in ogni caso e luogo, questo è inaccettabile specie quando viene compromessa la salute umana. E se il valore, la tutela della salute umana sono da noi considerati intangibili e imprescindibili diritti costituzionali, la politica non ha altro dovere che essere consequenziale e andare avanti per questa strada.

La modifica dell'articolo 348 del codice penale è un tema che è stato affrontato anche in altre Legislature. Anche io, nelle mie precedenti esperienze parlamentari, ho più volte presentato disegni di legge in materia, che però si sono bloccati per una serie di motivi e di circostanze e - perché no? - anche per una visione pregiudizievole della questione. Diciamo pure che una serie di novelli campioni del liberismo sono sempre stati contrari, proprio per pregiudizio e talvolta anche per interesse, a ciò che rappresenta il mondo delle professioni e talvolta hanno anche cercato di scardinarne il sistema, proprio in virtù - come loro sostengono - di una maggiore liberalizzazione e apertura, ma - dico io - come conseguenza di una visione eccessivamente semplicistica, raffazzonata, che confonde libertà con anarchia e le pratiche sanitarie con qualcos'altro, mettendo spesso a repentaglio - come ho già evidenziato - la vita umana.

PRESIDENTE. Senatore Marinello, la prego di concludere il suo intervento.

MARINELLO (NCD). Questa battaglia è stata condotta da liberi professionisti e da alcune loro associazioni (mi riferisco, ad esempio, all'Associazione nazionale dentisti italiani), spesso in solitudine, di tasca propria e a testa alta, non soggiacendo neanche alle pressioni e alle intimidazioni.

Oggi voteremo con il più ampio consenso possibile questo provvedimento e auspico che faccia altrettanto l'altro ramo del Parlamento, per fornire una risposta che il Paese attende da tanti anni. *(Applausi dal Gruppo NCD. Congratulazioni).*

[STEFANI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, come abbiamo già anticipato in discussione generale, il nostro voto sul provvedimento sarà favorevole, anche nel testo emendato, prima dalla Commissione e poi in Aula. Credo sia doveroso esprimere un ringraziamento al relatore, senatore Albertini, per il lavoro che ha svolto e l'equilibrio con il quale ha affrontato le varie tematiche.

È peraltro motivo di soddisfazione l'approvazione di disegni di legge da parte di quest'Aula e delle Commissioni parlamentari quando vi è la volontà unanime di raggiungere un obiettivo, a prescindere dagli orientamenti politici o quant'altro. E su questo tema si è riscontrato l'appoggio di tutte le forze politiche. È bello segnalare quei provvedimenti sui quali non si scontrano ideologie perché si pone attenzione effettivamente al perseguimento della finalità. In questo caso, l'obiettivo è la lotta contro l'abusivismo, che si deve comunque continuare a perseguire, perché non è mai il momento di abbassare la guardia.

Come abbiamo già evidenziato in discussione generale, la lotta all'abusivismo non è volta soltanto a tutelare gli appartenenti ad alcuni ordini: non stiamo facendo corporativismo. In realtà, si sta guardando proprio all'interesse del consumatore finale, della persona che si rivolge ad un professionista, spesso in una situazione di difficoltà e quando ha bisogno di risolvere un problema. Ebbene, lo Stato deve assicurare che quel professionista sia una persona seria, diligente e capace.

Il fatto di prevedere sanzioni pesanti, come quella di prefigurare un'ipotesi di reato (come in questo caso) aggravata rispetto alla situazione precedente, è un modo per lo Stato di mettere dei paletti e di cercare di mettere, per così dire, sul mercato professionisti che esercitino la loro attività in maniera perfettamente legale, magari alla fine di un percorso formativo (di studio o professionale), in modo che il consumatore si possa trovare di fronte ad un professionista scelto.

Si dice spesso che il mercato fa la selezione. Certe volte però non è facile per il consumatore e per la persona che si trova in una situazione di difficoltà avere la possibilità di scegliere. È giusto che si abbia la possibilità di scegliere, ma ciò deve avvenire nel novero delle persone che abbiano già un *background* e dei presupposti per essere considerati diligenti e capaci. È infatti possibile pensare che in alcuni casi un professionista, anche se non iscritto all'albo, abbia dei talenti particolari. Può accadere che ci sia un talentuoso che abbia magari una particolare predisposizione per una materia, ma il fatto che non abbia fatto quel suo percorso formativo e che non abbia avuto le abilitazioni vuol dire che viene messo comunque sul mercato e che la sua prestazione e la sua opera vengono offerte alla gente senza che ci sia stata possibilità di alcuna di verifica.

Il consumatore non ha la possibilità, nel momento in cui è in difficoltà, di discernere chi è quello bravo, chi è quello meno bravo e quello che ha la magia nei suoi codici. Purtroppo, alcune volte ci si accorge di ciò ad affare già fatto. Ritengo quindi che sia davvero fondamentale continuare in una logica di conservazione di quelli che sono gli ordini, gli albi e i ruoli. Ciò affinché venga fatta una verifica a monte della capacità professionale che permetta di far sì che il professionista che va ad esercitare la sua professione sia quanto meno preparato.

Esprimeremo quindi il nostro voto favorevole su questo provvedimento, anche se sulla parte relativa ai mediatori avremmo preferito una soluzione più decisa e rigorosa. Siamo sicuri però che questo provvedimento rappresenti un primo passo per continuare la lotta contro l'abusivismo. *(Applausi della senatrice Munerato)*.

[DALLA ZUANNA \(SCpI\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (SCpI). Signora Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame, anche se vorrei esprimere un doppio rammarico sia per l'inserimento di un articolo aggiuntivo sul quale il mio Gruppo ha votato contro che per l'inserimento, che non condivido personalmente, di qualcosa che non c'entra con le professioni sanitarie. Occorrerebbe inoltre una modifica del titolo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il titolo sarà infatti modificato.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Condivido inoltre quello che diceva prima il senatore Ichino: tutti siamo bravi a parlare di concorrenza, ma poi, con la scusa o il nobile intento di tutelare i consumatori, alla fine rischiamo in realtà di danneggiarli.

Ritengo comunque che il provvedimento nella sua globalità sia condivisibile; l'avevo sostenuto anch'io in Commissione sanità, e ribadisco quindi il voto favorevole del mio Gruppo. (*Applausi della senatrice Silvestri*).

BUCCARELLA (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sul provvedimento, per i motivi già ampiamente esposti. Non volendo pertanto essere verboso, il mio intervento durerà altri pochi secondi.

Condividiamo un atteggiamento sanzionatorio tendenzialmente più rigido nei confronti di chi esercita abusivamente una professione, approvando anche le misure ulteriori che sono state introdotte, la confisca e le altre misure di tipo amministrativo, oltre quelle strettamente penali.

Vorrei fare un richiamo al dibattito che si è svolto da ultimo in Aula in relazione all'emendamento approvato che sanziona chi svolge operazioni di mediazione immobiliare senza essere iscritto negli appositi registri.

Credo francamente che la posizione del senatore Ichino e del Gruppo di cui fa parte - che, a mio parere, continuano a sostenere un'idea teorica di liberismo, fondata sulla concorrenza estrema come criterio di tutela del mercato e di realizzazione delle migliori condizioni per la società - in questo caso sia davvero fuori luogo. Qui stiamo parlando della possibilità di sanzionare chi svolge un'attività, certamente delicata nell'ambito del mercato, di mediatore di immobili; un'attività che non comporta qualificazioni particolari in termini di preparazione professionale, intellettuale o quant'altro.

Se sull'altare del liberismo portato all'estremo dovessimo permettere sostanzialmente che questo tipo di attività fosse condotta da chiunque, senza alcun tipo di preparazione, chi, secondo noi, ne farebbe maggiormente le spese non sarebbe tanto la categoria dei mediatori immobiliari registrati presso le camere di commercio, e che quindi hanno seguito un corso di preparazione, ma in ultima analisi, i cittadini, i consumatori, chi viene in contatto con questi mediatori. Costoro, ricordiamolo, per il solo fatto di aver messo in contatto l'offerta e la domanda maturano, secondo la giurisprudenza, un diritto alla provvigione, che è poi l'argomento su cui si sviluppa la maggior parte del contenzioso nei tribunali.

Garantire che chi svolge quel tipo di attività abbia una preparazione sufficientemente attestata dall'aver seguito un corso che gli ha permesso l'iscrizione nei registri della camera di commercio è una questione di massima ragionevolezza, volta soprattutto alla tutela del cittadino, che può trovarsi, ad esempio, ad avere a che fare con un mediatore immobiliare non sapendo neanche che la persona che ha davanti il giorno dopo gli può chiedere una provvigione, attivando tutti gli strumenti legali di cui ho parlato. Tralasciando gli interessi di categoria, non intervenire non è nell'interesse collettivo. Dichiaro quindi il nostro fondo favorevole sul provvedimento.

CARDIELLO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARDIELLO (*FI-PdL XVII*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la *ratio* del disegno di legge che porta la mia firma è di inasprire la pena nei confronti di coloro i quali, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, esercitano una professione abusiva. Non si tratta solamente di una professione sanitaria, in quanto il provvedimento riguarda anche ingegneri, avvocati, notai, veterinari. Quindi, si tratta di una professione individuata nell'ambito delle attività professionali svolte da liberi professionisti.

La *ratio* di questo provvedimento - che nell'altra legislatura superò la fase dell'esame in Commissione e arrivò in Aula, dove un Gruppo parlamentare ne chiese il ritiro, perché l'inasprimento delle pene era eccessivo, proponendo addirittura di depenalizzare la fattispecie a illecito amministrativo - è

innanzitutto quella di tutelare non le professioni, le categorie, ma i cittadini, coloro i quali sono più deboli nel momento in cui, ad esempio, si va a stipulare un atto da un notaio che non è abilitato; quella di tutelare un cittadino che va da un odontotecnico che non è un dentista; quella di tutelare il cittadino che va da un avvocato che è un praticante avvocato.

Noi dobbiamo tutelare innanzitutto i cittadini dalle truffe quotidiane poste in essere da coloro i quali esercitano abusivamente.

Ebbene, in Commissione si è registrato il voto favorevole di tutti i Gruppi, perché siamo riusciti a vincere una battaglia che, come diceva il collega Marinello, si trascina da troppi anni. È da troppo tempo che questo provvedimento si arena nelle Aule del Parlamento.

Svolgo l'attività di avvocato, e quotidianamente nelle aule dei tribunali i primi ad essere colpiti da questa norma del codice penale che prevedeva la pena della reclusione fino a sei mesi o la pena della multa fino a 500 euro, erano proprio i cittadini. Gli stessi magistrati a volte si trovano in difficoltà, perché nel momento in cui una persona esercita abusivamente possono scegliere con rito alternativo la pena della reclusione o quella della multa. Quasi sempre, anzi sempre, il reo, scegliendo la pena della multa, veniva condannato al pagamento di 500 euro di multa; la pagava e veniva dissequestrato lo studio.

L'intervento in tale materia, con la modifica di questa norma, prevede innanzitutto l'inasprimento della pena, che viene portata fino a due anni di reclusione. Il mio disegno di legge prevedeva addirittura la reclusione da uno a tre anni; chi lavora nelle aule dei tribunali sa bene che i magistrati spesso, fino a due anni, comminano la sospensione della pena. Ciò significa che colui il quale esercita abusivamente la professione non va in carcere. Allora, inasprendo la pena fino a due anni e aumentando la multa da 10.000 a 50.000 euro, ritengo che abbiamo dato un segnale forte nei confronti di coloro i quali delinquono abusivamente.

La previsione ancora più importante è la confisca dell'immobile e delle attrezzature strumentali, in quanto al professionista abusivo che patteggiava la pena veniva dissequestrato lo studio, e il giorno dopo vi rientrava e continuava a lavorare e a svolgere abusivamente la professione. Pertanto, la confisca dell'immobile intestato a lui e dei beni strumentali ritengo che siano l'aspetto fondamentale dell'inasprimento della pena, ossia il mettere le mani nelle tasche del delinquente professionista abusivo. Quindi, ci siamo occupati di un importante provvedimento, e sono contento che il voto sia favorevole da parte di tutti i Gruppi.

Per quanto riguarda la questione delle agenzie immobiliari, volevo aggiungere che queste persone pagano regolarmente le tasse. Quindi, è anche una lotta al sommerso e nei confronti di coloro i quali non pagano le tasse. Le agenzie immobiliari sono 30.000 e i dipendenti sono 250.000, e c'è un sommerso di 450 milioni di euro. Quindi, avremmo dato manforte al sommerso se non fosse stato approvato l'emendamento a firma mia e del senatore Gasparri.

Quindi, il Gruppo di Forza Italia vota favorevolmente.

[LO GIUDICE \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LO GIUDICE \(PD\)](#). Signora Presidente, poche parole per motivare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico al provvedimento in esame.

Crediamo che in Commissione giustizia sia stato fatto un buon lavoro di individuazione del giusto punto di equilibrio fra diversi punti di vista e anche fra diverse caratteristiche, fra diversi interessi che all'interno di un provvedimento di questo genere venivano messi in gioco. Credo sia molto importante che siamo arrivati a modificare l'articolo 348 del codice penale elevando la sanzione penale in modo da avere effettivamente un elemento di deterrenza forte nei confronti di chi esercita abusivamente delle professioni. Voglio ricordare che nella formulazione che abbiamo adottato ciò non riguarda più in maniera esclusiva, per lo meno per questa parte, le professioni sanitarie, ma qualunque professione, così definita, per cui venga prevista un'abilitazione.

Credo che abbiamo fatto bene a potenziare molto l'aspetto della sanzione economica, pur avendo

potenziato in maniera consistente la sanzione penale, in quanto anche questo provvedimento va inserito all'interno di un ragionamento complessivo, che in quest'Aula si è portato avanti nelle settimane e nei mesi scorsi, di individuazione della pena della reclusione solo come una pena fra le altre, una pena non necessaria per qualunque tipo di comportamento considerato illecito.

Voglio sottolineare anch'io l'inserimento all'interno del provvedimento, in particolare all'interno dell'articolo 348 del codice penale, della confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati che, com'è stato già ricordato, costituisce un elemento operativo concreto ed efficace per evitare il perpetuarsi del comportamento delittuoso. Così come è molto significativa, anche se è stata meno citata, la modifica apportata all'articolo 589 del codice penale, per cui, in questo caso, nell'esercizio abusivo della professione sanitaria, qualora ci siano danni gravi, lesioni colpose gravi o addirittura omicidio questo elemento viene considerato un'aggravante.

Concludo con una considerazione più generale. Anche nella discussione svolta in Aula quest'oggi abbiamo affrontato il tema molto interessante del rapporto tra gli interessi di particolari categorie e gli interessi dello Stato. È stato ricordato poc'anzi come il nostro popolo abbia una storia di antiche corporazioni e, proprio per ciò, la nostra storia nazionale sia costellata nel suo percorso da tensioni e tendenze particolaristiche e corporativistiche. Tuttavia, se è vero che quel «particolare», di cui parlava Francesco Guicciardini come pulsione nazionale, nella comunità civile può essere modificato e trasformato in uno strumento a servizio di una causa generale, il lavoro di ricerca di equilibrio che abbiamo cercato di svolgere su questo specifico tema va in questa direzione. Direzione che ci è stata indicata a partire dall'interpretazione di cui alla nota sentenza della Corte di cassazione del 23 maggio 2012 sull'esercizio abusivo delle professioni, sottolineando come l'interesse che viene protetto nel momento in cui si colpisce l'esercizio abusivo delle professioni sanitarie non deve essere inteso quello delle corporazioni e delle categorie tutelate da una abilitazione, ma quello dei singoli cittadini utenti e quello dello Stato, che nel momento in cui decide che per certe particolari professioni è necessaria un'abilitazione stabilisce regole che devono essere rispettate.

Si tratta quindi di un provvedimento che va nella direzione non solo di una maggiore tutela dei diritti dei cittadini utenti, ma anche di un maggiore rispetto del principio di legalità, principio rispetto al quale nel nostro Paese è sempre bene ribadire la necessità di una maggiore attenzione.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono presenti nelle tribune gli allievi del Centro di formazione professionale di Lancenigo di Villorba, in provincia di Treviso, ai quali rivolgo il saluto generale dell'Assemblea. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 471, 596e 730 (ore 11,17)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che è stata già distribuita e che invito il relatore ad illustrare.

ALBERTINI, relatore. Signora Presidente, la proposta concerne solo il titolo; quindi, non ho necessità di illustrarla.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1.

È approvata.

Procediamo quindi alla votazione finale del provvedimento.

GHEDINI Rita (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 471, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, nonché agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e obblighi professionali», con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 596 e 730.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1315) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012 (Relazione orale)(ore 11,19)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1315.

Il relatore, senatore Compagna, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

COMPAGNA, relatore. Signora Presidente, il Senato è chiamato ad esaminare il disegno di legge di ratifica di un Accordo del 2012, finalizzato alla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra l'Italia, la Repubblica di Cipro, la Grecia e Malta.

L'Accordo prevede l'avvio, nell'ambito dell'Unione europea, di una cooperazione rafforzata, in armonia con gli obiettivi della legislazione del cosiddetto cielo unico europeo, per un'armonizzazione della gestione del traffico aereo europeo, con particolare riferimento al rafforzamento delle sinergie nel campo dei servizi e della navigazione aerea.

Mi permetto di segnalare che questo provvedimento è tanto più urgente in quanto la sua approvazione consentirebbe di bloccare quella procedura d'infrazione avviata nei confronti del nostro Paese proprio per la mancata ratifica dell'Accordo. La legislazione comunitaria in materia di cielo unico europeo prevedeva esplicitamente l'implementazione da parte degli Stati membri di blocchi funzionali di spazio aereo, ovvero di spazi aerei di responsabilità fra due o più Stati, nei quali i velivoli venissero gestiti operativamente in modo indipendente dai confini nazionali.

Il Blue Med FAB, di cui all'accordo in esame, promosso e coordinato dall'Ente nazionale di assistenza al volo, con il finanziamento della Commissione europea, mira a facilitare il raggiungimento di livelli ottimali di capacità, efficienza e prestazione dei servizi alla navigazione nello spazio aereo riferibile ai Paesi firmatari (che, lo ripeto, sono Italia, Cipro, Grecia e Malta). Ne deriva un effettivo e obiettivo miglioramento degli attuali livelli di sicurezza.

L'Accordo contiene indirizzi strategici per definire attività ed ambiti della ricerca, scambio di esperienze e gestione congiunta di programmi che le parti si impegnano a perseguire, compresi i

rapporti di coordinamento e cooperazione tra entità civili e militari.

Più nel dettaglio, l'accordo si compone di ben 38 articoli, e di un allegato contenente la lista delle autorità nazionali di supervisione interessate (per l'Italia, trattasi dell'ENAC).

Il testo precisa come i requisiti di sovranità, sicurezza e difesa nazionale degli Stati continueranno ad esistere e a valere. L'Accordo precisa anche gli impegni che gli Stati sono chiamati ad assumersi in termini di cooperazione e di attivazione di misure applicative e che riguardano, fra gli altri, l'organizzazione dello spazio aereo, la gestione del traffico, la cooperazione fra civili e militari, la supervisione normativa, la navigazione e la sorveglianza, le informazioni aeronautiche e la meteorologia.

Come si vede, emerge un tessuto complessivo d'impegno ad armonizzare fra questi Paesi regole e procedure nazionali per la gestione della sicurezza e anche per le tariffe. Viene costituito un Consiglio di Governo Blue Med, composto da membri scelti in qualità di rappresentanti nazionali, che può esperire funzioni decisionali in comune fra i quattro Paesi per l'implementazione dell'operatività e l'ulteriore sviluppo dell'Accordo. A quest'organo si affiancano, in funzione di assistenza tecnica, un Comitato di coordinamento civile e militare, un Comitato delle autorità nazionali di supervisione e un Comitato dei fornitori di servizi di navigazione aerea. Altre norme sono dettate con riferimento alla gestione delle emergenze (articolo 23), della ricerca e del soccorso per la responsabilità civile di riferimento.

All'Accordo - aspetto di una certa importanza - potranno accedere anche altri Stati, ai sensi dell'articolo 28, nonché *partner* degli associati Blue Med, ai sensi dell'articolo 34.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo è composto di quattro articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le disposizioni a carattere finanziario e l'entrata in vigore.

L'Accordo, oltre che pienamente coerente con le norme del diritto comunitario, non presenta aspetti di incompatibilità con altri obblighi internazionali e, come precisato nell'articolo 3, agli oneri che derivano dall'attuazione dell'Accordo provvedono le risorse dell'ENAC e dell'ENAV. Queste risorse vengono assegnate all'ENAC e all'ENAV a legislazione vigente. Soltanto nell'ipotesi contemplata dall'articolo 33 dell'Accordo, cioè il ricorso ad eventuali procedure arbitrali, potrebbero determinarsi oneri aggiuntivi, peraltro al momento imprevedibili e non determinabili *ex ante*.

Queste sono le ragioni per le quali, ottenuti i prescritti pareri, la Commissione suggerisce all'Assemblea una celere approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (NCD). Signora Presidente, intervengo semplicemente per chiedere al Governo alcune delucidazioni in ordine alla partecipazione della Repubblica di Cipro: in particolare, se questa partecipazione continui a rappresentare virtualmente l'intero territorio dell'isola di Cipro o se sulla questione cipriota si vuole ancora una volta stendere un velo di silenzio e una coltre impenetrabile.

Infatti, se noi dovessimo, in seguito a questo Accordo, continuare a riconoscere ed erogare alla Repubblica di Cipro, anche dal punto di vista dei diritti di sorvolo, cifre come quelle previste, come se virtualmente la stessa occupasse l'intero territorio cipriota, si perpetuerebbe ancora una volta l'equivoco sul quale si alimenta da decenni la vicenda. Vi è, infatti, una zona cospicua dell'isola di Cipro che non è nella disponibilità sostanziale della Repubblica di Cipro, ma è nella disponibilità sostanziale di un'altra Repubblica, che si riconosce in un altro Governo e con un'altra consistente popolazione, anche con altri riferimenti internazionali. C'è tuttavia una parte che assorbe, alla fine, tutte le risorse, anche europee, dell'UNESCO e di altre organizzazioni internazionali, privando la popolazione dell'altra zona dell'opportunità di beneficiare di queste risorse e alimentando una situazione di conflittualità e di equivoco nei rapporti internazionali, sui quali noi non abbiamo mai avuto la capacità di intervenire adeguatamente per cercare di sanare questa frattura e di avere veramente un riferimento complessivo di quell'isola nel contesto europeo e nel contesto degli accordi

internazionali.

Sarei pertanto grato al Governo se riuscisse a fornirmi delucidazioni in merito agli spazi aerei relativamente ai quali vengono riconosciuti i diritti alla Repubblica di Cipro, in particolare se sono quelli dell'intera isola o solamente quelli della parte che, sostanzialmente e di fatto, corrisponde alla Repubblica di Cipro, e a quali sono soprattutto le intenzioni del nostro Esecutivo nel continuare a non voler prendere atto di una situazione esistente su quell'isola continuando a stipulare trattati con una Repubblica che ? ripeto ? non ha il controllo dell'intera isola.

A parte la comunità internazionale, credo che, trattandosi di un'area per noi sensibile come quella del Mediterraneo, sia arrivato il momento di mettere mano a questo equivoco cercando di raggiungere una soluzione complessiva che renda questa situazione paradossale una situazione normale. (*Applausi dal Gruppo NCD*).

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#) (ore 11,29)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[COMPAGNA](#), *relatore*. Signor Presidente, il problema posto dal senatore D'Alì ha in qualche misura attraversato il lavoro della Commissione. Ho la sensazione che per quanto concerne lo spazio aereo, ovvero l'oggetto dell'Accordo, l'espressione «Repubblica di Cipro» vada intesa, per usare il lessico del collega D'Alì, dal punto di vista sostanziale. Per quanto riguarda invece, più a largo spettro, la questione cipriota di terra, di aria e di cielo, ascolterò con molta attenzione le considerazioni che farà il Governo, ma ho l'impressione che tutto sommato essa riguardi l'Unione europea e il suo rapporto con Cipro.

Per quanto riguarda le preoccupazioni del collega senatore D'Alì in merito alla questione dello spazio aereo, posso certamente rassicurarlo. Per ciò che riguarda poi l'interrogativo se, rispetto alla questione cipriota, sia sbagliata la strada europea che ha portato ad un'adesione di Cipro senza chiarire formalmente quello che D'Alì considera un rapporto sostanziale, ho l'impressione che si tratti di un tema ben posto, ma sostanzialmente estraneo all'Accordo alla nostra attenzione. Non mi sento di dire altro, e ascolterò anche io il Governo in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[PISTELLI](#), *vice ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo intende innanzitutto ringraziare l'Assemblea del Senato per il sollecito esame del disegno di legge di ratifica di questo Accordo, che soltanto ieri è stato esaminato dalla Commissione affari esteri. Come già detto dal relatore Compagna, siamo di fronte a una di quelle situazioni non infrequenti, ma un po' paradossali: prima il nostro Paese ha assunto la *leadership* dell'iniziativa e poi è stato l'ultimo a completare gli atti propedeutici alla realizzazione dello spazio comune. L'iniziativa è del 2008: noi l'abbiamo promossa e l'abbiamo guidata e poi, tra i contraenti di questa cooperazione rafforzata siamo gli ultimi a procedere con gli strumenti di opportuna ratifica. Ciò ha comportato, come ricordava il senatore Compagna, l'avvio di una procedura di infrazione, che una sollecita ratifica di questo accordo da parte delle due Camere potrebbe chiudere preventivamente. Ringrazio dunque il Senato per il sollecito esame del disegno di legge, compiuto nell'arco di 24 ore.

Con riferimento alle osservazioni del senatore D'Alì, mi associo esattamente all'impianto proposto dal senatore Compagna. Si tratta cioè di un Accordo, all'interno del quadro dell'Unione europea, che facciamo con le legittime autorità di Cipro, cioè con il Governo contraente dell'accordo di *membership* con l'Unione europea e che è nostro *partner*. Condivido la preoccupazioni del senatore D'Alì rispetto a un negoziato che appare in stallo da molto tempo, ma ciò non riguarda e non può riguardare un'iniziativa unilaterale o bilaterale del nostro Governo e non riguarda - ahimè - soltanto l'Unione europea: come si sa, tra i tentativi più autorevoli in questo senso uno degli ultimi è stato compiuto nel contesto delle Nazioni Unite, con l'autorevole mediazione del suo Segretario Generale e con un *referendum* avente ad oggetto un piano, che non ha sortito gli esiti sperati.

Condivido anch'io che il sostanziale stallo nel negoziato cipriota ha condotto anche a ulteriori

complicazioni nel rapporto più complessivo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia, essendo la mancata soluzione del contenzioso su Cipro una delle ragioni di maggiore ostacolo per i buoni rapporti tra l'insieme dell'Unione europea e il Governo della Repubblica di Turchia. Noi non mancheremo di continuare ad esercitare la nostra pressione perché, in quanto Paese mediterraneo, siamo forse più attenti di altri a che in questo mare quella vicenda, che ormai data da troppi anni, venga risolta positivamente, affinché, risolvendola positivamente, questo possa anche essere di aiuto alla prosecuzione di un rapporto fecondo con la Turchia, che vede in questa irrisolta questione uno dei punti di maggiore ostacolo nel dialogo con Bruxelles e con tutti noi.

Grazie ancora per questa sollecita attenzione. Il Governo spera che l'Aula del Senato voglia disporre in modo unanime in ordine alla ratifica di questo Accordo.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Procediamo alla votazione dell'articolo 1.

BARANI (GAL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1315

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

BARANI (GAL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1315

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

BARANI (GAL). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio

simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1315

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

BARANI *(GAL)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1315

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, proprio in virtù della presenza del Governo in Aula, pur dichiarandoci sicuramente favorevoli a questo Accordo, vogliamo sottolineare un aspetto che il sottosegretario Pistelli non ha evidenziato. In Commissione lavori pubblici, comunicazioni abbiamo svolto una lunga discussione sulla privatizzazione dell'ENAV. Proprio in quella discussione è stata ravvisata una criticità rispetto al passaggio che stiamo compiendo oggi: all'interno del cielo unico europeo ci saranno altre regole, altre norme, altre visioni più performanti per quanto riguarda lo spazio aereo, e cosa fa invece questo Governo? È andato a privatizzare l'ENAV prima di arrivare a questi accordi, per un semplice motivo: solo per fare cassa. Noi diamo il 49 per cento di ENAV in mano ai privati prima di concludere questo importante Accordo.

Tra l'altro, in Commissione avevamo avanzato anche delle proposte, in particolare quella di una possibile fusione - e qui c'era un accordo abbastanza trasversale - fra ENAC ed ENAV, prima di arrivare all'eventuale privatizzazione dell'ente che ne sarebbe uscito. Tra l'altro, c'è anche una forte criticità: avendo creato l'Autorità di regolazione dei trasporti, questa dovrebbe essere sempre più funzionale ad una gestione organica di tutto il sistema trasportistico del Paese, mentre tutte queste azioni che vuole fare il Governo sono esattamente in contrasto con tale obiettivo. Non vorrei andare a mettere il dito nella piaga, perché probabilmente a qualcuno non andava bene il fatto che sia stata creata l'ennesima Autorità all'interno del nostro Paese (forse una delle poche effettivamente importanti), ovverosia quella della regolazione dei trasporti, e abbiamo assistito a dibattiti che sono sfociati addirittura nel delirio.

Detto questo, ribadisco che siamo favorevoli a questo Accordo, perché lo riteniamo futuristico e importante. Vogliamo sottolineare, e continuiamo a farlo, come questo Governo agisca, anche in questo settore, in maniera maldestra per quanto riguarda le proprie competenze. Noi mettiamo in mano temporaneamente - speriamo che l'Europa ci dica qualcosa da questo punto di vista - l'Ente nazionale di assistenza al volo ai privati con un pacchetto azionario del 49 per cento: una cosa delicatissima, in una fase delicatissima, in cui in Europa si stanno facendo questi importanti accordi. Ciò va in senso diametralmente opposto a quanto stanno facendo i *partner* all'interno dell'Europa.

Signor Sottosegretario, ribadisco pertanto che avrete il vostro voto favorevole, ma vogliamo lasciare agli atti che non va bene la conduzione di questo Governo del sistema trasportistico (mi riferisco, in modo particolare, al trasporto aereo). Tra l'altro, questa mattina abbiamo letto che il Ministro si sta ancora riempiendo la bocca, per quanto riguarda il trasporto aereo, di una possibile lettera di intenti da parte di una compagnia che vuole rilevare la quota della compagnia di bandiera. Il Ministro è venuto in Commissione, riempiendosi la bocca e dicendo che farà un nuovo piano strategico per gli aeroporti ed il trasporto aereo; c'è un piccolo particolare: noi crediamo che il piano industriale che verrà fatto dalla nuova compagnia aerea determinerà anche le strategie dei nostri aeroporti e di tutto il sistema trasportistico. Peccato che non l'ha capito il Ministro! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

[COMPAGNA](#), *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Nuovo Centrodestra.

[DE PIETRO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO (*M5S*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il mio sarà un intervento breve. Nel dichiarare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle, mi preme sottolineare il ruolo importante svolto dal nostro Paese in questo progetto. Siamo oggettivamente i *leader* di questo programma e, soprattutto grazie alla nostra iniziativa (si pensi al ruolo di coordinamento della fase di cosiddetta definizione svolto dall'ENAV), il progetto nella sua interezza sarà a breve realizzabile. Questo Accordo realizza una delle cosiddette cooperazioni rafforzate tra Stati membri dell'Unione europea e all'interno del più ampio progetto rappresentato dal Cielo unico europeo. All'interno di questo spazio di controllo del traffico aereo, sarà possibile garantire maggiore sicurezza, efficienza e capacità.

Concludo confermando il voto favorevole.

[AMORUSO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMORUSO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, anche io intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole di Forza Italia alla ratifica di questo Accordo, che prevede una cooperazione rafforzata che tende all'armonizzazione della gestione del traffico aereo, che, come ha ricordato il relatore, senatore Compagna, è coerente con gli obiettivi del cosiddetto "cielo unico europeo". Tutto questo tende a migliorare i livelli di efficienza dei servizi alla navigazione per lo spazio aereo riferibile ai Paesi firmatari del provvedimento.

Noi ci siamo impegnati in Commissione e approviamo il provvedimento oggi in Aula: è un bel segnale di come il Parlamento guardi attentamente alla politica estera.

[TONINI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico a un provvedimento di grande importanza. Si tratta, infatti, di una ratifica di grande importanza, per le ragioni già esposte dal relatore e sottolineate poi dall'intervento del vice ministro Pistelli.

Credo che i temi importanti siano due. Per un verso, vi è la questione dell'unificazione dello spazio aereo europeo, che è qualcosa di strategico per il futuro dell'Europa. A questo proposito - non me ne voglia il collega della Lega - parlare di privatizzazione quando lo Stato mantiene il controllo del 51 per cento è un'espressione perfino problematica. *(Commenti del senatore Crosio).*

La questione centrale è invece quella di Cipro.

Certamente, tra i tanti aspetti positivi della strategia dell'allargamento che hanno rappresentato un momento molto importante della crescita dell'Europa e della sua capacità di costruire pace attorno a sé, probabilmente l'operazione Cipro è stata condotta con una certa intempestività: bisognava forzare una intesa prima dell'ingresso nell'Unione europea. Adesso naturalmente tutto si è complicato in merito alla possibilità dell'Unione europea di spingere nella direzione della pace e dell'accordo all'interno dell'isola. Tuttavia, credo sia importante quanto ha detto il vice ministro Pistelli: l'impegno dell'Italia è forte per spingere in questa direzione, e anche la ratifica in esame deve essere intesa in tal senso.

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, quello di cui stiamo parlando è in effetti collegato e non disgiunto, visto che parliamo del "cielo unico europeo". Infatti, il nostro ente che svolge tale compito è l'ENAV, e non può essere disgiunto dal fatto che il Governo non privatizza, perché è già privato, è una SpA, un ente di diritto privato, ma vende però le quote e, quindi, valorizza - valorizzare è un termine che è sempre stato molto carino - e stiamo parlando di ENAV.

L'ENAV ha un ruolo fondamentale, dal momento che si occupa di quanto faceva prima l'Aeronautica militare. Quindi noi che cosa facciamo? Uniamo il "cielo unico europeo", Blue Sky, eccetera, ma con un ente che però valorizziamo, nel senso che ne vendiamo le quote. Questo deve essere chiaro nella testa di chi dice che non privatizza: è già privato, è un ente di diritto privato, una SpA (e spero vi sia chiaro che cos'è una SpA). *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Quindi, quando questi signori ci dicono che facciamo le cose buone con una cosa che è un ente di diritto privato, ma in mano allo Stato, che però lo vuole vendere e lo fa per ricavare soldi che non servono a niente, perché questo significa, volete solo fare cassa e sempre con la stessa scusa, detta sia dal Ministro di prima che dal Vice Ministro di ora: serve a ridurre il debito pubblico o a capitalizzare...

VOCI DAL GRUPPO FORZA ITALIA-IL POPOLO DELLA LIBERTÀ XVII LEGISLATURA.
Basta!

CIOFFI (M5S). Basta che? Studiate, prima. Ascoltate! Qualche volta vi fa bene ascoltare: imparate qualcosa. Ogni tanto imparate qualcosa. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Quindi, il concetto è semplicemente questo: stiamo facendo di ENAV una cosa assurda, nel senso che la teniamo in mano ma ce la vendiamo, perché abbiamo bisogno di soldi. Se questa è la strategia che volete adottare anche con le Ferrovie dello Stato - per dirvene un'altra - ci troverete sempre contrari, perché non è così che si valorizzano i beni dello Stato.

Da qui scaturisce quindi il mio voto in dissenso. *(Applausi dal Gruppo M5Se del senatore Crosio).*

BARANI (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la settimana scorsa è stato approvato in Aula il disegno di legge sulle Città metropolitane e sui piccoli Comuni, sul cui contenuto non torno (per carità); si dava, però, ad intendere che le norme sul nuovo numero di consiglieri e sul terzo mandato per i piccoli Comuni sarebbero state già applicate nelle elezioni che si svolgeranno il 25 maggio. Ai Comuni, invece, stanno giungendo dai prefetti le convocazioni delle elezioni con il vecchio numero dei consiglieri e senza possibilità del terzo mandato.

Sarebbe bene che il Governo facesse chiarezza su cosa intende fare, perché avrebbe potuto aspettare a far le convocazioni sussistendone i termini. Evidentemente non l'ha fatto. Quale numero ci sarà? Quello vecchio o quello nuovo? Siccome le firme si stavano in teoria raccogliendo già da sei mesi, sarebbe bene, almeno a cinquanta giorni dalle elezioni, saperlo. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Centinaio).*

[PRESIDENTE](#). È una questione molto importante, di cui anche la Presidenza si farà carico.

Discussione delle mozioni nn. 129 e 242 sulle iniziative a favore del popolo Saharawi (ore 11,48)

Approvazione della mozione n. 129 (testo 3). Reiezione della mozione n. 242

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00129](#), presentata dal senatore Vaccari e da altri senatori, e [1-00242](#), presentata dal senatore Cioffi e da altri senatori, sulle iniziative a favore del popolo Saharawi.

Ha facoltà di parlare il senatore Vaccari per illustrare la mozione n. 129.

[VACCARI](#) *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole vice ministro Pistelli, permettetemi innanzitutto di ringraziare, a nome dell'Intergruppo parlamentare di amicizia con il popolo saharawi che conta ormai 100 tra deputati e senatori della Repubblica, la Conferenza dei Capigruppo per aver voluto iscrivere alla discussione dell'Aula del Senato questa mozione, presentata nell'agosto 2013.

Molti di voi che, come me, conoscono la vicenda da molti anni e hanno visitato i campi profughi saharawi sanno quanto sia importante per il Fronte Polisario, per la Repubblica araba saharawi democratica, per i cittadini che vivono nei campi profughi, per i cittadini saharawi che vivono nei territori occupati del Sahara occidentale, per l'Associazione nazionale di solidarietà con il popolo saharawi, un riconoscimento ed un'attenzione di questa importanza, per chi come loro dal 1991 ad oggi ha scelto la via della diplomazia e del dialogo internazionale per arrivare alla risoluzione del conflitto con il Marocco, mentre altri movimenti di liberazione nel mondo sceglievano le vie delle armi e del terrorismo.

Ma andiamo con ordine. Il Sahara occidentale, già colonia spagnola, è in verità l'ultima colonia africana ancora in attesa della sua indipendenza. L'origine del popolo saharawi (letteralmente «gente del deserto») risale all'incontro fra i berberi che abitavano il deserto del Sahara e gli arabi Maqil venuti dallo Yemen e stabilitisi nella regione nel 13° secolo. Ma nonostante una storia passata così importante e dignitosa, al momento il popolo saharawi si ritrova privato del diritto fondamentale ad avere una terra su cui vivere in pace e libertà.

Il Sahara occidentale comprende un territorio di 284.000 chilometri quadrati confinante con il Marocco, l'Algeria, la Mauritania e l'Oceano Atlantico. Come la maggior parte degli Stati africani, le sue frontiere sono il risultato di accordi fra potenze coloniali europee desiderose di conservare i propri interessi nella regione, in uno dei territori più ostili alla vita dell'uomo in tutto il pianeta.

Ma il Sahara occidentale è anche un paese ricco. Le più grandi risorse sono costituite da grandi quantità di fosfati e abbondantissimi banchi di pesce.

Dal 1975 circa 165.000 saharawi vivono in campi profughi nel deserto algerino (per l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati al 1° gennaio 2013 sono 116.452). Nonostante le terribili condizioni ambientali in cui è costretto a vivere, il popolo saharawi sta dando grande prova di unità e dignità. Da soli o con il sostegno della cooperazione allo sviluppo, di ONG, associazioni ed enti locali, sono riusciti a scavare pozzi e avviare coltivazioni e allevamenti di animali, a costruire scuole e ospedali. La vita e l'amministrazione dei campi sono affidate quasi interamente alle donne. La famiglia e la donna sono infatti la vera struttura della società saharawi. A causa della lunga assenza degli uomini impegnati nella lotta di liberazione, il ruolo della donna è cresciuto portandola a diventare, in pratica, l'unica educatrice dei figli e amministratrice della vita pubblica.

La lotta del popolo saharawi ha avuto inizio il 31 ottobre 1975, quindici giorni dopo che la Corte internazionale di giustizia respinse le pretese di sovranità del Marocco e della Mauritania sull'ex colonia spagnola; da lì ebbe inizio l'invasione marocchina e la resistenza del Fronte Polisario, terminata nel 1991 con un cessate il fuoco sotto l'egida dell'ONU ed in cooperazione con l'Organizzazione per l'unità africana (OUA), nel cui accordo era previsto lo svolgimento di un *referendum* fra la popolazione del Sahara occidentale sulla scelta tra l'indipendenza e l'integrazione con il Marocco.

Il *referendum*, che inizialmente doveva tenersi nel 1992, è stato oggetto di ripetuti rinvii, anche per la difficoltà incontrate dalla missione delle Nazioni Unite MINURSO (il cui mandato è stato da ultimo prorogato al 30 aprile 2014 e alla quale l'Italia partecipa con cinque osservatori militari), nel procedere alla registrazione degli aventi diritto al voto a causa di divergenti interpretazioni tra le parti sulla platea di voto. La battaglia non è più armata ma a tutt'oggi, dal 1991, si continua a combattere a livello diplomatico in modo pacifico e democratico per vedere riconosciuto il diritto all'autodeterminazione, come successo per altri casi come Timor Est.

Dopo diversi tentativi negoziali che non hanno prodotto i risultati sperati, dopo il fallimento del piano di pace Baker nel 2003, il negoziato è stato riavviato nel 2007 sulla base della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1754 del 30 aprile che chiedeva alle due parti di avviare colloqui predisponendosi a risolvere la situazione.

Dopo il sostanziale fallimento anche di questo *round* negoziale proseguito fino al 2008, nel 2009 fu avviato un altro negoziato dall'inviato del Segretario generale dell'ONU, il diplomatico USA Christopher Ross. Questo nuovo negoziato si articolò in nove incontri informali, durante i quali le parti hanno sostanzialmente ribadito il forte impegno al processo negoziale; non si è però mai registrato alcun progresso sul punto cruciale dei negoziati, ossia il futuro *status* del Sahara occidentale e i mezzi con i quali attuare l'autodeterminazione del popolo saharawi. Nel maggio 2012 il Marocco ritirò la fiducia a Ross, giudicato nei metodi «squilibrato e parziale», ma in verità la questione scatenante fu il rapporto ONU sul Sahara occidentale, nel quale furono espresse valutazioni critiche per ciò che attiene al rispetto dei diritti umani.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)(ore 11,55)

(Segue VACCARI). Nel mese di agosto del 2012 il Marocco rivide la sua decisione, ma purtroppo Ross non poté che svolgere un solo altro *round* negoziale, fino all'8 aprile 2013, data del rapporto del Segretario delle Nazioni Unite sulla situazione del Sahara occidentale. In quel rapporto il Segretario generale ha evidenziato uno stretto legame tra il Sahara occidentale e la situazione di insicurezza nella regione del Sahel, una delle più povere del mondo e caratterizzata da uno scarso sviluppo economico-sociale e da gravi violazioni dei diritti umani; il Segretario generale ha insistito sulla necessità di trattare il conflitto del Sahara occidentale nel quadro di una più ampia strategia per il Sahel, e che il

ritardo nell'organizzazione del *referendum* portava con sé il rischio di un'*escalation* di violenza, soprattutto tra i giovani.

Nonostante ciò, la situazione negoziale risulta tuttora bloccata, mentre in continuo peggioramento rimane la situazione riguardante la tutela dei diritti umani. Infatti, come abbiamo segnalato nella conferenza stampa in sala Nassirya qualche settimana fa in occasione del provvedimento sulle missioni, la MINURSO ha solo parzialmente adempiuto ai compiti originariamente previsti. Essa ha sorvegliato il cessate il fuoco mediante osservatori internazionali, da una parte come dell'altra del muro, segnalando eventuali violazioni; ha assicurato con la sua componente di polizia e di personale civile tutto il lungo processo dell'identificazione; non ha dispiegato invece la componente propriamente militare, che doveva intervenire nella fase di transizione. Questo fatto non ha permesso ai caschi blu di prendere il controllo del Sahara occidentale.

Nel maggio 2005, in conseguenza del trasferimento di un prigioniero saharawi dalla prigione di El Aaiún ad un carcere marocchino, i familiari hanno protestato, ai quali poi si sono uniti in segno di solidarietà numerose persone. È stato l'avvio di una intensa fase di protesta. La repressione, gli arresti arbitrari, le torture ed i processi sommari sono documentati da innumerevoli rapporti delle organizzazioni internazionali, come Amnesty international, Human rights watch e la Fondazione Kennedy, e dai rapporti prodotti nell'ambito dell'attività delle Nazioni Unite.

Davanti a questa repressione, i difensori Saharawi si sono rivolti con fiducia alla MINURSO, scoprendo però che i caschi blu non avevano alcun mandato per proteggere la popolazione, per garantire il rispetto dei diritti umani, principio fondativo delle stesse Nazioni Unite. La presa di coscienza sul campo di questa assurda contraddizione in seno all'ONU, tanto più che è l'unica missione di pace dell'ONU priva di questo mandato, porta i saharawi a reclamare la fine dello scandalo e l'estensione del mandato dei caschi blu.

L'Italia è tra i pochissimi Paesi ad aver dato continuità alla propria presenza tra i caschi blu, fin dagli esordi della MINURSO, accanto ad altre forze di altri Paesi. In questo quadro, è utile ricordare che l'Unione europea non ha mai avuto una posizione comune sulla questione del Sahara occidentale. Dal 1993 la Commissione europea fornisce aiuti e nel 2012 il Dipartimento degli aiuti umanitari ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad aiuti alimentari e ad assicurare l'accesso all'acqua potabile.

L'Unione europea è il principale *partner* economico del Marocco, con il quale ha stabilito un accordo di associazione, che prevede tra l'altro la creazione di un'area di libero commercio, mentre nel 2008 ha concesso al Marocco uno statuto avanzato, nel quadro della politica europea di vicinato.

Tale politica ha visto non solo ingenti stanziamenti di risorse, ma di recente anche l'approvazione da parte del Parlamento europeo del protocollo dell'accordo di partenariato relativo alla pesca, bocciato già nel 2011, perché ritenuto lesivo del diritto del popolo saharawi sulle acque territoriali del Sahara occidentale senza alcun ritorno sotto forma di investimenti per la popolazione in esilio.

In conclusione, signor Presidente, il lavoro che abbiamo svolto con l'intergruppo del popolo saharawi ha portato alla presentazione di questa mozione (nel testo 2).

Al Governo viene chiesto un impegno ad adottare ogni iniziativa utile sul piano internazionale volta a favorire la ripresa dei negoziati diretti, sotto l'egida delle Nazioni Unite, tra Regno del Marocco e Fronte Polisario. Anche in vista dello svolgimento del Consiglio di sicurezza dell'ONU, previsto per il mese di aprile 2014, il Governo deve attivarsi nelle opportune sedi internazionali affinché il mandato della missione MINURSO venga integrato e aggiornato sulla base dei più recenti ed analoghi modelli approvati dal Consiglio di sicurezza.

Si chiede poi un impegno dell'Esecutivo a chiedere alle autorità marocchine che ai detenuti saharawi nelle carceri venga garantito il pieno diritto ad un equo giudizio e che si ottengano garanzie da parte del Governo del Marocco sul rispetto dei diritti fondamentali.

È inoltre necessario rilanciare, in accordo con i *partner* europei e con le istituzioni comunitarie, ogni iniziativa utile sul piano diplomatico, volta a favorire l'effettivo riconoscimento della libertà di accesso e di circolazione in Sahara occidentale di osservatori internazionali indipendenti, della stampa e delle

organizzazioni umanitarie. Così come è necessario garantire lo stanziamento di fondi destinati agli aiuti umanitari per la popolazione saharawi rifugiata. Infine, e prioritariamente, si impegna il Governo a collaborare attivamente con la rappresentanza in Italia del Fronte Polisario, movimento di liberazione riconosciuto dall'ONU come rappresentante legittimo del popolo saharawi e come interlocutore ufficiale nel negoziato sul Sahara occidentale.

Sono punti importanti e qualificanti dell'azione del nostro Governo nelle sedi europee e internazionali. Mi auguro che tutta l'Aula decida di sostenerlo, dando il senso di compattezza e di condivisione, come fatto in altre occasioni in materia di diritti umani e di diritto all'autodeterminazione dei popoli. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cioffi per illustrare la mozione n. 242.

CIOFFI (M5S). Signora Presidente, forse la prima volta che mi è capitato di parlare del Sahara occidentale e del Fronte Polisario avevo l'età dei ragazzi che stanno oggi assistendo ai nostri lavori. È una storia così antica: sono più di quarant'anni che si parla dell'autodeterminazione del popolo saharawi. Ricordo infatti che la prima risoluzione è del 1966, quando ancora il Sahara era spagnolo. Mi sembra persino assurdo che dobbiamo parlare in quest'Aula di una questione che dovrebbe essere già risolta. Nel mondo ci sono però tante situazioni che non sono ancora risolte. Forse i motivi per quali non si risolvono alcuni problemi sono sempre gli stessi e sempre relativi al controllo delle risorse. Del resto siamo andati a fare una guerra in Iraq per il controllo delle risorse, perché in quelle zone c'è tanto petrolio.

Il problema dei territori occupati palestinesi è relativo all'acqua. Se dentro Gerusalemme, gli israeliani, all'interno dello stesso acquedotto, della rete dei tubi, hanno 170 litri per abitante al giorno e nelle zone palestinesi chi vi risiede ne ha 21, forse un problema c'è.

Anche nel Sahara occidentale il problema è evidente. C'è una bella miniera di fosforo, la più grande del mondo, e il Marocco, che ha illegittimamente occupato il territorio dell'ex Sahara occidentale, è il terzo produttore al mondo di fosfati. Quindi, come sempre, i motivi di queste cose non sono mai motivi politici, ma solo di sfruttamento, e noi siamo qui a ribadire una storia così antica.

Si dice che nel territorio del Sahara occidentale siano presenti grandi risorse che, fortunatamente, l'ONU ha detto che non vanno sfruttate, ma solo esplorate. Tali risorse sono sempre le stesse; petrolio, gas e tanta, tanta acqua. Anche nel deserto c'è tanta acqua, e l'acqua del deserto è forse più importante del petrolio, perché senza petrolio si campa, ma senza acqua si muore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Siamo quindi ancora qui a parlare di questa storia, ed è questa l'assurdità. Qual è il problema se nel 1966 l'ONU disse che la Spagna, che era il Paese che aveva colonizzato questo territorio, doveva indire un *referendum* per l'autodeterminazione di un popolo? Gli spagnoli se ne sono poi andati, c'è stata la guerra e il Fronte Polisario. In una canzone del 1993, intitolata «Tuttapposto», i 99 Posse dicevano che c'erano sempre guai sul Fronte Polisario; è assurdo che, dopo vent'anni, parliamo ancora di questa storia. Il problema però è sempre lo stesso.

Ma il problema è sempre lo stesso: qual è la base referendaria? Quando si fa un *referendum* di autodeterminazione qual è la base referendaria? L'ultimo censimento degli spagnoli è del 1974. L'ONU ne ha fatto uno nel 2000. Ma, guarda caso, il Governo del Marocco incentiva i cittadini del Marocco ad insediarsi nel territorio dell'ex Sahara Occidentale per variare la base elettorale. Infatti, quando si varia la base elettorale il *referendum* di autodeterminazione di un popolo è influenzato dalle persone presenti sul territorio. Questo fatto di incentivare gli insediamenti mi ricorda un altro posto nel mondo, e non c'è bisogno che vi dica qual è.

I problemi quindi sono sempre gli stessi. Parliamo sempre delle stesse cose. Perché invece non diciamo, in maniera chiara, che lo Stato italiano deve chiedere al Governo del Marocco di scegliere la base elettorale? E forse sarebbe più giusto fare riferimento a quella del 1974, prima che attraverso agevolazioni economiche si incentivassero gli insediamenti di parte dei cittadini del Marocco in un altro luogo.

Occorre avere un po' di forza. Mi rendo conto che è una storia talmente antica che è assurdo se ne

debba parlare ancora dopo quarant'anni senza che la questione sia stata risolta. Chiediamo al Governo del Marocco di permettere, una volta per sempre, di fare questo *referendum*. L'impegno della nostra mozione è semplicemente questo. Abbiamo voluto ricordare perché è accaduto tutto questo: perché la base elettorale è cambiata di 10.000 unità dal 1974 al 2000 e perché non si riesce a fare pressione sul Marocco. Occorre fare pressione sul Governo marocchino, ed è quello che chiediamo nella nostra mozione. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà.

DE PIN (*Misto-GAPp*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, nel deserto del Sahara, per le particolari condizioni climatiche, è estremamente difficile sopravvivere; eppure un popolo, gli saharawi, è costretto a farlo perché esiliato in questo luogo.

Questa popolazione resiste in parte nelle tendopoli all'estremo Sud del deserto algerino e in parte nel suo antico territorio oggi occupato dal Marocco. In entrambi i territori gli saharawi vivono in una complessa situazione: economica, geografica e politica. Sebbene il Sahara Occidentale sia un'area dalle enormi dimensioni, delimitata da confini decisi dalle diplomazie europee sin dal 1885 con la Conferenza di Berlino, oggi agli saharawi non è stato ancora garantito il diritto di stabilirsi su un territorio che sia autonomo e autogestito. I saharawi, depauperati dal Marocco della proprio terra, hanno iniziato una guerra di libertà - a viso aperto - rifiutando la scelta del terrorismo. La loro storia è un canto alla resistenza.

I circa 200.000 saharawi dei campi profughi di Tindouf, in Algeria, sono relegati in uno dei paesaggi più inospitali della terra; eppure grazie all'orgoglio e alla fierezza della loro tradizione vivono nella speranza di vedere un giorno realizzato il sogno di indipendenza sulla propria terra.

I saharawi si distinguono dalle altre etnie africane per avere un'organizzazione sociale in cui tutti sono chiamati a un ruolo attivo, in cui sono valorizzati gli anziani e soprattutto le donne, che condividono con gli uomini responsabilità paritarie ad ogni livello.

Da anni il Marocco ostacola un cammino di pace negando un libero e democratico *referendum*, che sancisca l'indipendenza del popolo saharawi, reprimendo con la violenza e con il carcere le voci dei dissidenti.

Lo stesso Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sin dal 1991 ha avviato un processo democratico attraverso la missione MINURSO con lo scopo di regolamentare ogni disputa sui territori del Sahara tra il Marocco e l'organo di autogoverno politico della Repubblica Araba Saharawi Democratica, riconosciuta come Stato libero e indipendente dall'Unione africana.

Oggi si rende necessario che questo Senato solleciti la nostra diplomazia ad intervenire affinché la missione MINURSO sia dotata del requisito di tutela dei diritti umani; ciò aiuterebbe a risolvere pacificamente un conflitto sul territorio nordafricano.

L'Europa deve impegnarsi dunque per favorire un cammino di pace nel Nord Africa; lo può fare sostenendo l'azione del Consiglio di sicurezza in cui ad eccezione di Francia e Marocco,...

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatrice De Pin.

DE PIN (*Misto-GAPp*). ...trova una maggioranza coesa degli Stati membri, volta all'autodeterminazione del popolo saharawi.

Pertanto, in quest'Aula, chiedo un voto favorevole alla mozione n. 129 (testo 2). Siamo chiamati a riaffermare con forza i nostri principi costituzionali di libertà e di giustizia. Chiedo al Governo di impegnarsi a riconoscere alla rappresentanza in Italia del Fronte polisario lo *status* diplomatico, così com'è stato fatto in passato per altri movimenti di liberazione riconosciuti dall'ONU. (*Applausi del senatore Borozzino*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Volpi. Ne ha facoltà.

VOLPI (*LN-Aut*). Signora Presidente, ringrazio il collega Vaccari, che ha svolto il ruolo di animatore molto forte nell'Intergruppo e che ci porta oggi finalmente - anche se come sempre nella marginalità

del giovedì - alla discussione di questa mozione così importante, che tocca aspetti così sensibili.

Mi permetto di fare una valutazione iniziale: di fronte alle politiche che riguardano i popoli, vi sono sempre degli aspetti un po' di distorsione, a seconda delle occasioni, sulle autodeterminazioni dei popoli; non è il caso di fare polemica, ma è giusto anche ricordarlo.

Nelle parole del senatore Vaccari ho ascoltato un'esposizione che è andata oltre i freddi termini che qualche volta servono per scrivere una mozione o per illustrare in maniera più o meno diplomatica delle situazioni internazionali, ma non c'è dubbio che in questo caso si vada oltre. È intervenuto in maniera secondo me molto sensibile anche il collega Cioffi, dando spazio ad una situazione geopolitica che costringe un popolo in quella situazione e che forse dovrebbe vedere una maggiore chiarezza.

Colleghi, non si parla di anni, di mesi, di giorni: si tratta di capire se si vuole intervenire o meno. Al di fuori di quello che si prevede nella mozione n. 129 (testo 2), a favore della quale voterò, facendo parte dell'Intergruppo (e invito tutta l'Assemblea a votarla), però, collega Vaccari e rappresentante del Governo, quando si parla di diritti umani ed inseriamo in una mozione che la nostra richiesta al Marocco sui diritti umani deve essere compatibile con le linee d'azione concordate in ambito UE, questo mi lascia perplesso. Infatti, o sono diritti umani, e il rispetto dei diritti umani si chiede, o non c'entra nulla chiedere che siano compatibili con le linee d'azione dell'UE. Se siamo autorevoli, se siamo un Paese in cui pensiamo di poter essere comunque attori positivi in queste situazioni, mi sembra che certune prescrizioni sminuiscano il nostro ruolo internazionale, non lo facciano diventare più importante.

Inoltre, per quanto riguarda il punto 5 della mozione stessa, pur concordando su tutto, però si prevede «in raccordo con i *partner* europei»; va benissimo, ma possiamo fare un'azione diplomatica e se poi i *partner* europei ci credono, ci seguono, li stimoliamo e andiamo avanti.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Volpi.

VOLPI (*LN-Aut*). Ho finito. Invito a votare a favore della mozione n. 129 (testo 2). Chiedo al Governo se si possono espungere questi due passaggi, ma la voteremo comunque, e penso che su tali aspetti potremo distinguerci come Parlamento e come Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

[DLBIAGIO](#) (*PI*). Signora Presidente, le mozioni in esame si inseriscono in un percorso di attenzione che il nostro Paese non ha mai mancato di prestare nei confronti del popolo saharawi, e voglio ringraziare il nostro Ministero degli affari esteri per la sua attenzione.

Nel corso degli anni è andato determinandosi un critico *status quo* dinanzi al quale è stata registrata la pressoché totale inerzia da parte delle forze internazionali. Com'è stato evidenziato anche in alcuni punti delle mozioni all'esame, la situazione dei diritti umani in Sahara occidentale purtroppo appare ancora molto critica: gli appartenenti al popolo saharawi sono privati di diritti inderogabili e nei loro confronti la repressione è particolarmente continua.

Sebbene ci siano stati tentativi di intervento a tutela, purtroppo, a causa delle pressioni del Governo marocchino, non è stato possibile che approdare ad un nulla di fatto.

Vale la pena ricordare che lo scorso aprile il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato un *dossier* a sostegno di un progetto di risoluzione che proponeva l'ampliamento del mandato della MINURSO sui diritti umani. Purtroppo questo progetto è stato abbandonato a seguito delle pressioni della diplomazia marocchina.

Ci troviamo dinanzi ad una questione annosa che sicuramente non potrà risolversi in poco battute, ma l'assenza in questo momento di un forte attivismo internazionale va ad amplificare le criticità già vistose sul territorio.

Per tale ragione è importante sollecitare un ruolo rinnovato del nostro Paese, anche in ragione della posizione geografica particolarmente privilegiata nel Mediterraneo, per attivare in tutti i tavoli internazionali un nuovo confronto tra Regno del Marocco e Fronte Polisario, due realtà che riteniamo molto vicine, al fine di creare le condizioni per approdare ad una situazione che sia almeno in linea con

quanto definito nelle risoluzioni delle Nazioni Unite e che rispetti il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi.

In questa prospettiva di rinnovata stagione di confronto internazionale - che l'Italia può e deve sollecitare - un punto importante potrebbe essere rappresentato dal rinnovato riconoscimento istituzionale del popolo saharawi e del Fronte Polisario, così come è stato fatto in passato per altri movimenti di liberazione, riconosciuti dall'ONU come interlocutori ufficiali in processi di pace.

Il mio Gruppo sosterrà quindi senza indugio la mozione n. 219 (testo 2), che mi ha trovato firmatario. *(Applausi della senatrice Merloni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrara Elena. Ne ha facoltà.

[FERRARA Elena](#) (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, rappresentante del Governo, il nostro Paese partecipa alla missione umanitaria MINURSO per tutelare i diritti del popolo saharawi nel Sahara occidentale.

I rapporti tra gli Stati del Maghreb e la minoranza etnica della popolazione saharawi non sono ancora risolti, in piena violazione del principio di autodeterminazione dei popoli. La Repubblica Araba Saharawi Democratica (RASD) è stata infatti riconosciuta come Stato libero e indipendente dall'Unione africana e da più di 80 Paesi nel mondo, come si è detto.

La persecuzione del popolo saharawi e le continue negazioni dei diritti umani in quell'area del Nord Africa richiamano il nostro Paese ad assumere un ruolo più deciso a tutela di un popolo che alla violenza e alla sopraffazione ha sempre risposto con una resistenza pacifica, facendo appello ai diritti civili.

Chiediamo un impegno reale e serio da parte del nostro Governo, anche nell'ottica di assicurare un adeguato sostegno al processo di ammissione della RASD nelle Nazioni Unite.

L'Italia aspira a diventare capofila nel rilancio dei popoli del Mediterraneo, nell'ottica di una valorizzazione culturale, commerciale ed economica dei Paesi che si affacciano sul *Mare Nostrum*. Un'aspirazione legittima che passa dalla grande speranza dei giovani e delle donne, quelli del nostro Mezzogiorno, quelli della Primavera araba, quelli del popolo saharawi.

Sul mio territorio, grazie agli scambi culturali, e durante le audizioni in Commissione diritti umani ho avuto modo di capire quanto questo popolo non si sia arreso né alla rabbia, né alla rassegnazione, dimostrando passione, coraggio e civiltà.

Si tratta, sia nei territori occupati, sia nei campi profughi, di sperimentare quotidianamente in condizioni di estrema difficoltà un modello di convivenza esemplare, un modello che si fonda sulla famiglia, improntato alle pari opportunità, alla pace, un modello comunitario improntato alla valorizzazione dell'educazione democratica.

Molti ragazzi e ragazze hanno studiato e si sono formati all'estero nella speranza non solo di poter avere più strumenti per difendere la propria identità culturale sui tavoli internazionali, ma anche con l'obiettivo di portare servizi e competenze, cure e cultura alla propria gente, cosa che fanno.

Per troppi anni purtroppo non hanno visto cambiare alcunché. Per quanto tempo il popolo saharawi dovrà accettare questa condizione senza reagire in modo violento? Questo è un problema che si sta ponendo anche il Fronte Polisario. Come pensiamo che sia possibile non reagire alle violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo?

I civili del popolo saharawi nel territorio non autonomo non hanno i diritti fondamentali di associazione, di espressione, di manifestazione, e la repressione nei loro confronti è testimoniata dalle organizzazioni internazionali per la difesa dei diritti umani.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.

FERRARA Elena (PD). Sì, signora Presidente.

Oltre a questo, come ha ben ricordato il senatore Vaccari (che anch'io ringrazio per il suo impegno), che ha ricostruito la storia di prevaricazione e controllo economico a fini politici e di contraddizione in seno all'ONU, è una storia che vede l'Italia invece in un ruolo attivo. L'incisività potrà essere maggiore

costruendo un fronte comune in ambito europeo. Sarà possibile ottenere quello che la mozione individua oggi come sviluppi positivi per la situazione del popolo saharawi.

Sbaglia chi pensa che siano problemi che non ci riguardano, perché se loro possono vivere bene nel loro territorio, con cui hanno un forte legame e nel quale hanno una forte identità culturale, certo non saranno costretti ad imbarcarsi per venire da noi e morire per riuscire a trovare la libertà. La libertà e l'autodeterminazione devono averle nella loro terra. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli allievi del Liceo scientifico e linguistico «Immanuel Kant» di Melito di Napoli. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 129 e 242 (ore 12,19)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto). Signora Presidente, innanzitutto mi associo al ringraziamento che il senatore Volpi ha rivolto al collega Vaccari, che in questi mesi si è speso per fare in modo che questo Intergruppo avesse una propria forza.

Nel mio intervento mi concentrerò soprattutto su due concetti: quello delle donne e quello della pace, che non a caso, in questa situazione, sono uniti. Nel popolo saharawi, infatti, troviamo sicuramente un esempio di fierezza e pazienza, perché, pur vivendo chi vi appartiene la condizione di profugo, che comunque non è ignota anche ad altri popoli, non ha perduto la propria identità, sia nel riconoscimento e nella difesa delle tradizioni, sia nella cura di tutti quegli elementi intorno ai quali si costruisce una società, come la cura dall'ambiente, la preoccupazione per la propria sopravvivenza tramite attività produttive peculiari dell'ambiente e della propria tradizione, ma anche e soprattutto le scuole.

Le donne nel popolo saharawi sono il pilastro dell'unità e della continuità nell'educazione delle giovani generazioni e sono anche le protagoniste di un altro valore, che appartiene al genere femminile, che così si preoccupa della sopravvivenza: la scelta della pace.

Questa è un'altra caratteristica del popolo saharawi: dal 1991 la sua battaglia è diventata non più armata. Si tratta di una scelta molto coraggiosa, non sempre premiata ed in controtendenza, dato che altri popoli non hanno seguito questa strada e, nelle stesse condizioni, hanno imboccato quella della risposta armata per difendere il loro territorio ed i loro diritti. Si tratta dunque di una scelta coraggiosa, ma anche fortemente rischiosa: purtroppo infatti, in tutte le battaglie che impegnano la difesa dei diritti umani e dei propri diritti, il pericolo maggiore è rappresentato dal silenzio e dalla solitudine in cui può essere lasciato chi sceglie la via che ha meno risonanza, quella della pace, sia per distrazione sia per convenienza.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,22)

(Segue MUSSINI). Certamente il desiderio di pace non fa rumore, pertanto la lotta di questo popolo coraggioso ha sicuramente perso nel tempo l'*appeal* che ha avuto in passato presso un più vasto pubblico e che hanno sicuramente altre lotte. Così, fatalmente, un tema che indubbiamente anni fa era molto di moda ha perso tale carattere di visibilità ed è rimasto caro a chi veramente conosce questo popolo e condivide questo desiderio di vincere una battaglia, ma con strumenti diversi.

Ora, questa battaglia è rimasta sullo sfondo di un teatro in cui ovviamente si celebrano - come ha ricordato il collega Cioffi - relazioni economiche proficue. Ci si è anche rallegrati della capacità del Regno del Marocco di reggere di fronte a quest'onda d'urto che ha fatto arrivare a maturazione le rivendicazioni che abbiamo visto nella sponda Sud del Mediterraneo. Qualcuno si è rallegrato di questo, che però non risolve il problema di un rapporto che deve essere chiaro, perché l'ONU ha provveduto con varie risoluzioni, cercando di risolvere questo problema per vie pacifiche, quale l'invio della MINURSO, la cui efficacia, però, sempre per via di questi interessi economici, è di fatto rinviata,

mentre la realizzazione del *referendum* viene *sine die* spostata nel tempo. È chiaro che il rifiuto del Marocco della piena realizzazione del piano previsto dalle Nazioni Unite e questo atteggiamento dilatorio hanno a che fare con un appoggio internazionale a questa resistenza.

Chiedo al Vice Ministro qui presente e al nostro Paese di far sì che la comunità internazionale, e l'Italia *in primis*, anche nell'autonomia che richiama il senatore Volpi, decidano se la pace è un valore che si costruisce nel rispetto di decisioni che sono state negoziate e mediate, e che però sono ancora sul tavolo, oppure se non è così. Anche come patrimonio da lasciare alle prossime generazioni, dobbiamo decidere se dare un segnale sul fatto che quello che diciamo e abbiamo detto, anche a proposito della Conferenza di Ginevra e dei conflitti in corso, sia vero oppure no.

Abbiamo di fronte un popolo che ha scelto una strada, ha scelto di collaborare ripetutamente per una risoluzione pacifica di un conflitto e che ha scelto di negoziare e di accettare ulteriori cambiamenti e variazioni. Dobbiamo uscire dall'opacità e avere il coraggio di prendere posizioni nette.

Con la mozione n. 129 (testo 2) si intende solo cominciare un percorso. L'Italia deve avere la chiarezza di appoggiare un percorso civile. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bencini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrocelli. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signor Presidente, mi piace riprendere alcuni degli spunti che il collega Cioffi che ha illustrato la mozione presentata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, riportava in Aula pochi minuti fa. Sono spunti che necessitano, naturalmente, come diceva il senatore, di un po' di memoria storica. Sappiamo per certo che la storia del Sahara occidentale non è stata soltanto scritta molti anni fa, ma si è anche trasformata e ha avuto evoluzioni importanti a partire dagli anni Ottanta; magari a partire dal 1982, quando il Governo marocchino ha deciso di cominciare a costruire una sorta di «muraglia cinese», che dividesse i territori di sua competenza da quelli controllati dal Fronte Polisario: cinque anni di costruzione per una struttura che, francamente, ho molti dubbi che abbia le funzioni che lo stesso Governo marocchino voleva darle.

È una storia lunga e controversa; è la storia di un luogo del mondo nel quale un conflitto non trova una soluzione. Molto spesso, quando un conflitto non trova una soluzione, è perché ci sono commistioni tra questioni politiche, economiche e sociali.

Mi chiedo, quindi, riallacciandomi a quanto diceva Andrea Cioffi, a chi interessi che il Sahara occidentale rimanga nella condizione di stabilità-instabilità geopolitica attuale. Lo diceva il collega Cioffi: interessa principalmente alle compagnie che producono fosfati, che sono il componente essenziale dei fertilizzanti chimici, principalmente situate in Australia. Dai porti del Marocco partono grandi navi *cargo* destinate in Australia, in Nuova Zelanda, nelle isole minori.

Ma non interessa soltanto a queste compagnie, perché negli anni recenti, nel territorio del Sahara occidentale, sono partiti diversi altri progetti di vero e proprio sfruttamento di un'ex colonia dal punto di vista energetico. Parlo soprattutto della costruzione di un grande impianto, un grande parco eolico, e di un altrettanto vasto parco solare. In questa situazione, sono - sembra - inserite delle società internazionali legate alla famiglia reale marocchina.

Mi riferisco anche ad alcune altre grandi opere avviate dal Governo marocchino nei territori del Sahara occidentale stesso, come l'ampliamento del porto di El Ayun, con una sezione espressamente dedicata al carico e scarico delle rocce di fosfato che devono poi essere trasferite verso gli impianti di lavorazione *extra* africani.

Parlo anche del gigantesco ampliamento di un sito di estrazione e produzione di materiali cementizi gestito dalla Cementi del Marocco, che è una società collegata proprio al gruppo italiano Italcementi.

Nella mozione che proponiamo chiediamo al Governo italiano di valutare con estrema attenzione il ruolo che esso può avere, non solo nel processo di pacificazione di una terra che oggi, geopoliticamente, viene tenuta in bilico tra una situazione di sostanziale allerta e una pacificazione forzata. Probabilmente avremmo bisogno di inserirci nella maniera giusta nella valutazione delle dinamiche economiche e politiche che questa terra travagliata ha visto nei quaranta o cinquant'anni della propria esistenza, e proporre delle soluzioni, che sono espressamente contenute nelle indicazioni

richieste dal Gruppo del Movimento 5 Stelle nella mozione n. 242. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertuzzi. Ne ha facoltà.

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, desidero fare tesoro sia dei contenuti della mozione n. 129 (testo 2) che dell'articolato racconto del senatore Vaccari, che è riuscito a ricostruire in modo molto dettagliato e credo anche sufficientemente obiettivo la storia che ormai da diversi decenni coinvolge il popolo saharawi. Allo stesso modo voglio fare tesoro, senza ripeterle, delle considerazioni di tutti coloro che sono intervenuti prima di me e che hanno descritto questo popolo con caratteristiche precise, che ci aiutano anche nel definire la nostra posizione: un popolo nobile, di alta dignità, che ha scelto la strada della pacificazione, nel non volere lo scontro diretto e armato.

Si tratta di un popolo che dal 1991 aspetta che si dia sostanza a quelle deliberazioni, probabilmente adottate in un momento in cui l'Organizzazione delle Nazioni Unite aveva una forza maggiore rispetto a quella che poi ha dimostrato di avere negli anni successivi. Se quelle risoluzioni fossero state attuate nel 1991, oggi probabilmente racconteremmo un'altra storia all'interno di quest'Aula.

In tutti questi anni, però, molto è cambiato, sia all'interno del perimetro del Nord Africa, sia all'esterno, nei Paesi che circondano il Marocco e il Sahara occidentale. Sono molto cambiati anche i rapporti di forza internazionali ed economici, che fortunatamente si sono sempre più spesso accompagnati a processi di democratizzazione dei popoli, conclusi più o meno felicemente. Oggi ci troviamo in una situazione in cui i contenuti della missione a cui partecipa anche l'Italia mostrano, a mio avviso, la propria inadeguatezza. Nel frattempo sono accaduti i fatti che hanno raccontato bene i colleghi intervenuti prima di me: sono accaduti fatti simbolici e rappresentativi di un processo di emarginazione di questo popolo, e quel muro lungo 2.700 chilometri lo testimonia chiaramente. Oggi, dietro quel muro, c'è una situazione - vista, misurata e rappresentata dagli osservatori internazionali - che va al di là dei diritti di autodeterminazione di quel popolo. Quelli glieli riconosciamo e glieli riconosce la comunità internazionale: 80 Paesi nel mondo riconoscono il Saharawi come Stato autonomo. Ma quel muro, quel processo così lungo e il mancato raggiungimento di un accordo tra le parti oggi ci fa dire ? ed è questo il motivo della tempestività con cui viene presentata questa mozione ? che questo è il tema prioritario su cui noi, l'Unione europea e le organizzazioni internazionali dobbiamo assumere una posizione determinata e forte. Il 30 aprile infatti scade la missione di pace, che andrà prorogata e rinnovata. Noi dobbiamo essere i primi a volere che quella missione di pace si occupi anche di tutela dei diritti umani.

Io sono componente della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Non più tardi dell'ultima sessione, nella Commissione diritti umani è stato presentato un quesito che dovrà portare alla costruzione - mi auguro - non solo di un parere, ma di una risoluzione da parte del Consiglio d'Europa sulla questione del popolo del Saharawi. Il Consiglio d'Europa, a differenza dell'Unione europea, è un organismo che per composizione e per obiettivi dovrebbe essere ancora più forte rispetto a quanto possa essere l'Unione europea. È più forte nella composizione, perché appartengono al Consiglio d'Europa 47 Paesi; è più forte perché il suo mandato è quello di favorire la diffusione della democrazia; ed è più forte perché risultano secondari quelli che oggi sembrano gli elementi che hanno impedito la conclusione di questo accordo, cioè le questioni economiche e le questioni di margini di potere.

Allora io credo che oggi questa mozione, a pochi giorni di distanza dalla proroga dei contenuti della missione di pace, consenta all'Italia di fare un'altra cosa nei confronti non solo del popolo saharawi, ma anche dei nostri cittadini. C'è un rapporto di solidarietà diffuso nel nostro Paese nei confronti di questo popolo. La velocità con cui si è riattivato l'Intergruppo parlamentare la dice lunga su quanto i rappresentanti dei territori, una volta arrivati in Parlamento, hanno voluto portare la voce delle proprie comunità, che hanno stretto - riconoscendo la dignità di questo popolo - il bisogno di essere partecipi al loro processo di democratizzazione.

Allora in tutto questo, in un Nord Africa che ha vissuto delle Primavere che ci saremmo augurati

portassero a processi dall'esito diverso, in cui il Marocco bene o male si è distinto anch'esso all'interno di un processo di democratizzazione, io credo che i contenuti che riusciremo a dare alla nostra adesione alla missione di pace daranno veramente la distintività che l'Italia vuole avere non solo nei rapporti con questo Paese, ma anche nel ruolo strategico in tema di diritti umani all'interno del Mediterraneo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Compagna).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, desidero ringraziare a nome del Governo tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito, a partire dal senatore Vaccari, che si è fatto carico, a nome dell'Intergruppo, di formulare una mozione che ha ottenuto fino ad adesso il sostegno della maggioranza dei Gruppi rappresentati al Senato.

È stato messo in evidenza - e io non posso che unirmi a queste considerazioni - come la causa dei saharawi goda di una diffusa simpatia nel nostro Paese. Credo che alcuni di coloro che sono intervenuti provengano da aree e da Regioni che ogni anno, da molti anni, replichino iniziative di solidarietà e di gemellaggio con parti del popolo saharawi e ospitano dei bambini. Credo che diversi rappresentanti di forze politiche abbiano avuto in questi anni occasione di viaggiare da quelle parti, di andare anche a Tindouf, e quindi di vedere con i loro occhi la situazione di cui stiamo parlando.

Capisco pure - la ragione è stata molto ben espressa dai vari interventi - che il sentimento diffuso di frustrazione che attraversa l'approvazione ripetuta di strumenti di indirizzo politico, come quello di stamattina, nasce da un fatto relativo a questo conflitto, come ad altri del resto. Altri sono stati addirittura richiamati stamattina nello svolgimento di altri punti all'ordine del giorno: penso alla divisione dell'isola di Cipro o ad altri conflitti menzionati dal senatore Cioffi, come l'infinito processo di pace rispetto alla questione palestinese. Come dicevo, questo sentimento di frustrazione attraversa trasversalmente questi conflitti che sembrano non evolversi mai, con un'accentuazione nel caso dei saharawi, perché, appunto, come è stato rilevato, da parte del popolo saharawi è stata da molto tempo scelta la via di un'affermazione non violenta delle proprie ragioni. Dunque, proprio l'attestazione di questo carattere pacifico e non violento rende stridente il ritardo con cui la comunità internazionale - innanzitutto le Nazioni Unite - non riesce a portare il processo negoziale ad un esito compiuto.

Detto questo, vorrei aggiungere alcune questioni, perché il dibattito è stato molto ampio, e lo condivido, così come il testo del senatore Vaccari, che raccoglie la maggioranza dei sostegni e che è molto ampio, sia nella parte narrativa che nella parte impegnativa del Governo. Desidero aggiungere soltanto alcune - pochissime - considerazioni, che sono probabilmente sfuggite finora al dibattito, e alcune accentuazioni.

La prima accentuazione è in realtà stata fatta dal senatore Di Biagio e, in ultimo, dalla senatrice Ferrara (se non sbaglio), ed io la voglio riprendere. Mi riferisco all'appuntamento che abbiamo, da qui a qualche settimana, nell'ambito delle Nazioni Unite. È vero: noi rinnoveremo il mandato della missione MINURSO; non abbiamo dubbi che le Nazioni Unite procederanno in questa direzione. È vero che il dato di novità di quest'anno deriva dalla richiesta fatta dal rappresentante del Segretario generale di aggiungere, fra i mandati della missione MINURSO, anche uno specifico compito in materia di monitoraggio dei diritti umani nella regione.

Voi sapete che questa richiesta, che è sostenuta da molte delle principali ONG internazionali, è stata palesemente ostacolata, nel dibattito in Consiglio di Sicurezza, non soltanto dalla Francia, ma anche dal Governo del Marocco (in questo momento il Marocco è membro non permanente del Consiglio di sicurezza) e ha visto anche diverse perplessità da parte di Russia e Cina, nella convinzione che la modifica di questo mandato possa alterare gli equilibri nella regione.

Segnalo ciò perché - lo voglio ricordare - l'Italia è candidata, per il 2017 e il 2018, a tornare in Consiglio di sicurezza. Questo è un dibattito che noi oggi guardiamo da fuori quella sede, ma che rivela anche l'importanza strategica, per queste ed altre questioni, di una battaglia che dovrà impegnare

l'intero Paese e il suo arco costituzionale per raggiungere quell'obiettivo. Si tratta di mandati brevi - biennali - ma ci sono momenti in cui è magari possibile anche fare la differenza. Invece, in questo caso, quel dibattito lo stiamo vedendo dal di fuori.

Se non sbaglio, il senatore Volpi ha richiamato criticamente alcuni punti della narrativa della mozione, quelli in cui vengono citate le compatibilità o le coerenze con i *partner* europei. A tal proposito, tengo a fare un chiarimento (non sono l'estensore e neanche l'interprete autentico del pensiero del senatore Vaccari, ma faccio questo mestiere). Mi riferisco a cosa vuol dire, oggi, in conflitti e negoziati del genere, avere la convinzione che si risolvono in chiave bilaterale o, invece, moltiplicare gli sforzi in sede multilaterale. Magari, se «compatibilmente» può sembrare un'espressione eccessivamente ossequiosa, per così dire, sono il primo io a suggerire al senatore Vaccari di mutarla in «in coerenza».

Il senso è però un altro. Il senso è che l'Unione europea, sia nel dialogo sui diritti umani che compie con molti Paesi (lo chiamiamo dialogo strutturato con i diritti umani), sia quando decide di esercitare delle condizionalità nel momento in cui ha progetti di sviluppo comune, pesa ovviamente molto di più quando ragiona in 28, piuttosto che singolarmente.

Visto che il senatore Cioffi prima evocava il tema del processo di pace israelo-palestinese, sottolineo che mai è stato in pericolo come in queste ore in cui si consuma l'ultimo disperato tentativo del segretario di Stato John Kerry di portare le parti ad una prosecuzione proficua del loro dialogo.

Voglio ricordare come nel tempo in cui l'Unione europea si è divisa tra Paesi più filo-palestinesi (passatemi la definizione) e più filo-israeliani non è stato ottenuto sostanzialmente alcun risultato. Anche uno strumento giuridicamente molto sottile e raffinato come la decisione comune sulle linee guida, attraverso cui si può partecipare a progetti di cooperazione e di sviluppo, nei territori occupati in realtà ha esercitato un *leverage* molto maggiore su quel negoziato. Questo per dire che può sembrare molto più faticoso (e lo è) raggiungere una posizione concertata in 28, soprattutto quando si sa che alcuni di quei Paesi prendono posizione con molta più parzialità, ma essa pesa molto di più nel negoziato complessivo che si conduce.

In questo senso leggo le due espressioni: «compatibilmente» (che suggerirei di correggere con «in coerenza con») e «in raccordo con i *partner* europei». Come sapete, anche quando si è trattato di ratificare accordi sulla pesca e altri particolari con il Governo di Rabat ci sono stati dibattiti analoghi.

Voglio fare un'ultima considerazione. Da ultimo, veniva richiamato il legame tra la situazione del Sahara occidentale e quella più complessiva dei fenomeni che hanno attraversato la parte Nord, la parte araba, dell'Africa. Mi permetto di dire come purtroppo, all'interno di una situazione che si è sempre caratterizzata per un'oggettiva tensione fra Algeria e Marocco rispetto ai saharawi, ma di complessiva pace all'interno del territorio saharawi, questo territorio sia invece recentemente attraversato da fenomeni nuovi e preoccupanti.

Voi sapete che il Sahara, che è il più grande deserto al mondo, ha una superficie di 9 milioni di chilometri quadrati. Di questa, la parte più fragile, il Sahel, ha un'estensione di 2,5 milioni di chilometri quadrati, cioè circa otto volte e mezzo la superficie dell'Italia. Una zona (basta vedere i confini tirati con il righello) nella quale l'ipotesi di confine è puramente geopolitica, ma non geografica, è diventata una delle fasce - ahimè! - di maggiore instabilità. Una sorta di corridoio che dal Mar Rosso arriva fino all'Oceano Atlantico dove si agita e si muove, con un *network* particolarmente preoccupante, una galassia di gruppi jihadisti di vario segno che hanno però collaborazioni logistiche fra di loro e che fanno passare in questa fascia di tutto: armi, pezzi di ricambio, razioni di cibo, energia ed ostaggi. Ricordo gli ostaggi perché voglio richiamare la memoria di questo ramo del Parlamento alla vicenda di Rossella Urru e dei cooperanti che furono sequestrati con lei e liberati dopo una faticosa trattativa.

Rossella Urru e i cooperanti spagnoli che con lei collaboravano stavano, per l'appunto, lavorando in uno dei campi profughi dei saharawi. Questo per significare come questo popolo e questi campi, tradizionalmente pacifici, siano stati oggetto negli ultimi mesi anche di preoccupanti fenomeni di infiltrazione che, dopo la vicenda non ancora risolta del conflitto in Mali, fa usare anche parte del Sahara occidentale come potenziale santuario di sconfinamento per alcuni dei gruppi che si muovono

in questa terra assolutamente porosa e priva di confini. Tutto questo accentua la necessità di un impegno affinché si trovi una soluzione.

Da ultimo voglio richiamare, perché non sarebbe possibile senza un impegno e un sostegno unanime di questo Parlamento, il fatto che l'Italia invece in via bilaterale è stata da sempre fra i Paesi più attivi nella solidarietà, nel sostegno umanitario ai campi. Voglio ricordare che, sotto il cappello della cooperazione, soltanto fra il 2007 e il 2011 sono ammontati a quasi 4 milioni di euro gli stanziamenti ricompresi in vari programmi rivolti ai saharawi, con particolare riferimento alle fasce più vulnerabili, cioè ai minori e alle donne, e che dopo un paio di anni di interruzione, proprio l'anno scorso siamo tornati a intervenire, stanziando complessivi 900.000 euro, con tre programmi: uno sotto l'HCR, l'altro con il Programma alimentare mondiale, più un programma bilaterale con UNICEF per distribuire generi alimentari e per mettere in tutela le fasce più vulnerabili.

Tutto ciò non sarebbe possibile se non sapessimo di avere nel Parlamento un sostegno molto largo, rappresentativo della simpatia diffusa che esiste nel Paese per questa causa.

Per tali ragioni, noi continuiamo il nostro impegno bilaterale, soprattutto nei confronti del Governo del Marocco. Nelle mozioni proposte sono stati richiamati alcuni elementi di grande preoccupazione a seguito delle pesanti condanne inflitte in recenti processi. Continuiamo - e non è un cappello di scuse - all'interno del quadro comunitario a cercare una soluzione che spinga ad un dialogo strutturato con Marocco, Algeria e popolo saharawi, evidentemente finalizzato alla tutela delle fondamentali condizioni di dignità di questo popolo.

Inoltre, da Paese che da sempre crede nei principi del multilateralismo e si spende, come pochi altri in Occidente, nonostante la crisi economica, per finanziare e sostenere le iniziative delle Nazioni Unite, rinnoviamo il nostro sostegno al rappresentante del Segretario generale, affinché - questo è il nostro auspicio - nel mandato rinnovato alla MINURSO si possa anche introdurre questo elemento di ulteriore attenzione sul tema del monitoraggio dei diritti umani.

Signor Presidente, non so se posso utilizzare questo tempo, «pagando una sola volta», anche per esprimere il parere del Governo.

PRESIDENTE. Assolutamente sì.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Abbiamo suggerito al senatore Vaccari alcune proposte di riformulazione - che mi pare egli abbia accettato - volte semplicemente a prendere atto delle modifiche che ho poc'anzi richiamato; inoltre, abbiamo chiesto e concordato con il senatore Vaccari di attenuare per certi aspetti, in coerenza con un *wording* internazionale, il punto 7) - l'ultimo punto della parte impegnativa della mozione - scrivendo «impegna il Governo a collaborare attivamente con la rappresentanza in Italia del Fronte Polisario, movimento di liberazione riconosciuto dall'ONU come rappresentante legittimo del popolo saharawi e come interlocutore ufficiale del negoziato del Sahara occidentale». Ogni *upgrading* successivo di *status* diplomatico sarebbe divisivo nei confronti dell'altra parte su cui esercitiamo la nostra pressione, cioè il Marocco, e dunque diventerebbe uno strumento che squilibra la nostra posizione.

Rivolgo invece un appello molto caldo al senatore Cioffi, che ha presentato una mozione un po' più marcata sia dal punto di vista della narrativa che da quello del dispositivo, invitando (dopo aver ascoltato il suo intervento) il Gruppo M5S a convergere su un testo comune. Lo dico da veterano del Parlamento, che più volte ha compiuto nell'altro ramo un lavoro di coesione - definiamolo così - da destra a sinistra, sapendo che quanto più, da un Consiglio comunale ad un'Aula del Parlamento, il voto su una questione come questa è capace di raggiungere l'unanimità, tanto più forte è il peso che l'Italia può spendere sul tavolo negoziale, sia europeo che bilaterale, con l'una e con l'altra parte.

Questo è l'appello che rivolgo al senatore Cioffi per non essere costretti ad effettuare un lavoro di interpolazione (che sarebbe particolarmente faticoso nel caso della mozione a sua prima firma) oppure ad esprimere un parere contrario da parte del Governo.

Sarebbe un buon risultato di quest'Assemblea, dopo un dibattito così ricco, se riuscissimo invece a confluire su un testo che non è omissivo nei confronti delle responsabilità, ma equilibrato, nel

momento in cui richiama entrambe le parti - ovviamente con pesi diversi - a convergere per un negoziato che possa essere positivo per il popolo saharawi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Mi sembra che le osservazioni formulate dal vice ministro Pistelli rispetto alla mozione n. 129, a prima firma del senatore Vaccari, siano già state recepite nel testo 2. È così, senatore Vaccari?

VACCARI (PD). Signor Presidente, è così tranne una, quella che aveva richiamato il senatore Volpi. Il vice ministro Pistelli proponeva di correggere il testo, al punto 4), sostituendo la parola «compatibilmente» con l'espressione «in coerenza con». Per quanto mi riguarda (e credo che ciò valga anche per gli altri firmatari), questa proposta di modifica va bene.

PISTELLI, *vice ministro degli affari esteri*. Signor Presidente, non ho menzionato alcune piccole modifiche, che riguardano altri punti del dispositivo, che però sono già stati concordati con il presentatore.

PRESIDENTE. Effettueremo subito una verifica.

Passiamo dunque alla votazione.

Colleghi, invito tutti, compatibilmente con quello che ritengono di voler fare, a contenersi rispetto alle dichiarazioni di voto, perché dopo dobbiamo esaminare ancora un'altra mozione. Se facciamo tutti le dichiarazioni di voto consuete, ci sarebbe impossibile la trattazione della mozione successiva.

La Presidenza autorizza pertanto, se qualcuno volesse avvalersi di tale facoltà, a consegnare il testo scritto dell'intervento perché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, per raccogliere il suo appello consegno il testo della dichiarazione di voto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Il Gruppo della Lega Nord e Autonomie voterà in modo favorevole alla mozione presentata dal senatore Vaccari e da altri senatori, come riformulata, mentre si asterrà sulla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, la ringrazio per aver accolto il mio sollecito.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (Misto-SEL). Signor Presidente, accolgo anch'io il suo sollecito a consegnare l'intervento scritto.

Dichiaro che il mio Gruppo voterà a favore della mozione che abbiamo sottoscritto, ma anche a favore (a meno che non ci sia un'ampia convergenza) della mozione presentata dal senatore Cioffi e da altri senatori. Consideriamo infatti la questione del riconoscimento come un fatto importantissimo. Capiamo le difficoltà del Governo, ma ci è dispiaciuto dover rinunciare a questo punto politico, che è una storica battaglia di tanti di noi, che ha visto impegnati in questi anni non soltanto gli enti locali, le amministrazioni e i Governi, ma anche tantissimi cittadini italiani nella causa saharawi.

Consideriamo questa mozione un primo passo, ma ci auguriamo che si possa convergere, proprio perché capiamo l'importanza di un voto unanime, su un unico testo.

COMPAGNA (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (NCD). Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole dei senatori del Nuovo Centrodestra, esprimendo un particolare apprezzamento per la competenza e la passione con la quale il collega Vaccari ha argomentato l'iniziativa.

(Applausi del senatore Candiani).

CIOFFI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, voteremo a favore della mozione a prima firma del senatore

Vaccari, ma non pensiamo di ritirare la nostra mozione, per un motivo semplice. Gli ultimi quattro impegni sono identici agli impegni di una mozione presentata alla Camera dei deputati e firmata dal ministro Mogherini quando era deputato. Non riesco quindi a capire bene, visto che il Ministro ha presentato una mozione e gli impegni sono gli stessi, perché il Governo si è espresso in maniera contraria alla nostra.

Voteremo quindi a favore della mozione del senatore Vaccari, senza però ritirare la nostra mozione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIBIINO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, raccolgo il suo invito e, di conseguenza, consegno il testo scritto del mio intervento. Sollecito anch'io il collega Cioffi, anche se ritengo giusta la sua indicazione volta a cercare un'armonia. Raccolgo, quindi, la sua volontà di votare insieme queste mozioni e la volontà del Governo che l'Assemblea voti all'unanimità.

Il fatto che alla Camera ci sia stato un passaggio chiarisce che Governo, Parlamento e popolo italiano sono particolarmente attenti a tutto ciò che sta accadendo in quella parte del Sahara. In questo senso, quale sottoscrittore della mozione, annuncio il voto favorevole da parte del mio Gruppo.

COMPAGNONE (*GAL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (*GAL*). Signor Presidente, annuncio che il mio Gruppo voterà a favore della mozione che ha come primo firmatario il senatore Vaccari.

SPILABOTTE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPILABOTTE (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, consegnerò l'intervento ma prenderò anche qualche minuto. Ritengo che la comunità internazionale non possa rimanere inerme di fronte a questa situazione e debba far sentire la sua volontà di pace e la sua adesione ai valori del rispetto dei diritti umani e democratici.

Approvando questa mozione e condividendone quindi gli obiettivi, il Senato può farsi interprete anche della spinta solidaristica che nel corso degli ultimi anni ha visto impegnati, con il popolo saharawi, decine di Comuni, di Province, di Regioni, di associazioni, di Organizzazioni non governative e migliaia di cittadini italiani.

Nessuno disconosce o sottovaluta il ruolo che può svolgere il Regno del Marocco per la stabilità e la cooperazione in un'area così carica di tensioni e di problemi. Il voto condiviso su questa mozione ci permetterà di chiedere e ribadire, alla vigilia dello svolgimento del nuovo Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che il mandato della missione MINURSO venga integrato e aggiornato, così come ci ha rassicurato il Vice Ministro.

Il nostro atto di indirizzo fa seguito a molte iniziative parlamentari, molte mozioni e risoluzioni approvate, ad audizioni, missioni nel Sahara Occidentale, che mi fanno dire che il Parlamento italiano ha costantemente seguito il conflitto del Sahara occidentale. Tutto ciò è avvenuto in analogia a molti Comuni, Province e Regioni italiane, gemellate con autorità locali dei campi dei saharawi rifugiati nel deserto algerino, che ospitano bambini garantendo loro cure mediche. Ci troviamo di fronte ad una rete di volontariato ampia e senza colore politico. Può apparire strano che una così ampia solidarietà si sviluppi nei confronti di un popolo di cui non c'è quasi traccia sulla stampa e nei notiziari televisivi.

Perché non se ne parla? Eppure si tratta dell'ultimo residuo coloniale presente in Africa; un'area calda del pianeta, il Maghreb, un'area, come sappiamo, a rischio terrorismo. Tutti dicemmo, dopo l'11 settembre, che per battere il terrorismo bisognava innanzitutto prosciugare i bacini di tensione e di potenziale conflitto, e questo è indubbiamente un bacino di potenziale e ulteriore conflitto da prosciugare.

Dalla comunità internazionale deve quindi venire un segnale del tutto opposto, che premia questi

movimenti di liberazione che non fanno ricorso alla violenza ed al terrorismo. Pertanto dobbiamo occuparcene, dobbiamo trovare una soluzione. In tutti i suoi atti fin qui compiuti, il Parlamento italiano si è sempre mosso nel solco del lavoro svolto dalle Nazioni Unite.

Voglio fare un'ultima precisazione, anche se credo non ve ne sia bisogno. Non c'è da parte dei firmatari di questa mozione nessuna ostilità pregiudiziale verso il Regno del Marocco. Si tratta di un Paese importante e amico dell'Italia, che svolge e può svolgere ancora di più un ruolo chiave per la crescita economica e civile del Maghreb e per quel dialogo euro-mediterraneo al quale il nostro Paese tiene molto. Una grande potenza africana, una potenza con rapporti consolidati e distesi con l'Occidente. Siamo convinti che il Marocco farà questo ed altro, ancora meglio il giorno in cui si sarà liberato di un conflitto pluridecennale.

Quindi, com'è evidente a tutti i colleghi e come è stato rappresentato dal Vice Ministro, quella in discussione non è una mozione di parte; reca infatti le firme di esponenti autorevoli di tutti i Gruppi. Pertanto, una proposizione così ampia può consentirci un voto vasto e unitario che rappresenti un concreto contributo alla pace e alla sicurezza del Mediterraneo.

Questa è la ragione per la quale il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di tale mozione e invita tutti i colleghi a fare altrettanto e a far sentire in modo unitario la volontà di pace del Parlamento italiano. *(Applausi dal Gruppo PD).*

DI BIAGIO (PI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (PI). Signor Presidente, raccoglieremo anche noi il suo invito.

Daremo il nostro sostegno alla mozione unitaria n. 129 (testo 3) del senatore Vaccari, e ovviamente non possiamo dare, in questo caso, il sostegno alla mozione n. 242 del senatore Cioffi, sulla quale voteremo contro.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo Movimento per le Autonomie, Partito Socialista Italiano e MAIE alla mozione n. 129 (testo 3) del senatore Vaccari, con le integrazioni proposte dal Governo.

Esprimiamo in questo senso il voto favorevole da parte del Movimento per le autonomie, Partito Socialista Italiano e MAIE.

ICHINO (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (SCpI). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare lo stesso identico orientamento da parte del Gruppo di Scelta Civica.

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi per queste dichiarazioni di voto, che superano addirittura in rapidità quelle che si fanno al Parlamento europeo.

Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Passiamo alla votazione della mozione n. 129 (testo 3).

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 129 (testo 3), presentata dal senatore Vaccari e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*). (*Applausi dal Gruppo PD*).

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 129 e 242

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione n. 242.

MONTEVECCHI (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevicchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 242, presentata dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Discussione della mozione n. 214 su iniziative a sostegno dei territori confinanti con la Svizzera (ore 13,06)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione [1-00214](#), presentata dal senatore Bitonci e da altri senatori, su iniziative a sostegno dei territori confinanti con la Svizzera.

Ricordo ai colleghi, essendo prevista la conclusione della seduta per le ore 14 e avendo cinque interventi di fine seduta, l'opportunità che tutti consentano di procedere anche alla votazione finale, perché dispiacerebbe dover rinviare il seguito della discussione alla settimana prossima.

Ha facoltà di parlare il senatore Crosio per illustrare tale mozione.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, mi preme sottolineare una questione di fondamentale importanza. La mozione n. 214 ha registrato la condivisione trasversale da parte dei Gruppi, per lo meno per quanto riguarda la firma e la presentazione: parliamo dei territori confinanti con la Confederazione elvetica. Sappiamo benissimo che in questo caso stiamo parlando di un Paese che non si trova all'interno dell'ambito europeo, per cui i rapporti e tutte le questioni economiche e fiscali che ne derivano hanno delle particolarità.

I territori interessati, che sono riconducibili prevalentemente alle Province di Varese, Como, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola, da sempre hanno importanti rapporti socioeconomici con la Confederazione elvetica, in modo particolare con il Canton Ticino e il Canton Grigioni. Un dato su tutti credo sia fondamentale sottolineare, ossia il fatto che questi territori con i quali il nostro Paese è confinante hanno dato la possibilità alla nostra gente di intraprendere attività economiche, oltre che di esportare quella manodopera di qualità che ha portato ad arricchire anche la vicina Svizzera.

Cito un dato su tutti: attorno alla metà degli anni Novanta avevamo circa 30.000 frontalieri che si recavano quotidianamente nei Cantoni Ticino e Grigioni a lavorare. Oggi, allo stato dell'arte, questo numero si è pressoché raddoppiato: abbiamo circa 60.000 frontalieri.

Questo a che cosa è dovuto? È dovuto al fatto che la crisi economica, che sta attanagliando in modo particolare il nostro Paese, ha dettato le condizioni per cui sempre più gente - purtroppo o per fortuna,

dipende dai punti di vista - si deve recare nella Confederazione elvetica per sbarcare il lunario. E se fosse solo questo, potremo dire di trovare in parte la soluzione nel nostro Paese ed affermare che una delle aziende più performanti della Regione Lombardia, e anche del Piemonte, si chiama Canton Ticino e Canton Grigioni.

Esiste, però, anche un altro problema. In questo momento di grave crisi economica si sono create delle condizioni per cui le aziende lombarde e anche piemontesi, che in questo momento non solo soffrono il problema della crisi economica, ma sono anche attanagliate da un sistema Paese estremamente complesso, arcaico e burocratizzato all'inverosimile, trovano soddisfazione in particolare in Canton Ticino.

In quella realtà si fanno i ponti d'oro alle nostre aziende, perché sono di altissima qualità ed appetibili, non solo economicamente, ma anche per la loro importanza e il loro *background*, che la Confederazione elvetica vuole avere all'interno del suo sistema economico. Esistono addirittura progetti mirati e finanziati dalla Confederazione, da Berna, per agevolare questa possibilità. Tutto questo sta creando la desertificazione in Lombardia e in Piemonte, e il dato è davvero preoccupante.

Dobbiamo anche dire che negli ultimi anni i Governi che si sono succeduti, tutti i Governi, si sono dimostrati freddi e refrattari a questa tematica. E perché? Fintanto che la mucca aveva latte da devolvere, andava tutto bene, e i territori confinanti andavano in secondo ordine. Oggi siamo in una situazione fortemente critica.

Con la mozione in esame chiediamo un impegno al Governo per creare le condizioni affinché l'importante patrimonio che abbiamo sui nostri territori non se ne vada fuori, non solo dal Paese, ma addirittura dall'Europa, perché ricordo che la Svizzera è fuori dall'Europa. Chiediamo sistemi di compensazione e di competitività nei confronti della Svizzera più incisivi, proprio per introdurre un meccanismo che crei le condizioni per cercare di riparare e tutelare - come dicevo prima - un importante patrimonio e per creare uno speciale regime fiscale ed amministrativo che abbia veramente la possibilità di tamponare - risolvere sarà molto difficile - il divario competitivo che, in questo momento, la Regione più performante del nostro Paese, ovvero la Lombardia, non riesce a sostenere con i Cantoni Ticino e Grigioni.

È una situazione veramente preoccupante: chi vive in questi territori sta toccando con mano la difficoltà che riguarda sempre più aziende, che sono veri e propri patrimoni. Mi riferisco infatti alla mia Provincia, in cui, ad esempio, abbiamo un importante settore, quello delle cave lapidee: caviamo in zona, ma il lavoro viene fatto in Svizzera, per cui i sassi vengono portati lì per essere tagliati e modellati, e poi trasportati in tutto il mondo.

Questo è fuori da ogni logica, ma perché avviene allora? Perché si fanno i ponti d'oro per creare le condizioni affinché uno possa insediare la propria azienda: in poco più di un paio di settimane si danno i permessi, le agevolazioni fiscali e le contribuzioni importanti, sicure e certe da parte della Confederazione. Questo cosa produce? La desertificazione, togliendoci questo patrimonio del nostro territorio, che abbiamo creato in decine e decine di anni. Voglio solo dirvi di fare attenzione, perché si è innescato un processo che cercheremo di tamponare, ma per quest'importante patrimonio che non ci sarà più pagheranno i nostri figli.

Per fare un po' il partigiano, una provincia come la mia, che sta ai confini dell'impero e apparentemente, sulla bocca di tanti, sembra una di quelle ricche, oggi è molto in sofferenza. Rischiamo di trovarci nelle condizioni di non poterci più riprendere, perché non avremo le basi e la struttura socioeconomica in grado di dare una risposta nel prossimo futuro.

Questo è molto preoccupante, per cui invito il Governo ad adoperarsi: se veramente il presidente Renzi vuole dare risposte importanti - come crediamo - ha un'occasione, quella che hanno perso i Governi che si sono succeduti negli ultimi anni; e mi assumo la responsabilità di dirlo, chiaro e tondo: si è sempre cercato di tamponare, ma ben poco si è fatto, dal Governo Berlusconi e via dicendo, perché erano le condizioni del Paese.

Concludo, signor Presidente, invitando veramente l'Aula a fare una riflessione ed a condividere questa

mozione, che non è solo nostra, ma è ampiamente condivisa e va ad incidere in maniera fondamentale sui nostri territori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Del Barba. Ne ha facoltà.

DEL BARBA (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, la mozione all'esame di quest'Aula pone effettivamente una questione reale, di tutta evidenza, che merita la nostra attenzione, perché riguarda sicuramente tutte le zone di confine ed è particolarmente aggravata laddove queste siano anche di montagna.

Vediamo di spiegarne brevemente il perché: sappiamo che le zone di montagna comportano maggiori costi amministrativi per la pubblica amministrazione, per il maggior territorio da amministrare e la minore densità demografica. Questo si traduce inevitabilmente in minori servizi per le famiglie e le imprese, che automaticamente nei bilanci diventano maggiori costi per le imprese, quindi un fattore di minor competitività, che viene aggravato quando i territori vicini e confinanti godono di situazioni di deciso vantaggio.

In un periodo di crisi come il nostro, questo si sta verificando in maniera sistematica e programmata, come nel caso menzionato, là dove si stia ai confini con il territorio svizzero. In linea di principio, e anche nei fatti, però, questo riguarda i confini con qualsiasi territorio, europeo o extraeuropeo che comunque possa garantire maggiori servizi o addirittura una fiscalità di vantaggio.

Domandarsi come intervenire in questa situazione risponde pertanto a principi di equità e di intelligenza nella gestione del bilancio, laddove la fuga di imprenditoria verso zone limitrofe comporta anche il venir meno di gettito per lo Stato, oltre ad un ulteriore impoverimento del tessuto locale, già segnato dai dati che ricordavo in premessa.

I contenuti, quindi, sono sicuramente condivisibili. Forse merita un'attenzione il dispositivo, dal momento che, trattando di materia fiscale, si muove su un terreno assai delicato che fa sì che ci si debba conformare alle direttive europee onde evitare di incappare nell'eventualità di un aiuto di Stato.

Direi, quindi, che, per quanto sia condivisibile, forse è opportuno che venga attenuato nel dispositivo l'impegno ad attuare immediatamente queste misure. Non è possibile, infatti, da parte del nostro Governo attuare misure che siano, in realtà, infrazioni alle direttive europee. Ciò non significa che lo siano in automatico, ma un'opportuna verifica è assolutamente necessaria.

Peraltro, a sottolineare la pertinenza di quanto viene posto, voglio ricordare che quest'Aula, proprio la scorsa settimana, occupandosi del disegno di legge Delrio, ha in qualche modo dato valore al principio per cui le zone montane e di confine meritano una considerazione particolare. In quella sede lo meritavano per quanto concerne l'ordinamento istituzionale, che quindi è sicuramente materia propria del nostro Stato; in questa sede, trattandosi - come dicevo - di materia fiscale, occorre valutare con estrema prudenza la compatibilità con le direttive europee.

Dentro questi paletti, che credo meritino una semplice riformulazione (previa verifica di non infrazione alle direttive europee), sicuramente il contenuto della mozione è condivisibile. Ne approfitto per chiedere ai firmatari la possibilità di aggiungere anche la mia firma.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulla mozione presentata.

ZANETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, la mozione ha sicuramente intenti condivisibili, sui quali il Governo è disposto a essere impegnato, ma - come emerso correttamente nel dibattito - nei limiti in cui questo impegno può essere assunto. Infatti, le misure auspiccate dai senatori proponenti devono essere valutate alla luce della normativa europea, presentando il carattere della selettività territoriale, rilevante ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato.

In particolare, per quanto concerne il profilo di compatibilità comunitaria, l'introduzione del prospettato regime fiscale di favore per alcune Province della Lombardia non sembra potersi inquadrare nella categoria degli aiuti regionali attualmente ammessi, ai sensi della decisione C(2013)

7178 del 25 ottobre 2013, con cui la Commissione europea ha disposto la proroga fino al 30 giugno 2014 della Carta degli aiuti a finalità regionale; né può essere ricollegata ad altra disciplina di aiuti compatibile con il mercato interno. Pertanto, l'entrata in vigore di tali misure a sostegno delle zone di confine della Lombardia potrebbe determinare una censura di incompatibilità da parte della Commissione europea nell'esercizio del potere di controllo che le compete in materia di aiuti di Stato.

Ove, viceversa, tutto ciò potesse trovare un inquadramento europeo, ribadisco che il Governo trova corretto quanto esposto nella mozione, al punto da ritenere che sia corretto pensarlo anche in un'ottica più ampia, ossia anche per altri territori che si trovassero nella condizione di essere transfrontalieri rispetto ad altri Paesi con regimi fiscali più appetibili.

Ciò detto, il Governo propone la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo ad attivarsi in sede comunitaria al fine di verificare l'attuabilità di un sistema fiscale di compensazione e competitività, per i territori della Lombardia e del Verbano-Cusio-Ossola di confine con la Svizzera, così come per altri territori transfrontalieri, mediante introduzione di norme atte a stabilire uno speciale regime fiscale e amministrativo mitigato e semplificato per le attività economiche, al fine di compensare il divario competitivo esistente». Con questa riformulazione dell'impegno esprimo parere favorevole; altrimenti, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori accettano la riformulazione, passiamo alla votazione.

BARANI (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, intervengo per chiedere di sottoscrivere la mozione e dichiaro il voto favorevole di tutto il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore Candiani, le chiedo di confermare se intende accogliere la riformulazione del dispositivo proposta dal rappresentante del Governo.

CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, accettiamo la riformulazione proposta dal Governo, perché, come si dice dalle nostre parti, *«piutost che nagott, l'è mei piutost»*.

Voglio sottolineare un aspetto importante, e chiedo al Governo un po' di attenzione. È chiaro che in questo caso si parla del rischio di una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. Dobbiamo però essere espliciti e dire che in questo caso subiamo da parte del territorio svizzero, per via di un sistema fiscale più competitivo dal punto di vista dei costi e del fare impresa, un'aggressione che porta a spopolare i territori confinanti. Il territorio da cui provengo, ovvero la provincia di Varese, sta subendo questo fatto in maniera particolarmente importante. Ciò significa perdere prodotto interno lordo e perdere manodopera, che se va bene poi diventa transfrontaliera, anche con delle ulteriori difficoltà: vedremo poi cosa accadrà quando si affronterà il provvedimento sul rientro dei capitali, quello che sarà degli accordi bilaterali, se verranno rispettati o se saranno disdetti. Insomma, si tratta di una situazione che diventa tutt'altro che stabile.

Non si tratta solo di dire che l'Unione europea potrebbe dirci di no perché si tratta di aiuti. Bisogna dire chiaro e tondo all'Unione europea che stiamo subendo un'aggressione e un *dumping* dal punto di vista industriale ed economico, con le mani legate dietro la schiena. Dobbiamo invece essere messi in condizione di abbassare il costo, come già avviene in Lombardia, per le fasce transfrontaliere, in cui la Regione e l'erario rinunciano a parte delle accise, mantenendo sul territorio la spesa che altrimenti verrebbe fatta in Svizzera. Ciò consente di mantenere sul territorio lombardo prodotto interno lordo che, altrimenti, sarebbe perso e costituisce un valore aggiunto importante.

Dichiaro dunque il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord, che ha proposto la mozione in votazione, ricordando infine una carrellata di articoli comparsi sulla stampa. C'è un articolo - non di oggi, ma del 2005 - in cui si dice: «Le piccole e medie imprese emigrano in Cina? No: meglio la Svizzera». E così si prosegue, fino ad arrivare ad un articolo del 2014, pubblicato dal Corriere della sera, in cui si dice che quella delle imprese italiane in Svizzera è «una fuga di dimensioni senza

precedenti». Onorevoli senatori, non stiamo parlando della FIAT, che sposta la propria sede sociale in Olanda o la sede fiscale a Londra o negli Stati Uniti, per quotarsi in borsa. In questo caso stiamo parlando della perdita del tessuto produttivo più sano: quello legato all'artigianato e alla piccola e media impresa. Su questo bisogna che il Governo si attivi.

[CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo.

[FORMIGONI](#) (*NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMIGONI (*NCD*). Signor Presidente, ho firmato la mozione e quindi, evidentemente, la sostengo, ma vorrei offrire una considerazione anche al Governo, che gentilmente ci ascolta. La misura che proponiamo non comporta affatto un esborso di risorse aggiuntive da parte dello Stato, né comporta minore introito da parte dello Stato. Non si tratta di una misura assistenziale e non si tratta di una misura di aiuto. Chiediamo che lo Stato italiano e la stessa Unione europea, visto che la Svizzera è extracomunitaria, calcoli adeguatamente, direi in maniera sicura, quali possono essere i risultati conseguenti all'adozione della misura che proponiamo.

Cito anch'io l'antecedente che ha già ricordato il collega senatore Candiani e che negoziai allora con lo Stato, negli anni 2000 e 2001, nella mia veste di Presidente della Regione Lombardia. A dire il vero impiegammo diversi mesi per convincere lo Stato ad adottare la misura dell'abbassamento delle accise per i carburanti venduti nelle fasce di confine (ovvero nella fascia dei 20 e dei 30 chilometri). Quando finalmente lo Stato si convinse e accettò, le entrate dello Stato aumentarono considerevolmente, in seguito all'aumentata vendita di carburanti scontati rispetto al tempo precedente, ma che i consumatori italiani residenti in quelle zone di confine preferivano acquistare in Italia, invece di recarsi ad acquistarli nella vicina Confederazione elvetica. Da allora, dal 2001 a tutto l'anno 2013, lo Stato italiano ha incassato di più: si parla di maggiori incassi per lo Stato italiano per decine di milioni di euro a seguito di quel regime fiscale favorevole, che ha permesso ai consumatori italiani residenti in quelle zone di confine di spendere di meno. Ha permesso a quelle zone di non essere desertificate dal punto di vista della presenza di distributori di carburante; ha permesso quindi a diverse famiglie che praticavano quel commercio di continuare a vivere.

È la tipica soluzione *win-win*, dove vincono tutti e dove a perderci semmai sono i cittadini elvetici; ma i cittadini elvetici non rientrano sotto la nostra giurisdizione e quindi non sta a noi suggerire loro misure. Hanno un'abilità sufficiente e hanno guerreggiato con noi in maniera diversificata per cercare di riprendersi quegli introiti. Costantemente dobbiamo aggiornare le tariffe; è una simpatica guerra commerciale, che però finora ha visto vincitori sia i consumatori lombardi, sia lo Stato italiano, sia la stessa Unione europea. Quindi, chiedo al Governo - e sono sicuro che sarà così - di applicarsi presso le sedi competenti bruxellesi e strasburghesi perché la Commissione faccia anch'essa questo calcolo, ed invito l'Aula ad appoggiare questa mozione. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, chiedo anzitutto di poter aggiungere la mia firma alla mozione ed annuncio il voto favorevole di Forza Italia. Vorrei fare una brevissima considerazione, ed invito il Governo a tenerne conto. Forza Italia crede nell'euro, ma non possiamo non tenere in considerazione il fatto che questa situazione è il termometro del decadimento del nostro Paese. La Svizzera è un Paese economicamente florido, i costi generali sono elevati, e ha un grande rispetto ambientale. Ebbene, piccole e medie imprese, in una zona del Paese estremamente evoluta sul piano economico (quella dell'alta Lombardia), decidono di delocalizzare in Svizzera perché trovano meno imposte, servizi efficienti e risposte precise. Questo è il termometro della discesa del nostro Paese.

Allora, noi siamo a favore della mozione e speriamo che l'Unione europea capisca l'importanza della mozione stessa. Ma invitiamo il Governo a considerare - vedo che il sottosegretario Zanetti è attento -

che è necessario che il nostro sistema Paese si riprenda, perché, se non si riprende, cose di questo genere riguarderanno tutto il Paese.

[MIRABELLI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, vorrei dire anzitutto alla Presidenza che tutti i senatori lombardi e piemontesi chiedono di sottoscrivere la mozione in esame. Si tratta di una mozione che condividiamo e che, con le modifiche proposte dal Governo, valutiamo positivamente e su cui esprimeremo un voto favorevole.

Vorrei solo ricordare una cosa, che ha già detto il collega Del Barba, anche rispetto alle cose che diceva il senatore Formigoni: io credo che il tema della competitività di quei territori, dei territori confinanti con la Svizzera, e non solo con la Svizzera, si giochi, certo, sulle agevolazioni fiscali, e che però ci sia anche un problema, su cui pesano anni di inadempienze, che riguarda l'infrastrutturazione e la capacità di quei territori di costruire offerte ed opportunità economiche per le imprese. Su questo sicuramente il Governo dovrà aprire un altro capitolo; però ci tenevo a ricordarlo. Il Gruppo PD voterà a favore.

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 214 (testo 2), presentata dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13,34, è ripresa alle ore 13,56).

Ripresa della discussione della mozione n. 214 (testo 2)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della mozione n. 214 (testo 2).

[MONTEVECCHI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI (M5S). Signor Presidente, voglio specificare che la nostra richiesta di procedere alla votazione mediante procedimento elettronico non ha nulla a che vedere con la volontà di intralciare l'iter di questa mozione, ma è legata ad altri principi.

Poiché tanti di noi sono presenti in quest'Aula in questo momento, come è giusto che sia, non capiamo perché altri invece siano già su un treno, o su un aereo e si stiano recando a casa. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per rispetto a tutti noi - a tutti noi che siamo presenti in quest'Aula in questo momento - chiedo pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Montevercchi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,

mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

ICHINO (*SCpI*). Domando di parlare per una telegrafica dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. No, senatore Ichino: siamo in fase di votazione ed è già mancato il numero legale.

Apprezzo la sua volontà, perché credo intenda esprimere un voto favorevole.

ICHINO (*SCpI*). No, esattamente il contrario.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 214 (testo 2), presentata dal senatore Bitonci e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Ripresa della discussione della mozione n. 214

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto, apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio la votazione finale su questa mozione che scivolerà, come primo punto, alla prossima settimana.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,59*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione (471)
(V. nuovo titolo)

Modifiche agli articoli 348, 589 e 590 del codice penale, nonché agli articoli 123 e 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, in materia di esercizio abusivo di una professione e obblighi professionali (471)
(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati».

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria».

3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione o di un'arte sanitaria la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

EMENDAMENTI

1.100

[DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 348. - (*Esercizio abusivo di una professione*). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro."».

1.101

[STEFANI](#), [BITONCI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 348», primo comma, prima delle parole: «con la multa», sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 1

1.0.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [BIANCO](#) (*), [BARANI](#) (*)

V. testo 2

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 443 del codice penale le parole "detiene per il commercio," sono soppresse.

2. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro ad 1.500 euro"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.0.1 (testo 2)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [BIANCO](#), [BARANI](#)

Approvato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"La detenzione di medicinali scaduti, , guasti o imperfetti in farmacia è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro, se risulta che per la modesta quantità dei farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

1. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta nell'articolo 140 o dell'attestato di

abilitazione, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro».

EMENDAMENTO

2.7

[MANDELLI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. - Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

[CROSIO](#), [STEFANI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. A tutela della pubblica fede, della terzietà e dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento dell'attività e delle funzioni attribuite dai soggetti di cui all'articolo 2, comma. 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, il relativo titolare o dipendente, abilitato ai sensi del comma 1, che autentichi una sottoscrizione non apposta in sua presenza o ricevuta, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati da decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero della Giustizia, al di fuori della sede dello Sportello Telematico dell'Automobilista, nonché chiunque contribuisca alla messa in atto di tali fattispecie, è punito con la reclusione da uno a sei mesi.

1-*ter*. La Pubblica Amministrazione competente per la vigilanza sui soggetti di cui al comma 1-*bis* può sospendere in via cautelare la funzione di autenticazione ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa. In ogni caso una sospensione cautelare da quattro a otto mesi della funzione, che si estende a tutti gli abilitati appartenenti alla medesima struttura, è sempre obbligatoria se le indagini riguardino i casi individuati allo stesso comma 1-*bis*, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggiamento, qualora sia stato instaurato un procedimento giurisdizionale"».

Consequentemente sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche all'articolo 348 del codice penale, all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e all'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di esercizio abusivo di una professione e di espletamento di funzioni pubbliche».

2.0.2

[MANDELLI](#), [CALIENDO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

2.0.4

[GASPARRI](#), [CARDIELLO](#), [GIBIINO](#)

V. testo 2

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 8, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. Essi sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge"».

2.0.4 (testo 2)

[GASPARRI](#), [CARDIELLO](#), [GIBIINO](#)

Approvato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, inserire la parola: «già» tra le parole: «siano» e «incorsi» e sopprimere le parole: «per tre volte».

2.0.100

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

V. testo 2

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 8 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 1. A coloro che esercitano l'attività di mediazione senza essere iscritti nel ruolo, si applicano le pene previste dall'articolo 348, primo comma, del codice penale, nonché l'articolo 2231 del codice civile. Esso sono comunque tenuti alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite.

2. La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge".»

2.0.100 (testo 2)

[STEEANI](#), [BITONCI](#)

Id. em. 2.0.4 (testo 2)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, inserire la parola: «già» tra le parole: «siano» e «incorsi» e sopprimere le parole: «per tre volte».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

Il Relatore

Approvata

Al titolo del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «nonché all'articolo 141» *con le seguenti:* «agli articoli 123 e 141»;

b) *dopo la cifra:* «1265», *inserire le seguenti parole:* «nonché all'articolo 8 della legge 3 febbraio

1989, n. 39»;

c) *aggiungere in fine le seguenti parole: «e obblighi professionali».*

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 471

Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio di una professione ([596](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 348. - (*Abusivo esercizio di una professione*). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

In caso di condanna, è altresì disposta l'immediata confisca dell'immobile adibito all'abusivo esercizio della professione e dei beni ad esso pertinenti».

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice penale concernenti l'esercizio abusivo delle professioni e nuova disciplina dell'esercizio abusivo della professione di medico e odontoiatra ([730](#))

ARTICOLI

Art. 1.

1. All'articolo 348 del codice penale dopo le parole: «dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelle medico sanitarie di cui al seguente articolo 348-bis».

2. All'articolo 348 del codice penale le parole: «è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 348 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 348-bis. - (*Esercizio abusivo della professione di medico ed odontoiatra*) - Chiunque abusivamente esercita la professione di medico-chirurgo e di odontoiatra è punito con la reclusione da dodici a ventiquattro mesi e con la multa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro. Il condannato è soggetto al sequestro dei locali ed alla confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati per commettere il reato. I beni mobili ed immobili di cui al periodo precedente vengono destinati alle strutture pubbliche e private che offrono cure e assistenza a persone in difficoltà economica e sociale».

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012 ([1315](#))

ARTICOLI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 38 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. Per le attività e per quanto connesso alla partecipazione agli organi di cui agli articoli 19 e 22, paragrafo 1, lettera *b*), dell'Accordo, provvede l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Per le attività e per quanto connesso alla partecipazione dei propri rappresentanti agli organi di cui agli articoli 21, paragrafo 5, e 22, paragrafo 1, lettere *a*) e *c*), dell'Accordo, provvede ENAV S.p.A. con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. ENAC ed ENAV S.p.A. provvedono agli oneri di rispettiva competenza derivanti dall'applicazione degli articoli 29, 31, 32 e 35 con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MOZIONI

Mozioni sulle iniziative a favore del popolo Saharawi

(1-00129) (08 agosto 2013)

V. testo 2

[VACCARI](#), [FEDELI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MUSSINI](#), [VOLPI](#), [GIBINO](#), [MATTESINI](#), [LO GIUDICE](#), [PEGORER](#). -

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 aprile 2013 ha prorogato il mandato della missione MINURSO, alla quale l'Italia partecipa direttamente con alcuni militari, fino al 30 aprile 2014 (S/RES/2099), dopo aver discusso le conclusioni e le raccomandazioni del Segretario generale dell'ONU sulla situazione in Sahara occidentale (S/2013/220 dell'8 aprile 2013) e dell'iniziativa diplomatica svolta dall'inviato personale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale Christopher Ross;

il Consiglio di sicurezza ha riaffermato la sua volontà di aiutare le parti a pervenire a una soluzione politica giusta, durevole e mutualmente accettata che garantisca l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, secondo i principi enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite e ha chiesto alle parti e agli Stati vicini di cooperare con le Nazioni Unite al fine di superare l'*empasse* in cui si trovano, da tempo, i negoziati e di avanzare verso una soluzione politica capace di rinforzare la cooperazione tra gli Stati del Maghreb arabo e di contribuire a garantire stabilità e sicurezza nella regione del Sahel;

inoltre ha chiesto un maggiore impegno nel garantire il rispetto dei diritti umani in Sahara occidentale e ha incoraggiato le parti a collaborare con la comunità internazionale per mettere a punto e applicare misure credibili che garantiscano pienamente il rispetto dei diritti umani;

infine, ha accolto con soddisfazione l'impegno preso dalle parti di proseguire i negoziati diretti, sotto l'egida delle Nazioni Unite, che considerano inaccettabile il consolidamento dello *status quo*, ma intendono proseguire i negoziati per garantire una migliore qualità della vita agli abitanti del Sahara occidentale;

considerato che:

diverse risoluzioni del Parlamento italiano ed europeo chiedono da tempo il rispetto dei diritti umani in Sahara occidentale;

le risoluzioni delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'ONU sul conflitto del Sahara occidentale hanno ribadito più volte il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi, da realizzarsi attraverso un *referendum*, al fine di arrivare ad una «soluzione politica giusta, durevole e mutuamente accettabile», che possa contribuire alla stabilità, allo sviluppo ed all'integrazione nella regione del Maghreb;

la Repubblica araba saharawi democratica (RASD) è stata riconosciuta come Stato libero e indipendente dall'Unione Africana e da più di 80 Paesi nel mondo anche nell'ottica di assicurare un adeguato sostegno al processo di ammissione della RASD alle Nazioni Unite;

la difficile situazione nel Sahel rischia di accrescere l'instabilità e l'insicurezza nell'area e rende la soluzione del conflitto del Sahara occidentale più urgente che mai;

le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal Regno del Marocco nel Sahara occidentale, così come evidenziato dai rapporti di Amnesty International, di Human Rights Watch, dall'Organizzazione mondiale contro la tortura, dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite e dalla fondazione Robert F. Kennedy, suscitano viva preoccupazione per il possibile degenerare della situazione dei diritti umani in quest'area;

il 19 aprile 2013 il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato un *dossier* sulla situazione dei diritti umani in Sahara occidentale, a sostegno di un progetto di risoluzione che proponeva l'ampliamento del mandato della MINURSO sui diritti umani, poi abbandonato a seguito delle pressioni della diplomazia marocchina;

i civili saharawi, nel "territorio non autonomo" del Sahara occidentale, sono privati dei diritti più elementari (diritti di associazione, di espressione, di manifestazione) e la repressione nei loro confronti continua tuttora, come denunciano le organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani;

l'ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto commissario per i diritti umani ha espresso preoccupazione per le durissime sentenze emesse il 17 febbraio 2013 dal Tribunale militare di Rabat nei confronti di 25 civili saharawi, arrestati la notte tra l'8 e il 9 novembre 2010, dopo lo smantellamento del "campo della dignità" di Gdeim Izik, nei pressi di El Aioun, la capitale del Sahara occidentale, senza aver tentato di fare chiarezza sui fatti e senza avere reali prove di colpevolezza, come hanno testimoniato i rapporti degli osservatori internazionali presenti al processo. Il Tribunale ha emesso 9 condanne all'ergastolo, 4 a 30 anni, 8 a 25 anni e 2 a 20 anni. Solo per due componenti del gruppo la pena è stata commisurata alla detenzione preventiva della pena (2 anni). Gli accusati hanno dichiarato ai familiari di essere stati torturati e maltrattati durante la detenzione, costretti, con la forza, a sottoscrivere le dichiarazioni rilasciate durante gli interrogatori della polizia;

la riduzione degli aiuti ai profughi saharawi dovuta alla crisi mondiale da parte di tutti i donatori internazionali che sta determinando effetti devastanti sulla popolazione saharawi nei campi di rifugiati di Tindouf (Algeria),

impegna il Governo:

1) a utilizzare il suo peso nell'Unione europea e i buoni rapporti con tutti i protagonisti in questione, per favorire la ricerca di una soluzione del conflitto, che sia rispettosa del diritto all'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, tenendo conto del quadro di sostanziale stallo in cui verte il negoziato internazionale. La stabilizzazione dell'area porterebbe indubbi benefici alle relazioni tra l'Italia e tutto il Nordafrica;

2) ad adottare ogni iniziativa utile sul piano internazionale volta a favorire la ripresa dei negoziati diretti, sotto l'egida delle Nazioni Unite, tra Regno del Marocco e Fronte Polisario, al fine di giungere, nel più breve tempo possibile, a una soluzione conforme alle risoluzioni delle Nazioni Unite, che rispetti il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi;

3) ad attivarsi nelle opportune sedi internazionali, affinché il mandato della missione MINURSO venga aggiornato sulla base dei più recenti analoghi modelli approvati dal Consiglio di

sicurezza, che includono anche specifici compiti in materia di rispetto dei diritti umani;

4) a chiedere alle autorità di Rabat, compatibilmente con le linee di azione concordate in ambito UE, che ai detenuti sahwari nelle carceri marocchine venga garantito il pieno diritto ad un equo giudizio e ottenere garanzie da parte del Governo del Marocco sul rispetto dei diritti fondamentali, come il diritto di espressione, di associazione e di riunione e la libertà di ingresso e movimento nel proprio territorio, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite;

5) ad adottare, in raccordo con i *partner* europei e con le istituzioni comunitarie, ogni iniziativa utile sul piano diplomatico, volta a favorire l'effettivo riconoscimento della libertà di accesso e di circolazione in Sahara occidentale di osservatori internazionali indipendenti, della stampa e delle organizzazioni umanitarie;

6) a stanziare fondi destinati agli aiuti umanitari per la popolazione sahwari rifugiata nei campi di rifugiati Tindouf (Algeria);

7) a riconoscere alla rappresentanza in Italia del Fronte polisario lo *status* diplomatico, come è stato fatto in passato per altri movimenti di liberazione riconosciuti dall'ONU come interlocutori ufficiali in processi di pace.

(1-00129) (testo 2) (03 aprile 2014)

V. testo 3

[VACCARI](#), [Paolo ROMANI](#), [MUSSINI](#), [ZELLER](#), [VOLPI](#), [DE CRISTOFARO](#), [GIBIINO](#), [DI BIAGIO](#), [MARAN](#), [FEDELI](#), [MATTESINI](#), [LO GIUDICE](#), [PEGORER](#), [BERTUZZI](#), [SPILABOTTE](#), [PETRAGLIA](#).

Il Senato,

premesso che:

il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 aprile 2013 ha prorogato il mandato della missione MINURSO, alla quale l'Italia partecipa direttamente con alcuni militari, fino al 30 aprile 2014 (S/RES/2099), dopo aver discusso le conclusioni e le raccomandazioni del Segretario generale dell'ONU sulla situazione in Sahara occidentale (S/2013/220 dell'8 aprile 2013) e dell'iniziativa diplomatica svolta dall'inviato personale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale Christopher Ross;

il Consiglio di sicurezza ha riaffermato la sua volontà di aiutare le parti a pervenire a una soluzione politica giusta, durevole e mutualmente accettata che garantisca l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, secondo i principi enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite e ha chiesto alle parti e agli Stati vicini di cooperare con le Nazioni Unite al fine di superare l'*empasse* in cui si trovano, da tempo, i negoziati e di avanzare verso una soluzione politica capace di rinforzare la cooperazione tra gli Stati del Maghreb arabo e di contribuire a garantire stabilità e sicurezza nella regione del Sahel;

inoltre ha chiesto un maggiore impegno nel garantire il rispetto dei diritti umani in Sahara occidentale e ha incoraggiato le parti a collaborare con la comunità internazionale per mettere a punto e applicare misure credibili che garantiscano pienamente il rispetto dei diritti umani;

infine, ha accolto con soddisfazione l'impegno preso dalle parti di proseguire i negoziati diretti, sotto l'egida delle Nazioni Unite, che considerano inaccettabile il consolidamento dello *status quo*, ma intendono proseguire i negoziati per garantire una migliore qualità della vita agli abitanti del Sahara occidentale;

considerato che:

diverse risoluzioni del Parlamento italiano ed europeo chiedono da tempo il rispetto dei diritti umani in Sahara occidentale;

le risoluzioni delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'ONU sul conflitto del Sahara occidentale hanno ribadito più volte il diritto all'autodeterminazione del popolo sahwari, da realizzarsi attraverso un *referendum*, al fine di arrivare ad una «soluzione politica giusta, durevole e mutuamente accettabile», che possa contribuire alla stabilità, allo sviluppo

ed all'integrazione nella regione del Maghreb;

la Repubblica araba sahrawi democratica (RASD) è stata riconosciuta come Stato libero e indipendente dall'Unione Africana e da più di 80 Paesi nel mondo anche nell'ottica di assicurare un adeguato sostegno al processo di ammissione della RASD alle Nazioni Unite;

la difficile situazione nel Sahel rischia di accrescere l'instabilità e l'insicurezza nell'area e rende la soluzione del conflitto del Sahara occidentale più urgente che mai;

le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal Regno del Marocco nel Sahara occidentale, così come evidenziato dai rapporti di Amnesty International, di Human Rights Watch, dall'Organizzazione mondiale contro la tortura, dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite e dalla fondazione Robert F. Kennedy, suscitano viva preoccupazione per il possibile degenerare della situazione dei diritti umani in quest'area;

il 19 aprile 2013 il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato un *dossier* sulla situazione dei diritti umani in Sahara occidentale, a sostegno di un progetto di risoluzione che proponeva l'ampliamento del mandato della MINURSO sui diritti umani, poi abbandonato a seguito delle pressioni della diplomazia marocchina;

i civili sahrawi, nel "territorio non autonomo" del Sahara occidentale, sono privati dei diritti più elementari (diritti di associazione, di espressione, di manifestazione) e la repressione nei loro confronti continua tuttora, come denunciano le organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani;

l'ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto commissario per i diritti umani ha espresso preoccupazione le per durissime sentenze emesse il 17 febbraio 2013 dal Tribunale militare di Rabat nei confronti di 25 civili sahrawi, arrestati la notte tra l'8 e il 9 novembre 2010, dopo lo smantellamento del "campo della dignità" di Gdeim Izik, nei pressi di El Aioun, la capitale del Sahara occidentale, senza aver tentato di fare chiarezza sui fatti e senza avere reali prove di colpevolezza, come hanno testimoniato i rapporti degli osservatori internazionali presenti al processo. Il Tribunale ha emesso 9 condanne all'ergastolo, 4 a 30 anni, 8 a 25 anni e 2 a 20 anni. Solo per due componenti del gruppo la pena è stata commisurata alla detenzione preventiva della pena (2 anni). Gli accusati hanno dichiarato ai familiari di essere stati torturati e maltrattati durante la detenzione, costretti, con la forza, a sottoscrivere le dichiarazioni rilasciate durante gli interrogatori della polizia;

la riduzione degli aiuti ai profughi sahrawi dovuta alla crisi mondiale da parte di tutti i donatori internazionali che sta determinando effetti devastanti sulla popolazione sahrawi nei campi di rifugiati di Tindouf (Algeria),

impegna il Governo:

1) a sostenere ogni utile azione in ambito Unione europea, nonché i buoni rapporti con tutti i protagonisti in questione, per rilanciare la ricerca di una soluzione del conflitto, che sia rispettosa del diritto all'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, favorendo il superamento dello stallo in cui verte il negoziato internazionale. La stabilizzazione dell'area porterebbe indubbi benefici alle relazioni tra l'Italia e tutto il Nordafrica;

2) ad adottare ogni iniziativa utile sul piano internazionale volta a favorire la ripresa dei negoziati diretti, sotto l'egida delle Nazioni Unite, tra Regno del Marocco e Fronte Polisario, al fine di giungere, nel più breve tempo possibile, a una soluzione conforme alle risoluzioni delle Nazioni Unite, che rispetti il diritto all'autodeterminazione del popolo Sahrawi;

3) ad attivarsi nelle opportune sedi internazionali, prima anche in vista dello svolgimento del Consiglio di sicurezza dell'Onu previsto per il mese di aprile 2014, affinché il mandato della missione MINURSO venga integrato e aggiornato sulla base dei più recenti ed analoghi modelli approvati dal Consiglio di sicurezza, che includono anche specifici compiti in materia di rispetto dei diritti umani;

4) a chiedere alle autorità di Rabat, compatibilmente con le linee di azione concordate in ambito UE, che ai detenuti sahrawi nelle carceri marocchine venga garantito il pieno diritto ad un equo giudizio e ottenere garanzie da parte del Governo del Marocco sul rispetto dei diritti fondamentali, come il diritto di espressione, di associazione e di riunione e la libertà di ingresso e movimento nel proprio territorio, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, del Patto internazionale

relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite;

5) a rilanciare, in raccordo con i *partner* europei e con le istituzioni comunitarie, ogni iniziativa utile sul piano diplomatico, volta a favorire l'effettivo riconoscimento della libertà di accesso e di circolazione in Sahara occidentale di osservatori internazionali indipendenti, della stampa e delle organizzazioni umanitarie;

6) a stanziare fondi destinati agli aiuti umanitari per la popolazione saharawi rifugiata nei campi di rifugiati Tindouf (Algeria);

7) a collaborare attivamente con la rappresentanza in Italia del Fronte Polisario, movimento di liberazione riconosciuto dall'ONU come rappresentante legittimo del popolo Saharawi e come interlocutore ufficiale nel negoziato sul Sahara occidentale.

(1-00129) (testo 3) (03 aprile 2014)

Approvata

[VACCARI](#), [Paolo ROMANI](#), [MUSSINI](#), [ZELLER](#), [VOLPI](#), [DE CRISTOFARO](#), [GIBIINO](#), [DI BIAGIO](#), [MARAN](#), [FEDELI](#), [MATTESINI](#), [LO GIUDICE](#), [PEGORER](#), [BERTUZZI](#), [SPILABOTTE](#), [PETRAGLIA](#), [COMPAGNONE](#) (*).

Il Senato,

premessi che:

il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 aprile 2013 ha prorogato il mandato della missione MINURSO, alla quale l'Italia partecipa direttamente con alcuni militari, fino al 30 aprile 2014 (S/RES/2099), dopo aver discusso le conclusioni e le raccomandazioni del Segretario generale dell'ONU sulla situazione in Sahara occidentale (S/2013/220 dell'8 aprile 2013) e dell'iniziativa diplomatica svolta dall'inviato personale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale Christopher Ross;

il Consiglio di sicurezza ha riaffermato la sua volontà di aiutare le parti a pervenire a una soluzione politica giusta, durevole e mutualmente accettata che garantisca l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, secondo i principi enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite e ha chiesto alle parti e agli Stati vicini di cooperare con le Nazioni Unite al fine di superare l'*empasse* in cui si trovano, da tempo, i negoziati e di avanzare verso una soluzione politica capace di rinforzare la cooperazione tra gli Stati del Maghreb arabo e di contribuire a garantire stabilità e sicurezza nella regione del Sahel;

inoltre ha chiesto un maggiore impegno nel garantire il rispetto dei diritti umani in Sahara occidentale e ha incoraggiato le parti a collaborare con la comunità internazionale per mettere a punto e applicare misure credibili che garantiscano pienamente il rispetto dei diritti umani;

infine, ha accolto con soddisfazione l'impegno preso dalle parti di proseguire i negoziati diretti, sotto l'egida delle Nazioni Unite, che considerano inaccettabile il consolidamento dello *status quo*, ma intendono proseguire i negoziati per garantire una migliore qualità della vita agli abitanti del Sahara occidentale;

considerato che:

diverse risoluzioni del Parlamento italiano ed europeo chiedono da tempo il rispetto dei diritti umani in Sahara occidentale;

le risoluzioni delle Nazioni Unite, del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'ONU sul conflitto del Sahara occidentale hanno ribadito più volte il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi, da realizzarsi attraverso un *referendum*, al fine di arrivare ad una «soluzione politica giusta, durevole e mutuamente accettabile», che possa contribuire alla stabilità, allo sviluppo ed all'integrazione nella regione del Maghreb;

la Repubblica araba saharawi democratica (RASD) è stata riconosciuta come Stato libero e indipendente dall'Unione Africana e da più di 80 Paesi nel mondo anche nell'ottica di assicurare un adeguato sostegno al processo di ammissione della RASD alle Nazioni Unite;

la difficile situazione nel Sahel rischia di accrescere l'instabilità e l'insicurezza nell'area e rende la soluzione del conflitto del Sahara occidentale più urgente che mai;

le gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dal Regno del Marocco nel Sahara occidentale, così come evidenziato dai rapporti di Amnesty International, di Human Rights Watch, dall'Organizzazione mondiale contro la tortura, dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite e dalla fondazione Robert F. Kennedy, suscitano viva preoccupazione per il possibile degenerare della situazione dei diritti umani in quest'area;

il 19 aprile 2013 il Dipartimento di Stato americano ha pubblicato un *dossier* sulla situazione dei diritti umani in Sahara occidentale, a sostegno di un progetto di risoluzione che proponeva l'ampliamento del mandato della MINURSO sui diritti umani, poi abbandonato a seguito delle pressioni della diplomazia marocchina;

i civili sahwawi, nel "territorio non autonomo" del Sahara occidentale, sono privati dei diritti più elementari (diritti di associazione, di espressione, di manifestazione) e la repressione nei loro confronti continua tuttora, come denunciano le organizzazioni internazionali di difesa dei diritti umani;

l'ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto commissario per i diritti umani ha espresso preoccupazione le per durissime sentenze emesse il 17 febbraio 2013 dal Tribunale militare di Rabat nei confronti di 25 civili sahwawi, arrestati la notte tra l'8 e il 9 novembre 2010, dopo lo smantellamento del "campo della dignità" di Gdeim Izik, nei pressi di El Aioun, la capitale del Sahara occidentale, senza aver tentato di fare chiarezza sui fatti e senza avere reali prove di colpevolezza, come hanno testimoniato i rapporti degli osservatori internazionali presenti al processo. Il Tribunale ha emesso 9 condanne all'ergastolo, 4 a 30 anni, 8 a 25 anni e 2 a 20 anni. Solo per due componenti del gruppo la pena è stata commisurata alla detenzione preventiva della pena (2 anni). Gli accusati hanno dichiarato ai familiari di essere stati torturati e maltrattati durante la detenzione, costretti, con la forza, a sottoscrivere le dichiarazioni rilasciate durante gli interrogatori della polizia;

la riduzione degli aiuti ai profughi sahwawi dovuta alla crisi mondiale da parte di tutti i donatori internazionali che sta determinando effetti devastanti sulla popolazione sahwawi nei campi di rifugiati di Tindouf (Algeria),

impegna il Governo:

1) a sostenere ogni utile azione in ambito Unione europea, nonché i buoni rapporti con tutti i protagonisti in questione, per rilanciare la ricerca di una soluzione del conflitto, che sia rispettosa del diritto all'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, favorendo il superamento dello stallo in cui verte il negoziato internazionale. La stabilizzazione dell'area porterebbe indubbi benefici alle relazioni tra l'Italia e tutto il Nordafrica;

2) ad adottare ogni iniziativa utile sul piano internazionale volta a favorire la ripresa dei negoziati diretti, sotto l'egida delle Nazioni Unite, tra Regno del Marocco e Fronte Polisario, al fine di giungere, nel più breve tempo possibile, a una soluzione conforme alle risoluzioni delle Nazioni Unite, che rispetti il diritto all'autodeterminazione del popolo Sahrawi;

3) ad attivarsi nelle opportune sedi internazionali, prima anche in vista dello svolgimento del Consiglio di sicurezza dell'Onu previsto per il mese di aprile 2014, affinché il mandato della missione MINURSO venga integrato e aggiornato sulla base dei più recenti ed analoghi modelli approvati dal Consiglio di sicurezza, che includono anche specifici compiti in materia di rispetto dei diritti umani;

4) a chiedere alle autorità di Rabat, in coerenza con le linee di azione concordate in ambito UE, che ai detenuti sahwawi nelle carceri marocchine venga garantito il pieno diritto ad un equo giudizio e ottenere garanzie da parte del Governo del Marocco sul rispetto dei diritti fondamentali, come il diritto di espressione, di associazione e di riunione e la libertà di ingresso e movimento nel proprio territorio, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite;

5) a rilanciare, in raccordo con i *partner* europei e con le istituzioni comunitarie, ogni iniziativa utile sul piano diplomatico, volta a favorire l'effettivo riconoscimento della libertà di accesso e di circolazione in Sahara occidentale di osservatori internazionali indipendenti, della stampa e delle organizzazioni umanitarie;

6) a stanziare fondi destinati agli aiuti umanitari per la popolazione sahwawi rifugiata nei campi

di rifugiati Tindouf (Algeria);

7) a collaborare attivamente con la rappresentanza in Italia del Fronte Polisario, movimento di liberazione riconosciuto dall'ONU come rappresentante legittimo del popolo Saharawi e come interlocutore ufficiale nel negoziato sul Sahara occidentale.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(1-00242) (02 aprile 2014)

Respinta

[CIOFEI](#), [LUCIDI](#), [AIROLA](#), [BOTTICI](#), [CASTALDI](#), [PUGLIA](#), [SCIBONA](#), [TAVERNA](#), [DE PIETRO](#)

.. -

Il Senato,

premessi che:

ormai da circa 40 anni la Spagna ha abbandonato la sua ex colonia del Sahara occidentale. A distanza di così tanto tempo non si è ancora arrivati a definire lo stato giuridico del territorio dell'ex colonia;

già nel 1966, con la risoluzione 2229 dell'Assemblea generale dell'ONU, si richiese alla Spagna di organizzare un *referendum* nel Sahara occidentale per permettere alla popolazione autoctona di esercitare il diritto all'autodeterminazione;

nel 1979 e nel 1980 altre due risoluzioni dell'ONU hanno riaffermato il diritto del popolo Saharawi all'autodeterminazione e all'indipendenza;

nel 1990 il Consiglio di sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 690, ha approvato e sostenuto il progetto presentato dal segretario generale, istituendo la Missione delle Nazioni Unite per il *referendum* nel Sahara occidentale (MINURSO);

essa ha ricevuto il mandato, da realizzarsi quasi totalmente con soli osservatori, di monitorare il cessate il fuoco, verificare la riduzione delle truppe marocchine nel territorio, monitorare il rispetto delle zone assegnate per le truppe marocchine e del Fronte Polisario, guidare i contatti fra le parti per assicurare il rilascio di tutti i prigionieri politici detenuti del Sahara occidentale, sovrintendere allo scambio dei prigionieri di guerra (attraverso il Comitato internazionale della Croce rossa), organizzare il programma di rimpatrio (attraverso l'ACNUR), identificare e registrare i votanti, organizzare ed assicurare un *referendum* libero ed equo e proclamare i risultati;

un *referendum* peraltro era già stato previsto per il 26 gennaio 1992. Nello stesso anno 1992 ha avuto inizio la missione MINURSO;

considerato che:

la violazione dei più basilari diritti umani nel Sahara occidentale è stata ed è così palese ed evidente che, nel tempo, diverse risoluzioni, sia del Parlamento italiano che di quello europeo, hanno impegnato i Governi degli Stati ad adoperarsi per porvi fine;

tramite incentivi economici, fiscalità di vantaggio, nonché sovvenzioni alimentari e sui carburanti, il regno del Marocco ha garantito condizioni particolarmente favorevoli ai propri cittadini che si sono trasferiti nella zona contesa, al fine non dichiarato di incidere a proprio favore sull'universo referendario di autodeterminazione;

il censimento del 1974, quando il territorio era ancora una colonia spagnola, stabiliva il numero dei residenti in circa 74.000 unità, mentre il censimento ONU del 2000 aveva individuato circa 84.000 residenti, aventi diritto di voto;

le grandi risorse minerarie del territorio del Sahara occidentale, sia quelle attualmente sfruttate (fosfati), sia quelle stimate ma non sfruttate per il fermo dato dall'ONU, sono tra le cause principali del protrarsi della situazione di stallo per lo svolgimento del *referendum*,

impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni opportuna azione al fine di far riconoscere, soprattutto al Regno del Marocco, che il numero degli aventi diritto al voto per il *referendum* di autodeterminazione deve essere quello di uno dei due censimenti ufficiali;

- 2) ad adoperarsi per lo svolgimento del *referendum* di autodeterminazione in tempi brevissimi;
- 3) ad attivarsi nelle opportune sedi internazionali, affinché il mandato della missione MINURSO venga aggiornato sulla base dei più recenti analoghi modelli approvati dal Consiglio di sicurezza, che includono anche specifici compiti in materia di rispetto dei diritti umani;
- 4) ad adottare, raccordandosi con i *partner* europei e con le istituzioni comunitarie, ogni iniziativa utile sul piano diplomatico, volta a favorire l'effettivo riconoscimento della libertà di accesso e di circolazione in Sahara occidentale di osservatori internazionali indipendenti, della stampa e delle organizzazioni umanitarie;
- 5) a stanziare fondi destinati agli aiuti umanitari per la popolazione saharawi rifugiata nei campi di rifugiati Tindouf (Algeria);
- 6) a riconoscere alla rappresentanza in Italia del Fronte polisario lo *status* diplomatico, come è stato fatto in passato per altri movimenti di liberazione riconosciuti dall'ONU come interlocutori ufficiali in processi di pace.

Mozione su iniziative a sostegno dei territori confinanti con la Svizzera

(1-00214) (11 febbraio 2014)

V. testo 2

[BITONCI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [BIGNAMI](#), [D'ADDA](#), [FORMIGONI](#), [DEL BARBA](#) (*). -

Il Senato,

premessi che:

le aree delle province di Varese, Como, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola di confine con la Svizzera rappresentano ad un tempo situazioni di difficoltà competitiva rispetto ai confinanti territori svizzeri e realtà estremamente importanti quanto a capacità di traino dell'intero sistema economico del Paese;

la crisi economica italiana porta un crescente numero di attività economiche, non solo frontaliere, a varcare la frontiera in cerca di lavoro, e a trasferire la propria attività oltre confine, beneficiando di sistemi fiscali a minor carico, con costo del lavoro più basso e quindi recuperata competitività;

recentemente la Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese ha affrontato il tema dei rapporti economici delle zone di confine attraverso un apposito tavolo per la competitività e lo sviluppo;

lo scenario valutato mostra chiaramente che lo spostamento delle attività produttive poco oltre il confine nazionale italiano non è esclusivamente da ricondurre a temi generali, ma anche ad un quadro politico istituzionale svizzero più stabile e affidabile, e soprattutto alla consolidata presenza di sistemi amministrativi a minore carico burocratico, fiscale e anche ad una bolletta energetica molto meno pesante;

le società svizzere, ad esempio, pagano imposte ad aliquote variabili, a seconda della loro attività e ubicazione, con un carico fiscale che varia tra il 16 e il 25 per cento, e il cuneo fiscale che incide sul costo del lavoro è di più basso di oltre il 25 per cento;

il Ticino, in questo scenario, è il terzo miglior cantone della Svizzera (dal punto di vista fiscale) e rappresenta un punto di riferimento per il trasferimento delle attività economiche dei confinanti territori italiani, che sono quindi ulteriormente impoveriti nella propria capacità economica e fiscale;

per un sempre maggiore numero di attività economiche la Confederazione elvetica, e il Canton Ticino in particolare, oggi rappresenta un territorio rispettoso e premiante per chi ha voglia di lavorare: bassa pressione fiscale ed efficienza del sistema Paese sono una calamita sempre più potente;

così, anche a causa della crisi, negli ultimi anni l'emigrazione è tornata a crescere, e dall'inizio del 2012 a oggi sono quasi 6.000 gli italiani che hanno ottenuto la residenza in Svizzera, per la maggior parte in Ticino, nei Grigioni e nel Vallese, i cantoni confinanti in cui si parla la lingua italiana;

da anni la Svizzera ha inoltre adottato speciali politiche per attirare investimenti: ne è un esempio il progetto "Copernico", che da solo, dal 1997 al 2012, ha portato 113 aziende italiane in canton Ticino;

l'analisi dei dati oggettivi dell'attuale difficile situazione economica e sociale fa ritenere quindi quanto mai necessaria l'individuazione di specifici provvedimenti di legge atti a contenere il costante impoverimento economico delle zone della Lombardia confinanti con la Svizzera, generato dallo spostamento delle attività economiche oltre confine nazionale nel territorio svizzero contermina,

impegna il Governo ad attuare un sistema fiscale di compensazione e competitività, per i territori della Lombardia e del Verbano-Cusio-Ossola di confine con la Svizzera, introducendo norme atte a stabilire uno speciale regime fiscale e amministrativo mitigato e semplificato per le attività economiche, al fine di compensare il divario competitivo esistente.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(1-00214) (testo 2) (03aprile 2014)

[BITONCI](#), [CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#), [BIGNAMI](#), [D'ADDA](#), [FORMIGONI](#), [DEL BARBA](#) (*). -

Il Senato,

premesso che:

le aree delle province di Varese, Como, Sondrio e Verbano-Cusio-Ossola di confine con la Svizzera rappresentano ad un tempo situazioni di difficoltà competitiva rispetto ai confinanti territori svizzeri e realtà estremamente importanti quanto a capacità di traino dell'intero sistema economico del Paese;

la crisi economica italiana porta un crescente numero di attività economiche, non solo frontaliere, a varcare la frontiera in cerca di lavoro, e a trasferire la propria attività oltre confine, beneficiando di sistemi fiscali a minor carico, con costo del lavoro più basso e quindi recuperata competitività;

recentemente la Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese ha affrontato il tema dei rapporti economici delle zone di confine attraverso un apposito tavolo per la competitività e lo sviluppo;

lo scenario valutato mostra chiaramente che lo spostamento delle attività produttive poco oltre il confine nazionale italiano non è esclusivamente da ricondurre a temi generali, ma anche ad un quadro politico istituzionale svizzero più stabile e affidabile, e soprattutto alla consolidata presenza di sistemi amministrativi a minore carico burocratico, fiscale e anche ad una bolletta energetica molto meno pesante;

le società svizzere, ad esempio, pagano imposte ad aliquote variabili, a seconda della loro attività e ubicazione, con un carico fiscale che varia tra il 16 e il 25 per cento, e il cuneo fiscale che incide sul costo del lavoro è di più basso di oltre il 25 per cento;

il Ticino, in questo scenario, è il terzo miglior cantone della Svizzera (dal punto di vista fiscale) e rappresenta un punto di riferimento per il trasferimento delle attività economiche dei confinanti territori italiani, che sono quindi ulteriormente impoveriti nella propria capacità economica e fiscale;

per un sempre maggiore numero di attività economiche la Confederazione elvetica, e il Canton Ticino in particolare, oggi rappresenta un territorio rispettoso e premiante per chi ha voglia di lavorare: bassa pressione fiscale ed efficienza del sistema Paese sono una calamita sempre più potente;

così, anche a causa della crisi, negli ultimi anni l'emigrazione è tornata a crescere, e dall'inizio del 2012 a oggi sono quasi 6.000 gli italiani che hanno ottenuto la residenza in Svizzera, per la maggior parte in Ticino, nei Grigioni e nel Vallese, i cantoni confinanti in cui si parla la lingua italiana;

da anni la Svizzera ha inoltre adottato speciali politiche per attirare investimenti: ne è un esempio il progetto "Copernico", che da solo, dal 1997 al 2012, ha portato 113 aziende italiane in

canton Ticino;

l'analisi dei dati oggettivi dell'attuale difficile situazione economica e sociale fa ritenere quindi quanto mai necessaria l'individuazione di specifici provvedimenti di legge atti a contenere il costante impoverimento economico delle zone della Lombardia confinanti con la Svizzera, generato dallo spostamento delle attività economiche oltre confine nazionale nel territorio svizzero contermino,

impegna il Governo ad attivarsi in sede comunitaria al fine di verificare l'attuabilità di un sistema fiscale di compensazione e competitività, per i territori della Lombardia e del Verbano-Cusio-Ossola di confine con la Svizzera, così come per altri territori transfrontalieri, mediante introduzione di norme atte a stabilire uno speciale regime fiscale e amministrativo mitigato e semplificato per le attività economiche, al fine di compensare il divario competitivo esistente.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Barani, Micheloni, Pegorer, Carraro, Mirabelli e De Mont e

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 471, 596 e 730 e sui relativi emendamenti

La 1a Commissione permanente, esaminati il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Quanto agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.0.2 e 2.0.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1315

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che le attività poste a carico della parte italiana possano essere svolte dagli enti pubblici e dalle società partecipate competenti con le risorse finanziarie, umane e materiali già previste e disponibili a legislazione vigente.

Dichiarazione di voto del senatore Arrigoni sulle mozioni 1-00129 e 1-00242

Onorevoli colleghi, la storia del conflitto nel Sahara Occidentale è impressionante per la sua durata ed è particolare per le scelte e le azioni delle due parti direttamente contrapposte. Ma è anche l'ennesima, eclatante testimonianza del ruolo poco incisivo delle Nazioni Unite e dell'assoluta mancanza di una politica estera dell'Unione europea.

È dal 1965 che il territorio dei saharawi fa parte della lista delle Nazioni Unite dei territori che sono limitati nel loro diritto all'autodeterminazione.

Da allora, il termine "autodeterminazione" non è mai scomparso dai successivi atti internazionali, quelli ONU in particolare, che hanno riguardato la vicenda.

Lo stesso Marocco non si è mai opposto ufficialmente alla necessità di un *referendum* del popolo saharawi sulle proprie prospettive politiche.

Nel piano di pace firmato nel 1988, infatti, con la prospettiva del *referendum* si riconosceva anche, da entrambe le parti, l'esistenza di una questione politica e di un interlocutore, il popolo saharawi, con legittime aspirazioni.

Nessuno ha poi dato seguito alle parole pronunciate, certamente non il Marocco, che ha nel concreto reso impossibile l'attuazione del piano di pace, ma nemmeno le Nazioni Unite che hanno inviato una missione, cui il nostro Paese prende parte con alcuni militari, prorogata ora fino al 30 aprile 2014 con il preciso compito di rendere possibile lo svolgimento di un *referendum*.

Dal 1991, data di avvio della missione MINURSO, ad oggi, si è riusciti a concludere solo un censimento della popolazione, peraltro contestato dal Marocco.

L'unico soggetto a cui possiamo dare atto di avere mantenuto gli impegni assunti, è proprio il fronte Polisario che ha rinunciato unilateralmente, e senza contropartita, alla lotta armata.

Iniziative e mozioni sulla questione del Sahara occidentale si discutono e si approvano in questo Parlamento fin dai primi anni novanta.

Non è in discussione quindi l'attenzione verso la necessità di una soluzione "condivisa e definitiva" della vicenda.

Obiettivamente, in mancanza di concreti punti di svolta e dopo più di trent'anni di occupazione marocchina cristallizzatasi all'ombra della missione ONU, il dubbio di un ennesimo rinvio dei tempi, e senza motivazioni di rilievo, raffredda un po' le speranze.

Considereremmo però profondamente ipocrita che il voto della mozione fosse concesso nella velata convinzione che essa incida poco sulla dinamica dei fatti, demandata al palazzo di vetro e sotto l'influenza di altre capitali europee, come la Francia e la Spagna, che considerano la vicenda come cosa loro.

In passato il nostro Paese ha scelto sulla questione un ruolo di «terzietà», di «eguale amicizia» espressa dall'ultimo Governo Prodi verso Marocco, Algeria e popolo saharawi.

Pensiamo che una amicizia sana e solida non escluda prese di posizione nette, dure se necessario, su punti specifici.

Ma ci è sembrato anche di veder riproporre in salsa rivisitata concetti di «equidistanza» cari ad alcuni nostri Ministri degli esteri, concetti che rendono ambigua la politica estera italiana e sollevano dal decidere e dall'agire.

Un atteggiamento deleterio per la statura internazionale di ogni Paese.

Un punto della mozione importante e facilmente attuabile se sussistesse in tal senso una volontà reale da parte del Governo.

Riconoscere al fronte Polisario lo *status* diplomatico è atto che rientra nella piena disponibilità del Governo, e che con oneri praticamente simbolici offrirebbe un altissimo sostegno morale e politico alla causa dei saharawi.

Non sussiste un impedimento oggettivo e l'apertura di relazioni diplomatiche costituisce sempre un canale di sostegno, ma anche di pressione, nei confronti di un altro Paese. Sarebbe una mossa coraggiosa e segnerebbe realmente una svolta ed una novità da parte dell'Italia, offrendo anche un messaggio inequivocabile alla comunità internazionale. Segnerebbe oltretutto un atto di coerenza rispetto a quanto già concesso alla delegazione in Italia dell'autorità nazionale Palestinese.

È dal 1996 che l'ANP gode di *status* diplomatico e di contributi statali per la sede di rappresentanza, come forma di sostegno alla soluzione del conflitto mediorientale. Credo che a maggior ragione la causa saharawi, così a lungo trascurata, ma anche totalmente priva di aspetti legati al terrorismo e che da lungo tempo ha superato la lotta armata, meriti uno *status* diplomatico riconosciuto.

Voteremo dunque a favore della prima mozione riformulata con il vivo desiderio che non si tratti solo di altro inchiostro senza seguiti concreti.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Petraglia sulle mozioni 1-00129 e 1-00242

La mozione che stiamo discutendo riguarda una delle grandi ferite di politica internazionale che da anni sono aperte.

La vicenda del Sahara occidentale va avanti infatti da decenni ed ha visto alternarsi per il popolo saharawi elementi di speranza a tante delusioni.

La Repubblica Araba Saharawi Democratica (RASD), proclamata il 27 febbraio 1976, è stata riconosciuta da più di 80 Paesi nel mondo anche per garantire un forte sostegno al percorso di ammissione della RASD alle Nazioni Unite.

Numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale dell'ONU hanno ribadito il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi, chiedendo di svolgere un *referendum* che il

Marocco ha sempre ostacolato.

La mozione chiede sostegno a quel *referendum* previsto dal 1993 e bloccato sul contenzioso su chi abbia diritto di voto: per la RASD sono elettori tutti coloro che sono stati censiti nel 1974 dagli spagnoli. Per il Marocco tutti coloro che erano cittadini del territorio ex spagnoli (oltre 120.000 persone), oltre a marocchini che sostengono di essere originari del Sahara occidentale.

L'obiettivo è che si tenga il *referendum* sull'autodeterminazione, ostacolato costantemente dal Marocco, per una «soluzione politica giusta, durevole e mutuamente accettabile», secondo le parole ONU, e che può contribuire alla stabilità, allo sviluppo ed all'integrazione nella regione del Maghreb.

In tutti questi anni il popolo Saharawi ha visto erodersi il proprio territorio ed è stato spinto a vivere in territori impervi con condizioni sociali ed igieniche precarie. La situazione nei campi saharawi è sempre estremamente precaria. Più di 150.000 sono i profughi che vivono da più di trent'anni nel deserto dell'Hammada tra Mauritania e Marocco. Spesso le alluvioni devastano i villaggi e spazzano via tutto quello che è indispensabile per la sopravvivenza, lasciando migliaia di famiglie senza tetto. I tanti cittadini italiani che sono stati nei territori possono ben testimoniare.

Numerosissimi sono i Comuni italiani che hanno stretto dei patti di solidarietà con il popolo saharawi che si articolano in raccolta di fondi e materiale a sostegno della vita nei campi ed anche in iniziative di scambio culturale attraverso l'ospitalità in Italia dei bambini saharawi e le visite conoscitive.

Fin dal 1991, dopo la scelta del Fronte Polisario di deporre le armi, il popolo saharawi ha deciso la linea della nonviolenza e della fiducia nel diritto internazionale, scelta che oggi rischia seriamente di vedere svanire lentamente tutte le proprie speranze. Una scelta che rischia di essere compromessa perché le nuove generazioni, dinanzi all'immobilismo internazionale e alla durezza delle repressioni, non ne comprendono più il valore.

Marocco, Algeria, Spagna, Stati Uniti, Unione europea sono i principali attori di una vicenda che può segnare non solo il destino di un popolo, ma anche la tenuta dell'opzione nonviolenta e della fiducia nella diplomazia e nel diritto internazionale. Anche per questo ci deve interessare il popolo saharawi, perché con loro rischia di scomparire il diritto, schiacciato nella morsa degli interessi geopolitici contrapposti.

È presente in Sahara occidentale la missione ONU MINURSO che, oltre a monitorare il cessate il fuoco, si occupa di garantire il rispetto delle zone assegnate fra truppe marocchine e Fronte Polisario. Lo scorso aprile il Consiglio di sicurezza ONU ha prorogato per un anno il mandato della missione ed ha riaffermato di voler garantire l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale cercando di far superare la situazione di stallo in cui i negoziati si trovano da troppo tempo.

A fine aprile il Consiglio di sicurezza dovrà emettere l'ennesima risoluzione sul conflitto marocchino-saharawi, dove oltre alla proroga della MINURSO si punta ad ampliare il suo mandato alla tutela dei diritti umani dei saharawi, costantemente violati in maniera del tutto impunita.

L'ampliamento della missione ONU è stata chiesta dalla maggioranza dei membri del Consiglio di sicurezza ONU perché oggi i caschi blu presenti assistono ad episodi di repressione da parte di forze militari e di polizie verso i civili saharawi senza poter intervenire perché il mandato della missione non lo consente.

Anche Amnesty International ha chiesto che venga avviata una indagine sulle violazioni dei diritti umani, sulla base delle denunce arrivate riguardanti episodi di tortura e sparizione di persone poi ritrovate in fosse comuni.

Ricordiamo bene che nel febbraio 2013 un tribunale militare marocchino ha inflitto pesanti pene - da un minimo di due anni e mezzo di detenzione all'ergastolo - per 25 civili e difensori dei diritti umani saharawi arrestati nel corso dell'operazione militare che portò allo smantellamento del campo di protesta pacifico saharawi di Gdem Izik l'8 novembre 2010.

Un processo fondato su dichiarazioni estorte con la tortura, viziato da gravissime irregolarità e dalla mancanza di prove evidenti al punto che forti perplessità sono state espresse dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Secondo quanto dichiarato poi da Amnesty International, il Governo marocchino ha respinto l'invito da parte del Comitato ONU contro la tortura di assicurare un'indagine

imparziale sui fatti di Gdem Izik, che si conclusero con un pesante bilancio di vittime, feriti ed arresti indiscriminati.

Chiediamo al Governo di intervenire per una revisione dei processi, che dovranno essere affidati alla giustizia civile, perché vengano assicurati i diritti alla difesa ed all'equo processo e perché si apra un'indagine indipendente per accertare le responsabilità dei militari marocchini nei fatti sanguinosi di Gdem Izik.

Da qui l'importanza della mozione che stiamo votando che chiede, tra l'altro, al Governo italiano di svolgere un ruolo attivo in Unione europea ed in sede internazionale per favorire la ripresa di negoziati diretti, sotto egida ONU, tra Regno del Marocco e Fronte Polisario, al fine di giungere, nel più breve tempo possibile, a una soluzione conforme alle risoluzioni delle Nazioni Unite, che rispetti il diritto all'autodeterminazione del popolo saharawi ed anche per aggiornare il mandato della missione ONU MINURSO, sulla base dei più recenti analoghi modelli approvati dal Consiglio di sicurezza, che includano anche specifici compiti in materia di rispetto dei diritti umani e sicurezza per la popolazione civile.

Promuovere in tempi rapidi una soluzione equa e giusta nel pieno rispetto delle risoluzioni ONU e del diritto internazionale è essenziale per dare alle nuove generazioni elementi di speranza per il futuro, consapevoli che la questione saharawi è uno dei focolai più importanti del Sahel.

Consideriamo solo un rinvio temporaneo il non riconoscimento dello *status* diplomatico alla rappresentanza in Italia del Fronte Polisario come è stato fatto in passato con altri movimenti di liberazione riconosciuti dall'ONU, ma comprendiamo l'importanza politica e diplomatica per la nostra azione di governo di una approvazione all'unanimità.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Gibiino sulle mozioni 1-00129 e 1-00242

Signor presidente, onorevoli colleghi, questa mozione intende sollecitare il Governo a farsi promotore e protagonista di una iniziativa per la libertà e la autodeterminazione di un popolo da troppo tempo oppresso. Come tutti ricordiamo, il popolo del Sahara occidentale è composto da tribù che risiedono in quella striscia di deserto sahariano affacciata sull'oceano Atlantico.

Questo popolo ha dovuto subire il lungo dominio coloniale: una potenza occupante che si è resa protagonista, non diversamente da altre situazioni di controllo coloniale, di pratiche di sfruttamento della popolazione autoctona e di continui soprusi su di essa, portando alla conseguente formazione di una organizzata resistenza saharawi. Purtroppo la Spagna non è stata l'unica protagonista dell'oppressione del popolo saharawi: infatti il Marocco si è poi rivelato altrettanto metodico nel prendere possesso e in seguito nel controllare con pugno di ferro l'area del Sahara occidentale e la sua popolazione.

Per ricordare brevemente le origini storiche della questione, i saharawi, abitanti originari della regione, hanno visto le loro speranze di indipendenza e autoregolamentazione riaccendersi con l'avvio del processo di decolonizzazione dopo la Seconda Guerra mondiale: erano proprio i marocchini, i vicini del nord, a fornire il più immediato esempio di un popolo che lotta per la giusta indipendenza. Si guardava con favore alla vicenda del Marocco al punto che molti saharawi si erano arruolati nell'Armée de la Liberation operante nel sud della regione.

Ma mentre il Sahara occidentale continuava a rimanere sotto il dominio coloniale spagnolo, il Marocco conquistava l'indipendenza nel 1956: si cominciava a guardare alle dune desertiche che ospitavano il popolo saharawi e che si trovano a sud dei confini marocchini come territori da annessi al neonato Regno indipendente per estendere la sovranità marocchina sull'intera regione. Le ambizioni di controllo dell'area da parte del Marocco si sono manifestate a seguito dell'intenzione spagnola di promuovere, entro il 1975 e sotto gli auspici delle Nazioni Unite, un *referendum* sull'indipendenza e per l'autodeterminazione delle popolazioni del Sahara occidentale: il re del Marocco Hassan II annunciava, infatti, una marcia popolare di occupazione pacifica di 350.000 persone. I marciatori, reclutati in tutto il Paese, ricevevano una copia del Corano e delle bandierine verdi, il colore dell'Islam: da qui l'appellativo di «Marcia verde». Un'operazione che nella sostanza ha rappresentato una vera e propria invasione del territorio saharawi con forze di polizia e militari marocchine.

La sigla della resistenza saharawi, formatasi nel maggio del 1973 da un piccolo nucleo di nazionalisti, è rappresentata dal Fronte Polisario: stante l'obiettivo finale dell'indipendenza del Sahara occidentale, la preoccupazione principale del Polisario in quella concitata fase di rivoluzione degli assetti politici della regione, diventava la protezione della popolazione civile dagli attacchi dell'esercito marocchino. Migliaia di persone, come in un esodo di massa, si davano infatti alla fuga sotto i bombardamenti dell'aviazione marocchina e, attraverso il deserto, arrivavano fino al confine algerino: lì, nei pressi di Tindouf, veniva allestita una prima tendopoli di accoglienza, che ancora oggi è la sede del Fronte Polisario. Nel 1976 il Fronte Polisario decide di proclamare l'indipendenza e la nascita della Repubblica Araba Saharawi Democratica (RASD).

La Repubblica Araba Saharawi Democratica viene riconosciuta dall'Unione africana e circa altri ottanta Stati nel mondo e attualmente riveste lo *status* di osservatore nell'Assemblea delle Nazioni Unite. Mentre la guerriglia contro il Marocco è terminata con il cessate il fuoco del 1991, la promessa di celebrare un *referendum* sullo statuto definitivo del Sahara Occidentale purtroppo non è stata ancora mantenuta. Nel 2013 la durata della missione ONU (MINURSO) nel Paese è stata prorogata fino al 30 aprile 2014, per consentire l'esame di una nuova proposta di pace attraverso la ripresa di negoziati diretti tra il Fronte Polisario e il Marocco: le Nazioni Unite auspicano una soluzione secondo cui la Repubblica Democratica Araba Saharawi sarà soppressa e sostituita con l'Autorità per il Sahara Occidentale. L'Autorità dovrebbe avere il compito di assicurare l'autonomia del territorio sotto il governo marocchino durante un periodo di transizione al termine del quale è previsto un *referendum* per l'indipendenza del Sahara occidentale.

Noi riteniamo fondamentale che oggi il Governo italiano si impegni perché si giunga ad una soluzione efficace per una popolazione che da troppo tempo rivendica il proprio diritto all'autodeterminazione senza essere convintamente appoggiata dai principali attori internazionali.

Noi riteniamo che il nostro Paese debba assumere un ruolo di protagonista nel riaccendere i riflettori della comunità internazionale su un conflitto che brucia sotterraneo da lunghissimi anni.

Oggi intendiamo richiamare l'attenzione del Governo perché si faccia promotore di nuove iniziative a livello internazionale per garantire il rispetto di alcuni principi basilari e irrinunciabili da porre a fondamento di qualsiasi negoziato: non vogliamo più, colleghi, dover registrare casi di gravi violazioni dei diritti fondamentali dei detenuti saharawi nelle carceri marocchine, dover assistere passivamente a casi in cui si negano le più necessarie forme di manifestazione della personalità individuale ai danni del popolo saharawi e si calpestano le libertà più intime dell'essere umano. Con questa mozione vogliamo esprimere la convinzione che il nostro Paese rappresenti un attore fondamentale nel percorso di negoziato verso la soluzione del conflitto: crediamo che ci sia bisogno *in primis* di un aiuto concreto, di sostenere economicamente i profughi saharawi nei campi di Tindouf, ma anche di un impegno politico per permettere ad osservatori internazionali di verificare sul campo la situazione del popolo saharawi e le condizioni di vita quotidiane di quelle persone.

In conclusione, la situazione di stallo diplomatico a livello di negoziati bilaterali e l'inefficacia della missione delle Nazioni Unite, che finora non ha portato ai risultati sperati, rendono secondo noi necessario un richiamo forte e deciso da parte del nostro Paese nel quadro dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali: richiamo affinché il popolo saharawi veda finalmente riconosciuti i propri diritti all'esistenza quale comunità che si autogoverna nella cornice di un proprio territorio indipendente.

Per tutte queste ragioni il sottoscritto presentatore della mozione annuncia il convinto voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Spilabotte sulle mozioni 1-00129 e 1-00242

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vice Ministro, nell'agosto del 1988, il Regno del Marocco sottoscriveva un piano di pace delle Nazioni Unite che poneva fine ad uno stato di tensione e di conflitto armato con il fronte Polisario.

Sottoscrivendo quel piano di pace il Marocco, di fatto, riconosceva l'esistenza di una questione

politica, quella dell'autodeterminazione nei territori del Sahara occidentale. Nel piano di pace era compreso lo svolgimento di un *referendum* sull'autodeterminazione e questo fatto accese tra le popolazioni saharawi e nell'opinione pubblica mondiale forti speranze di pace, destinate purtroppo a rimanere deluse. Ancora oggi, infatti, il piano di pace resta inattuato: si è arenato sugli scogli della definizione del corpo elettorale e delle garanzie per lo svolgimento del *referendum*. Nel maggio del 1996 l'ONU si è vista costretta a sospendere le operazioni di identificazione degli elettori, sancendo così uno stato di impasse che sta producendo conseguenze molto gravi.

C'è un problema di violazione dei diritti fondamentali nei territori occupati, le condizioni di vita dei profughi presenti nel Sahara algerino sono sempre più intollerabili, torna il rischio della ripresa del conflitto armato. E sarebbe l'ennesimo spargimento di sangue nel continente africano. Ecco il punto.

La comunità internazionale non può rimanere inerme di fronte a questa situazione, deve far sentire la sua volontà di pace e la sua adesione ai valori del rispetto dei diritti umani e democratici. Per questo è importante che il Parlamento italiano si pronunci, e per questo il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della mozione che ha come primo firmatario il senatore Vaccari.

Approvando questa mozione, condividendone quindi gli obiettivi, il Senato può farsi interprete, peraltro, della spinta solidaristica che nel corso degli ultimi anni ha visto impegnati, con il popolo saharawi, decine di Comuni, di Province, di Regioni, di associazioni, di ONG e migliaia di cittadini italiani.

Nessuno disconosce o sottovaluta il ruolo che può svolgere il Regno del Marocco per la stabilità e la cooperazione in un'area così carica di tensione e problemi.

Quella che stiamo oggi discutendo è una mozione che spinge verso il dialogo e la pace, verso il rispetto dei principi affermati dalle Nazioni Unite, che chiede al Governo un impegno umanitario, politicamente attivo, fedele ai valori della democrazia e dell'autodeterminazione dei popoli. E sappiamo che il Governo, con la presenza della ministra Mogherini agli esteri, sensibile alla causa del popolo saharawi e membro del relativo intergruppo parlamentare, saprà rappresentare fino in fondo le istanze che scaturiscono dal voto di oggi.

E questa mozione approda in Aula alla vigilia di un importante appuntamento internazionale: lo svolgimento del Consiglio di sicurezza dell'ONU previsto per il mese di aprile 2014.

Il voto condiviso su questa mozione ci permetterà di chiedere e ribadire che il mandato della missione MINURSO venga integrato e aggiornato sulla base dei più recenti ed analoghi modelli approvati dal Consiglio di sicurezza, che includono anche specifici compiti in materia di rispetto dei diritti umani; la MINURSO infatti è l'unica missione dell'ONU che non possiede il potere di difesa dei diritti umani, e questo è di fondamentale importanza laddove ai detenuti saharawi nelle carceri marocchine deve essere ancora garantito il pieno diritto ad un equo giudizio. Diventa essenziale ottenere garanzie da parte del Governo del Marocco sul rispetto dei diritti fondamentali, come il diritto di espressione, di associazione e di riunione e la libertà di ingresso e movimento nel proprio territorio, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite. Le anticipazioni del Vice Ministro ci rassicurano in tal senso.

Il nostro atto di indirizzo fa seguito a molte iniziative parlamentari, molte mozioni e risoluzioni approvate, ad audizioni, missioni nel Sahara occidentale, che mi fanno dire che il Parlamento italiano ha costantemente seguito il conflitto del Sahara occidentale. Tutto ciò è avvenuto in analogia a molti Comuni, Province e Regioni italiane, gemellate con autorità locali dei campi dei saharawi rifugiati nel deserto algerino, che ospitano bambini garantendo loro cure mediche. Ci troviamo innanzi ad una rete di volontariato ampia e senza colore politico. Può apparire strano che una così ampia solidarietà si sviluppi nei confronti di un popolo di cui non c'è quasi traccia sulla stampa e nei notiziari televisivi. Perché non se ne parla? Eppure si tratta dell'ultimo residuo coloniale presente in Africa; un'area calda del pianeta, il Maghreb, tra Marocco, Algeria e Mauritania, un'area, come sappiamo, a rischio terrorismo. Tutti dicemmo, dopo l'11 settembre, che per battere il terrorismo bisognava innanzitutto prosciugare i bacini di tensione e di potenziale conflitto e questo è indubbiamente un bacino di potenziale e ulteriore conflitto da prosciugare. Sulla grande stampa non se ne parla forse perché - ed è

amaro dirlo - quel popolo rispetta il cessate il fuoco stabilito molto tempo fa dalle Nazioni Unite, non imbraccia kalashnikov, non compie azioni terroristiche. Se questa fosse la valutazione, sarebbe un pessimo segnale da parte della comunità internazionale, come a dire se vuoi far sentire le tue regioni devi sparare, uccidere oppure rapire degli occidentali, come avviene nel Delta del Niger o nello Yemen.

Dalla comunità internazionale deve, invece, venire un segnale del tutto opposto, che premia quei movimenti di liberazione che non fanno ricorso alla violenza ed al terrorismo, come il movimento del fronte Polisario. Pertanto dobbiamo occuparcene, dobbiamo trovare una soluzione. Per questo è lodevole l'impegno che da molti anni il Parlamento, in diverse forme, mette per la soluzione del conflitto nel Sahara occidentale. In tutti i suoi atti fin qui compiuti, il Parlamento italiano si è sempre mosso nel solco del lavoro svolto dalle Nazioni Unite, come fa anche la nostra mozione.

Voglio precisare, anche se credo non ve ne sia bisogno, che non c'è da parte dei firmatari di questa mozione nessuna ostilità pregiudiziale verso il Regno del Marocco. Si tratta di un Paese importante e amico dell'Italia, che svolge e può svolgere ancora di più un ruolo chiave per la crescita economica e civile del Maghreb e per quel dialogo euro-mediterraneo al quale il nostro Paese tiene molto: una grande potenza africana, una potenza con rapporti consolidati e distesi con l'Occidente, tanto di ordine politico quanto di ordine economico. Si tratta di uno Stato che ha saputo resistere alle lusinghe e alle influenze del fondamentalismo e degli estremismi e alla tentazione autoritaria. Siamo convinti che il Marocco farà questo ed altro, ancora meglio il giorno in cui si sarà liberato di un conflitto pluridecennale che costa al Marocco, dal punto di vista economico e politico, ad esempio, nelle relazioni con gli altri Paesi africani che riconoscono la Repubblica araba saharawi democratica e con altri Paesi della comunità internazionale.

Infine, com'è evidente a tutti i colleghi, quella in discussione non è una mozione di parte; reca infatti, le firme di esponenti autorevoli di tutti i Gruppi politici ad esclusione del Movimento 5 Stelle. Ringrazio a proposito la senatrice Ghedini e il senatore Romani che hanno fortemente voluto che oggi questa mozione approdasse in Aula. Invito i colleghi del Movimento 5 Stelle a sostenerla.

Una proposizione così ampia può consentirci un voto vasto e unitario che rappresenti un concreto contributo alla pace e alla sicurezza nel Mediterraneo.

Queste sono le ragioni per le quali il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore di tale mozione ed invita tutti i colleghi a fare altrettanto, a far sentire in modo unitario la volontà di pace del Parlamento italiano.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Sul processo verbale:

sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Manconi non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula per motivi tecnici.

Disegno di legge n. 471:

sull'emendamento 1.100, i senatori De Cristofaro, Battista, Bencini, De Monte, Mussini, Romani avrebbero voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2.0.4 (testo 2), identico all'emendamento 2.0.100 (testo 2), il senatore Falanga avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Amati, Anitori, Bellot, Berger, Bignami, Bitonci, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fedeli, Idem, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Russo, Serra, Stucchi, Turano, Valentini, Vicari e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Esposito Stefano e Scibona, per attività della 8ª Commissione permanente; Gambaro, per attività della 10ª Commissione permanente; Donno e Ginetti, per attività della 14ª Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Zin, per attività del Comitato per

le questioni degli italiani all'estero; Fattorini e Divina, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Catalfo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Corsini, Latorre e Orellana, per partecipare ad una conferenza interparlamentare.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni ambientali), nella seduta del 13 marzo 2014, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche ambientali connesse alla prospezione, ricerca, coltivazione ed estrazione di idrocarburi liquidi in mare, anche con particolare riferimento alle conseguenze sulle coste nazionali (*Doc. XXIV, n. 22*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme

Disposizioni in materia di firma del non vedente (1424)

(presentato in data 02/4/2014);

senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme

Modifica dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di rappresentanza dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti nelle commissioni mediche (1425)

(presentato in data 02/4/2014);

DDL Costituzionale

senatori De Petris Loredana, De Cristofaro Peppe, Barozzino Giovanni, Cervellini Massimo, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano

Modifiche alla Costituzione per la riforma del bicameralismo perfetto, la riduzione del numero dei parlamentari e l'assegnazione al Senato di funzioni legislative esclusive e funzioni di vigilanza e di garanzia (1426)

(presentato in data 03/4/2014);

DDL Costituzionale

senatori Battista Lorenzo, Bencini Alessandra, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco

Modifiche degli articoli 64, 65 e 66 della Costituzione, volte ad introdurre il dovere dei membri del Parlamento di partecipare ai lavori parlamentari e la decadenza per assenza ingiustificata e reiterata (1427)

(presentato in data 03/4/2014);

Ministro lavoro

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Renzi I)

Delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione (1428)

(presentato in data 03/4/2014).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 27 marzo al 2 aprile 2014)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 38

AMORUSO: sull'accordo euromediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e il Marocco (4-01181) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

su una giornalista italiana fermata dalla polizia in Venezuela (4-01775) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

D'AMBROSIO LETTIERI: sull'alloggio di un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato (4-00435) (risp. LUPI, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MANASSERO: sulla chiusura per neve del valico del colle della Maddalena in provincia di Cuneo (4-

01470) (risp. LUPU, *ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MUSSINI ed altri: sulla concessione di beni culturali in uso precario (4-01610) (risp. FRANCESCHINI, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*)

PELINO: sull'attuazione di una misura premiale per i dipendenti prevista dalla legge di stabilità per il 2014 (4-01929) (risp. LEGNINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

REPETTI: sulle conseguenze lavorative di un episodio di violenza su una donna (4-01131) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

Interrogazioni

[SCILIPOTI](#) - *Ai Ministri della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il MUOS (mobile user objective system) è un nuovo sistema di comunicazione satellitare a livello globale che il Dipartimento della difesa degli Stati Uniti sta costruendo;

il sistema sarà organizzato in una serie di basi terrestri collegate ad alcuni satelliti in orbita geostazionaria. Ciascuna base sarà composta da 4 grandi antenne a forma di parabola, alte ognuna circa 20 metri, e 3 antenne saranno in funzione, puntate verso i satelliti geostazionari, mentre la quarta sarà tenuta di riserva;

il MUOS funzionerà con una tecnologia simile a quella degli attuali telefoni cellulari e servirà a fornire un supporto per comunicazioni audio, video e per lo scambio di dati. La "cima" dell'antenna sarà costituita da uno dei satelliti, mentre la "base" dagli impianti a terra: negli Stati Uniti quelli di Honolulu (nelle Hawaii, già operativo) e quello di Norfolk, in Virginia. Un terzo sarà costruito in Australia e un quarto alla base della Marina militare statunitense che si trova all'interno della sughereta di Niscemi in provincia di Caltanissetta;

a Niscemi ha già sede una stazione di comunicazione americana che utilizza il vecchio sistema UHF, che il MUOS dovrebbe sostituire. I primi anni di attività del MUOS dovrebbero essere dedicati ai *test* e alla sperimentazione, quindi le vecchie antenne UHF non saranno spente immediatamente. Si stima che tutto il progetto costerà circa 7 miliardi di dollari e al momento non è chiaro quando termineranno i lavori nella base di Niscemi;

i lavori sono stati interrotti e poi ripresi e le autorizzazioni sono state concesse e poi revocate, mentre i tribunali sono stati più volte chiamati a esprimersi su vari aspetti della questione;

nel mese di aprile 2013 il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, che durante la campagna elettorale aveva dichiarato di essere contrario al MUOS, ha ordinato una nuova interruzione dei lavori in attesa che l'Istituto superiore di sanità formulasse un parere sulla pericolosità delle antenne. Il parere è stato pubblicato il 18 luglio e la sospensione dei lavori è stata revocata;

secondo chi si oppone alla costruzione, come il comitato "no MUOS", una volta completata la stazione potrebbe causare tumori e altri danni a causa dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dalle antenne;

sulla questione dei danni alla salute del MUOS sono stati prodotti numerosi studi. La maggior parte, tra cui quelli dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente siciliana (ARPAS), hanno concluso che sia le emissioni delle antenne che si trovano attualmente a Niscemi sia quelle che saranno installate rispettano gli attuali limiti di legge per l'inquinamento elettromagnetico;

lo stesso 18 luglio si è espresso sulla pericolosità del MUOS l'Istituto superiore di sanità, il quale ha dichiarato che, secondo i *test* preliminari, tutte le norme in materia di tutela delle persone dai campi elettromagnetici sono attualmente "rispettate in larga misura";

non si tratta solo di un problema che riguarda la salvaguardia e la tutela dell'ambiente, ma di satelliti che hanno anche il compito, direttamente o indirettamente, di gestire una robotica, delle decisioni algoritmiche, che potrebbero mettere in discussione non soltanto la nostra sicurezza nazionale e mondiale;

le comunità locali sono preoccupate dai rischi connessi all'inquinamento elettromagnetico;

diversi tecnici di livello universitario ritengono che siano superati i livelli di soglia critica;

sono numerosi i satelliti operativi in orbita intorno alla terra, metà dei quali sono in bassa orbita

terrestre, a poche centinaia di chilometri sopra la superficie;
risulta all'interrogante che uno di questi satelliti potrebbe funzionare con un sistema robotico, che agisce con modelli algoritmici, senza alcun controllo da parte dell'uomo;
considerato che il Presidente del Senato il 6 marzo 2014 ha assegnato alle Commissioni riunite 12a e 13a, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del regolamento, l'affare n. 281 concernente le implicazioni sanitarie e ambientali dell'installazione del sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, ciascuno per la propria competenza, di adottare ogni iniziativa volta a fornire maggiore divulgazione delle informazioni, con particolare attenzione ai dati sulle emissioni elettromagnetiche e sulle possibili ricadute sulla salute delle popolazioni coinvolte e prevedere una tempistica definita per la bonifica dei territori sui quali insistono le antenne non più in uso;

visto l'elevato numero di satelliti in orbita intorno alla terra, quali siano le iniziative del Governo italiano per conoscere preventivamente le eventuali cadute di satelliti o di parte di essi a seguito della loro distruzione per malfunzionamento o per il fine ciclo della loro vita e in che modo e da chi verrebbero rimossi;

se risponda al vero quanto esposto in merito al funzionamento di uno di questi satelliti controllato con un sistema algoritmico, ossia senza il controllo dell'uomo, e in caso affermativo se ritengano opportuno non permettere all'uomo di svolgere un'attività di controllo.

(3-00867)

[AIROLA, LUCIDI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia* - Premesso che:

il 20 aprile 2010 il signor Flavio Sidagni, cittadino italiano originario di Crema (Cremona) e dirigente dell'Eni in servizio in Kazakistan, veniva tratto in arresto nella propria casa da funzionari della polizia kazaka, con l'accusa di possesso e spaccio di droghe leggere;

dopo due gradi di giudizio e la condanna definitiva a 6 anni di detenzione il signor Sidagni veniva rinchiuso nel carcere di Atyrau, nel quale sta tuttora scontando la sua pena;

il giorno 8 novembre 2013 è stato firmato ad Astana il Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan sul trasferimento delle persone condannate,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo stiano assumendo per garantire la verifica periodica delle condizioni psicofisiche del signor Flavio Sidagni, la sua protezione riguardo a tutte le forme di assistenza previste dal nostro ordinamento, oltre alla puntuale informazione ai familiari sulla sua situazione medico-sanitaria e un merito ad un eventuale trasferimento in Italia;

se non intendano procedere tempestivamente al deposito in Parlamento del disegno di legge di ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakistan.

(3-00869)

[CANTINI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'articolo 373, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", e successive modifiche, dispone l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per "i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici"; la circolare ministeriale 5 agosto 1997, n. 3973, ha chiarito, conformemente al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 maggio 1993, che l'esenzione è riconosciuta quando i veicoli siano immatricolati a nome di organizzazioni di volontariato legittimate ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 recante "legge-quadro sul volontariato", siano adibiti al soccorso con equipaggiamento ed attrezzature che ne identifichino con evidenza tale destinazione, siano impegnati

nell'espletamento del relativo specifico servizio e siano muniti dell'apposito contrassegno;
l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 43, recante "Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture", prevede che "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, possono essere previste aliquote dei pedaggi ridotte, diritti di utenza ridotti o esoneri dall'obbligo di pagare il pedaggio o il diritto di utenza per (...) autoveicoli di pronto intervento, ivi compresi quelli effettuati mediante ambulanza per il trasporto ed il soccorso di feriti o malati;

secondo quanto segnalato dalla Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia e dall'Associazione nazionale pubbliche assistenze, ANPAS, la società Autostrade per l'Italia SpA, in data 8 luglio 2013, ha dato disdetta, a partire da maggio 2014, dell'accordo per la fornitura di *telepass* esenti in comodato d'uso gratuito, stipulato nel 1999. La disdetta ha riguardato anche altre organizzazioni nazionali di volontariato;

i mezzi di soccorso sanitario delle associazioni di volontariato coprono il 70 per cento dei servizi di emergenza e trasporto di malati ed infermi sull'intero territorio nazionale;

il loro ruolo risulta fondamentale in regioni come la Toscana e l'Emilia-Romagna, dove circa la metà degli interventi coordinati dal 118 è svolto da donne e uomini delle Misericordie;

considerato inoltre che le associazioni ANPAS e Misericordie d'Italia hanno organizzato una manifestazione a Roma il 3 aprile 2014 per protestare contro i "troppi e nuovi vincoli imposti da istituzioni nazionali, enti locali, concessionarie pubbliche e private". Nello specifico, denunciano il sistema di rimborsi e alcune disposizioni normative, come quelle che regolano l'esenzione del pedaggio autostradale, la portata delle ambulanze e la definizione dei veicoli speciali che rendono particolarmente difficoltoso il lavoro di tali associazioni di volontariato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre in essere ogni atto necessario a garantire l'esenzione del pedaggio autostradale ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato, pubbliche assistenze e misericordie e se non ritenga altresì opportuno aprire un tavolo di confronto al fine di definire le necessarie semplificazioni normative, anche alla luce della rilevanza del ruolo svolto nell'interesse sociale.

(3-00870)

[GRANAIOLO](#), [VALENTINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il Ministero dell'interno ha predisposto un progetto di "riordino a saldi invariati" dei servizi di soccorso sul territorio nazionale;

in tale contesto, al distaccamento dei Vigili del fuoco di Viareggio (Lucca) saranno assegnati meno uomini rispetto ai 78 attualmente assegnati, nonostante esso copra anche i comuni di Camaiore e Massarosa con il relativo litorale;

ciò accade mentre si apre contemporaneamente un nuovo distaccamento permanente a Pietrasanta, con un'assegnazione di 28 uomini;

la città di Viareggio vedrà così depotenziato l'importantissimo servizio reso dai Vigili del fuoco, in una realtà che ha sperimentato le terribili conseguenze del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e che, anche per questo, è molto sensibile al tema della sicurezza;

il territorio è, inoltre, molto diversificato, presenta molte zone piantumate a pineta e numerosi edifici di legno, come gli stabilimenti balneari, due dei quali hanno subito un incendio proprio nelle scorse settimane;

nel progetto di riordino non si tiene conto della morfologia del territorio, delle industrie e delle infrastrutture presenti, non si considerano i tempi in un'area caratterizzata da possibili interventi in prossimità e dentro l'acqua, sia sulla costa marina che sul lago di Massaciuccoli, ricca di colline soggette a fenomeni franosi e di impervie montagne dove è già difficile operare per gli attuali Vigili in organico;

insieme alla riduzione dell'organico dei Vigili del fuoco di Viareggio, si paventa la possibile chiusura

del nucleo sommozzatori di Grosseto che garantisce la copertura su oltre 200 chilometri di costa, sull'arcipelago Toscano e sull'isola Elba;

i tagli annunciati indurrebbero gravissime criticità per il lavoro che quotidianamente svolgono i Vigili del fuoco proprio nei territori di Viareggio e di Grosseto, che sono stati teatro di due stragi, quella ferroviaria ricordata e quella della Costa "Concordia",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia attentamente valutato le conseguenze dei tagli e se intenda rivedere le proprie indicazioni in merito al taglio dell'organico dei Vigili del fuoco di Viareggio.

(3-00871)

[COTTI](#), [BERTOROTTA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [DE PIETRO](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

la città di Cagliari è interessata da una estesa porzione di mura fortificate, il cui insieme architettonico è il prodotto di azioni, modificazioni, ampliamenti e sovrapposizioni succedutesi nel tempo e documentate a far tempo dalla fondazione della rocca pisana, risalente al 1217;

tali mura, pur modificate nei secoli, sono tra le più maestose testimonianze di cinta fortificatoria del Mediterraneo e, anche in ragione della lunga condizione di Cagliari quale piazzaforte militare, sono giunte in buono stato di conservazione fino ai giorni nostri;

ogni possibile alterazione delle mura rappresenterebbe un rischio non solo per il paesaggio storico, tutelato ai sensi del "codice Urbani" di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dal vigente piano paesaggistico regionale (PPR), ma anche per il contesto geofisico del luogo che, una volta alterato, comprometterebbe la qualità della vita del luogo e delle persone;

considerato che:

l'area del centro storico di Cagliari è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con decreto ministeriale 8 giugno 1977, in base all'articolo 136 del codice Urbani e, al contempo, in quanto area caratterizzata da insediamenti storici, tutelata mediante uno specifico vincolo paesaggistico dettato dalle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR;

in questo stratificato e delicatissimo contesto è stata a più riprese avanzata l'ipotesi di costruire un parcheggio sotterraneo che, benché più volte rigettato, è stato di recente riproposto ed approvato dall'attuale amministrazione di Cagliari, la quale ha bandito per la sua realizzazione un appalto integrato complesso che prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori necessari alla realizzazione di un sistema coordinato di parcheggi di scambio nel centro storico, che prevede una spesa pari a un importo di circa 11 milioni di euro, con opere tra il fronte occidentale del castello e il quartiere di Stampace, a ridosso di una porzione della cinta fortificata delimitata dalla torre dell'Elefante, dalla cortina di Santa Chiara, dal bastione di Santa Croce e dalla depressione del fosso di San Guglielmo;

per costruire il parcheggio interrato si lavorerà in un'area a «rischio idrogeologico medio alto e rischio archeologico», con opere che interesseranno una superficie di circa 11.000 metri quadrati, e che prevedono la realizzazione di un parcheggio multipiano di 300 posti auto, sulla cui sommità verrebbe realizzata un'area riconvertita alla pedonalità e al verde attrezzato;

il sedime di via del Cammino nuovo, su cui insistono le mura ottocentesche di Cagliari, è tutelato ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come riconosciuto dalla locale Soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici, e insieme alle mura soggiace alle misure di conservazione previste dal successivo articolo 20 (rubricato "Interventi vietati"), che impediscono la distruzione, il deterioramento, il danneggiamento o gli usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione;

atteso che:

le opere da realizzare in prossimità delle mura storiche cagliaritanee, fortemente invasive e in poca coerenza con la candidatura della città di Cagliari a capitale europea della cultura 2019, dovrebbero attuarsi su un tessuto storico, monumentale e paesaggistico prezioso e fragile, in prossimità della torre

dell'Elefante, con implicazioni sul profilo di uno dei luoghi più rilevanti di Cagliari dal punto di vista della riconoscibilità, e rappresentano un rischio serio e documentabile per possibili e irreparabili crolli dovuti all'attività di sbancamento, come più volte denunciato pubblicamente da diverse associazioni ambientaliste, "Italia nostra" *in primis*, dalla stampa locale e dai comitati di cittadini costituitisi a difesa del patrimonio storico cittadino;

l'amministrazione comunale di Cagliari ha ritenuto di poter approvare e realizzare il progetto nelle more dell'adeguamento del piano urbanistico comunale (PUC) al PPR, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. a), n. 4, e comma 2, primo capoverso, della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4, dichiarandolo quindi conforme e coerente con le disposizioni del PPR, in particolare con le prescrizioni dell'articolo 52 delle relative NTA;

la disposizione richiamata dall'amministrazione comunale di Cagliari viola in realtà l'articolo 143 del codice Urbani inderogabile dalla legislazione regionale in quanto normativa di riforma economico-sociale, che riserva ai piani paesaggistici la disciplina dei beni protetti, nonché il principio fondamentale posto dall'articolo 145, comma 3, che prescrive l'immediata prevalenza delle norme di tutela sugli strumenti urbanistici difformi;

in ordine alle prescrizioni dettate dall'articolo 52, comma 3, delle NTA, occorre evidenziare che: «gli interventi sui tessuti edilizi e urbani che conservano rilevanti tracce dell'assetto storico devono essere rivolti esclusivamente alla riqualificazione e al recupero mediante a) manutenzione ordinaria e straordinaria, b) restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380/01, c) ristrutturazione edilizia interna», e da ciò consegue il divieto di qualunque edificazione sull'area, fino all'adeguamento del PUC allo stesso piano paesaggistico;

tenuto conto che:

all'interno della superficie di realizzazione del parcheggio si ritrovano anche numerosi immobili protetti con vincolo storico-culturale e paesaggistico in base alle disposizioni del titolo I del decreto legislativo n. 42 del 2004 e che quelli più importanti rientrano sicuramente la torre dell'Elefante, il "Rivellino piemontese" e le mura del bastione di Santa Croce, tutelati quali «architetture militari storiche fino alla II guerra mondiale» dall'articolo 48, lett. a.6), delle NTA;

la stessa Soprintendenza archeologica locale, nella persona del dottor Marco Minoja, in un articolo apparso sul quotidiano "La Nuova Sardegna", ha riconosciuto la fondata probabilità di ritrovamenti archeologici rilevanti (addirittura una necropoli di epoca romana in via del Cammino nuovo e stratificazioni delle mura nelle epoche successive) per cui ha chiesto fin d'ora «la previsione progettuale di considerevoli somme da destinare alle indagini archeologiche», mentre il progetto esecutivo dovrà prevedere anche somme per «indagini specialistiche»;

le mura di Cagliari, ultimo brano di una delle più poderose cinte fortificate del Mediterraneo, parzialmente aggredite dopo la cancellazione di Cagliari dall'elenco delle piazzeforti (1866), devono essere tanto più conservate nel loro contesto e rese fruibili nella loro residua interesse senza metterne a rischio l'esistenza con opere inutili e invasive,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intenda intraprendere per verificare la correttezza del procedimento avviato dall'amministrazione comunale di Cagliari e, in particolare, se sia in conformità con il decreto legislativo n. 42 del 2004;

quali iniziative, infine, intenda intraprendere al fine di tutelare una fra le principali testimonianze del patrimonio storico e architettonico della città di Cagliari, assicurando la necessaria vigilanza affinché vengano scongiurati sul nascere tutti i possibili rischi connessi alla realizzazione dell'opera.

(3-00872)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MANCONI](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

Michele Ferrulli, 51 anni, è deceduto a Milano la sera del 30 giugno 2011 dopo essere stato bloccato a terra e ammanettato da 4 poliziotti;

presso la Corte d'assise di Milano si sta celebrando il processo per la sua morte in cui sono imputati quattro appartenenti alla Polizia di Stato della Questura di Milano;

la fase dell'arresto è stata videoripresa da una testimone di etnia rom che ha messo a disposizione della famiglia di Ferrulli e della Procura della Repubblica di Milano le immagini del video;

gli agenti sono imputati di omicidio preterintenzionale per aver percosso ripetutamente Ferrulli anche quando era immobilizzato a terra e invocava aiuto, causandone la morte, nonché di falso in atto pubblico per avere riportato circostanze false nella relazione di servizio;

durante l'udienza del 1° aprile 2014 è stato sentito come testimone l'assistente capo Vittorio Sola, istruttore presso la scuola di Polizia giudiziaria per controllo del territorio di Pescara, in merito alle tecniche insegnate nei corsi di formazione per la Polizia di Stato, con specifico riferimento alla fase dell'ammannettamento con ventre a terra e alle modalità concrete di esecuzione di tale manovra, anche su soggetto eventualmente resistente;

l'assistente capo Sola, sollecitato dai legali della famiglia parte civile, che gli chiedevano se fossero previste delle "percussioni" (questo è il termine tecnico che definisce alcuni atti tendenti al controllo della persona che si opponga al provvedimento di polizia) sul soggetto nell'esecuzione della manovra di ammannettamento a terra, rispondeva che esse sono attualmente previste e insegnate nell'ambito delle attività di addestramento della Polizia al fine di indurre il soggetto ad eseguire il movimento auspicato per l'ammannettamento, e che si tratta di una prassi introdotta nella formazione nazionale della Polizia e recepita nei corsi di aggiornamento;

il docente ha affermato più volte che in virtù di tale nuova "prassi" devono intendersi superate le disposizioni di cui al *police self defence* (PSD), da lui riconosciuto come strumento didattico nella formazione nazionale della polizia per quanto riguarda i metodi di difesa e bloccaggio: il PSD consiste in un "metodo basato sulla difesa studiato esclusivamente per la Polizia di Stato";

l'assistente capo Sola ha specificato che il superamento di tale riferimento normativo nazionale conseguirebbe alla circostanza che ad oggi, rispetto a qualche anno fa, gli agenti di Polizia devono fronteggiare persone con corporatura più massiccia e più impegnative da bloccare, come alcuni stranieri o ex militari;

l'inserimento di tale nuova prassi contemplerebbe peraltro un maggiore impatto fisico sulla persona fermata, ed un uso della forza superiore rispetto alle direttive riconosciute come vigenti all'epoca della morte di Federico Aldrovandi e recepite dalla sentenza di primo grado, oggi passata in giudicato, a carico dei 4 agenti ivi imputati, in virtù della testimonianza di colleghi della stessa scuola, nella fattispecie l'ispettore Luciano Capodicasa. Infatti, in virtù della sua deposizione in ordine alle tecniche di ammannettamento, la sentenza del Tribunale di Ferrara si era pronunciata nei seguenti termini a pag. 544, capitolo ottavo: "la persona deve essere immobilizzata ma non deve essere colpita od offesa, tanto meno devono essere prodotte lesioni strumentali all'immobilizzazione. L'idea di ferire, colpire, ledere come passaggio necessario all'immobilizzazione è non solo rifiutata nei protocolli operativi imposti agli operatori di polizia ma non è neppure necessaria o inevitabile neppure in situazioni eccezionali";

il PSD è costituito da un video elaborato dalla Direzione centrale per gli istituti di istruzione del Dipartimento della sicurezza del Ministero dell'interno, con la supervisione, partecipazione e regia del primo dirigente dottor Giuseppe Locantore;

l'assistente capo Sola ha riferito che il PDS non è stato ad oggi né sostituito né ufficialmente aggiornato,

si chiede di sapere:

se risponda al vero l'ufficialità dell'adozione della nuova "prassi" di percussione durante le manovre di ammannettamento con ventre a terra;

se il Ministro in indirizzo confermi che la stessa prassi, non presente nel PSD, sia specificamente prevista per la formazione nazionale e che venga insegnata nei corsi di formazione;

in quale documento essa sia stata recepita e ufficializzata e da quando essa sia insegnata e proposta nei corsi di formazione e aggiornamento.

(3-00868)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SAGGESE - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la deliberazione n. 106 del 4 febbraio 2014 del direttore generale dell'Azienda sanitaria locale di Salerno, adottata in esecuzione del decreto n. 82 del 2013 del commissario per l'attuazione del piano di rientro dal *deficit* sanitario della Regione Campania, prevede un piano di riconversione dei 4 presidi ospedalieri di Eboli, Battipaglia, Oliveto Citra e Roccadaspide, localizzati a sud della città di Salerno; il piano comporta una drastica riduzione dei posti letto assegnati alle medesime strutture ospedaliere; in particolare, si prevede una riduzione dei posti letto ad alta intensità di cura, pari al 50 per cento circa di quelli riservati a rianimazione e terapia intensiva (si passerebbe da 22, spettanti in base al numero degli abitanti, ad 8) e del 41 per cento circa di quelli assegnati alla cardiologia, senza alcuna adeguata soluzione volta a compensare la drastica riduzione in atto;

il decreto del commissario *ad acta* del 27 settembre 2010, n. 49, avente ad oggetto il riassetto della rete ospedaliera e territoriale, aveva previsto che nell'area considerata i 4 presidi ospedalieri fossero chiusi al momento della costruzione dell'ospedale unico sito al centro della valle del Sele, cui sarebbero stati assegnati solamente 328 posti letto;

la deliberazione n. 106 del 2014 prevede invece un accorpamento funzionale tra i 4 presidi ospedalieri, assegnando loro in complesso 328 posti letto, senza considerare che una ripartizione su 4 diversi presidi assicura meno efficienza ed economicità rispetto ad una distribuzione su un unico presidio;

i distretti di Eboli, Battipaglia, Oliveto Citra e Roccadaspide contano oltre 300.000 abitanti, cui ne vanno aggiunti altri 100.000 del distretto di Agropoli, il cui presidio ospedaliero è stato chiuso;

occorre poi aggiungervi un bacino di circa 40.000 abitanti dell'alta Irpinia, i quali in mancanza di strutture ospedaliere ad alta intensità di cura con rianimazione sono costretti ad attraversare la fondo valle Sele-Ofantina per raggiungere il presidio ospedaliero di Oliveto Citra;

un successivo decreto ha inserito il distretto di Agropoli, con il suo presidio ospedaliero, all'interno dell'area della valle del Sele, per motivi di vicinanza geografica;

l'intera area vanterebbe pertanto una dotazione di soli 328 posti letto per le patologie acute, su una popolazione che raggiunge i 450.000 abitanti;

il coefficiente di riparto fra popolazione residente e posti letto per acuti risulterebbe pertanto inferiore ad una unità per 1.000 abitanti, ben al di sotto dello *standard* nazionale di riferimento (pari a 2,7 posti letto per 1.000 abitanti) definito dal patto per la salute 2010-2012 e confermato dalla normativa fissata dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

considerato che:

a motivo della carenza di strutture, gli abitanti della valle del Sele sono costretti a rivolgersi ai presidi ospedalieri delle aree immediatamente adiacenti;

le difficoltà della viabilità, soprattutto verso il sud della provincia, spesso non consentono di raggiungere agevolmente il più vicino polo ospedaliero di Vallo della Lucania, sicché molti abitanti della valle del Sele si riversano sugli ospedali di Salerno o addirittura di Napoli, che, sebbene maggiormente distanti, si raggiungono più facilmente;

i tempi di percorrenza per permettere ai pazienti ad alta criticità di raggiungere i presidi ospedalieri di Vallo della Lucania e di Napoli sono elevati, mettono a rischio la salute dei medesimi pazienti e non rispettano i tempi previsti dalle direttive;

lo *standard* nazionale di riferimento in Campania è salvaguardato, ma a svantaggio della provincia di Salerno e, soprattutto, della valle del Sele, particolarmente penalizzata anche dal punto di vista della dislocazione di alte specialità,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, pur nella considerazione che la Campania rientra fra le Regioni sottoposte a commissariamento per l'attuazione del piano di rientro dal debito sanitario, al fine di garantire a tutti i cittadini parità di accesso ai servizi sanitari e assicurare i livelli essenziali di assistenza al vasto territorio a sud della provincia di Salerno.

(4-01995)

[CROSIO](#) - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* -

Premesso che:

nella notte tra sabato e domenica 2 marzo 2014, l'oleodotto di proprietà Eni "Sannazzaro-Fiorenzuola" è stato preso d'assalto da un gruppo di malviventi nell'area di Campo Madonna, tra Piacenza e Gossolengo;

secondo quanto comunica l'Eni e secondo le notizie diffuse dalla stampa, dall'oleodotto sarebbero stati trafugati circa 2.000 litri di gasolio;

considerato che:

una certa quantità di gasolio è stata sversata sul terreno, interessando un'area di circa 800 metri quadrati, a seguito di un imprevisto durante l'attività di manomissione della tubatura;

la Prefettura ha disposto che sia Eni ad assumere la responsabilità dell'opera di bonifica del sito;

il terreno interessato dallo sversamento è di consistenza ghiaiosa, pertanto più soggetto ad infiltrazioni in profondità,

si chiede di sapere:

quali siano gli interventi previsti per bonificare l'area ed in quanto tempo;

quanti siano i litri di gasolio verosimilmente sversati sul terreno e se esista un pericolo per eventuali contaminazioni delle falde acquifere.

(4-01996)

[MATTEOLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

nel 2003 furono posti in vendita, attraverso le società Scip 1 e Scip 2 create all'uopo, immobili ad uso abitazione di proprietà dell'ex Cpdel, poi divenuti proprietà Inpdap;

tale vendita non riguardò gli immobili ad uso commerciale, che sono rimasti, pertanto, invenduti e quelli detenuti in locazione al momento della scadenza contrattuale sono tuttora sfiti;

un esempio lampante è quello dell'immobile ex Inpdap sito a Firenze, in via Panciatichi 56, venduto per la parte ad uso abitazioni e rimasto inutilizzato, invece, per la parte commerciale che consta di circa 30 uffici, ciascuno di 100 metri quadri, numerosi *box* auto, spazi per alcune migliaia di metri quadrati;

è evidente il danno erariale dovuto a molteplici fattori: al mancato introito dei canoni di locazione, all'obbligo per l'ente proprietario (attualmente l'Inps) di accollarsi le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le spese condominiali;

tale danno non è stato rilevato dalla Corte dei conti,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda porre in essere per accertare le responsabilità di un tale spreco di risorse pubbliche che, come risulta all'interrogante, non è circoscritto al caso fiorentino, ma al contrario è diffuso su tutto il territorio nazionale e persiste ancora oggi;

se non ritenga doveroso, visto anche il delicato momento di crisi che il Paese sta attraversando, individuare soluzioni che favoriscano il corretto e proficuo utilizzo delle risorse pubbliche, soprattutto alla luce dei tanti sacrifici richiesti ai cittadini.

(4-01997)

[STEEANI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della difesa* - Premesso che:

come in larga parte delle zone settentrionali del Paese, anche la provincia di Vicenza sta sperimentando una significativa crescita dei reati contro il patrimonio, soprattutto dei furti nei negozi e nelle abitazioni, ma altresì di sottrazione di manufatti in rame ed altri metalli in luoghi di culto e persino nei cimiteri, che sta determinando una diffusa e acuta sensazione di insicurezza tra i cittadini;

la situazione è puntualmente documentata dalla stampa locale, in particolare dal quotidiano "Il Giornale di Vicenza", che ha dedicato ai furti compiuti nella propria area di distribuzione ben 136 articoli nei 2 mesi compresi tra il 14 novembre 2013 e il 14 gennaio 2014;

è in atto, quindi, una vera e propria emergenza, che le forze dell'ordine non riescono più a fronteggiare, a dispetto dell'abnegazione e della dedizione dimostrate, ormai quantitativamente insufficienti in

rapporto alle dimensioni della sfida;

alle già complesse incombenze ordinarie si sono recentemente aggiunte quelle determinate dall'assorbimento e dalla gestione di un certo numero di immigrati clandestini giunti dall'Africa; ciò nonostante, secondo indiscrezioni raccolte dalla stampa locale, sarebbe imminente la soppressione del presidio dei Carabinieri a Bassano del Grappa (Vicenza), che sarebbe avversata dallo stesso prefetto territorialmente competente, oltre che dalla cittadinanza e dall'imprenditoria locale, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano o meno tener conto della situazione di oggettivo disagio determinata dal degrado delle condizioni di sicurezza nel comune di Bassano del Grappa e se non giudichino opportuno rinunciare al proposito di sopprimere il presidio locale dell'Arma dei Carabinieri.

(4-01998)

[CENTINAI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

il 29 marzo 2014 c'è stato un incontro cui hanno partecipato l'ex ministro Cécile Kyenge e l'on. Chiara Scuvera, ospiti dell'istituto magistrale "Adele Cairoli" di Pavia, dove si è parlato di razzismo e discriminazione;

la mattina, davanti alla scuola, è iniziata la distribuzione di volantini che riportano la seguente frase: «Preside Rubicono vergogna, che dibattito è senza contraddittorio»;

il preside Rubicono avrebbe chiamato immediatamente la Digos e avrebbe dato mandato al suo avvocato di sporgere querela, motivando il tutto con l'interruzione delle attività didattiche della scuola, adducendo inoltre un tentativo di limitazione della sua libertà e minacciando uno scontro senza fine contro coloro che egli avrebbe definito intolleranti;

proprio nello stesso istituto, all'interrogante era stato impedito di partecipare a un incontro con i ragazzi quando non era in corso una campagna elettorale;

si contesta il fatto che un politico sia entrato in una scuola, specie durante la campagna elettorale, per di più senza il contraddittorio di altri esponenti politici, quando sarebbe invece meglio che i politici non entrassero nelle scuole a fare propaganda politica;

a giudizio dell'interrogante, forse, si è trattato di un'iniziativa a fini meramente elettorali, a 60 giorni dalle elezioni europee, ma bisogna ricordare che gli studenti sono studenti e non potenziali elettori da forgiare e abbindolare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto avvenuto in questa scuola di Pavia;

se non ritenga di censurare formalmente il preside per non aver rispettato le regole di base per un normale contraddittorio nel corso di un incontro pubblico;

quali fini educativi possa avere un dibattito senza alcun contraddittorio politico.

(4-01999)

[MANCUSO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il Consorzio per le autostrade siciliane è un ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della Regione Siciliana, costituito nel 1997 dall'unificazione (articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 93) di 3 diversi consorzi concessionari ANAS operanti in Sicilia;

i suoi scopi sociali risultano essere il completamento dei lavori di costruzione non ancora realizzati delle autostrade Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e Siracusa-Gela, la realizzazione di eventuali altre iniziative nel settore autostradale e stradale di cui il consorzio dovesse risultare concessionario o affidatario, nonché l'esercizio dell'intera rete assentita in concessione o affidata;

è attualmente concessionario ANAS di 2 importanti arterie autostradali della regione, la A20, che collega la città di Messina e la città di Palermo, e la A18, la quale unisce le città di Messina e Catania, facente parte dall'asse viario europeo E45;

ad oggi risultano essere diversi procedimenti aperti dalla Procura della Repubblica italiana a carico del consorzio, a causa di presunti sprechi di denaro pubblico, nonché per la mancanza di adeguati sistemi di sicurezza e di manutenzione nei tratti autostradali da esso direttamente gestiti, nonostante il

contratto di concessione li preveda quali elementi essenziali;
dai documenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emergerebbe che a carico del Consorzio per le autostrade siciliane è stata richiesta la decadenza dalla concessione con decreto interministeriale n. 457 del 5 luglio 2010, registrato alla Corte dei conti in data 4 novembre 2010, e notificato alla società concessionaria in data 29 novembre 2010, al provvedimento ha avuto seguito un lungo contenzioso conclusosi con sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa in cui veniva dichiarato nullo il decreto interministeriale del 5 luglio 2010, n. 457;

considerato che:

la società ANAS avrebbe già più volte diffidato il Consorzio in ordine ad inadempienze circa la sicurezza stradale, minacciando altresì la revoca della stessa concessione, con contestazioni che spaziano dalla manutenzione delle piste alla segnaletica sia orizzontale che verticale, dai *guardrail* agli impianti elettrici, dalle opere in verde agli impianti telematici di esazione, in riferimento ai due tratti autostradali;

attualmente i cittadini siciliani che intendono usufruire della A18 e della A20, sono tenuti al pagamento di un pedaggio, vista la vigenza della concessione del tratto al consorzio, per l'utilizzo delle infrastrutture e per i servizi offerti agli utenti;

il pagamento di un pedaggio autostradale per la percorrenza del tratto può trovare giustificazione in tutti quei casi in cui la società divenuta concessionaria del tratto viario considerato si impegni contrattualmente ad assicurare un servizio migliore di quello altrimenti offerto dalla rete stradale non affidata a gestione esterna, ovvero a sostenere le spese per l'ammodernamento, l'innovazione, la gestione e la manutenzione;

attualmente risultano diversi i sinistri direttamente ovvero indirettamente imputabili a inadempienze nella sicurezza e nella manutenzione stradale e tali tratti autostradali sono stati teatro, negli ultimi anni, di numerosi incidenti stradali mortali provocati dalle precarie condizioni di manutenzione;

l'interrogante ha avuto notizia dell'ultimo gravissimo episodio avvenuto sull'autostrada Palermo-Messina, dove il conducente di un mezzo pesante ha perso il controllo all'interno della galleria Battaglia rimanendo al centro della carreggiata e provocando l'impatto di un'autovettura, che ha causato la morte di due genitori e di uno dei due figlioletti passeggeri;

nella stessa zona, in un'altra galleria, quella di Bonfornello, nei mesi scorsi sono avvenuti altri incidenti "misteriosi", l'ultimo nel mese di agosto 2013 quando ha preso fuoco un mezzo pesante che trasportava rifiuti. Sarebbero una ventina i casi strani denunciati all'interno di quest'altro *tunnel*. Tra questi anche episodi di automobili che improvvisamente si sono spente per il *blackout* dell'impianto elettrico con conseguente blocco del motore. L'ANAS alcuni anni fa aveva annunciato un monitoraggio degli impianti della galleria, mentre l'Arpa, l'agenzia regionale per l'ambiente, ha installato due colonnine all'ingresso e all'uscita delle gallerie, in grado di rilevare alte frequenze,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda assumere iniziative urgenti per verificare la presenza di gravi inadempienze da parte del Consorzio per le autostrade siciliane nei sistemi di sicurezza e manutenzione stradale, tali da attentare alla sicurezza dei cittadini siciliani che percorrono le due arterie autostradali affidate alla sua diretta gestione;

se intenda verificare la sussistenza delle ragioni che hanno dato vita al contratto di concessione delle autostrade A18 e A20, e se non ritenga iniquo il pagamento di un pedaggio da parte dei cittadini siciliani che le utilizzano;

se intenda impegnarsi affinché le agevolazioni introdotte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a favore dei pendolari italiani, le quali prevedono esenzioni fino al 20 per cento sui costi dei pedaggi autostradali, vengano celermente fatte applicare anche dal Consorzio per le autostrade siciliane in tutta la rete di sua competenza;

se ritenga di intervenire al fine di garantire le condizioni necessarie ad una gestione efficiente e trasparente delle tratte devolute al consorzio e se non intenda valutare l'opportunità di revocare le

concessioni.

(4-02000)

MUNERATO - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:

due anni fa con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato approvato un ambizioso provvedimento mirante alla revisione della spesa pubblica;

da diverse settimane, così come risulta da numerose indiscrezioni di stampa confermate anche dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, l'amministrazione dell'interno starebbe definendo il piano di riassetto e revisione delle proprie strutture, dando attuazione per le parti di propria competenza alla *spending review*;

da tale riassetto e revisione discenderanno certamente ulteriori contrazioni di personale, destinate a riverberarsi anche sugli organici della Polizia di Stato, già scesi a circa 95.000 unità negli scorsi anni, in seguito alla politica di blocco del *turnover* adottata dai Governi che si sono succeduti in questi anni; la razionalizzazione allo studio comporterà interventi sui presidi di tutte le specialità della Polizia di Stato, vale a dire la stradale, la ferroviaria, quella di frontiera e quella postale. Specialmente preoccupanti appaiono proprio i tagli ipotizzati su quest'ultima specialità, in ragione della crescita del crimine cibernetico e della necessità, più volte prospettata, di potenziare le difese dell'ordinamento rispetto alla minaccia "*cyber*", e che gli interventi sui presidi della Polizia di Stato sia inoltre associata una rivisitazione sul territorio della dislocazione delle compagnie dell'Arma dei Carabinieri e dei reparti speciali;

le razionalizzazioni e le soppressioni coincidono con una fase espansiva delle attività della criminalità, che ormai si allargano in tutto il Paese, interessando anche aree che ne erano rimaste libere fino a qualche anno fa, forse anche per effetto della grave crisi economica. In effetti, secondo gli ultimi dati ufficiali del Ministero dell'interno riferiti al 2012, i crimini denunciati complessivamente risultano aumentati dell'1,3 per cento ed ormai pari a circa 2,8 milioni, ossia 36.000 in più rispetto al 2011, mentre l'analisi per tipologia di reato evidenzia come il peggioramento più pesante si stia registrando sul versante dei reati predatori, spesso perpetrati con modalità particolarmente violente. Oltre la metà delle denunce ha infatti riguardato la sottrazione di beni, ossia i furti: oltre 1,5 milioni, in aumento del 4 per cento rispetto al 2011, in particolare quelli in casa, sia come numero (quasi 273.000) che come incremento (circa il 16 per cento in più); seguono i borseggi, che si avvicinano a 150.000 con un aumento dell'11 per cento, le frodi (114.000 con un aumento dell'8 per cento), le rapine (42.000 con aumento del 5 per cento) e gli scippi (20.000 con un aumento del 14 per cento);

ad aggravare le condizioni di insicurezza dei cittadini, si aggiunge l'allarmante numero di clandestini che continuano ad arrivare senza alcun controllo sul nostro territorio: dal 18 ottobre 2013 ad oggi, in solo 5 mesi, l'operazione "Mare nostrum" ha tratto sulle coste italiane circa 14.000 immigrati clandestini e, se nel 2013 i clandestini giunti in Italia sono stati 42.925, solo dall'inizio del 2014 gli arrivi hanno già superato quota 8.500, e il Viminale ha fatto sapere che il dato è di oltre 10 volte maggiore a quello registrato nello stesso periodo del 2013: un vero e proprio *record*, e che, con riguardo all'espulsione dei sempre più numerosi clandestini presenti sul territorio, risultano inoltre a tutt'oggi ancora chiusi ben 6 degli 11 centri di identificazione ed espulsione esistenti;

nella mattinata di mercoledì 2 aprile 2014, dopo un'indagine iniziata a Brescia nel marzo 2011, e con un ingente dispiego di numerosi mezzi e uomini, sono state arrestate 24 persone tra Brescia e Padova con l'accusa di reati che vanno dall'associazione con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, alla fabbricazione e detenzione di armi da guerra;

stando alle prime notizie di stampa, e secondo i Carabinieri del Ros intervenuti, il gruppo di persone arrestate, e che perseguiva l'obiettivo dell'indipendenza del Veneto dallo Stato italiano, aveva già raccolto centinaia di adesioni, con l'apertura di un conto corrente nel quale erano confluiti somme di denaro e libere offerte che arrivavano da artigiani, operai e casalinghe;

la conclusione dell'operazione, durata circa 3 anni, giunge proprio nei giorni immediatamente successivi alla conclusione di un *referendum* consultivo *on line* tenutosi in Veneto, e che ha sancito,

così come riportato dagli organizzatori, che la maggioranza dei veneti è favorevole all'indipendenza del Veneto, e a pochi giorni altresì dall'approvazione nelle competenti Commissioni consiliari della Regione Veneto di due progetti di legge per l'avvio di un *referendum* per l'autodeterminazione del popolo veneto,

si chiede di sapere se non ritenga opportuno, alla luce dei pesanti tagli annunciati dal Governo sulle forze di polizia, per quanto riguarda sia il numero dei mezzi che il personale operativo, precisare adeguatamente, anche avvalendosi degli organi competenti, il costo complessivo sostenuto in termini di risorse investigative per la finalizzazione dell'operazione investigativa di cui sopra, specificando altresì se e quali reparti delle forze dell'ordine comprese nei medesimi territori dove la stessa operazione è avvenuta, ovvero tra Brescia e Padova, potranno essere interessati da misure di riduzione di organico e di dotazione dei mezzi finalizzate al conseguimento di risparmi di spesa pubblica.

(4-02001)

[LEZZI](#), [DONNO](#), [BUCCARELLA](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [FUCKSIA](#), [TAVERNA](#), [MORRA](#), [VACCIANO](#), [SERRA](#), [MANGILI](#), [CAPPELLETTI](#), [PUGLIA](#), [MONTEVECCHI](#), [MOLINARI](#), [AIROLA](#), [COTTI](#), [DE PIETRO](#), [GIROTTI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il piano di smaltimento dei rifiuti nel basso Salento (ex bacino ATO, ambito territoriale ottimale, Lecce 2, oggi OGA, organo di governo d'ambito, di Lecce) prevede la realizzazione di una discarica di servizio sulla falda acquifera che rifornisce quasi la metà dei comuni salentini da mezzo secolo nel territorio di Corigliano d'Otranto. Tutto ciò è stato possibile con il meccanismo della deroga alla normativa vigente, sia nazionale che regionale. La costruzione della discarica è in aperto contrasto con il piano di tutela delle acque della Regione Puglia (adottato con delibera n. 883 del 19 giugno 2007), che mira alla prevenzione dell'inquinamento delle acque. Questo importante piano di tutela regionale da un lato inserisce l'intero agro di Corigliano d'Otranto in zona di protezione speciale idrogeologica in cui è vietata l'apertura di nuove discariche, ma dall'altro consente l'apertura e l'esercizio di nuove discariche se inserite nel piano regionale dei rifiuti;

nel sottosuolo dell'area di Corigliano d'Otranto sussiste l'unica falda acquifera in grado di soddisfare le esigenze del Salento (l'80 per cento dell'acqua potabile del Salento è contenuta in questa falda), la cui compromissione potrebbe creare problemi di ordine pubblico, igienico-sanitari e danni al turismo;

l'unico studio idrogeologico acquisito dalla Regione Puglia per valutare i possibili rischi che deriverebbero dalla realizzazione di una discarica sulla falda acquifera di Corigliano d'Otranto è stato commissionato ad un libero professionista dalla stessa ditta appaltatrice e non ad enti terzi, università o centri di ricerca come sarebbe stato auspicabile;

la pronuncia positiva di compatibilità ambientale (determinazione del settore ecologia della Regione Puglia n. 217 del 14 aprile 2008) conclusasi col rilascio positivo della valutazione d'impatto ambientale si è basata su questo unico studio;

considerato che:

nel 2002 uno studio dell'Istituto di ricerca protezione idrogeologica, istituto del CNR, di Bari concludeva che "la vulnerabilità dell'acquifero di Corigliano è risultata notevole, da alta a molto elevata, mentre la qualità delle acque - per quanto tuttora buona - si è dimostrata sensibile alla posizione e all'azione di centri di pericolo e i rischi di degrado qualitativo sono risultati non trascurabili";

nelle premesse dello studio idrogeologico condotto dalla ditta Cogeam (appaltatrice dei lavori) si concorda pienamente con il lavoro dell'IRPI rilevando l'esistenza di intense fratturazioni nella roccia sopra la falda, tuttavia nelle conclusioni tale problematica non viene più considerata e si dice che le impermeabilizzazioni offriranno un "adeguato livello di protezione";

il coordinamento civico per la tutela del territorio e della salute dei cittadini, con sede presso il Tribunale dei diritti del malato di Maglie (Lecce), ha chiesto una perizia tecnica ad un esperto del CNR-IRPI le cui conclusioni evidenziano che "l'impermeabilizzazione non è in genere sufficiente a

scongiurare rischi di perdite fluide dalle discariche" e che "per quanto possa essere perfetta la realizzazione e la conduzione di una qualsiasi discarica, questa non è esente da rischi di perdite fluide e per questo motivo non si può prescindere da attività di monitoraggio stabilite per legge proprio per verificare l'assenza di perdite";

il dipartimento di Geologia ambientale dell'università del Salento ha condotto una perizia tecnica che ha dato parere sfavorevole alla realizzazione della discarica sulla falda acquifera di Corigliano d'Otranto per i possibili rischi d'inquinamento dell'acqua e la totale assenza di altre sorgenti o falde acquifere nel territorio;

nelle aree immediatamente adiacenti al sito scelto per la discarica sulla falda acquifera sono presenti alcune faglie, che costituiscono il bordo orientale della Serra di Corigliano, che potrebbero aver indotto un'intensa fratturazione dei corpi rocciosi andando a costituire delle facili vie di infiltrazione in falda del percolato eventualmente sfuggito dal fondo della discarica;

all'inizio degli anni '80 l'allora Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP) aveva espresso le proprie incondizionate riserve sull'opportunità e sui rischi di avere una discarica sulla falda acquifera, imponendo al Comune di Corigliano d'Otranto la chiusura di una precedente e più piccola discarica di rifiuti solidi urbani;

l'impianto di biostabilizzazione di Poggiardo (Lecce), da cui dovrebbero provenire i rifiuti da conferire nella discarica di Corigliano d'Otranto, non applica le migliori tecnologie disponibili (BAT) e dunque non garantisce il conferimento di un rifiuto con idoneo indice spirometrico;

i sindaci di Corigliano d'Otranto e di altri 14 Comuni dell'area hanno sottoscritto un appello alla Regione Puglia per la riconversione dell'area della discarica di Corigliano d'Otranto a deposito di materiali inerti, puntando sull'implementazione di una raccolta differenziata spinta e la costruzione di impianti di compostaggio nella provincia di Lecce,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, riferire in merito alle ragioni ed alle procedure di conduzione dell'unico studio idrogeologico in base al quale la Regione Puglia ha individuato come sito di realizzazione di una discarica di servizio l'area di Corigliano d'Otranto;

se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, promuovere un'azione di sollecito nei confronti della Regione, affinché venga realizzato in tempi rapidi l'adeguamento della raccolta differenziata della città di Lecce (ferma oggi tra il 7 e il 17 per cento) e degli altri comuni salentini, nonché l'impianto di compostaggio richiesto dai sindaci, al fine di consentire l'avvio di un corretto ciclo di rifiuti che non consenta l'entrata in funzione della discarica di servizio sulla falda acquifera di Corigliano d'Otranto;

se intendano, per quanto di competenza, promuovere un'azione di sollecito nei confronti della Regione, affinché venga bonificata la vecchia discarica, insistente sulla stessa falda.

(4-02002)

[AMATI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

domenica 30 marzo 2014 a Pordenone si è svolto un presidio autorizzato delle associazioni animaliste davanti al circo Millenium, in maniera pacifica e non violenta;

al termine del presidio si è scatenata una vera e propria spedizione punitiva, secondo quanto raccontato dalle vittime e dai testimoni, e riportato anche dalla stampa locale, messa in atto da alcuni addetti del circo che hanno dapprima circondato una delle auto dei manifestanti, tirando fuori con la forza gli occupanti che stavano per tornare alle proprie abitazioni, fino a richiudere con violenza lo sportello sulla gamba di uno di loro, per poi picchiarli violentemente, e hanno poi proseguito rivolgendo la loro rabbia verso le altre persone intervenute;

il bilancio, come da referti del pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone, è di una ragazza con trauma cranico e una prognosi di una settimana, e altri 4 attivisti con volti tumefatti, labbra spaccate e traumi di varia entità;

sarebbero stati picchiati anche 2 agenti in borghese della Polizia di Stato;

la Digos ha identificato 5 circensi aggressori;

nonostante ciò, si assiste ad una gravissima e preoccupante giustificazione da parte dei circensi mentre i fatti avvenuti testimoniano un assalto violento, ingiustificabile e un atto penalmente rilevante che ora la magistratura dovrà giudicare nella sua gravità;

non risulta all'interrogante nessuna volontà di andare allo scontro fisico degli animalisti, come dichiarato invece dai circensi che accusano gli attivisti della Lega antivivisezione (LAV) e di "Animalisti Friuli-Venezia Giulia" di aver creato un clima d'odio intorno al mondo del circo. Odio che è invece possibile trovare sulla pagina "Facebook" dell'evento creata dagli attivisti della LAV e delle altre associazioni, sulla quale i difensori dell'attività circense hanno inviato messaggi di insulti e minacce, anche di morte, rivolte agli animalisti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga, alla luce di questi gravissimi fatti, di impartire disposizioni affinché il diritto alla manifestazione del pensiero tutelato dalla nostra Costituzione da parte delle persone contrarie all'uso degli animali nei circhi, possa essere esercitato senza il pericolo di essere aggrediti, e per impedire in futuro un'ulteriore *escalation* di violenza, viste le preoccupanti dichiarazioni degli enti di categoria che addirittura non scoraggiano tali violenti gesti;

se non ritenga sia il caso di promuovere l'adozione di una nuova normativa che impedisca l'utilizzo di animali nei circhi, come invocato dall'opinione pubblica e già fatto da altri Paesi europei e del resto del mondo, anche al fine di impedire ulteriori eventi di questo tipo e garantire l'ordine pubblico sul territorio.

(4-02003)

[ARRIGONI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

è oramai da tempo noto come sia ramificata la presenza delle cosche mafiose calabresi ('ndrangheta) nell'area territoriale tra l'Emilia-Romagna e la Lombardia;

il fenomeno del controllo del territorio da parte delle famiglie appartenenti alla criminalità organizzata calabrese nell'area ha con gli anni assunto caratteri sempre più definiti, a tal punto che ha subito una rapida evoluzione trasformandosi in quella che in gergo viene definita dagli esperti una cellula a struttura "locale";

da quanto si apprende dalle notizie riportate dagli organi di stampa, la Guardia di finanza di Milano ha arrestato 10 persone nel lecchese, nell'ambito di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia milanese contro la 'ndrangheta in Lombardia. Le Fiamme gialle hanno effettuato perquisizioni e sequestri di beni per diversi milioni di euro. L'operazione, chiamata "Metastasi", è stata coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini e dal pm Claudio Gittardi ed eseguita dai finanzieri del comando provinciale di Milano. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, corruzione e turbativa d'asta. Nell'operazione contro la 'ndrangheta nel lecchese, sono stati arrestati Mario Coco Trovato, fratello di Franco Coco Trovato, già in carcere e condannato all'ergastolo, il sindaco di Valmadrera, centro del lecchese, Marco Rusconi, e il consigliere comunale di Lecco Franco Palermo. Nell'operazione la Guardia di finanza ha sequestrato, a seguito degli accertamenti patrimoniali condotti in collaborazione con il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (SCICO), 17 unità immobiliari, 5 autoveicoli, 2 complessi aziendali, 3 quote di società e 34 rapporti finanziari (conti correnti, titoli e cassette di sicurezza), risultati nella disponibilità dell'associazione a delinquere;

l'inchiesta della Dda di Milano ha accertato il connubio tra "braccia armate della 'ndrangheta, addette alle estorsioni e ad altri atti di violenza, con esponenti delle istituzioni". Lo ha spiegato il procuratore aggiunto di Milano Ilda Boccassini che ha coordinato le indagini assieme ai pm Claudio Gittardi e Bruna Albertini. "A distanza di 20 anni la stessa famiglia", ossia il *clan* dei Trovato, esercita ancora la sua influenza nel Lecchese, come aveva dimostrato una famosa inchiesta degli anni '90 sulla presenza della 'ndrangheta in Lombardia, quella cosiddetta "Wall street". Ancora una volta poi, come ha precisato il procuratore aggiunto, questa inchiesta, così come le più recenti coordinate dalla Dda milanese, ha accertato "la sinergia tra reati di criminalità organizzata portati avanti dagli uomini del *clan* e quelli contro la pubblica amministrazione, come la corruzione e le turbative d'asta";

è necessario ricordare che con atto ufficiale un consigliere comunale di Lecco del gruppo consiliare della Lega Nord ha richiesto ufficialmente, a seguito degli arresti, l'immediata convocazione del Consiglio comunale per una puntuale relazione sui fatti a conoscenza, al fine di verificare se eventualmente possano esserci state azioni di condizionamento sugli atti approvati dal Comune di Lecco della stessa natura ed origine di quelli oggi contestati agli arrestati;

se è vero che da un lato non si possono fare i processi mediatici e che è dovere della procura accertare le reali responsabilità, dall'altro lato è impensabile, al fine del prosieguo dei lavori da parte dell'attuale amministrazione, non provvedere a sgombrare il campo da qualsiasi dubbio che lasci soltanto trapelare un'infiltrazione mafiosa nelle attività delle amministrazioni comunali interessate;

la presenza delle associazioni criminali di stampo mafioso nei territori lombardi sta crescendo in modo esponenziale e per queste ragioni è necessario intervenire senza indugio per debellare qualsiasi situazione considerata a rischio,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché si proceda al più presto all'istituzione di una commissione di accesso per le amministrazioni comunali interessate per acquisire dati, documenti e notizie, in modo da verificare le eventuali infiltrazioni di tipo mafioso e individuare l'eventuale presenza di collusioni con la criminalità organizzata, valutando con accuratezza l'ipotesi di procedere allo scioglimento del o dei consigli comunali.

(4-02004)

[PADUA](#), [ORRU'](#), [BIANCO](#), [MINEO](#), [LUMIA](#), [PIGNEDOLI](#), [CUOMO](#), [MATTESINI](#), [GRANAIOLA](#), [SPILABOTTE](#), [DE MONTE](#), [ZANONI](#), [TOCCI](#), [SONEGO](#), [MANASSERO](#), [D'ADDA](#), [CIRINNA'](#), [LO GIUDICE](#), [CUCCA](#), [FILIPPIN](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -

Premesso che:

le conclamate difficoltà in cui versa l'intero comparto agroalimentare italiano, in particolare quello siciliano, confermano gli effetti negativi, già previsti, che l'accordo commerciale dell'ottobre 2012 fra UE e Marocco sulla liberalizzazione dei prodotti agroalimentari e della pesca ha prodotto e sta producendo su tale comparto;

in particolare, con l'accordo è stato previsto l'aumento delle quote di scambio per una serie di prodotti che possono essere importati a tariffe doganali basse o nulle;

tale iniziativa ha comportato una tangibile distorsione del mercato agroalimentare a causa delle differenti condizioni di lavoro e degli inferiori costi di produzione di alcuni Paesi extracomunitari rispetto all'Italia, incidendo irrimediabilmente sulla competitività delle produzioni agricole, particolarmente su quelle siciliane che oggi stanno vivendo una crisi senza precedenti;

il problema è particolarmente avvertito nel comparto serricolo della Sicilia sud orientale dove le coltivazioni sottoserra hanno costi relevantissimi;

considerato che:

è massiccia ed insostenibile l'importazione nel nostro Paese di prodotti ortofrutticoli provenienti dai Paesi terzi, che hanno stipulato accordi con l'Unione europea, dove le produzioni si giovano di manodopera a bassissimo costo e dove spesso si opera in assenza di regole ambientali e di norme sulla sicurezza alimentare (basta pensare alla possibilità che i produttori di quei Paesi hanno di utilizzare anticrittogamici che, per la loro accertata nocività, sono assolutamente vietati in Italia);

nei Paesi da cui l'Italia importa, in particolare il Maghreb, gli *standard* di coltivazione di ortaggi, e in particolare di pomodori, sono infatti notevolmente inferiori rispetto a quelli italiani per l'utilizzo pressoché indiscriminato e incontrollato di prodotti fitosanitari e pesticidi tossico-nocivi;

in molti casi i prodotti ortofrutticoli provenienti dai Paesi terzi, dopo la lavorazione ed il confezionamento eseguiti in Italia, vengono immessi sui mercati come prodotti di origine e di provenienza italiana, con grave nocumento per i prodotti nostrani, in spregio del tanto decantato *made in Italy* e a danno della salute dei consumatori che, nella convinzione di acquistare prodotti italiani, portano sulle loro mense prodotti, provenienti da Paesi extracomunitari, sulla cui sicurezza alimentare è lecito avanzare seri dubbi;

le produzioni italiane, come è noto, sono tenute a rispettare parametri e *standard* imposti dalla UE, ad esempio in materia di protezione ambientale, condizione dei lavoratori e sicurezza alimentare; per effetto dell'accordo commerciale, le produzioni ortofrutticole italiane, soprattutto quelle siciliane, stanno subendo la concorrenza di mercati non soggetti agli stessi vincoli normativi che, sostenendo costi di manodopera certamente inferiori ai nostri, possono conseguentemente fissare prezzi di molto più bassi;

rilevato che:

nel nostro Paese sempre più forte è il divario tra *export* e *import* nel settore ortofrutticolo; per esempio nel 2012, a fronte di un'esportazione documentata di 947.661 tonnellate di prodotti si è registrata una importazione pari a 1.252.286 tonnellate;

in particolare per quanto riguarda gli ortaggi i volumi evidenziano un saldo negativo per il quarto anno consecutivo; nel 2012 le produzioni italiane di ortaggi freschi sono state pari a 7,5 milioni di tonnellate, con una diminuzione pari al 10 per cento rispetto 2011 e al 13 per cento rispetto alla media 2005-2007,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi adoperare con la massima urgenza nelle opportune sedi europee ed internazionali, affinché l'accordo commerciale tra UE e Marocco non pregiudichi ulteriormente l'intero settore agroalimentare italiano, ed in particolare quello siciliano, soprattutto quello ragusano particolarmente pregiudicato a seguito del raggiungimento di tale accordo;

se non ritenga di dover intensificare i controlli sui prodotti ortofrutticoli importati dai Paesi terzi verificando e certificando il rispetto dei parametri, degli *standard* e delle norme igienico-sanitarie previste per i prodotti italiani a tutela dei consumatori, estendendo tali controlli fino all'effettiva immissione sui mercati;

quali urgenti iniziative intenda adottare per salvaguardare i diritti degli agricoltori siciliani, per contrastare le frodi in tale settore e per garantire la protezione dell'ambiente e le norme di sicurezza alimentare;

quali iniziative intenda avviare, anche a livello europeo, a sostegno della politica agricola mediterranea e per favorire la tutela del *made in Italy* e dell'etichettatura anche con apposite iniziative legislative.

(4-02005)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [IURLARO](#), [ZIZZA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il 19 maggio 2012 si consumava a Brindisi, di fronte all'istituto scolastico professionale "Morvillo Falcone", un terribile attentato che ha causato la morte della sedicenne Melissa Bassi, ed il ferimento grave di altre 10 adolescenti che per più tempo hanno lottato fra la vita e la morte;

dopo molteplici indagini e ricerche è stato individuato l'attentatore, Giovanni Vantaggiato, imprenditore che aveva alle spalle altri attentati dinamitardi, mal riusciti;

le ragazze salvatesi miracolosamente dall'attentato hanno riportato ferite plurime e, in questi 2 anni, hanno avuto bisogno di svariate cure per sanare i gravi danni riportati;

le giovani vittime, tuttavia, non hanno potuto ottenere i risarcimenti stabiliti dalla sentenza di primo grado, perché tutti i beni dell'attentatore sono stati preventivamente acquisiti dallo Stato tramite Equitalia;

tale procedura di Equitalia si è resa necessaria perché nelle more del processo è emerso che il signor Vantaggiato, che all'apparenza sembrava un semplice benzinaio, in realtà era un ricco possidente che al fisco aveva sempre presentato una dichiarazione dei redditi falsa, evadendo le tasse;

dalle analisi di Equitalia sono emerse ingenti somme nei conti correnti o investite in titoli di Stato in una gestione patrimoniale del Monte dei Paschi di Siena e persino uno *yacht*;

le ragazze ustionate in seguito all'esplosione dell'ordigno non hanno potuto accedere con continuità alla terapia farmacologica topica per la non rimborsabilità di molti dei farmaci prescritti;

solo le aziende del sistema Unipro, e con l'impegno personale e diretto di uno degli interroganti, hanno elargito i prodotti necessari ai trattamenti e alle cure;

non è concepibile che lo Stato, nei casi in cui dovrebbe essere in prima linea a difesa dei propri cittadini, si nasconda dietro una burocrazia logorante ed ottusa;
attualmente le previsionali penali riconosciute dalla sentenza di primo grado sono state bloccate in quanto i beni del signor Vantaggiato sono stati sottoposti a confisca, oltre che per le ragioni fiscali anche per l'aggravante terroristica del caso, aggravante che non consente, come nel caso delle vittime della mafia, l'accesso al fondo vittime per i risarcimenti e le spese riconosciute in sede penale poiché non parifica le vittime del terrorismo a quelle della mafia;

il particolare a giudizio degli interroganti grottesco è che se si fosse trattato di un attentato mafioso, ad oggi le ragazze sarebbero già state risarcite ai sensi della legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante l'istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda promuovere l'equiparazione della normativa vigente in materia di vittime del terrorismo a quella in materia di vittime della mafia;

in quale misura e in quali tempi si intenda risarcire le famiglie delle ragazze colpite dall'attentato di cui in premessa;

se intenda destinare una quota parte delle risorse economiche del Fondo unico giustizia, adottando un provvedimento straordinario, in quale misura e in quali tempi.

(4-02006)

[AIELLO](#) - *Ai Ministri della difesa e dell'interno* - Premesso che:

Montepaone è un comune in provincia di Catanzaro che conta circa 4.800 abitanti, che si trova in una posizione turisticamente strategica affacciandosi sul mar Jonio, tra Copanello e Soverato, a soli 35 chilometri dal capoluogo di regione;

negli ultimi decenni è diventato un centro turistico dotato di valide attrezzature alberghiere e ricettive che, nel periodo estivo, attira un gran numero di turisti italiani e stranieri;

negli ultimi mesi la popolazione di Montepaone si è trovata ad assistere, suo malgrado, ad un numero sempre crescente di atti di macro e microcriminalità che vanno dalle sparatorie in pieno centro agli atti intimidatori legati al mancato pagamento del "pizzo", dallo sfruttamento della prostituzione ai furti, dagli incendi di auto alla violazione degli uffici pubblici, solo per citare alcuni degli ultimi atti criminali verificatisi nel territorio di Montepaone;

ciò nonostante Montepaone non gode di un autonomo presidio di forza pubblica, rientrando nell'area più vasta che fa capo a Soverato;

la circostanza crea non poche preoccupazioni dal momento che il personale in servizio a Soverato, già sottodimensionato, non può garantire un adeguato controllo, sulle 24 ore, del territorio di Montepaone favorendo, così, il proliferare di atti criminali e, cosa ancor più preoccupante, di emergenti gruppi criminali che sfruttano proprio la mancanza di presidi di forze dell'ordine sul territorio per compiere atti criminosi a danno della popolazione;

i rischi per la pubblica sicurezza sono elevatissimi se si tiene conto che, a parte Soverato, nessun altro presidio di forze di pubblica sicurezza è presente nella fascia jonica che deve fare riferimento, pertanto, ai presidi di Catanzaro;

senza tralasciare il primario scopo di tutela della sicurezza dei cittadini, non si può non osservare che se non si interviene immediatamente l'imminente stagione estiva rischia di essere irrimediabilmente compromessa, unitamente all'economia del territorio, dai fatti criminosi;

i presidi di forze dell'ordine nel comprensorio di Montepaone appaiono, pertanto, non coerenti con le richieste e le necessità del territorio,

si chiede di sapere, anche in ragione dell'estrema preoccupazione di tutti i cittadini per il crescente aumento dei fenomeni di criminalità, se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi allo scopo di favorire l'implementazione di un autonomo presidio di pubblica sicurezza nel territorio di Montepaone e garantire, così, un adeguato controllo del territorio, anche in vista, e a tutela, dell'imminente stagione estiva.

(Si trasmette documentazione che resta acquisita agli atti del Senato.)

(4-02007)

[CENTINAIO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

martedì 1° aprile 2014 alle ore 21 presso la sala del Broletto, la sezione Lega Nord di Pavia presentava alla stampa ed alla città la lista per le elezioni comunali 2014;

erano presenti circa 200 persone e, tra i relatori, l'europarlamentare Matteo Salvini;

a metà serata, scortati da Digos e Carabinieri, sono entrati in sala una decina di esponenti di "Forza Nuova" che, dotati di striscione e volantini, hanno interrotto per qualche minuto la presentazione, urlando insulti verso la Lega e Matteo Salvini;

terminata la serata, l'interrogante ha appreso che i militanti di Forza Nuova arrivati in via Paratici erano stati identificati dalle forze dell'ordine ed "accompagnati" in sala;

di fatto, perciò, durante la giornata, le forze dell'ordine non avevano tutelato l'evento di presentazione della lista Lega Nord alle prossime elezioni comunali;

è stato detto che le forze dell'ordine presenti non erano in grado di fermare gli esponenti di Forza Nuova,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;

se le forze dell'ordine fossero presenti in misura sufficiente a garantire l'ordine pubblico;

se le forze dell'ordine fossero al corrente della volontà da parte di Forza Nuova di contestare il segretario federale Salvini;

se sia corretto che le forze dell'ordine scortino dei contestatori dentro una sala, piena di famiglie e persone anziane, dove si svolgeva la presentazione di una lista elettorale, ben sapendo a giudizio dell'interrogante che i contestatori di certo non venivano per sentire il comizio, ma esisteva il reale pericolo di azioni di dissenso anche violento;

se non ritenga che sarebbe stato più corretto e soprattutto sicuro far svolgere la contestazione all'esterno della sala, all'uscita dell'europarlamentare;

chi si sarebbe preso la responsabilità se qualcuno dei militanti avesse reagito e si fosse scatenata una rissa;

se sia a conoscenza del motivo per cui, pochi giorni prima, per l'arrivo dell'ex ministro Kyenge, si siano adottate tutte le misure precauzionali per evitare qualsiasi contestazione e per quale motivo, infine, non si sia avuto lo stesso riguardo nei confronti di una manifestazione della Lega Nord.

(4-02008)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00871, delle senatrici Granaola e Valentini, sul previsto depotenziamento dei Vigili del fuoco di Viareggio;

3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3-00869, dei senatori Airola e Lucidi, sull'assistenza e la tutela di un cittadino italiano detenuto in Kazakistan;

4a Commissione permanente (Difesa):

3-00867, del senatore Scilipoti, sull'emissione di onde elettromagnetiche e sul funzionamento dei satelliti relativi al sistema MUOS;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00872, del senatore Cotti ed altri, sulla costruzione di un parcheggio interrato presso le mura fortificate di Cagliari;

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00870, della senatrice Cantini, sull'esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli di soccorso degli enti *non profit*.

